



HISTORY  
LAW &  
LEGAL  
HISTORY

# L'EREDITÀ DI SALVATORE RICCOBONO

ATTI DELL'INCONTRO  
INTERNAZIONALE  
DI STUDI

(Palermo, 29-30 marzo 2019)

a cura di  
**Mario Varvaro**



PALERMO  
UNIVERSITY  
PRESS







# L'EREDITÀ DI SALVATORE RICCOBONO

ATTI DELL'INCONTRO  
INTERNAZIONALE  
DI STUDI

(Palermo, 29-30 marzo 2019)

a cura di  
**Mario Varvaro**

## **HISTORY, LAW & LEGAL HISTORY - 2**

L'EREDITÀ DI SALVATORE RICCOBONO

a cura di **Mario Varvaro**

### **Director**

Mario Varvaro

### **Scientific Board**

Christian Baldus (Heidelberg)  
Licia Califano (Urbino)  
Luigi Capogrossi Colognesi (Roma)  
Marta Cartabia (Milano)  
Guido Clemente (Firenze)  
Sara Domianello (Messina)  
Giovanni Fiandaca (Palermo)  
Enrico Follieri (Foggia)  
Flavia Frisone (Lecce)  
Elisabetta Grande (Alessandria)  
Patrizia Guarnieri (Firenze)  
Umberto Laffi (Pisa)  
Laura Moscati (Roma)  
Luca Nogler (Trento)  
Annick Peters-Custot (Nantes)  
Emanuela Prinzevalli (Roma)  
Serena Quattrococo (Alessandria)  
Eugenio Ripepe (Pisa)  
Boudewijn Sirks (Oxford)  
Giusto Traina (Paris)  
Cristina Vano (Napoli)  
Giovanna Visintini (Genova)  
Andreas Wacke (Köln)

### **Editorial Board**

Rosaria Crupi  
Monica De Simone  
Manfredi Matassa

E-mail: [hllh@unipa.it](mailto:hllh@unipa.it)

ISSN: 2724-4857

ISBN cartaceo: 978-88-5509-245-6

ISBN online: 978-88-5509-246-3

© Copyright 2020 New Digital Frontiers srl

Via Serradifalco, 78

90145 Palermo - Italia

[www.newdigitalfrontiers.com](http://www.newdigitalfrontiers.com)

# INDICE GENERALE

<b>NOTA DEL CURATORE</b>	VII
<b>SALVO RANDAZZO</b> IL 'DISORDINE' DI RICCOBONO: UNA PREFAZIONE A <i>SOGGETTO</i>	XI
<b>MATTEO MARRONE</b> UN ALLIEVO DI SALVATORE RICCOBONO: LAURO CHIAZZESE	1
<b>LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI</b> RICCOBONO E LA SCUOLA ROMANA	5
<b>MARIO VARVARO</b> RICCOBONO E LA CRITICA INTERPOLAZIONISTICA	21
<b>PIERANGELO BUONGIORNO</b> SALVATORE RICCOBONO EDITORE DI FONTI: DAI <i>FIRA</i> ALLA <i>PALINGENESIA CODICIS</i>	75
<b>JOSÉ-DOMINGO RODRÍGUEZ MARTÍN</b> EL VALOR DE LAS FUENTES JURÍDICAS BIZANTINAS PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO ROMANO EN EL PENSAMIENTO DE RICCOBONO	117
<b>GIANNI SANTUCCI</b> I DIRITTI REALI IN SALVATORE RICCOBONO TRA CRITICA INTERPOLAZIONISTICA ED ETICA CRISTIANA	143
<b>GIACOMO D'ANGELO</b> IL POSSESSO NELL'OPERA DI RICCOBONO	169
<b>THOMAS FINKENAUER</b> RICCOBONO E LA <i>STIPULATIO</i>	193
<b>SEBASTIAN LOHSSE</b> RICCOBONO E LA <i>NEGOTIORUM GESTIO</i>	217
<b>CHRISTIAN BALDUS</b> CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	229



**Università  
degli Studi  
di Palermo**

Unterstützt von / Supported by



**Alexander von Humboldt**  
Stiftung / Foundation



## NOTA DEL CURATORE

Questo volume raccoglie gli atti dell'Incontro internazionale di studi su Salvatore Riccobono tenutosi a Palermo il 29 e 30 marzo 2019 presso il complesso monumentale dello Steri con il patrocinio dell'Università degli Studi di Palermo, della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali di questo Ateneo, dell'Università 'La Sapienza' di Roma, della Città di Palermo e del suo Consiglio Comunale, dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo, della Fondazione per l'Arte e la Cultura Lauro Chiazzese, della Alexander von Humboldt-Stiftung e del Centro Italo-Tedesco per l'eccellenza europea di Villa Vigoni.

La pubblicazione è stata possibile anche grazie al sostegno finanziario concesso dall'Università degli Studi di Palermo. Si è scelta pertanto una sede editoriale che consentisse di adottare la politica di accesso aperto alla letteratura scientifica oggetto della *Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities* dell'ottobre del 2003, recepita nel novembre dell'anno successivo dalla Dichiarazione di Messina, alla quale ha aderito anche l'Ateneo palermitano.

L'ordine dei contributi riproduce quello in cui gli interventi si sono susseguiti nel corso dell'Incontro di studi. Apre il volume, così, il testo che riproduce la traccia scritta della relazione su Lauro Chiazzese tenuta da Matteo Marrone dopo i saluti di Fabrizio Micari, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, e di Aldo Schiavello, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo. Ricordare in quella sede il Suo 'primo Maestro'<sup>1</sup>

1 A chiamarlo così è lo stesso M. Marrone, *Ai miei Maestri*, in *Scritti giuridici*, III, Madrid et al. 2015, 22, ove si ricorda che era stato Lauro Chiazzese (1903-1957) a indicargli lo studio della sentenza come tema della Sua prima monografia dopo essersi laureato con lui, a soli vent'anni, il 5 luglio del 1950, discutendo una tesi sul tema "La *litis denuntiatio* nel processo romano classico". Con Chiazzese, che era amico di famiglia del padre, l'avvocato Oreste, Marrone aveva frequentato il corso di Diritto romano su *stipulatio*, contratto e patto (argomento, com'è noto, al centro delle ricerche di Riccobono e oggetto del *Corso di diritto romano. Stipulationes contractus pacta. Anno accademico 1934-35*, Milano 1935, su cui può vedersi, in questo stesso volume, il bel contributo di Thomas Finkenauer). Marrone aveva frequentato di fatto con Chiazzese anche le lezioni del corso di Storia del diritto romano, di cui era formalmente titolare Filippo Messina Vitrano in qualità di professore fuori ruolo, il quale però non andava mai a lezione e si faceva sostituire da Chiazzese, e qualche volta anche da Bernardo Albanese (1921-2004), all'epoca incaricato di Esegese delle fonti del diritto romano. Chi nei primi anni Novanta del secolo scorso ha frequentato all'Università di Palermo le lezioni di Istituzioni di diritto romano della cattedra L-Z ricorderà che al termine del proprio corso il professore Marrone tracciava un ricordo di Chiazzese. A quell'epoca, come per molti anni ancora, l'insegnamento era saggiamente collocato al primo anno del piano di studi e sin dai primi giorni del percorso universitario tutte le matricole conoscevano il nome di Chiazzese, cui era intitolata una delle aule più grandi dell'atrio dell'edificio di via Maqueda sede della facoltà giuridica. Non tutti, però, sapevano che si trattava del nome di un docente di diritto romano. Marrone ricordava allora, con una punta quasi impercettibile di legittimo orgoglio, di averlo avuto come maestro e come prima guida nella carriera accademica. Ricordava pure come nell'immediato dopoguerra Chiazzese avesse contribuito, dapprima come Professore e poi come Rettore, alla ricostruzione e all'ampliamento dell'Ateneo palermitano; e come in quello stesso torno di anni avesse svolto un ruolo di primo piano, anche come Presidente della Cassa di Risparmio "Vittorio Emanuele", nell'acquisto dal Conte di Parigi dell'agro d'Orléans, in cui negli anni a venire sarebbero stati costruiti gli edifici di alcune facoltà (a cominciare da quelle di Agraria, Ingegneria ed Economia e Commercio).

rispondeva al desiderio che Marrone aveva espresso sul finire dell'estate del 2018, quando già da qualche tempo parlavamo di organizzare a Palermo un convegno di studi su Riccobono, di cui Chiazzese – com'è risaputo – era stato l'allievo prediletto.

Già in passato Marrone si era occupato delle vicende della scuola romanistica palermitana,<sup>2</sup> e nell'aprire questi nuovi percorsi storiografici si era dedicato in più occasioni anche alla figura di Salvatore Riccobono.<sup>3</sup> Mi suggerì di leggerne con attenzione l'intera produzione quando ritenne di dovere proporre il mio nome per la stesura della voce su Salvatore Riccobono destinata al *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*.<sup>4</sup> In quella circostanza mi raccomandò anche di non cadere nella tentazione di parlarne con gli accenti (talora goffi) dell'agiografia o riferendo aneddoti più o meno credibili.

Era proprio da uno studio diretto delle pagine di Riccobono, in effetti, che si doveva partire, accompagnandone la lettura con ricerche di docu-

- 2 M. Marrone, *Romanisti professori a Palermo*, in *Index* 25, 1997, 587-616, anche in *Scritti giuridici*, II, a cura di G. Falcone, Palermo 2003, 871-900, e in G. Purpura (a cura di), *La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo. Origine, vicende ed attuale assetto*, Palermo 2007, 157-186. Sui rapporti fra Matteo Marrone e la scuola romanistica palermitana fondata da Riccobono v. M. Talamanca, *Matteo Marrone nella tradizione della scuola romanistica siciliana*, in *BIDR* 103-104, 2000-2001 (ma 2009), 703-722.
- 3 Oltre al contributo sui *Romanisti professori a Palermo* citato nella nota precedente v. anche M. Marrone, *Salvatore Riccobono*, in *Siciliani illustri*, I, fasc. IV [Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti già del Buon Gusto di Palermo], Palermo 1990, 1-18, anche in *Scritti giuridici*, II, cit. (nt. 2), 855-867. Alcuni anni fa Marrone era tornato a ricordare la figura di Salvatore Riccobono con una relazione organizzata dall'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo. Il 26 maggio del 2018 aveva assistito alla mattinata di studi programmata dall'Accademia Jatina a San Giuseppe Jato – luogo di nascita di Riccobono – in occasione del sessantesimo anniversario della sua scomparsa. Nel prendere la parola al termine dell'incontro, Marrone ha voluto ricordare l'episodio in cui l'anziano studioso, trovandosi a Palermo, esclamò "Tempi tristi!" per commentare non tanto la difficile situazione italiana a seguito del secondo conflitto mondiale da poco terminato, come ci si sarebbe potuti aspettare nell'udire quelle parole, quanto la notizia che nella sua *History of Roman Legal Science*, appena pubblicata, Schulz aveva qualificato la nota definizione celsina del *ius* riferita in D. 1.1.1 pr. (Ulp. 1 *inst.*) come una vuota frase dal sapore retorico (cfr. F. Schulz, *History of Roman Legal Science*, Oxford 1946, 136: "For all that Ulpian qualifies it as elegant, an empty rhetorical phrase"). Nel recensire quest'opera, Riccobono annoverava tale affermazione fra le "unusual and, at times, paradoxical opinions of the author": v. S. Riccobono, *Rec. di F. Schulz, History of Roman Legal Science*, in *Traditio* 6, 1948, 374-377, qui 375, e in traduzione italiana anche in *BIDR* 53-54, 1948, 399-404, qui 401, nonché in *Scritti di diritto romano I (Studi sulle fonti)*, Palermo 1957, 449-455, qui 452. Una critica del "giudizio distruttivo" dato da Schulz si ritrova anche in S. Riccobono, *La definizione del «ius» al tempo di Adriano*, in *BIDR* 53-54, cit., 5-82, in cui nella definizione di Celso viene colto "il profondo mutamento che il diritto aveva subito nei quattro secoli precedenti". Tale articolo è stato ripubblicato in versione ritoccata e leggermente più ampia, curata "con perizia ed amore" da Bernardo Albanese, anche in *AUPA* 20, 1949, 5-123, con una *Avvertenza* dello stesso Riccobono (*op. ult cit.*, 123) nella quale ciò si giustificava in quanto lo scritto rappresentava "l'ultima e la conclusione definitiva delle ... indagini di più di 30 anni, iniziate appunto nella Università di Palermo", quando a partire dal 1917 aveva "pubblicato negli *Annali* di Palermo risultati storici e dommatici conseguiti dalle indagini sulle fonti giuridiche, senza il preconcetto dell'influsso decisivo dell'elemento bizantino ed orientale sullo sviluppo del diritto romano".
- 4 M. Varvaro, *Riccobono, Salvatore sr.*, in *DBGI* II, Bologna 2013, 1685-1688. Durante le ricerche compiute su materiale d'archivio per la realizzazione di questa voce è nata l'idea per l'articolo *La antike Rechtsgeschichte, la Interpolationenforschung e una lettera inedita di Koschaker a Riccobono*, in *AUPA* 54, 2010-2011 (*sed* 2012), 301-315.

menti che costituissero una base sufficientemente solida sul piano storiografico per mettere a fuoco un'immagine più consapevole dell'illustre studioso e del suo percorso scientifico. Per fornire un contributo all'acquisizione di un'autentica coscienza storica senza correre il rischio di dare un quadro riduttivo di Riccobono, in altri termini, bisognava tenersi ben lontani da quella 'latria' nei suoi confronti che non a torto è sembrata fuori luogo.<sup>5</sup> Il consiglio, come moltissimi altri, si rivelò indovinato. Ho continuato a farne tesoro anche in seguito, quando mi è stato affidato il compito di redigere la voce su Salvatore Riccobono per il *Dizionario Biografico degli Italiani*.<sup>6</sup>

Dal filone di ricerche che ne è nato sono derivate ulteriori esplorazioni archivistiche e un continuo ampliarsi del raggio delle indagini. Parte di esse, che ha attratto l'interesse di altri studiosi, è confluita nel progetto finanziato nell'ambito di una linea di ricerca del *Deutsch-Italienisches Zentrum für Europäische Exzellenz* di Villa Vigoni dedicata alla *Deutsch-Italienische Zusammenarbeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften*.<sup>7</sup>

Uno dei frutti di quel progetto è stato il volume presentato da Francesca Lamberti durante l'Incontro internazionale di studi su Riccobono.<sup>8</sup> Anche dopo la sua pubblicazione, però, è sembrato opportuno tornare a riflettere sull'opera dello studioso siciliano, accompagnando alla ricostruzione dei profili della sua biografia scientifica un nuovo esame del metodo impiegato nello studio delle fonti giuridiche romane, della sua attività come editore di testi giuridici, e dei risultati raggiunti su singoli settori del diritto privato romano. È stato naturale pensare che ciò potesse avvenire in un Incontro internazionale di studi ospitato nell'Ateneo di cui Riccobono era stato alla guida come Rettore,<sup>9</sup> nella stessa Palermo che a quei tempi rappresentava

- 5 Cfr. M. Talamanca, *La ricostruzione del testo dalla critica interpolazionistica alle attuali metodologie*, in M. Miglietta, G. Santucci, *Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del 'Seminario internazionale di diritto romano' e della 'Presentazione' del terzo volume dei 'Iustiniani Digesta seu Pandectae' Digesti o Pandette dell'imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani (Trento, 14 e 15 dicembre 2007)*, Trento 2011, 226, il quale ha osservato che la 'latria' talora tributata a Riccobono finisce per sminuire la figura dello studioso "togliendole la dimensione umana e la cornice storica". Lo stesso Talamanca, in altra occasione (Id., *Matteo Marrone nella tradizione della scuola romanistica siciliana*, cit. [nt. 2], 706), ha ricordato che andava a "gran merito" di Matteo Marrone l'essersi "tenuto costantemente lontano" da "tendenze agiografiche". Sul punto v. anche M. Varvaro, *Salvatore Riccobono tra il 'genio di Roma' e il fascismo. Parte I*, in BIDR 113, 2019, 94 s.
- 6 M. Varvaro, *Riccobono, Salvatore*, in DBI 87, Roma 2016, 394-397.
- 7 Sull'incontro di studi tenutosi nell'ambito di questo progetto a Loveno di Menaggio dal 26 al 29 aprile 2016, intitolato *Juristischer Methodentransfer im späten 19. Jahrhundert: Rätsel zwischen Heidelberg, Palermo und Berlin / Circolazione di modelli metodologici fra giuristi di fine Ottocento: enigma fra Heidelberg, Palermo e Berlino*, possono vedersi i resoconti di S. Barbatì, in QLSD 6, 2016, 412-418; V. Ferreira Meşe, in IP 1.2, 2016, 309-316; C. Harksen, in ZRC RA 134, 2017, 690-693.
- 8 M. Avenarius et al. (Hg.), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica. Circolazione di modelli e metodi fra giuristi europei nel tardo Ottocento*, Tübingen 2018. Sul volume v., per tutti, Th. Finkenauer, *Die Entwicklung der Interpolationenkritik*, in Index 47, 2019, 483-489.
- 9 Riccobono fu Rettore della Regia Università degli Studi di Palermo dal 1908 al 1911, secondo professore di diritto romano alla guida dell'Ateneo dopo il suo maestro palermitano Giuseppe Gugino (1843-1917), che era stato Rettore dal 1893 al 1895 e poi ancora nell'anno ac-

il crocevia di quanti venivano da tutta Europa per partecipare attivamente agli incontri del Seminario giuridico palermitano.<sup>10</sup>

L'organizzazione del convegno del quale adesso si pubblicano gli atti è stata possibile anche grazie alla collaborazione di Giacomo D'Angelo e di Monica De Simone, ai quali desidero esprimere la mia riconoscenza. Un ringraziamento va anche ai colleghi che con prontezza hanno dato la propria disponibilità a presiedere le sedute delle tre sessioni dell'Incontro di studi: Giovanna Coppola Bisazza, Iole Fagnoli e Francesco Arcaria. Un debito di gratitudine mi lega agli studiosi che hanno tenuto una relazione innanzi ai Maestri della scuola romanistica palermitana presenti ai lavori del convegno a fianco di numerosi colleghi stranieri e italiani, anche di altre discipline.<sup>11</sup> Sono riconoscente anche nei confronti di Salvo Randazzo per la sua bella prefazione a questo volume.

Un sentimento particolare di gratitudine continua a legarmi a Matteo Marrone anche per avermi indirizzato verso un tema di ricerca che riteneva utile approfondire e al quale aveva continuato ad appassionarsi sino alla fine dei suoi giorni.<sup>12</sup> Nel frattempo, varcata la soglia dei novant'anni, Egli ci ha lasciati. Riprodurre in questa sede la traccia del Suo intervento è anche un modo per ricordarlo nel rispetto del Suo desiderio di non avere volumi o altri scritti in memoria.

Mario Varvaro

cademico 1898-1899. Dal 1933 al 1935 fu Rettore Salvatore Di Marzo (1875-1954) e, a seguito dello sbarco delle truppe alleate in Sicilia, Giovanni Baviera (1875-1963), la cui designazione da parte dell'*Allied Military Government for Occupied Territories* fu confermata con le libere elezioni tenute in seguito alla caduta del fascismo in Italia. Nel 1950 a Baviera successe Lauro Chiazzese, che fu Rettore fino al 1957, quando a seguito della sua morte improvvisa divenne Rettore, in quanto Decano dell'Ateneo, Giovanni Salemi (1884-1973), professore di diritto amministrativo che era stato allievo di Vittorio Emanuele Orlando (1860-1952). Si interruppe così la tradizione di rettori romanisti che a partire da Gugino erano stati alla guida dell'Ateneo palermitano, anche perché Bernardo Albanese in più circostanze aveva rifiutato con decisione l'invito a candidarsi alla carica di Rettore rivoltagli da moltissimi colleghi.

- 10 Lo ricorda Lauro Chiazzese nel discorso tenuto nell'ambito del *Ricordo delle onoranze tributate a Salvatore Riccobono dalla R. Università di Palermo il 28 novembre 1936 - XV*, in AUPA 18, 1939, LVII; v. anche C. Sanfilippo, *In memoriam. Salvatore Riccobono (13-1-1864 - 6-4-1958)*, in Iura 9, 1958, 125; Id., *La presenza della Sicilia nella Scienza Romanistica*, in *La presenza della Sicilia nella cultura degli ultimi cento anni*, II, Palermo 1977, 1010.
- 11 Per una cronaca dell'incontro v. R. D'Alessio, *L'eredità di Salvatore Riccobono*, in QLSD 9, 2019, 601-604; M. De Simone, *L'eredità di Salvatore Riccobono. Incontro internazionale di studi e presentazione del volume "Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik"*, Palermo, 29-30 marzo 2019, in IP 4.1, 2019, 217-222; E. Signorello, *L'eredità di Salvatore Riccobono. Incontro internazionale di studi (Palermo, 29-30 marzo 2019)*, in Iura 68, 2020, 668-673; V. Heutger, *Das wissenschaftliche Vermächtnis Salvatore Riccobonos*, in ZRG RA 137, 2020, 656-659.

- 12 V. *supra*, nt. 3.

## IL 'DISORDINE' DI RICCOBONO: UNA PREFAZIONE A SOGGETTO

SALVO RANDAZZO

Università LUM Giuseppe Degennaro di Bari

Aderire all'invito di scrivere questa breve prefazione al volume che raccoglie gli Atti del Convegno palermitano del 2019 su "L'eredità di Salvatore Riccobono", organizzato per le cure, attente e appassionate, di Mario Varvaro, Giacomo D'Angelo e Monica De Simone, non è stato semplice. Pesava un consapevole senso di inadeguatezza, chiamato come venivo a ripercorrere alcuni fondamentali tratti dell'opera e del pensiero di uno studioso della complessità di Riccobono. Il che non è stato superato. Ma mi ha molto aiutato il fatto che il convegno ha avuto uno svolgimento nel quale sono stati invitati a misurarsi con il pensiero del Maestro studiosi di una generazione prossima alla mia, che vi si sono dedicati sotto l'illuminante guida dei due interventi iniziali di Matteo Marrone e di Luigi Capogrossi Colognesi. Le relazioni che ne sono seguite hanno contribuito a comporre un quadro che ha (in parte) dissipato le mie esitazioni. Esse hanno infatti, credo, centrato in pieno l'obbiettivo che il titolo, fortemente emblematico, del Convegno e del volume che ne riporta gli Atti, si proponeva, cioè cogliere l'«eredità» di Salvatore Riccobono.

In qualche modo guidato anch'io così da Marrone e da Capogrossi Colognesi, ho cercato di intravedere un filo comune in grado di mostrare che questa eredità è viva e alimenta ancora anche il pensiero delle nostre generazioni.

Nonostante le difficoltà di doverne seguire i tanti rivoli, scorrere un volume come questo – che costituisce un altro 'gradino' nella conoscenza della vicenda che ripercorre, come lo definisce, concludendo la sua bella sintesi, Christian Baldus – non è stato soltanto un esercizio di apprendimento, ma, in certa misura, un esercizio dello spirito.

I percorsi che vi sono tratteggiati e che si snodano attorno ai tanti profili della complessa esperienza, scientifica ed umana, di Salvatore Riccobono, ci permettono infatti di riannodare i fili della memoria, ripercorrendo esperienze di ricerca durante le quali ci siamo variamente imbattuti nel suo pensiero, facendo spesso i conti col rigore delle sue esegesi. Ma la lettura ci induce anche a rivivere i non rari momenti in cui ne abbiamo immaginato il ruolo centrale, nei rivoli di quella "storia degli storici" che ognuno di noi costruisce nel proprio vissuto di ricercatore, e che ci permette, col passare del tempo, di visualizzare stagioni, antiche, talvolta splendide per i nostri studi, in cui uomini come Riccobono guadagnarono, attraverso lo studio del diritto romano, l'ammirazione della cultura italiana e internazionale per la nostra disciplina. E inevitabilmente, per questa via, come ha scritto Antonio Guarino nel Necrologio di Riccobono, "la sua personalità fa parte della nostra".

Così questo volume, e l'esperienza che percorre, non rappresenta solo un prezioso strumento di lavoro, ma anche un'occasione per ripensare al metodo di indagine romanistica ed alle sue declinazioni, a un metodo in cui

il rigore degli studi non confligge con la vivacità e l'immaginazione, ma ne trae nuova linfa, come nel caso di chi, come Riccobono, riesce a guardare oltre i confini, culturali, prima ancora che geografici, della propria attività di studioso, proiettando le proprie riflessioni sul presente e sul futuro del diritto attraverso l'enorme potenzialità veicolare, di valori ancor prima che di regole, offerta dalla grande stagione del diritto romano.

Un solo esempio, per tutti.

In tempi in cui ciò non era certo frequente, Riccobono, un Riccobono già sessantenne, offrì alla riflessione internazionale, con l'esperienza del *Riccobono Seminar* di Washington D.C., un modello di dialogo, avanzatissimo, sperimentale nella struttura organizzativa e nelle modalità di ricerca, ma saldamente ancorato a valori consolidati, incentrato sullo studio del diritto di Roma, ma proiettandone il suo potenziale straordinario verso il futuro, facendone un formidabile strumento di dialogo fra *Common Law* e tradizione giuridica continentale di *Civil Law*.

Per queste ragioni pensando a Riccobono preferirei parlare di una "storia degli storici", anziché di una "storia della storiografia", privilegiando la temperie umana e scientifica delle esperienze individuali rispetto ad una costruzione, a tratti forzante, se non artificiosa, di orientamenti generali e di massimizzazioni di esperienze in termini "aggregati" che, se semplificano la rappresentazione storica del nostro sapere, rischiano di uniformare, rappresentando percorsi quasi obbligati, le esperienze individuali e le loro peculiarità. E se è certamente vero che ogni studioso vive il proprio tempo, confrontandosi con tendenze scientifiche e culturali, assorbendole o reagendovi, è altrettanto vero che alcuni studiosi sfuggono a questi tentativi di inquadramento generalizzante e ci spingono, se non ad abbandonare, quantomeno a rivedere le nostre categorie definitorie.

Ebbene, se dovessi offrire un addentellato dimostrativo a questa prospettiva forse prenderei a modello proprio Salvatore Riccobono.

Anche per questo, il gentile invito pervenutomi da Mario Varvaro a offrire una riflessione introduttiva su questo libro e sulle idee che vi affiorano, è stato per me, benché fonte di preoccupazioni, oltremodo gradito.

Partirei, in questa prospettiva, da una inattesa e disarmante notazione del compianto Matteo Marrone – il cui lavoro apre il volume e che, ripercorrendo la personalità di Riccobono attraverso la vicenda dell'allievo Lauro Chiazzese – ricorda come "Riccobono scriveva in modo disordinato". Perché uno studioso che per noi tutti è stato, forse più di chiunque altro, uno straordinario maestro, oltreché di diritto romano, di moderazione, come Marrone, si era espresso in termini apparentemente tanto diretti, sia pure al fine di porre in evidenza il contributo offerto da Chiazzese al proprio maestro?

Così, per pura casualità, questa domanda ha percorso la mia lettura del volume e mi ha accompagnato nella percezione del significato assunto dai lavori del convegno, i cui atti sono qui pubblicati, per la ricostruzione di questa complessa e particolare personalità scientifica.

Cos'è e come si spiega il 'disordine' di Riccobono e, ancora oltre, il disordine della scrittura è anche una spia del disordine dello studioso e dell'ac-

cademico, di un disordine in un senso squisitamente figurato, come turbamento dell'ordine, ricostruito, ma in termini nuovi ed aperti, da suo artefice? E quanto dobbiamo, oggi, ai frutti di questo disordine?

Partiamo dall'ordine, allora, per capirlo. E dal modo in cui Riccobono vi oppone il disordine, il suo personalissimo, magnifico disordine.

Luigi Capogrossi Colognesi ce ne offre un esempio suggestivo, facendoci immergere nel clima dell'Istituto romano della Sapienza a cui Riccobono approda sul finire della sua carriera. Un contesto centrale nella riflessione della romanistica del secolo scorso, in cui i giovani studiosi del tempo vivevano l'abbandono della 'stagione' dell'interpolazionismo con, sullo sfondo, i suoi protagonisti, da Albertario a Beseler. Modelli entrambi distanti da quel nuovo corso di studi, che in studiosi come Talamanca, o Gualandi o lo stesso Capogrossi avrebbe avuto esempi importanti e determinanti per le generazioni immediatamente successive. In questo contesto Riccobono non poteva che venire percepito come il contraltare naturale di Albertario, campione di una stagione di studio diametralmente opposta a quella che i giovani romanisti degli anni '60 del secolo scorso avrebbero scelto, occupandone gli spazi storiografici più ampi, segnando il destino scientifico di una generazione anche attraverso il rifiuto della precedente.

Perché la lezione di Riccobono non attecchisce nella generazione della nuova, benché "storicamente orientata", romanistica? Perché, come notava Talamanca, la chiamata del 1931 del romanista siciliano, oramai prossimo alla pensione, alla Sapienza è più un'umiliazione che un traguardo?

È soltanto perché vi insegnerà una materia complementare, mentre il suo storico ma incolore *competitor*, Albertario, chiamato contestualmente, avrebbe insegnato le più prestigiose 'Istituzioni di diritto romano' per l'innanzi affidate a Scialoja, auspice, ma con il consenso di Bonfante, dell'arrivo di Riccobono alla Sapienza?

Il rapporto Scialoja-Riccobono, solido e culminato in momenti di grande collaborazione, come nell'occasione delle vicende legate al progetto per l'edizione italiana dei *Digesta*, su cui si sofferma attentamente Buongiorno, è un po' la chiave di volta di queste vicende e lo specchio riflesso di un ambiente in cui Bonfante da una parte e Riccobono dall'altra, benché diversissimi, assumevano specularmente un ruolo rilevante per Scialoja, per le sue iniziative e per le sue prospettive metodologiche.

Un passaggio successivo, opportunamente sottolineato da Capogrossi, è indicativo, per rispondere a questi interrogativi: Riccobono si fa ancora una volta artefice del suo destino e ottiene, di contro, la direzione del *Bullettino*, scatenando le ire di Albertario che, per reazione, avrebbe fondato gli *Studia et Documenta Historiae et Iuris*. Riccobono non 'eredita' una rivista, ma la conquista, nel momento in cui il 'grande protettore' di Albertario, Pietro Bonfante, scompare, permettendogli di giocare ad armi pari su uno scacchiere romanistico a lui 'geneticamente' estraneo, come quello romano. Un ambiente di studi, tuttavia, che lo aveva accolto ed a cui Riccobono sarà sempre riconoscente, come dimostra il rapporto di grande stima reciproca, ricordato da Capogrossi, tra il «fascista» Riccobono e l'«ebreo» Volterra, con una attenzione e un riguardo mai venuti meno per gli altri studiosi che si

incrociarono con la sua forte personalità, qualunque fosse la loro collocazione politica, restando sempre un uomo d'onore, in un senso profondamente siciliano, un senso lontanissimo dal deformante e abusato uso stereotipo dell'espressione, un onore che si estrinsecò linearmente nei comportamenti romani, sprezzante di un clima in cui pullulavano "manifeste o segrete viltà".

Un tema, quello del fascismo di Riccobono, su cui si è già fermato altrove, più volte e bene, Varvaro e su cui non voglio tornare.

E questo è giustamente visto da Capogrossi come "l'inizio di una nuova e più dura stagione di conflitti tra i romanisti di Roma". L'ordine delle cose, gli assetti verticistici, gli equilibri accademici vengono scombussolati da Riccobono, il cui sfavillante 'disordine' incide non poco sul più importante ambiente di studi di quell'epoca, portando ancora una volta una ventata di cambiamento, scombussolando la "monotonia delle mode dominanti, accettate con un impasto di conformismo e di rassegnazione opportunistica dalla più gran parte degli interessati".

Ma siamo alla fine di un percorso. Proviamo a fare un passo indietro.

Il grande tema scientifico che percorre il dissidio fra Albertario e Riccobono e diventa un dissidio 'epocale' è quello dell'interpolazionismo, a cui, lo nota Varvaro nel suo contributo, riprendendo un'opinione di Mantello, sembra essersi assegnato un significato 'limitante', quasi a volerne fare uno stagno polemico tale da far passare in secondo piano molto altro che del romanista palermitano dovrebbe essere posto in maggior luce. Valga per tutti la modesta considerazione della dottrina, lo ricorda Santucci, circa l'attenzione prestata da Riccobono agli influssi del cristianesimo sull'evoluzione del diritto romano, ed ai risvolti etici di questa attenzione.

E ancora Varvaro nota – ed è osservazione centrale – come già nello studio giovanile di Riccobono del 1893 sul ruolo dell'*animus* nella teoria del possesso (Ulp. 24 *ad ed.*, D. 10.4.5 pr.), pubblicato nell'*Archiv für die civilistische Praxis* emerga la cifra caratterizzante del Riccobono 'interpolazionista', la vocazione teleologica del lavoro esegetico dei testi, volto "a ricostruire la storia interna del diritto romano". Una vocazione sempre confermata, un cui esempio evidentissimo è nello studio di D. 13.7.37, in cui l'analisi minuta del frammento diventa una formidabile *ocasio* per sperimentare quella che Varvaro efficacemente definisce come "un campo di osservazione privilegiato per seguire lo sviluppo del diritto privato romano in età classica".

I sintomi del Riccobono *désordonné* sono già in questi percorsi di storizzazione del dato esegetico delle fonti, in cui le interpolazioni non erano più fine della ricerca ma diventavano mezzo per articolarla storicamente. L'ordine interpolazionistico, che in quel momento condizionava la dottrina romanistica, riceve così una lettura innovativa che scompiglia l'approccio metodologico imperante e sposta l'osservazione sulle stratificazioni storiche che accompagnano l'evoluzione degli istituti e ne vivacizzano la lettura, attraversandone la loro 'storia interna', ribaltando diametralmente l'ordine metodologico del tempo e assegnando alla determinazione dei luoghi alterati un ruolo ancillare, rispetto alla ricostruzione storica, al punto di considerarli, scrive Riccobono, "un primo stadio di conoscenza".



Né, può dirsi, lo studioso ignori l'apporto della critica interpolazionistica, ma indiscutibilmente ne ridimensiona il contributo, pur ritenendo come "una o più osservazioncelle formali" potessero costituire una valida base di ricostruzione storica e dare "frutti meravigliosi per la storia e la dommatica del diritto". Una posizione netta, quella dello studioso siciliano, senza orpelli ipocritamente disorientanti, ma diretta e priva di tentennamenti, una "sfida", come ha scritto Talamanca, in un passaggio opportunamente ripreso da Buongiorno, "alla metodologia interpolazionistica". Per questa via le tesere, ordinate e rassicuranti, del *puzzle* ricostruito con il metodo esegetico, volto a riportare i testi alla loro dimensione classica, venivano scombinare dall'approccio di Riccobono, che nella lettura delle fonti, con la sua "consapevole tendenza alla storicizzazione", per riprendere una felice espressione di Gianni Santucci, portava anche quel margine di insicurezza, di incertezza ricostruttiva che è propria di ogni ricognizione storicamente orientata di fenomeni sociali, siano essi legati o meno al 'giuridico'.

Il disordine, ancora una volta, ma come chiave di lettura 'ordinante' della storia.

Così, rammenta Varvaro, l'ispirazione alla critica testuale dei Culti ed alla sua 'frammentarietà' diventa un parametro di riferimento per Riccobono, significativo ma non asfittico, nella sua critica ad una visione, come quella degli Umanisti e di Cuiacio, incentrata sul ritorno dei testi alle logiche classiche, ritenendo Giustiniano e le sue innovazioni una stortura di una storia e di un sistema giuridico. Un errore di metodo la cui onda lunga avrebbe lambito anche Savigny e la Scuola storica tedesca. È in fondo la stessa base logica, oltreché metodologica, dell'attenzione riccoboniana per i Bizantini, analizzata in questo libro da Rodríguez Martín, utile, per lo studioso siciliano, per la semplice, disarmante ragione che "l'autorità dei bizantini deriva dalle fonti di cui poterono valersi", fonti che "non sono direttamente le opere classiche, bensì le loro elaborazioni giustinianee".

Un alveo, quello della storicizzazione riccoboniana nella critica testuale delle fonti, che emerge già negli studi sulla *stipulatio* (e della sua "degenerazione") qui attentamente considerati da Thomas Finkenauer, ma che accoglie, forse con ancor più naturale immediatezza, la grande materia dei diritti reali, a cui Gianni Santucci e Giacomo D'Angelo, quest'ultimo con speciale riferimento al tema nodale per Riccobono, del possesso, dedicano una vivacissima disamina. E forse proprio nei porsì di fronte a questa materia, così tanto pragmatica, così tanto legata alle esigenze ed agli assetti della vita di ogni giorno, Riccobono enuncia nei termini più chiari l'essenza del suo approccio metodologico. Un approccio che gli scritti sui diritti reali, concentrati nel primo ventennio del lavoro di ricerca dello studioso, esprimono con una forza compatta e definita. E tuttavia mi sembrerebbe massimizzante evincere dal lavoro di Riccobono sulle fonti inerenti questa composita materia, scandito da un'attenzione alla critica interpolazionistica e culminato nell'individuazione di molte alterazioni dei testi, che questi, dopo un avvio siffatto, operasse una svolta radicale e improvvisa, quasi una "clamorosa conversione" come la definì Carrelli in un commento ricordato da Santucci.

In fondo a segnare la svolta è una prospettiva più scandita e graduale, che per altro non sfugge allo stesso Santucci, orientata da una profonda visione cristiana, più che da una revisione metodologica. Una prospettiva in cui il diritto assolve ad un ruolo determinante nell'orientare i poteri caratterizzanti i diritti reali, primo fra tutti quello di proprietà, di modo che, superando "l'arbitrio del titolare", questa possa contribuire al "benessere sociale". Ma tutto ciò in termini rigorosamente giuridici, volti ad indagare l'influsso operato dal cristianesimo nell'evoluzione che dal diritto classico conduce a Giustiniano. Un approccio, aggiungerei, in cui sono già più che evidenti i profili metodologici che emergeranno, in tutta la loro forza, nel prosieguo dell'opera di Riccobono; non ingannino i commenti adesivi alla dottrina cristiana: il rilievo dell'incidenza del cristianesimo nello sviluppo del diritto romano è per lo studioso un fenomeno storico, da trattare come tale ed in cui anche la ricerca interpolazionistica diventa la spia di stratificazioni storiche del diritto. Così l'equità cristiana ispira sviluppi degli istituti che, nella visione dello studioso, sono indicativi di una mutata esigenza di regolamentazione degli assetti fondamentali dell'agire quotidiano, nell'ambito più diretto in cui tale agire si estrinseca, quello del rapporto con i beni. Un rapporto in cui, direi naturalmente, il Riccobono cattolico porta con sé una visione delle cose ispirata dalla sua fede.

Non dimentichiamo che nella stessa Chiesa iniziano ad affiorare – seppure timidamente ed in termini non sempre immuni dai condizionamenti politici del tempo, primo fra tutti la reazione al "comunismo perverso" come lo definì Pio XI – quelle istanze di attenzione per la questione sociale del rapporto capitale-lavoro e per l'utilizzazione socialmente orientata della proprietà, culminate nel conio dell'espressione "Dottrina Sociale" della Chiesa, che troviamo nell'enciclica del 1931 *Quadragesimo Anno* di Pio XI, che riprende un percorso già avviato, sul finire del secolo precedente, da Leone XIII e dalla sua enciclica *Rerum Novarum*, del 1892.

Così la tensione fra l'ammirazione per la costruzione 'individualistica' dei giuristi classici e quella per la spinta giustiniana verso le istanze della società, spinge Riccobono a studiare i temi 'prediletti' dello studioso, come vengono definiti da D'Angelo a proposito della messe di studi riccoboniani sulla *possessio*, e che Santucci riprende isolando quelli particolarmente rivelatori di questi presupposti, scientifici ed ideali: *alveus derelictus*, *l'usus*, l'usufrutto e la *communio*. Come nel caso, evocativo del lavoro interno dell'autore, dell'analisi del regime del rimborso delle spese nei confronti del possessore, un tema che richiama la simmetrica attenzione che, nell'ambito della *negotiorum gestio*, studiata in questo libro da Sebastian Lohsse, Riccobono presta all'analisi della rimborsabilità delle spese connesse all'arricchimento del *dominus*, contestato dal gestore attraverso l'esperimento dell'*actio negotiorum gestorum contraria*.

Nel caso del possesso, Riccobono rinviene in D. 5.3.38 un riferimento plastico dell'attenzione giustiniana per l'etica, un'attenzione che spinge i compilatori ad interpolare vistosamente il testo paolino, filtrandone il contenuto attraverso la mediazione della *benignitas*. Scoprire un'interpolazione, in casi come questi, diventa così un esercizio inutile, se non utilizzato per

rappresentare una storia, un percorso evolutivo di istituzioni, uomini e, quindi, norme.

In questo percorso il cristianesimo diventa vettore di valori che orientano il diritto e Riccobono focalizza gli uni e l'altro in una visione unitaria, intrisa di ammirazione per la grande costruzione giuridica giustiniana.

Riccobono entra dunque nei problemi centrali del diritto romano e della sua conoscenza con una passione rappresentata, non senza una certa *nuance* di ironia, da Orestano che, ce lo rammenta D'Angelo, rappresentava lo studioso come un "cavaliere antico" che "abbassata la celata dell'elmo" partiva lancia in resta per scagliarsi contro l'avversario. Un'immagine, tuttavia, che solo parzialmente coglie l'essenza delle coraggiose sfide scientifiche dello studioso, che, com'era nel codice dei cavalieri antichi, non perde mai di vista i valori centrali dell'integrità morale e della lealtà nei confronti dell'avversario.

Posso così sciogliere le ragioni anche del sottotitolo di questa prefazione.

Il richiamo, più che ad una tecnica narrativa, è a un altro siciliano illustre, Luigi Pirandello, ed alla sua opera teatrale *Questa sera si recita a soggetto*. Nell'opera un regista dispotico impone agli attori di recitare "a soggetto" sulla base di una novella dello stesso Pirandello; così questi accettano di entrare e uscire dai personaggi e formare direttamente la scena in cui muoversi, contestando le imposizioni del regista che tuttavia è incumbente, li interrompe, ne ostacola la creatività.

Ebbene, la lettura "a soggetto" delle belle pagine che seguono, ci fa cogliere molteplici sfumature dell'uomo e dello studioso Riccobono, refrattario al condizionamento dei tanti "registi" dell'epoca, e ci permette di ricondurle ad un filo conduttore unificante, che ho creduto di cogliere nel suo composito, personalissimo 'disordine' e nell'efficacia straordinaria che esso ha rivestito nel leggere e proporre un innovativo 'ordine' nello sviluppo del diritto romano.

E non potrebbe esserci migliore conferma di quanto, del pensiero di Riccobono, sia pervenuto in eredità alle generazioni successive, delle pagine, limpide e profonde, di questo libro.



# UN ALLIEVO DI SALVATORE RICCOBONO: LAURO CHIAZZESE

MATTEO MARRONE

Università degli Studi di Palermo

Abstract: This paper deals with the figure of Salvatore Riccobono's pupil Lauro Chiazzese (1903-1957), who with his scientific work contributed to systematize and spread the ideas of his teacher and was also political involved in the period after the WWII.

Parole chiave: Lauro Chiazzese; Salvatore Riccobono; interpolazionismo.

1. Lauro Chiazzese,<sup>1</sup> che per segni evidenti e per unanime riconoscimento era stato l'allievo prediletto di Salvatore Riccobono,<sup>2</sup> era nato il 6 agosto del 1903 a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, dove il padre, palermitano e ancora ai primi anni della carriera, era pretore. Poi la famiglia ritornò a Palermo, dove Chiazzese compì gli studi secondari e superiori. Forte anche di una solida cultura umanistica e letteraria, percorse rapidamente i gradi della carriera accademica. Nel 1930 fu professore incaricato a Genova, l'anno dopo libero docente, e nel 1933 professore straordinario a Messina. Nel 1936 la facoltà giuridica palermitana lo chiamò come ordinario alla cattedra di Diritto romano.<sup>3</sup> Per la sua formazione scientifica era stato determinante l'incontro con Salvatore Riccobono, dal quale il giovane allievo fu subito conquistato. Dopo averne seguito attivamente l'insegnamento, ne assimilò le dottrine e le fece criticamente proprie. Avvertì al contempo l'opportunità di inquadrarle nelle correnti culturali storico-giuridiche del tempo.

2. Io ebbi modo di conoscere Salvatore Riccobono agli inizi della mia carriera, quando ero appena laureato. Riccobono scriveva in modo piuttosto disordinato e Chiazzese diede alle teorie del maestro una più solida e unitaria base dimostrativa, proiettandole nel contesto storico al quale quelle dottrine si riferivano. Ed ecco, dopo anni di meditazione e di studi, apparire a breve distanza l'una dall'altra tre opere che gli meritavano l'ammirazione della romanistica internazionale: i *Nuovi orientamenti nella storia del diritto romano*,<sup>4</sup> la *Parte generale dei Confronti testuali*<sup>5</sup> e l'*Introduzione allo studio del diritto romano*.<sup>6</sup>

1 Su Lauro Chiazzese (1903-1957) v. Albanese 1957; Orestano 1957; Sanfilippo 1958; Sanfilippo 1977: 1015-1017; Fabbrini 1980; Marrone 1997: 600 s.; Talamanca 2000-2001: 709-714; Marrone 2013.

2 Su Salvatore Riccobono (1864-1958) v. Sanfilippo 1977: 1007-1010; Marrone 1990; Marrone 1997: 592-596; Varvaro 2013; Varvaro 2016.

3 Cfr. Marrone 2013.

4 Chiazzese 1930, volume pubblicato in realtà nel 1933. Su quest'opera v. la recensione di Kübler (Kübler 1935).

5 Chiazzese 1931a; Chiazzese 1944 (2ª edizione); Chiazzese 1948a (3ª edizione).

6 Chiazzese 1931b.

Di particolare rilievo *l'Introduzione* e i *Confronti testuali*. *L'Introduzione allo studio del diritto romano* è una sintesi felicissima, efficace e suggestiva dello sviluppo del diritto romano privato, in relazione alle strutture pubblicistiche, alle situazioni sociali e alle concezioni spirituali che è dato riscontrare via via nel mondo romano dalle origini a Giustiniano. Le dottrine di Riccobono vi appaiono perfettamente incastonate e coerenti e il discorso – caratterizzato da uno stile assai elevato e limpido – è condotto quando occorre in polemica con i diversi punti di vista allora ancora dominanti.

Nei *Confronti testuali* l'autore dà conto ampiamente dei risultati ottenuti attraverso l'analisi di oltre un migliaio di testi. Le dottrine di Riccobono sulla natura prevalentemente formale delle interpolazioni subite dai testi classici accolti nella compilazione di Giustiniano e, conseguentemente, sui fattori di evoluzione del diritto romano nell'età postclassica risultano rigorosamente verificate attraverso l'unico metodo che in questa materia possa dare affidamento: quello del confronto dei testi cd. geminati, pervenuti cioè sia attraverso la compilazione giustiniana sia al di fuori di essa, o anche in punti diversi della stessa compilazione.

Ma Chiazzese affrontò con grande perizia anche problemi tecnico-giuridici specifici. Mi limito qui a richiamare il suo studio sul *Iusiurandum in litem*,<sup>7</sup> in cui il giuramento estimatorio del processo formulare è posto in relazione con le azioni con clausola arbitraria e con la *contumacia* del convenuto che in esse si fosse rifiutato di ottemperare al *iussus de restituendo* o *de exhibendo* rivoltogli dal giudice. Dopo quest'opera, purtroppo rimasta incompleta,<sup>8</sup> la produzione scientifica di Lauro Chiazzese praticamente si fermò.<sup>9</sup> Sopravvenne il secondo conflitto mondiale, e furono tempi intuitivamente poco idonei all'impegno scientifico, specie in materie storico-giuridiche.

3. Seguirono il dopoguerra e i connessi problemi della ricostruzione e del ritorno al libero dibattito politico. Chiazzese non si sottrasse ai nuovi compiti. Anzitutto, nell'ambito universitario: fu componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; nel 1948 venne eletto preside della Facoltà di Giurisprudenza e nel 1950 Rettore dell'Università di Palermo. Rieletto nel 1953 e nel 1956, resse sino alla morte il Rettorato con non comuni prestigio, autorità ed efficienza; e fu insignito della Medaglia d'oro per i benemeriti della Pubblica Istruzione. Negli stessi anni mostrò capacità e competenza e rare doti di amministratore dinamico ed efficiente quale presidente della Cassa di Risparmio "Vittorio Emanuele" per le Province Siciliane; e non meno negli altri organismi nei quali rivestì ruoli direttivi. Né mancò di interessarsi attivamente, al contempo, alla vita politica; e anche in politica fu consigliere preveggen- te, ascoltato e stimato.

7 Chiazzese 1958, su cui v. Provera 1958; Albanese 1959.

8 Cfr. Albanese 1959: 190-192.

9 Agli scritti richiamati bisogna aggiungerne altri di minore ampiezza: Chiazzese 1939; Chiazzese 1948b; Chiazzese 1948c.

4. I tanti impegni e i nuovi interessi non lo distolsero dall'attenzione vigile e critica agli sviluppi della scienza romanistica. E fu Maestro nel senso più alto. Lo ricordo ancora con commozione. Anch'io posso vantarmi di averlo avuto come primo Maestro. Con i suoi allievi egli ebbe sempre modo di discorrere di diritto romano, di nuove dottrine, dei loro problemi, sì da indirizzarli, seguirli e incoraggiarli. Morì improvvisamente, all'età di 54 anni, il 14 dicembre 1957. L'immensa folla che silenziosa e sgomenta seguì il suo funerale era un segno del rimpianto e dell'impronta profonda che l'Uomo lasciava di sé. Il corteo funebre partì da via Libertà, dove Chiazzese abitava, e giunse in via Maqueda all'altezza dell'Università, seguito da un'immensa folla; il traffico fu completamente paralizzato. Dinanzi all'Università il corteo si fermò per un primo commosso ricordo e poi deviò per piazza Borsa, dove pure fu ricordato con grande commozione.

## Bibliografia

- Albanese 1957: Albanese B., *Lauro Chiazzese (1903-1957)*, in AUPA 26, 1957, v-xxviii, anche in *Scritti giuridici*, II, a cura di Marrone M., Palermo 1991, 1879-1897.
- Albanese 1959: Albanese B., *Recensione di Chiazzese L., Jusiurandum in litem (Milano, Giuffrè, 1958)*, in Iura 10, 1959, 185-192, anche in *Scritti giuridici*, II, a cura di Marrone M., Palermo 1991, 1813-1820.
- Chiazzese 1930: Chiazzese L., *Nuovi orientamenti nella storia del Diritto romano*, in AG 103, 1930, 87-115.
- Chiazzese 1931a: Chiazzese L., *Introduzione allo studio del diritto privato romano*, Roma 1931.
- Chiazzese 1931b: Chiazzese L., *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee*, in AUPA 16, 1931 (sed 1933), 3-554.
- Chiazzese 1944: Chiazzese L., *Introduzione allo studio del diritto romano*, Palermo [1944]<sup>2</sup>.
- Chiazzese 1939: Chiazzese L., *Ricordo delle onoranze tributate a Salvatore Riccobono dalla R. Università di Palermo il 28 novembre 1936 - XV*, in AUPA 18, 1939, XLII-LVIII.
- Chiazzese 1948a: Chiazzese L., *Introduzione allo studio del diritto romano*, Palermo 1948<sup>3</sup>.
- Chiazzese 1948b: Chiazzese L., *Diritto romano e civiltà moderna*, in BIDR 51-52, 1948, 187-221.
- Chiazzese 1948c: Chiazzese L., *Cristianesimo e diritto*, in BIDR 51-52, 1948, 222-237.
- Chiazzese 1958: Chiazzese L., *Jusiurandum in litem*, Milano 1958.
- Fabbrini 1980: Fabbrini F., *Chiazzese, Lauro*, in DBI 24, Roma 1980, 661-663.
- Kübler 1935: Kübler B., *Recensione di Lauro Chiazzese, Confronti testuali, Contributo allo studio delle interpolazioni giustinianee. Parte generale*, in ZRG RA 55, 1935, 443-449.

- Marrone 1990: Marrone M., *Salvatore Riccobono*, in *Siciliani illustri. Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti già del Buon Gusto di Palermo*, I, fasc. IV, Palermo 1990, 1-18, anche in *Scritti giuridici*, II, a cura di Falcone G., Palermo 2003, 855-867.
- Marrone 1997: Marrone M., *Romanisti professori a Palermo*, in *Index* 25, 1997, 587-614 (da cui si cita), anche in *Scritti giuridici*, II, a cura di Falcone G., Palermo 2003, 871-900, e in Purpura G. (a cura di), *La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo. Origini, vicende ed attuale assetto*, Palermo 2007, 157-186.
- Marrone 2013: Marrone M., *Chiazzese, Lauro*, in *DBGI I*, Bologna 2013, 522.
- Orestano 1957: Orestano R., *Lauro Chiazzese (1903-1957)*, in *SDHI* 23, 1957, 574-586.
- Provera 1958: Provera G., *Recensione di Chiazzese L., Jusiurandum in litem*, in *SDHI* 24, 1958, 309-317.
- Sanfilippo 1958: Sanfilippo C., *Lauro Chiazzese (6. 8. 1903 – 14. 12. 1957)*, in *lura* 9, 1958, 134-137.
- Sanfilippo 1977: Sanfilippo C., *La presenza della Sicilia nella Scienza Romanistica*, in *La presenza della Sicilia nella cultura degli ultimi cento anni*, II, Palermo 1977, 1005-1018.
- Talamanca 2000-2001: Talamanca M., *Matteo Marrone nella tradizione della scuola romanistica siciliana*, in *BIDR* 103-104, 2000-2001 (sed 2009), 703-722.
- Varvaro 2013: Varvaro M., *Riccobono, Salvatore sr.*, in *DBGI II*, Bologna 2013, 1685-1688.
- Varvaro 2016: Varvaro M., *Riccobono, Salvatore*, in *DBI* 87, Roma 2016, 394-397.



## RICCOBONO E LA SCUOLA ROMANA

LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI  
 Università "La Sapienza" di Roma

Abstract: In my paper I am discussing the changes that, in the intellectual and scientific milieu of the Institute of Roman Law of the University of Rome, under the permanent influence of Vittorio Scialoja, its founder, after the nominee of Pietro Bonfante as Roman professor, in 1917, and his pupil Pietro de Francisci, in 1924. In the following years it seems that Bonfante did propose an important change in the traditional domain of legal history, with a new field of teaching identified in the legal history of ancient near-east societies. Probably Scialoja was not really enthusiast of the project, which would be criticized with strong philological arguments, by the important scholars of the Faculty of Letters. But the different point of view between the old master and his pupil will appear more evident some years later, when Emilio Albertario and Salvatore Riccobono, already divided by strong methodological sights, did try to become new members of the Faculty.

Parole chiave: Scialoja; Istituto di diritto romano; interpolazionismo; Bonfante; Albertario; Riccobono.

1. Durante il corso delle mie ricerche, nel corso degli anni ormai lontanissimi '60 del secolo alle nostre spalle, m'impegnai in un lungo e complesso lavoro dedicato alla raccolta del materiale che servì agli ampi stralci di storia della storiografia che costituirono tanta parte del primo volume della mia *Struttura della proprietà*. Un tema centrale di un'indagine, così fortemente assata sui problemi di storia arcaica ed alto-repubblicana fu ovviamente rappresentato dalle ben note teorie di Pietro Bonfante sull'origine delle forme proprietarie romane ed il loro rapporto con l'organizzazione familiare e la costruzione politica romana. Al centro dei miei interessi, allora, si poneva l'esplosione del famoso saggio giovanile del grande romanista sulle *Res Mancipi* e la complessa costruzione in essa proposta dall'allievo di Scialoja.

Era allora, e restò a lungo, al centro dei miei interessi la conoscenza di quel contesto sociale e culturale che aveva prodotto l'improvvisa esplosione rappresentata dal saggio giovanile di Bonfante. Quale dovette esser l'influenza esercitata, sullo studioso alle prime armi, del suo maestro, lui stesso ancor giovane accademico, ma così consapevole degli obiettivi verso cui indirizzare gli studi romanistici e giuridici del suo paese? E quali problemi, poi, dovettero sopravvenire a rendere impossibile a Bonfante di continuare a perfezionare e difendere la sua ricostruzione giovanile, senza in qualche modo stravolgere la coerenza del suo impianto originario? Sino a che punto la solidità del metodo utilizzato nel suo lavoro del 1888-1889 avrebbe retto l'impianto del progressivo mutamento delle coordinate culturali maturato nel nuovo secolo?

A queste domande cercai allora di trovare risposte, se non soddisfacenti, almeno plausibili, nel mentre che, indagando sulla persistenza delle vecchie

dottrine bonfantiane nella storiografia successiva, venivo tracciando l'inventario di una vera e propria perdita di memoria dell'antica eredità, salvo forse che in quel gigante solitario che fu de Francisci. L'inadeguatezza dei documenti e degli scritti che potevano aiutarmi a rispondere a tali quesiti m'indusse a rivolgermi ai più anziani tra i maestri d'allora, per cercare di ricostruire, se non il contesto di fine Ottocento, almeno gli anni Venti e Trenta del secolo scorso. Con Arturo Carlo Jemolo cercai di risalire alla Torino di fine Ottocento, punto d'irradiazione di quella cultura positivista di cui l'opera bonfantiana era stata una notevole espressione. Mentre sulla personalità e la fisionomia intellettuale del suo autore cercai di ricavare il massimo d'informazioni dallo stesso Volterra (1904-1984), allievo diretto di Bonfante e legatissimo a Scialoja, oltre che da uno dei suoi ultimi allievi, Giuseppe Branca, e da un altro testimone acutissimo come Riccardo Orestano. Ma i risultati non furono eccezionali, lasciandomi la sensazione di un'esplosione abbastanza improvvisa rispetto al contesto culturale del tardo positivismo che pur l'aveva resa possibile e l'aveva sicuramente alimentata: e così essa è stata rappresentata, in fondo nelle mie ricostruzioni.<sup>1</sup>

In quegli anni della nostra giovinezza, al seguito dei maestri romani, si parlava sovente delle vicende accademiche, non solo contemporanee (dove c'erano anche i nostri interessi e le nostre ambizioni in ballo), ma del passato. Dove echeggiavano storie antiche di contrasti scientifici e personali, amicizie e disistime, rancori mai totalmente dimenticati: insomma le stratificazioni di una piccola società vitale e che tanto aveva prodotto nel suo campo. Perché, indubbiamente, nel nostro osservatorio d'allora, in un'Italia in via di rapidi e non sempre positivi mutamenti, di questa storia passata risultava evidente l'enorme ruolo giocato dal 'nostro' Istituto nella storia accademica della prima metà del secolo. E tuttavia, allora, mancò, almeno in me, adeguata consapevolezza del vario contenuto scientifico di cui erano impastate queste vicende, seppure era un riferimento costante l'ambiziosa enunciazione di un progetto compiuto da parte del giovane Scialoja, nell'assumere l'insegnamento romanistico a Roma e nel progettare il suo *Bullettino* in immediata competizione con Serafini e la sua tradizione.

Allora era ancora fresca la stagione dell'interpolazionismo ed Albertario, il grande corifeo romano, era scomparso da pochissimi anni. Eppure, una pesante coltre di silenzio era sopravvenuta, quasi una tacita – ma oggi mi rendo ben conto che non potesse esser del tutto inconsapevole – *damnatio memoriae* da parte d'una generazione più giovane, ormai protagonista della nuova stagione vissuta dal diritto romano nel secondo dopoguerra. Perché essa infatti non si mostrò interessata a tentare un bilancio di questa vicenda, che solo lo stile giornalistico di Guarino cercò di proporre. E sì che Branca, Volterra, Orestano, Pugliese, Luzzatto, Archi – i miei referenti più immediati – con questa stagione avevano avuto variamente a che fare: ma forse, proprio per questo, ormai non ne parlavano più. Vi si rapportavano in genere, come d'un'avventura chiusa e di cui ci fosse poco da ricordare, solo con qualche sparsa battuta ironica, specie da parte del mio maestro.

1 Cfr. Capogrossi Colognesi 1997; Capogrossi Colognesi 2008.

Costoro avevano probabilmente subito una serie di condizionamenti piccoli o grandi, nel corso della loro giovinezza: forse molti li avevano vissuti come fatti estranei e di cui era facile liberarsene, altri avevano seguito le pratiche del tempo, senza restare coinvolti più che tanto nelle implicazioni metodologiche che pur comportavano, essendosene poi gradualmente allontanati, forse con una qualche superficialità, aiutati comunque in ciò dalla cesura segnata dagli anni della guerra e dalla morte prematura di Albertario. Ma, in fondo, da questa storia erano stati lambiti anche i nostri colleghi un po' più anziani, maturati nell'immediato dopoguerra e già avanti a noi. Amici e giovani maestri come Amelotti, Talamanca, Gualandi e tanti altri ancora. Perché dunque non si tentò di riflettere su questa storia passata da poco, cercando di ricavarne un qualche bilancio o quanto meno sottolineando l'importanza della svolta scientifica che aveva chiuso quella stagione, nel secondo dopoguerra?

In effetti il silenzio d'allora ha contribuito a straniare la stessa lunga stagione dell'interpolazionismo, ostacolando, persino, una migliore comprensione delle logiche che portarono alle sue derive più radicali, come quella d'Albertario, che era giunta sino a lambire il nostro presente: un presente, tuttavia, che sembrava ormai parlare una lingua diversa. Mi limitai così a prendere atto che non vi fosse passo del Digesto, da me studiato, che non mi confermasse nel mio crescente disinteresse per le interpretazioni di Albertario, sempre così astratte e generalizzanti, sfuocate rispetto al problema specifico da cui i giuristi romani partivano sempre. Talché cessai ben presto di rivolgermi alle sue opere, come già avevo fatto con Beseler, che m'appariva semplicemente come l'immagine dello scienziato pazzo di certi romanzi.

V'era sicuramente una buona dose di superficialità da parte mia; ma un riscontro in ciò ritenevo d'averlo proprio nella lettura dei lavori di Solazzi, com'è noto un altro interpolazionista accanito. Perché nei suoi lavori, malgrado forzature che m'apparivano pazzesche e fondate su argomenti fragili, sovente arzigogolati, e indipendentemente dal fatto che quasi mai accettassi le sue ipotesi e conclusioni, v'era un fatto che mi colpiva e che m'imponeva un'attenzione ed un rispetto per i suoi lavori che, francamente, non ho mai nutrito né per l'opera di Beseler né per quella di Albertario. Solazzi, infatti, vedeva sempre un problema reale che il testo antico poneva, talora in modo non immediatamente percepibile. La sua forza intellettuale e la sua sensibilità giuridica gli permettevano di cogliere moltissime di quelle frequenti, ma spesso assai sottili, fratture nel percorso intellettuale dei giuristi antichi, così caratteristiche del loro *modus operandi*. Quasi mai le soluzioni di Solazzi sono state accolte nelle mie ricerche, eppure egli, individuando ed analizzando a fondo le aporie presenti nella letteratura giuridica romana, m'ha aiutato non poco nella lettura dei testi antichi.<sup>2</sup>

Quanto sono venuto accennando può spiegare una conseguenza negativa del sostanziale mio disinteresse per l'opera d'Albertario: perché esso ha finito col riflettersi anche sul modo in cui ho considerato per molto tempo lo scontro scientifico tra Riccobono e lo stesso Albertario, ridotto quasi ad

2 Analoga valutazione si trova, assai più autorevolmente, in Talamanca 1988: cxxix s.

una di quelle caratteristiche vicende accademiche che noi giovani imparavamo a conoscere nei loro aspetti, anche molto umani, destinate ad esser ripetute, poi, da noi stessi, nelle nostre vicende future, seppure talora in forma caricaturale. Insomma un fatto privato: talché lo stesso peso di Albertario nei concorsi prebellici, il suo notevole ruolo accademico finì con l'apparirmi – e forse è la spiegazione tuttora più plausibile, ma non ne sono affatto sicuro – il frutto di quelle contingenze che intervengono in ogni tipo d'organizzazione sociale, per cui alcuni individui vengono a trovarsi in snodi particolari che permettono loro di esercitare un potere superiore ai loro meriti ed alle loro capacità: quasi rendite di posizione che la furbizia o la casualità della storia assicura loro, talora anche a lungo.

Ma, in tal modo, persi l'occasione di pormi, allora, quei quesiti che pur una storia intellettuale degna di questo nome postulava: ad esempio perché Bonfante, protagonista di quell'accentuata storicizzazione dei problemi giuridici, con il suo libro sulle *Res Mancipi*, nel mentre proseguiva la difesa della sua costruzione d'un tempo, s'era però anche venuto impegnando in operazioni accademiche destinate a favorire la strana avventura dell'interpolazionismo, apparentemente così lontana dalla sua impostazione di fondo e dai suoi orizzonti?

2. Il 1988, l'anno di morte di Orestano, segna, a mio giudizio, il punto conclusivo della grande parabola di quella prima stagione di vita dell'Istituto di diritto romano della facoltà giuridica romana il cui inizio possiamo datare nel 1884, quando il suo fondatore, Vittorio Scialoja, fece il suo ingresso nella facoltà romana, avviando quella rivoluzione nel campo dei nostri studi di cui furono strumenti sia l'Istituto in questione, sia e soprattutto la rivista ad esso collegata, il *Bullettino dell'Istituto di diritto romano*, appunto. Ed a celebrarne la storia secolare, in quello stesso anno e in quella stessa rivista, il direttore d'allora, Mario Talamanca, pubblicò una complessa ed approfondita ricostruzione – in quel modo spasmodico e cautissimo di cui lui solo era capace – dei vent'anni di storia della romanistica romana e delle vicende della Rivista in uno dei suoi soliti smisurati saggi: *Un secolo di «Bullettino»*. Esso è ancor oggi il testo di riferimento da cui partire per ogni riflessione sulla storia dello studio del diritto romano nell'Università di Roma e dunque in Italia nel corso del Novecento.<sup>3</sup> Ed è, ovviamente, il punto di partenza per cogliere il ruolo particolare di Salvatore Riccobono (1864-1958) in tale vicenda. Ad esso è dedicato questo mio contributo (in questo convegno è affidato ad altri il compito d'approfondire gli aspetti scientifici della sua opera e gli indirizzi metodologici da lui seguiti nel suo lavoro). A partire, non tanto dagli inizi del personale rapporto del romanista palermitano con lo Scialoja (1856-1933) già al centro della romanistica italiana di fine Ottocento, ma dagli sviluppi successivi, che lo portarono alla relativamente sua tardiva chiamata all'Università di Roma.

Ciò avvenne, com'è noto, nel 1931, quasi contemporaneamente all'importante riconoscimento da lui conseguito con la nomina all'Accademia d'I-

3 Talamanca 1988: IX-CXLVII.

talia, poco dopo la sua istituzione. Riccobono era già un importante personaggio della vita sociale, oltre che culturale, palermitana e dell'Università di Palermo egli era stato anche rettore: relativamente avanti negli anni (nato nel 1864) ed a pochi anni dal suo pensionamento, questo spostamento non appare dunque la più o meno naturale tappa di un percorso accademico di successo, attirando pertanto il nostro interesse.<sup>4</sup> Sul punto, infatti, si concentra Talamanca, nel tentativo di ricostruire il quadro in cui intervenne tale importante mutamento che, ricordiamolo, s'associa alla contestuale chiamata a Roma di un diretto allievo di Bonfante (1864-1932), Emilio Albertario (1885-1948). Ed è proprio nel suo saggio che s'evidenziano le singolarità di una vicenda di cui noi non possediamo più tutte le chiavi di lettura: a partire dall'ordine stesso delle 'chiamate' romane: dov'è dato di vedere come un altro allievo di Bonfante, Pietro de Francisci (1883-1971), che pure a Pavia aveva fatto in tempo a sfiorare Contardo Ferrini (1859-1902), fosse stato chiamato dalla facoltà giuridica di Roma sin dal 1924, divenendone il preside nell'anno successivo.<sup>5</sup>

L'analisi di Talamanca parte dal noto antagonismo che opponeva da tempo Riccobono ad Albertario, sul modo stesso di studiare il diritto romano e che ora trovava un momento esplosivo nella contrastante aspirazione alla chiamata romana, per mettere in evidenza la soluzione di compromesso realizzata con la chiamata di entrambi i contendenti, ma anche la sostanziale umiliazione del più anziano ed autorevole romanista palermitano, confinato ad un insegnamento complementare, esegesi delle fonti del diritto romano, mentre Albertario succedeva alla cattedra lasciata libera da Scialoja, cessato dal servizio attivo per limiti d'età: Istituzioni di diritto romano. L'indimenticabile amico e maestro suggerisce a ragione che tale esito fosse favorito dallo stesso Scialoja, dall'alto di un'autorità che l'allontanamento dall'insegnamento attivo non aveva certo intaccato, e subita, in qualche modo dallo stesso Bonfante che, verosimilmente, avrebbe fatto volentieri a meno dell'anziano, ma ingombrante professore palermitano.<sup>6</sup>

Questo squilibrio di partenza era infatti destinato a modificarsi in parte – anche per la morte precoce del grande protettore di Albertario, Bonfante – quando l'oggettiva autorità di Riccobono e la sua capacità d'iniziativa permisero a questi d'ottenere la direzione del *Bullettino*, resasi vacante con la scomparsa di Scialoja, immediatamente successiva a quella di Bonfante. Fu una sconfitta per Albertario, che evidentemente aspirava ad acquisire lui il controllo dell'unica rivista romanistica allora esistente in Italia ed a cui era

4 Anche se, al momento della chiamata non si conosceva certo la successiva modifica legislativa, con la soppressione dei due ultimi cinque anni di servizio, entrata in vigore nel 1935, che segnò il suo contestuale collocamento a riposo per superati limiti d'età: v. Varvaro 2013: 1686.

5 Lanza 2013: 675 s. Va segnalato il relativo ritardo (dovuto sicuramente al decennio segnato dalla sua partecipazione al primo conflitto mondiale e poi ai suoi impegni pubblici in rappresentanza degli interessi politici italiani nella sistemazione postbellica) con cui pervenne all'ordinariato, a Cagliari, nel 1921, e la successiva rapidissima carriera romana.

6 Talamanca 1988: cxxiii-cxxvii, dove si sottolinea come "in una tradizione che si rifaceva tutta a Vittorio Scialoja", tuttavia Salvatore Riccobono s'opponesse direttamente a Pietro Bonfante, oltre ad insistere, ovviamente, sull'esplosivo e durevole contrasto con Albertario (Talamanca 1988: cxxiii; v. anche cxxvii).

legato il grande prestigio del suo fondatore. Ad essa egli reagì contribuendo alla creazione di un'altra rivista romanistica, gli *Studia et documenta historiae et iuris*, avviata nel 1935. Di qui l'inizio di una nuova e più dura stagione di conflitti tra i romanisti di Roma: di cui, per il momento, ci disinteressiamo, per volgerci piuttosto a considerare gli antefatti di queste vicende che segnarono il passaggio dalla generazione dei 'fondatori', Scialoja e Bonfante, a quella dei loro immediati successori.<sup>7</sup> Perché è lì che possiamo cogliere gli inizi di una crisi sotterranea che venne insinuandosi nella vita scientifica dell'Istituto romano. E dobbiamo riprendere la nostra storia addirittura dalla chiamata dello stesso Bonfante a Roma, nel 1917.

Si coronava allora, dopo quasi un ventennio, la carriera di una personalità di prim'ordine nel panorama della romanistica europea a cavallo del secolo, qual'era l'antico allievo di Scialoja, restato con lui in uno strettissimo rapporto di collaborazione scientifica ed accademica. Era il coronamento dell'antico progetto di radicale reimpostazione degli studi romanistici in Italia caldeggiato da Scialoja sin dalla sua famosa prolusione del 1884, sancito dalla rinnovata unità dei maestri romani, seppure caratterizzati da una loro propria forte fisionomia scientifica.<sup>8</sup> Con l'abbozzo di una specie di divisione dei compiti, dove alla eminente posizione di Scialoja non solo nell'ambito delle scienze romanistiche, ma dell'intera vita giuridica italiana, corrispondeva l'instancabile lavoro di fecondazione dei nostri studi effettuato da Bonfante, che aveva avuto un suo peculiare punto di forza nell'Università di Pavia, dov'egli aveva insegnato sino alla sua chiamata a Roma.<sup>9</sup> Senza addentrarmi in un campo già ben arato da altri, mi limiterò a ricordare quanti e quali fossero le vocazioni suscitate dall'insegnamento bonfantiano, con una leva di romanisti di prim'ordine, sebbene la morte precoce di alcuni non sempre abbia loro permesso di dare piena contezza del loro valore.<sup>10</sup> Ed era tutto un mondo che veniva a sommarsi alla straordinaria quantità di relazioni scientifiche intrecciate da Scialoja, in un sistema unitario, incentrato sull'eminente personalità di quest'ultimo.<sup>11</sup>

7 Su questi aspetti sono utilissimi gli ulteriori approfondimenti di Talamanca 1988: CXXIV-CXXVII.

8 Sono note le parole che Scialoja pronuncerà nel commemorare l'antico allievo, menzionando la scoperta che egli ebbe a fare di quel giovane talento e l'averlo avviato alla sua gloriosa carriera come il suo maggior contributo alla scienza romanistica. Parole certo ridondanti per l'affetto ma che danno la misura del rapporto conservatosi sino all'ultimo tra i due maestri. Cfr. Scialoja 1933: 126; ma v. anche Maroi 1956: 497.

9 Talamanca 1985: XL s.: "Vittorio Scialoja era fortemente impegnato in attività di carattere pubblico ... che ne rendevano difficile una presenza costante nell'ambito dell'Università, mentre Pietro Bonfante dedito soltanto allo studio ... era particolarmente felice nel saper attirare a sé i giovani, e nello scegliere tra i vocati, com'è ampiamente dimostrato dal valore e dalla posizione raggiunta dai suoi allievi".

10 Tra questi ultimi svetta Giovanni Rotondi (scomparso a trentatré anni, "perdita irreparabile", per il suo maestro Bonfante, come annota giustamente Marotta 2013: 1746, insieme all'altro bravissimo Guglielmo Castelli, oltre al legame avuto con un altro astro emergente, Umberto Ratti, seppure non solo suo allievo. Per poi ricordare i suoi diretti allievi destinati a dominare le stagioni successive della romanistica: da de Francisci ed Albertario, a Piero Ciapessoni, Edoardo Volterra, sino al più giovane Giuseppe Branca.

11 Sullo straordinario intreccio di strade individuali e di vicende scientifico-accademiche di cui Scialoja appare il punto di riferimento costante possiamo rifarci al quadro tracciato da Ta-

La prolusione romana, fu l'occasione per dispiegare appieno l'ambizione del progetto scientifico perseguito da Bonfante che, seppure genericamente condiviso dal suo antico maestro, era da lui portato ad un livello di maggiore esplicitazione teorica. Un aspetto, del resto, già abbastanza evidente nei suoi grandi lavori di fine anni '80 del secolo precedente. Anche qui non starò a rivangare cose note: anzitutto le alte ambizioni che il taglio della sua prolusione esprime appieno, la forte *vis polemica* caratteristica dello studioso, insieme ad una qualche rigidità delle sue posizioni. Espressa anzitutto nei riguardi dell'eccessiva invadenza della filologia nel campo delle scienze storico-giuridiche; era questa preoccupazione che evidenziava un aspetto importante del retroterra metodologico dello studioso. Né mi soffermerò sulla ben nota polemica con Gentile e Croce che s'ingenerò da quella prolusione: sono punti abbastanza illuminati dai nostri studi successivi.

Mi limiterò qui a ricordare quanto innovativo dovesse apparire il percorso scientifico di Bonfante. Un carattere confermato, negli anni successivi, dal suo formidabile *Corso di diritto romano* destinato a segnare in profondità i successivi sviluppi della romanistica italiana. Senza tuttavia che si fosse mai superata una sotterranea contraddizione che si celava nella sua costruzione. Perché in molti dei risultati brillantemente da lui conseguiti si trovavano molteplici conferme della validità del generale schema, proposto dall'autore, a interpretare le logiche proprie che avevano governato l'evoluzione della struttura del diritto romano verso le sue forme mature. Mentre, però, i nodi irrisolti derivanti dalla presenza di singoli elementi nel sistema giuridico arcaico incompatibili con il suo modello ricostruttivo non venivano ad essere superati o risolti dai risultati delle ricerche successive, sue o di altri autori.<sup>12</sup>

Questo era un problema che Bonfante si portava dietro da tempo, ma con la sua ambiziosa prolusione s'aprono anche nuovi momenti d'incertezza. E non mi riferisco alle polemiche dei vecchi e nuovi avversari di Bonfante: da un lato, dei 'filologi' (nei quali, si noti, andavano ricompresi la più parte degli storici e dei più accreditati, restando accanto a Bonfante un ipercritico di dubbia qualità come Pais) e di Croce e Gentile, dall'altro. Ma anche ad un singolare episodio di 'fuoco amico' che non va sottovalutato per la qualità e le caratteristiche del suo autore: Pietro de Francisci, uno dei maggiori allievi dello stesso Bonfante ed a lui più vicino, come si confermerà con la sua chiamata a Roma pochissimi anni dopo la sua nomina ad ordinario.<sup>13</sup> In effetti,

lamanca 1988. Ma sulla centralità del ruolo di Scialoja, insieme a Bonfante, nella vita e negli sviluppi della romanistica italiana nei primi due decenni del secolo si rinvia anche a un saggio di Dario Mantovani in corso di pubblicazione.

- 12 Quest'aspetto della persistenza delle teorie bonfantiane nel corso del Novecento è stato da me approfondito a più riprese: v. per tutti Capogrossi Colognesi 1997: 324-348; Capogrossi Colognesi 2008: 255-260. Per un buon aggiornamento sull'impostazione teorica di Bonfante all'epoca della sua prolusione romana si veda l'ottimo contributo di Arcaria 2019: 35-63, che spicca isolato in un'opera miscelanea d'imbarazzante modestia, rispetto alla rilevanza del tema.
- 13 In effetti, il problema centrale, a suo tempo lasciato inesplorato nelle mie indagini e che non vedo poi toccato da altri, concerne le difficoltà interne allo stesso diretto ambito d'influenza della scuola di Scialoja e Bonfante. Dove si segnala anzitutto una precoce presa di posizione di uno dei più autorevoli allievi di Bonfante, Pietro de Francisci, che, contestualmente alle enunciazioni introdotte nella prolusione romana del maestro, avanzava critiche sostanzial-

nel momento del maggior successo accademico del grande romanista e quando la sua unità d'intenti e d'azione con l'indiscusso caposcuola romano, Vittorio Scialoja, era consacrata dalla sua cooptazione nella facoltà giuridica romana, nuove incertezze venivano proposte proprio intorno al fondamento teorico dell'impianto generale del suo metodo d'indagine, al quale lui stesso aveva dato tanto rilievo, da ultimo proprio con la sua prolusione romana.

3. È abbastanza ovvio che, sinora, questi aspetti appena percepibili e facilmente circoscrivibili alle normali discussioni scientifiche siano restati relativamente trascurati. In effetti assai meglio illuminato dai nostri studi successivi appare invece un altro episodio che s'innescò negli anni immediatamente successivi, per esplodere in modo abbastanza clamoroso agli inizi degli anni '20, avviando una vicenda abbastanza tormentosa per i romanisti e l'intera facoltà giuridica romana. Mi riferisco all'"ascesa e caduta" di Evaristo Carusi (1866-1940), restata vivissima nella memoria orale che Volterra ne trasmise a tutti noi del suo circolo d'allievi e d'amici e che, ora, è stata oggetto di un'analisi molto approfondita da parte di Mario Talamanca, completata da un attento contributo di Laura Moscati.

Ed a loro lascio quindi la parola, limitandomi ad alcune annotazioni particolari: la prima concerne il relativo isolamento di Bonfante nel condurre questa operazione accademica, in forte opposizione con i 'filologi' della grande scuola orientalistica romana, arroccati nella Facoltà di Lettere.<sup>14</sup> Ed è qui che è dato d'avvertire una nota di sottofondo data da quella che possiamo considerare una certa qual spigolosità del carattere di Bonfante, e da una rigidità nel perseguire le proprie ragioni e le proprie prospettive, anche scientifiche, che parrebbe avere esasperato situazioni obiettivamente difficili. Portandolo, quel che più conta, ad un qualche isolamento rispetto al suo stesso contesto accademico e di scuola.

È in effetti del tutto verosimile la lettura che Talamanca dà della vicenda, cogliendo una sfumatura d'imbarazzo in Vittorio Scialoja, pur partecipe dell'operazione accademica condotta da Bonfante. I prodromi di questa vicenda vanno identificati in un evento, esso stesso abbastanza eccezionale, costituito dalla chiamata per chiara fama di Carusi nella Facoltà giuridica di Roma, a coprire la cattedra di Diritti dell'Oriente mediterraneo, intervenuta nel 1919. Una 'chiara fama' sicuramente eccessiva, data la modestia del personaggio e della sua stessa carriera precedente, seppure rafforzata dalla sua stretta amicizia con il coetaneo Bonfante. Scialoja era coinvolto in questa vicenda, giacché una delibera del genere non poteva essere avvenuta senza il suo consenso, per quanto 'distaccato', come scrive Talamanca. Un consenso del resto comprensibile, se consideriamo come lo stesso Carusi fosse un suo

li alla sua impostazione metodologica ed al suo progetto scientifico: cfr. de Francisci 1916: 3-38. Credo che questo dibattito interno alla scuola di Bonfante, negli anni che io tendo a individuare come il momento di condensazione di una crisi interna alla struttura della ricostruzione bonfantiana del processo formativo delle stesse categorie giuridiche romane costituisca un passaggio fondamentale per meglio comprendere l'insieme delle dinamiche molto complesse che si venivano sviluppando anche negli assetti accademici di Roma.

14 Cfr. Talamanca 1988: LXXII-LXXX; Moscati 2018: 84-90.



antico allievo ed avesse mosso i primi passi della carriera, nell'ultimo decennio del secolo precedente, proprio sotto la sua guida. Non che egli non si rendesse conto dei pericoli di rottura che potevano ingenerarsi con la mossa successiva di Bonfante, volta a istituire una sezione orientalistica della Facoltà giuridica romana, escludendo ogni interferenza degli orientalisti di Lettere, ossia gli unici che potevano qualificarsi come tali, atteso il loro reale dominio di questi territori di studio, sancito da un alto e indiscusso prestigio internazionale. Gli sviluppi sono noti, sino al clamoroso saggio di Nallino con cui si liquidò clamorosamente ogni prestigio scientifico dello stesso Carusi, apparso nel 1921.

In molte delle mosse accademiche che avevano portato alla rottura con i colleghi di Lettere, Scialoja era restato in ombra, seppure mai in modo da smentire l'azione di Bonfante. Probabilmente l'aspetto che più a lui doveva stare a cuore era (oltre all'importanza dei possibili insegnamenti aventi rilievo per la politica coloniale italiana) il possibile sviluppo accademico nella nuova disciplina costituita dalla comparazione giuridica, anche se neppure in questo campo l'apporto di Carusi si sarebbe mostrato molto valido.<sup>15</sup> Questi non disponeva infatti degli strumenti necessari per avviare un lavoro scientifico adeguato, rifacendosi piuttosto a vecchi moduli vagamente aggiornati. Ed è un aspetto, questo, che non mancò d'esser rilevato anche all'interno del tessuto accademico dell'Istituto di Scialoja. Lo attesta nel modo più evidente la netta presa di distanze che, ancora una volta, assunse un autorevole allievo di Bonfante (alla vigilia lui stesso della sua chiamata a Roma), de Francisci, dalle tesi di Carusi e dalla sua più generale impostazione scientifica. Cosa che, nel pieno infuriare della battaglia, non dovette esser troppo di vantaggio per il suo Maestro (né, ovviamente, da lui gradita).<sup>16</sup>

Comunque, i complessivi sviluppi di questa vicenda segnarono un limite definitivo per la tendenza ad estendere gli spazi della propria disciplina, sottesa alla politica accademica di Bonfante. Il possibile interesse, per noi, di questi ormai lontani accadimenti è dato dalla possibilità di cogliere in essi un retroterra che coinvolgeva anche più generali impostazioni storiografiche. E che trascende la conferma di quell'insofferenza bonfantiana – ma anche le ragioni, attenzione! – verso il prevalere della filologia, che aveva contribuito al suo passo falso a sostegno dell'indubbio travalicar di confini avvenuto da parte di un peso piuma come Carusi, la cui inconsistenza avrebbe infine scoperto – e isolato – lo stesso Bonfante, rispetto alla documentata aggressione di un'indiscussa autorità scientifica come Nallino.

In effetti, io credo che in quest'azione del grande romanista l'appoggio allo stesso Carusi, certamente impastato da elementi di amicizia personale,

15 Moscati 2018: 88, illustra bene i riferimenti antiquati di Carusi, in questo campo, del tutto inadeguati alle prospettive che si ponevano negli anni Venti del secolo scorso alla nuova stagione del comparativismo giuridico.

16 de Francisci 1921: 233-249, dove l'autore prende di petto i fondamenti metodologici su cui Carusi aveva cercato d'impiantare un progetto di studio comprensivo dei diritti antichi, partendo dai 'diritti mediterranei', cercando di elaborare una possibile 'scienza della storia del diritto'. Il punto d'attacco di de Francisci è l'uso superficiale degli strumenti analitici, in gran parte mutuati dall'esperienza comparativistica ottocentesca, soprattutto in Germania.

rispondesse però anche ad una linea culturale con cui si perseguivano le impostazioni di fondo, maturate sin dall'epoca delle *Res Mancipi*, fortemente impastate di quell'evoluzionismo e comparativismo di marca ottocentesca su cui ho avuto occasione d'intrattenermi a più riprese.<sup>17</sup> Ma dove vi confluiva anche una nuova e particolare attenzione per le prospettive emerse con le teorie di Wenger, sull'*Antike Rechtsgeschichte*, che ancora potevano fruire per poco, seppure indirettamente, dell'enorme autorità di Mitteis.<sup>18</sup> Ed è questo il vero interesse che ha ancora per noi questa lontana vicenda accademica: permettendoci d'intuire il nodo metodologico e scientifico che ne era stata la sua ragione ultima. Esso, in effetti, concerne il fondamento della nebulosa di quelle teorie sui 'diritti mediterranei', divulgate e deformate ulteriormente da Carusi, ma il cui sostrato, a mio avviso, va individuato nella radicalizzazione degli schemi evoluzionistici ottocenteschi, in una visione unitaria e quanto più possibile lineare dello sviluppo storico.

In effetti, dietro al clamore dei litigi tra romanisti ed orientalisti, la cui poca sostanza scientifica era emersa anche troppo rapidamente, seppure abbastanza inespresa, si doveva trovare ad operare la strategia scientifica pervicacemente perseguita da Bonfante, che mai aveva dismesso quella fiducia nelle forme di comparativismo così ampiamente utilizzate nel suo capolavoro giovanile. Questo spiegherebbe l'almeno incauto investimento da lui effettuato su una figura debole come Carusi, al di là degli antichi rapporti d'amicizia, che pur ebbero un ruolo. Ma questo, anche, potrebbe rafforzare il sospetto che, allora, insorgessero anche le prime sotterranee incrinature, già evocate da Talamanca, nella compattezza scientifico-academica della scuola, diciamo così, 'romana'. I cui esponenti, da Scialoja a de Francisci, dovettero restare uno o due passi indietro, rispetto alle intraprese di Bonfante. Troppo avvertito, infatti, e guidato dal maggiore equilibrio che gli derivava dalla sua ampia visuale, doveva essere Scialoja, perché potesse seguire con convinzione il suo allievo su questo scivoloso terreno di scontro, dove Bonfante non aveva neppure il supporto delle nuove generazioni della sua scuola. Ho già accennato a de Francisci, già coinvolto negli anni del suo insegnamento perugino, nelle attività didattiche romane. Ma forse è ancora più importante come un altro allievo di Bonfante, ormai avviato con successo alla carriera accademica, Edoardo Volterra, nel corso dei suoi primi passi andasse a scuola dagli orientalisti di Lettere (sicuramente col consenso, se non su suggerimento di Scialoja), per avviarsi ai suoi studi sui diritti orientali. A smentire, nei fatti (e sicuramente col consenso di Scialoja, forse con l'incoraggiamento di de Francisci), la proclamata autosufficienza scientifica di Bonfante.

Già verso la metà degli anni '20, immediatamente dopo la crisi con gli orientalisti, Volterra s'era avviato verso questi studi, dovendo essere partecipe appieno dell'atmosfera di crisi: che restò vivissima nella sua memoria. Il nome di Carusi ricorreva non di rado nei suoi ricordi di giovinezza ed era con particolare accanimento che egli s'inoltrava nella minuziosa discussio-

17 Si vedano in generale i lavori citati alla nt. 1.

18 Cfr. già Capogrossi Colognesi 1997: 303-309.

ne dei particolari di quelle vicende, con quella spietata, sottile ironia che lo caratterizzava. La verità è che egli seppure diretto allievo di Bonfante, aveva un rapporto tutto particolare con Scialoja (dal quale dipese anche molto per il suo rapidissimo successo accademico, da quel che raccontava a tratti). E questo ci conferma la latente divaricazione che s'era verificata allora tra i due romanisti. Per Scialoja non v'era spazio alcuno per l'avventura dell'*Antike Rechtsgeschichte*, e così sarebbe stato anche per le persone che più ne risentivano l'influenza. Mentre poi il più anziano ed autorevole de Francisci, ormai professore a Roma, e lo stesso Volterra, giovane laureato, s'impegnavano a fondo nelle ricerche sulle fonti giuridiche orientali, nell'ambito imperiale romano, secondo una linea affatto estranea (e sostanzialmente ispirata ad una logica alternativa) agli orizzonti unificanti perseguiti da Carusi col sostegno dello stesso Bonfante. Dove, com'è noto, un ruolo fondamentale ebbe l'interpretazione del significato del cd. *Liber Syro-Romanus*.<sup>19</sup>

4. Con il che giungiamo, pressoché estenuati dalla lunga, non so quanto utile, marcia d'avvicinamento, a quello che avrebbe dovuto essere il nucleo centrale di questo intervento: l'arrivo di Riccobono, antico allievo-amico di Scialoja, a Roma. L'occasione fu data dalla vacanza della cattedra lasciata scoperta da Vittorio Scialoja, andato in pensione nel 1931, aprendo un grande vuoto nella Facoltà giuridica romana e in particolare nell'ambito degli studi romanistici.<sup>20</sup> Fu questa una nuova occasione di crisi nella scuola comune di Scialoja-Bonfante.

Perché la Facoltà giuridica romana si trovò di fronte alle aspirazioni contrastanti di due importanti romanisti, entrambi legati a vario titolo a quella scuola: Emilio Albertario e Salvatore Riccobono. Se il primo, infatti, quasi coetaneo di de Francisci già insediato da tempo a Roma, era diretto allievo pavese di Bonfante, Riccobono, assai più anziano, era strettamente legato, sin dai suoi anni giovanili, alla figura di Scialoja. Tardiva aspirazione, si potrebbe pensare, quest'ultima, vista l'età avanzata del personaggio, a meno di dieci anni dalla pensione, la cui vicenda accademica s'era, sino ad allora, identificata con Palermo. È indubbio che gli interessi romani dell'insigne romanista, in quegli anni, fossero divenuti assai più rilevanti, dopo la sua nomina all'Accademia d'Italia, anche se è possibile che una spinta a proporre la sua candidatura possa essergli venuta dal pensiero dei danni che Albertario avrebbe potuto fare alla romanistica, con il rafforzato prestigio derivatogli dall'esser succeduto all'indiscusso principe dei romanisti italiani. Già da tempo infatti era vigorosa la polemica tra i due sul tema ormai centrale della dilagante applicazione delle forme più spinte di caccia alle interpolazioni di cui lo stesso Albertario era divenuto il più radicale sostenitore italiano.

19 Cfr. già Volterra 1937: 35-41, 60-65.

20 Tanto più che, già da tempo, s'era verificato nello stesso Bonfante, pur enormemente impegnato nella vita universitaria (svolgendo anche un insegnamento di 'Storia del commercio' all'Università Bocconi di Milano, con la conseguente fatica dei viaggi in treno tra Roma e Milano, in un'epoca ben lontana dai nostri treni veloci) il progressivo indebolimento ingenerato dalla dolorosa malattia che lo avrebbe portato ad una morte precoce.

Si apriva così un contrasto non facile, rispetto a cui decisa era la volontà di Bonfante di sostenere l'aspirazione del suo allievo. Ed è in questo contesto che matura la svolta conclusasi con la chiamata di entrambi i contendenti. Dove quasi sicuramente, come già Talamanca ha supposto, si può cogliere il risultato di un'opera di mediazione, ma anche un freno alla rigidità di Bonfante, esercitata da Scialoja, qui forse maggiormente che nella vicenda di Carusi. Anche per l'autorità che gli derivava dal fatto che si trattava della successione alla 'sua' cattedra: cosa che, nei bei tempi andati, aveva pur qualche significato, anche per chi restava. Certo si è che l'influenza di Scialoja fu quanto mai benefica, evitando alla facoltà romana d'incorrere nella palese ingiustizia che avrebbe compiuto con la chiamata del solo Albertario. Un evento che, io credo, sarebbe stato deleterio per l'intera disciplina, ma che, stando a quel che sappiamo, Bonfante avrebbe tranquillamente favorito. Il compromesso che permise la chiamata a Roma anche di Riccobono rappresentava un male minore, anche se, a breve termine, esso servì apparentemente a poco, perché l'imprevisto, anticipato pensionamento di quest'ultimo impedì che si sostanziasse un sostanziale riequilibrio tra le opposte posizioni scientifiche sostenute dai due contendenti.

Ci hanno insegnato a non fare mai la storia con i 'se': tuttavia mi permetto almeno di proiettare un dato reale (anche se, oggi, difficilmente spiegabile) rappresentato dall'enorme peso esercitato da Albertario sulle vicende accademiche degli anni '30 del secolo scorso, sul quadro effettivamente perseguito da Bonfante, la chiamata di Albertario senza quella di Riccobono. Cui avrebbe fatto seguito inevitabilmente la direzione del *BIDR*, dopo la scomparsa di Scialoja affidata allo stesso Albertario. Allora la cappa plumbea dello strano conformismo interpolazionista si sarebbe completata, bene accordandosi, del resto, con il più ampio contesto italiano. Ed è qui che assume tutto il suo valore il guizzo con cui Riccobono riuscì a scavalcare Albertario, assumendo lui la direzione del *Bullettino*, riuscendo quantomeno a circoscrivere l'irresistibile ascesa del suo avversario.

Perché di ascesa si trattava, e che Riccobono stesse conducendo una battaglia, diciamo così, 'di minoranza', vi sono pochi dubbi. Sono sempre restato con la curiosità di comprendere il motivo dell'indiscutibile centralità accademica di Albertario, già ben evidente nel corso degli anni '30, rispetto al sistema delle carriere e dei concorsi universitari. Dal confronto tra gli elenchi scrupolosamente redatti da Talamanca dei collaboratori alla rivista varata nel '35, *Studia et documenta*, controllata da Albertario, e quel *Bullettino*, legato al nome ed alla memoria di Scialoja, si coglie bene il flusso di tutti i giovani, impegnati nella loro carriera, alla corte del *dominus* indiscusso, che era allora Albertario.<sup>21</sup> Non fu una buona cosa perché ciò comportò un diffuso conformismo nel modo di far ricerca e nel lavoro intellettuale, accentuando quel tanto d'uniformità implicito in ogni moda culturale. Beffardo, Volterra ci ricordava l'*imprimatur* richiesto ad ogni avanzamento di carriera, per ogni riconoscimento accademico: "sa applicare correttamente il meto-

21 Talamanca 1988: cxxviii-cxxxii.

do interpolazionistico". V'era il sottile disprezzo di chi, voltandosi indietro, contempla uno spettacolo di macerie.

Ma sul singolare quesito dei motivi di tanta forza in un personaggio così modesto, lo stesso Volterra non m'ha aiutato granché, lasciandomi con più di una curiosità insoddisfatta.<sup>22</sup> Contemplando la desolante connotazione comune a quasi tutta la produzione romanistica di quegli anni (ricca peraltro di non pochi importanti contributi d'intrinseco valore), dove s'incontra la sistematica e stereotipa analisi dei testi orientata a individuarne tutte le mende, in una complessiva riscrittura di storie e di istituti.

Certo, il contesto aiutava processi del genere: era un mondo piccolo, l'università e l'intero orizzonte culturale del nostro paese, in quegli anni espressione di una società relativamente arretrata e sottoposta alla pressione di un conformismo politico che neppure l'alleanza con Hitler e le leggi razziali avrebbero scosso. È un aspetto che dimentichiamo troppo facilmente, più attenti alla gloria di quei "pochissimi che <ebbero> parimenti a sdegno di essere oppressi e di farsi oppressori", che non alla ristrettezza degli orizzonti d'allora.<sup>23</sup> In quella stagione dove imperversò una romanità di cartapesta, con tutti gli orpelli – ma anche i vantaggi pratici per i cultori delle discipline coinvolte in questo recupero – nulla di strano che alla più generale piramide autoritaria del fascismo, corrispondesse una struttura gerarchica monolitica nell'ambito di una singola disciplina. Ma è una considerazione che non ci aiuta molto, nella sua genericità, dovendo forse rivolgerci ad un altro aspetto, se pure indiretto, del quadro politico nazionale cui ora facevo riferimento.

Non che egli fosse particolarmente appoggiato dal regime fascista: altri ne erano i principali interlocutori, a partire da Riccobono, il suo antagonista, e da de Francisci, il suo alleato (che, paradossalmente, proprio per il suo forte impegno politico ed i ruoli pubblici esercitati in quegli anni, fu in parte distolto dallo svolgere un ruolo più attivo nella sua stessa disciplina). Ma era l'antifascismo di coloro che avrebbero potuto iniziare a riequilibrare ed articolare il quadro romanistico dei tardi anni '30, a rendere così centrale la posizione di Albertario. A partire da Siro Solazzi (1875-1957), grande interpolazionista, ma forte intelligenza giuridica e carattere quanto mai indipendente, e da Vincenzo Arangio-Ruiz (1884-1964), da sempre estraneo, se non ostile anche alle impostazioni scientifiche di Bonfante ed ancor più alla sua politica accademica, e studioso assolutamente eminente. Per non parlare degli ebrei, cancellati dalla vita civile: non tanto l'autorevolissimo, ma anziano Gino Segrè (1864-1942), già in pensione al tempo delle leggi razziali, ma Edoardo Volterra, ormai autorevole docente della prestigiosa Università di Bologna, e peraltro da sempre fortemente ostile al Regime. Tutte persona-

22 Talamanca 1988: cxxvii, conferma come Albertario "senza una reale proporzione ai meriti sul piano scientifico (dove le sue opere, praticamente, sono ormai più che dimenticate, inutilizzabili) ... venne ad assumere, fra il 1935 ed il 1942, una posizione di estremo rilievo nei confronti dei giovani romanisti italiani di qualsiasi estrazione ... Ed il clima che s'era creato risulta inequivocabilmente da molte dediche di monografie prime di quegli anni".

23 È la bella dedica apposta da De Sanctis al terzo volume della sua *Storia di Roma*, apparso nel 1923. Un altro autore con cui Bonfante si trovò in forte polemica nella sua aggressiva difesa della specificità della storia del diritto rispetto alle 'prevaricazioni' dei filologi.

lità emarginate per ragioni politiche e, conseguentemente, che non pesavano, allora, nei giochi accademici e concorsuali, quanto avrebbero potuto. Senza contare poi l'altro vuoto lasciato da una personalità come Rotondi (che tutto lasciava prevedere destinato ad occupare una posizione predominante negli studi romanistici della prima metà del secolo scorso).

Altri ci parleranno del contenuto scientifico dell'opera di Riccobono: a me interessa il suo ruolo nel contesto della cultura romanistica italiana: un ruolo minoritario, ma, proprio per questo, prezioso. Ribadire la propria opposizione, argomentare i propri argomenti critici rispetto alla monotonia delle mode dominanti, accettate con un impasto di conformismo e di rassegnazione opportunistica dalla più gran parte degli interessati era l'unica funzione che potesse assolvere, allora, il vecchio romanista. E la assolse con quel misto di fantasia, ricchezza intellettuale e passione che deve suscitare il nostro rispetto, in un contrasto scientifico trasformatosi in un irreparabile conflitto personale, dove pesò negativamente anche una certa qual rigidità d'Albertario, rispetto ad una ricchezza umana indiscutibile del suo avversario.

Ma non meno importante ci appare anche la presenza di Salvatore Riccobono come testimone di un modo d'essere dell'accademia che rischiava, in quegli anni, di venire in gran parte meno. E qui il pensiero va immediatamente al ricordo di quegli anni che ne aveva un ebreo, che allora era stato cancellato, come cittadino e uomo, dalle leggi fasciste del '38, ed un implacabile antifascista come Volterra che associava al nome di Riccobono la memoria della generosità e del calore di un'amicizia non venuta meno negli anni dell'umiliazione e della sua esclusione dalla vita civile del suo paese.<sup>24</sup> Non era solo questa virtù umana, era anche la ricchezza di una personalità evidentemente molto feconda, capace d'accettare le differenze, senza trasformare il dissenso in guerra, che rese possibile o comunque facilitò quei circuiti intellettuali che continuarono o iniziarono ad operare al di fuori del conformismo.

Gran fascista, intendiamoci, di cui Varvaro ha tracciato di recente la storia, accademico d'Italia e fedele al Regime, finanche nei suoi esiti più tragici,

24 Sul carattere e sulle ragioni umane di questo legame molti di noi hanno già parlato ed ora disponiamo delle ricerche approfondite di Pierangelo Buongiorno e di Annarosa Gallo (Gallo, Buongiorno 2020: 93-124, con bibliografia; ma v. anche Capogrossi Colognesi, Buongiorno 2017: 299-320). E ad esse mi rifaccio integralmente. Il ricordo di queste vicende personali, che mi coinvolgevano quasi direttamente nei miei quotidiani rapporti con Volterra, contribuì così ad attenuare l'interesse per altri e più sostanziali motivi sottostanti ai rapporti tra questi personaggi. In ciò, debbo dire, confermati, anche, dal fortissimo ricordo che, allora, ancora serpeggiava del sanguinoso concorso per la cattedra svoltosi nel 1937 che aveva visto la contrastata vittoria di Riccardo Orestano, l'allievo di Riccobono, con una violenta opposizione, sino alla relazione di minoranza di due romanisti del calibro di de Francisci, collega allora di Riccobono e del giovane ma già affermato Giuseppe Grosso (in tema v. Campolunghi 2013). Non s'era spenta ancora la cronaca – più semplicemente il pettegolezzo accademico – di quella vicenda e ciò impediva di vederla nella esatta prospettiva storica. Perché quando essa si svolse, i destini della romanistica erano tutt'altro che chiari, e quella di Riccobono doveva apparire come una battaglia perdente, se non di retroguardia, in un quadro metodologico che sembrava ormai definito dagli orientamenti prevalenti in Germania ed in Italia. Cfr. altra autorevole testimonianza dell'atteggiamento di Volterra verso Riccobono, in Talamanca 1985: LXVIII.

con la deriva repubblicana. Ma anche uomo d'onore nel senso più nobile, come ci ricorda Talamanca, sottolineando la liberalità e lo spirito di libertà attestati in modo esemplare dalla "prontezza con cui il nuovo segretario perpetuo<sup>25</sup> apriva la rivista a coloro cui – nel paese d'origine – era impedito, per ragioni razziali e politiche, di pubblicare".<sup>26</sup> Era quella un'epoca di manifeste o segrete virtù, largamente praticate, di incredibili prudenze. Per questo la diversa storia di Riccobono ci dev'essere, più che cara, d'ammonimento. Nel mentre che il mio ricordo va, come ho già avuto modo di scrivere, alla perenne devozione che verso di lui ebbe quel severo, ferreo antifascista che fu Volterra, ma il pensiero va anche ai tempi bui che si sono aperti di fronte a noi. Riccobono, in tal modo si mostrò fedele, in anni difficili, a quei principi di libertà e di rispetto anche per storie non condivise così intimamente associate alla progressiva storia del pensiero e della civiltà scientifica europea. Ma si mostrò fedele, con la sua irremovibile battaglia durata sino al secondo dopoguerra, alle premesse ultime che, nello studio del diritto romano, erano state proposte da Scialoja e che erano state perse di vista dai tanti seguaci della metodologia interpolazionistica. Rendendo qui evidente quanto, su questo punto, il filone che pur da Bonfante aveva avuto inizio con Albertario, si fosse discostato dalle prospettive dell'antico maestro.

## Bibliografia

- Arcaria 2019: Arcaria F., *Il 'metodo naturalistico' di Pietro Bonfante*, in Piro I., Randazzo S. (a cura di), *I Bonfante. Una storia scientifica italiana*, Torino 2019, 35-63.
- Campolunghi 2013: Campolunghi M., *Orestano, Riccardo*, in DBGI II, Bologna 2013, 1461-1464.
- Capogrossi Colognesi 1997: Capogrossi Colognesi L., *Modelli di stato e di famiglia nella storiografia dell'800*, Roma 1997<sup>3</sup>.
- Capogrossi Colognesi 2008: Capogrossi Colognesi L., *Dalla storia di Roma alle origini della società civile. Un dibattito ottocentesco*, Bologna 2008.
- Capogrossi Colognesi, Buongiorno 2017: Capogrossi Colognesi L., Buongiorno P., *Un biglietto di Salvatore Riccobono nel fondo Volterra*, in BIDR 111, 2017, 299-320.
- de Francisci 1916: de Francisci P., *I presupposti teoretici e il metodo della storia giuridica*, in Riv. ital. di sociol. 20, 1916, 3-38.
- de Francisci 1921: de Francisci P., *La scienza del diritto comparato secondo le recenti dottrine*, in RIFD 1, 1921, 233-249.
- Gallo, Buongiorno 2020: Gallo A., Buongiorno P., *Edoardo Volterra, il fascismo e le leggi razziali*, in Pagliara A. (a cura di), *Antichistica italiana e leggi razziali. Atti del Convegno in occasione dell'ottantesimo anniversario*

25 Dell'antico Istituto di diritto romano fondato da Scialoja, e conseguentemente direttore del suo *Bullettino*: Talamanca 1988: cxxviii-cxxxii.

26 Talamanca 1988: cxxxii.

- sario del Regio Decreto-legge n. 1779 (Università di Parma, 28 novembre 2018), Parma 2020, 93-124.
- Lanza 2013: Lanza C., *de Francisci, Pietro*, in DBGI II, Bologna 2013, 675-678.
- Maroi 1956: Maroi F., *Pietro Bonfante* (1933), ora in Maroi F., *Scritti giuridici*, II, Milano 1956, 496-501.
- Marotta 2013: Marotta V., *Rotondi, Giovanni*, in DBGI II, Bologna 2013, 1745-1747.
- Moscato 2018: Moscato L., *Al di là del Mediterraneo. Comparazione, modelli europei e diritti orientali nell'Istituto di diritto romano della Sapienza*, in BIDR 112, 2018, 84-90.
- Scialoja 1933: Scialoja V., *Un maestro: Pietro Bonfante*, in *L'illustrazione italiana*, 22 gennaio 1933, 126 ss. [= *Scritti giuridici*, II. *Diritto romano, seconda parte*, Roma 1934, 307-309].
- Talamanca 1985: Talamanca M., *Edoardo Volterra (1904-1984)*, in BIDR 88, 1985, IX-XCIV.
- Talamanca 1988: Talamanca M., *Un secolo di «Buletto»*, in BIDR 91, 1988 (sed 1992), IX-CXLVII.
- Varvaro 2013: Varvaro M., *Riccobono, Salvatore*, in DBGI II, Bologna 2013, 1685-1688.
- Varvaro 2019: Varvaro M., *Salvatore Riccobono tra il 'genio di Roma' e il fascismo. Parte I*, in BIDR 113, 2019, 93-114.
- Volterra 1937: Volterra E., *Diritto romano e diritti orientali*, Bologna 1937.



# RICCOBONO E LA CRITICA INTERPOLAZIONISTICA

MARIO VARVARO

Università degli Studi di Palermo

Abstract: Riccobono's method of textual criticism of the Roman legal sources was developed in Berlin at the school of Gradenwitz, and subsequently finalized during his studies in Rome with Scialoja. Already in his first publications he showed awareness towards a reluctant application of the interpolationistic method. Riccobono addressed the weakness of textual criticism of Humanistic Jurisprudence and stressed the validity of the approach of the Italian glossators and commentators. The controversy on the correct use of the interpolationistic method linked ideological aspects to the desire to defend the 'romanità' of the *Corpus iuris ciuilis*. Even after the decline of this method of researching the sources of Roman law, Riccobono's work continues to represent a very important legacy.

Parole chiave: Salvatore Riccobono; diritto romano; critica testuale; interpolazionismo; Scuola culta; Scuola olandese; Scuola storica tedesca; culto della romanità.

## 1. Premessa

Quando si parla di Salvatore Riccobono<sup>1</sup> e dell'interpolazionismo si può avere la tentazione di incanalare il discorso sul binario che riguarda la sua nota polemica con Albertario<sup>2</sup> e a considerare il 1917 come un momento di svolta nel suo atteggiamento nei confronti della critica testuale,<sup>3</sup> senza interrogarsi però sulle ragioni di tale mutamento.

Solo alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso Mantello ha posto espressamente la questione dei rapporti che possono individuarsi fra gli aspetti tecnici delle ricerche di Riccobono nel campo del diritto romano e la difesa della romanità da lui compiuta indipendentemente dal presente, nel quadro di una tradizione romanistica – sono parole dello stesso Mantello – “intesa quasi come fenomeno al di sopra della storia, ma da recuperare in nome della storia e da condurre a ulteriori sviluppi.”<sup>4</sup> Su questo presupposto

1 Su Salvatore Riccobono (1864-1958) v. Varvaro 2013a; Varvaro 2016, con altra bibliografia.

2 Su Emilio Albertario (1885-1948) v. Negri 2013: 23 s. Sul nucleo della polemica fra Albertario e Riccobono possono vedersi, in estrema sintesi, Wenger 1953: 868 s., Santucci 2016: 90-92, nonché il contributo di Capogrossi Colognesi pubblicato in questo volume.

3 Sulla sterzata metodologica del 1917, che si registra in corrispondenza di una svolta legata agli ideali del nazionalismo e del fascismo, v. Varvaro 2018a: 55-110, spec. 78-88, 92 s. e 99: “La svolta metodologica ... deve essere valutata in un orizzonte più ampio, che non si limiti a considerare gli aspetti semplicemente tecnici dello studio delle fonti giuridiche romane, ma tenga conto del distacco dagli insegnamenti dei maestri tedeschi e dalla valorizzazione della tradizione giuridica italiana in parallelo all'allontanamento politico dell'Italia dalla Germania e al rinfocolarsi di sentimenti nazionalistici che ispirarono l'attività politica di Riccobono e, insieme a essa, la sua visione del diritto romano”; cfr. anche Varvaro 2019: 113; Varvaro 2020b.

4 Mantello 1987: 55.

Mantello si chiedeva “perché di Riccobono si sia detto tutto (o quasi) solo in riferimento alle sue polemiche «tecniche» con Albertario”.<sup>5</sup>

A distanza di circa un decennio dal momento in cui Mantello aveva posto tale interrogativo si è registrato un primo tentativo volto a valutare la posizione assunta da Riccobono nei confronti della critica interpolazionistica e, al contempo, a individuare le ragioni che avrebbero portato lo studioso siciliano a mutare il proprio atteggiamento intorno alla fine della Grande Guerra. A tale proposito scriveva Talamanca:

Nel leggere il *corpus Riccobonianum*, non si può fare a meno di notare, anche in scritti che non sono proprio giovanili, giungendo fino alla piena maturità dello studioso (nato con Pietro Bonfante e Gino Segrè nel 1864), le tracce evidenti di un’adesione alla metodologia interpolazionista convinta e senza remore di principio, di modo che – pur con una prudenza che non avrebbero avuto né, fra di noi, Emilio Albertario né, in Germania, Gerhard Beseler, e con ben altra vigoria intellettuale – egli appare comunque completamente calato nella critica interpolazionistica, nel segno dello «Zeitgeist». Il «revirement» a partire dal secondo decennio del nostro secolo risulterà evidente; ma – sia da parte dello stesso Riccobono, che da parte dei suoi ammiratori ... – il punto, se non ignorato, è passato praticamente sotto silenzio, il che non serve di certo ad ingigantire la figura del maestro, come forse in buona fede si ritiene, ma la sminuisce togliendole la dimensione umana e la cornice storica.<sup>6</sup>

In Riccobono, dunque, viene scorta la figura di uno degli studiosi che in Italia si fece campione della “reazione alla metodologia critica imperante”, pur dopo avere manifestato, insieme ai suoi primi allievi – Biondi<sup>7</sup> e Guarneri Citati<sup>8</sup> – un’adesione piena all’interpolazionismo.

Talamanca, tuttavia, ha colto un aspetto che merita di essere approfondito quando ha affermato che quella di Riccobono sarebbe stata nulla di più che “una battaglia di retroguardia” da considerarsi come il frutto, in ultima analisi, “di una reazione ideologica in difesa dei «valori eterni» contenuti nel diritto romano e insidiati dalla critica formale delle fonti”.<sup>9</sup> È proprio tenendo conto anche del piano ideologico, in effetti, che bisogna impostare correttamente l’esame dei rapporti fra il valore che si è disposti a riconoscere al diritto romano e l’impiego della critica testuale nello studio delle fonti giuridiche romane tramandate dalla compilazione giustiniana.<sup>10</sup>

5 Mantello 1987: 56.

6 Talamanca 2011: 225.

7 Su Biondo Biondi (1888-1966) v. Maschi 1968: 523 s.; Sanfilippo 1977: 1013 s.; Nardoza 2013a: 260 s., in cui l’indicazione del cognome della madre dello studioso (Pastanella) va corretto in Bastanello.

8 Su Andrea Guarneri Citati (1894-1944) v. Sanfilippo 1977: 1013; Marrone 2013b: 1082.

9 Talamanca 2011: 229 s.

10 Cfr. quanto osservato *supra*, nt. 3.

## 2. Riccobono discepolo di Gradenwitz a Berlino

Prima di vedere quali conclusioni possano trarsi dalla valutazione di Talamanca sul piano della ricostruzione storiografica e dare così un contributo al filone di ricerche dedicate all'interpolazionismo e alle sue diverse stagioni,<sup>11</sup> può essere utile osservare come il cambio di prospettiva rispetto alla critica testuale delle fonti giuridiche romane individuato all'interno della produzione riccoboniana trovi un significativo riscontro in un documento inedito in cui si accenna alla maturazione dell'atteggiamento di Riccobono nei confronti dell'interpolazionismo.

Si tratta segnatamente della richiesta con cui nel febbraio del 1939 si proponeva di nominare Riccobono, insieme a Wlassak,<sup>12</sup> membro corrispondente dell'Accademia Prussiana delle Scienze di Berlino. In essa si legge:

Riccobono ist vielleicht derjenige der heute lebenden italienischen Romanisten, der am stärksten mit der deutschen Wissenschaft verbunden ist. Nicht weniger als 4 Jahre (1889 – 1893) hat er an deutschen Universitäten studiert. Aus dieser Zeit hat er sich auch eine warme Freundschaft für Deutschland bewahrt, zu der er sich auch während des Weltkriegs bekannte, also zu einer Zeit, da selbst in Italien dazu ein gewisser Mut gehörte. In Berlin kam er unter dem Einflusse von Pernice und Gradenwitz in die Interpolationkritik und im Rahmen dieser mit besonderem Ausblick auf die byzantinische Rechtsliteratur bewegen sich auch die Untersuchungen seiner ersten Jahre. Daß er hierbei von der einseitig philologischen Kritik im Sinne Gradenwitz's frei geblieben ist und nie vergessen hat, die juristischen Gesichtspunkte in erste Linie zu stellen, verdankt er nicht zu geringen Teile<sup>13</sup> seinem Lehrer Vittorio Scialoja, mit dessen Tod er auch die führende romanistische Zeitschrift Italiens, das *Bullettino dell'Istituto di diritto Romano* herausgibt.<sup>14</sup>

In un periodo nel quale l'Accademia Prussiana delle Scienze era stata ormai nazificata<sup>15</sup> e il numero dei membri corrispondenti ridotto a cinquanta

- 11 Fra tali contributi possono citarsi quelli pubblicati in Miglietta, Santucci 2011; Zuccotti 2013; Andrés Santos 2014: 557-595; Santucci 2016; Avenarius *et al.* 2018 (su cui può vedersi Finkenauer 2019: 483-489). Per l'opportunità di un'analisi storiografica che non appiattisca su un'unica dimensione le diverse fasi della critica interpolazionistica mi permetto di rinviare a Varvaro 2017a: 308-312.
- 12 Su Moriz Wlassak (1854-1939) v. Wenger 1940.
- 13 *Sic*, per: 'zu geringem Teile' o 'zu einem geringen Teile'.
- 14 Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften [d'ora innanzi: PAW], II-III-222, f. 2. Il testo di questa richiesta deve essere stato redatto da Paul Koschaker (1879-1951), che come è noto era amico di Riccobono, ma fu firmato anche da Ernst Heymann (1870-1946), che in quel momento era vicepresidente dell'Accademia dopo avere giocato un ruolo determinante nel suo processo di nazificazione (cfr. Gau *et al.* 1949: 267), nonché da Johannes Stroux (1886-1954) e da Ulrich Wilcken (1862-1944).
- 15 Sulla nazificazione dell'Accademia delle Scienze di Berlino e sulla sua 'arianizzazione' che comportò le dimissioni o, di fatto, l'espulsione di molti dei suoi più illustri membri v. Walther 2000: 87-118. La modifica dello statuto, di cui era stato ispiratore Heymann, si basava su un decreto del *Ministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volkskunde* del giorno 8 ottobre 1938, ossia sullo stesso decreto che stabiliva l'esclusione di quei membri ai quali erano stati revocati i diritti civili in base alle leggi razziali (PAW, II-I, 13, f. 16; ma v. anche il decreto del ministro del 22.11.1938, a firma di

per ciascuna delle due classi di cui era composta,<sup>16</sup> la proposta di nominare ogni nuovo membro – ordinario o corrispondente – doveva essere accompagnata dalla assicurazione che lo studioso proposto nutrisse sentimenti di vicinanza alla Germania e al suo governo.<sup>17</sup> Di Riccobono venivano ricordati pertanto non soltanto i quattro anni di studio trascorsi nelle università tedesche dal 1889 al 1893,<sup>18</sup> ma anche i rapporti di amicizia che da quel periodo in avanti lo avevano legato alla Germania perfino in un momento difficile come quello della prima guerra mondiale, nel corso del quale le posizioni filotedesche erano guardate in Italia con grande disfavore.<sup>19</sup>

A tale proposito può ricordarsi che, in risposta a una richiesta del Prefetto di Palermo di assumere informazioni volte a determinare l'idoneità dal punto di vista politico a far parte della commissione incaricata della nuova edizione della Glossa di Accursio,<sup>20</sup> una nota della Questura di Palermo dell'ottobre del 1928 riferiva che in passato Riccobono era stato "tacciato di

Wacker in PAW, II-I, 13, f. 27). Già prima di allora, tuttavia, Albert Einstein (1879-1955) si era dimesso dall'Accademia nel 1933 dopo l'avvento al potere dei nazisti.

16 Cfr. Grau *et al.* 1949: 151.

17 Già nel 1935 era stato eletto membro corrispondente lo storico del diritto Pier Silverio Leicht (1874-1956), che era stato impegnato politicamente nell'Italia fascista al punto di essere esonerato dall'insegnamento nel luglio del 1944 con un'ordinanza del governo militare alleato. A partire dall'anno successivo, la costituzione dell'Asse Roma-Berlino, in parallelo con il progressivo isolamento politico in cui si veniva a trovare la Germania nazista, si riflesse su un aumento del numero delle elezioni a membri corrispondenti dell'Accademia Prussiana delle Scienze di studiosi italiani, alcuni dei quali, come Salvatore Riccobono, Clemente Merlo (1879-1960), Arturo Farinelli (1867-1948) e Francesco Severi (1879-1961), erano già membri dell'Accademia d'Italia (sul punto cfr. Walter 2000: 99), che era "l'istituzione culturale di maggior successo del fascismo" (cfr. Ferrarotto 1977: 111). Con il cambiamento dello statuto dell'Accademia Prussiana delle Scienze, avvenuto nel 1938 a seguito della sua nazificazione (cfr. *supra*, nt. 15), peraltro, la proposta di elezione votata positivamente dall'Accademia delle Scienze andava comunque sottoposta all'approvazione del *Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung*, che in alcuni casi, come quello del linguista ungherese János Mélich (1872-1963), veniva rifiutata per ragioni politiche. Anche l'elezione a membro ordinario del fisico Max Volmer (1885-1965) non fu confermata nel 1943 dal ministro Bernhard Rust (1883-1945), in quanto la sua posizione politica non risultava in linea con quella del regime.

18 A ricordare il periodo trascorso nelle università tedesche e ai corsi seguiti è lo stesso Riccobono 1897: 476-484.

19 Riccobono fu eletto all'unanimità membro corrispondente dalla classe filologico-storica (PAW, II-III, 222, f. 8) e l'elezione fu confermata, con un solo voto contrario, dall'assemblea plenaria dell'Accademia Prussiana delle Scienze (PAW, II-III, 222, f. 11) e approvata infine dal *Reichsminister für Erziehung, Wissenschaft und Volksbildung* (PAW, II-III, 222, f. 12): cfr. Varvaro 2011: 311.32. La comunicazione dell'elezione da parte dell'Accademia (la cui bozza è conservata in PAW, II-III, 222, f. 13) fu riscontrata immediatamente da Riccobono con una lettera che andò smarrita, sicché soltanto con un'ulteriore lettera del dicembre del 1940 egli rese nota la propria accettazione (PAW, II-III, 222, f. 15), scrivendo che la nomina gli riportava alla memoria "il ricordo dei grandi scienziati della Università berlinese, della fine del secolo passato, pur socii della Accademia, che ebbi la singolare fortuna di avere Maestri nelle discipline storico-giuridiche." In realtà, fra i professori di cui Riccobono aveva seguito i corsi a Berlino, solo Pernice era stato membro dell'Accademia Prussiana delle Scienze.

20 Cfr. *infra*, § 9, nt. 218.

Tedescofilia”,<sup>21</sup> ma che era riuscito a dimostrare l’infondatezza di tale opinione.<sup>22</sup>

Del quadriennio trascorso da Riccobono in Germania la richiesta all’Accademia delle Scienze menzionava in particolare il soggiorno all’Università di Berlino. Durante tale periodo, infatti, i contatti diretti con Pernice<sup>23</sup> e con Gradenwitz<sup>24</sup> gli fecero sperimentare un approccio allo studio delle fonti giuridiche romane che si valeva degli strumenti della critica interpolazionistica.<sup>25</sup> Nella richiesta si ricorda come i primi contributi di Riccobono si muovessero nel quadro di una dimensione metodologica che privilegiava un’analisi testuale influenzata dal primo interpolazionismo e caratterizzata da una particolare attenzione per le fonti bizantine (“In Berlin kam er unter dem Einflusse von Pernice und Gradenwitz in die Interpolationkritik und im Rahmen dieser mit besonderem Ausblick auf die byzantinische Rechtsliteratur bewegen sich auch die Untersuchungen seiner ersten Jahre”).<sup>26</sup> Fra le principali qualità che contraddistinguevano il profilo scientifico di Riccobono, inoltre, si indicava la novità della posizione assunta nei confronti della critica interpolazionistica, che gli aveva consentito di raggiungere un gran numero di nuovi risultati.<sup>27</sup>

Lo stesso Riccobono, in effetti, professava con orgoglio nei suoi scritti giovanili il rapporto di discepolanza rispetto a Gradenwitz. In una nota dei suoi *Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium* pubblicati nel volume del 1893 del *Bullettino*<sup>28</sup> (e dunque subito dopo il ritorno dalla Germania) egli lo chiamava “illustre Maestro”.<sup>29</sup> A Gradenwitz Riccobono sarebbe rimasto legato pure in seguito, invitandolo anche a Palermo per prendere parte alle

- 21 In effetti, come ricordato in Varvaro 2018a: 94, con l’inizio della Grande Guerra, nel 1914 Riccobono “si andava attestando su posizioni che ... miravano a incoraggiare un allontanamento dell’Italia dalla politica tedesca” facendo parte del “Comitato per la tutela degli interessi nazionali”, in seguito denominato *Pro Italia nostra*, e aveva aderito anche al comitato “Pro Polonia” (cfr. Varvaro 2018a: 94.228).
- 22 Archivio di Stato di Palermo [ASP], Questura di Palermo, Atti di Gabinetto, Anni 1866-1939, Inv. 40/C, b. 359 (fascicolo di Riccobono Prof. Salvatore): “Il Prof. Riccobono Salvatore fu Francesco e Aiello Maria, nato a S. Giuseppe lato il 30 Gennaio 1864, ab. nel Corso Calatafimi 777. Risulta iscritto alla locale sezione Fascista. Opinione buona, dal fascio visto con simpatia. Tempo addietro fu tacciato di Tedescofilia, ma egli dimostrò l’infondatezza e non se ne parlò più”.
- 23 Su Alfred Pernice (1841-1901), che dal 1881 insegnava all’Università di Berlino, può vedersi Wacke 2001: 194 s.
- 24 Su Otto Gradenwitz (1860-1935), che insegnava nel capoluogo tedesco dal 1885, dapprima come *Privatdozent* e in seguito come *Extraordinarius ohne Gehalt*, v. la letteratura citata in Varvaro 2018a: 56.1.
- 25 Riccobono conobbe Gradenwitz nel *Sommersemester* del 1892 alla *Friedrich-Wilhelms-Universität* di Berlino, dove seguì le lezioni del suo corso sul diritto romano di famiglia; cfr. Varvaro 2018a: 56 s.
- 26 Per un analogo giudizio v. Rocco 1909: xlv. Sulla valorizzazione dell’impiego delle fonti bizantine per lo studio del diritto romano da parte di Riccobono v. il contributo di Rodríguez-Martín in questo stesso volume.
- 27 PAW, II-III, 222, ff. 2v-3r, la cui trascrizione, per la parte che interessa, può leggersi in Varvaro 2011: 314. In argomento v. anche Varvaro 2019: 96.8.
- 28 Su questo studio e sul metodo impiegato per realizzarlo può rinviarsi a Baviera 1936: xxviii.
- 29 Riccobono 1893b: 163.2.

discussioni esegetiche<sup>30</sup> che animavano il *Seminario giuridico*,<sup>31</sup> di cui egli era divenuto direttore.<sup>32</sup>

### 3. A scuola da Scialoja: gli Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium

La capacità di mettere a frutto gli insegnamenti dei grandi maestri di cui aveva seguito le lezioni nelle università tedesche emerge con chiarezza in uno dei primi contributi di Riccobono, pubblicato in tedesco sulle pagine dell'*Archiv für die civilistische Praxis*, in cui si esaminava con taglio spiccatamente esegetico un frammento del Digesto in tema di ruolo dell'*animus* nella teoria del possesso (Ulp. 24 *ad ed.*, D. 10.4.5 pr.).<sup>33</sup> Da questo e da altri scritti della sua prima produzione si ricava che la critica interpolazionistica veniva da lui considerata non come un fine in sé, ma come uno strumento da impiegare nell'ambito di una ricerca volta a ricostruire la storia interna del diritto privato romano.

Un campo di ricerca idoneo a raggiungere tale obiettivo si rivelò quello degli *Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium*, pubblicati sul *Bullettino dell'Istituto di diritto romano* immediatamente dopo il rientro dalla Germania. È lo stesso Riccobono a ricordare che la gestazione di tale primo saggio critico, in cui si avverte una tensione diretta alla storicizzazione del

- 30 La presenza di Gradenwitz al Seminario Giuridico durante "i suoi periodi di dimora in Palermo" è ricordata anche in Riccobono jr. 1939: 7, in Chiazzese 1939: LVII, e in Sanfilippo 1977: 1010.
- 31 Il *Regolamento per il Seminario giuridico*, approvato da Ministero della Pubblica Istruzione con lettera del 10 marzo 1906, si trova riprodotto nelle prime pagine del primo volume degli *Annali del Seminario giuridico della R. Università di Palermo* (pubblicato nel 1916, ossia tre anni dopo che erano stati già pubblicati i due volumi successivi), rivista fondata dallo stesso Riccobono. Subito dopo, nello stesso volume, può leggersi il discorso di inaugurazione del *Seminario giuridico* tenuto da Alfredo Rocco (1875-1935) nel marzo del 1909 (Rocco 1916). La nuova istituzione era ispirata agli analoghi seminari già esistenti in altre università italiane, come il *Seminario storico-giuridico* fondato a Pisa nel 1877 da Filippo Serafini (1831-1897), sul quale può rinviarsi a Furfaro 2016: 61-72. Essa, come ricordato nel discorso inaugurale di Rocco, andava concepita quale "indispensabile complemento della facoltà giuridica" (Rocco 1916: 8). Il *Seminario giuridico* offriva anche corsi di lingue straniere come l'inglese e il tedesco.
- 32 Cfr. Sanfilippo 1958: 125, il quale ricordava che "Il «Seminario» fu veramente per trentacinque anni una fucina di idee e di lavori, un vivaio sempre rinnovantesi di discepoli, italiani e stranieri, un campo magnetico che attrasse anche celebrati Maestri, fra i quali – indimenticabili – Koschaker e Gradenwitz, la cui presenza acuiava, esaltava anzi, le mirabili qualità esegetiche e la *vis polemica* del Riccobono e gli faceva attingere vertici eccelsi di sintesi storico-giuridica"; v. anche Biondi 1959: 136. Anche a distanza di molti anni, quando l'ormai anziano maestro aveva onorato con la sua presenza il congresso internazionale tenutosi a Roma nel novembre del 1934, Riccobono continuava a professarsi suo "vecchio discepolo" (Riccobono 1935d: 379). Gradenwitz sarebbe morto l'anno successivo e Riccobono gli avrebbe dedicato un ricordo sulle pagine del *Bullettino* (Riccobono 1935b: 420-426), in cui non nascondeva alcune riserve nei confronti dei risultati proposti in ordine all'esegesi di D. 24.3.45 (Paul. 6 *quaest.*), il cui testo originario, a giudizio di Riccobono, sarebbe stato modificato a fini legislativi dai compilatori, e non in tre diversi momenti, come era stato sostenuto invece da Gradenwitz (Gradenwitz 1926: 165-170).
- 33 Riccobono 1893a: 124-127. Alla *Kaiser-Wilhelms-Universität* di Strasburgo Riccobono frequentò i corsi della facoltà giuridica nel *Wintersemester* 1892-1893 e nel *Sommersemester* 1893. Come risulta dal *Verzeichnis der Vorlesungen welche an der Kaiser-Wilhelms-Universität Straßburg im Sommer-Halbjahr 1893 vom 17. April bis zum 12. August 1893 gehalten werden*, quest'ultimo semestre terminava il 12 agosto 1893.

diritto privato romano, era maturata nella primavera del 1893 a Strasburgo, dove si era spostato per frequentare le lezioni di Lenel.<sup>34</sup> Proprio nel seminario romanistico di questa università, mentre si dedicava a definire una ricerca in materia di possesso<sup>35</sup> poi pubblicata nel 1893 sull'*Archivio giuridico*,<sup>36</sup> egli si era imbattuto nel testo di D. 13.7.37 (Paul. 5 *ad Plaut.*),<sup>37</sup> che gli aveva consentito di seguire l'evoluzione della dottrina del possesso fino a Paolo,<sup>38</sup> individuandone i diversi stadi "come fa il geologo dall'osservazione di diversi strati di terreni".<sup>39</sup> Il giovane studioso si rese conto che scritti come quelli da cui tale frammento era tratto rappresentavano un campo di osservazione privilegiato per seguire lo sviluppo del diritto privato romano in età classica. L'opera di Plautio, giurista vissuto nel I secolo d.C. fra l'età di Nerone e quella di Tito, era stata annotata infatti fra il I e il II secolo da Giavoleno, da Nerazio e da Pomponio, per essere poi ripubblicata con varie aggiunte da Paolo agli inizi del III secolo d.C.<sup>40</sup> Sennonché, i frammenti dell'opera tramandati nel

- 34 Su Otto Lenel (1849-1935) v. Bund 1985: 204 s. Come risulta da alcuni quaderni di appunti, Riccobono aveva seguito le lezioni di Lenel nei corsi di *Institutionen und Geschichte des Römischen Rechts, Institutionen des Römischen Rechts* e di *Pandekten* (con l'eccezione del diritto ereditario). Egli ricorda anche di avere seguito il *Pandekten-Praktikum* tenuto da Lenel nel *Juristisches Seminar* sul libro di Jhering intitolato *Die Jurisprudenz des täglichen Lebens* (Riccobono 1935a: 418). All'Università di Strasburgo Riccobono frequentò inoltre le lezioni di *Geschichte der römischen Jurisprudenz* di Franz Peter Bremer (1832-1916).
- 35 Riccobono, infatti, si era laureato "con pieni voti assoluti" all'Università di Palermo nel luglio del 1889 discutendo con Giuseppe Gugino (1843-1917) una tesi di laurea in materia di possesso (cfr. Varvaro 2013a: 1685). Lo stesso Riccobono ricordava che quando era partito nel dicembre dello stesso anno per frequentare le università tedesche aveva portato con sé gli appunti per continuare a studiare la dottrina romana del possesso. A questo tema egli lavorò fino al maggio del 1893, quando – finalmente libero da quella 'zavorra' – si trovò nelle condizioni per seguire il consiglio datogli da Gradenwitz e da Pernice di dedicarsi ad altre indagini (Riccobono 1910: 321 s.). Sullo studio del possesso da parte Riccobono v., in questo volume, il contributo di D'Angelo.
- 36 Riccobono 1893d: 227-280.
- 37 Riccobono 1893d: 270-277.
- 38 Cfr. Riccobono 1957: 43: "Il primo impulso mi era venuto da meditazioni sul fr. 37 D. de pign. act. 13, 7, che contiene due motivazioni contrastanti, delle quali Rodolfo v. Ihering aveva attribuito a Paolo da lui qualificato «fanatico costruttore», la seconda: «cum et animus . . . . apiscendi». Su questo passo dell'opera io avevo già inquadrato tutto lo sviluppo della dottrina del possesso da Labeone a Paolo".
- 39 L'espressione si legge in Riccobono 1893d: 273.
- 40 In proposito v. Riccobono 1957: 42 s. (si tratta della nota, datata "Natale 1941", aggiunta in calce al contributo ripubblicato nel 1957): "Non si trattava di fare sull'opera un'indagine diretta a scoprire ed elencare interpolazioni giustiniane; bensì l'obiettivo principale dello esame era rivolto a mettere in luce lo sviluppo delle dottrine dal tempo della redazione di Plautio al principio del III secolo, quando Paolo ne curò una nuova edizione con aggiunte. Ritenevo allora e, ritengo ancora, che quest'opera rimane sempre la più idonea per simili indagini, non soltanto per il lungo intervallo di tempo che corre fra le due edizioni, ma per il contenuto della raccolta Plautiana, ricca di argomenti e di dottrine, essendo costituita di *questiones*, che presentavano problemi dibattuti nel primo secolo dell'Impero e che, come sempre, raccolti dai giuristi posteriori e sottoposti a ripetuto esame, avevano avuto una soluzione o nella pratica o per l'intervento imperiale od in virtù del perfezionamento delle dottrine ovvero, infine, per opera del legislatore del VI secolo. Nel più bel periodo della giurisprudenza classica nessun'opera fu più viva di quella di Plautio. Ciò è provato dal fatto che essa fu annotata da Giavoleno, da Nerazio, da Pomponio, e poi ripubblicata da Paolo con larghe aggiunte. Essa ebbe, dunque, più di un secolo di vita intensa. ... E pertanto, come campo di osservazione

Digesto di Giustiniano potevano essere stati alterati nel VI secolo, in quanto i compilatori avevano eliminato i riferimenti al contesto originario per adattare le questioni trattate alle esigenze legislative che ispiravano la loro attività. Per tale ragione era necessario studiarne i testi armati del metodo critico appreso a Berlino alla scuola di Gradenwitz.<sup>41</sup> Scopo dell'indagine, tuttavia, non era quello di stilare un elenco delle interpolazioni giustinianee, bensì quello di tracciare l'evoluzione della storia interna del diritto privato romano nell'arco di tempo compreso fra l'età di Plauzio e quella di Paolo. L'analisi dell'opera oggetto di studio, pertanto, consentiva di "portare un contributo validissimo per la storia interna degli studi giuridici nel diritto classico".<sup>42</sup>

Va constatato che già nelle pagine pubblicate nel 1893 Riccobono manifestava una piena consapevolezza dei pericoli insiti in un impiego poco cauto del metodo interpolazionistico quando scriveva:

A me pare che, in mezzo a tutto il bene che la critica de' testi comincia oggi ad offrire, s'è anche infiltrata una certa esagerazione, la quale, sino a un certo punto, giustifica il comportamento degli scettici di fronte alle nuove scoperte, e che ben potrebbe, ben tosto, divenire un'arma di discredito per l'avvenire.

L'esagerazione è data da un preconetto che s'è venuto formando, pur senza colpa di nessuno, di credere che dovunque nel testo si presenti una irregolarità, per ciò stesso ci si debba vedere la mano di Triboniano. Or ciò è arbitrario, ed enunciato così, senza alcuna distinzione, anche pericoloso. Dacchè, se è vero che in un dato frammento il nesso od il verso delle idee, od altro che sia, esclude che un giurista classico abbia pensato e scritto in quel modo, non è detto ancora o provato che là ci sia il *pensiero* di Triboniano. Nè si deve sfuggire, come si è fatto finora, la questione se non ci troviamo di fronte ad un'interpolazione solamente formale, oppure anche sostanziale; tale esame offre al certo maggiori difficoltà, ma egli è chiaro che, se i risultati che dà la critica dei testi debbano servire ad uno scopo, a portar cioè lume sulla evoluzione degli istituti giuridici, non ci possiamo sottrarre a tal compito.<sup>43</sup>

Si deve concludere, dunque, che la distinzione fra interpolazioni sostanziali e interpolazioni formali (che avrebbe costituito anche in seguito uno dei tratti

per seguire l'origine, lo sviluppo e la formazione delle dottrine attraverso l'attività dei giuristi romani, è opera unica tra quelle della giurisprudenza classica a noi note".

- 41 Riccobono 1893b: 121: "L'osservazione critica de' testi ha avuto con i lavori dell'Eisele e del Gradenwitz un nuovo incitamento; essi hanno dischiusi nuovi orizzonti. Mercè gli scritti di questi maestri, il nostro sguardo è ora, nella lettura delle fonti, reso più acuto, e siamo in grado di discernere e rilevare quanto un decennio addietro nessuno avrebbe mai sospettato. Per quanto l'indole del presente lavoro possa differire da quegli scritti, ognuno vedrà di leggieri quanta parte essi vi hanno".
- 42 Riccobono 1893b: 119. In argomento v. anche Baviera 1936: xxiv, il quale ricordava che già prima di Mitteis gli studi di Riccobono si erano proposti di "ricostruire la storia interna degli istituti giuridici del diritto classico attraverso la critica degli scritti dei giuristi presi isolatamente, ricercando così se un dato principio appartenga al giurista più antico, o al suo commentatore. E allo stesso tempo indagare sul metodo tenuto dai commissarii nello estrarre, accorciare, fondere, trasportare i singoli testi del materiale, da compilare".
- 43 Riccobono 1893b: 123 s.



peculiari del metodo di critica testuale adottato da Riccobono) era ben presente al giovane studioso come criterio fondamentale per l'esame delle fonti giuridiche tramandate dalla compilazione giustiniana.

I modelli assunti per il genere di lavoro intrapreso nell'indagine sui libri di Paolo *ad Plautium* erano ravvisati da un lato nella *Palingenesia* di Lenel, il quale nei *libri ad Sabinum* aveva saputo distinguere i cd. *Sabiniana* dai commenti posteriori, e dall'altro negli scritti di Scialoja,<sup>44</sup> che richiamandosi ai risultati di Lenel aveva individuato nel testo di D. 43.20.3.2 (Pomp. 34 *ad Sab.*) la parte che doveva provenire da Sabino e quella che invece conteneva il commento di Pomponio.<sup>45</sup>

La fissazione di tale programma scientifico, dunque, mostra il raggiungimento di una posizione diversa e per certi versi più avanzata rispetto a quella delle indagini di Gradenwitz. Con questo lavoro, infatti, Riccobono abbandonava l'approccio di studio delle fonti che ruotava intorno a un asse di ricerca che, senza alcun chiaroscuro, "in una sorta di quadro in bianco e nero"<sup>46</sup> si limitava a contrapporre al diritto giustiniano un diritto romano classico inteso come un blocco monolitico, sulla base dell'idea – in sé riduttiva – che tutto ciò che un giurista classico non poteva avere scritto dovesse imputarsi alla mano di Triboniano e, per converso, che tutto ciò che sul piano linguistico fosse da ascrivere a Triboniano non potesse essere classico.<sup>47</sup>

Gli *Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium* terminavano con un "Continua" con cui si preannunciava una prosecuzione del lavoro che, però, non sarebbe stata mai data alle stampe. Con il rientro in Italia dalla Germania nel luglio del 1893, infatti, le difficoltà insormontabili riscontrate nel reperire nelle biblioteche italiane la bibliografia necessaria per i suoi studi non consentirono di scrivere la seconda parte della ricerca intrapresa a Strasburgo,<sup>48</sup> che ancora nel maggio dell'anno successivo aveva in animo di continuare.<sup>49</sup> Benché essa non vide mai la luce, lo studio dei *libri ad Plautium* di Paolo fu oggetto di attenzione nei corsi di esegesi e lo studio del testo di un altro

44 Su Vittorio Scialoja (1856-1933) può vedersi, oltre al ricordo tracciato in Riccobono 1934a: 1-40, anche Chiodi 2013: 1833-1837, con altra bibliografia.

45 Scialoja 1889: 176.

46 L'espressione è di Sanfilippo 1977: 1008.

47 L'idea è enunciata con chiarezza in Gradenwitz 1887: 43. Nel recensire quest'opera Scialoja aveva osservato che non sempre era possibile stabilire se un'alterazione testuale fosse imputabile alla mano dei compilatori giustiniani o, invece, fosse già avvenuta a causa di "errori o aggiunte nei manoscritti delle opere degli antichi giureconsulti adoperati dalla commissione compilatrice". In tal modo si considerava la possibilità che l'alterazione del testo potesse essere avvenuta già in età postclassica (Scialoja 1888: 151). Sul punto v. ora Fargnoli 2018: 243.

48 A ricordarlo è lo stesso Riccobono nella già richiamata nota aggiunta in calce al contributo ripubblicato nel 1957 nel primo volume degli *Scritti di diritto romano* la cui edizione fu curata da Giovanni Baviera (1875-1963) e Bernardo Albanese (1921-2004): v. Riccobono 1957: 42, su cui v. Albanese 1958; cfr. anche quanto ricordato da Guarino 1993: 45 s., il quale auspicava che questa ricerca potesse essere ripresa da qualche giovane studioso.

49 Tale desiderio si trova espresso nel testo inedito di una cartolina postale inviata da Riccobono a Pernice e custodita oggi nell'archivio dell'Università di Münster (Riccobono a Pernice, Roma 1.5.1894, in Universitäts- und Landesbibliothek Münster/West., Pernice 1,028). Che l'interruzione della ricerca sui libri di Paolo *ad Plautium* fosse considerata solo temporanea può ricavarsi anche da quanto si legge in Riccobono 1894: 225.

frammento tratto da quest'opera, D. 10.3.14 (Paul. 3 *ad Plaut.*), e rappresentò il punto di partenza di uno studio, inizialmente destinato alle onoranze di Vincenzo Simoncelli,<sup>50</sup> che condusse poi alla stesura di un lavoro più ampio pubblicato nel 1917<sup>51</sup> sugli *Annali dell'Università di Palermo*.<sup>52</sup>

#### 4. Gli Studi critici sulle fonti del diritto romano. Βιβλία ἔξ *Julianus ad Minicium*

Lo stesso fervore che lo aveva indotto a occuparsi dello studio dell'opera di Paolo *ad Plautium* continuò ad animare anche la ricerca condotta da Riccobono sull'opera in sei libri di Minicio annotata da Giuliano quando la sua "fede sulla utilità e la necessità di indagini siffatte s'era via via rafforzata".<sup>53</sup> E s'era rafforzata – va detto – a dispetto della consapevolezza che le pubblicazioni di poche pagine erano disprezzate da tutti, a eccezione di Scialoja e di Ferrini,<sup>54</sup> sicché la mancata voglia di produrre opere voluminose avrebbe ostacolato la sua carriera accademica.<sup>55</sup>

50 Su Vincenzo Simoncelli (1860-1917) v. Nardozza 2013b: 1867-1869.

51 Come ricordato in Riccobono 1917: 707, già nel febbraio del 1915 si era cominciata la stampa del volume quando il raggio della ricerca fu ulteriormente allargato per affrontare il tema delle *impensae* e del *ius tollendi*, la gestione di affari altrui anche in rapporto all'azione di arricchimento e per aggiungere gli ultimi capitoli. Ciò vale a spiegare come mai alcuni estratti del volume con paginazione corrispondente a quella degli *Annali della R. Università di Palermo* rechino sul frontespizio la data del 1915 e, dopo il titolo *Dal diritto romano classico al diritto moderno*, a mo' di sottotitolo, la scritta "A Vincenzo Simoncelli nel XXV anno del suo insegnamento". Un esemplare di questa tiratura donato dall'Autore a Koschaker, insieme con altri libri provenienti dal suo *Nachlass*, fa oggi parte della biblioteca romanistica dell'Università di Münster con la segnatura ROM VII A 94.

52 Riccobono 1917: 165-730. La pubblicazione fu ristampata a Palermo nel 1964 come secondo volume degli *Scritti di diritto romano* di Salvatore Riccobono.

53 Riccobono 1957: 43: "Il mio fervore intanto per questo genere di studii non si era smorzato, anzi la mia fede sulla utilità e la necessità di indagini siffatte s'era via via rafforzata. Fu così che mi rivolsi subito allo studio di altra opera più semplice, i libri di Iulianus ad Minicium. Questa infatti, costituita di singoli responsi e più raccolta, era molto più idonea al fine di un primo esperimento; mentre, d'altro lato, le dottrine del giurista annotatore, note dalla sua vasta opera *Digestorum*, largamente conservata nella compilazione, apprestavano il sussidio più valido e sicuro per l'analisi dei singoli testi".

54 Su Contardo Ferrini (1859-1902) v. Casavola 2013: 856 s.

55 Lo scrive Riccobono a Pernice in una lettera inedita oggi conservata nell'archivio dell'Università di Münster (Riccobono a Pernice, Roma 25.4.[18]94, in *Universitäts- und Landesbibliothek Münster/West.*, Pernice 1,027, f. 1r). In questa stessa lettera Riccobono chiedeva a Pernice di appoggiarlo presso il governo austriaco per fargli ottenere la cattedra di diritto romano in lingua italiana che si era liberata all'Università di Innsbruck con la morte del professor Gabriele Fiorentini (1844-1894). Sulla vicenda può vedersi Oberkofler 1975: 31, da cui si apprende che nel momento in cui Riccobono scriveva a Pernice la commissione di professori nominata dall'Università di Innsbruck per scegliere il successore di Fiorentini, presieduta da Valentin Puntchart (1825-1904), si era già pronunciata nella seduta del 6 marzo a favore di Giovanni Pacchioni (1867-1946), che era uno degli altri nominativi suggeriti da Filippo Serafini (1831-1897) alla facoltà giuridica come possibile successore di Fiorentini e che aveva al proprio attivo una produzione scientifica più ampia rispetto a quella degli altri due. Già nel 1893 Riccobono aveva presentato domanda per ottenere la libera docenza in Istituzioni di diritto romano presso l'Università di Palermo, che il Ministro della Pubblica Istruzione tuttavia negò in base al voto contrario espresso dal Consiglio Superiore del Ministero della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 27 aprile 1894. L'istanza per ottenere la libera docenza, questa

In questa ulteriore ricerca di taglio esegetico l'analisi era facilitata dalla circostanza che l'apporto delle note di Giuliano all'opera di Minicio era riconoscibile più facilmente grazie al confronto che poteva farsi con quanto scritto nei frammenti dei *Digesta* di Giuliano pervenuti nella compilazione giustiniana.<sup>56</sup> Nelle due annate successive del *Bullettino* vide la luce, così, un altro saggio critico pubblicato in due puntate.<sup>57</sup> Sin dalle righe introduttive della prima parte del nuovo lavoro Riccobono teneva a precisare che le ricerche da lui intraprese postulavano un'indagine sul metodo impiegato dai compilatori giustiniani nel trattare il materiale giurisprudenziale dell'età classica per la redazione del Digesto:

il grado di sviluppo de' diversi istituti nel diritto classico, lo svolgersi di nuove norme mercè l'elaborazione scientifica del diritto, le divergenze d'opinioni fra i romani giureconsulti, hanno, nello stesso tempo, di necessità lo scopo d'indagare qual metodo fu tenuto dai compilatori nella formazione della loro opera, e scrutare più d'avvicino come essi trattarono, per rispondere al compito loro affidato, i libri de' romani giuristi.<sup>58</sup>

A distanza di circa vent'anni dalla pubblicazione di tali saggi critici Riccobono avrebbe richiamato una volta ancora l'utilità dell'approccio da lui adottato nelle indagini dedicate allo studio dei *libri ad* e dei *libri ex*, affermando che essi "ci possono apprestare preziosi elementi di cognizione circa il movimento del diritto nel periodo classico, dal primo al terzo secolo dell'Impero". Sempre in questa opera, peraltro, egli ribadiva a chiare lettere che

segnalare una interpolazione in un testo o in una serie di testi vale niente; perchè quella indicazione senza l'analisi che mostri i motivi, che indussero il legislatore a modificare il testo, e gli effetti che si proponeva

volta in Diritto romano e Istituzioni di diritto romano, fu rinnovata quindi presso l'Università di Parma, allegando anche un certificato del 19 aprile 1894 con cui Scialoja attestava che Riccobono aveva frequentato i suoi corsi e aveva "continuato i suoi studi scientifici dimostrandovi una singolare attitudine ed una larghissima preparazione, mentre conosce bene tutta la tecnica del Diritto romano, e a tale cognizione aggiunge un fino ed esercitato sen[s]o giuridico". Benché la facoltà giuridica parmense avesse formulato parere favorevole in base a una relazione del 29 aprile 1894 a firma di Silvio Perozzi (1857-1931), il Consiglio Superiore del Ministero, osservato che il candidato adduceva come spiegazioni della irregolarità dei testi studiati "quelle alterazioni e interpolazioni, che appunto ai di nostri son venute in moda; e di cui si fa largo abuso", stabili di sospendere la valutazione per invitarlo a presentare nuovi titoli. Riccobono produsse così anche la recensione al volume *Il dies incertus nelle disposizioni testamentarie* di Giovanni Brunetti (1867-1935) e una versione provvisoria di altri tre contributi ancora in preparazione (*Studi critici sulle fonti del diritto romano. Palingenesi dei Βιβλία §§ Julianus ad Minicium; Interpretazione e critica del Fr. 3 D. 24-1 Paulus III ad Neratium ed il requisito della furtività nell'actio de tigno iuncto; La teoria delle impensae nei diversi periodi del Diritto romano*). Sulla base della valutazione di questi ulteriori titoli il Consiglio Superiore del Ministero approvò la sua richiesta il 17 novembre 1894 e con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 14 dicembre 1894 Riccobono ottenne finalmente la libera docenza (la relativa documentazione è custodita in Archivio Centrale dello Stato, PCM, Gabinetto, RSI Affari generali e segreterie, Fascicoli per categoria, Categoria 5 Istruzioni e belle arti, classe 5.1, Affari inerenti l'istruzione, b. 297, f. 2).

56 Riccobono 1894: 227; cfr. Riccobono 1957: 43.

57 Riccobono 1894: 225-268; Riccobono 1895: 169-295.

58 Riccobono 1894: 225 s.

raggiungere, non è che un esercizio vano, anche se compiuto con virtuosità. E già la determinazione dei luoghi alterati, fatta coi soli criteri formali, è appena apprezzabile per sé stessa come un primo stadio di conoscenza; perchè la critica filologica, angusta e spesso fallace peraltro, se giunge a darci la certezza della interpolazione medesima, in ogni caso non ne rivela il significato e tampoco il valore; e quindi in ultima analisi riesce a porre il dubbio, e spesse volte il nulla, là dove finora una dottrina o un elemento di una dottrina avevano trovato una sicura base o un solido appoggio.<sup>59</sup>

Nel riconoscere i meriti del primo interpolazionismo, dunque, Riccobono rilevava al contempo i limiti di una critica testuale basata su parametri esclusivamente formali e sottolineava la necessità di una ricerca volta a ricostruire la storia interna del diritto romano.<sup>60</sup>

In altra occasione, dopo avere preso atto delle potenzialità di una critica testuale condotta con criteri filologici, Riccobono ribadiva l'opportunità di esercitare l'analisi dei testi con un metodo corretto. Di qui l'invito a considerare gli indizi sulla genuinità di un passo ottenuti sulla base di un'analisi linguistica come un impulso per verificare la sussistenza di un'interpolazione affidandosi a un esame dal punto di vista storico e dogmatico:

io non intendo menomare il merito grandissimo che alla critica filologica si deve riconoscere nell'analisi del *Corpus iuris*. Intendo dire solo che una o più osservazioncelle formali possono servire come mezzo o spinta a un'indagine più profonda del testo, dal lato storico e dommatico. È evidente che ciò non si ottiene affrontando un numero considerevole di passi di contenuto assai vario, per cui l'ufficio dell'interprete si tramuta in un trastullo di collezionista. Con le conoscenze invece che possediamo, la critica usata convenientemente deve dare frutti meravigliosi per la storia e la dommatica del diritto. La critica finora è mancata al suo più alto compito per difetto di metodo ...<sup>61</sup>

59 Riccobono 1917: 173.

60 Riccobono 1917: 173.1: "Per questo non intendo diminuire affatto il merito veramente insigne dei primi esploratori, che necessariamente dovevano cominciare nella ricerca delle interpolazioni col mettere in evidenza i criteri formali. Ma i risultati che la critica filologica ha conseguito debbono ora essere riveduti e integrati con indagini relative alla struttura e allo sviluppo storico degli istituti. Ed all'uopo è urgente l'analisi delle singole opere dei giuristi, specialmente dei libri ad..., ex... che ci possono apprestare preziosi elementi di cognizione circa il movimento del diritto nel periodo classico, dal primo al terzo secolo dell'Impero".

61 Riccobono 2004: 30. Si tratta dell'edizione della versione italiana del testo delle due lezioni tenute da Riccobono a Londra nel maggio del 1924, pubblicata postuma da Giuseppe Falcone con una suddivisione in una *Parte I* ("Il problema della *voluntas*") e una *Parte II* ("Il diritto da Costantino a Giustiniano"). In tale edizione al titolo (*Lecture Londinesi*) ricavabile da alcuni riferimenti contenuti in Riccobono 1926: 266.2, 307 s., Falcone ha aggiunto il sottotitolo *Diritto romano e diritto moderno*, in quanto l'opera conterrebbe il dettato delle lezioni tenute da Riccobono su tale tema (cfr. *L'avvertenza* di Falcone, in Riccobono 2004: 9). Non è chiaro, però, se tale sottotitolo trovi riscontro nel manoscritto con riferimento all'intera opera. Dal *Syllabus of Lectures by Professor Salvatore Riccobono* pubblicato dall'Università di Londra risulta con sicurezza che ciascuna delle due lezioni aveva un proprio titolo autonomo e, in particolare, che "Roman Law and Modern Law" era il titolo esclusivamente della *Lecture I* (tenuta nel pomeriggio di mercoledì 28 maggio 1924), in cui il problema della *voluntas* era trattato dopo una sezione introduttiva così articolata: *Introductory; The problem; The*

Riccobono, in definitiva, ravvisava nella distinzione fra interpolazioni formali e interpolazioni sostanziali, già operata da Cogliolo<sup>62</sup> nella recensione delle *Interpolationen in den Pandekten* di Gradenwitz,<sup>63</sup> un elemento indispensabile per esercitare la critica testuale in modo corretto, ossia senza cadere nell'errore metodologico di inferire dal riscontro di un'alterazione formale la presenza di un'alterazione sostanziale.<sup>64</sup> Nella diagnosi di ogni interpolazione, di conseguenza, al riscontro di un indizio di natura lessicale doveva sempre seguire un esame diretto a constatare se l'intervento che si supponeva operato dai compilatori giustiniane, oltre a incidere sulla forma del testo, avesse avuto come effetto anche "una produzione giuridica, più o meno nuova, creata o solamente formulata dai compilatori, per conseguire, sempre, uno scopo legislativo; sia per eliminare una controversia, sia per eliminare una norma."<sup>65</sup> Ogni alterazione riscontrata nei testi giuridici ritenuti interpolati, in definitiva, andava sottoposta a un'attenta valutazione.<sup>66</sup>

## 5. Il modello di critica testuale nella Scuola culta e nella Scuola olandese

Sembra da confermare, allora, il giudizio che si legge nella richiesta di nominare Riccobono membro corrispondente dell'Accademia Prussiana delle Scienze nel tratto trascritto più su,<sup>67</sup> nel punto in cui si afferma che egli, nonostante l'influsso subito durante il periodo di studi a Berlino, si sarebbe affrancato da un interpolazionismo sullo stile di Gradenwitz, pur dedicandosi alla critica testuale con una vigile applicazione dei metodi appresi durante il soggiorno tedesco. Va riconosciuto, nondimeno, che l'esigenza di considerare le alterazioni dal punto di vista sostanziale rappresentava già un solido caposaldo nello studio dei testi tramandati dalla compilazione giustiniana prima ancora che Riccobono avesse fatto propria la lezione appresa a Roma direttamente alla scuola di Scialoja.<sup>68</sup>

*modern solution; Result of modern view; Causes of the modern error; The interpolations.* La *Lecture II* (tenuta nel pomeriggio di giovedì 29 maggio 1924) era intitolata invece "The Law from Constantine to Justinian" e corrisponde quindi alla *Parte II* delle *Lecture Iondinesi*. Come ricordato da Riccobono 1935c: 429, a tradurre in inglese il testo di queste lezioni era stato Alexander Falconer Murison (1847-1934).

62 Su Pietro Cogliolo (1859-1940) v. Braccia 2013: 558 s., con letteratura.

63 Cogliolo 1888: 189.

64 Il dato non è sfuggito a Guarino 1993: 46.

65 Cfr. ancora Riccobono 1893b: 124 s. In argomento v. Varvaro 2018a: 71-73.

66 La novità di questo approccio, che caratterizzava il metodo d'indagine di Riccobono, è sottolineata in Baviera 1936: LXXVII, e da Chiazzese 1939: LII s.

67 *Supra*, 23.

68 Riccobono si professava "discepolo devoto" di Scialoja, riconoscendolo come "artefice precipuo della propria formazione non soltanto giuridica, ma, nel senso più ampio, spirituale": v. Riccobono 1934a: 2. Che il genere di indagini intrapreso negli *Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium* di Riccobono avesse come punto di riferimento, in Italia, la via di ricerca tracciata da Scialoja era riconosciuto anche da un altro romanista palermitano, Salvatore Di Marzo (1875-1954), il quale in apertura dei suoi *Saggi critici sui libri di Pomponio "Ad Quintum Mucium"*, pubblicati a Palermo nel 1899 (e dunque a distanza di sei anni dalla pubblicazione del lavoro di Riccobono), dichiarava che lo studio critico volto a distinguere ciò che era stato scritto dal giurista tardorepubblicano dalle aggiunte operate da Pomponio in età

Al modello di critica testuale adottato a partire dai lavori di esordio e ribadito negli scritti successivi, pertanto, occorre guardare tenendo conto non soltanto del paradigma rappresentato dall'impiego dell'interpolazionismo appreso a Berlino, ma anche di altri elementi presenti già quando durante gli ultimi mesi trascorsi in Germania, come si è visto,<sup>69</sup> Riccobono si era dedicato agli *Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium*.

Una parte significativa nella formazione di tale modello può riconoscersi al contatto diretto avuto, proprio in quel periodo, con Lenel. Agli occhi di Riccobono, infatti, Lenel era "l'artefice primo del metodo critico della scienza romanistica contemporanea" e il "fondatore della critica moderna".<sup>70</sup> A questo maestro, in grado di valutare tutte "le gravi difficoltà che si presentano nell'analisi di un testo", egli attribuiva il merito di avere additato sul piano metodologico la necessità di non accontentarsi di indizi di natura formale per effettuare una diagnosi di alterazione dei testi o procedere a una loro ricostruzione fondata su "certi presupposti e teorie che dovrebbero prima di tutto essere dimostrati".<sup>71</sup>

Nell'approccio di Riccobono allo studio degli scritti dei giuristi romani e dei provvedimenti imperiali tramandati dalla compilazione giustiniana può scorgersi anche un altro modello di analisi testuale. A parlargene è lo stesso studioso in un contributo del 1947. Ormai al termine della propria carriera scientifica, egli rammentava di avere seguito con grande entusiasmo le direttive e i metodi dei grandi maestri tedeschi di cui era stato allievo, ricordando di avere tenuto "pure in grande considerazione gli insegnamenti dei Culti, specialmente del Cuiacio".<sup>72</sup>

In effetti, già nella recensione di Riccobono al manuale di Ferrini sul Digesto e negli *Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium*, pubblicati sul volume del *Bullettino* del 1893, si trovano alcuni richiami proprio alle opere di Cujas,<sup>73</sup> di Favre,<sup>74</sup> di Alciato<sup>75</sup> e di Duareno.<sup>76</sup> E può pensarsi che l'attenzione per le opere dei Culti fosse stata risvegliata in Riccobono dal suo contatto con Gradenwitz, nel clima caratterizzato dalla consapevolezza che l'entrata in vigore, ormai prossima, di un codice civile tedesco avrebbe privato defini-

adrianea trovava un precedente negli analoghi lavori di Scialoja e di Riccobono, in cui si era data prova della bontà di un metodo "che permette di stabilire con precisione il grado di sviluppo degli istituti giuridici in età diverse, e di valutare esattamente l'opera dei commissari nella grande compilazione di Giustiniano" (cfr. Di Marzo 1899: 3 e 3.2).

69 *Supra*, nel testo, § 3.

70 Riccobono 1935a: 409 e 413. Gradenwitz era considerato invece un "pioniere delle moderne ricerche interpolazionistiche" (Riccobono 1935b: 421) o un "glorioso alfiere" della critica testuale (Riccobono 1935d: 379). Il giudizio è condiviso da Arangio-Ruiz 1957: 392.1.

71 In tale atteggiamento improntato "alla massima circospezione e moderazione", infatti, Riccobono ravvisava l'esattezza di un'intuizione che altri studiosi giudicavano invece come espressione di un eccessivo conservatorismo; cfr. Riccobono 1935a: 413 s.

72 Riccobono 1947: 26 s.

73 Cfr., per esempio, Riccobono 1893c: 69.4; Riccobono 1893b: 130.4; 140.3; 156.3; 159.1; 165; 169.1; 181; Riccobono 1894: 226; 244.2; 245.1; 251; 259; 260.1; Riccobono 1896: 239; 265.1.

74 Riccobono 1894: 127; 165; Riccobono 1895: 201; 207.1; 209; 211.1; 212.2; 243.5; Riccobono 1896: 239.

75 Riccobono 1893b: 156.2.

76 Riccobono 1893b: 156.2; Riccobono 1895: 207.1.

tivamente i brani del *Corpus iuris ciuilis* della loro forza normativa. Nelle sue *Interpolationen in den Pandekten*,<sup>77</sup> infatti, Gradenwitz si era richiamato a Cujas e Favre,<sup>78</sup> considerando quest'ultimo come il più energico critico del Digesto, tanto da destare una certa diffidenza<sup>79</sup> per il fatto di essere sempre 'a caccia di interpolazioni'.<sup>80</sup>

Con tale espressione si riecheggia quella impiegata in una prefazione di Eineccio<sup>81</sup> al volume in cui venivano riuniti gli *Emblemata Triboniani*<sup>82</sup> di Wissenbach<sup>83</sup> e il *Tribonianus ab emblematis Wissenbachii liberatus* di Wybo,<sup>84</sup> dove si legge "Merito dubites, an haec ex animi sententia scripserit

77 Gradenwitz 1887: 5; 9; 12.1; 23.1; 47; 49; 57; 66; 85.1; 146 s.; 158 s.; 164; 167 s.

78 Su Antoine Favre (1557-1624) può vedersi Otto 1995b: 200 s., con bibliografia.

79 Ove credeva di rinvenire le tracce di un'interpolazione, difatti, Fabro attaccava con irruenza Triboniano, come se fosse stato un suo nemico personale, anziché limitarsi a dimostrare l'esistenza dell'alterazione con argomenti linguistici o giuridici. In un modo così aggressivo di esprimersi, secondo Gradenwitz, andava rintracciata la ragione per cui le argomentazioni di Fabro, ai suoi tempi, non sarebbero state oggetto di debita considerazione (Gradenwitz 1887: 147 s.). In senso analogo v. anche Riccobono 1962: 886, che a proposito di Fabro scriveva che "mostrò in queste indagini singolare acutezza, ma esagerò facilmente ed in definitiva, anche per il tono polemico ed acre del suo stile, nocque alla causa della scienza".

80 Può essere interessante notare, in proposito, che l'espressione "Jagd nach Interpolationen", ossia "caccia alle interpolazioni", impiegata da Gradenwitz in questa pagina delle sue *Interpolationen in den Pandekten*, sarebbe stata impiegata a distanza di dieci anni nel titolo del noto contributo del filologo Wilhelm Kalb (1860-1933), *Die Jagd nach den Interpolationen in den Digesten* (Kalb 1897: 11-42) per essere ripresa nel contributo di Lenel significativamente intitolato *Interpolationenjagd* (Lenel 1925: 17-38). In realtà, anche l'espressione che si legge in Gradenwitz ha un precedente in un passo di Eineccio, e riecheggia l'altra analoga ('antinomias et Tribonianismos venare') impiegata nel discorso inaugurale sui *Iurisconsulti semidocti* pronunciata all'Università di Francoforte sull'Oder il 4 novembre 1727; v. Heinecke 1727: 12 = Heinecke 1766: 538 s.: "Quid dicam de illis, qui in venandis antinomiis ac Triboniani emblematis omnem ciuilem sapientiam positam esse existimant? Et sane, ubi in operosa illa iuris compilatione peccauit Tribonianus, idque tantum abest, ut mirer, ut, si nihil homo peccasset, id multo magis uideretur mirandum. Sed plura eius peccata non nulli fingunt, quam reperiunt. Si qui enim in uerba quaedam paulo obscuriora incidunt, si iura aliqua, sibi minus perspecta, interpretari iubentur, si denique parum sibi constare existimant, ueteres: statim expediri iubent uirgas, quibus uapulet Tribonianus miserimus. ... multi, qui in Tribonianum saeuunt, non animaduertunt, non illius culpam esse, sed suam, et plerosque, quos sibi fingunt Tribonianismos in fumum abituros, si quis paulo plus praesidii litterarum ad iurisprudentiam attulerit".

81 Su Johann Gottlieb Heinecke (1681-1741) v. Wardemann 2007.

82 Il termine latino *emblemata*, derivante dal greco ἐμβλημα (dal tema di ἐμβάλλω: 'getto dentro'), indicava in senso proprio ciò che era stato inserito ('insertum', 'intersertum'), ma anche l'ornamento accessorio (come in Cicerone) o l'ornamento del discorso (come in Quintiliano): cfr. Budé 1508: c. Sul significato originario del termine v. anche Meister 1766: 155-168 (Cap. I), che nel seguito dell'opera specificava che con questo termine si intendevano le *interpolationes*, vale a dire le trasformazioni di qualcosa in una forma diversa (Meister 1766: 178 [Cap. II, § VII]: "Interpolare nobis est mutare aliquid in aliam formam"), in quanto nella compilazione giustiniana la trasformazione avviene perlopiù con un'inserzione o un'aggiunta, sicché "interpolationes legum appellatae fuerint *Emblemata*" (Meister 1766: 179 [Cap. II, § VII], ove si conclude: "Est ergo *Emblema* TRIBONIANI nihil aliud quam *Interpolatio legis a compilatoribus facta*.").

83 Su Johann-Jacob Wissenbach (1607-1665) può vedersi Wessels 1908: 298 s.

84 Joannes Wybo era un esponente della Scuola di Utrecht. Con la sua dissertazione aveva preso posizione contro l'opera di Wissenbach sugli *Emblemata Triboniani*, guadagnandosi così l'ammirazione e l'amicizia di van Bynkershoek. Sul punto v. Evers 1869: 379.

laudatissimus Huberus, quo nemo ab insano illo antinomias et Tribonianismos venandi studio magis umquam abhorruit.”<sup>85</sup>

In tale prefazione, ripubblicata nel terzo volume dell'*Opera omnia* di Eineccio con il titolo *De secta Tribonianomastigum*, si tracciavano le origini e gli sviluppi della cd. setta dei *Tribonianomastiges*<sup>86</sup> (rappresentata soprattutto da Hotman,<sup>87</sup> Baudouin<sup>88</sup> e Favre),<sup>89</sup> i fieri oppositori di Triboniano che per invidia nei confronti di Cujas si affannavano a criticare il diritto civile e notavano che in esso nulla era incontaminato e integro, ma tutto era stato corrotto e sfigurato dalla mano scellerata di Triboniano e inquinato da innumerevoli antinomie.<sup>90</sup>

In una *Defensio compilationis iuris Romani* Eineccio biasimava l'atteggiamento critico di Hotman e dei suoi seguaci,<sup>91</sup> tradottosi in un linguaggio fatto di disprezzo non solo per Giustiniano, ma anche per Triboniano,<sup>92</sup> chia-

- 85 Heinecke 1736: xviii; cfr. Heinecke 1748a: 179 (Syll. III, XI). L'immagine di una caccia ai tribonianismi si legge anche in Heinecke 1740: 412 s. (Lib. I, cap. VI, § CCCXXVI).
- 86 L'espressione è stata tradotta con "Sekte der Triboniansgeißeln" (Ebrard 1920: 2; così anche Wenger 1953: 855), ossia "setta dei flagellatori di Triboniano". Il suffisso *-mastix* deriva dall'antico greco e si trova impiegato piuttosto di frequente nella letteratura inglese del XVII secolo, quando a seguito della pubblicazione nel 1602 del *Satiromastix* di Thomas Dekker (1572 ca.-1632) fu usato per designare comunemente un fiero oppositore o un nemico di tutto ciò che, nella parola composta, precede tale suffisso.
- 87 Su François Hotman (1524-1590), autore del noto trattato *Antitribonianus*, che cominciò a circolare nel 1567 senza il nome dell'autore e fu pubblicato postumo nel 1603 e nel 1616 e poi in latino nel 1647 ad Amburgo (Hotman 1647) e nel 1704 a Lipsia, v. Liermann 1972: 655, con ulteriore bibliografia. Sull'opera e sul suo significato v. Kelley 1973: 192-197.
- 88 Su François Baudouin (1520-1573) v. Schaumkell 1894; Erbe 1978.
- 89 Heinecke 1736: ix; cfr. Heinecke 1748a: 174 (Syll. III, XI). Per un sintetico quadro delle opere di Favre può rinviarsi alla letteratura citata in Wenger 1953: 855.15.
- 90 Heinecke 1736: ix: "Hinc omnem viri isti docti laborem in eo positum habebant, vt ius ciuile reprehenderent, nihil in illo sanum, nihil integrum, sed omnia scelesti Triboniani manu pessime corrupta ac deprauata, innumerisque antinomiis inquinata, quin a rerumpublicarum hodiernarum statu ac conditione alienissima esse, viris doctis persuaderent." Le stesse parole possono leggersi anche in Heinecke 1748a: 174 (Syll. III, XI). Con riferimento all'opera di François Baudouin (Baudouin 1560) Eineccio scriveva che "opes in exagitando iure Iustiniano et Triboniano accusando consumi" e che Hotman era più feroce ("ferocior") di questi (Heinecke 1736: x; cfr. Heinecke 1748a: 175 [Syll. III, XI]).
- 91 Heinecke 1748b: 126-170 (Syll. III, X); per un giudizio su Hotman v. Heinecke 1748b: 130 (Syll. III, X): "Et tamen ea aetate viuimus, qua veluti in mores abiit, calamum adstringere aduersus IUSTINIANVM et TRIBONIANVM, eorumque operam quam adornando huic corpori nauarunt, tam impudenter reprehendere, vt nihil umquam absurdius, nihil stolidius scriptum esse contendant, quam corpus illud Iustinianeum. ... In his nescio an non primum sibi locum iure quodam suo deposcat FR. HOTOMANNVS, qui singulari libello IUSTINIANI Manibus insultat ... Tantum auctorem deinde sequuti sunt plures alii, et ii quidem tantum impudentiores, quanto magis ab HOTOMANNI ingenio atque eruditione abfuerunt."
- 92 Emblematico, in proposito, il titolo *Antitribonianus* dato da Hotman alla propria opera (*Franc. Hotmani JC. Antitribonianus sive dissertatio De Studio legum, Scripta anno 1567 ex sententia Michaelis Hospitalii Galliae Cancellarii, et post obitum auctoris edita anno 1603, nunc ex Gallica ob argumenti novitatem Latina facta, Hamburgi 1647*), in cui considerava l'operato di Triboniano un crimine del tutto degno di essere chiamato sacrilegio (cap. XII: "facinus ... sacrilegii nomine ... dignissimum").



mato misero ('miser Tribonianus'), giudicato corrotto e corruttore ('corruptus et corruptor') e qualificato come scimmia di Giuliano ('Iuliani simia').<sup>93</sup>

Un atteggiamento del genere può comprendersi meglio se viene ricondotto al contesto in cui gli Umanisti si accostavano al *Corpus iuris ciuillis*, inteso non più – come in passato – quale testo di legge unitario nella forma e nella sostanza, ma come un'antologia letteraria da considerare nella sua dimensione storica e nella quale rintracciare le reliquie del diritto classico da studiare prestando attenzione all'aspetto linguistico.<sup>94</sup> Lo spirito che animava il Rinascimento aveva posto per la prima volta le condizioni perché il principio di autorità dei testi giustinianeî entrasse in crisi. Non dimentichiamolo: in una sua lettera a Pier Candido Decembrio, Lorenzo Valla – che non aveva esitato a manifestare tutta la propria ostilità nei confronti dei legisti<sup>95</sup> – aveva maledetto Giustiniano e lo aveva biasimato apertamente per avere adulterato i testi della giurisprudenza romana classica, tramutando così in rovina dei Romani ("in Romanorum ... perniciem") la "potentia Romani imperii".<sup>96</sup> Un analogo rimprovero era stato rivolto da Maffeo Vegio direttamente a Triboniano nel suo *Liber de verborum significatione in iure civili*.<sup>97</sup> Nella prefazione di questo vocabolario giuridico contenente 850 voci tratte dal Digesto giustiniano con cui, come è stato osservato,<sup>98</sup> ha avuto inizio l'antitribonianismo in senso stretto, difatti, l'umanista lodigiano accusava Triboniano di avere sottoposto le antiche *leges* a una deprecabile operazione di *desectio*, *detruncatio* e *permutatio*, talora di *additio* ed *emendatio*. Tali modifiche avevano trasformato un 'prato' in una sorta di 'selva' irta di contraddizioni e difficoltà interpretative che solamente Edipo, il mitico personaggio che era stato in grado di risolvere l'enigma della sfige di Tebe, sarebbe stato in grado di sciogliere (*Praef.* 408 § E: "Quibus e prato veluti in Silvam redactis, emersit tanta vis contrariorum et difficultas quae nemo certe nisi Oedippus solvat").<sup>99</sup>

93 Cfr. Albertario 1953a: 33. In argomento v. anche Andrés Santos 2011: 70.

94 Sul punto v., per un primo inquadramento, Koschaker 1953: 106 s.; Palazzini Finetti 1953: 42; Maffei 1956; Franklin 1965: 32-58; Orestano 1973: 614-620; De Marini Avonzo 1973: 167-185; Wieacker 1988: 40-42; Della Schiava 2010: 325 s.; Gilli 2014: 127-145.

95 Per i rapporti fra Lorenzo Valla (1407-1457) e il diritto v. Rossi 2008: 507-599.

96 Cfr. Dal Re 1878: 34 s., con riproduzione del testo della lettera di Lorenzo Valla a Pier Candido Decembrio (1399-1477), di cui si trascrive qui la parte che più interessa (*Epist.* I 10-1): "Dii itaque tibi male faciant, Iustiniane iniustissime, qui potentia Romani Imperii in Romanorum mutasti perniciem, bonorumque et clarorum virorum abusus es. Nam quid te vel iniustus, si per invidiam ornatissimos illos iurisconsultos abolendos curasti, cupiens ut Constantinopolim quo nostri imperii domicilium commigraverit, ne librorum quidem copia et scriptorum auctoritate vinceremus: vel imprudentius, si posteriora saecula a commentariis temperatura speravisti?". Sul punto v. anche Lucrezi 1996: 133-135 e 143-146.

97 Vegio 1477. Su quest'operetta, la cui stesura risale al 1433, v. Speroni 1976; Percival 1985.

98 Da parte di Speroni 1976: 15.

99 In argomento v. anche Palazzini Finetti 1953: 44; Maffei 1956: 42; Percival 1985: 179 s. nonché, più diffusamente, Della Schiava 2010: 322-327.

In un analogo ordine di idee la Scuola culta insegnava l'importanza di sapere distinguere in un testo giustiniano tramandato dal Digesto<sup>100</sup> quanto fosse stato scritto dal giurista classico da quanto, invece, fosse stato modificato da Triboniano.<sup>101</sup> In tale attività gli strumenti della critica testuale erano posti al servizio di uno studio diretto a conoscere meglio il diritto antico<sup>102</sup> e inducevano a prendere atto della relatività, sul piano storico, delle singole ricostruzioni con riferimento ai diversi periodi nei quali esse venivano di volta in volta in considerazione, per chiedersi infine se e in quale misura fossero ancora idonee ad applicarsi al presente.

In questa prospettiva è opportuno rammentare che l'Umanesimo giuridico nacque e fiorì proprio "quando la crisi dell'idea imperiale e la riforma religiosa sanzionarono il tramonto dell'universalismo politico e religioso".<sup>103</sup> Il mutato clima culturale induceva a scorgere "nella storia il mezzo per conseguire un rinnovamento globale del diritto",<sup>104</sup> mentre la frantumazione dell'universalismo medievale apriva la strada sulla quale incamminarsi per guardare al fenomeno giuridico con sguardo rinnovato. Ad animare lo studio critico delle fonti trasmesse dal *Corpus iuris ciuillis* da parte degli Umanisti, quindi, non era solamente il culto dell'antichità. Vi era anche, adesso, un'attenzione proiettata verso la storicizzazione del diritto che non si soffermava più su quello giustiniano e si prestava a essere confrontata con

100 Come osservato da Chiazzese 1931: 28.4, infatti, i Culti "interpretano il Digesto a sè, scisso dalle altre parti della Compilazione: parlano di un *ius Digestorum* ..., di un *ius vetus Digestorum* ..., di *Digesta veteris iuris* ..., di un *ius vetus relatum in Digestis* ... Frasi simili ricorrono frequentissime nelle opere degli Umanisti ed indicano chiaramente come, secondo costoro, il diritto dei Digesti non abbia alcun intimo rapporto con quello codificato nelle altre parti del C. J. e vada illustrato e ricostruito indipendentemente". Convinti che il Digesto riproducesse diritto classico, che era l'unico ad avere un valore eterno, i Culti svalutavano i testi tramandati dal *Codex Iustinianus* (cfr. Chiazzese: 1933: 29.1)

101 Lo ricorda un allievo di Favre, Caspar Schiferdecker (1583-1631), il quale scriveva: "Ego autem didici, permagnam esse scire, quid Iurisconsulti scripserint, et quid in iis, a Triboniano fuerit interpolatum, cum quantum aera lupinis, tantum Triboniani inscitia, a vera iuris ratione distet, cuius veteris iuris autores, praecipui fuerint sectatores. Nemo certe mihi erit bonus Iurisconsultus, qui non didicerit discernere, Tribonianum a Iurisconsultis, in eoque sentio cum omnibus iis, in quos scintilla aliqua, melioris Iurisprudentiae diffusa fuit, nec puto aliter illos sentire, sed tantum disputandi causa, voluisse hoc mouere, non aliter ac Cato, de quo Cicero scribit, Stoicorum doctrinam ipsam arripuisse, non ita sentiendi, sed tantum disputandi causa." (Schiferdecker 1610: 206).

102 Così, in sintesi, De Marini Avonzo 1973: 180-182, secondo cui la ricostruzione storica del diritto romano avrebbe rappresentato per gli Umanisti un obiettivo da impiegare "anche come motivo polemico per proporre e per propagandare una visione più o meno 'assoluta' dei poteri del re, con riguardo alla formazione della legge, e alla sua applicazione da parte del magistrato". A tale riguardo la studiosa ricorda che, "in particolare nel XVI secolo, i giuristi erano, come categoria professionale, anche politicamente impegnati e partecipavano quindi con tutti i mezzi della scienza alle vicende e alle lotte per l'una o per l'altra soluzione dei problemi religiosi che in quei giorni agitavano i paesi europei. E tutti sapevano che la vittoria di un determinato partito, con le sue componenti culturali, comportava o almeno poteva comportare un adeguamento dell'intero sistema giuridico, strumentalizzando tutte le scienze e così anche lo studio storico-giuridico", per concludere che "i condizionamenti di fatto del pensiero di un giurista reagiscono sulle sue analisi".

103 Caroni 2009: 168.39.

104 Caroni 2009: 169.

altre esperienze giuridiche maturate in differenti contesti storici e culturali.<sup>105</sup> Come è stato osservato:

Nel desiderio di tornare alle pure fonti e nel tentativo di cancellare un'intera età, la Media, anche se i Culti fecero spesso opera di meri ricercatori eruditi, non perciò ignorarono l'esigenza fondamentale del mondo giuridico rinascimentale: avviare la formazione dei diritti nazionali sul comune sfondo della dissoluzione degli ordinamenti giuridici e politici medievali. ... Il primo, maggiore problema che si poneva ... al giurista rinascimentale, sensibile ai grandi mutamenti che andavano maturando, atteneva al diritto romano, alla validità e ai limiti di questo nell'ambito delle diverse società nazionali. Per conseguenza, i Culti tesero a dare una valutazione riassuntiva, attraverso la ricostruzione storica, di ciò che era vivo e di ciò che era morto in quel diritto, quale esso si presentava nella loro età. E tale gigantesca valutazione era possibile fare soltanto accostandosi ai mezzi che offriva la filologia umanistica, intesa non soltanto come disciplina specializzata, ma anche e soprattutto nel senso ricordato di *doctrina orbicularis*. La filologia serviva così, in ultima istanza, alla politica.<sup>106</sup>

Sarebbe ingenuo, pertanto, giudicare l'inclinazione di Hotman a scovare le interpolazioni giustiniane senza considerare al contempo il suo impegno in campo politico.<sup>107</sup> Anche nell'*Antitribonianus*, infatti, può individuarsi l'intento di giustificare l'impossibilità di applicare *tout-court* nella Francia del suo tempo il diritto giustiniano, che era ben lontano dal diritto dell'antica Roma.<sup>108</sup>

La critica del testo operata dai Culti va ricondotta, in ultima istanza, a uno studio della compilazione giustiniana in cui l'attenzione per l'aspetto filologico destinato a conquistare una prospettiva storica si riconnetteva a un ripensamento del ruolo da riconoscere allo studio del diritto romano.<sup>109</sup>

105 Sul punto v. le riflessioni di Koschaker 1953: 107-109, e di Orestano 1987: 612.

106 Maffei 1956: 162 s.

107 In proposito v. quanto notato da Stintzing 1880: 384, che, dopo avere ricordato che Hotman era stato autore dell'opera politica intitolata *De jure regni Galliae libri tres* pubblicata a Basilea nel 1585 (nella quale contestava l'ereditarietà del regno di Francia e affermava l'esclusione delle donne dal trono), osservava che "In seinem *Antitribonianus* kämpft er gegen das römische Recht, behauptet, daß es in Frankreich nur geringe Geltung habe und daß sein Vordringen zu bedauern sei. Diese Schrift ist 1567 französisch ohne des Verfassers Namen erschienen, verfaßt, wie es heißt, auf Wunsch des Kanzlers L'Hospital, der vermuthlich solche Dienste brauchte, um den von ihm gehegten legislatorischen Plänen die Wege zu bahnen".

108 In argomento v. quanto osservato da Kelley 1973: 195: "Under the protective cover of L'Hôpital ... Hotman had come around to the gallican position of Dumoulin and indeed of that notorious Guisard Jean du Tillet. It was to justify this iconoclastic view that Hotman gave a new and radical twist to the anti-Tribonianist tradition. The question was inescapable: if the "Justinianic law" had little in common with that of ancient Rome, how much less relevant was it to the customs of the descendants of the Gauls and the Franks?".

109 Da questo punto di vista può richiamarsi l'invito di Maffei 1956: 24, a riflettere sul fatto che "la comprensione storica dei motivi della Scuola Culta" passa per un "profondo ripensamento dei rapporti che riannodano la metodologia giuridica umanistica ai mutamenti che andavano intervenendo nell'assetto politico-sociale europeo agli inizi dell'età moderna". Cfr. anche Solidoro 2001: 91 s. e 107.

Da questa angolazione, con gli opportuni *caueat*, sembra possibile instaurare un parallelo con la nascita dell'interpolazionismo, fiorito nella Germania che, apprestandosi ad adottare finalmente un codice civile nazionale che avrebbe tolto vigenza al diritto romano, cominciava a considerarlo come prodotto semplicemente storico.

Diversamente, nel reagire agli attacchi sferrati dalla Scuola culta, van Bynkershoek<sup>110</sup> aveva voluto chiarire che l'operato di Triboniano non poteva condannarsi per avere falsificato il diritto romano classico. I compilatori, infatti, si erano limitati a eseguire le direttive vincolanti impartite da Giustiniano nel § 7 della costituzione *Deo auctore* e nel § 10 della costituzione bilingue *Tanta-Δέδωκεν*.<sup>111</sup> In ogni caso, van Bynkershoek metteva in guardia dal pericolo derivante dalla tendenza a prodigarsi temerariamente e con ansia nella ricerca delle interpolazioni, invitando a riflettere con attenzione, prima di supporre un'alterazione triboniana, sulla possibilità che il testo di volta in volta considerato fosse genuino:

Quapropter non oportet nos esse liberales in his (*scil.* emblematis) vel temere jactandis, vel anxie investigandis; quin nec ullum largiendum, si res aliter salva esse possit, et an possit, tentanda prius omnia omnis movendum lapis. Sedulo in primis cavendum, ne integros partus suppositos dicamus, vel aliorum quoque emblematum, ultra quam necesse est, simus prodigi.<sup>112</sup>

L'invito alla prudenza nell'esercizio della critica testuale era ricondotto da van Bynkershoek all'approccio riscontrabile negli antichi interpreti, come gli scolasti bizantini o Accursio, e si accompagnava al convincimento che quanti muovevano il proprio attacco nei confronti di Triboniano sul piano linguistico andavano sconfitti con le stesse armi.<sup>113</sup>

Nella sua prefazione van Bynkershoek dichiarava di porsi al fianco di Wybo, da lui considerato '*amicus et popularis*' nella lotta contro gli eccessi in cui erano caduti Wissenbach e i suoi precursori. Nel rinviare agli esempi che avrebbe fornito negli ultimi due libri delle sue *Observationes juris Romani* (libri VII e VIII), affermava che lo scopo della sua indagine era quello di dimostrare che "ne decimam, forte nec vigesimam partem eorum, quae *emblemata* audiunt, pro emblematis vel interpolationibus esse habendam". Aggiunte e omissioni, difatti, non potevano farsi rientrare nel novero

110 Su Cornelis van Bynkershoek (1673-1743) e sulle sue opere v. Star Numan 1869; Wessels 1908: 332-341.

111 Al riguardo va letta con attenzione la prefazione *ad lectorem* posta in testa al volume degli altri *Observationum juris Romani libri quatuor* che, pubblicati in prima edizione a Leida nel 1733 (van Bynkershoek 1733; la seconda edizione è del 1752: van Bynkershoek 1752) si aggiungevano ai primi quattro pubblicati nel 1710. In tale prefazione, priva di paginazione, si precisa che "Si quid addere vel detraxit, omni culpa vacat, nisi culpa dicenda sit, custodire fines mandati, et Principis sui jussa capessere". In senso analogo v. Meister 1766: 184 (Cap. II, § IX), con la puntualizzazione che (Meister 1766: 185 [Cap. II, § X]) "Emblemata non TRIBONIANI sed IVSTINIANI vocanda esse". Sul punto v. anche Chiazzese 1931: 33.1.

112 Ciò può leggersi ancora una volta nella prefazione *ad lectorem* in van Bynkershoek 1733.

113 Prefazione *ad lectorem* in van Bynkershoek 1733: s.p.: "Qui praesidio literarum Tribonianum adoriuntur, ut adoriri solent, iisdem armis omnino debellandi sunt".

delle interpolazioni se non nei casi in cui avessero mutato lo stato del diritto. Fra le interpolazioni, in altri termini, andavano ricomprese solamente quelle in cui fosse possibile riconoscere un'innovazione giuridica o linguistica ("Omnis interpolatio censenda est ex jure vel sermone novo. Ut si jus novum, quo non obtinebat aetate ejus Jcti vel Principis, cujus nomen aliquod caput prae se fert, sub ejus tamen persona repraesentetur; vel si Latinitas, qua utitur Jctus vel Princeps, non ejus, sed posterioris sit aetatis"), salvo poi ammettere che l'argomento linguistico, in sé considerato, non poteva considerarsi sufficiente per ipotizzare necessariamente un intervento della mano di Triboniano sul testo, rappresentando una "ratio ... fragilis, et periculosa, et quae veritatem fallit".<sup>114</sup>

## 6. L'approccio dei Culti agli occhi di Riccobono

La critica testuale dei Culti (alla quale Riccobono si ispirava), in ogni caso, non aveva carattere sistematico, ma frammentario.<sup>115</sup> Sul piano del metodo adoperato, tuttavia, nei loro scritti è possibile ravvisare già l'elaborazione di alcuni importanti criteri volti a individuare le interpolazioni nei testi giustiniani. Cujas, infatti, conosceva il criterio filologico, il criterio storico, il criterio logico e il criterio legislativo.<sup>116</sup> Risale già ai suoi studi, per fare un esempio, la scoperta che sono frutto di interpolazione tutti i passi in cui all'originario 'doti dicere' i giustiniani hanno sostituito l'espressione 'doti promittere', che è grammaticalmente scorretta; o i passi che affermano la completa equiparazione dei legati ai fedecommessi, o contengono incongruenze sul piano logico; o quelli in cui risulta palese che il legislatore si intromette nel discorso del giurista con tono imperativo ed enunciati generali, con frasi come

114 Prefazione *ad lectorem* in van Bynkershoek 1733: s.p. L'espressione '*res fragilis et periculosa et quae veritatem fallit*' impiegata da van Bynkershoek riecheggia quella che si legge con riferimento alla tortura in D. 48.18.1.23 (Ulp. 8 *de off. proc.*). Gli eccessi dei primi cacciatori di interpolazioni sono stigmatizzati anche da Giuseppe Antonio Bruno (1713-1778) – su cui può vedersi Lupano 2004 – nella sesta delle sue *Dissertationes in jus civile*. L'autore vi deprecava l'atteggiamento di autocompiacimento di quanti sperperavano tutto il proprio tempo nel rintracciare i tribonianismi al solo scopo di farsi belli e di gioire ogni qual volta credevano di avere messo a nudo un intervento di Triboniano in modo da manifestare nei suoi confronti l'odio per avere sfigurato e adulterato con il suo intervento il diritto più antico. A tali studiosi si rimproverava di avere sbagliato molto spesso nell'aver indicato come guasti passi che, come avevano dimostrato gli studi di van Bynkershoek e di Wybo, in realtà non lo erano, e di aver agitato così una tempesta di flutti in una tazza; cfr. Bruni 1759: 155: "Misera porro eorum sollicitudo est, qui in expiscandis, persequendisque Triboniani emblematis totum tempus consumunt, existimantes se pulchros, beatosque, quoties emblemata aliquod detexisse putant, ut adfirmare possint, odio adversus Tribonianum accensi, ipsum, quidquid antiqui juris attingit, velut veneno, aut tabe aliqua corrupisse. Quis tamen ignorat Censores hos diligentissimos hac in re saepissime falli, sana, et integra male sollicitantes, in simpuvio, ut dici solet, fluctus agitantes?".

115 Cfr. quanto ricordato da Chiazzese 1931: 15 s.

116 Per un elenco dei vari criteri impiegati da Cujas e dai Culti per individuare le interpolazioni v. Palazzini Finetti 1953: 177-179, che al riguardo precisava che "la distinzione e l'elenco di questi criteri è opera solo della moderna critica interpolazionistica", mentre i "giuristi Culti del secolo XVI ... non dedicarono all'argomento trattazioni specifiche, limitandosi ad avvertire i singoli *Emblemata Triboniani* saltuariamente nel corso dei loro scritti sulle più varie materie giuridiche".

'et generaliter definiendum est'.<sup>117</sup> La ferocia di Hotman e dei suoi seguaci nell'esercizio della critica testuale, tuttavia, fu considerata eccessiva, tanto da indurre a un allontanamento dal loro approccio all'esame dei testi giustiniani, che continuarono a essere studiati nuovamente per il loro valore legislativo.<sup>118</sup>

Lo stesso Riccobono, del resto, tendeva a ridimensionare i meriti degli Umanisti. Nel solco di quanto già osservato criticamente nei sei dialoghi *de iuris interpretibus* di Alberico Gentili<sup>119</sup> (per la cui riedizione, curata da Guido Astuti, egli aveva scritto una prefazione in latino),<sup>120</sup> ma rafforzato nel proprio giudizio dai risultati raggiunti dalla critica testuale inaugurata dalle *Interpolationen in den Pandekten* di Gradenwitz, egli aveva rivalutato la tradizione di studio "degli interpreti italiani, Glossatori e Commentatori, in confronto agli Umanisti, in quanto quelli e non questi furono i veri e fedeli interpreti del diritto di Giustiniano, che, assolvendo mirabilmente il loro compito, salvarono il diritto romano dal caos e gettarono i fondamenti del diritto comune".<sup>121</sup> Riccobono considerava Hotman un erudito che, guardando al diritto romano "soltanto con occhio di antiquario [!]"<sup>122</sup> e biasimando non soltanto Triboniano, ma anche i giuristi di età imperiale che avevano "corrotto il diritto repubblicano arcaico", preferiva dedicarsi "ad indagini lessicali, archeologiche e spesso veramente futili".<sup>123</sup>

A carico degli Umanisti andava imputato l'errore di avere disprezzato "sdegnosamente le innovazioni giustiniane" e di avere corretto "i testi arbitrariamente per il gusto classico, per ricondurli alla logica ed alla disciplina classiche."<sup>124</sup> Anche questa osservazione trova un precedente in Alberico Gentili, che da strenuo difensore del *mos italicus docendi* nato in Italia con i Glossatori aveva condannato le esagerazioni dei Culti,<sup>125</sup> i quali nell'emendare i testi giuridici sulla base di ragioni esclusivamente linguistiche non avevano tenuto conto delle ragioni sostanziali.<sup>126</sup>

117 Cfr. Albertario 1910: 159-163.

118 Sul punto cfr., in breve, Ebrard 1920: 3, e da ultimo Varvaro 2018a: 64.

119 Su Alberico Gentili (1552-1608) può vedersi Minnucci 2013: 967-969.

120 La prefazione in latino è datata da Riccobono "Romae, Kal. Iulii s. XV" (Riccobono 1937: vii), con il solo riferimento all'anno dell'era fascista.

121 Riccobono 1935: 379. Sul punto v. Varvaro 2019: 106.

122 L'espressione si legge anche in Astuti 1937: 29, ma senza citare Riccobono.

123 Riccobono 1935d: 393 s., con richiamo al giudizio dello Scaligero secondo cui "qu'il n'y avoit en lui rien de recommandable, que son beau Latin et son éloquence, et que du reste c'étoit un peuvre [!] homme" (cfr. Scaliger 1670: 62: "Hotomannum sola dictio Latina commendat ac eloquentia. Caetera, pauvre homme").

124 Riccobono 1935: 394.

125 Per un quadro recente dei rapporti fra Alberico Gentili e il *mos italicus* v. Wijffels 2016: 11-40.

126 Cfr. Astuti 1937: 173-182, il quale notava (173) che "Qualche cosa di simile ... è accaduto fra i moderni romanisti nel campo della critica interpolazionistica: se, infatti, la ricerca dei tribonianismi ha rinnovato, e sotto più d'un aspetto iniziato la conoscenza e la ricostruzione storica del diritto romano, la critica interpolazionistica, proclamata a strumento metodico e divenuta parte essenziale e forse preponderante dell'attrezzatura tecnica di ogni romanista, è talvolta decaduta dalla sua grande e grave funzione, aberrando a mera *Interpolationenjagd*, a *Massenabschlachtung* delle reliquie della giurisprudenza, o peggio ancora è stata ridotta

Un'altra critica che per Riccobono poteva rivolgersi anche agli storici del XIX secolo e ai romanisti del XX secolo era quella di avere "giudicato il diritto del Corpus iuris senza accertare preliminarmente la legge generale dello sviluppo interno di quel diritto, che nel corso di tredici secoli si aumentò, perfezionò, divenne universale col moto incessante della vita dell'Impero; divenne più umano pervaso di elementi sociali ed ideali col cristianesimo; e come tale, ebbe infine assetto definitivo nella Compilazione di Giustiniano."<sup>127</sup>

Quanto all'approccio ai testi giuridici dei primi Umanisti e all'affermazione, ripresa da Kalb, secondo cui la diagnosi di un'interpolazione spettava ai filologi, più che ai giuristi, la giudicava assurda<sup>128</sup> e, al riguardo, ricordava un aneddoto relativo a Bartolomeo Socini.<sup>129</sup> Quest'ultimo, "conversando un giorno in Siena col Poliziano"<sup>130</sup> e non avendo avuto risposta a una domanda sul significato dell'espressione '*suus heres*', gli avrebbe detto: "Idcirco contine te intra tuum praesepe, Politiane, et iuris studiosos relinque".<sup>131</sup>

La Scuola culta veniva contrapposta da Riccobono a quella dei Glossatori e dei Commentatori e tacciata di non aver saputo produrre se non risultati frammentari, che non erano stati ricomposti in un quadro unitario necessario a una corretta ricostruzione storica del diritto romano.

Per Riccobono la tendenza degli Umanisti a far prevalere i principi più antichi, che erano quelli del *ius civile* arcaico, aveva impedito loro di considerare adeguatamente l'evoluzione plurisecolare del diritto romano, tributaria dei considerevoli apporti provenienti dall'opera del pretore, dalla giurisprudenza e dalla legislazione imperiale.<sup>132</sup> Senza rendersi conto dell'avvenuta

a fornir le basi o ad eliminare gli ostacoli a tesi preconcepite; non solo snaturandosi e sovvertendo i fini d'ogni ricerca esegetica, ma determinando talora un atteggiamento di soverchia indipendenza di fronte al dettato delle fonti, non scevro dei più gravi pericoli dal punto di vista storico non meno che da quello giuridico, come già attestano numerosi e sicuri segni di un'opportuna reazione. L'accostamento non è d'altronde peregrino, come a tutta prima potrebbe apparire, perchè, se restituzione del dettato di un testo e critica interpolazionistica sono attività ben distinte e differenti, di fatto la così detta critica interpolazionistica della scuola culta, di cui forse non è stato da tutti colto il vero spirito, non fu sempre mossa da consapevolezza e da intenti simili a quelli moderni, per la tipica svalutazione delle alterazioni compilatorie, considerate puri errori e corruzioni arbitrarie".

127 Riccobono 1935: 397.

128 Sul punto v. anche quanto precisato da Kaser al termine della sua riflessione sui limiti della critica interpolazionistica quando, distinguendo fra 'Textgeschichte' e 'Sachgeschichte' e riconoscendo l'utilità degli strumenti filologici da impiegare nella critica del testo, sottolineava al contempo la necessità di indagarne i contenuti tecnici, tenendo presente la dogmatica giuridica, e insisteva sulla natura di "primär juristische Disziplin" del diritto romano (Kaser 1971: 366 s.).

129 Su Bartolomeo Socini (1436-1506) v. Nardi 2013: 1877-1879.

130 Su Angelo Ambrogini (1454-1494), detto il Poliziano, v. Bigi 1960: 691-702.

131 Cfr. Riccobono 2004: 29 s. Non risulta da dove Riccobono abbia tratto tale versione dell'aneddoto. È possibile che essa contenga un nucleo di verità, visto che Alciato (Alciato 1540: 222 [lib. III]) rimproverava a Poliziano di essere ammutolito di fronte alla domanda sul significato dell'espressione in questione rivoltagli da Socini, pur essendosi vantato di essere superiore ad Accursio nella conoscenza del diritto civile; in argomento può vedersi anche Savigny 1831: 375; Irving 1837: 61; Mähly 1864: 65.

132 Anche tale considerazione si trova ripresa dall'allievo Chiazzese, che adduceva un brano del capitolo XI dell'*Antitribonianus* di Hotman per "dimostrare che agli Umanisti fu affatto estra-

fusione del *ius civile* con il *ius honorarium*, essi non sarebbero andati oltre la considerazione del diritto dell'età classica, ignorando gli sviluppi maturati in seno alle *cognitiones extra ordinem* o quelli dovuti ad altri fattori di sviluppo del diritto romano. Agli Umanisti, pertanto, andava rimproverata senza mezzi termini l'unilateralità di un approccio allo studio delle fonti che, pur avendo avuto il merito di avere dato l'avvio a una nuova stagione di critica delle fonti giuridiche romane ispirata dal desiderio di riportare in auge l'antichità, non aveva avuto "alcun influsso sulla pratica"<sup>133</sup>. Per questa ragione essi non erano stati in grado di fornire alcun valido contributo alla costruzione del diritto comune.<sup>134</sup> A causa di tale errore di metodo, essi avrebbero considerato "il diritto romano come un blocco infrangibile di formazione millenaria, che affondava le sue radici nel suolo arcaico di Roma".<sup>135</sup> Con l'ignorare la dimensione storica, invece, i Glossatori si sarebbero rivelati i migliori interpreti dei testi tramandati dal *Corpus iuris civilis*.<sup>136</sup> Essi avrebbero tratto il diritto moderno "dalle viscere della Compilazione", in una "prima elaborazione della materia, eseguita senza la guida di elementi storici e di mezzi critici",<sup>137</sup> mentre i Commentatori lo avevano "definito e ricomposto",<sup>138</sup> mostrando di essere in grado così di considerare l'opera di Giustiniano in chiave sistematica.<sup>139</sup>

Anche in questo giudizio possono distinguersi accenti nazionalistici volti a rafforzare la convinzione, espressa anche in una lettera scritta a de Zulueta nel gennaio del 1921, che proprio in Italia, e non altrove, "si svolse la più sorprendente attività della stirpe umana e fu elaborato un prodotto che vive sempre la sua vita immortale".<sup>140</sup> Non deve stupire, allora, se con riferimento all'attività interpretativa dei Glossatori e dei Commentatori Riccobono scriveva che con essi l'Italia era divenuta per la seconda volta "la grande fucina in cui il nuovo diritto si plasma[va] sulla base e con forme romane", un nuovo diritto che veniva ricostruito "nel tempo in cui si svolge[va] quella prodigiosa espansione di commerci, di industrie, di traffici delle Repubbliche marinare

nea l'idea di un organico sviluppo del diritto per opera della giurisprudenza classica" (Chiazzese 1931: 29.1).

133 Cfr. Riccobono 1930: 21 e 24. L'osservazione è ripresa da Chiazzese 1931: 27.4.

134 Riccobono 1935d: 390-396.

135 Così Riccobono 1934b: 44.

136 Riccobono 1935d: 396: "I Glossatori furono i veri grandi interpreti della Compilazione di Giustiniano, pur avendo dato prova della più assoluta ignoranza di tutti gli elementi storici: gli Umanisti d'altra parte inaugurarono una nuova era nello studio delle nostre fonti, animati come erano da un'idea vivificatrice di tutta l'antichità". Cfr. quanto osservato già in Riccobono 1935: 20: "Nel risultato la Glossa seppe ricostruire un sistema di diritto organico in cui la tradizione romana appariva in tutta la sua forza e purezza", come ritenuto fino alla seconda metà dell'Ottocento, traendo dal *Corpus iuris civilis* "il vero contenuto" e "dando rilievo agli elementi ancora vivi e mettendo con tutti i mezzi, comunque, nell'ombra gli elementi arcaici e morti. Essa poté diffondere nell'Europa e rivelare il tesoro contenuto nella Compilazione" (così Riccobono 1930: 23).

137 Riccobono 1934b: 66.

138 Riccobono 1934b: 45. Cfr. già, in breve, Riccobono 1930: 20 e 23.

139 Riccobono 1947: 20. Analoghe considerazioni possono leggersi in Chiazzese 1931: 27.

140 La lettera di Riccobono a de Zulueta scritta a Palermo il 6 gennaio 1921 è custodita in AUL, Taylor Library, 34089.25/4 (olim ZU 34089.25/4). Al riguardo v. anche Varvaro 2018a: 85-87 e 98.



e dei Comuni che domina[va]no i mercati del mondo, di tutto il Mediterraneo orientale da un lato, e dall'altro di Provenza, di Spagna, di Alemagna, d'Inghilterra".<sup>141</sup>

L'errore di metodo nella critica testuale addebitato alla Scuola culta poteva imputarsi per Riccobono anche alla Scuola storica tedesca, che alla prima era accomunata nel ricordo della direttrice di studi da lui seguita nel primo periodo della sua carriera scientifica.<sup>142</sup> Incoraggiati dalla scoperta del Gaio veronese e dei *Vaticana fragmenta*, i seguaci di Savigny avrebbero avuto in comune con gli Umanisti un modello d'indagine concentrata sulla ricerca dei principi del diritto classico nei testi del *Corpus iuris ciuillis*, che li avrebbe indotti ad allontanarsi però dalla retta comprensione del diritto giustiniano e a negare il ruolo svolto dal cristianesimo come fattore di evoluzione del diritto romano.<sup>143</sup> Anche nella ricostruzione del diritto classico, peraltro, a tale scuola (che aveva adottato una prospettiva 'gaiocentrica' basata su quanto si leggeva in un'opera come le Istituzioni di Gaio,<sup>144</sup> considerata "il vertice dello sviluppo del diritto romano") poteva rimproverarsi di non essersi resa conto "dello sviluppo delle dottrine e del progresso del diritto", senza "riconoscere le alterazioni apportate nei testi di Giustiniano". Ciò avrebbe prodotto il deprecabile risultato di avere riaffermato "largamente le dottrine degli Umanisti" e di avere determinato, "dopo un secolo d'intenso lavoro e di sottili investigazioni", una "falsa rappresentazione del diritto romano".<sup>145</sup> A imprigionare nella medesima gabbia di un'errata prospettiva metodologica tanto la Scuola culta quanto quella storica sarebbe stata, in sostanza, la maggiore rilevanza riconosciuta agli "elementi strutturali del diritto quiritario, da cui le istituzioni e le teorie giuridiche si sviluppano logiche, diritte fino alla precisione lineare, infrangibili".<sup>146</sup>

Il confronto fra i vari indirizzi che nei secoli avevano studiato il diritto romano, in definitiva, aveva portato Riccobono ad affermare che "i soli veri interpreti del Corpus iuris furono i giuristi medievali delle scuole italiane, celebrati già come i fondatori del diritto comune d'Europa, costituito sulla base larga del diritto romano".<sup>147</sup> Riconosciuti i limiti dell'impostazione adottata dalla Scuola storica tedesca, si trattava di superarli anche grazie alla critica testuale. La ricerca delle interpolazioni, in tale prospettiva, assumeva il ruolo di "uno strumento poderoso ... per l'analisi più accurata dei testi e per la ricostruzione del diritto romano nelle varie epoche". Tale strumento andava impiegato però senza dare luogo a esagerazioni. Con i suoi "procedimenti sommari" che non si preoccupavano di "indagare il motivo della interpo-

141 Così Riccobono 1930: 24.

142 Riccobono 1947: 26 s. Cfr. *supra*, 34.

143 Cfr. Riccobono 1930: 22 e 28. Sulla rilevanza del cristianesimo come fattore di sviluppo del diritto romano nel pensiero di Riccobono v. da ultimo Varvaro 2019: 107-114 nonché il contributo di Santucci pubblicato in questo volume.

144 Sull'immagine 'gaiocentrica' del diritto romano classico nella *Historische Rechtsschule* v. Avenarius 2008; Avenarius 2020: 771-774.

145 Così Riccobono 1930: 24-27. In argomento cfr. Varvaro 2018a: 98.

146 Riccobono 1930: 27.

147 Riccobono 1930: 27.

lazione” e si fidavano dei risultati raggiunti dalla *Historische Rechtsschule*, il metodo interpolazionistico aveva aperto la via a “una vera caccia alle interpolazioni” e aveva dato credito all’idea che “il diritto codificato da Giustiniano proveniva più dalle correnti ellenistiche orientali che da Roma”.<sup>148</sup> La mossa critica introdotta da Riccobono nell’analisi delle interpolazioni aveva segnato un passo in avanti rispetto all’impostazione che poteva farsi risalire ai Culti,<sup>149</sup> consentendo di raggiungere risultati che contribuivano a riaffermare la romanità del diritto contenuto nella compilazione giustiniana.<sup>150</sup>

## 7. L’interesse per le interpolazioni scoperte dai Culti nei primi del Novecento

Riccobono non fu l’unico studioso della sua epoca ad aver tenuto “in grande considerazione gli insegnamenti dei Culti, specialmente del Cuiacio”.<sup>151</sup> Nello stesso torno di anni in cui egli pubblicava i primi saggi nei quali impiegava il metodo interpolazionistico appreso in Germania, infatti, si registrava un risveglio dell’interesse nei confronti della Scuola culta. La consapevolezza che proprio in tale scuola l’indirizzo interpolazionistico trovava un illustre precedente spinse alcuni studiosi italiani a raccogliere in specifiche raccolte le interpolazioni da essi segnalate in modo frammentario e disperso. In parallelo si cominciò anche a riflettere sulla validità e sui limiti di alcuni criteri che i Culti avevano impiegato per rintracciarle nei testi della compilazione giustiniana.<sup>152</sup>

È significativo che di queste ricerche sulle interpolazioni individuate dai Culti ben due siano riconducibili all’ambiente nel quale Riccobono operava a Palermo agli inizi del XX secolo. Nello stilare un elenco delle interpolazioni scoperte da Fabro, Baviera<sup>153</sup> ricordava incidentalmente che il suo contributo era stato concepito nel quadro di un’indagine più ampia dedicata a tracciare una *Storia della ricerca delle interpolazioni*.<sup>154</sup> Un lavoro del genere, tuttavia, non fu mai dato alle stampe. Ancora agli inizi degli anni Trenta da parte di un allievo di Riccobono come Chiazzese<sup>155</sup> si lamentava la mancanza di una

148 Riccobono 1930: 35 s.

149 Cfr. Chiazzese 1939: LI.

150 In argomento mi permetto di rinviare a quanto osservato in Varvaro 2018a: 55-110, spec. 93 s. e 99 s.

151 Riccobono 1947: 26.

152 Nell’arco di tempo che va dal 1898 al 1917 possono ricordarsi: Lusignani 1898; De Medio 1900: 1-43; De Medio 1901: 276-284; Baviera 1902; Albertario 1910a: 364-367 (= Albertario 1953b: 19-25); Albertario 1910b: 158-175; Biondi 1911; Endrich 1916; Endrich 1917.

153 Su Giovanni Baviera, la cui figura di studioso è stata lasciata purtroppo in ombra da parte della storiografia romanistica, v. Albanese 1964; Sanfilippo 1977: 101; Viola 2005: 35-37 e 67-70; Paoloni 2005: 365-369; Cancila 2009: 260; D’Angelo 2013: 199, con altra bibliografia; Varvaro 2013b: 301 s.

154 Baviera 1902: 5. Altre informazioni sul clima in cui tali ricerche erano state concepite v. Baviera 1936: xxix. Per una sintetica storia dell’interpolazionismo possono consultarsi anche Peters 1916: 5-10; Ebrard 1920: 2-14; Wenger 1953: 855-857; Andrés Santos 2011: 65-120, spec. 69 ss.

155 Su Lauro Chiazzese (1903-1957) v. la bibliografia citata in Varvaro 2020a: 605.1, cui *adde* Sanfilippo 1977: 1015-1017, ma anche il contributo di Marrone in apertura di questo volume e quanto si dirà *infra*, nel testo, § 8.

storia delle indagini interpolazionistiche compiute dai Culti che esponesse i metodi e i risultati cui essi erano pervenuti.<sup>156</sup> Bisognerà attendere il 1953, in effetti, perché un allievo di Volterra, Palazzini Finetti,<sup>157</sup> potesse dare alla luce un'opera del genere riprendendo il progetto cui alludeva Baviera.<sup>158</sup>

La notizia dell'esistenza di un tale progetto già agli inizi del Novecento, in ogni caso, rappresenta un indice dell'attenzione che in quel momento una parte della romanistica italiana riconducibile all'ambiente scientifico in cui operava Riccobono nutriva nei confronti della storia dell'interpolazionismo, ossia a un campo di ricerca in cui ricadeva anche il tema della prolusione al corso di Storia del diritto romano tenuta a Palermo da Savagnone<sup>159</sup> (un altro discepolo di Riccobono) nel gennaio del 1903.<sup>160</sup>

Tenendo presente l'appello di censire in un apposito indice le interpolazioni già riscontrate nel *Corpus iuris ciuillis* con cui nel 1909 la redazione della *Zeitschrift der Savigny-Stiftung* aveva chiesto la collaborazione degli studiosi (*Aufruf, betreffend die Herstellung eines Verzeichnisses der Interpolationsnachweise in den Digesten, Institutionen und dem Codex Iustinianus*),<sup>161</sup> invece, un altro allievo di Riccobono, Biondo Biondi<sup>162</sup>, si era impegnato a raccogliere le interpolazioni individuate da Wissenbach e da Eckhard.<sup>163</sup> La scelta di dedicarsi proprio alle ricerche di questi due studiosi non era casuale, perché essi erano considerati i "due scrittori che diedero un carattere sistematico alla ricerca degli emblemi".<sup>164</sup> Peraltro, proprio l'opera di Eckhar-

156 Chiazzese 1931: 35.2, il quale ha osservato che tale storia "dovrebbe riguardare l'indagine critica degli Umanisti da un punto di vista generale, penetrandone a fondo lo spirito, valutandone i risultati per la conoscenza delle fonti romane, ponendone in luce le analogie e le divergenze rispetto all'indagine critica moderna, inquadrandola, infine, da un canto nelle tendenze seguite nel sec. XVI per l'interpretazione del C. J. Dall'altro nel movimento culturale e nell'indirizzo storiografico dell'epoca".

157 Palazzini Finetti 1953. In appendice a quest'opera si trova un elenco degli studiosi della Scuola culta che fra il XVI e il XVIII secolo hanno individuato interpolazioni (Palazzini Finetti 1953: 445-450).

158 Il richiamo al programma di Baviera si legge in Palazzini Finetti 1953: 5.

159 Su Francesco Guglielmo Savagnone (1867-1956), romanista con interessi scientifici per il diritto ecclesiastico che nell'aprile del 1902 aveva conseguito la libera docenza in Storia del diritto romano e nel febbraio del 1906 quella in Diritto ecclesiastico, v. Marrone 1997: 595. A lui risulta dedicata oggi a Palermo una strada del quartiere San Lorenzo.

160 Savagnone 1903: 257-281 e 289-306.

161 ZRG RA 30, 1909, v-xx.

162 Conseguita la licenza liceale al liceo Giuseppe Garibaldi di Palermo, nel novembre del 1906 Biondi si era immatricolato alla Facoltà di Giurisprudenza, dove si laureò con Salvatore Riccobono (di cui aveva seguito le lezioni di Istituzioni di diritto romano e il corso a scelta di Procedura civile romana) il 2 luglio del 1910 con la votazione di 110/110 e la lode. A Riccobono è dedicata "con affetto di discepolo devotamente" la monografia sul giuramento decisorio nel processo civile romano pubblicata nel 1913 (Biondi 1913).

163 Biondi 1911: 5: "Oggi che la *Zeitschrift der Sav. Stift.* si propone di raccogliere le interpolazioni finora avvertite nel *Corpus Iuris*, mi è sembrato non del tutto inopportuno, come è stato fatto per il Fabro ed il Cuiacio, raccogliere in un indice i tribonianismi avvertiti dal Wissembach e dall'Eckhard, quei due scrittori cioè che diedero un carattere sistematico alla ricerca degli emblemi".

164 Biondi 1911: 5.

d,<sup>165</sup> che Riccobono conosceva già negli anni dei suoi primi studi,<sup>166</sup> aveva impresso un indirizzo di metodo alla ricerca delle interpolazioni, dando “l'impressione di trovarsi in presenza di un libro dei nostri giorni”.<sup>167</sup> È nelle ricerche di Eckhard, per esempio, che si trova per la prima volta l'osservazione che un'interpolazione poteva consistere in una modifica testuale di natura meramente formale, senza intaccare cioè il significato del passo alterato, o di natura sostanziale.<sup>168</sup> Agli occhi di un allievo di Riccobono come Biondi, la distinzione operata in tal senso doveva assumere capitale importanza. Nel richiamarsi a un'osservazione già compiuta da Wybo,<sup>169</sup> difatti, Eckhard ne aveva tratto la conclusione che bisognava andare alla ricerca solamente delle interpolazioni sostanziali, sicché il numero degli *emblemata* – in fin dei conti – era di gran lunga inferiore a quello che si sarebbe calcolato se si fossero considerate tali anche le interpolazioni formali.<sup>170</sup>

D'altra parte, anche l'insufficienza del criterio linguistico ai fini della diagnosi di un'interpolazione stigmatizzata da Riccobono trova un chiaro precedente nelle pagine di Eckhard, che pure aveva tenuto a sottolineare quanto fosse scivoloso il terreno sul quale si operava quando nella critica te-

165 Su Christian Heinrich Eckhard (1716-1751) v. Steffenhagen 1877: 615, ove la bibliografia precedente.

166 Si vedano le citazioni in Riccobono 1896: 265.1; 276.3; 291.1.

167 Biondi 1911: 13: “Questa dissertazione ... costituisce per noi un'opera di immenso valore, e ad essa senza dubbio tocca un posto eminente nella storia della ricerca delle interpolazioni. ... Si può ben dire ... che l'E. percorre veramente i tempi moderni, ed infatti chi legge le sue pagine riceve tutta l'impressione di trovarsi in presenza di un libro dei nostri giorni”; cfr. Baviera 1936: xxix, che in alcuni punti considerava ancora insuperata, ai suoi tempi, l'opera di Eckhard.

168 Eckhard 1769: 209 (§ CCXXXIV): “Mutata legis forma, lex interpolatur. Sed mutari potest legis forma, vel turbata verborum structura, vel omissis, vel adiectis quibusdam verbis, ut eadem ejus sententia sit, quae fuit antea, vel, ut sensus prior tollatur. Ex quo sequitur, ut duplicis generis sit interpolatio, quarum altera in *verbis* existit, salvo legis sensu, altera in *sententiis* continetur, qua, mutata legis forma, alia ejus auctori sententia tribuitur”.

169 Wybo 1736: 282 (Cap. III, § XIV): “Nullum enim est emblemata, nisi quod Ictis antiquis aliam sententiam obtrudit, quam ipsi habuerunt, siue quid addatur ex iure nouo, siue quid ob ius nouum immutetur, ut eleganter ait *ampliss. Praeses CORN. van BYNKERSHOEK libr. VII. obseruat. cap. 10* cum tamen interim religioni minime sit habendum, si dicamus, in tam magno Pandectarum opere nonnumquam TRIBONIANVM dormitasse”, a proposito di *actio praescriptis verbis* (il richiamo è a van Bynkershoek 1752: 331 s. (l. VII, cap. X) = van Bynkershoek 1767: 224: “Nulla est interpolatio, si me audias, nisi quae Ictis antiquis aliam sententiam obtrudit, quam ipsi habuerunt, siue quid addatur ex iure, quod postea introductum est, siue quid, ob jus nouum immutetur, minime vero, si quid, ob eandem rationem, omittatur, nisi propter ea, quae ommissa sunt, eorum, quae supersunt, alius nunc sit sensus, alius olim fuerit.”); 285 (Cap. IV, § V): “... vt iam dixi *cap. 3. §. ult.* nullum est emblemata, nisi si TRIBONIANVS nobis pro eo iure, quod apud antiquos obtinebat, obtrusit ius nouum, petitum ex lege uel ex constitutione aliqua posteriori.” Questi passi non sono presenti dall'edizione dell'opera di Wybo pubblicata come dissertazione di dottorato a Utrecht nel 1729 (*Dissertatio juridica inauguralis. Tribonianus ab emblematis Wissenbachii liberatus*, Trajectum ad Rhenum 1729) e avente fra i dedicatari anche van Bynkershoek.

170 Eckhard 1769: 210 (§ CXXXV): “non oportet nos illud quaerere interpolationis genus, quod in verbis tantum existit, in iure si de interpolatione quaeratur. Hac sane regula constituta, numerus emblematum, quem mirum in modum nonnulli augent, quam maxime imminuitur.”

stuale la determinazione di un intervento di Triboniano fosse affidata esclusivamente all'analisi di elementi linguistici.<sup>171</sup>

## 8. La critica testuale in alcuni allievi di Riccobono

Negli scritti degli allievi di Riccobono gli insegnamenti appresi dagli Umanisti e la riflessione sui criteri da loro adoperati per la ricerca delle interpolazioni rappresentano un elemento che torna al centro di un'attenta considerazione. Il loro studio delle fonti appare condotto con un rigoroso metodo critico ispirato a quello indicato dal maestro, che mirava a evitare tutte le esagerazioni cui si era abbandonato l'interpolazionismo.<sup>172</sup>

Un esempio di tale consapevolezza metodologica si ritrova nella pagine premesse da Guarneri Citati<sup>173</sup> al suo *Indice delle parole frasi e costrutti*

171 Eckhard 1769: 94 (§ CX): "Magna ergo cautio hic opus est, ne continuo Tribonianum adscribamus, quae minus latina videntur, quia ex solis verbis, quae nova et inusitata sunt, Tribonianum, aut Interpolationem arguere, res lubricae admodum definitionis est"; 243 (§ CCLXVI): "Ex quo haud obscure intellegitur, fallax esse, et valde lubricum de legibus interpolatis iudicium, cui sola latinitas causam praebet ideoque parum illi tribuendum". A sua volta Eckhard si richiamava a quanto osservato in tal senso da Carl Andreas Duker (1670-1752), che pure aveva precisato che l'individuazione di indizi sul piano linguistico, da sola, non era sufficiente per ipotizzare un intervento compilatorio ove non fosse stata determinata anche la ragione che aveva indotto Triboniano a operare un'interpolazione legislativa (Duker 1711: 393.5: "Ego, uti non negare velim Tribonianum quaedam in scriptis Jurisconsultorum mutasse, et ad rationem novi Juris accommodasse; ita, ubi ea ratio non adest, in singulis verbis, quae nobis non satis elegantia videntur, Triboniani manum quaerendam non existimem"). Può essere interessante notare che tale osservazione appartiene allo stesso contesto espositivo in cui Duker segnalava, sulla scia di Barnabé Brisson (1531-1591), la presenza nella lingua dei giuristi romani del verbo *'certiorare'* accanto a *'certiorem facere'* che sarebbe stata al centro di un dibattito fra Gradenwitz (che pure si era richiamato a Brisson: Gradenwitz 1887: 162 s.), da un lato, e Kalb e Wölfflin dall'altro (cfr. Varvaro 2017a: 291 s.). L'insufficienza del criterio linguistico impiegato da solo per la diagnosi di interpolazione è sottolineato con efficacia in Riccobono 1962: 887, ove si mette in guardia dalla fallacia del suo impiego in quanto "noi non conosciamo di ogni parola o costrutto della lingua latina la esatta formazione ed il momento di origine", dovendosi considerare d'altra parte che "i giuristi vissuti in varie epoche sono anche spesso, dal II secolo in poi, d'origine straniera, d'Africa, di Siria, di Grecia, e non sono ancora con diligenza osservate le caratteristiche formali rispetto al vocabolario ed allo stile dei singoli giuristi", per concludere infine che "da queste osservazioni appare evidente che le prove ricavate da elementi della forma dei testi non possono essere considerate sempre esaurienti, nè tanto meno poi come le sole aventi forza decisiva".

172 Un'eco chiara e distinta degli insegnamenti di Riccobono si ritrova per esempio in Biondi 1957: 157-162.

173 Guarneri Citati 1927. Quest'opera, preceduta dalla stesura di un *Indice delle parole e frasi ritenute interpolate nel Corpus iuris* pubblicato nel 1923 sul *Bullettino* (Guarneri Citati 1923: 79-144), aveva esteso il raggio della ricerca allo studio dei testi pregiustinianeî, nella consapevolezza (cfr. Guarneri Citati 1927: vi) che la critica condotta sui testi con il criterio filologico e quello linguistico aveva posto in evidenza il numero e la rilevanza delle interpolazioni. Un primo supplemento all'indice fu pubblicato nel 1936 da Guarneri Citati nel primo volume degli *Scritti* in onore di Riccobono (Guarneri Citati 1936: 699-743). Un secondo supplemento fu pubblicato nel 1939 nella *Festschrift* in onore di Koschaker (Guarneri Citati 1939). L'utilità degli indici realizzati da Guarneri Citati è stata riconosciuta da Wieacker 1950: 364, il quale al contempo ne ha rilevato alcuni limiti metodologici.

*ritenuti indizio di interpolazione nei testi giuridici romani*.<sup>174</sup> Nel realizzarlo egli si era occupato di considerare anche i testi pregiustiniani, convinto che la critica condotta sulle fonti con il criterio filologico e con quello linguistico aveva posto in evidenza il numero e la rilevanza delle interpolazioni (intese in senso ampio anche con riferimento ai glossemi) presenti non soltanto nella compilazione giustiniana, ma anche nei testi pervenuti al di fuori di essa,<sup>175</sup> come risultava dall'edizione dei *Tituli ex corpore Ulpiani* pubblicata da Schulz nel 1926.<sup>176</sup>

L'*Indice* veniva presentato nella prefazione come un ausilio da usare con le dovute cautele. In perfetta sintonia con gli insegnamenti del suo maestro Riccobono, Guarneri Citati osservava che il criterio filologico impiegato nel metodo interpolazionistico, così come questo stesso metodo in sé considerato, erano strumenti potenzialmente pericolosi "in mani poco esperte",<sup>177</sup> ma non per ciò da condannare o addirittura da abbandonare.<sup>178</sup> Nel riconoscere i rischi connessi a un uso sconsiderato della critica interpolazionistica e degli elenchi di termini ritenuti interpolati, dunque, Guarneri Citati si augurava che

dall'eccesso di male finirà col sorgere un poco di bene, che l'esagerazione produrrà la reazione e che lo stesso *Indice* potrà tanto meglio servire a preparare l'antidoto quanto più veleno conterrà. Infatti esso ... può avere anche influenza come un salutare avviso contro le esagerazioni o la leggerezza di taluni fra i più ardenti e men cauti seguaci del metodo filologico, come un richiamo a maggior ponderazione.<sup>179</sup>

La teorizzazione del metodo di critica testuale forgiato sugli insegnamenti riccoboniani si ritrova anche nella ricerca sui confronti testuali compiuta dal suo allievo Chiazzese. Riccobono lo aveva conosciuto nel 1921, quando il giovane, terminati gli studi liceali con dichiarazione di licenza d'onore,<sup>180</sup> si era

174 Cfr. Marrone 1997: 599, il quale ha osservato che "l'opera mise in luce nel modo più evidente gli eccessi - contro cui continuava a tuonare Riccobono - cui si era spinta la critica interpolazionistica".

175 Guarneri Citati 1927: vi.

176 Schulz 1926.

177 Per un'analoga riflessione v. Niedermeyer 1934: 358 s. In proposito Sanfilippo 1977: 1015, ha osservato che l'*Indice* realizzato da Guarneri Citati "aveva ... un recondito fine polemico, perché da esso risultava che l'abuso del metodo filologico-interpolazionistico nello studio delle fonti giuridiche romane era giunto a tali eccessi da non lasciare immuni da sospetto le più ingenuo e oneste parole del vocabolario latino, care a un Cicerone o a un Livio."

178 Guarneri Citati 1927: vii.

179 Guarneri Citati 1927: vii, che nel richiamarsi al metodo appreso dal Maestro, notava che: "la critica dovrà ben convincersi che l'accertamento dell'emblema non può esser se non un episodio della ricerca scientifica, il primo passo, il punto di partenza e non già lo scopo e il risultato finale di essa. Stabilita l'esistenza dell'alterazione bisogna vederne l'ampiezza e soprattutto il contenuto, se cioè con essa furono introdotte novità sostanziali. ... La rielaborazione dei risultati è necessaria" (Guarneri Citati 1927: viii).

180 Copia del certificato della licenza liceale presso il liceo classico palermitano "Vittorio Emanuele II" è custodita in Archivio Storico d'Ateneo dell'Università di Palermo [d'ora innanzi: ASUPa], Università degli Studi di Palermo, Didattica, Giurisprudenza, Carriera scolastica degli studenti, Chiazzese Lauro, b. 1656.

iscritto alla facoltà di Giurisprudenza e frequentava il suo corso di lezioni di *Istituzioni di diritto romano* e le relative esercitazioni. Riccobono aveva apprezzato in lui la solida conoscenza delle lingue classiche e altre non comuni qualità.

Al termine di un brillantissimo percorso di studi universitari,<sup>181</sup> Chiazzese discusse una tesi di laurea sul tema *Le interpolazioni risultanti da confronto testuale*,<sup>182</sup> concepita come una stesura provvisoria di un'indagine pensata già per essere ulteriormente approfondita.<sup>183</sup> Non deve stupire, perciò, che in essa sia possibile riconoscere la struttura dell'opera<sup>184</sup> che sarebbe stata poi pubblicata nel 1933 come *Parte generale dei Confronti testuali*.<sup>185</sup>

- 181 Secondo quanto risulta dal fascicolo personale dello studente e dal libretto universitario in esso contenuto (ASUPa, Università degli Studi di Palermo, Didattica, Giurisprudenza, Carriera scolastica degli studenti, Chiazzese Lauro, b. 1656), tutti gli esami furono superati con lode tranne due: quello di medicina legale (30/30) e quello di ragioneria commerciale (27/30). Quest'ultimo fu sostenuto per ultimo nel novembre del 1925, mentre gli altri esami del IV anno erano stati superati già nella sessione estiva, consentendo a Chiazzese di dedicarsi completamente alla stesura della tesi di laurea.
- 182 Il manoscritto di 296 pagine della tesi di laurea, datata "dicembre 1925", si trova nel fascicolo personale custodito in ASUPa, Università degli Studi di Palermo, Didattica, Giurisprudenza, Carriera scolastica degli studenti, Chiazzese Lauro, b. 1656. In questa copia qualche rinvio interno o qualche indicazione bibliografica contenuti nelle note risulta incompleto (come a pag. 123, nt. 2; pag. 124, nt. 2; pag. 153, ntt. 1 e 2; pag. 159, nt. 1; pag. 162, nt. 1; pag. 173, nt. 1; pag. 174, nt. 1; pag. 187, nt. 2; pag. 192, nt. 1 pag. 199, nt. 1; pag. 211, ntt. 2 e 3; pag. 212, ntt. 1 e 3; pag. 218, nt. 1; pag. 222, nt. 1).
- 183 Così, per esempio, a pag. 9: "In questa prima stesura del lavoro, sottoporro ad esame i testi genuini della giurisprudenza classica che si trovano riprodotti nella compilazione giustiniana: delle fonti del diritto romano antigustiniano viene quindi abbracciata quella parte che si vuol contrassegnare con la denominazione sintetica di *auctores*"; pag. 294 s.: "Anzi questo lavoro, – che se qualcosa ha di buono lo deve specialmente al Maestro che l'indagine ha consigliato e che ha guidato la inesperienza dell'autore – se non nella forma attuale, certamente in quella definitiva avrà la pretesa di costituire la base sperimentale della sua dottrina."
- 184 A un'Introduzione (pagg. 1-23) e a un *Elenco dei testi esaminati* (pagg. 25-47), che comprende 302 confronti testuali, segue l'*Analisi delle interpolazioni risultanti dal confronto* articolata in un Cap. I: *Criteri sistematici* (pagg. 49-62); un Cap. II: *Interpolazioni formali*, suddivise in A) *Interpolazioni di adattamento*; B) *Interpolazioni di chiarezza*; C) *Interpolazioni formali dovute al latino giustiniano*; D) *Interpolazioni voluttuarie*; E) *Interpolazioni dovute al linguaggio imperiale o comunque a fini legislativi* (pagg. 63-139); un Cap. III: *Generalizzazioni* (pagg. 141-153); un Cap. IV: *Interpolazioni sostanziali*, distinte in A) *Interpolazioni direttamente determinate da costituzioni imperiali*; B) *Interpolazioni dovute a risoluzione legislativa di controversie classiche*; C) *Interpolazioni dovute alla fusione degli ordinamenti giuridici classici o di singoli istituti classici*; D) *Interpolazioni determinate dal mutamento della procedura e dalla conseguente fusione delle varie giurisdizioni*; E) *Interpolazioni determinate dalla caduta di leggi e istituti proprii della civitas e delle forme solenni*; F) *Interpolazioni dovute a consuetudini provinciali*; G) *Interpolazioni diverse* (pagg. 153-271). Seguono, infine, la *Conclusione* (pagg. 273-295) e l'*Indice* (pag. 296).
- 185 Chiazzese 1931. Anche se la data di pubblicazione indicata sul frontespizio è del 1931, il volume fu dato alle stampe nel 1933: v. Marrone 2013a: 522. Per le questioni connesse alla mancata pubblicazione della *Parte speciale* di quest'opera può rinviarsi a Varvaro 2020a.

A consigliargli il tema della tesi era stato proprio Riccobono.<sup>186</sup> È lo stesso Chiazzese<sup>187</sup> a ricordare che il suo maestro gli aveva suggerito di sviluppare un argomento di cui Buckland<sup>188</sup> si era occupato in un articolo apparso nel 1924 su una rivista pubblicata negli Stati Uniti d'America, il *Yale Law Journal*.<sup>189</sup> In esso, una volta puntualizzato che non in ogni alterazione del testo esaminato potesse scorgersi un'innovazione legislativa,<sup>190</sup> lo studioso britannico non aveva esitato a condannare con toni pacati, ma fermi, gli abusi della più recente critica interpolazionistica che operava allontanandosi sempre più dalla lezione dei fondatori di un metodo che aveva saputo dare molti buoni frutti.<sup>191</sup> Riccobono aveva scorto in questo scritto un chiaro sostegno alle idee che da tempo andava proclamando sul metodo da adoperare per la critica del testo.<sup>192</sup> Avendo trovato un alleato nell'autore dello scritto, era naturale che egli reputasse meritevole di approfondimento il tema di una linea di ricerca basata su un attento esame delle interpolazioni risultanti da confronto testuale che aveva dimostrato "il carattere semplificativo e quasi unicamente formale delle innovazioni giustiniane".<sup>193</sup>

Nel richiamarsi al saggio di Buckland, Chiazzese riteneva che il suo "carattere quasi esclusivamente divulgativo" e i limiti angusti in cui era stato

- 186 Lo ricorda esplicitamente Chiazzese nella sua tesi di laurea, alla pag. 294 s. (nella parte del testo trascritta *supra*, nt. 183). In proposito Talamanca 2000-2001: 710 s., ha notato che "l'opera sarebbe difficilmente potuta nascere al di fuori dell'ambito dell'appassionata reazione anti-interpolazionistica iniziata da Salvatore Riccobono, il cui influsso si coglie soprattutto nell'impostazione della prima valutazione dei dati, la quale avviene nel segno del conflitto metodologico allora imperante". Secondo Atzeri 2018: 284.117, "Non sorprenderebbe se fosse stato proprio Riccobono a mettere a disposizione di Chiazzese (laureatosi nel 1924) l'articolo di Buckland". L'ipotesi che Buckland avesse inviato un estratto del suo articolo a Riccobono è credibile anche perché dalla lettura di alcune lettere di Buckland si ricava che Riccobono gli inviava a Cambridge i propri lavori e i volumi degli *Annali del Seminario giuridico della R. Università di Palermo*.
- 187 Il richiamo si ritrova nelle pagine iniziali della tesi di laurea di Chiazzese (pag. 5): "Solo parzialmente può dirsi compiuto in questo senso un recente lavoro di Buckland, dal quale sorse la prima idea della presente indagine". Anche nella versione della ricerca che da questa tesi prenderà lo spunto per essere poi pubblicata nel 1933 si legge un riferimento all'impulso fornito dall'articolo di Buckland (Chiazzese 1931: 53 s.).
- 188 Su William Warwick Buckland (1859-1946) v., per tutti, Goodhart 1946: 137 s. Sul suo atteggiamento nei confronti del metodo interpolazionistico v. Atzeri 2018: 274-277 e 281-285, che ha individuato nella pubblicazione del suo manuale di diritto romano (Buckland 1921) un momento di svolta "rispetto ai suoi iniziali e incondizionati entusiasmi" in reazione alle esagerazioni che a partire dal primo decennio del nuovo secolo avevano segnato le indagini interpolazionistiche (Atzeri 2018: 281).
- 189 Buckland 1924: 343-364.
- 190 Buckland 1924: 344: "To say that the compilers interpolated ... is not to say that they engaged in law reform".
- 191 Buckland 1924: 344; per una critica dell'approccio di Beseler v. Buckland 1924: 361-364. Sul punto v. Atzeri 2018: 282 s.
- 192 Non a caso anche Buckland, insieme a Riccobono, è stato considerato da Kaser come uno dei precursori dell'indirizzo di studi che porterà al rifiuto del metodo interpolazionistico (Kaser 1971: 296.11). In senso analogo, fra gli altri, Wieacker 1988: 181; Lokin 1995: 262.3.
- 193 Cfr. Riccobono 1926: 279.1. In questo medesimo contesto Riccobono ricordava che "Seguendo l'esempio del BUCKLAND, il mio discepolo Dott. LAURO CHIAZZESE attende ora a raccogliere e ordinare i passi paralleli col proposito di presentare i risultati in un quadro analitico che serva ai fini della critica del Corpus iuris".



condotto non avevano consentito un esame approfondito di tutti i testi che andavano considerati. Nel cogliere l'opportunità di colmare una lacuna nella letteratura romanistica con un'indagine sperimentale, nella sua tesi di laurea Chiazzese si proponeva di studiare in modo organico le uniche interpolazioni che potevano considerarsi più sicure delle altre, ossia quelle risultanti da confronto testuale.<sup>194</sup>

Preso atto della fallacia del criterio linguistico,<sup>195</sup> l'indagine era ancorata al caposaldo metodologico che imponeva di distinguere fra interpolazioni formali e interpolazioni sostanziali.<sup>196</sup> Un censimento delle alterazioni analizzate per gruppi in base ai criteri che avevano determinato l'intervento sui testi dell'età classica<sup>197</sup> avrebbe consentito di analizzare i reciproci rapporti per trarre informazioni sulla tecnica con cui i compilatori avevano lavorato e avrebbe dato un contributo a un problema che il giovanissimo Chiazzese considerava di centrale interesse per la romanistica a lui coeva: "quello cioè che riflette le cause che determinarono il mutamento del diritto romano classico". Fissando questo obiettivo, egli dichiarava di porsi nel solco delle ricerche del suo maestro Riccobono.<sup>198</sup>

- 194 Come precisato da Chiazzese, infatti, il criterio del confronto testuale non consentiva una diagnosi di interpolazione del tutto sicura quando "il confronto si può istituire soltanto tra due o più redazioni di un passo che ci siano tutte pervenute attraverso il C. J." (Chiazzese 1931: 4). Il criterio del confronto testuale è indicato per primo da Riccobono fra quelli invalsi come principi per la ricerca interpolazionistica (Riccobono 1962: 886).
- 195 Scriveva infatti sulla fallacia del criterio linguistico impiegato da solo per individuare le interpolazioni (pag. 19 s.): "il latino dei giureconsulti classici – in quasi tre secoli di evoluzione – ha una comprensione troppo vasta ed elastica per potere esser noi certi che quel dato autore non abbia mai usato quella determinata forma. Ma c'è di più: io ho parlato sin'ora come se il criterio linguistico presenti una notevole attendibilità per la scoperta delle alterazioni di contenuto. Son certo invece di poter dimostrare, in base ai confronti, che esso il più delle volte è fallace e che occorre, se non del tutto abbandonarlo, almeno infinitamente ridurlo, nell'analisi della compilazione giustiniana. E se rispetto a questa il criterio linguistico non vale granché, non saprei trovare alcun motivo per attribuire ad esso una maggiore importanza nella critica delle fonti pregiustiniane. Delle quali l'unico criterio di indagine possibile è quello dommatico." In proposito può segnalarsi che analoga osservazione poteva leggersi già nella prefazione *ad lectorem* in van Bynkershoek 1733: s.p.
- 196 Da esse Chiazzese distingueva le 'generalizzazioni', ossia le alterazioni "che, sebbene modifichino il contenuto giuridico di un testo derivano tuttavia esclusivamente dalla portata generale che a un principio classico viene attribuita dai Compilatori" (pag. 141). Per una critica alla validità della distinzione fra vari tipi di interpolazioni suggerita da Chiazzese v. Wieacker 1960: 29.20 e 31.25; Talamanca 2000-2001: 711.
- 197 Tali distinzioni trovano riflesso in quelle che si leggono in Chiazzese 1931: 131-464, con riferimento ai vari tipi di interpolazioni formali (Cap. II: 131-319) e di interpolazioni sostanziali (Cap. III: 320-464). Per una diversa classificazione in categorie delle interpolazioni giustiniane v. Kaser 1971: 353-362.
- 198 Queste le parole che si leggono nell'*Introduzione* della tesi (pagg. 5-7): "Il Buckland ha impresso ... al suo studio un carattere quasi esclusivamente divulgativo: ha dovuto pertanto necessariamente racchiudere la vasta e molteplice materia entro limiti angusti e non ha potuto approfondire né esaurire l'esame dei testi. Certo è che la deficienza di un'opera organica, diretta alla trattazione dell'argomento che ho delineato, costituisce una vera lacuna nella letteratura romanistica. Perché, del gran numero di interpolazioni fin'ora scoperte, sono sicuramente accertate solo quelle che direttamente o indirettamente risultano dai confronti testuali; quanto poi alle alterazioni di pura forma manca alcun mezzo certo d'indagine all'infuori del confronto diretto. A parte possibili rimaneggiamenti pregiustiniani, le interpolazioni che si rivelano per via di confronto sono indubbie. Tutte le altre, invece, sco-

## 9. Il metodo interpolazionistico al servizio della 'romanità' della compilazione giustiniana

L'indicazione di metodo fornita da Eckhard e il suo invito a concentrare l'attenzione soltanto sulle interpolazioni sostanziali<sup>199</sup> non valsero a imprimere all'indirizzo critico dei Culti e dei loro seguaci una direzione che riuscì a salvarla dagli eccessi che, come si è ricordato, ne segnarono il tramonto. Una sorte non diversa – è noto – sarebbe toccata anche all'interpolazionismo, che non seppe trattenersi dagli abusi e dalle derive contro cui aveva messo in guardia il filologo Kalb<sup>200</sup> formulando un avvertimento che, come ricorda Riccobono, “non fu ascoltato”.<sup>201</sup>

Le esagerazioni alla maniera di un Beseler<sup>202</sup> portarono così a una crisi del metodo interpolazionistico, crisi stigmatizzata proprio da Riccobono, il quale si stupiva del fatto che “quel metodo degli Umanisti possa essere ancora in onore, dopo 50 anni e più di ricerche interpolazionistiche”.<sup>203</sup>

La crisi di tale metodo contro cui Riccobono aveva puntato il dito, tuttavia, fu negata da Schulz<sup>204</sup> e con maggior vigore da Albertario. Proprio quest'ultimo, in aperta polemica con lo studioso siciliano, aveva parlato infatti di “vaneggiamenti della critica”, di “vero attentato”, di “attacchi della critica quanto mai sconsiderati e ... sacrileghi”. Forte del sostegno di alcuni altri studiosi considerati come propri alleati (Levy, Bonfante, Partsch e Collinet), egli precisava che:

Non c'è la crisi di un metodo; c'è, piuttosto, la crisi, rispettabile e feconda di risultati e di insegnamenti, di un insigne studioso, che crede d'aver trovato nella nuova dottrina la sua “pace spirituale”, ma in realtà rivela ... uno spirito, in cui l'atteggiamento nuovo non è riuscito a debellare l'at-

parte con diverso criterio, hanno sempre un maggiore o minor grado di probabilità. Così che, rilevare le alterazioni formali e sostanziali risultanti dal raffronto diretto dei testi originali con la loro redazione giustiniana; sistemarle secondo i criteri direttivi che le hanno determinate; studiarne il mutuo rapporto, è una indagine, diciamo pure, sperimentale: i risultati presentano la massima attendibilità che lo storico può conseguire. È specialmente in ciò l'obiettivo dell'esame. Non so se io possa riuscire a colmare quella lacuna. Tuttavia credo di non lusingarmi se spero di poter trarre dalla ricerca notevoli insegnamenti tanto per lumeggiare la tecnica dei compilatori bizantini, quanto per contribuire, sia pure in minima parte, a chiarire il problema centrale che incombe alla scienza romanistica contemporanea: quello cioè che riflette le cause che determinarono il mutamento del diritto romano classico. Né vana può dirsi oggi tale pretesa, perché la via che conduce alla meta è stata, con geniale sicurezza, aperta e già in buona parte percorsa da un illustre Maestro della nostra scienza”. Anche nel resto del lavoro non mancano riferimenti alle teorie del maestro, come a pag. 22 s.: “Questi concetti fondamentali che andranno accolti integralmente, sono stati – com'è noto – intuiti dal Riccobono che con rigore scientifico e profondità di analisi li rende ogni giorno più certi.”

199 Cfr. *supra*, nel testo, § 7.

200 Kalb 1897: 13, il quale rimproverava ai cacciatori di interpolazioni dell'ultimo decennio di avere esercitato una “allzuweitgehende Kritik”.

201 Riccobono 1929: 506.

202 Su Gerhard von Beseler (1878-1947) v. Bader 1995: 175, con indicazione di altra bibliografia.

203 Riccobono 1947: 20.

204 Su Fritz Schulz (1879-1957) v. la letteratura citata in Varvaro 2017b: 21.1.

teggimento antico: uno spirito, che vorrebbe rintracciare nella continuità dell'opera sua un'armonica coordinazione, invece irraggiungibile.<sup>205</sup>

Albertario, anzi, passò al contrattacco per mostrare le “contraddizioni nel recente atteggiamento critico di Salvatore Riccobono”.<sup>206</sup> La conclusione ha tutto il sapore di un'affermazione dal tono perentorio:

di crisi del metodo interpolazionistico o, come il Riccobono ama dire, di bancarotta di questo metodo, non è a parlare. Se anche non dovesse dare più frutti, per quanto ne abbia dati anche non buoni, il risultato complessivo è ingente: se vi son colpe, i meriti sovrastano; se c'è qualche ombra, è assai più ampia e dominante la luce; se vi sono sconfitte, vi sono più numerose e grandeggianti vittorie.<sup>207</sup>

A fronte di tale risoluta presa di posizione, Riccobono riconosceva qualche anno dopo nella prolusione al suo primo corso romano di Egesi che la crisi di quel “metodo d'indagine” appariva “ai nostri occhi di ordine secondario”. Si sarebbe trattato di una “crisi di sviluppo, inevitabile quasi, nel momento in cui il nuovo mezzo di analisi, ripreso dopo tre secoli, si palesò di grande efficacia per i frutti che poteva dare”.<sup>208</sup>

Le tensioni che si erano generate sul piano di faglia rappresentato dai suoi contrasti personali con Albertario non trattennero Riccobono dall'ammettere che le indagini interpolazionistiche non erano state “sterili”, ma “fecondissime di insegnamenti”, e che avevano reso le nostre fonti “più chiare” e “più luminose”.<sup>209</sup> Il punto di arrivo del suo percorso di studi successivo alla svolta del 1917,<sup>210</sup> nondimeno, rimaneva immutato e ben saldo: la critica testuale distinguendo opportunamente fra interpolazioni formali e interpolazioni sostanziali mostrava che l'evoluzione del diritto romano non avrebbe conosciuto momenti di frattura, in quanto sarebbe stata caratterizzata da uno sviluppo tutto interno a un diritto romano non contaminato in età post-classica da elementi delle scuole orientali. Nel riconoscere che la “tecnica interpolazionistica, illuminata dalla storia, ci consente ... di meglio indagare e sceverare il nuovo dall'antico”,<sup>211</sup> Riccobono concludeva: “L'opera di Giustiano appare più romana, se possibile”.<sup>212</sup> Le indagini interpolazionistiche del cinquantennio precedente al 1932, a suo giudizio, avevano condotto al risultato che il diritto privato romano si era evoluto lungo una linea di continuità rimasta ininterrotta fino alla compilazione giustiniana, per essere consegnato alla riflessione dei Glossatori, dei Postglossatori, dei Commentatori e arrivare all'età moderna con tutto il suo valore eterno.

205 Albertario 1937a: 74.

206 Albertario 1937a: 75 ss.

207 Albertario 1937a: 146. Il termine ‘bancarotta’ impiegato da Riccobono trova eco in Lokin 1995: 262.3.

208 Riccobono 1934b: 42.

209 Così Riccobono 1934b: 42.

210 Per tale svolta v. *supra*, § 1 e ivi nt. 3.

211 Riccobono 1934b: 66.

212 Riccobono 1934b: 42.

Al diritto ereditato dall'antica Roma, pertanto, poteva riconoscersi un significato che durante il Ventennio fascista appariva funzionale all'affermazione del culto della romanità.<sup>213</sup> Il valore di tale diritto dall'illustre passato entrava a far parte così del discorso politico e si faceva garante dell'immortalità della nuova civiltà voluta dalla cd. rivoluzione fascista, che – come sosteneva Giuseppe Bottai sulle pagine della rivista del partito<sup>214</sup> – sarebbe stata una “rivoluzione permanente”.<sup>215</sup> Già Wieacker, del resto, aveva notato che la reazione di Riccobono alle esagerazioni dell'interpolazionismo andava riconnessa al quadro ideale di un autonomo e ininterrotto sviluppo del diritto romano sino alla fine del mondo antico.<sup>216</sup>

In tale prospettiva fra gli elementi di giudizio che vanno considerati assume rilievo anche la cooperazione attiva di Riccobono alle iniziative e ai progetti editoriali della Regia Accademia d'Italia, di cui egli era stato chiamato a far parte come membro della Classe di Scienze morali e Storiche nel 1932,<sup>217</sup> e che miravano a fornire edizioni delle fonti diverse da quelle pubblicate in Germania e, con la valorizzazione della tradizione giuridica medievale italiana, risalivano al glorioso passato dell'età augustea.<sup>218</sup> Ed è in questa stessa prospettiva che occorre valutare la prolusione tenuta da Riccobono a Berlino nel dicembre del 1942 in occasione dell'inaugurazione dell'istituto *Studia Humanitatis*. In tale occasione Riccobono non solo si preoccupò di difendere il diritto romano dalle accuse di individualismo, formalismo e

213 Sul punto può vedersi, in prima battuta, Visser 1992: 5-22. In Riccobono questo atteggiamento si traduceva addirittura in “un culto religioso della romanità” che aveva ispirato la sua intera opera scientifica. A ricordarlo è il suo allievo Chiazzese, il quale nell'opera del maestro individuava anche la riconduzione della difesa della romanità (nonché “dell'intera tradizione giuridica italiana”) “nel quadro più ampio dei valori nazionali”, per mezzo di un insegnamento in grado di trasmettere ai propri discepoli “tutta la sua passione per il diritto augusto di Roma” e di infiammarli “del suo amore per la romanità” (Chiazzese 1939: XLIII; LV; LVII). In tale prospettiva, e valutando una serie di dati finora lasciati in ombra, la posizione di Riccobono rispetto al fascismo – pur con le doverose differenziazioni (v. Varvaro 2020b) – non appare troppo lontana da quella di altri romanisti che operarono in camicia nera, ai quali era accomunato da quella che Schiavone ha chiamato una “insulsa retorica del mito risorgente di Roma e del suo «eterno» diritto” (Schiavone 1990: 300). In argomento v., da ultimo, Varvaro 2019; Varvaro 2020b.

214 Bottai 1939: 594, ove si riconosceva che “Il concetto di rivoluzione continua non è esclusivo del Fascismo”. Dopo aver ricordato che era stato Karl Marx (1818-1883) a parlare di rivoluzione permanente in connessione all'idea dell'evoluzione del capitalismo, Bottai concludeva che “La Rivoluzione non è un tempo del Fascismo. È il Fascismo; sistema, che non vive oltre le condizioni che lo hanno creato e che ha creato.” Per l'interpretazione del fascismo come movimento rivoluzionario contrapposto al bolscevismo v., in breve, Bobbio 1973: 238. Sulla rivoluzione fascista come finzione v. invece Calamandrei 2014: 37-48.

215 Da questo punto di vista va considerato il riferimento all'idea del principato augusteo come una figura di autocrazia temperata da una rivoluzione in permanenza, secondo quanto teorizzato da Mommsen (Riccobono 1942: 90; v. anche Riccobono 1951: 366). Sul punto v. Varvaro 2014: 659 s. e 659.71. L'analogia istituita fra il regime augusteo e l'avvento del fascismo rappresenta un'altra delle direttive lungo le quali si muoverà la propaganda mussoliniana. Sul punto v. Cagnetta 1976: 139-181.

216 Wieacker 1988: 181.

217 Cfr. Varvaro 2016: 395 s.; Varvaro 2020b.

218 Riccobono, infatti, faceva parte insieme a Pier Silverio Leicht, Pietro de Francisci (1883-1971), Federico Patetta (1867-1945) e Pietro Torelli (1880-1948), della commissione incaricata di pubblicare l'edizione critica della Magna Glossa di Accursio.

arcaismo,<sup>219</sup> ma ribadì anche la propria convinzione che si trattava di un diritto non contaminato da elementi esterni. Il diritto romano, anzi, veniva raffigurato come un sistema capace di mantenere intatti gli elementi migliori provenienti dalla tradizione, ma anche di svilupparsi in modo da assicurare un'evoluzione giuridica funzionale a un "ordine nuovo" (o "nuovo ordine"), come lo chiamavano gli esponenti dell'ideologia fascista. Ancora una volta ci si appellava alla tradizione del passato per affermare la superiorità italiana – ora animata e illuminata dal fascismo – che ne aveva raccolto l'eredità e che, proprio in virtù di tale primato, doveva svolgere una missione civilizzatrice nei confronti degli altri popoli sul modello già sperimentato dalla Roma di età imperiale.<sup>220</sup>

## 10. Considerazioni conclusive

Al termine della propria lunga carriera, in apertura del contributo che riproduceva in italiano il testo di una relazione tenuta in tedesco nel settembre dell'anno precedente al *Rechtshistorikertag* di Gmunden am Traunsee, Riccobono prendeva atto della fine dell'interpolazionismo. Nel tracciare un breve bilancio di questa stagione di studi,<sup>221</sup> egli concludeva però nel senso che la fine della caccia alle interpolazioni non si traduceva nella fine della critica testuale:

La fine, ben s'intende, delle ricerche interpolazionistiche per se stesse, della Interpolationenjagd, come fu detta con molta efficacia, ma non già della critica dei testi antichi, la quale sarà sempre necessaria, soprattutto per la revisione dei risultati consacrati nell'*Index interpolationum*, giudicati unanimemente eccessivi e impossibili.<sup>222</sup>

È questo il messaggio sul quale è opportuno riflettere ancora una volta a distanza di quasi settant'anni. Il tramonto dell'interpolazionismo, infatti, non può giustificare l'abbandono di una consapevole critica testuale da parte della scienza romanistica.

219 Cfr. Varvaro 2014: 656; Varvaro 2019: 211-214. Altre difese contro le accuse di individualismo mosse al diritto romano erano venute in Germania da Kaser 1939 e in Italia da De Martino 1941.

220 Appena chiamato a insegnare nella capitale, nel centro pulsante di un'Italia fascista che professava il mito della romanità, Riccobono proclamava: "l'opera di Giustiniano diede fondamento incrollabile alla fortuna del diritto creato da Roma. Attraverso quell'opera la tradizione del diritto privato, senza limiti di spazio e di tempo, tutta viva ancora, esercita il suo potente influsso su tutti i popoli civili. Per quanto diverso e lontano e primitivo, rimpetto al mondo moderno, sia il mondo antico, tuttavia noi per l'educazione giuridica, – scienza, tecnica e pratica, – siamo sempre costretti a rientrare nell'orbita della sua attrazione. ... È il trionfo del genio di Roma, nel mondo antico e sempre" (Riccobono 1934b: 67).

221 Il testo dell'intervento intitolato "Ende und Ernte der Interpolationen-Forschung", pubblicato in una versione italiana sulla *Savigny-Zeitschrift* (Riccobono 1952a: 1-4), fu poi ritoccato e pubblicato con un altro titolo nel volume del *Bullettino* dell'anno successivo (Riccobono 1952b: 396-408).

222 Riccobono 1952b: 396. In sintonia con questa conclusione v. quanto affermato dal suo allievo Biondi, il quale scriveva che "La reazione contro il metodo critico non può negare il metodo ma l'abuso di esso" (Biondi 1957: 161).

Del resto, pur condannandone le esagerazioni, Riccobono non rinnegò mai il metodo interpolazionistico. Va ricordato, in proposito, che il suo allievo Biondi precisava: “Quello che si è creduto qualificare come rinnegazione di un metodo, in realtà non è altro che energica reazione contro l’abuso di esso”.<sup>223</sup> Non sembra corretto, quindi, individuare in Riccobono un avversario *tout-court* del metodo interpolazionistico.<sup>224</sup> Egli proponeva, in realtà, un modello di critica testuale che fosse in grado di tracciare l’evoluzione del diritto romano. Già nei suoi primi saggi critici, come si è visto,<sup>225</sup> può dirsi compiuto un passo in avanti rispetto al metodo critico appreso da Gradenwitz, con la messa a punto di una serie di criteri di analisi testuale che rappresentano ancora oggi un modello al quale guardare. Nell’analisi del testo volta a individuare un’interpolazione, infatti, ha ancora valore quella che Niedermeyer chiamava ‘legge di Riccobono’ (‘Riccobonisches Gesetz’):

Bei der Feststellung eines Interpolationenkreises ist jeweils die Verbindung, d. h. der oder die Ansatzpunkte des dem Interpolationenkreis zugrunde liegenden Rechtsgedankens im klassischen Recht aufzusuchen und festzustellen. Dadurch erhält die Interpolationenkritik bei aller Schärfe der Auswirkung methodisch unmittlebaren und inneren Anschluss an die Struktur des römischen Rechts selbst. Durch die Erfüllung dieses Postulats wird der innere Reichtum, die Entfaltung und Entfaltungsmöglichkeit des römischen Rechts, seine Blutfülle, bewahrt und erst recht offenbar.<sup>226</sup>

È possibile, perciò, tornare a leggere con la dovuta attenzione le pagine di Riccobono senza irrigidirsi su posizioni che si ostinano a negare *a priori* che dalla lezione dell’interpolazionismo possa esservi ancora da imparare.<sup>227</sup> A prescindere dai risultati delle singole esegesi, che talora possono risultare non convincenti, negli scritti dei grandi studiosi che hanno esaminato le fonti armati del metodo interpolazionistico si trovano indicazioni che conservano una loro intrinseca validità. Al contempo bisogna tenere conto del fatto che certe coloriture espressive con cui esse appaiono formulate da Riccobono o talune sue affermazioni dai toni aspri possono imputarsi allo spirito della polemica ingaggiata con altri studiosi dell’epoca e al desiderio di reagire con vigore alle concezioni che vedevano nella compilazione giustiniana un prodotto non romano, e dunque bizantino.<sup>228</sup> Non sarebbe saggio, pertanto, buttare via il bambino insieme all’acqua sporca.

223 Biondi 1959: 140.

224 In tal senso v. già Varvaro 2019: 95.8. Alla luce di queste osservazioni occorre rileggere il giudizio di Kaser 1971: 296 s., che considerava Riccobono come il più significativo precursore dell’indirizzo di studi che avrebbe portato a posizioni antitetiche all’interpolazionismo, e perciò come lo studioso al quale a suo giudizio spetterebbe il merito di avere difeso energicamente l’idea di un mantenimento del nucleo essenziale del diritto romano anche nel corso dell’età postclassica contro l’opinione di quanti scorgevano invece nella compilazione giustiniana soltanto un prodotto della cultura giuridica greco-bizantina.

225 V. *supra*, § 4.

226 Niedermeyer 1934: 359 s.

227 Cfr. Varvaro 2017b: 32 s. Sul punto v. anche De Giovanni 2007: 453.

228 Per un’efficace sintesi di questa posizione v. quanto espresso in Riccobono 2004: 25.

Con tale consapevolezza, conviene ricordare l'invito di Talamanca a ri-considerare la stagione dell'interpolazionismo come una "fase che – al di là di schematizzazioni filosofeggianti e di pregiudizi ideologici ... – bisogna ripercorrere con attenzione e rispetto."<sup>229</sup> L'invito sembra tanto più appropriato in ragione del fatto che il progressivo allontanamento dalla critica testuale delle fonti giustinianee sembra aver fatto arretrare le nostre discipline a un "livello più primitivo", come paventato una cinquantina di anni fa da Kaser in un suo importante scritto nel quale riprendeva i temi presentati nel 1967 in una conferenza tenuta a Venezia nell'ambito di un convegno della Società italiana di Storia del diritto dedicato alla critica del testo:<sup>230</sup>

Ein Übermaß von Antikritik, das auch diese Erkenntnisse wieder preisgäbe, würde unsere Wissenschaft auf eine primitivere Stufe zurück. Wenn in einzelnen romanistischen Arbeiten der letzten Jahre die Neigung hervortritt, die Textkritik einfach beiseitezuschieben und die Quellen ohne Beachtung der kritischen Literatur so zu behandeln, als ob ihre klassische Herkunft selbstverständlich wäre, so muß ich einem solchen Verfahren auf das entschiedenste widersprechen. Die Frage der formalen und der substantiellen Klassizität bleibt für jeden Text ein der Untersuchung bedürftiges Problem, zu dessen Lösung alle Mittel der kritischen Methode ins Treffen geführt werden müssen.<sup>231</sup>

A distanza di mezzo secolo su tali parole è opportuno riflettere ancora una volta, e riflettere con attenzione. Per reagire agli eccessi dell'interpolazionismo e ai suoi pericoli, infatti, si è sconfinati nell'eccesso opposto, non meno deplorabile, di uno studio dei testi che tende a non darsi carico di stabilire la loro corrispondenza a quello che doveva essere il loro dettato classico.<sup>232</sup> I non molti studiosi che ancora si preoccupano della questione della genuinità di una fonte la liquidano spesso in modo sbrigativo con rapidi e sommarî richiami alla letteratura precedente. Soltanto una minoranza di autori, infatti, si pronuncia per la classicità del testo dopo essere scesa a un confronto specifico con gli argomenti addotti in senso contrario. Si è dimenticato così, forse, un altro monito di Kaser, e cioè che nella ricostruzione storica degli istituti giuridici si può giudicare l'attendibilità delle informazioni che possono ricavarsi da un testo soltanto se si padroneggia il metodo di chi sa indagare le fonti.<sup>233</sup>

Fa pensare, in tale prospettiva, ciò che scriveva lo stesso Kaser alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso dopo essersi interrogato sulla questio-

229 Così Talamanca 2011: 227. Il monito sembra ancora oggi necessario. Per una riflessione è sempre utile Zuccotti 2013.

230 Kaser 1971: 291-370.

231 Kaser 1972: 100.

232 In proposito si leggano anche le considerazioni di Albanese 1972: 225.41; Kaser 1986: 144-146 e 144.69; Guarino 1989: 176-185; Talamanca 2011: 233 s.; Santoro 2012: 555; Gröschler 2011: 32; Santoro 2020: 9 e 9.24.

233 Cfr. Kaser 1971: 292: "Der «Sachhistoriker» kann über die Zuverlässigkeit der Quellenaussagen nur dann gültig urteilen, wenn er auch die Methoden des Quellenforschers beherrscht".

ne dell'affidabilità delle informazioni tramandate dalle fonti giuridiche romane e sui limiti della critica interpolazionistica:

Im ganzen gewinnen wir von der Entwicklung des römischen Rechts den Eindruck einer stärkeren *Kontinuität*. ... Aus dieser Kontinuität folgt, dass die Interpolationenkritik einiges von dem Rang und Ansehen verliert, deren sie sich bisher in unserer Wissenschaft erfreut hat. ...

... die Hauptmasse der Eingriffe, sei es durch die Frühnachklassiker, sei es vor allem durch die Kompilatoren Justinians, hatten nur formale Bedeutung im strengen Sinn des Worts. Sie dienten der Kürzung, der Beseitigung von Wiederholungen und darüber hinaus der Vereinfachung von Kontroversenberichten. Die sachgeschichtliche Substanz aber blieb in sehr vielen Bereichen dieselbe. Damit bestätigt sich die nun schon seit langem bewährte Erfahrung, dass von der unklassischen Textform nicht ohne besondere Gründe auf unklassischen Inhalt geschlossen werden darf.<sup>234</sup>

Quest'ultima osservazione appare in linea con quanto sostenuto da Riccobono sin dai suoi scritti di esordio,<sup>235</sup> confermando l'esattezza dell'approccio metodologico che si ritrova in un'opera che ha saputo additare direzioni di ricerca sulle quali si può proficuamente proseguire tenendo conto di conquiste che, se non possono considerarsi definitive (come in ogni scienza), di certo potranno rappresentare punti di partenza per un ripensamento critico di temi fondamentali nello studio del diritto romano. Come è stato osservato, sono "temi vitali all'intera nostra scienza" proposti da Riccobono in base a "una singolare, e quasi divinatoria attitudine", su cui la romanistica ha continuato a lungo a lavorare "nelle sue correnti più vive".<sup>236</sup>

Oltre che per le indicazioni di metodo sul valore e sui limiti della critica testuale, le ricerche di Riccobono meritano di essere riconsiderate anche per i risultati cui sono giunte. È vero che certe prese di posizione appaiono condizionate dal quadro delle sue convinzioni personali e dal clima politico in cui andarono maturando. Nondimeno, se depurate dai riferimenti ideologici e dalle esagerazioni che talora le caratterizzano, le conclusioni sull'individuazione delle linee di sviluppo del diritto romano fino all'età di Giustiniano – come si è osservato – acquistano nel loro complesso il valore di una ricostruzione con la quale è utile ancora oggi misurarsi.

234 Kaser 1971: 366.

235 Cfr. *supra*, nel testo, §§ 3-4.

236 Sono parole di Albanese 1958: 184.



## Bibliografia

- Albanese 1958: Albanese B., Rec. di Riccobono S., *Scritti di diritto romano*, I. *Studi sulle fonti*, in Iura 9, 1958, 180-184 (da cui si cita), anche in *Scritti giuridici*, II a cura di Marrone M., Palermo 1991, 1799-1803.
- Albanese 1964: Albanese B., *Giovanni Baviera*, in Labeo 10, 1964, 311-312, anche in *Scritti giuridici*, II a cura di Marrone M., Palermo 1991, 1909-1910.
- Albanese 1972: Albanese B., 'Agere' 'gerere' e 'contrahere' in D. 50, 16, 19. *Congetture su una definizione di Labeone*, in SDHI 38, 1972, 189-246 (da cui si cita), anche in *Scritti giuridici*, II, a cura di Marrone M., Palermo 1991, 1111-1170.
- Albertario 1910a: Albertario E., *Nota su alcuni Tribonianismi rilevati nelle "Praelectiones iuris civilis" di Ulrico Huber*, in Il Filangieri 35, 1910, nn. 5-6, 364-367.
- Albertario 1910b: Albertario E., *I Tribonianismi avvertiti dal Cuiacio*, in ZRG RA 31, 1910, 158-175.
- Albertario 1937a: Albertario E., *La cosiddetta crisi del metodo interpolazionistico*, in *Studi di diritto romano*, 5. *Storia metodologia esegesi*, Milano 1937, 67-146.
- Albertario 1937b: Albertario E., *Wissenbach, Johannes Jacobus*, in Enc. ital. 35, Roma 1937, 772.
- Albertario 1953a: Albertario E., *Contributi alla storia della ricerca delle interpolazioni*, in *Studi di diritto romano*, 6. *Saggi critici e studi vari*, Milano 1953, 27-35.
- Albertario 1953b: Albertario E., *Nota su alcuni Tribonianismi rilevati nelle "Praelectiones iuris civilis" di Ulrico Huber*, in *Studi di diritto romano*, 6. *Saggi critici e studi vari*, Milano 1953, 19-25.
- Alciato 1540: Alciatus A., *De verborum significatione libri IV*, Lugduni 1540.
- Andrés Santos 2011: Andrés Santos F.J., *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in REHJ 33, 2011, 65-120.
- Andrés Santos 2014: Andrés Santos F.J., *El interpolacionismo. Auge y decadencia de un método de investigación sobre el Digesto*, in Mantovani D., Padoa Schioppa A. (a cura di), *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, Pavia 2014, 557-595.
- Arangio-Ruiz 1957: Arangio-Ruiz V., *Storia del diritto romano*, Napoli 1957.
- Astuti 1927: Astuti G., *Mos italicus e mos gallicus nei dialoghi "de iure interpretibus" di Alberico Gentili*, Bologna 1937.
- Atzeri 2018: Atzeri L., *Reazioni all'interpolazionismo tra Cambridge e Oxford nella prima metà del Novecento*, in Avenarius M. et al. (Hg.), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert. / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica. Circolazione di modelli e metodi fra giuristi europei nel tardo Ottocento*, Tübingen 2018, 267-301.

- Avenarius 2008: Avenarius M., *L'autentico Gaio' e la scoperta del codice veronese*, in RSA 38, 2008, 177-197.
- Avenarius 2020: Avenarius M., *Gaio e l'ascesa e il declino della critica delle interpolazioni*, in Babusiaux U., Mantovani D. (a cura di), *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, Pavia 2020, 767-802.
- Avenarius et al. 2018: Avenarius M. et al. (Hg.), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert. / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica. Circolazione di modelli e metodi fra giuristi europei nel tardo Ottocento*, Tübingen 2018.
- Bader 1995: Bader K.S., *Beseler, Gerhard Friedrich von*, in NDB 2, Berlin 1955, 175.
- Bartocci 2012: Bartocci U., *Salvatore Riccobono il diritto romano e il valore politico degli Studia Humanitatis*, Torino 2012.
- Baudouin 1560: Balduinus F., *Iustinianus, sive de iure novo, commentariorum libri IIII*, Basileae [1560].
- Baviera 1902: Baviera G., *Ancora sui Tribonianismi avvertiti da A. Fabro*, Modena 1902.
- Baviera 1936: Baviera G., *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, I, Palermo 1936, xxix-cviii.
- Bigi 1960: Bigi E., *Poliziano, Ambrogini, Angelo, detto il Poliziano*, in DBI 2, Roma 1960, 691-702.
- Biondi 1911: Biondi B., *I tribonianismi avvertiti da J. J. Wissembach ed H. Eckhard*, Palermo 1911.
- Biondi 1913: Biondi B., *Il giuramento decisivo nel processo civile romano*, Palermo 1913 (rist. Roma 1970).
- Biondi 1957: Biondi B., *Il diritto romano*, Bologna 1957.
- Biondi 1959: Biondi B., *Commemorazione del socio Salvatore Riccobono*, in Rendic. classe Sc. mor., storiche e filolog., Acc. Lincei, serie VIII, vol. 14, fasc. 3-4, Roma 1959, 135-150.
- Bobbio 1973: Bobbio N., *La cultura e il fascismo*, in Quazza G. (a cura di), *Fascismo e società italiana*, Torino 1973, 209-246.
- Bottai 1939: Bottai G., *Concetto mussoliniano della «rivoluzione permanente»*, in Gerarchia 19, 1939, 592-599.
- Braccia 2013: Braccia R., *Cogliolo, Pietro*, in DBGI I, Bologna 2013, 558-559.
- Bruni 1759: Brunus J.A., *Dissertationes in jus civile ad augustissimum, et invictissimum Carolum Emmanuelem regem*, Augustae Taurinorum 1759.
- Buckland 1921: Buckland W.W., *A Text-Book of Roman Law from Augustus to Justinian*, Cambridge 1921.

- Buckland 1924: Buckland W.W., *Interpolations in the Digest*, in Yale L. J. 33.4, 1924, 343-364.
- Budé 1508: Budaeus G., *Annotationes Guilielmi Budaei Parisiensis secretarii regii in quatuor et viginti Pandectarum libros ad Ioannem Deganaum Cancellarium Franciae*, Parisiis 1508.
- Bund 1985: Bund E., *Lenel, Otto*, in NDB 14, Berlin 1985, 204-205.
- Cagnetta 1976: Cagnetta M., *Il mito di Augusto e la "rivoluzione" fascista*, in QS II-3, 1976, 139-181.
- Calamandrei 2014: Calamandrei P., *Il fascismo come regime della menzogna*, Roma et al. 2014.
- Cancila 2009: Cancila O., *Palermo*, Roma et al. 2009<sup>3</sup>.
- Caroni 2009: Caroni P., *La solitudine dello storico del diritto. Appunti sull'inerenza di una disciplina altra*, Milano 2009.
- Casavola 2013: Casavola F.P., *Ferrini, Contardo*, in DBG I, Bologna 2013, 856-857.
- Chiazzese 1931: Chiazzese L., *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane*, in AUPA 16, 1931 (sed 1933), 3-554.
- Chiazzese 1939: Chiazzese L., in *Ricordo delle onoranze tributate a Salvatore Riccobono dalla R. Università di Palermo il 28 novembre 1936 - XV*, in AUPA 18, 1939, XLII-LVIII.
- Chiodi 2013: Chiodi G., *Scialoja, Vittorio*, in DBG I, Bologna 2013, 1833-1837.
- Cogliolo 1888: Cogliolo P., *La storia del diritto romano e le interpolazioni nelle Pandette*, in AG 41, 1888, 188-200.
- Dal Re 1878: Dal Re D., *I precursori romani di una nuova scuola di diritto romano nel secolo XV*, Roma 1878.
- D'Angelo 2013: D'Angelo G., *Baviera, Giovanni*, in DBG I, Bologna 2013, 199.
- De Giovanni 2007: De Giovanni L., *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007.
- Della Schiava 2010: Della Schiava F., *Alcune vicende di un sodalizio umanistico pavese: Lorenzo Valla e Matteo Vegio*, in Rossi L.C. (a cura di), *Le strade di Ercole. Itinerari umanistici e altri percorsi. Seminario internazionale per i centenari di Coluccio Salutati e Lorenzo Valla (Bergamo, 25-26 ottobre 2007)*, Firenze 2010, 299-341.
- De Marini Avonzo 1973: De Marini Avonzo F., *Critica testuale e studio storico del diritto. Appunti dalle lezioni introduttive al corso di Egesesi delle fonti del diritto romano*, Torino 1973<sup>2</sup>.
- De Martino 1941: De Martino F., *Individualismo e diritto privato romano*, in ADCSL 16, 1941, 1-51.
- De Medio 1900: De Medio A., *I Tribonianismi avvertiti da Antonio Fabro*, in BIDR 13, 1900, 1-43.
- De Medio 1901: De Medio A., *Di nuovo sui Tribonianismi avvertiti da Antonio Fabro*, in BIDR 14, 1901, 276-284.

- Di Marzo 1899: Di Marzo S., *Saggi critici sui libri di Pomponio "Ad Quintum Mucium"*, Palermo 1899.
- Duker 1711: Dukerus C.A., *Opuscula varia de Latinitate jurisconsultorum veterum, Junctim edidit, et Animadversiones adjecit Carolus Andreas Dukerus*, Lugduni Batavorum 1711.
- Ebrard 1920: Ebrard F., *Die Grundsätze der modernen Interpolationenforschung*, in ZVglRWiss 36, 1920, 1-27.
- Eckhard 1769: Eckhard C.H., *Variorum opuscula ad Cultiozem Jurisprudentiam adsequendam pertinentia*, IV, Pisis 1769.
- Endrich 1916: Endrich E., *Alcuni Tribonianismi avvertiti dai Culti della scuola francese*, in Studi economico-giuridici pubblicati per cura della Facoltà di Giurisprudenza 8, 1916 (sed 1917), 248-256.
- Endrich 1917: Endrich E., *I Tribonianismi avvertiti da un seguace spagnolo dell'Alciato (Antonio Agostino)*, in Studi economico-giuridici pubblicati per cura della Facoltà di Giurisprudenza 9, 1917, 151-156.
- Erbe 1978: Erbe M., *François Bauduin (1520–1573). Biographie eines Humanisten*, Gütersloh 1978.
- Evers 1869: Evers C., *Cornelis van Bynkershoek. Zijn leven en zijne geschriften*, Leiden 1869.
- Fargnoli 2018: Fargnoli I., *Poche ombre sugli entusiasmi coevi. Letture critiche della teoria interpolazionistica di Otto Gradenwitz tra Germania e Italia*, in Avenarius M. et al. (Hg.), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert. / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica. Circolazione di modelli e metodi fra giuristi europei nel tardo Ottocento*, Tübingen 2018, 239-254.
- Ferrarotto 1977: Ferrarotto M., *L'accademia d'Italia. Intellettuali e potere durante il fascismo*, Napoli 1977.
- Finkenauer 2019: Finkenauer Th., *Die Entwicklung der Interpolationenkritik*, in Index 47, 2019, 483-489.
- Franklin 1965: Franklin J.H., *Jean Bodin and the sixteenth-century Revolution in the Methodology of Law and History*, New York et al. 1965.
- Furfaro 2016: Furfaro F., *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. Le note italiane al Lehrbuch des Pandektenrechts di B. Windscheid*, Torino 2016.
- Gilli 2014: Gilli P., *Droit, humanisme et culture politique dans l'Italie de la Renaissance*, Montpellier 2014.
- Goodhart 1946: Goodhart A.L., *William Warwick Buckland, 1859-1946*, in LQR 62, 1946, 137-138.
- Gradenwitz 1887: Gradenwitz O., *Interpolationen in den Pandekten. Kritische Studien*, Berlin 1887.
- Gradenwitz 1926: Gradenwitz O., *Metodo per scoprire periodi storici nel codice giustiniano*, in Memorie della R. Accademia delle Scienze dell'Isti-

- tuto di Bologna. Classe di scienze morali, s. II, tomi VIII-IX, Bologna 1926, 165-170.
- Grau et al. 1949: Grau C., Schlicker W., Zeil L., *Die Berliner Akademie der Wissenschaften in der Zeit des Imperialismus, III. Die Jahre der faschistischen Diktatur 1933 bis 1945*, Berlin 1949.
- Gröschler 2011: Gröschler P., 'Actiones in factum' e 'actiones utiles' intorno alla 'lex Aquilia'. Tra metodo interpolazionistico e anti-interpolazionismo, in Miglietta M., Santucci G. (a cura di), *Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del 'Seminario internazionale di diritto romano' e della 'Presentazione' del terzo volume dei 'Iustiniani Digesta seu Pandectae'. Digesti o Pandette dell'imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani (Trento, 14 e 15 dicembre 2007)*, Trento 2011, 31-52.
- Guarino 1989: Guarino A., *Giusromanistica elementare*, Napoli 1989.
- Guarino 1993: Guarino A., *Salvatore Riccobono*, in Labeo 4, 1958, 185-189, anche in *Pagine di diritto romano*, II, Napoli 1993, 43-49 (da cui si cita).
- Guarneri Citati 1923: Guarneri Citati A., *Indice delle parole e frasi ritenute interpolate nel Corpus iuris*, in BIDR 33, 1923, 79-144.
- Guarneri Citati 1927: Guarneri Citati A., *Indice delle parole frasi e costrutti ritenuti indizio di interpolazione nei testi giuridici romani*, Milano 1927.
- Guarneri Citati 1936: Guarneri Citati A., *Supplemento all'indice delle parole frasi e costrutti ritenuti indizio di interpolazione nei testi giuridici romani*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, I, Palermo 1936, 699-743.
- Guarneri Citati 1939: Guarneri Citati A., *Supplemento II all'Indice delle parole, frasi e costrutti ritenuti indizio di interpolazione nei testi giuridici romani*, in *Festschrift Paul Koschaker*, I, Weimar 1939, 117-156.
- Heinecke 1727: Heineccius I.G., *De iurisconsultis semidoctis, caussisque cur tam pauci hodie ad ueram iurisprudentiam laudem perueniant*, Francofurti ad Viadrum [1727].
- Heinecke 1736: Heineccius I.G., *Praefatio*, in *VV. CC. Io. Iac. Wissenbachii Emblemata Triboniani et Ioannis Wybo Tribonianus ab emblematis Wissenbachii liberatus*, Halae 1736, III-xxvi.
- Heinecke 1740: Heineccius I.G., *Historia iuris civilis Romani ac Germanici, qua utriusque origo et usus in Germania ex ipsis fontibus ostenditur, commoda auditoribus methodo adornata, multisque osservationibus haud vulgaribus passim illustrata. Editio Auctior atque Nitidior*, Lugduni Batavorum 1740<sup>2</sup>.
- Heinecke 1748a: Heineccius I.G., *De secta Tribonianomastigum*, in *Operum ad universam iuris prudentiam, philosophiam et litteras humaniores Pertinentium, tomus tertius, in quo I. Praefationes alienis libris praemissae, et II. Opuscula minora varii argumenti*, Genevae 1748, 171-182.

- Heinecke 1748b: Heineccius I.G., *Defensio compilationis iuris Romani, in Operum ad universam iuris prudentiam, philosophiam et litteras humaniores Pertinentium, tomus tertius*, Genevae 1748, 126-170.
- Heinecke 1766: Heineccius I.G., *Operum ad universam iuris prudentiam, philosophiam, et litteras humaniores Pertinentium tomus secundus*, Genevae 1766.
- Hotman 1647: Hotmanus F., *Franc. Hotmani JC. Antitribonianus sive dissertatio De Studio legum, Scripta anno 1567 ex sententia Michaelis Hospitalii Galliae Cancellarii, et post obitum auctoris edita anno 1603, nunc ex Gallica ob argumenti novitatem Latina facta*, Hamburgi 1647.
- Huber 1666: Huberus U., *Dedicatio et de vita auctoris*, in Wissenbach J.-J., *Disputationes ad Instituta Imperialia*, Franekeræ 1666<sup>3</sup>.
- Irving 1837: Irving D., *An Introduction to the Study of Civil Law*, London 1837<sup>4</sup>.
- Kalb 1884: Kalb W., *Über die Latinität des Juristen Gaius*, in ALL 1, 1884, 82-92.
- Kalb 1886: Kalb W., *Das Juristenlatein. Versuch einer Charakteristik auf Grundlage der Digesten*, Nürnberg 1886.
- Kalb 1888: Kalb W., *Das Juristenlatein. Versuch einer Charakteristik auf Grundlage der Digesten*, Nürnberg 1888<sup>2</sup>.
- Kalb 1890: Kalb W., *Roms Juristen, nach ihrer Sprache dargestellt*, Leipzig 1890.
- Kalb 1891: Kalb W., *Bekannte Feder in Reskripten römischer Kaiser*, in *Commentationes Woelfflinianaë*, Lipsiæ 1891, 329-337.
- Kalb 1897: Kalb W., *Die Jagd nach Interpolationen der Digesten. Sprachliche Beiträge zur Digestenkritik*, in *Festschrift zum fünfundzwanzigjährigen Rektoratsjubiläum Herrn Oberstudienrat Dr. G. Autenrieth in dankbarer Verehrung zugeeignet vom Lehrerkollegium des Alten Gymnasiums zu Nürnberg am 1. Oktober 1897*, Nürnberg 1897, 11-42.
- Kaser 1939: Kaser M., *Römisches Recht als Gemeinschaftsordnung*, Tübingen 1939.
- Kaser 1971: Kaser M., *Zur Glaubwürdigkeit der römischen Rechtsquellen (über die Grenzen der Interpolationenkritik)*, in *La critica del testo*, I, Firenze 1971, 291-370.
- Kaser 1972: Kaser M., *Zur Methodologie der römischen Rechtsquellenforschung*, Wien et al. 1972.
- Kaser 1986: Kaser M., *Ein Jahrhundert Interpolationenforschung an den römischen Rechtsquellen*, in *Römische Rechtsquellen und angewandte Juristenmethode. Ausgewählte, zum Teil grundlegend erneuerte Abhandlungen*, Wien et al. 1986.
- Kelley 1973: Kelley D.R., *François Hotman. A Revolutionary's Ordeal*, Princeton 1973.
- Koschaker 1953: Koschaker P., *Europa und das römische Recht*, Berlin 1953<sup>2</sup>.
- Lenel 1925: Lenel O., *Interpolationenjagd*, in ZRG RA 45, 1925, 17-38.

- Liermann 1972: Liermann H., *Hotomanus (Hot[e]man[n])*, Franz (François), in NDB 9, Berlin 1972, 655.
- Lokin 1995: Lokin J.H.A., *The End of an Epoch. Epilegomena to a Century of Interpolation Criticism*, in Feenstra R. et al. (a cura di), *Collatio Iuris Romani. Études dédiées à Hans Ankum à l'occasion de son 65<sup>e</sup> anniversaire*, I, Amsterdam 1995, 261-273.
- Lucrezi 1996: Lucrezi F., *Iurisperiti – iuris imperiti da Cicerone a Lorenzo Val-la*, in Ciceroniana N.S. 9, 1996 (sed 1997), 133-146.
- Lupano 2004: Lupano A., *Un giurista subalpino quasi dimenticato: Giuseppe Antonio Bruno*, in Condorelli O. (a cura di), *"Panta rei". Studi dedicati a Manlio Bellomo*, III, Roma 2004, 427-445.
- Lusignani 1898: Lusignani L., *Saggio di una raccolta di interpolazioni negli antichi*, Parma 1898.
- Maffei 1956: Maffei D., *Gli inizi dell'Umanesimo giuridico*, Milano 1956.
- Mähly 1864: Mähly J., *Angelus Politianus. Ein Culturbild aus der Renaissance*, Leipzig 1864.
- Mantello 1987: Mantello A., *La giurisprudenza romana fra nazismo e fascismo*, in QS XIII-25, 1987, 23-71.
- Marrone 1997: Marrone M., *Romanisti professori a Palermo*, in Index 25, 1997, 587-616 (da cui si cita), anche in *Scritti giuridici*, II, a cura di Falcone G., Palermo 2003, 871-900, e in Purpura G. (a cura di), *La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo. Origini, vicende ed attuale assetto*, Palermo 2007, 157-186.
- Marrone 2013a: Marrone M., *Chiazzese, Lauro*, in DBG I, Bologna 2013, 522.
- Marrone 2013b: Marrone M., *Guarneri Citati, Andrea*, in DBG I, Bologna 2013, 1082.
- Maschi 1968: Maschi C.A., *Biondi, Biondo*, in DBI 10, Roma 1968, 523-524.
- Meister 1766: Meister Chr.F.G., *De principio cognoscendi emblemata Tribonianiani. Dissertatio*, in *Selectorum opusculorum maxime ad ius civile, eiusque historiam pertinentium sylloge*, Göttingae 1766, 155-225.
- Miglietta, Santucci 2011: Miglietta M., Santucci G. (a cura di), *Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del 'Seminario internazionale di diritto romano' e della 'Presentazione' del terzo volume dei 'Iustiniani Digesta seu Pandectae'. Digesti o Pandette dell'imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani (Trento, 14 e 15 dicembre 2007)*, Trento 2011.
- Minnucci 2013: Minnucci G., *Gentili, Alberico*, in DBG I, Bologna 2013, 967-969.
- Nardi 2013: Nardi P., *Socini (Sozzini, Socini), Bartolomeo*, in DBG II, Bologna 2013, 1877-1879.
- Nardoza 2013a: Nardoza M., *Biondi, Biondo*, in DBG I, Bologna 2013, 260-261.

- Nardoza 2013b: Nardoza M., *Simoncelli, Vincenzo*, in DBGI II, Bologna 2013, 1867-1869.
- Negri 2013: Negri G., *Albertario, Emilio*, in DBGI I, Bologna 2013, 23-24.
- Niedermeyer 1934: Niedermeyer H., *Voriustinianische Glossen und Interpolationen und Textueberlieferung*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano (Bologna e Roma XVII-XXVII aprile MCMXXXIII)*, Roma I, Pavia 1934, 351-384.
- Oberkofler 1975: Oberkofler G., *Die Rechtslehre in italienischer Sprache an der Universität Innsbruck*, Innsbruck 1975.
- Orestano 1987: Orestano R., *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987<sup>3</sup>.
- Otto 1995a: Otto J., *Cujas (Cujacius), Jacques*, in Stolleis M. (Hg.), *Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, München 1995, 146-147.
- Otto 1995b: Otto J., *Favre (Faber), Antoine*, in Stolleis M. (Hg.), *Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, München 1995, 200-201.
- Palazzini Finetti 1953: Palazzini Finetti L., *Storia della ricerca delle interpolazioni nel Corpus Iuris Justiniano*, Milano 1953.
- Paoloni 2005: Paoloni L., *Storia politica dell'Università di Palermo dal 1860 al 1943*, Palermo 2005.
- Percival 1985: Percival W.K., *Maffeo Vegio and the Prelude to Juridical Humanism*, in *The Journal of Legal History* 6.2, 1985, 179-193.
- Peters 1916: Peters H., *Moderne Quellenkritik am römischen Recht*, in *Zeit. für Zivil- und Prozeßrecht* 8, 1915-1916, 3-15.
- Prévost 2015: Prévost X., *Jacques Cujas (1522-1590) Jurisconsulte humaniste*, Genève 2015.
- Riccobono 1893a: Riccobono S., *Die l. 5 pr. D. ad exhibendum für die Willens-theorie im Besitz*, in *AcP* 80, 1893, 124-127.
- Riccobono 1893b: Riccobono S., *Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium*, in *BIDR* 6, 1893 (sed 1894), 119-171 (da cui si cita), con una *Nota* anche in *Scritti di diritto romano I (Studi sulle fonti)*, Palermo 1957, 1-44.
- Riccobono 1893c: Riccobono S., *Rec. di C. Ferrini, Il Digesto*, in *BIDR* 6, 1893 (sed 1894), 63-69.
- Riccobono 1893d: Riccobono S., *La teoria del possesso nel diritto romano*, in *AG* 50, 1893, 227-280.
- Riccobono 1894: Riccobono S., *Studi critici sulle fonti del diritto romano. Βιβλία εξ Julianus ad Minicium*, in *BIDR* 7, 1894, 225-268.
- Riccobono 1895: Riccobono S., *Studi critici sulle fonti del diritto romano. Βιβλία εξ Julianus ad Minicium (continuazione e fine)*, in *BIDR* 8, 1895, 169-295.



- Riccobono 1896: Riccobono S., *Gli scolii sinaitici*, in BIDR 9, 1896, 217-300 (da cui si cita), anche in *Scritti di diritto romano I (Studi sulle fonti)*, Palermo 1957, 273-335.
- Riccobono 1897: Riccobono S., *L'insegnamento del diritto nelle Università della Germania*, in RSDF 1, 1897, 476-484.
- Riccobono 1910: Riccobono S., *Zur Terminologie der Besitzverhältnisse [Naturalis possessio, civilis possessio, possessio ad interdicta.]*, in ZRG RA 31, 1910, 321-371.
- Riccobono 1917: Riccobono S., *Dal diritto romano classico al diritto moderno. A proposito del fr. 14 D. X, 3 Paulus III 'ad Plautium'*, in AUPA 3-4, 1917, 165-730 (da cui si cita), anche in *Scritti di diritto romano II (Dal diritto romano classico al diritto moderno. A proposito di D. 10, 3, 14 [Paul. 3 ad Plautium])*, Palermo 1964.
- Riccobono 1926: Riccobono S., *Fasi e fattori dell'evoluzione del diritto romano*, in *Mélanges de droit romain dédiés à Georges Cornil*, II, Gand et al. 1926, 237-382.
- Riccobono 1929: Riccobono S., *Punti di vista critici e ricostruttivi. A proposito della Dissertazione di L. Mitteis 'Storia del diritto antico e studio del diritto romano'*, in AUPA 12, 1929, 500-637.
- Riccobono 1930: Riccobono S., *Nichilismo critico-storico nel campo del diritto romano e medievale. Discorso inaugurale letto nell'Aula magna il giorno 9 novembre 1929*, in *Annuario della R. Università degli Studi di Palermo. Anno accademico 1929-30 (Anno VIII)*, Palermo 1930, 15-45.
- Riccobono 1934a: Riccobono S., *Vittorio Scialoja*, in BIDR 42, 1934, 1-40.
- Riccobono 1934b: Riccobono S., *Interpretazione del C. J.*, in BIDR 42, 1934, 41-67.
- Riccobono 1935a: Riccobono S., *Otto Lenel*, in BIDR 43, 1935, 409-419.
- Riccobono 1935b: Riccobono S., *Otto Gradenwitz*, in BIDR 43, 1935, 420-426.
- Riccobono 1935c: Riccobono S., *Alexander Falconer Murison*, in BIDR 43, 1935, 427-430.
- Riccobono 1935d: Riccobono S., *Mos italicus e mos gallicus nella interpretazione del Corpus iuris civilis*, in *Acta Congressus Iuridici Internationalis. VII saeculo a decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano promulgatis Romae 12-17 Novembris 1934*, II, Romae 1935, 377-398.
- Riccobono 1937: Riccobono S., *Praefatio*, in *Alberici Gentilis de iuris interpretibus dialogi sex. Ad exemplar prioris editionis edidit prolegomenis notisque instruxit Guido Astuti. Praefatus est Salvator Riccobono*, Torino 1937, III-VII.
- Riccobono 1942: Riccobono S., *Vom Schicksal des römischen Rechtes*, in *Studia Humanitatis. Festschrift zur Eröffnung des Institutes*, Berlin 1942, 33-115.
- Riccobono 1947: Riccobono S., *Interpretatio duplex del fr. 2 de transactionibus II, 15*, in BIDR 49-50, 1947, 6-29.

- Riccobono 1951: Riccobono S., *De fatis iuris Romani*, in BIDR 55-56, 1951, 353-372.
- Riccobono 1952a: Riccobono S., *Problemi vecchi, compiti nuovi*, in ZRG RA 69, 1952, 1-4.
- Riccobono 1952b: Riccobono S., *Fine e conquiste delle indagini interpolazionistiche*, in BIDR 55-56, 1951-1952, 396-408.
- Riccobono 1957: Riccobono S., *Scritti di diritto romano I (Studi sulle fonti)*, Palermo 1957.
- Riccobono 1962: Riccobono S., *Interpolazioni*, con un'Appendice di Volterra E., in NNDI 8, Torino 1962, 885-889.
- Riccobono 2004: Riccobono S., *Lecture Londinesi (maggio 1924). "Diritto romano e diritto moderno"*, a cura di Falcone G., Torino 2004.
- Riccobono jr. 1939: Riccobono jr. S., *Miscellanea critico storica*, in AUPA 17, 1939, 1-64.
- Rocco 1909: Rocco A., *L'Università e la scienza del diritto privato in Italia negli ultimi quarant'anni. Discorso inaugurale letto nell'Aula Magna il 9 novembre 1908 dal prof. A. Rocco Ordinario di Procedura Civile ed Ordinamento Giudiziario*, in *Annuario della R. Università degli Studi di Palermo per l'anno accademico 1908-909*, Palermo 1909, xv-LXIII.
- Rocco 1916: Rocco A., *Parole dette dal Prof. Rocco inaugurandosi il Seminario giuridico*, in AUPA 1, 1916, 6-17.
- Rossi 2008: Rossi G., *Valla e il diritto: l'epistula contra Bartolum e le elegantiae. Percorsi di ricerca e proposte interpretative*, in Regoliosi M. (a cura di), *Pubblicare il Valla*, Firenze 2008, 507-599.
- Sanfilippo 1958: Sanfilippo C., *In memoriam. Salvatore Riccobono (13-1-1864 – 6-4-1958)*, in Iura 9, 1958, 123-133.
- Sanfilippo 1977: Sanfilippo C., *La presenza della Sicilia nella Scienza Romanistica*, in *La presenza della Sicilia nella cultura degli ultimi cento anni*, II, Palermo 1977, 1005-1018.
- Santoro 2012: Santoro R., *Su D. 46.3.80 (Pomp. 4 ad Quintum Mucium)*, in AUPA 55, 2012, 553-618.
- Santoro 2020: Santoro R., *Per la storia dell'obligatio I.*, Palermo 2020.
- Santucci 2016: Santucci G., *"Decifrando scritti che non hanno nessun potere". La crisi della Romanistica fra le due guerre*, in Bircocchi I., Brutti M. (a cura di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino 2016, 63-102.
- Savagnone 1903: Savagnone F.G., *Gli umanisti italiani e la storia del diritto romano. Prolusione al Corso libero di Storia del Diritto Romano nella R. Università di Palermo (12 Gennaio 1903)*, in *Il Circolo giuridico* 34, 1903, 257-281 e 289-306.
- Savigny 1831: Savigny F.C. von, *Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter*, VI, Heidelberg 1831.

- Scaliger 1670: Scaliger J., *Prima Scaligerana, Nusquam antehac Edita, cum Praefatione T. Fabri*, Ultrajecti 1670.
- Schaumkell 1894: Schaumkell E., *Der Rechtsgelehrter Franciskus Balduinus als Ireniker und Historiker*, Güstrow 1894.
- Schiavone 1990: Schiavone A., *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in Schiavone A. (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma et al. 1990, 275-302.
- Schiferdecker 1610: Schiferdecker C., *Gaspari Schifordegheri Silesi, ad Antonium Fabrum Iurisconsultum Sebusianum Liber Primus, & Secundus. Opus verae iurisprudentiae, per varia impedimenta, nostro saeculo eluctanti subsidiarium*, [Francofurti ad Moenum] 1610.
- Schulz 1916: Schulz F., *Einführung in das Studium der Digesten*, Tübingen 1916.
- Schulz 1926: Schulz F. (Hg.), *Die epitome Ulpiani des Codex Vaticanus Reginae 1128*, Bonn 1926.
- Scialoja 1888: Scialoja V., *Rec. di O. Gradenwitz. Interpolationen in den Pandekten. Kritische Studien*, in BIDR 1, 1888 (sed 1889), 148-152.
- Scialoja 1889: Scialoja V., *Due interpretazioni in materia di servitù*, in BIDR 2, 1889, 165-181.
- Solidoro 2001: Solidoro Maruotti L., *La tradizione romanistica nel diritto europeo, I - Dal crollo dell'Impero romano d'Occidente alla formazione dello ius commune*, Torino 2001.
- Spangenberg 1817: Spangenberg E., *Einleitung in das Römisch-Justinianische Rechtsbuch oder Corpus juris civilis Romani, handelnd von dessen Quellen, Entstehung, Plan, Verbreitung, gesetzlicher Kraft in Teutschland, Verhältnisse zu den übrigen teutschen Rechtsquellen, Auslegung, exegetischen und kritischen Bearbeitungen, Uebersetzungen, Handschriften, und Ausgaben*, Hannover 1817.
- Speroni 1976: Speroni M., *Il primo vocabolario giuridico umanistico: il «De verborum significatione» di Maffeo Vegio*, in Studi Senesi 88, 1976, 7-43.
- Star Numan 1869: Star Numan O.W., *Cornelis van Bynkershoek: zijn leven en zijne geschriften*, Leiden 1869.
- Steffenhagen 1877: Steffenhagen E.H.J., *Eckhard, Christian Heinrich*, in ADB 5, Leipzig 1877 (rist. Berlin 1968), 615.
- Stintzing 1880: Stintzing R., *Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft*, I, München et al. 1880.
- Talamanca 2000-2001: Talamanca M., *Matteo Marrone nella tradizione della scuola romanistica siciliana*, in BIDR 103-104, 2000-2001 (sed 2009), 703-722.
- Talamanca 2011: Talamanca M., *La ricostruzione del testo dalla critica interpolazionistica alle attuali metodologie*, in Miglietta M., Santucci G. (a cura di), *Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del 'Seminario internazionale di diritto romano' e della 'Presentazione' del terzo volu-*

- me dei 'Iustiniani Digesta seu Pandectae'. Digesti o Pandette dell'imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani (Trento, 14 e 15 dicembre 2007), Trento 2011, 223-246.*
- van Bynkershoek 1733: van Bynkershoek C., *Observationum juris Romani libri quatuor, quatuor prioribus additi, nempe V. VI. VII. et VIII. in quibus plurima juris civilis aliorumque Auctorum loca explicantur et emendantur*, Lugduni Batavorum 1733.
- van Bynkershoek 1752: van Bynkershoek C., *Observationum juris Romani libri quatuor, quatuor prioribus additi, nempe V. VI. VII. & VIII. ... editio secunda*, Lugduni Batavorum 1752.
- van Bynkershoek 1767: van Bynkershoek C., *Observationum juris Romani libri VIII, in Opera omnia*, I, Lugduni Batavorum 1767.
- Varvaro 2011: Varvaro M., *La antike Rechtsgeschichte, la Interpolationenforschung e una lettera inedita di Koschaker a Riccobono*, in AUPA 54, 2010-2011, 301-315.
- Varvaro 2013a: Varvaro M., *Riccobono, Salvatore sr.*, in DBGI II, Bologna 2013, 1685-1688.
- Varvaro 2013b: Varvaro M., *La compravendita di animali appartenenti alle res Mancipi in Varrone e in Gaio alla luce della corrispondenza fra Baviera, Pernice e Mommsen*, in AUPA 56, 2013, 299-323.
- Varvaro 2014: Varvaro M., *Gli «studia humanitatis» e i «fata iuris Romani» tra fascio e croce uncinata*, in Index 42, 2014, 643-661.
- Varvaro 2016: Varvaro M., *Riccobono, Salvatore*, in DBI 87, Roma 2016, 394-397.
- Varvaro 2017a: Varvaro M., *La storia del 'Vocabularium iurisprudentiae Romanae' 1. Il progetto del vocabolario e la nascita dell'interpolazionismo*, in QLSD 7, 2017, 251-335.
- Varvaro 2017b: Varvaro M., *A obra centenária – Fritz Schulz, Einführung in das Studium der Digesten*, in IP 2.1, 2017, 21-37.
- Varvaro 2018: Varvaro M., *Circolazione e sviluppo di un modello metodologico. La critica testuale delle fonti giuridiche romane fra Otto Gradenwitz e Salvatore Riccobono*, in Avenarius M. et al. (Hg.), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert. / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica. Circolazione di modelli e metodi fra giuristi europei nel tardo Ottocento*, Tübingen 2018, 55-110.
- Varvaro 2019: Varvaro M., *Salvatore Riccobono tra il 'genio di Roma' e il fascismo. Parte I*, in BIDR 113, 2019, 93-114.
- Varvaro 2020a: Varvaro M., *Lauro Chiazzese, lo studio delle interpolazioni e i confronti 'ritrovati'*, in TR 88, 2020, 605-619.
- Varvaro 2020b: Varvaro M., *Salvatore Riccobono, il 'genio di Roma' e il fascismo. Parte II*, in BIDR 114, 2020, 1-34.

- Veen 1976: Veen T.J., *Recht en nut. Studiën over en naar aanleiding van Ulrik Huber s.n.*, Groningen 1976.
- Vegio 1477: Vegius M., *Liber de significatione verborum in iure civili*, Vicentiae 1477.
- Viola 2005: Viola P., *Oligarchie. Una storia orale dell'Università di Palermo*, Roma 2005.
- Visser 1992: Visser R., *Fascist Doctrine and the Cult of the Romanità*, in JCH 27.1, 1992, 5-22.
- Wacke 2001: Wacke A., *Pernice, Lothar Anton Alfred*, in NDB 20, Berlin 2001, 194-195.
- Walther 2000: Walter P.Th., „Arisierung“, *Nazifizierung und Militarisierung. Die Akademie im „Dritten Reich“*, in Fischer W. (Hg.), *Die Preußische Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1914–1945*, Berlin 2000, 87-118.
- Wardmann 2007: Wardmann P., *Johann Gottlieb Heineccius (1681–1741). Leben und Werk*, Frankfurt a.M. et al. 2007.
- Wenger 1940: Wenger L., *Moriz Wlassak*, in ZRG RA 60, 1940, IX-XLV.
- Wenger 1953: Wenger L., *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien 1953.
- Wessels 1908: Wessels J.W., *History of Roman-Dutch Law*, Grahamstown 1908.
- Wieacker 1950: Wieacker F., *Lebensläufe klassischer Schriften in nachklassischer Zeit*, in ZRG RA 67, 1950, 360-402.
- Wieacker 1960: Wieacker F., *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1960.
- Wieacker 1988: Wieacker F., *Römische Rechtsgeschichte. Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz und Rechtsliteratur, I. Einleitung. Quellenkunde. Frühzeit und Republik*, München 1988.
- Wijffels 2016: Wijffels A., *Antiqui et Recentiores Alberico Gentili – Beyond Mos Italicus and Legal Humanism*, in du Plessis P.J., Cairns J.W. (eds.), *Re-assessing Legal Humanism and its Clams. Petere fontes?*, Edinburgh 2016, 11-40.
- Wissenbach 1633: Wissenbach J.-J., *Emblemata Triboniani, sive Leges Pandectarum, et Codicis, a Triboniano interpolatae, et ad novi juris rationem inflexae*, Franekeræ 1633.
- Wybo 1736: Wybo I., *Tribonianus ab emblematis Wissenbachii liberatus*, Halae 1736.
- Zuccotti 2013: Zuccotti F., *Diabolus Interpolator. Per un ritorno della romanistica ad una reale esegesi critica*, in LR 3, 2013, 141-190.



# SALVATORE RICCOBONO EDITORE DI FONTI: DAI FIRA ALLA PALINGENESIA CODICIS

PIERANGELO BUONGIORNO  
Università del Salento

Abstract: The paper aims to investigate the scientific contribution of Salvatore Riccobono to the edition of ancient sources by examining his role in some projects as the Italian edition of *Digesta*, the *FIRA* and the *Palingenesia* of the imperial constitutions.

Parole chiave: Roman law; ancient sources; palingenesia; Salvatore Riccobono; Accademia d'Italia; Pietro Bonfante; Vittorio Scialoja; imperial constitutions; epigraphy.

## 1. Premessa

È complesso – pressoché impossibile – pronunciare il nome di Salvatore Riccobono senza pensare al privilegiato rapporto di dialogo che i suoi percorsi di ricerca ebbero con lo studio delle fonti. Il modo in cui la prolungata *institutio* tedesca di Riccobono, durata all'incirca un quadriennio, influenzò lo studioso in questo approccio alle fonti è stato oggetto di esame in una recente iniziativa seminariale. Da esse emergeva, nitido, il contributo alla formazione di Riccobono di uno studioso dal profilo complesso, quale Otto Gradenwitz (1860-1935). Questi era anagraficamente poco più grande di Riccobono, ma nella formidabile cerchia di studiosi attivi nella Berlino di fine XIX secolo, riuniti intorno al nume tutelare di Theodor Mommsen e, nondimeno, a uno studioso brillante quale Alfred Pernice (1841-1901), Gradenwitz spiccava per ingegno e, sebbene non ancora andato in cattedra, si segnalava come uno fra i romanisti prominenti della sua generazione e di quelle successive: a lui in fin dei conti si deve la definizione di un primo metodo maturo per lo studio della materia interpolazionistica.<sup>1</sup>

Non è d'altra parte un caso che Gradenwitz e Riccobono ebbero una costante frequentazione anche dopo il periodo berlinese: lo studioso tedesco fu spesso a Palermo e poi a Roma, professando con il più giovane collega siciliano una continuità di metodo e di studi, destinata a durare per tutta la vita (come ricorda lo stesso Riccobono nel *Nachruf* di Gradenwitz).<sup>2</sup>

Tanto Gradenwitz, quanto soprattutto Riccobono videro infatti nell'approccio critico-filologico ai testi il prerequisito per ogni successiva riflessione di natura esegetica e ricostruttiva degli istituti di diritto nel divenire dell'esperienza romana. Nella loro visuale, l'analisi interpolazionistica non era il fine, ma un mezzo, necessario ancorché non sufficiente, per un esame sereno dei testi e finalizzato alla ricostruzione della storia interna degli istituti giuridici romani in epoca classica.

1 V. in proposito i contributi confluiti nel volume curato da Avenarius *et al.* 2018.

2 Riccobono 1935.

Va da sé che un'esigenza così pronunciata di rigore filologico fosse, nel giro di pochi anni, destinata ad attrarre le attenzioni delle varie scuole di diritto romano che si andavano formando in Europa. Ma, quasi come "un leone fuggito dal circo",<sup>3</sup> la deriva dell'interpolazionismo verso forme sempre più radicali (di certo prima nella romanistica di lingua tedesca, poi – sulla scia di questa – anche in Italia) si manifestò presto, agli occhi di Riccobono, come una *res periculosa* e indomabile. E fu per questa ragione che egli espresse in vario modo la necessità di un ripensamento della metodologia interpolazionistica; una posizione definita da taluni, forse in modo affrettato, come una forma di senile rigetto del metodo originariamente professato, quasi un 'antinterpolazionismo', ma che forse può più opportunamente definirsi come una forma di interpolazionismo 'consapevole'.

Altri si sono occupati del rapporto di Riccobono con il fenomeno interpolazionistico,<sup>4</sup> e qualche considerazione minuta si verrà comunque svolgendo più innanzi. Ma in queste pagine si cercherà di mostrare come l'edizione delle fonti, soprattutto di quelle che per loro natura (epigrafi, papiri) o peculiare tradizione testuale non risiedevano all'interno del *Corpus Iuris Civilis*, costituiscono uno degli strumenti mediante i quali Riccobono, e con lui un significativo nucleo di studiosi di primo piano, tentarono di arginare l'eterogeneità dei fini di un metodo analitico come l'interpolazionismo.

## 2. La prima edizione dei *FIRA*

Una miniera di informazioni e spunti sul tema è il contributo di Giovanni Baviera (1875-1963), *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, pubblicato nelle onoranze per il quarantesimo anno d'insegnamento di Riccobono.<sup>5</sup> Baviera, più giovane di Riccobono di poco più di dieci anni, si era laureato con Filippo Serafini a Pisa, ma era stato Vittorio Scialoja a indirizzarlo verso un periodo di formazione in Germania, in prevalenza a Berlino, alla scuola di Alfred Pernice.<sup>6</sup>

Al rientro in Italia, Baviera aveva conseguito la libera docenza in Storia del diritto romano nell'anno 1900 e in Istituzioni del diritto romano nel 1902,

3 Prendo in prestito, decontestualizzandola, una icastica immagine risalente ai Glossatori e variamente adoperata in dottrina per alludere a *res periculosae* (da ultimo da Mazzacane 2001).

4 V. in particolare, il contributo di Varvaro, in questo volume, *supra*, 21-73.

5 Baviera 1936: XXI-CVIII.

6 Per un profilo biografico di Baviera v. D'Angelo 2013a e Varvaro 2013: 301 s. In quanto a Pernice, va rilevato come lo studioso tedesco attraesse presso di sé numerosi studiosi italiani sin dalla generazione precedente rispetto a quella di Baviera e Riccobono. Basti pensare, fra gli altri, a Perozzi e Ferrini, entrambi i quali lo riconobbero come maestro. Su Ferrini discepolo di Pernice importante Mantovani 2003: 144 e 150 s. I legami di Perozzi con Pernice sono in buona parte ancora da indagare, ma la presenza di corrispondenza con Pernice nel fondo Perozzi, oltre che i riferimenti allo studioso tedesco nel carteggio Perozzi-Scialoja (Archivio Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza [ABCB], *Carte Silvio Perozzi*, busta C.P. 4, fasc. 13, di prossima pubblicazione a cura dello scrivente) restituiscono chiaramente il quadro di un dialogo protrattosi nel corso del tempo.



per poi essere chiamato alla cattedra di Storia del diritto romano a Palermo a partire dall'anno accademico 1902-1903.

La Palermo dell'inizio del XX secolo era una fucina formidabile di ricerca romanistica. In un fecondo clima di studio, sostanzialmente rivolto a un esame sereno e non preconconcetto delle fonti, Baviera aveva quindi ideato e organizzato una "edizione Italiana di una collezione dei testi pregiustiniani ... a scopi principalmente didattici".<sup>7</sup> Il coinvolgimento del *conlega maior* Riccobono era stato quasi naturale. Scriverà Baviera nel 1936: "Riccobono assunse di curare la parte più difficile delle 'leges' e vi portò la sua matura esperienza".<sup>8</sup> Il più anziano Contardo Ferrini (era nato nel 1859),<sup>9</sup> in quel momento all'apice della sua produzione scientifica, era stato per parte sua chiamato a curare l'edizione delle *Leges Saeculares* (il cosiddetto *Liber Syro-Romanus*).

Nelle sue grandi linee, l'opera – che assunse il titolo di *Fontes Iuris Romani Antejustiniani* (per brevità, e come del resto è soverchiamente nota fra gli studiosi, *FIRA*) – si proponeva dunque di fornire uno strumento di lavoro e di riflessione *ad usum scholarum*, come del resto si desume dal frontespizio e dalla stessa *praefatio*, oltre che dalla scelta di un editore come Barbèra.<sup>10</sup> In questa si rimarcano infatti le scelte di mettere insieme fonti di difficile reperimento ("plurima monumenta facile uno eodemque loco"), a prezzo contenuto ("parvo emenda pretio") e in un volume in fin dei conti maneggevole ("parvo volumine inclusa").<sup>11</sup>

Va da sé che il modello di riferimento erano altre sillogi di fonti: su tutte la *Collectio librorum iuris anteiustiniani* di Mommsen, Krüger e Studemund (da cui i *FIRA* assumevano il *terminus ad*) e i *Fontes iuris Romani antiqui* di Karl Georg Bruns (di cui i *FIRA* riecheggiavano in modo significativo il titolo). I *Fontes* di Bruns erano arrivati nel 1893, sotto l'accurata revisione di Mommsen, alla sesta edizione, nella quale l'anziano Mommsen si era associato Otto Gradenwitz. Una scelta ricca di significato, che evidentemente rimarcava una sensibilità filologica *tout court* riconosciuta da Mommsen al padre del metodo interpolazionistico.

Mentre i *Fontes iuris Romani antiqui* contenevano ormai una sezione dedicata ai *negotia*, al momento della pubblicazione della prima edizione, i *FIRA* di Baviera e Riccobono si componevano invece di due parti, peraltro rilegate insieme, dedicate rispettivamente alle *Leges* e agli *Auctores*; l'assenza di atti negoziali avvicinava dunque piuttosto i *FIRA* a un'opera concorrente e circolante nel mondo francofono, ossia i *Textes de droit romain* di Paul-Frédéric Girard (giunti nel 1903 alla terza edizione); ma come già nel

7 Baviera 1936: xxxiii.

8 Baviera 1936: xxxiii. Che la paternità del progetto non fosse di Riccobono è suggerito anche dal tono in cui dell'iniziativa parla Riccobono stesso (in Riccobono 1947: 30): "fui obbligato ad assumere l'edizione delle [!] *Fontes* insieme al Ferrini e al Baviera". Diversamente Massei 1942: 83: "edizione ... sorta sotto la direzione del Riccobono". Mitteis 1909: 476 intravedeva invece una "Vereinigung" fra i tre studiosi.

9 Per un profilo biografico vedi Mantovani 2003.

10 Sul cui contributo alla manualistica giuridica fra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo v. ora il documentato studio di Mecca 2013.

11 Riccobono, Baviera 1908: vii s.

progetto di rifacimento del Bruns ad opera di Mommsen e Gradenwitz, era in animo di Riccobono e Baviera di attendere a una raccolta di *negotia* noti dalle iscrizioni e dai papiri. Tuttavia, la complessità di una tale cernita, anche in ragione delle numerose acquisizioni di quegli anni, induceva gli editori a rinviarne la pubblicazione a un volume successivo (“separato volumini huiusmodi collectionem reservavimus”).<sup>12</sup>

Già soltanto la composizione delle parti relative ad *Auctores* e *Leges* occupò infatti Baviera e Riccobono per un lungo intervallo di tempo. Nella *praefatio* dell'opera, che porta la data di dicembre del 1908, si ricorda esplicitamente che i lavori di composizione tipografica del volume si erano protratti per più di sei anni, soprattutto per quanto atteneva alla prima parte, le *Leges*, a forte densità di testi epigrafici. E così, mentre la *pars altera*, relativa agli *Auctores*, era nel 1905 già composta (“*pars altera* a. MCMV ... fere absoluta”), le *Leges* richiesero un impegno più certosino, anche in considerazione dei necessari aggiornamenti, dovuti a rinvenimenti e nuove edizioni di testi epigrafici, oltre che ai normali ripensamenti tipici dei buoni studiosi, che esercitano l'arte del dubbio. Un'opera di aggiornamento solo in parte supplita dalla composizione di *appendices et addenda*, ma che in talune circostanze aveva imposto la ricomposizione di intere parti dell'opera.

Ma non è tutto. In uno scritto di molto tempo successivo, Riccobono parla di un periodo di gestazione dell'opera di otto anni,<sup>13</sup> il che rimanda dunque il suo concepimento al più tardi ai mesi fra la fine del 1900 e gli inizi del 1901. D'altra parte, la morte improvvisa di Ferrini, già nell'ottobre del 1902,<sup>14</sup> dopo che comunque lo studioso lombardo aveva completato e consegnato a Baviera e Riccobono la traduzione in latino del *Liber Syro-Romanus*, suggerisce che il lavoro dovesse essere stato avviato già da almeno un paio di anni. È dunque estremamente probabile che Baviera avesse prospettato a Riccobono l'impresa editoriale nello stesso torno di tempo in cui aveva conseguito la libera docenza in Storia del diritto romano. La consultazione dell'archivio di Baviera potrebbe senza dubbio agevolare la nostra conoscenza della vicenda.

Soffermandoci in questa sede sul lavoro compiuto da Riccobono nel volume di *Leges*, possiamo rilevare come la materia fosse organizzata seguendo la sistematica gaiana: leggi (nell'ordine *leges regiae*, *lex XII tabularum*, leggi rogatae, leggi date, ossia quelle municipali e coloniche, e poi ancora *leges de civitate connubio et immunitate militum veteranorumque*, ossia diplomi militari, che pur tuttavia avrebbero potuto trovare perspicua collocazione fra le costituzioni imperiali); senatoconsulti; editti e decreti di magistrati e sacerdoti (con una riproduzione anche dell'*edictum perpetuum*<sup>15</sup> e di quello degli *aediles*); costituzioni imperiali; infine, in una sezione annessa,

12 Riccobono, Baviera 1908: VII s.

13 Riccobono 1947: 30; ma v. anche Arangio-Ruiz 1959: XII.

14 Morte che dovè peraltro costituire un ostacolo ulteriore, ancorché minimo, al completamento rapido dell'opera, attese le difficoltà connesse all'edizione delle *Leges saeculares*, ossia del *Liber Syro-Romanus*; opera, quest'ultima, che peraltro costituiva una novità rilevante in una silloge di fonti pregiustiniane, tanto più se concepita a scopi prevalentemente didattici.

15 Per il quale Riccobono segue ancora la prima edizione leneliana (Lenel 1883).

costituzioni e atti dei procuratori imperiali in materia di amministrazioni di fondi e miniere facenti capo al fisco.

Ogni sezione era preceduta da un paragrafo introduttivo, la cui lingua veicolare era il latino, e in cui Riccobono restituiva, con enorme concisione, le coordinate della natura giuridica degli atti normativi di volta in volta raccolti nella sezione, senza però rinunciare a citare fonti e letteratura di riferimento essenziali.

Ciascun provvedimento riprodotto era poi a sua volta preceduto da una notizia sulle vicende del ritrovamento del testo epigrafico o papirologico che lo conteneva, ovvero gli *essentialia* della tradizione manoscritta del testo e poi ancora una succinta presentazione del contenuto.

In generale, pur tenendo conto di tutto il lavoro minuto scaturente dalle correzioni e integrazioni proposte nel dibattito scientifico successivo alle edizioni di riferimento, Riccobono operava nell'edizione dei singoli testi la scelta di semplificare tanto l'apparato critico quanto l'indicazione di eventuali passi paralleli, conservando soltanto quelli funzionali a stimolare la riflessione del lettore. L'unica menda – peraltro poi rilevata da un giovanissimo Vincenzo Arangio-Ruiz<sup>16</sup> – fu quella di includere tra parentesi quadre anche le lettere parzialmente intellegibili e che invece per antica convenzione (da ultimo codificata per i testi epigrafici da Silvio Panciera e Hans Krummrey)<sup>17</sup> si trascrivono con un punto sottoscritto.

Al di là di questa garbata critica e della discussione di singole questioni di dettaglio, nel complesso le reazioni della romanistica (o almeno della parte di essa più attenta al lavoro sui testi senza schematismi preconcepi) furono positive.<sup>18</sup> D'altra parte, per una felice coincidenza, il 1909 fu anche l'anno nel quale vide la luce la settima (e ultima) edizione dei *Fontes* di Bruns, curata sempre da Gradenwitz.<sup>19</sup> Del resto, come avrebbe osservato a distanza di anni Vincenzo Arangio-Ruiz, il primo decennio del secolo XX fu “periodo ... della più intensa attività scientifica e della più cordiale emulazione fra gli studiosi europei”.<sup>20</sup> Alcuni fra i recensori accostarono i *Fontes* e i *FIRA*, salutandoli molto spesso con maggior favore l'impostazione di questi ultimi, che – avrebbe ribadito mezzo secolo dopo sempre Arangio-Ruiz – raggiunsero “una eccellenza di presentazione giuridico-filologica”, segno della “quadatura mentale” di Riccobono<sup>21</sup> (e, beninteso, di Baviera).

16 Arangio-Ruiz 1910: 264 s.

17 Krummrey, Panciera 1980: 205-215; ma v. anche Panciera 1991: 9-21.

18 Sorprende in ogni caso la sciovinistica difesa dei *Textes* di Girard operata da Duquesne 1909: 524 s. Costui, pur apprezzando i *FIRA*, soprattutto per l'edizione della *Lex Romana Burgundionum*, sottolinea (Duquesne 1909: 525) come il lavoro di Riccobono, Baviera e Ferrini non potesse “toutefois pas remplacer pour nos professeurs de droit romain l'excellente collection de textes de Girard, si parfaitement appropriée aux besoins de notre enseignement et si précieuse par l'ampleur et la densité de ses notices explicative”.

19 Bruns 1909.

20 Arangio-Ruiz 1959: xi.

21 Arangio-Ruiz 1959: xi s.

In particolar modo, Ludwig Mitteis – il cui interesse per le fonti di tradizione epigrafica e papirologica non tocca a chi scrive ricordare<sup>22</sup> – salutava l'incoraggiante fermezza dell'uso della documentazione papiracea da parte di Riccobono e la accurata riflessione degli editori sull'andamento del dibattito dottrinale, il che faceva dei *FIRA* non soltanto una edizione di testi, ma anche un "Nachschlagebuch über einen großen Teil der einschlägigen Literatur". Questa duplice agibilità dell'opera induceva Mitteis a ritenere che sin dalla loro più immediata circolazione i *FIRA* divenissero dunque uno strumento essenziale per l'insegnamento del diritto privato romano.<sup>23</sup>

È significativo infine, per la sede in cui fu espresso e per la genealogia accademica del recensore, il giudizio formulato da Roberto de Ruggiero sul *Bullettino* del 1909. Questi, allievo di Vittorio Scialoja e con una sensibilità di studio verso le fonti che di certo gli derivava anche dal contesto familiare (era figlio dell'antichista, con non episodici interessi giuridici, Ettore de Ruggiero),<sup>24</sup> recensiva i *FIRA* in termini estremamente lusinghieri, considerandoli come un vero e proprio "manuale" di fonti. Descriveva dunque l'opera minuziosamente, mostrando di apprezzare in particolar modo il significativo incremento del numero di testi riprodotti, quindi non precedentemente selezionati né da Girard nei *Textes* né da Bruns e i successivi editori nei *Fontes*.

Su un piano più generale, invece, tralasciando la considerazione, dal vago sapore nazionalista, secondo cui "la scienza romanistica italiana s'e(ra) decisamente posta sulla via della più completa emancipazione dalla produzione libraria straniera", è opportuno sottolineare il fatto che de Ruggiero osservasse come "gli studiosi del diritto romano in Italia ... reclama(ssero) da tempo che con la elaborazione storica e dottrinale si accompagnasse l'opera non meno ardua e meritoria della edizione delle fonti".<sup>25</sup> E da questo punto di vista i *FIRA* avevano perseguito, conseguendolo, l'obiettivo di "una raccolta delle fonti principali ... nella lezione più corretta che le rinnovate revisioni critiche del testo consentono".<sup>26</sup>

### 3. L'edizione italiana del Digesto e i rapporti fra Scialoja, Riccobono e Bonfante

L'esaltazione dei progetti di edizione delle fonti induceva de Ruggiero ad accostare i *FIRA* a un'altra iniziativa editoriale che vedeva coinvolto Riccobono, e che proprio nel 1908 aveva visto il conseguimento di un primo parziale risultato. Si trattava dell'edizione italiana dei *Digesta*, che "sotto la guida maestra dei prof. Scialoja, Fadda, Bonfante e Riccobono", si andava pubblicando

22 Si veda almeno Weiß 1922 e, da ultimo, Rupprecht 2007: 67-70, con bibliografia precedente.

23 Mitteis 1909: 477: "Jeder Lehrer der Institutionen sollte sie seinen Schülern angelegentlich empfehlen".

24 Il giovane de Ruggiero segnalò sempre il padre fra i suoi primi maestri: v. De Nitto 1991. Su Ettore de Ruggiero v. Camodeca 2013.

25 de Ruggiero 1909: 308-315.

26 de Ruggiero 1909: 309.

anch'essa "in veste e in formato" che ne agevolasse "l'uso diretto e continuo anche ai giovani nella scuola".<sup>27</sup>

Si trattava di un progetto che proveniva da lontano. Una prima idea di "riedizione" dei *Digesta* era stata infatti caldeggiata da Vittorio Scialoja ai tempi del suo magistero senese, nella prima metà degli anni '80 del XIX secolo; a tale proposito, nel 1883 Scialoja aveva dato alle stampe uno *specimen* preparatorio, sul titolo D. 1.5<sup>28</sup> i lavori di edizione del Digesto erano effettivamente stati avviati soltanto nei primi anni '90.<sup>29</sup> Le ragioni di questo ritardo sono molteplici. Senza dubbio poterono essere causa del ritardo i conflitti sostenuti da Scialoja per la chiamata a Roma nel 1884 e poi per il conseguimento dell'egemonia nella romanistica di quegli anni,<sup>30</sup> oltre – ovviamente – alla necessità di dare solidità alla propria Scuola, ossia quella prolifica fucina che in fin dei conti pone Scialoja al vertice della genealogia della più ampia parte dei romanisti. Già molti anni fa Mario Talamanca mise bene in rilievo come Landucci, "che mostrò per tutta la vita il disagio – se non il rancore – per la sconfitta patita nel 1884 e per la posizione di preminenza ... assunt(a) da Scialoja", tentò di togliere dalle mani di quest'ultimo l'impresa. Ne è prova una singolare lettera aperta al romanista pisano Francesco Buonamici, pubblicata sull'*Archivio Giuridico* del 1885, in cui Landucci proponeva proprio a Buonamici, oltre che al loro comune maestro Serafini, di intraprendere l'iniziativa per la "pubblicazione del *Corpus iuris civilis* ... valendosi anche dell'opera di altri che loro ne sembrano degni".<sup>31</sup>

Ma mentre del progetto di Landucci null'altro sappiamo, fu invece proprio Scialoja a condurre l'impresa dell'edizione italiana dei *Digesta*. A tale proposito egli si associò studiosi con profili differenti. Due pressoché della sua stessa generazione e formati indipendentemente da Serafini, ossia Carlo Fadda (1853-1931) e Contardo Ferrini (1859-1902): il primo con un taglio eminentemente pandettistico, ma aperto a inclinazioni di ricerca differenti;<sup>32</sup> il secondo (come già si è avuto modo di accennare), acuto esegeta e di solida preparazione filologica, dunque sensibile a raccogliere, nell'allestimento dell'edizione critica, le sollecitazioni derivanti dal metodo interpolazionisti-

27 Così de Ruggiero 1909: 308.

28 Cfr. Scialoja 1883. Pubblicazione salutata positivamente da Brugi 1883: 297. Su Scialoja la letteratura è sterminata: per un profilo biografico e scientifico si veda almeno Stolfi 2012, con ampia rassegna bibliografica.

29 Di "40 anni" parla Bonfante 1931: 97.

30 Vicenda alla quale s'intreccia la costituzione dell'Istituto di Diritto romano di Roma, di cui Scialoja fu il primo 'segretario perpetuo', e la nascita del suo organo, il *Bullettino*. Sul punto diffusamente Talamanca 1988: IX-CXLVII.

31 Landucci 1885: 175. Sul punto Talamanca 1988: xcix s., che rileva altresì i silenzi di Landucci sull'opera di Scialoja: per esempio in Landucci 1933: 29 ss., in cui, osserva Talamanca, pur "pienamente immedesimato nell'ideologia del regime ... il Landucci non dice una parola dell'edizione italiana del Digesto, che da meno di due anni si era conclusa". Ma le omissioni, osservava Talamanca, furono frequenti, e il nome di Scialoja rimase pressoché sempre nella penna di Landucci.

32 Sarebbe del resto stato lui, a quanto consta, ad avviare Vincenzo Arangio-Ruiz, ancora studente, alla ricerca sui papiri giuridici. In proposito cfr. ora Labruna 2010: 6 s.

co.<sup>33</sup> Allo stesso tempo, due studiosi immediatamente più giovani, quel tanto che basta, però, perché appartenessero alla generazione degli “allievi”: Pietro Bonfante (1864-1932) e, per l'appunto, Salvatore Riccobono.

Se l'inserimento di Bonfante era ben comprensibile, innanzi tutto per la raffinatezza e la varietà di interessi dello studioso (ciò che peraltro lo rendeva l'allievo prediletto di Scialoja),<sup>34</sup> la scelta di coinvolgere Riccobono risiedeva nell'alta considerazione che Scialoja aveva dell'impostazione di metodo e studi del più giovane collega siciliano. Agli stessi anni dell'avvio dell'impresa editoriale dei *Digesta* si colloca un ricordo personale di Baviera. Alla vigilia della partenza per la Germania – in occasione di una visita a Scialoja – il ventiduenne Baviera si sarebbe sentito dire: “la fisiologia si impara non sul cadavere ma su un corpo vivo. Il metodo critico lei lo imparerà operante nella realtà viva delle analisi esegetiche del suo conterraneo, rivivendo e rifacendo” cioè “nel suo spirito il lavoro di Riccobono e dei suoi saggi critici”.<sup>35</sup>

Scialoja faceva riferimento ai due studi sull'opera di Paolo *ad Plautium* e di Giuliano *ad Minicium*, entrambi accolti sul *Bullettino*<sup>36</sup> e contenenti una vera e propria professione di metodo. In questi due studi, prendendo le mosse dallo studio di un problema dogmatico – *occasio* del lavoro sull'opera paolina era stato l'esame di D. 13.7.37, in relazione alla dottrina romana del possesso – Riccobono muoveva verso un più articolato processo di ricostruzione palinogenetica, finalizzato non solo alla restituzione dei contenuti, ma anche all'esame del rapporto fra testo del giurista commentato e interventi del giurista commentatore, soprattutto alla luce delle stratificazioni dovute a mani successive, e in particolare al “lavoro di levigazione compiuto dai Compilatori”.<sup>37</sup>

Mentre il lavoro sull'*ad Plautium* rimase incompleto (ne sono esaminati solo 15 frammenti), esemplare è la ricostruzione dei frammenti dei libri di Giuliano *ex Minicio*. Si trattava di responsi della scuola sabiniana annotati da Giuliano; Riccobono li esaminava calibrando nella propria esegesi fondamentali filologici e costruzioni dogmatiche sino a “presentare un quadro completo della forma originaria dell'operetta minicianiana riveduta da Giuliano”, e a “distinguere i responsi contenuti nella raccolta di Minicio dalle note appostevi da Giuliano e i propri responsi da quest'ultimo aggiunti”.<sup>38</sup>

33 Non è d'altra parte un caso che nel decennio immediatamente successivo all'avvio del progetto Ferrini pubblicasse il volumetto dall'icastico titolo *Il Digesto* (Ferrini 1893), che – soprattutto attraverso il repertorio di interpolazioni confluito nella terza parte – contribuisce a misurare l'adesione di Ferrini al nuovo metodo (in tal senso v. diffusamente Mantovani 2013: 160 s.).

34 Si legga in proposito il ricordo dello stesso Scialoja 1933 [1934]. Per un profilo bio-bibliografico di Pietro Bonfante v. Capogrossi Colognesi 2013: 292-295. Una rassegna della sterminata bibliografia su Bonfante invece in Sini 2003. Per un esame del profilo di questo studioso v. anche Arcaria 2019. Per un esame 'comparativo' dei profili di Riccobono e Bonfante (e di Gino Segrè), tutti nati nel 1864, v. anche Talamanca 1995: 175.

35 Baviera 1936: xxxviii.

36 Riccobono 1893: 119-171; Riccobono 1894-1895: 169-295.

37 Baviera 1936: xxxvi.

38 Sul punto diffusamente Baviera 1936: xxxv-xxxviii, e part. xxxvii, da cui si cita.

Addentrarci nell'esame delle conclusioni a cui Riccobono perveniva e alla loro effettività nell'ambito della romanistica successiva ci porterebbe lontano.<sup>39</sup> Ma a prescindere dai risultati di dettaglio, i due studi su Plauzio e Minicio costituiscono per la romanistica un legato di metodo, in parte però trascurato dagli studiosi coevi e della generazione immediatamente successiva, in ragione della sempre crescente prevalenza delle applicazioni più radicali del metodo interpolazionistico.

Non è escluso, d'altra parte, che, proprio in contrapposizione a questa temuta deriva, un Maestro avvertito e lungimirante come Scialoja vedesse in Riccobono, già sul finire del XIX secolo, il profilo di uno studioso affidabile sul piano metodologico, da affiancare a Bonfante, che peraltro percorreva, con crescente interesse, vie d'indagine sollecitate dal metodo naturalistico.

Elemento ordinante e fine precipuo della produzione di Riccobono era invece lo studio, condotto con rigore filologico oltre che giuridico, della "evoluzione dei concetti giuridici e delle dottrine, lentamente formatesi nel cemento quotidiano dell'opera creatrice della giurisprudenza romana"; Riccobono compiva insomma "studi su singole dottrine e istituti, per determinare il loro sorgere e il loro evolversi, e l'apporto dovuto alla sapienza di ciascun giureconsulto classico".<sup>40</sup> Ogni singolo testo era dunque analizzato innanzitutto sotto il profilo filologico, esaminandone cioè le stratificazioni testuali, per cercare di risalire al nucleo originario di ciascuna dottrina in esso richiamata, anche sulla base di confronti con testi paralleli. Un approccio senza dubbio pienamente consonante con il sentire di Scialoja.

È proprio in questa consonanza d'impostazione che può dunque in prima battuta comprendersi non solo il coinvolgimento di Riccobono nel progetto di edizione 'italiana' dei *Digesta*, ma anche in altre scelte, più tarde di oltre un trentennio, sulle quali avremo modo di riflettere più innanzi.

Secondo Baviera – che è ragionevole ritenere fondasse tale asserzione su informazioni di prima mano – a Riccobono si sarebbe dovuta addirittura la redazione materiale della *praefatio* dell'edizione dei *Digesta*, pubblicata (non datata) tanto nel primo volume apparso nel 1908 quanto nell'edizione complessiva del 1931.<sup>41</sup> A ogni buon conto essa, per quanto non firmata e non datata, va ricondotta agli intendimenti dei curatori; almeno di quelli ancora in vita nel 1908.<sup>42</sup>

Tuttavia secondo Baviera Riccobono avrebbe "in tale lavoro ... apportato un tesoro di osservazioni critiche del tutto originali, dovuto alla sua esperienza".<sup>43</sup> Al di là dei toni vagamente agiografici di questa affermazione,

39 Per quanto l'idea che l'opera di Minicio non fosse un'opera di *responsa* di questo giurista e che il testo di D. 6.1.61 (Iul. 6 *ex Min.*) che, pare affermare il contrario fosse sunteggiato, se non dai compilatori, forse già in epoca postclassica, mi pare ancora sostenibile (interessante lettura del frammento in Krüger 1930: 333 s.; ma v. anche Schulz 1961: 274). Più sfumatamente Viarengo 2020: 14 s., pensa per l'opera di Minicio a una raccolta di responsi tanto di questo giurista quanto di Masurio Sabino, poi adoperata da Giuliano a scopo didattico.

40 Baviera 1936: xxxi s.

41 Bonfante *et al.* 1908: VII-X. Bonfante *et al.* 1931: VII-X.

42 Come del resto suggerisce il riferimento a Ferrini a p. VI.

43 Baviera 1936: XLI.

resta fermo che nella *praefatio* all'edizione 'italiana' sono ben presenti numerosi indirizzi di metodo ascrivibili a Riccobono e prima di lui a Scialoja: la prudente esplorazione delle interpolazioni, finalizzata esclusivamente alla fissazione del testo; la valorizzazione della tradizione bizantina al fianco delle raccolte giustinianee; la convinzione che i *Digesta*, benché ormai privi di ogni vigore di legge, rimanessero e fossero comunque destinati a rimanere la "nobilis gemma" e l'"uberrimus fons et paene fundamentum" del diritto civile, costituendo una pietra miliare nel processo di evoluzione della materia civilistica dall'esperienza romana più antica sino alle declinazioni di età contemporanea.

La percezione del metodo di lavoro seguito da Scialoja e dai suoi collaboratori fu salutata con favore dai recensori; a mo' di esempio basterà richiamare le compiaciute osservazioni di Charles-Louis Appleton, in una recensione apparsa sotto il suadente titolo di "Un Digeste de poche". Appleton insisteva sul fatto che, a differenza degli interventi di Mommsen e Krüger, che avevano inteso correggere la sintassi dei testi che ritenevano più maldestramente interpolati, Scialoja e gli altri editori avessero ritenuto di intervenire nel segnalare le interpolazioni "seulement dans le but d'établir le texte du Digeste, tel que l'on donné les compilateurs, et non pour restaurer l'œuvre originale des jurisconsultes compilés". Era per questa ragione, precisava lo studioso francese, che essi avevano inteso registrare i passi interpolati soltanto laddove questo fosse davvero utile al fine di stabilire sul piano filologico il testo dei *Digesta*.<sup>44</sup> Un esempio di tal genere, peraltro richiamato da Appleton, è D. 6.2.12.2, parte di un frammento di Paolo (19 *ad ed.*):

*In vectigalibus et in aliis praediis, quae usucapi non possunt, Publiciana competit, si forte bona fide mihi tradita est.*

Il '*tradita est*' si riferisce a un soggetto plurale (*praedia*), il che induce gli editori ad annotare: "locus interpolatus et ideo non sanandus".

Medesimo discorso si può fare per le emendazioni, che gli editori decisero di ridurre al minimo anche in considerazione della recente pubblicazione (fra il 1902 e il 1907) di una riproduzione fotografica della *Littera Florentina*.<sup>45</sup> In base a tale principio, nell'allestimento del secondo volume dell'edizione milanese, nel celebre testo di D. 41.2.25.2 (Pomp. 23 *ad Q. Muc.*),<sup>46</sup> l'inciso '*quod quasi magis probatur*' trådito dalla *Littera Florentina*, che non ha senso compiuto, avrebbe dovuto essere emendato al massimo in modo da restituire la resa grammaticale del frammento senza alterarne il contenuto. Tuttavia, era da tempo invalsa fra gli studiosi l'emendazione '*quod <Quinto Mucio> probatur*', a suo tempo suggerita dall'olandese van de Water e poi recepita nell'edizione del Digesto curata da Paul Krüger. Così,

44 Appleton 1909: 526 s.

45 Bonfante et al. 1931: vii.

46 *Quod autem solo animo possidemus, quaeritur, utrumne usque eo possideamus, donec alius corpore ingressus sit, ut potior sit illius corporalis possessio, an vero (quod quasi magis probatur) usque eo possideamus, donec revertentes nos aliquis repellat aut nos ita animo desinamus possidere, quod suspicemur repelli nos posse ab eo, qui ingressus sit in possessionem: et videtur utilius esse.* Si riproduce il testo della *Florentina*.



“giusto a proposito del testo di Pomponio, Bonfante volle mantenere integra la nota del Krüger che correggeva *quasi magis* in *Quinto Mucio*” mentre Riccobono, per parte sua, “ritenev(a) più opportuno annotare al *quasi* la parola <*quidem*> e ricordare poi, respingendola, la congettura fantastica dell’Olandese”.<sup>47</sup>

Non si trattava di un’ostinata difesa a oltranza, da parte di Riccobono, di tesi peraltro da lui già variamente sostenute sulla rilevanza dell’*animus possidendi* nella teoria generale del possesso in diritto romano (*animus* che, come è noto, sarebbe secondo Riccobono venuto in rilievo soltanto a far data dall’epoca di Labeone; ragione per la quale sarebbe stato decisamente improbabile che Quinto Mucio potesse già conoscere e approvare la formula del *retinere animo possessionem*).<sup>48</sup>

Il conflitto era più profondo, e ineriva al metodo di lavoro degli editori dei *Digesta*. Se per le interpolazioni il criterio che gli editori si erano dati era stato di prudenza estrema, lo stesso essi avevano a suo tempo deciso di adottare per le correttezze testuali e le eventuali emendazioni:

Eadem dicenda de aliis mendis et erratis, quae ex variis causis orta sunt: modo imperitia orthographiae Latinae, modo incuria in litteris singularibus explicandis, modo denique lassitudine ac fastidio scribendi, quod ubi evenit, longis quidem intervallis, conferti errores ac varii redeunt. Qui omnes a nobis perspecti sunt et quam accuratissime coniecturis nostris ipsorum vel aliorum ... in adnotationibus emendati.<sup>49</sup>

Adottare dunque la congettura proposta da van de Water non significava soltanto intervenire in modo pesante sulla dogmatica e sulla ricostruzione complessiva di un istituto, ma anche tradire uno dei canoni critici fondamentali che gli editori stessi si erano dati. E fu per questa ragione che Riccobono decise di “abbandon(are) la collaborazione alla edizione milanese dei *Libri Digestorum*”.<sup>50</sup> Non è chiaro, allo stato delle attuali conoscenze, in quale momento sia avvenuto lo strappo fra Bonfante e Riccobono. Di certo vi è che i volumi pubblicati nel 1931 (tanto l’edizione dei *libri* XXIX-L, quanto il volume unitario) non recano indicazione dell’esaurimento della collaborazione di Riccobono, che continua anzi a essere ricordato fra i curatori; fra questi si annoverano però anche Ferrini, che era morto ben presto, e Fadda, le cui precarie condizioni di salute portarono a un progressivo isolamento nella seconda metà degli anni ’20.<sup>51</sup>

A tale proposito Bonfante, nella presentazione dell’opera in occasione delle *Conferenze* per il XIV centenario delle *Pandette*, scrive:

47 Così, retrospettivamente, lo stesso Riccobono 1951: 92.11. Ma va rilevato che Bonfante 1933: 447.4, sembrerebbe accogliere la proposta di Riccobono.

48 Su questo punto v. diffusamente D’Angelo 2007 e poi ancora D’Angelo 2018: 15, con bibliografia ivi citata.

49 Bonfante *et al.* 1931: IX.

50 Sono parole di Riccobono 1951: 92.11.

51 Sulle vicende di Fadda negli anni ’20 v. Marottoli 1994: 128-132.

Della schiera che si accinse all'opera il grande Contardo Ferrini ci abbandonò sul cammino colpito da morte. Nella seconda parte dell'opera perdemmo Carlo Fadda, per gli anni e i mali degli anni, e quella di Salvatore Riccobono per divergenze critiche insorte nel corso dell'opera. All'ultima fatica restammo Vittorio Scialoja ed io.<sup>52</sup>

Una formulazione dai toni diplomatici, come del resto era consono a una élite culturale di livello, non già il prodotto di striscianti lotte di potere e di posizionamento accademico, fini a sé stesse e svincolate da una effettiva valutazione della qualità scientifica.

Del resto, lo stesso Riccobono fu restio a parlare della vicenda, almeno fino al secondo dopoguerra: l'unica notizia esplicita, se vedo bene, risale al convegno di Verona del settembre del 1948.<sup>53</sup> A ogni buon conto, le ragioni della presa di posizione di Riccobono sono ben comprensibili: nell'intento iniziale l'edizione 'italiana' del Digesto si sarebbe dovuta presentare come uno strumento per un consapevole approccio alla 'diagnosi' dei testi e alla loro critica. Finalità che, peraltro, come abbiamo visto, era stata propria anche dei *FIRA*.

D'altra parte, come aveva ammesso retrospettivamente lo stesso Bonfante (al di là delle divaricazioni con Riccobono)<sup>54</sup> nella sua presentazione del lavoro svolto, in un contesto in cui "l'esame dei testi romani assume(va) ... il carattere di uno studio anatomico", pur a non voler giudicare il nuovo indirizzo interpolazionistico, si doveva conferire agli studiosi "un'edizione delle Fonti corrispondente alla nuova fase della critica". E proseguiva:

L'edizione pertanto giunge in buon punto, e gli autori di essa si lusingano di aver sentito, per quanto è in loro, questa esigenza. Non che la nostra edizione si sia proposta di indicare le interpolazioni, dimostrate o sospettate, delle Pandette. Non era questo il nostro proposito. Noi non intendevamo di fare un'opera di critica storica o di Palingenesi, bensì di pubblicare un'edizione del Digesto quale esso uscì presumibilmente dalle mani dei compilatori, profittando dei nuovi mezzi critici, non per restituire il testo genuino dei giureconsulti, bensì il testo voluto dalla commissione giustiniana.<sup>55</sup>

Lo scopo dell'edizione 'milanese' era insomma di intervenire sulle "scorrettezze dell'amanuense" della *Florentina*, e non già sulle "volute interpolazioni" dei compilatori.<sup>56</sup> Un metodo e una finalità che, pur non negando l'esistenza delle interpolazioni, non le ritenevano centrali rispetto alla restituzione del

52 Bonfante 1931: 95. Anche lo stesso Scialoja 1933 [1934]: 126 [309], si limita a registrare "il lungo e faticoso lavoro della nuova edizione riveduta in comune dal Bonfante e da me, delle Pandette di Giustiniano" [lo spaziato è mio]. Parimenti, la scheda della pubblicazione in *Rassegna bibliografica* 1932: 667, reca la seguente notizia: "La pubblicazione, iniziata nel 1908 sotto la direzione di Bonfante, Fadda, Ferrini, Riccobono e Scialoja [!], è terminata nel 1931. L'opera però, per varie vicende, è stata portata a termine da Bonfante e Scialoja [!]".

53 Riccobono 1951: 92.11.

54 Divaricazioni che pure vengono in luce in questo scritto (Bonfante 1931: 99 s.).

55 Bonfante 1931: 96.

56 Questo aspetto è stato a grandi linee messo in luce da Bartol 2007: 155-164, ma un riesame complessivo delle logiche e del metodo seguito dagli editori sarebbe meritevole di un

Digesto così come era venuto fuori dai calami della commissione giustiniana. Vi si ritrovano *in nuce* le tracce di quell'interpolazionismo 'consapevole', mai cieco e furioso, che fu il tratto distintivo dell'età matura di Riccobono.<sup>57</sup>

#### 4. Dal Seminario giuridico di Palermo alla chiamata in Sapienza

La sensibilità nell'approccio alle fonti manifestata nella partecipazione ai progetti di edizione sopra richiamati trovava un'applicazione pratica, sul piano didattico, nel Seminario giuridico di Palermo. Istituito sul finire del primo decennio del XX secolo, il Seminario Giuridico costituiva un traguardo importante per la realizzazione dell'indirizzo di studio del diritto romano propugnato da Riccobono. Nato in seno alla Facoltà di Giurisprudenza, il Seminario aveva, infatti, come ben noto, il fine di "promuovere ricerche per parte degli studenti e laureati ... che intendessero perfezionarsi in alcuna fra le scienze professate nella Facoltà, e addestrarsi nella conoscenza dei metodi di ricerca e all'uso delle fonti".<sup>58</sup> Il richiamo 'all'uso delle fonti' era, insomma, il tratto distintivo di un metodo.

Attraverso la costituzione del Seminario giuridico, il magistero di Riccobono veniva a consolidarsi, collocandosi in un contesto che si proponeva di divenire "un semenzaio di giuristi: di avvocati colti, di dotti magistrati, di amministratori sapienti e ... anche di scienziati e di professori".<sup>59</sup> Ad ogni buon conto, se del Seminario giuridico Riccobono fu il *dominus* indiscusso, figure come quella di Baviera, *conlega minor* e titolare della cattedra di Storia del diritto romano, e poi (in sostituzione di Baviera, dal 1912) di Salvatore Di Marzo (1875-1954),<sup>60</sup> dovettero a loro volta giocare un ruolo non trascurabile. Certo è che alla morte di Riccobono Arangio-Ruiz scrisse del Seminario come di un contesto scientifico "proverbiale sia per l'eccellenza dei giovani che vi si fecero le ossa, per divenire a loro volta – e non solo nel campo romanistico – cultori insigni del diritto, sia per l'insuperabile dottrina di Chi li educava".<sup>61</sup>

In quegli anni alla scuola di Riccobono si formarono studiosi come Biondo Biondi (1888-1966) e Lauro Chiazzese (1903-1957), destinati a costituire proprie scuole e incidere sulla romanistica contemporanea, ma anche figure dal tratto scientifico peculiare e oggi spesso dimenticate, come per esempio un eccellente papirologo giuridico quale Marco Modica (1888-1948), poi versatosi in studi archivistici e paleografici.<sup>62</sup>

Palermo si proponeva pertanto come uno dei contesti di attuazione del programma scientifico di Riccobono, idealmente fra i più fedeli alle tenden-

esame sistematico. E d'altra parte, come aveva già osservato Astuti 1984: 222, l'edizione si segnalava prevalentemente "per i notevoli contributi forniti ope ingenii" dagli editori.

57 V. il contributo di Varvaro in questo volume, *supra*, 21-73.

58 In questi termini il *Regolamento del Seminario*, approvato invero già nel 1906 e poi riprodotto in AUPA 1, 1916, 3 ss. Della questione si occupa anche Marrone 1997: 587-616.

59 Sono parole di Rocco 1916: 7 s.

60 Per un profilo biografico v. D'Angelo 2013b.

61 Così Arangio-Ruiz 1959: xi.

62 Per un inquadramento generale v. Marrone 1997. Su Biondi e Chiazzese v. rispettivamente Nardoza 2013 e Marrone 2013; su Modica v. invece Calderini 1948.

ze di ricerca professate sin dagli esordi da Vittorio Scialoja. In questo senso si spiega forse anche la *'traditio'* di un allievo estremamente promettente come Umberto Ratti (1905-1932). Indirizzato agli studi romanistici da Riccobono a Palermo, Ratti completò i suoi studi a Roma con Scialoja, di cui divenne uno degli ultimi ma parimenti promettenti allievi, purtroppo stroncato in gioventù dalla scarlattina.<sup>63</sup>

Negli stessi anni in cui Ratti transitava da Palermo a Roma ed era avviato, giovanissimo, alla cattedra, Riccobono manifestava in modo definitivo quella che è stata definita, fra gli altri da Mario Talamanca, “reazione anti-interpolazionistica”; questa era venuta maturando in Riccobono già dai primi anni '10.<sup>64</sup> Si trattava in verità di una crescente e consapevole conflittualità non con il metodo interpolazionistico in quanto tale, quanto piuttosto con le derive più radicali che tale metodo aveva assunto. Il che impose a Riccobono quella che egli stesso avrebbe definito, anni dopo, come una deviazione – dettata dalla “forza degli eventi” – dal “programma” che egli si era “proposto di svolgere fin dai primi anni della carriera scientifica”. Nella premessa a un articolo dal provocatorio titolo *Le mie colpe*, ripercorrendo in poche righe gli oltre sessant'anni di studio versati sino al 1947, con un tono da cui traspare una sottile ironia,<sup>65</sup> l'ottantatreenne Riccobono manifestava di esser stato “obbligato ad assumere l'edizione de(i) *Fontes* insieme al Ferrini e al Baviera”, lavoro prolungatosi per otto anni, ma poi soprattutto, di essere stato costretto a essere coinvolto nell'esame di questioni di ordine più strettamente storico. Scrive Riccobono: “Dopo, fui trascinato, pur nolente, ad occuparmi di problemi storici, che mi sviarono dalla mia strada”. Ma soprattutto, ancora: “Sopraggiunsero le inevitabili polemiche appunto sorte da profonde divergenze sui punti essenziali sostenuti dall'opinione divenuta rapidamente, quanto irragionevolmente, dominante intorno allo sviluppo e alla valutazione del diritto romano”.<sup>66</sup>

Vi è in filigrana, in queste ultime parole, la sintesi delle vicende, scientifiche e accademiche, che videro Riccobono coinvolto fin dai primi anni '20. Vi è in queste parole il senso di un attrito montato in principio con Pietro Bonfante, solo in parte attutito dalla mediazione di Scialoja, e poi destinato a divenire, con Emilio Albertario, un “antagonismo di durezza difficilmente immaginabile”; un “contrasto metodologico” destinato a “riflette(rsi), d'altronde, sul piano accademico”, al punto da procurare, dopo gli attriti fra Scialoja e la scuola di Serafini, “una nuova lacerazione nella romanistica italiana, all'interno di una tradizione che si rifaceva tutta a Vittorio Scialoja”.<sup>67</sup>

Un riflesso significativo di questo stato di cose si sostanzia nel trasferimento di Riccobono a Roma, a partire dall'anno accademico 1931-1932. Un trasferimento forse in precedenza desiderato da Riccobono, di certo non in-

63 V. Volterra 1932: 153.

64 Così Talamanca 1988: CXXIII.

65 Giocando per esempio sulla *'Sattelfestigkeit'* riconosciutagli da Mitteis nella recensione alla prima edizione dei *FIRA* (Mitteis 1909) e proclamandosi anzi un *'Sonntagsreiter'*.

66 Riccobono 1947: 30 s. Gli spaziati sono miei.

67 Aspetto su cui diffusamente Talamanca 1988: CXX-CXXIV, da cui derivano le citazioni in testo.

sistentemente voluto: almeno nei termini in cui esso prese forma. I termini della vicenda sono stati ricostruiti, a grandi linee, ancora una volta, da Mario Talamanca.

Secondo Talamanca, la chiamata di Riccobono a Roma fu frutto di un compromesso volto a sanare un conflitto interno ai discepoli di Scialoja. L'arrivo di Riccobono in Sapienza, scrive Talamanca,

non era stato un 'Siegeszug': la cattedra «per lui appositamente istituita» di Egesi delle fonti del diritto romano, un esame dopo tutto complementare, era stato il frutto di un compromesso, in cui continuo a vedere la mano di Vittorio Scialoja, in quanto, per la successione nel posto lasciato libero da quest'ultimo, Bonfante e de Francisci ... avevano addirittura sollecitato l'aspirazione di Emilio Albertario [1885-1948], che dalla Cattolica di Milano, venne a coprire l'unica cattedra allora libera, quella fondamentale di Istituzioni di diritto romano ... ed era a tale cattedra che aspirava anche Riccobono.<sup>68</sup>

Se è pressoché certo che lo strappo fra Bonfante e Riccobono possa aver influito a favore della successione di Albertario a Scialoja sulla cattedra di Istituzioni, gli interessi scientifici in gioco erano, all'inizio degli anni '30, di portata decisamente più ampia che la sola, per quanto prestigiosa, cattedra di Istituzioni della Sapienza. Ed è del tutto probabile che il compromesso faticosamente raggiunto non rispondesse agli intendimenti di Scialoja che – osserva Talamanca – forse non per caso era assente alla seduta del consiglio di facoltà che, il 9 luglio 1931, varava la mediazione chiamando Riccobono sulla cattedra di Egesi e Albertario sulle più prestigiose Istituzioni.<sup>69</sup>

Alla successione di Scialoja si riconnetteva, effettivamente, la realizzazione di progetti di più ampio respiro ideati in seno alla scuola, e la cui realizzazione garantiva – per certi versi – la sopravvivenza stessa del metodo di Scialoja e di un certo modo di intendere il diritto romano. E dunque, se Albertario si presentava come l'alfiere di un metodo interpolazionistico radicale che doveva lasciare l'anziano Scialoja quantomeno perplesso, la chiamata a Roma di Riccobono operava da contrappunto: se non fungendo da “cassa di risonanza di maggiore portata per la crociata anti-interpolazionistica ormai in pieno svolgimento”,<sup>70</sup> garantendo quantomeno la coesistenza delle due metodologie di ricerca.

Ma nonostante la battuta d'arresto segnata dalla chiamata di Albertario, furono gli eventi contingenti concentratisi immediatamente dopo l'arrivo di Riccobono a Roma a determinare comunque, contro le aspettative, il passaggio di consegne da Scialoja a Riccobono. Si tratta di tre eventi racchiusi nell'arco di poco più di un anno, fra l'estate del 1932 e l'autunno del 1933: in primo luogo, l'aggravarsi della malattia di Bonfante e poi la sua morte (21 no-

68 Talamanca 2000-2001: 707 s.

69 Talamanca 1988: cxxiv. Scrive ancora Talamanca: “lo Scialoja, che nutriva grande affetto per il Riccobono ..., non voleva avallare, con la sua presenza, una manifesta ingiustizia”.

70 Così Talamanca 1988: cxxv.

vembre 1932),<sup>71</sup> a cui si affiancò la contestuale ascesa politica del più giovane Pietro de Francisci (1883-1971; Guardasigilli dal luglio del 1932 al gennaio del 1935);<sup>72</sup> infine, esattamente un anno dopo Bonfante, la morte dello stesso Scialoja (19 novembre 1933). L'uscita di scena di Bonfante e il disimpegno di de Francisci segnarono un più stretto e naturale avvicinamento fra Scialoja e Riccobono. Segno ne è la pronta successione, nel gennaio 1933, di Riccobono a Bonfante nella direzione del progetto di *Palingenesia Codicis*, di cui diremo in dettaglio fra breve.

Di conseguenza, l'immediatamente successiva morte di Scialoja determinò la trasmissione a Riccobono anche delle redini dell'Istituto e del *Bullettino*, mandando così deluse le aspettative di Albertario.<sup>73</sup>

Non a caso, all'assegnazione a Riccobono della direzione del *Bullettino dell'Istituto di Diritto romano* prontamente si contrappose la costituzione, per mano di Albertario e sotto gli auspici della Pontificia Università Lateranense, di un'altra rivista, destinata a divenire un punto di riferimento della romanistica: *Studia et Documenta Historiae et Iuris*. Come ha osservato Antonio Guarino, il conflitto era solo lievemente attutito dalla presenza di Riccobono nel comitato scientifico di *Studia et documenta*.<sup>74</sup> Parimenti, mentre Riccobono si faceva strada nei ranghi dell'Accademia d'Italia, nel 1936 Albertario riceveva il premio dell'Accademia dei Lincei per le scienze giuridiche.

Non è necessario proseguire in questa sede sui dettagli delle vicende, scientifiche e accademiche, delle disparità fra Riccobono e la linea 'bonfantiana' di Albertario nel corso degli anni '30, segnate anche da eventi come il pensionamento anticipato di Riccobono nel 1935 in forza della nuova legge pensionistica fascista, o la chiamata a Roma di un uomo dell'entourage di Riccobono come Salvatore Di Marzo. Si tratta di vicende già magistralmente ricostruite da Luigi Capogrossi Colognesi.<sup>75</sup> Sarà invece opportuno ribadire la contrapposizione di metodo fra i due studiosi.

Sul piano del metodo, le "prese di posizione apparentemente conservative e anti-interpolazionistiche" di Riccobono, in verità "sanamente inclini a una rimediazione più avveduta degli sviluppi storici" del diritto romano,<sup>76</sup> erano null'altro che l'epilogo del processo di riconsiderazione dell'approccio filologico quale fondamento della ricostruzione esegetica, di cui prima si è

71 Una malattia neurodegenerativa; v. per esempio Bortolucci 1933: iv: "un grave morbo, ancora misterioso alla scienza ..., che lascia lucida la mente e permette i più ardui travagli della ricerca e degli studi, ma immobilizza ogni moto in un progressivo e fatale tremore"; vi allude anche Volterra 1934: 373.

72 Su de Francisci v. ora Lanza 2013.

73 Sul punto v. anche Cascione 2009: 29-33, che mette in luce come il collocamento a riposo di Riccobono anticipato al 1935 determinasse la "decapitazione della cultura romanistica italiana" e l'assunzione, da parte di Albertario della "direzione accademica della scuola di Scialoja", mentre de Francisci sarebbe stato "il più attivo dal punto di vista politico".

74 Guarino 2009: 1-4.

75 V. il contributo di Capogrossi Colognesi in questo volume, *supra*, 5-20. Ma su questo aspetto v. anche Talamanca 1988: cxxvi.

76 Uso parole di Guarino 2009: 2.

venuti dicendo. In questo, un ritorno all'insegnamento più profondo di Scialoja.

Avrebbe scritto lo stesso Riccobono, nel necrologio pubblicato, quale successore del Maestro morto, sul *Bullettino* del 1934:

Egli, sempre guidato da un vivissimo senso storico, seppe considerare il diritto privato antico e il moderno come i due punti estremi di uno sviluppo ininterrotto; due organismi storicamente inscindibili, animati da una medesima linfa; e seppe ricongiungere l'uno all'altro attraverso lo studio del diritto intermedio.<sup>77</sup>

L'approccio di Scialoja allo storicismo era dunque condiviso da Riccobono, che non mancava di rilevare come "anche lo Scialoja predilesse" quella che era stata "l'attività più meritoria del Mommsen, ... esplicitasi) nel diritto pubblico e nelle mirabili edizioni delle fonti".<sup>78</sup>

A tal proposito, Riccobono aveva anche modo di rilevare come non solo Scialoja "accolse e promosse ogni nuovo indirizzo di ricerca che potesse riuscire fecondo", ma "curò e perfezionò la pubblicazione dei nuovi testi giuridici romani che fortunati ritrovamenti ci restituivano via via". Egli "fu in Italia il primo romanista che si fosse rivolto ad indagare l'antico diritto nei papiri greco-egizi e nelle epigrafi e che avesse fermato l'attenzione sul diritto classico greco".

Da questo punto di vista, osservava Riccobono, il *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* si era fin dalla sua fondazione segnalato come l'"organo apposito" per "seguire e coordinare questo complesso movimento".<sup>79</sup>

Per quanto attiene alla promozione di nuovi indirizzi di ricerca, Riccobono non era alieno dal ricordare la promozione inizialmente offerta da Scialoja al metodo interpolazionistico. Scriveva al riguardo:

Fu lo Scialoja a dar conto per primo, in Italia, del volume del Gradenwitz su le interpolazioni; e sin d'allora additò l'importanza del nuovo metodo di ricerca storica, che poteva sembrare, a primo esame, eretico o infruttuoso; sin dall'ora prospettò però rilievi critici che hanno trovato la più mirabile conferma dopo lunghi anni di indagini pazienti, e pose con pronto intuito problemi che tuttora non sono risolti.<sup>80</sup>

Il ripensamento prudente del metodo interpolazionistico, soprattutto alla luce delle derive più radicali, trovava in Riccobono un convinto assertore.<sup>81</sup> Una declinazione pratica di questo ripensamento era già nella prolusione al corso di Egesi delle fonti del diritto romano, *Interpretazione del C. J.*, letta da Riccobono a Roma il 7 dicembre 1931 e non casualmente pubblicata come primo contributo del *Bullettino* del 1934, subito dopo il necrologio di

77 Riccobono 1934a: 8 s.

78 Riccobono 1934a: 10.

79 Riccobono 1934a: 16. Sugli esordi della papirologia giuridica in Italia, e sul ruolo giocato da Scialoja, v. adesso la sintesi di Rolandi 2012: 181-198.

80 Riccobono 1934a: 15.

81 Sul punto vedi diffusamente il contributo di Varvaro in questo volume, *supra*, 21-73., come pure Varvaro 2018: 55-100.

Scialoja. Un intervento a ragione definito “non conciliante”, una “sfida alla metodologia interpolazionistica”,<sup>82</sup> in cui Riccobono rilevava fra le altre cose come la critica moderna, ignara delle “copiose vene di nuovo diritto” che derivano dal divenire storico del diritto romano, nella sua tradizione millenaria, viene descritta in grado di dichiarare ‘bizantini’ gli elementi fra loro a tutta prima non collimanti e di conseguenza di “smaltir(li) sollecitamente, con un colpo di piccone”.<sup>83</sup>

Al contrario, secondo Riccobono, la tecnica interpolazionistica, soltanto se “illuminata dalla storia ... consente dunque di meglio indagare e sceverare il nuovo dall’antico”, essendo la produzione giuridica giustiniana, ed eminentemente il *Codex*, “la sintesi di tutto il patrimonio giuridico di Roma”. E, secondo Riccobono, è in questa stratigrafia – che il lettore moderno deve saper cogliere – che risiede “il trionfo del genio di Roma, nel mondo antico e sempre”.<sup>84</sup>

È in queste basi epistemologiche, e cioè nel maturo ripensamento del metodo interpolazionistico, che si coglie, v’è da credere, una delle ragioni dell’affidamento a Riccobono, da parte di Scialoja, del progetto di *Palingenesia Codicis*, cui prima si è fatto appena cenno.

## 5. La palingenesi delle costituzioni imperiali

Come avrebbe precisato l’ultimo Scialoja, tale progetto si proponeva di “completare, con l’integrazione di quanto ci resta della legislazione imperiale romana, il codice di Giustiniano”.<sup>85</sup> Da qui derivava il nome di *Palingenesia Codicis* (o, in italiano, *Palingenesi del Codice Giustiniano*), poi mutato nel più preciso *Palingenesi delle costituzioni imperiali*. Il progetto era nato da un’idea di Pietro de Francisci, che retrospettivamente avrebbe osservato:

La mancanza di una raccolta completa, e aggiornata criticamente, dei testi e delle costituzioni imperiali e dei ricordi di esse contenuti in fonti giuridiche e non giuridiche, raccolta che è la necessaria premessa per un’analisi interna e per un giudizio storico più sicuro intorno all’attività normativa dei singoli imperatori e intorno al suo sviluppo, che tutti lamentavamo, mi indusse, nel 1924, a presentare al mio maestro Pietro Bonfante il piano di una *Palingenesia* delle costituzioni imperiali, che fosse all’altezza del grado raggiunto, tra la fine del secolo XIX e il principio del XX, dallo studio storico e critico delle fonti.<sup>86</sup>

Ed è per questa ragione che gli intenti programmatici e gli assunti metodologici di quanto ci si apprestava a realizzare erano stati esposti proprio da de Francisci nel contributo dal titolo *Un’opera italiana. Intorno all’attività legi-*

82 Così Talamanca 1988: cxxvi-ccxxvii.

83 Riccobono 1934b: 58.

84 Riccobono 1934b: 66 s.

85 Scialoja 1933 [1934]: 126 [309].

86 de Francisci 1967: 188.



*slativa imperiale*, presentato in occasione del *Primo Congresso Nazionale di Studi Romani* del 1928, i cui atti furono pubblicati già nel 1929.<sup>87</sup>

La nomina di Pietro Bonfante fra i primi membri dell'Accademia d'Italia nel marzo 1929, e la sua contestuale nomina a vicepresidente per la Classe di Scienze Morali e Storiche, determinò che il progetto fosse preso in carico dalla neoistituita accademia.

In una prima relazione di Gioacchino Volpe sul primo anno di attività dell'Accademia d'Italia si descriveva sommariamente il progetto; questo fu originariamente indicato come "*Corpus Legum* o palingenesi del Codice Giustiniano", in quanto si prefiggeva "il riordinamento in ordine cronologico delle costituzioni del Codice, con l'aggiunta di quelle contenute in altre fonti giuridiche; e anche la ricostituzione di tutta l'attività legislativa degli imperatori, da Augusto alla compilazione giustiniana". E, precisava Volpe, l'opera sarebbe stata compiuta "sotto gli auspici e col concorso finanziario dell'Accademia", e "diretta da un comitato tecnico di Accademici e di estranei all'Accademia, Scialoja e de Francisci e avr(ebbe avuto) al comando supremo Pietro Bonfante, il grande romanista, vanto dell'Accademia e d'Italia".<sup>88</sup>

Dalla consultazione dei materiali di archivio dell'Accademia<sup>89</sup> emerge come fu soltanto nel dicembre del 1930 che si svolse però a Roma una prima riunione organizzativa, presieduta da Scialoja e Bonfante (e de Francisci), e che vedeva presenti tutti i principali romanisti sulla scena italiana (ovviamente tanto Riccobono quanto Albertario; risulta invece assente, fra i convocati, il solo Perozzi, peraltro appena nominato membro dell'Accademia e poi morto di lì a poche settimane, il 4 gennaio 1931), e oltre a essi studiosi non romanisti ma con competenze specifiche, come Carlo Nallino per le fonti orientali e Medea Norsa per la papirologia.<sup>90</sup>

Il lavoro di spoglio delle fonti fu ripartito fra i partecipanti alla riunione del dicembre del 1930 (riunione in cui un giovanissimo Edoardo Volterra svolgeva funzioni di segreteria). Come si evinceva da un *Programma e istruzioni per una palingenesi del codice* distribuito ai partecipanti all'impresa nel gennaio del 1931<sup>91</sup> ogni studioso avrebbe avuto in carico lo spoglio di un blocco di fonti (per esempio, Albertario, e con lui Carlo Longo e Gaetano Scherillo, la *Patrologia Latina*),<sup>92</sup> con il compito di registrare le occorrenze su schede prestampate, e successivamente, la ricostruzione della sequenza palingenetica delle costituzioni per determinati archi temporali.

Nell'estate del 1931, a distanza quindi di circa otto mesi dalla riunione in Accademia, si sarebbe consumato lo strappo per la chiamata di Albertario e Riccobono in Sapienza, di cui prima si è detto. Nei mesi immediatamente

87 de Francisci 1929; sulla genesi del progetto v. Coriat 1989: 873-923, Fruttini 2015: 782-794 e, con nuovi documenti d'archivio, anche Gallo 2021.

88 Volpe 1930: 490 s.

89 Ora classificati in Cagiano de Azevedo, Gerardi 2005.

90 Di queste collaborazioni avviate da Norsa non è traccia in Canfora 2005.

91 Una prima sommaria informazione su questo 'Programma' dei lavori è in Fruttini 2015.

92 V. *Programma e istruzioni per una palingenesi del codice*, 12-24 e 46.

successivi si consumò invece il progredire inesorabile della malattia di Pietro Bonfante.

L'ingresso nei ranghi dell'Accademia sin dal marzo 1932, e il sostegno veicolato da Scialoja, fecero dunque di Riccobono il candidato ideale per la successione al defunto Bonfante nella direzione del progetto.

L'investitura di Riccobono avvenne domenica 15 gennaio 1933, dopo la commemorazione dei soci defunti (e fra essi, appunto, Bonfante), allorché si svolse presso i locali dell'Accademia, a Villa La Farnesina, una riunione convocata dai vertici dell'Accademia fra i membri del progetto di *Palingenesia Codicis* residenti a Roma.<sup>93</sup>

Di quella seduta resta, negli archivi dell'Accademia,<sup>94</sup> un verbale dattiloscritto su carta intestata, a firma di Riccobono:

Il giorno 15 Gennaio 1933-XI fu tenuta nei locali della R. Accademia d'Italia una riunione per la "Palingenesi delle costituzioni imperiali" cui intervennero le LL. EE. il Sen. Vittorio Scialoja e Prof. Salvatore Riccobono e i Proff. Emilio Albertario e Giovanni Bortolucci.

Si ritornò sul piano dei lavori stabilito apportandovi alcune modificazioni dell'esperienza fin'ora fatta. In proposito:

1° fu presa la decisione di far eseguire la raccolta del materiale dalle fonti più vaste, come per esempio dall'opera del Migne e delle raccolte papirologiche, affidandone l'incarico a giovani dottori che dessero garanzia di accuratezza in questo genere di lavori e di corrispondere agli stessi un compenso che si sarebbe stabilito ogni volta secondo l'entità del lavoro compiuto.

2° fu deciso di far proseguire qui in Roma sotto la direzione del Prof. Salvatore Riccobono la schedatura e raccolta delle costituzioni contenute nei codici e nelle altre opere giuridiche, nella forma più semplice e rapida, prescindendo per ora dalla classificazione per materia delle singole costituzioni, classificazione che viene rimandata ad un secondo tempo quando sia raccolto tutto il materiale. Quest'ultima decisione apparve necessaria per il fatto che la classificazione è opera molto delicata e spesso difficile, e potrà essere eseguita solo con un esame complessivo dell'attività legislativa di ciascun imperatore.

3° di sollecitare con altra circolare, oltre quella già spedita da S.E. Bonfante nel mese di ottobre u.s., i vari collaboratori, affinché accelerassero lo spoglio delle opere loro affidate.

Il Prof. Riccobono infine riferì che la schedatura del Codex di Giustiniano è in corso e sarà espletata fra breve tempo.

S. Riccobono

È palese come l'intero documento segnasse la presa di distanza di Scialoja e Riccobono rispetto ad Albertario (un supplemento di riflessione meriterebbe la figura di Bortolucci). Ciò pare potersi evincere non soltanto dalla decisione di affidare la direzione del progetto a Riccobono.

93 Archivio Accademia Nazionale Lincei – Roma [AANL], Fondo Accademia d'Italia, Titolario 1931, X, Busta 3, fasc. 19/3, f. 128.

94 AANL, Fondo Accademia d'Italia, Titolario 1931, X, Busta 3, fasc. 19/3, f. 167.

Vi è piuttosto un altro aspetto che va messo in evidenza. L'esplicito richiamo, nella prima decisione, di affidare la schedatura delle "fonti più vaste, come per esempio ... l'opera del Migne e ... le raccolte papirologiche" a "giovani dottori che dessero garanzie di accuratezza".

Come si è accennato in precedenza, la *Patrologia Latina* era integralmente affidata ad Albertario, e con lui a Carlo Longo e a Gaetano Scherillo, che venivano così di fatto a essere estromessi dal progetto, tanto più che la vera e propria opera di palinogenesi delle costituzioni su base cronologica era rinviata, come si specifica nella seconda decisione, "ad un secondo tempo quando sia raccolto tutto il materiale", in quanto "opera molto delicata e spesso difficile".

In sintesi: con il consenso di Scialoja, Riccobono allontanava Albertario dal progetto ideato da de Francisci e originariamente diretto da Bonfante, segnando così una ulteriore rima di frattura in seno alla romanistica, oramai difficilmente ricomponibile. Ciò determinò, nei fatti, un sostanziale arenaamento del progetto di *Palinogenesi*.

Senza entrare nei dettagli di questa vicenda intellettuale, che meriterebbe altra e più approfondita analisi, basterà qui mettere in luce come la documentazione d'archivio mostri come sotto la direzione di Riccobono il progetto conobbe due fasi.

Una prima, nella quale il lavoro fu ancorato, anche fisicamente, ai locali dell'Università (ancora quelli, vetusti, del complesso di Sant'Ivo). Questa fase vide materialmente coinvolti alcuni allievi, giovani e meno giovani, di Riccobono: l'antico allievo palermitano Biondo Biondi e poi, nel corso degli anni, gli allievi romani Riccardo Orestano (1909-1988),<sup>95</sup> Rosanna Morpurgo (poi moglie di Orestano) e dal Dr. Walter Stern.<sup>96</sup> Parallelamente, collaboravano attivamente anche Vincenzo Arangio-Ruiz e Giovanni Bortolucci ed Edoardo Volterra a Bologna (e con loro alcuni giovani allievi, a cui fu materialmente affidato lo spoglio delle fonti della *Patrologia*).<sup>97</sup>

Gli altri studiosi coinvolti, in primo luogo i romanisti, si defilarono invece progressivamente, alcuni avendo consegnato le schede di spoglio delle fonti (che sarebbero giunte comunque sino a un ammontare di circa 30.000 schede),<sup>98</sup> altri senza aver ottemperato a questo compito (per esempio, negli anni '50, alla ripresa del progetto, sorprendentemente non risultava ancora schedato il lavoro di Cassio Dione dall'edizione Boissevain).<sup>99</sup> Fra le defezioni quella di Bortolucci (sempre più vicino ad Albertario),<sup>100</sup> mentre invece restò

95 Su Orestano si veda almeno Campolunghi 2013: 1461-1464.

96 Originario di Francoforte, attivo in Italia negli anni '30 – sarà autore di alcune voci per il *Nuovo Digesto Italiano* – e di cui si perdono le tracce dopo l'approvazione delle leggi razziali.

97 V. quanto osservato in Buongiorno 2015: 152-154.

98 Sulle sorti di queste schede vedi Bartocci 2013.

99 Vedi in proposito la relazione di Giovanni Gualandi e Giuliana Foti Talamanca presentata il 12 luglio 1957 e ora pubblicata in Capogrossi Colognesi 2017: 130-133.

100 Come suggerisce un'allusione nel necrologio, a firma dello stesso Albertario, apparso in *Studia et Documenta* (Albertario 1941: 245): "Al Trattato di diritto romano da me diretto aveva promessa la sua collaborazione per la parte che concerne le garanzie della obbligazione. Lo svolgimento, che sapevo da tempo iniziato, è rimasto purtroppo interrotto".

ferma la posizione di Volterra, il cui rapporto con il maestro siciliano si fece sempre più saldo, anche dopo l'approvazione delle leggi razziali, anche per il tramite di allievi bolognesi dello stesso Volterra (prima Fabio Lanfranchi, poi soprattutto Massimo Massei).<sup>101</sup>

Poi, dopo il 1935, a seguito del pensionamento di Riccobono, il progetto fu di nuovo fisicamente allocato presso la sede dell'Accademia d'Italia. C'è da chiedersi se in questo 'trasloco' forzoso non vi sia anche la mano di Albertario, in concomitanza con il trasferimento della Facoltà giuridica della Sapienza nei nuovi locali della Città degli Studi, inaugurata proprio il 31 marzo 1935. All'Accademia, in ogni caso, le condizioni di lavoro si complicavano: del 1936 e 1937 è un fitto carteggio relativo ai permessi per gli accessi nei locali di Villa La Farnesina.<sup>102</sup>

Nel corso della seconda metà degli anni '30 si segnala anche un avvicendamento nel gruppo dei più stretti collaboratori di Riccobono. Nel nucleo di allievi romani, risulta meno impegnato, dopo la vittoria nel concorso a cattedra del 1937 (in seguito alla quale fu straordinario a Cagliari dal dicembre 1937, a Siena dall'ottobre 1939), Riccardo Orestano. Questi aveva in ogni caso pubblicato sul *Bullettino* del 1936 un imponente lavoro sugli editti imperiali, poi alla base della celebre e stimolante monografia (apparsa in prima stesura proprio nel 1937) dedicata a *Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali: contributo alla teoria delle fonti del diritto nel periodo romano classico*.<sup>103</sup> Come ha di recente osservato Maria Campolunghi, in questa monografia Orestano "affrontava senza preconcetti il regime augusteo", sì da individuare una "nuova costituzionalità" in corso di formazione "al seguito dei fatti" e fondare il potere normativo dei primi imperatori sulla loro *auctoritas*.<sup>104</sup> In questa impostazione si riflette l'oggetto delle ricerche che Orestano svolgeva sotto la guida di Riccobono.

Tuttavia, proprio la vicenda concorsuale del 1937, che vide Orestano essere ternato come terzo, con relazione di minoranza di Albertario, Grosso e – singolarmente – de Francisci (voti favorevoli di Riccobono, Pacchioni, Arnò e Di Marzo) segnalava un distanziamento di metodo: all'approccio di Orestano erano infatti rimproverati, anche con dettagliate argomentazioni, una "aprioristica insensibilità rispetto agli eleganti problemi giuridici che pone il principato", e soprattutto una "aprioristica rinuncia a vedere gli istituti giuridici nella loro struttura" e una "insensibilità circa il problema sistematico".<sup>105</sup>

A questo stesso periodo rimonta però anche il formale conferimento di un incarico di coordinamento, nell'ambito del progetto, a Biondo Biondi. Il fedele allievo siciliano di Riccobono partecipava al Progetto sin dal suo avvio, ma risulta sempre più coinvolto nelle attività di ricerca. Negli anni a partire dal 1937, Biondi svolge in modo crescente un ruolo di intermediario

101 Sui rapporti fra Volterra e Riccobono v. Capogrossi Colognesi, Buongiorno 2017 e soprattutto Gallo, Buongiorno 2020: 118-123.

102 AANL, Fondo Accademia d'Italia, Titolario 1931, X, Busta 3, fasc. 19/3.

103 Orestano 1936; Orestano 1937.

104 Campolunghi 2013: 1462.

105 Campolunghi 2013: 1462.

fra Riccobono e alcuni collaboratori del progetto, soprattutto quelli non residenti a Roma e in Italia, occupandosi altresì del reclutamento di nuove forze. Il fondo dello studioso, versato presso la Biblioteca d'Ateneo dell'Università Cattolica di Milano, contiene numerose tracce al riguardo.<sup>106</sup> Fra queste, per esempio, la minuta di una lettera indirizzata al cattedratico di diritto romano presso l'Università di Atene Georgios Petropoulos (1897-1964), coinvolto nello spoglio di "talune delle fonti giuridiche greche, come i Basilici, il Jus Graeco-Romanum, l'Hexabiblos, gli Anekdotà". Tale lettura, precisava Biondi, "dovrebbe esser fatta allo scopo di ricavare, specie negli scolii, notizie, anche vaghe e indeterminate, di leggi imperiali di cui non sia notizia nel Corpus Iuris, o che in questo sono riportate in modo diverso".<sup>107</sup>

Al di là degli antagonismi fra Riccobono e Albertario, insomma, sul finire degli anni '30 la romanistica (a eccezione degli allievi di Riccobono e di figure di spessore come l'anziano Arnò e i più giovani Arangio-Ruiz e Volterra) non aveva ancora maturato una piena riconsiderazione dei propri metodi di indagine.<sup>108</sup> Fu forse anche questa onda lunga dell'interpolazionismo che indusse Riccobono a coinvolgere nel progetto di *Palingenesia* romanisti con competenze specifiche (appunto figure come quelle di Arangio-Ruiz e Volterra) e un numero non trascurabile di studiosi molto giovani, ovvero non giusromanisti di formazione.<sup>109</sup>

Anche all'interno dell'Accademia d'Italia Riccobono fu sostenuto dall'archeologo Roberto Paribeni (1876-1956), peraltro aderente al progetto sin dall'originario impianto tracciato da Bonfante, dall'orientalista Carlo Alfonso Nallino (1872-1938), oltre che da nuovi accademici (entrambi nominati nell'aprile 1933) come lo storico del diritto intermedio Federico Patetta (1867-1945) e lo storico delle religioni Raffaele Pettazzoni (1883-1959). I nomi di questi studiosi sono tutti richiamati all'interno della *praefatio* degli *Acta divi Augusti*. Questo fu l'unico volume del progetto di *Palingenesia* effettivamente apparso (e peraltro in modo parziale). Nell'autunno del 1945 (la *praefatio* porta la data del 1° novembre di quell'anno) vide la luce la *pars prior*, contenente al suo interno materiali utili a un primo inquadramento dell'attività normativa dell'imperatore Augusto. Gli *Acta* contenevano: un'edizione delle *Res Gestae Divi Augusti*, curata dallo stesso Riccobono con l'ausilio del filo-

106 Archivio dell'Università Cattolica di Milano [AUCM], Fondo Biondo Biondi, fasc. 2. L'intero fondo costituisce una fonte preziosissima per la ricostruzione in dettaglio delle fasi di svolgimento del progetto di *Palingenesia*.

107 AUCM, Fondo Biondo Biondi, fasc. 2, ff. 247-248. Minuta di lettera dattiloscritta di Biondo Biondi a Georgios Petropoulos. Come scrive Biondi nel formulare la proposta di collaborazione: "Da poco tempo sono stato incaricato io dall'Accademia di portare avanti così enorme lavoro di spoglio e coordinazione". L'entusiasta risposta di Petropoulos è conservata in AUCM, Fondo Biondo Biondi, fasc. 2, ff. 245-246.

108 La questione è ora affrontata *ex professo* da Santucci 2016: 78-92.

109 In AUCM, Fondo Biondo Biondi, fasc. 2, per gli anni 1939-1941 si isolano i nomi dei seguenti schedatori di interi volumi della *Patrologia Graeca* e della *Patrologia Latina* del Migne, oltre al romanista ebreo d'origine ucraina Adolf Berger (v. *infra*, nt. 139), l'etruscologa Luisa Banti (allieva di Raffaele Pettazzoni; ff. 116 e 120), e poi, poco più che nomi, Laura Pagliara (f. 146), Blandina D'Eramo Bandini (f. 147), Lodovico Vuoli (ff. 148-150), Amalia Mastelloni (ff. 172 e 175).

logo Nicola Festa;<sup>110</sup> un commento numismatico delle *Res Gestae* affidato alle cure del numismatico Ettore Gabrici (1868-1962),<sup>111</sup> e poi cataloghi di *Leges* (a cura di Biondo Biondi) e di *Senatus consulta* (a cura di Biondo Biondi e Vincenzo Arangio-Ruiz), entrambi influenzati, rispettivamente, sul piano metodologico dalla raccolta di *Leges publicae populi Romani* di Giovanni Rotondi e dal catalogo di *Senatusconsulta* edito nel 1940 da Edoardo Volterra.<sup>112</sup>

L'idea di questo volume nacque evidentemente in vista del bimillenario augusteo del 1938, e fu dettata dalla finalità di giustificare, dinanzi agli organi di controllo fascisti, le spese sostenute per il progetto, che si attestarono, fra il 1930 e il 1943, in circa 150.000 Lire dell'epoca (con un'erogazione annua di L. 10.000 circa, poi innalzate a 12.000).

Nella *praefatio* agli *Acta*, Riccobono precisa che l'edizione degli *Acta Divi Augusti* fosse "quasi prooemium maioris operis, id est Palingenesiae Constitutionum Imperatorum Romanorum".

Ma, come è noto, già soltanto la *pars altera* degli *Acta*, ossia quella relativa alle costituzioni augustee, non vide mai la luce; negli archivi non vi è alcuna traccia neppure di un piano di lavoro, il che lascia supporre che essa non fosse stata neppure progettata. Questo anche in ragione della repentina cancellazione dei finanziamenti al progetto, disposta da Giovanni Gentile nelle convulse giornate del dicembre 1943, quando – con gli anglo-americani attestati sotto la linea Gustav – si decise di trasferire l'Accademia a Palazzo Serristori a Firenze. Vi è quasi il sospetto che la nomina di Riccobono a vicepresidente dell'ultima Accademia d'Italia sia stata anche una contropartita non dichiarata per questo tramonto inglorioso del sostegno all'iniziativa di studio; d'altra parte, come ha messo in evidenza Ugo Bartocci, sin dal febbraio 1943 lo stesso Riccobono aveva tentato di vincolare al riformato "Istituto di Diritto romano" le sorti dei due progetti di palingenesi delle costituzioni imperiali e di edizione della Glossa di Accursio.<sup>113</sup>

Nell'allestimento del volume della *pars prior* degli *Acta divi Augusti* Riccobono aveva ottenuto di coinvolgere studiosi giovani, per lo più docenti nelle scuole superiori, comandati presso l'Accademia. Risaltano, ancora una volta, la sensibilità e il carisma del Maestro, pronto a guidare una schiera di giovani e volenterosi studiosi.

Una figura di tutto rilievo per comprendere il rapporto fra Riccobono e questi suoi giovani collaboratori è Giuseppe Alfredo Rizzo (1907-1969). La morte del filologo Nicola Festa, occorsa il 30 maggio del 1940, aveva privato Riccobono di un prezioso collaboratore nell'edizione di un testo problematico come le *Res Gestae Divi Augusti*. A Festa era affidata la revisione dell'integra-

110 Nicola Festa (1866-1940) era un filologo classico. Allievo di Girolamo Vitelli (1849-1935) e poi professore di filologia bizantina all'Università di Roma, era noto soprattutto per le raffinate edizioni (nella *Collectio teubneriana*) di autori greci come Giamblico e Palefato. Fu accademico dei Lincei e custode generale dell'Accademia d'Arcadia. Su Festa v. Treves 1997.

111 Per un profilo biografico v. Barbanera 1998.

112 Per l'impatto metodologico del catalogo di *leges publicae* di Rotondi, in particolar modo sul lavoro di Volterra, v. Gallo 2017: 43.

113 Bartocci 2013: 335-345.

zione delle parti lacunose dei testi latino e e greco delle *Res Gestae*; alla sua morte lasciò un brogliaccio di appunti poi edito da Riccobono in appendice all'edizione delle *Res Gestae*, con l'ausilio, appunto, di Giuseppe Alfredo Rizzo.

Il primo incontro di Riccobono con questo giovane studioso non è documentato. Potrebbe rimontare al conferimento della *laurea honoris causa* a Riccobono da parte della Georg-August-Universität Göttingen (1937). In quel periodo, Rizzo – filologo classico di formazione catanese, laureatosi con il grecista Riccardo Guglielmino – prestava servizio come lettore di lingua italiana presso l'ateneo basso-sassone, dove rimase fino all'estate del 1939, facendo rientro in Italia con lo scoppio della guerra. Vincitore di concorso nei Regi Licei, dal 1941 Rizzo ottenne di essere comandato presso l'Accademia d'Italia, per il progetto di *Palingenesi delle costituzioni imperiali*,<sup>114</sup> venendo di fatto a sostituire Nicola Festa, morto nel maggio del 1940.

Il comando di Rizzo si concluse nei primi mesi del 1944, in occasione del trasferimento dell'Accademia d'Italia a Firenze e della sospensione del progetto di *Palingenesi*. In questi anni Rizzo lavorò tanto ai *FIRA* quanto agli *Acta Divi Augusti*, mettendo a frutto le sue competenze nell'ambito del greco antico: è espressamente ringraziato nelle *praefationes* di entrambe le opere.<sup>115</sup>

L'influsso culturale della figura dell'anziano Riccobono sul giovane Rizzo in questi anni è sorprendente. Di questi anni sono alcuni scritti di Rizzo su temi 'romani': una recensione a un recente studio su Floro e la tradizione liviana,<sup>116</sup> in cui emergono interessi sulla storia del principato sino a quel momento mai coltivati. Del 1943 è invece un breve saggio di critica alle strumentalizzazioni della storia di Roma in chiave razzista da parte della propaganda nazionalsocialista:<sup>117</sup> una riflessione che si pone nel solco della polemica sollevata da Riccobono con l'intervento pronunciato a Berlino, in latino, nel dicembre 1942, in occasione dell'inaugurazione dell'Istituto *Studia Humanitatis*.<sup>118</sup>

La perizia filologica e la generosa predisposizione a collaborare di Rizzo dovettero far sì che il vincolo con Riccobono si protraesse negli anni, almeno quelli immediatamente successivi all'interruzione della collaborazione: un regesto della corrispondenza in entrata e in uscita tenuto dal giovane filologo, e che si interrompe però nell'estate 1947, registra corrispondenza con Riccobono,<sup>119</sup> e in quello stesso anno, nella produzione di Rizzo spicca addirittura un breve profilo del romanista Contardo Ferrini, pubblicato in

114 Per un profilo biografico v. Ardizzoni, Nencioni 1981: viii-ix. Un ritratto privato dello studioso in Rizzo 2016: 3-22.

115 Lo ricorda lo stesso Riccobono, nella *Praefatio* agli *Acta divi Augusti* (Riccobono 1945: vi): "post mortem humanissimi viri Nicolai Festa opera Iosephi Alfredi Rizzo usi sumus in iis, quae ad rem philologicam pertinerent". Ma v. già anche Riccobono 1941a: ix.

116 Ossia Zancan 1942, su cui Rizzo 1942.

117 Rizzo 1943.

118 Tema, questo, a cui si è dedicato di recente Bartocci 2012; ma v. anche Varvaro 2014: 643-661.

119 Il regesto è conservato dalla figlia dello studioso, la collega italianista Prof.ssa Silvia Rizzo, che ringrazio. La stessa Silvia Rizzo mi trasmette il ricordo, nei primi anni '50, ossia gli anni della sua infanzia, di lunghe e frequenti telefonate fra suo padre e Riccobono.

occasione della sua beatificazione: in questo scritto la figura di Riccobono traspare palesemente in controluce.<sup>120</sup>

Altri due collaboratori comandati presso l'Accademia nei primi anni '40 alle dipendenze di Riccobono furono Anna Lucia Ballini e Gaetano Sciascia.

La Ballini era un'allieva di Biondi. Figlia del sanscritista Ambrogio Ballini, si era laureata con dignità di stampa nel 1936 all'Università Cattolica di Milano; dopo aver pubblicato i primi lavori, si era poi avviata all'insegnamento in un istituto superiore femminile di Brescia.<sup>121</sup> La chiamata del padre a Roma nel 1941, in piena guerra, determinò tuttavia che, a seguito delle pressioni di Carlo Formichi,<sup>122</sup> la giovane Ballini fosse comandata, a partire dall'anno 1942, presso l'Accademia d'Italia per il progetto di *Palingenesia*.

Gaetano Sciascia (1914-1994) si era invece formato a Roma. Allievo diretto di Riccobono,<sup>123</sup> con cui si era laureato a Roma, sul finire degli anni '30 aveva trovato collocazione negli istituti superiori, e anch'egli fu comandato presso l'Accademia a far data già dal 1940,<sup>124</sup> salvo essere richiamato alle armi già nel 1942 (situazione che avrebbe peraltro agevolato l'arrivo della Ballini). Dopo aver conseguito la libera docenza e aver avuto un incarico a Camerino nell'a.a. del 1945-1946,<sup>125</sup> la sua carriera romanistica si consumò, per la più ampia parte, in Brasile, nel dopoguerra;<sup>126</sup> rientrato a Roma sul finire degli anni '50 rimase libero docente assumendo tuttavia un prolungato incarico presso l'Ufficio Studi della Corte Costituzionale.

Mentre la Ballini risulta una figura piuttosto evanescente, tanto da non essere neppure menzionata nella *Praefatio* agli *Acta Divi Augusti*, Sciascia risulta aver collaborato costantemente alle attività di Riccobono, coadiuvando il maestro nell'allestimento del volume sugli *Acta Divi Augusti*, occupandosi dell'esame della documentazione fotografica relativa alle iscrizioni di

120 Rizzo 1947: 194. "Per la cattedra di Bologna (1889) ... avendo la commissione giudicatrice data la preferenza al Brini, il Ferrini, pur rattristandosene, «dimostrava», secondo la testimonianza d'un suo collega e intimo amico, con serenità di vedute che salivano dal fondo dell'anima, la perfetta giustizia e convenienza di quella scelta". Non è difficile ricondurre la testimonianza a Riccobono.

121 La tesi verrà pubblicata sotto il titolo di *Il valore giuridico della celebrazione nuziale cristiana dal I secolo all'età giustiniana* (Ballini 1939a). Assistente volontaria presso l'Istituto giuridico dell'Università Cattolica (come si evince dagli annuari di quella Università a far data dal 1936) la Ballini (così come, nello stesso periodo, Carlo Alberto Maschi, anch'egli vicino a Biondi) si accostò anche a studi papirologici (Ballini 1939b). *Extravagans* invece un saggio italianistico sulla materia privatistica nell'assemblea cisalpina (Ballini 1943).

122 Carlo Formichi (1871-1943), sanscritista (predecessore di Ambrogio Ballini sulla cattedra romana) e accademico d'Italia.

123 Come egli stesso ricorda variamente, per esempio in Sciascia 1946-1947, dove si fa esplicito riferimento a "o meu mestre Salvador Riccobono".

124 Al luglio 1940 aveva già schedato i voll. IV-VII della *Patrologia Graeca* di Migne. V. cartolina postale a Biondo Biondi del 10 luglio 1940 (AUCM, Fondo Biondo Biondi, fasc. 2, f. 125). Ma a quanto risulta da un resoconto inviato a Biondi nel gennaio 1940 (ff. 163-165) Sciascia lavorava al progetto già prima di essere comandato all'Accademia.

125 A questo periodo rimonta la pubblicazione di uno studio su Cervidio Scevola (Sciascia 1942-1944: 87-158).

126 Insegnò diritto romano presso la Faculdade de Dreito della Universidade de São Paulo. V. il ritratto di de Castro Corrêa 1996: 495-497. Un profilo bio-bibliografico anche in Angelosanto 2019: 933-941.



*Ancyra* e di *Antiochia* delle *Res Gestae Divi Augusti*.<sup>127</sup> Nella sua corrispondenza istituzionale conservata presso l'archivio dell'Accademia d'Italia, peraltro, Riccobono mostra spesso di lamentarsi della chiamata alle armi di Sciascia, che lo aveva privato di un valido collaboratore.<sup>128</sup>

Complessivamente, il lavoro – nelle sue varie fasi – condusse al censimento di oltre 30.000 *testimonia*, riprodotti su altrettante schede.<sup>129</sup>

## 6. La seconda edizione dei *FIRA*

Parallelamente al lento avanzamento del progetto di *Palingenesia Codicis*, e poi al connesso allestimento degli *Acta divi Augusti*, Riccobono avviò l'impresa di una seconda edizione dei *FIRA*.

Il progetto fu avviato intorno alla metà degli anni Trenta, verosimilmente nel 1934,<sup>130</sup> e rispetto alla prima edizione prevede espressamente la pubblicazione di un volume di *Negotia* oltre che la revisione della traduzione delle *Leges saeculares* (ovvero *Liber Syro-Romanus*) con l'ausilio di un orientalista, alla luce della importante stagione di studi che aveva riguardato quest'opera fra gli anni '20 e i primissimi anni '30.

### 6.1. Le *Leges*

Riccobono tenne sempre per sé l'edizione delle *Leges*. Nel complesso, la nuova edizione si presentava accresciuta negli apparati (l'edizione della *lex XII Tabularum* risulta arricchita di più di duecento nuove acquisizioni), come pure nei testi editi, con l'innesto di nuove iscrizioni, di recente rinvenimento. Un significativo numero di esse fu incluso nel corpo del testo – come per esempio l'*epistula* di Ottaviano triumviro per il *navarcha* Seleuco di Rhosos, edita appena nel 1931.<sup>131</sup> Altre novità furono invece registrate nei commenti.<sup>132</sup>

127 Riccobono 1941a: x. Riccobono 1945: vi.

128 AANL, Fondo Accademia d'Italia, Titolario 1931, XI, Busta 11, fasc. 70. Sia consentita un'osservazione a margine del discorso che si va svolgendo: tanto Rizzo quanto Sciascia (e, ovviamente, Volterra) erano antifascisti. Così anche Arangio-Ruiz e Baviera. A queste figure, sostenute da Riccobono, si aggiunge quella di Adolf Berger, studioso ebreo in fuga da Vienna dopo l'Anschluss (v. *infra*, nt. 139). Il che dà l'idea del rapporto di Salvatore Riccobono con il fascismo; un rapporto che, come ha opportunamente rimarcato Antonio Mantello, fu "semplice e complesso al tempo stesso" (così Mantello 2002: xxi); ma sul tema v. anche le articolate riflessioni di Cascione 2009: 33-37, e ora soprattutto Varvaro 2019.

129 Di circa 30.000 schede parlava già nel 1941 Riccobono 1941b: 113: "Va ricordato infine che è in preparazione, a cura della Reale Accademia d'Italia la *Palingenesi* delle *Constitutiones Imperatorum*, per la quale sono già trascritte circa 30 mila schede dalle fonti giuridiche, da tutta la letteratura greca e latina e dalle raccolte epigrafiche e papirologiche, per tutto il periodo che va da Augusto a Giustiniano".

130 Nella *Praefatio* a *FIRA*<sup>2</sup> I (Riccobono 1945a: ix), lo studioso afferma di aver atteso alla "nova editio, non minus operosa ac diuturna ... quam prior, ... per septem annos".

131 Per una rassegna degli studi su questo testo v. l'ottima edizione critica e il commento di Raggi 2006.

132 Come per esempio il *marmor Sardinum*, edito nel 1906 da Keil e von Premerstein e poi recepito da Dessau in *ILS* 9340, e che riproduceva parte del testo del *SC de sumptibus ludo-*

Ma non mancava, più in generale, una meditata riflessione di riletture e riedizioni, sempre meticolosamente annotata,<sup>133</sup> in alcuni casi anche assunta a fondamento della rinnovata edizione del testo. Per l'editto del pretore urbano, Riccobono rifletteva, evidentemente, i progressi conseguiti da Otto Lenel con la terza edizione dell'*edictum perpetuum*.<sup>134</sup> L'indagine investiva anche altri testi. Per fare un esempio significativo basterà richiamare il celebre papiro di Berlino *BGU* 611. Se nella prima edizione dei *FIRA* Riccobono aveva ipotizzato che il papiro tramandasse due distinte orazioni (la prima, *de legitima aetate recuperatorum*, la seconda – che egli definiva – *de necessitate peragendi, etiam prolatis rebus, iudicia criminalia incohata*), datandole solo interrogativamente all'età di Claudio,<sup>135</sup> nell'*editio altera* lo studioso recepiva l'edizione di Johannes Stroux ("recepimus, apographo collato, coniecturis priorum editorum omissis") e il dibattito animatosi intorno a detta edizione nei primi anni '30;<sup>136</sup> quindi, pur mantenendo nell'apparato introduttivo l'ipotesi di un'originaria articolazione del testo noto dal papiro berlinese in due distinte orazioni, registrava al nr. 44 di *FIRA*<sup>2</sup> I una unitaria – e cronologicamente ancorata all'arco 42-51 d.C. – "*Oratio Claudii de aetate recuperatorum et de accusatoribus coercendis*".

L'ampia mole di dati e letteratura scientifica movimentati richiedeva a Riccobono di servirsi di una poderosa squadra di collaboratori. Dalla *prae-fatio*, datata al giugno 1941 (il volume porta come data di stampa quella del 25 luglio dello stesso anno) possiamo osservare come l'anziano Riccobono si fosse potuto giovare dell'ausilio di quello stesso gruppo di lavoro che si era andato aggregando intorno al progetto di *Palingenesia* per la realizzazione del volume di *Acta Divi Augusti*.

E dunque i nomi, già noti, di Nicola Festa, Giuseppe Alfredo Rizzo, Gaetano Sciascia. I primi due coinvolti nella revisione filologica, il terzo nella correzione delle bozze. A essi si aggiungono ancora due nomi: in primo luogo quello di Vincenzo Arangio-Ruiz (anche lui coautore del volume di *Acta Divi Augusti*), a pieno titolo coinvolto nel progetto di revisione dei *FIRA*,<sup>137</sup> e chia-

*rum gladiatorum minuendis* altrimenti noto dall'*Aes Italicense*. Cfr. il commento in *FIRA*<sup>2</sup> I 49, 294 s.

133 V. per esempio quella in margine all'editto del *praefectus Aegypti* M. Mettius Rufus dell'89 d.C. in *FIRA*<sup>2</sup> I 60, 324 s.

134 Lenel 1927.

135 *FIRA*<sup>2</sup> I 40, A-B, 231-233.

136 Stroux 1929a. Per il dibattito v. la bibliografia discussa in Buongiorno 2010; Stroux, "qui textum revidit et lacunas acutissime explevit", era peraltro uno studioso molto apprezzato da Riccobono, che negli *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo* aveva pubblicato la versione italiana (Stroux 1929b) del saggio di questo studioso *Summum ius summa iniuria* (Stroux 1926); si veda in proposito la lunga ed elogiativa recensione di Riccobono 1929: 65-87, part. 82, in cui si sottolinea fra le altre cose la rilevanza del metodo filologico perseguito da Stroux, la cui opera poneva "un fascio di Luce viva sul momento iniziale e sui fattori dello sviluppo del diritto romano, in ispecie sulla formazione del diritto equo", laddove "la critica interpolazionistica negli ultimi anni aveva compiuto un'opera attivissima di distruzione sulle fonti romane, affermando, appunto, che tutte le decisioni e costruzioni fondate sulla volontà in contrapposto ai *verba*, il trionfo dell'*aequitas* di fronte al *ius strictum*, fossero da attribuire ai bizantini ed alla elaborazione delle scuole del periodo bizantino".

137 Essendogli affidato l'allestimento del volume dedicato ai *negotia*. V. *infra*, § 6.3.

mato, per il volume relativo alle *Leges*, alla revisione dei testi in lingua greca contenuti nelle sezioni relative a *senatus consulta*, ed *edicta* magistratuali e imperiali.

E poi – nome solo in apparenza sorprendente – quello di Adolf Berger (1882-1962).<sup>138</sup> Riccobono riferisce che lo studioso polacco si sarebbe fatto carico di una revisione complessiva della prima edizione, individuandone i refusi e predisponendo gli apparati critici dei testi. Del resto, Berger aveva una raffinatezza filologica che gli derivava sin dai tempi della formazione con un filologo-giurista come Bernhard Kübler.

Ebreo ucraino originario di Leopoli, Berger aveva sin dall'a.a. 1914-1915 conseguito la libera docenza in diritto romano presso l'Università di Roma. Lo scoppio della Prima guerra mondiale gli aveva imposto di ritornare nell'Impero austro-ungarico, di cui era suddito, facendo svanire quella che forse sarebbe stata una brillante carriera in Italia. Il periodo romano gli aveva però permesso di intessere una serie di relazioni scientifiche con il mondo accademico italiano, destinate a durare negli anni. A tale proposito, non è trascurabile la costante relazione, umana e scientifica, con Vincenzo Arangio-Ruiz e con Biondo Biondi.<sup>139</sup>

Come scrive lo stesso Berger, singolarmente autore di una recensione di questo volume a cui egli stesso aveva collaborato,<sup>140</sup>

à cause de la rupture de la communication postale avec l'Italie, en 1941, V. Arangio-Ruiz, l'excellent connaisseur de l'épigraphie et de la papyrologie juridiques, ... rendit possible la continuation de l'impression en assumant au dernier moment l'ennuyeuse tâche de corriger et compléter les épreuves des dernières 250 pages.

Nel complesso l'opera, ampiamente recensita, fu segnalata come un modello di rigore filologico, in grado di proiettare un genere letterario in fin dei conti positivista, come quello delle sillogi di fonti, verso una funzione più moderna di strumento didattico e di ricerca. In particolar modo il volume delle *Leges* doveva fare i conti con l'avanzamento del sapere dovuto alla pubblicazione di preziosi strumenti di lavoro (su tutti circa una trentina di volumi della *Pauly-Wissowa Realenzyklopädie*, apparsi dopo l'edizione del 1909, e ancora i numerosi testi epigrafici e papirologici, che inevitabilmente

138 Profilo bio-bliografico in Fryde 1962, 3-15.

139 Per i rapporti con Arangio-Ruiz v. Fryde 1962: 11. Ampio, e ancora inedito, è anche il carteggio con Biondi (conservato in AUCM, Fondo Biondo Biondi, fasc. 2), da cui emerge tutto il dramma dell'esule, in procinto di lasciare per sempre il *Mittleuropa* (struggente un passaggio di una lettera da Budapest, del 22 marzo 1939, ff. 74-75: "ho lasciato Vienna per sempre e dopo un breve soggiorno qui parto con mia moglie per Parigi, dove potrò cominciare un'altra vita"); da quel momento inizierà un ampio sostegno economico di Riccobono a Berger (per il tramite di Biondi), a mezzo dell'affidamento di incarichi di ricerca, compresa un'intensa attività di spoglio, dietro compenso, di fonti per il progetto, di riedizione delle *Leges* e, soprattutto, per la *Palingenesi* (si vedano in proposito le missive di Berger a Biondi sempre conservate in AUCM, Fondo Biondo Biondi, fasc. 2, 153-158, 168, 182-184). Come scrive Berger in un appunto per Biondi (f. 79): "Ora dal 1.XII.1939 sino al 19.VII.1941 ho letto 75.333 pagine, il che corrisponde secondo il computo stabilito a 11.300 schede, diminuite di quelle 200 schede ricevute ancora a Parigi".

140 Berger 1944-1945, 393-395 (si noti l'asterisco imbarazzato dei redattori della rivista a p. 395).

allontanavano i *FIRA* dai *Fontes* di Bruns, che infatti Gradenwitz e poi gli allievi di lui non ritennero più opportuno aggiornare).

In generale, però, la parte che più di altre si arricchì, anche in ragione del contesto in cui Riccobono si trovava a operare in quegli anni, fu quella relativa alle costituzioni imperiali.<sup>141</sup> In esse vi erano segnalate – *et pour cause* – le novità, come per esempio gli editti di Augusto ai Cirenei (*FIRA* I<sup>2</sup> 68.I-V). Ma l'apporto era più ampio, e non riguardava soltanto il numero di costituzioni complessivamente richiamate, bensì anche la riproduzione di una serie di strumenti di lavoro (per esempio una lista di editti dei prefetti d'Egitto noti per via papiracea,<sup>142</sup> o ancora di costituzioni imperiali, sempre note per via papiracea).<sup>143</sup> È palese che si trattasse di materiali preparatori del più ampio e non più realizzato progetto di *Palingenesia* delle costituzioni imperiali: nei primi anni '40 essi erano però già sufficienti per fare del volume delle *Leges* uno strumento di lavoro e di formazione delle nuove generazioni prezioso e oramai indipendente dai retaggi di una tradizione superata, e che aveva trovato nella settima edizione dei *Fontes* di Bruns il suo esaurimento.<sup>144</sup>

## 6.2. Gli Auctores

I tempi di pubblicazione degli *Auctores* furono più brevi. Baviera, che viveva in un isolamento palermitano dovuto alle sue posizioni antifasciste, concluse i suoi lavori già sul finire del 1939;<sup>145</sup> il volume vide la luce già il 25 gennaio 1940. Baviera lavorava sostanzialmente in solitaria e i suoi interventi furono finalizzati da un lato ad arricchire la bibliografia annotata nelle introduzioni e in margine a singoli passi; in altro caso a inserire frustuli di testi pervenuti dallo spoglio di codici manoscritti e da nuove edizioni di papiri: il cd. Gaio egiziano (PSI 1182, con cui si ampliava la conoscenza della materia del *consortium ercto non cito* e si colmavano talune lacune di Gai 4.17 e 17a); frammenti dell'*ad edictum* di Ulpiano; altri di incerta attribuzione in materia di *lex Iulia et Papia*; il *fragmentum Berolinense* attribuito a Paolo.

Viceversa, i contatti con gli orientalisti chiamati a compiere la revisione della traduzione latina del *Liber Syro-Romanus*, originariamente allestita da Ferrini, erano tenuti essenzialmente da Riccobono. Originariamente la revisione era stata affidata a Carlo Alfonso Nallino (1872-1938), il celebre orientalista che sin dai primi anni Venti aveva dato riprova di competenze sulla tradizione testuale e sull'esame dei contenuti della raccolta siriana, contribuendo peraltro al ridimensionamento di una figura di studioso controversa come quella di Evaristo Carusi.<sup>146</sup> La morte improvvisa di Nallino (25 luglio 1938),

141 Concordi i recensori. Per tutti v. Massei 1942: 84: "La maggior copia di nuove fonti è stata aggiunta al capitolo dedicato alle costituzioni imperiali".

142 *FIRA*<sup>2</sup> I, 303 s.

143 *FIRA*<sup>2</sup> I, 395-399. Si tratta di contenuti aggiornati di recente. V. in proposito Purpura 2012.

144 V. in proposito anche le considerazioni di Wenger 1942: 676.

145 La *Praefatio* è datata al mese di novembre.

146 Si veda per esempio Nallino 1923: 78-86; Nallino 1925: 774-846; Nallino 1930: 201-261. Sull'"affaire" Carusi v. il contributo di Capogrossi Colognesi, in questo volume, *supra*, 5, nt. 20.

prima ancora che questi potesse mettere mano al testo, spostò l'attenzione di Riccobono su Giuseppe Furlani (1885-1962), assiriologo a Firenze, poi chiamato a Roma proprio nel corso del 1940.

È lo stesso Furlani a ricordarlo nella sua *praefatio* al testo riedito: “Qui (Nallino, *scil.*) cum hoc anno proximo mortem obisset, paucos post menses S. Riccobonus, qui universo operi edendo praeest, me rogavit ut opus a Nallino nondum inchoatum susciperem”.<sup>147</sup> In particolare, Furlani era chiamato a verificare se la traduzione e le relative annotazioni a suo tempo elaborate da Ferrini reggessero alla prova dei tempi, e cioè agli studi condotti nel primo trentennio del secolo (in primo luogo quelli di Nallino), anche sulla tradizione manoscritta del *liber*. Lo studioso decise invece di non intervenire su “illa rigiditas interpretandi” di Ferrini.<sup>148</sup>

Furlani consegnava il testo alle stampe agli inizi del luglio 1939. Una rapidità di esecuzione sorprendente, che del resto determinò che il volume degli *Auctores* apparisse prima delle *Leges*, “ne amplius editio eius remoretur”.<sup>149</sup>

### 6.3. I *Negotia*

Più tarda fu invece la pubblicazione del volume dei *Negotia*.<sup>150</sup> Il progetto partiva da lontano, e cioè dal necessario confronto con la sezione di atti negoziali introdotta nei *Fontes* di Bruns a partire dalla quinta edizione, per le cure di Mommsen. L'ampio numero di rinvenimenti e nuove edizioni di testi nel primo decennio del nuovo secolo aveva indotto Riccobono e Baviera prima a rimandare la pubblicazione della sezione di *negotia*, poi a desistere dall'iniziativa. Sicché la prima edizione dei *FIRA* si era conclusa con le due sole *partes* di *Leges* e *Auctores*.

Tuttavia, le necessità di rifacimento dell'opera avvertite sin dai primi anni '30 avevano indotto Riccobono ad affidare l'allestimento del volume di

147 Furlani 1940: 753. Le decisioni erano in ogni caso assunte d'intesa con Baviera, come suggerisce un cenno dello stesso Furlani a p. 756 (“*Fontium* editoribus qui me in Nallini locum succedere operisque sui participem esse voluerunt ...”).

148 Furlani lamentava tuttavia di aver dovuto traslitterare i *verba Syriaca*, “cum autem officina Syriacis typis careret”.

149 Così Baviera 1940: v.

150 La *praefatio* e la data di stampa registrano il 31 marzo 1943 (d'altra parte da una missiva di Arangio-Ruiz a De Martino del 17 aprile 1943 apprendiamo come Arangio avesse ai primi di aprile del 1943 compiuto un viaggio a Firenze per controllare le ultime bozze; ASSR [Archivio Storico del Senato della Repubblica, Roma], Fondo Francesco De Martino, 3.1.2.837 ff. 110-111). Tuttavia una serie di circostanze suggerisce che il volume fosse stato stampato dopo quasi un anno, “nel difficilissimo inverno 1943-44” (così Arangio-Ruiz 1959: xii). In ogni caso il volume fu distribuito con un certo ritardo (cfr. Berger 1944-1945: 394), in Italia e a maggior ragione nel mondo (stando a Berger 1948: 335-338, le prime copie giunsero negli USA nell'autunno del 1946). La visita all'editore Barbera fu il pretesto con il quale Riccobono avrebbe giustificato il viaggio a Firenze, nel gennaio del 1944, in occasione della ricostituzione – presso Palazzo Serristori – dell'Accademia d'Italia, sotto la guida di Giovanni Gentile. Ma a tale narrativa degli eventi avrebbe mostrato, sprezzante, di non credere Benedetto Croce, al momento dell'epurazione degli accademici; sul punto v. Minale 2012: 46.3.

*negotia* – oramai un *desideratum* dei romanisti<sup>151</sup> – a uno specialista come Vincenzo Arangio-Ruiz, in quel momento all'apice della sua produttività.

La sintonia fra Riccobono e il più giovane Arangio-Ruiz era ampia. Se da un lato Arangio-Ruiz mostrava di avere competenze manifeste in ambito epigrafico e papirologico, Riccobono aveva visione d'insieme rispetto al progetto e alla sua prosecuzione.<sup>152</sup> Per parte sua, Arangio-Ruiz avrebbe a distanza di anni riferito di aver assunto l'impostazione del volume di Riccobono sulle *Leges* a modello dei suoi *Negotia* (“non poco vantaggio mi ebbi dal trovare nel già vecchio volumetto riccoboniano un modello così adeguato ai fini della raccolta”), preferendola all'impianto espositivo seguito da Mitteis e Wilcken nella loro opera *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde* (Leipzig, Berlin 1910-1912).<sup>153</sup> Ma non solo: già nella *praefatio* dell'opera Arangio-Ruiz mostrava di richiamarsi all'ideologia sottesa all'edizione dei *FIRA*. Fornire strumenti di lavoro, “monumenta praestantissima, quae ignorare iurisconsultum non decet”, che permettessero di ricostruire il diritto romano nel suo divenire. Per questa ragione, nell'incrementare di oltre la metà i *negotia* riprodotti nella settima edizione di Bruns nel frattempo apparsa, peraltro per un terzo con testi sino a quel momento non editi in alcuna silloge, Arangio-Ruiz sceglieva anche di riprodurre testi di epoca bizantina (come per esempio i papiri ravennati) in quanto ‘portatori’ di diritto romano (“sunt enim iuris Romani”).<sup>154</sup>

Arangio-Ruiz, che viveva fra il Cairo e Napoli, iniziò il lavoro, già nel 1937, servendosi della biblioteca della locale École Française e del prezioso contributo di corrispondenti napoletani.<sup>155</sup> Ma egli concluse il lavoro a Napoli, dove lo studioso rientrò in seguito allo scoppio della guerra. Il ritorno in Italia permetteva ad Arangio-Ruiz di poter accedere alla bibliografia più antica (“*quae mutatio ... ad veteres auctores perquirendos utilis fuit*”); tuttavia le difficoltà di trasporto imposero ad Arangio-Ruiz di servirsi di (all'epoca giovani) studiosi attivi presso l'Istituto di diritto romano dell'Università di Roma: Gabrio Lombardi, Fabio Lanfranchi, Giovanni Pugliese, chiamati a svolgere il ruolo di ‘corrispondenti’. Questi ricorda anche il nome di una bibliotecaria ebrea, Marcella Ravà (1905-1979).<sup>156</sup> Si trattava verosimilmente di uno dei contatti di Riccobono<sup>157</sup> che, con il padre della donna, Adolfo Ravà (1879-1957),

151 V. per esempio Bortolucci 1941: 196 s.

152 Tanto che nella *Praefatio* a *FIRA*<sup>2</sup> I (Riccobono 1941a: ix), Riccobono, ormai settantasettenne, dichiara di affidare allo studioso napoletano la redazione anche della *pars* relativa alle *Leges* per una futura terza edizione.

153 Arangio-Ruiz 1959: xii.

154 Arangio-Ruiz 1943: vi-vii. Scelta felicemente salutata, tra gli altri, da Solazzi 1946: 323.

155 V. lettera di Vincenzo Arangio-Ruiz a Francesco De Martino del 26 novembre 1937, ASSR, Fondo Francesco De Martino, 2.1.3.1.688, ff. 7-8. Dalla medesima missiva si evince anche il pieno coinvolgimento di Arangio-Ruiz negli altri progetti di Riccobono, fra i quali “il vol. augusteo dell'Accademia d'Italia” e “la Palingenesi delle costituzioni imperiali”.

156 Arangio-Ruiz 1943: viii.

157 E di Edoardo Volterra, come mostrano numerosi biglietti ancora inediti contenuti nel Fondo Edoardo Volterra presso l'ACS-Roma.

filosofo del diritto e Accademico dei Lincei, era stato collega a Palermo nel quadriennio 1918-1922.<sup>158</sup>

A Napoli invece Arangio-Ruiz si serviva della collaborazione stretta di un molto giovane Giovanni Pugliese Carratelli (1911-2010), dando così avvio a un sodalizio che, a partire dal 1946, condusse a un progetto di edizione delle *Tabulae Herculanaenses*.<sup>159</sup> Infine, a lavoro quasi concluso, Arangio-Ruiz coinvolse anche il latinista Francesco Arnaldi (1897-1980), soprattutto per la revisione del latino degli apparati e delle traduzioni; il che avrebbe indotto Arangio-Ruiz a definirlo ‘quasi socius totius laboris’.<sup>160</sup> I progressi del lavoro erano invece discussi con gli allievi napoletani di Arangio-Ruiz: Mario Lauria (1903-1991, definito “discipulus collega amicus”) e il giovanissimo e molto promettente Francesco Bonifacio (1923-1989, definito invece “alumnus carissimus”).<sup>161</sup>

Raccogliendo l’invito di Riccobono nella *praefatio* alle *Leges*, Arangio-Ruiz comunicava l’ambizione di procedere a una ‘nova auctaque editio’, che però non vide mai la luce in senso stretto. L’anziano maestro pensò di pubblicare una *Appendix* in occasione della ristampa del volume dei *Negotia*; tale volume apparve però postumo, solo nel 1969, e la correzione delle bozze dell’*Appendix* fu completata da Pugliese Carratelli insieme con il papirologo Manfredo Manfredi.

## 7. Conclusioni

Nel secondo dopoguerra l’attività scientifica di Riccobono proseguì, anche se rallentata dalla ragguardevole età, sino alla morte, occorsa nel 1958. Fu una stagione breve, ma ancora operosa, nella quale però lo studioso siciliano

158 Già bibliotecaria alla Marciana di Venezia, era stata licenziata in ragione delle leggi razziali e si era trasferita a Roma (dove, nel 1943, trovò rifugio in un convento, scampando così alla furia antisemita dei nazisti). Su di lei v. Petrucciani 2013.

159 Con la pubblicazione di scritti destinati per molti anni (sino ai recenti studi di Giuseppe Camodeca) a rimanere l’opera di riferimento; v. da ultimo Camodeca 2017 (ove bibliografia, in cui sono citati, fra gli altri, i lavori di Arangio-Ruiz e Pugliese Carratelli). Arangio-Ruiz aveva altresì sollecitato un giovane Mario Lauria a intraprendere lo studio di alcune tavolette ercolanesi, ma la richiesta era stata respinta da A. Maiuri, avendo questi già incaricato di questo studio il latinista Matteo Della Corte (Camodeca 2017: 32-37).

160 Arangio-Ruiz 1943: VIII. Cfr. Arnaldi 1971: 53-55.

161 A questi collaboratori si aggiungeva Francesco De Martino (1907-2002), coinvolto nella revisione del manoscritto e, insieme a Lauria, nel controllo delle attività di correzione compiute da Bonifacio, come dimostra un lungo resoconto dattiloscritto, seguito da una breve annotazione manoscritta di Arangio-Ruiz a De Martino, intitolato *Stato dei “negotia” al 6 dicembre 1942* (ASSR, Fondo Francesco De Martino, 2.1.3.2.689, ff. 85-86; in generale il Fondo Francesco De Martino contiene però numerose lettere di Vincenzo Arangio-Ruiz che restituiscono preziose informazioni sull’avanzamento del lavoro di allestimento del volume dei *Negotia*). D’altra parte, va detto che De Martino godeva dell’approvazione di Riccobono e più in generale di un consenso trasversale tanto da aver conseguito la libera docenza nel 1935 con una commissione composta da Riccobono, Albertario e Biondi, ed essere poi ternato, nel concorso di Storia del diritto romano del 1938, come secondo (primo Luzzatto, terzo Archi, a maggioranza su Carrelli) da una commissione composta da Albertario, Scherillo, Lauria, Leicht e Checchini. Nel frattempo, tuttavia, nel 1937 De Martino aveva conseguito, su relazione di Riccobono, un premio di incoraggiamento agli studi conferito dall’Accademia d’Italia (su De Martino v. Guizzi 2013, ma soprattutto Spagnuolo Vigorita 2004: 753 ss.).

non ebbe più le forze di pensare all'avvio o al completamento di ambiziosi progetti editoriali di fonti antiche. Riccobono ritenne dunque di rendere il progetto di palingenesi delle costituzioni imperiali al suo ideatore, Pietro de Francisci. Fu questi a rilanciarlo, nella primavera del 1952, con l'ausilio di Arangio-Ruiz e, soprattutto, di Edoardo Volterra e di una nuova generazione di studiosi, per circa tre lustri,<sup>162</sup> agli inizi di quello che è stato definito il "secolo breve" della scienza giusromanistica.<sup>163</sup>

Riccobono si affacciò alle soglie di questo "secolo breve" della romanistica dopo aver attraversato, con la sua vita, l'intero "secolo lungo", come in un ideale passaggio di testimone. Per l'intera sua vita di studioso Riccobono fu dunque nume di una professione di metodo e di scienza tracciata a suo tempo dal suo maestro elettivo Vittorio Scialoja<sup>164</sup> e una figura per lui carismatica come Otto Gradenwitz. In questa professione di metodo e scienza, il meticoloso approccio filologico alle fonti, non solo quelle giuridiche, era essenziale. Le edizioni di fonti da lui curate, e con esse i materiali inediti dei progetti trasmessi alle generazioni successive, ne sono la testimonianza più tangibile e concreta, oltre che un insegnamento al quale sarà prezioso continuare a richiamarsi per il tempo a venire.

## Bibliografia

- Albertario 1941: Albertario E., *Giovanni Bortolucci*, in SDHI 7, 1941, 244-246.
- Amarelli 1990: Amarelli F., *L'«insegnamento scientifico del diritto» nella lettera di Vittorio Scialoja a Filippo Serafini*, in Index 18, 1990, 59-69.
- Angelosanto 2019: Angelosanto A., *L'acquisizione del fondo librario appartenuto a Gaetano Sciascia, libero docente in diritto romano tra l'Italia e il Brasile*, in RISC n.s. 10, 2019, 933-941.
- Appleton 1909: Appleton Ch., *Un Digeste de poche*, in RHDFE 33, 1909, 525-527.
- Arangio-Ruiz 1910: Arangio-Ruiz V., *Rivista di papirologia giuridica per l'anno 1909*, in BIDR 22, 1910, 208-266.
- Arangio-Ruiz 1943: Arangio-Ruiz V., *Praefatio*, in *Fontes Iuris Romani Antejustiniani, Pars tertia. Negotia*, Florentiae 1943, v-ix.
- Arangio-Ruiz 1959: Arangio-Ruiz V., *Salvatore Riccobono e il «Bullettino»*, in BIDR 62, 1959, vii-xx.
- Arcaria 2019: Arcaria F., *Il 'metodo naturalistico' di Pietro Bonfante*, in Piro I., Randazzo S. (a cura di), *I Bonfante. Una storia scientifica italiana*, Torino 2019, 35-63.

162 Fra i quali vanno ricordati almeno Giovanni Gualandi, Giuliana Foti e i più giovani Antonio Masi, Luigi Capogrossi Colognesi e Daniela Piattelli. Cfr. Capogrossi Colognesi 2017.

163 La definizione si deve a Guarino 1997-1998.

164 Secondo un piano già tracciato nella lettera aperta a Filippo Serafini (Scialoja 1881, lettera ora riedita con brevi riflessioni introduttive in Amarelli 1990).



- Ardizzoni, Nencioni 1981: Ardizzoni A., Nencioni G., *Introduzione*, in Rizzo A., *Scienza impura. Pagine di filologia e umanità*, Roma 1981, vii-xv.
- Arnaldi 1971: Arnaldi F., *I nuovi «negotia»*, in *Labeo* 17, 1971, 51-55.
- Astuti 1984: Astuti G., *Tradizione dei testi del 'Corpus iuris' nell'alto medio-evo*, in *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea. Raccolta di scritti*, I, Napoli 1984, 171-235.
- Avenarius et al. 2018: Avenarius M. et al. (Hg.), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica. Circolazione di modelli e metodi fra giuristi europei nel tardo Ottocento*, Tübingen 2018.
- Ballini 1939a: Ballini A.L., *Il valore giuridico della celebrazione nuziale cristiana dal I secolo all'età giustiniana*, Milano 1939.
- Ballini 1939b: Ballini A.L., *Osservazioni giuridiche a recenti indagini papirologiche sui monasteri Egiziani*, in *Aegyptus* 19, 1939, 77-88.
- Ballini 1943: Ballini A.L., *Le riforme di diritto privato nelle discussioni dell'assemblea cisalpina*, in *Riv. stor. dir. it.* 16, 1943, 322-337.
- Barbanera 1998: Barbanera M., *Gabrici, Ettore*, in *DBI* 51, Roma 1998, 30-32.
- Bartocci 2012: Bartocci U., *Salvatore Riccobono il diritto romano e il valore politico degli Studia Humanitatis*, Torino 2012.
- Bartocci 2013: Bartocci U., *L'Istituto di diritto romano 'Vittorio Scialoja' negli archivi dell'Accademia d'Italia*, in *BIDR* 107, 2013, 335-345.
- Bartol 2007: Bartol F., *La edición crítica de Digesta Iustiniani Augusti de Bonfante, Fadda, Ferrini, Riccobono y Scialoja*, in Carvajal P.-I. (a cura di), *Estudios de Derecho romano en homenaje al Prof. Dr. D. Francisco Samper (con ocasión de su jubilación en la Pontificia Universidad Católica de Chile)*, Santiago de Chile 2007, 155-164.
- Baviera 1936: Baviera G., *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, Palermo 1936, XXI-CVIII.
- Baviera 1940: Baviera J., *Praefatio*, in *Fontes Iuris Romani Antejustiniani, Pars secunda. Auctores, editio altera*, ed. J. Baviera, Florentiae 1940, v.
- Berger 1944-1945: Berger A., *Rec. di Riccobono S. (ed.), Fontes Iuris Romani Antejustiniani. I. Leges, 2ª éd. Florence: G. Barbèra, S.A., 1941*, in *Byzantion* 17, 1944-1945, 393-395.
- Berger 1948: Berger A., *Rec. di Fontes Iuris Romani antejustiniani. Pars tertia. Negotia (Florentiae 1943)*, in *RHDFE* 25, 1948, 335-338.
- Bonfante 1931: Bonfante P., *L'edizione italiana del Digesto e gli studi di diritto romano*, in Albertario E. et al. (a cura di), *Conferenze per il XIV centenario delle Pandette: 15 dicembre 530-15 dicembre 1930*, Milano 1931, 93-103 (da cui si cita), anche in *Riv. Dir. Civ.* 23, 1931, 429-436.
- Bonfante 1933: Bonfante P., *Corso di diritto romano*, III. *Diritti reali*, Roma 1933.

- Bonfante et al. 1908: *Digesta Iustiniani Augusti (libri I-XXVIII), recognoverunt et ediderunt* P. Bonfante, C. Fadda, C. Ferrini, S. Riccobono, V. Scialoja, Mediolani 1908.
- Bonfante et al. 1931: *Digesta Iustiniani Augusti, recognoverunt et ediderunt* P. Bonfante, C. Fadda, C. Ferrini, S. Riccobono, V. Scialoja, Mediolani 1931.
- Bortolucci 1933: Bortolucci G., *Pietro Bonfante*, in BIDR 41, 1933, III-XXIII.
- Bortolucci 1941: Bortolucci G., *Recensio ad Fontes iuris Romani anteiustiniani. Pars Altera auctores (Florentiae 1940)*, in SDHI 7, 1941, 196-197.
- Brugi 1883: Brugi B., Recensione di Scialoja V., *Novae Digestarum editionis specimen. Lib. I, tit. V, de statu hominum*, in Riv. crit. scien. giur. soc. 1, 1883, 297.
- Bruns 1909: Bruns K.G., *Fontes iuris Romani antiqui edidit Carolus Georgius Bruns. Leges et negotia. Post curas Theodori Mommseni editionibus quintae et sextae adhibitae septimum edidit Otto Gradenwitz*, Tubingae 1909<sup>7</sup>.
- Buongiorno 2010: Buongiorno P., *Das „verleumderische“ negotium. Geschichte einer Ergänzung von BCU II 611*, in JJP 40, 2010, 111-134.
- Buongiorno 2015: *Alle origini di una voce enciclopedica: senatus consulta e imperium in un'inedita lettera di Vincenzo Arangio-Ruiz a Edoardo Volterra*, in SCDR 28, 2015, 143-156.
- Cagiano de Azevedo, Gerardi 2005: Cagiano de Azevedo P., Gerardi E. (a cura di), *Reale Accademia d'Italia. Inventario dell'Archivio*, Roma 2005.
- Calderini 1948: Calderini A., *Marco Modica*, in Aegyptus 28, 1948, 237-238.
- Camodeca 2013: Camodeca G., *de Ruggiero, Ettore*, in DBGI I, Bologna 2013, 714-716.
- Camodeca 2017: Camodeca G., *Tabulae Herculanae. Edizione e commento*, I, Roma 2017.
- Campolunghi 2013: Campolunghi M., *Orestano, Riccardo*, in DBGI II, Bologna 2013, 1461-1464.
- Canfora 2005: Canfora L., *Il papiro di Dongo*, Milano 2005.
- Capogrossi Colognesi 2013: Capogrossi Colognesi L., *Bonfante, Pietro*, in DBGI I, Bologna 2013, 292-295.
- Capogrossi Colognesi 2017: Capogrossi Colognesi L., *Edoardo Volterra e la palingenesi delle Costituzioni imperiali*, in Lohsse S. et al. (Hg.), *Texte wiederherstellen, Kontexte rekonstruieren. Internationale Tagung über Methoden zur Erstellung einer Palingenesie*, Münster, 23.-24. April 2015, Stuttgart 2017, 93-112.
- Capogrossi Colognesi, Buongiorno 2017: Capogrossi Colognesi L., Buongiorno P., *Un biglietto di Salvatore Riccobono nel fondo Volterra*, in BIDR 111, 2017, 299-320.

- Cascione 2009: Cascione C., *Romanisti e fascismo*, in Miglietta M., Santucci G. (a cura di), *Diritto romano e regimi totalitari nel '900 europeo*, Trento 2009, 3-51.
- Coriat 1989: Coriat J.-P., *La palingénésie des constitutions impériales. Histoire d'un projet et méthode pour le recueil de la législation du Principat*, in MEFRA 101, 1989, 873-923.
- D'Angelo 2007: D'Angelo G., *La perdita della possessio animo retenta nei casi di occupazione*, Torino 2007.
- D'Angelo 2013a: D'Angelo G., *Baviera, Giovanni*, in DBG I, Bologna 2013, 199.
- D'Angelo 2013b: D'Angelo G., *Di Marzo, Salvatore*, in DBG I, Bologna 2013, 763-764.
- D'Angelo 2018: D'Angelo G., *A proposito di 'animo possidere'*, in TSDP 11, 2018, 1-50 (estr. con paginaz. auton.).
- de Castro Corrêa 1996: de Castro Corrêa A.A., *Gaetano Sciascia*, in Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo 91, 1996, 495-497.
- de Francisci 1929: de Francisci P., *Un'opera italiana. Intorno all'attività legislativa imperiale*, in *Primo Congresso Nazionale di Studi Romani*, Roma 1929, 193-198.
- de Francisci 1967: de Francisci P., *Per la storia della legislazione imperiale durante il principato*, in BIDR 70, 1967, 187-226.
- De Nitto 1991: De Nitto A., *de Ruggiero, Roberto*, in DBI 39, Roma 1991, 262-267.
- de Ruggiero 1909: de Ruggiero R., *Recensione di Fontes iuris Romani antejustiniani (Florentiae 1909)*, in BIDR 21, 1909, 308-315.
- Duquesne 1909: D(uquesne) J., *Ouvrages scolaires de droit romain*, in RHDFE 33, 1909, 524-525.
- Ferrini 1893: Ferrini C., *Il Digesto*, Milano 1893.
- Fruttini 2015: Fruttini P., *1924: un progetto di palingenesi delle costituzioni imperiali*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XVII Convegno internazionale in onore di Giuliano Crifò. La persona, il suo diritto, la sua continuità nell'esperienza tardoantica*, Roma 2015, 777-794.
- Furlani 1940: Furlani J., *Leges Saeculares. Praefatio*, in *Fontes Iuris Romani Antejustiniani, Pars secunda. Auctores, editio altera*, ed. J. Baviera, Florentiae 1940, 753-756.
- Fryde 1962: Fryde M.M., *Adolf Berger (1882-1962)*, in *The Polish Review* 7.3, 1962, 3-15.
- Gallo 2017: Gallo A., *Senatus consulta. Due voci a confronto*, in Volterra E., *Senatus consulta*, a cura di Buongiorno P. et al., Stuttgart 2017, 42-72.
- Gallo 2021: Gallo A., *Palingenesi come strumento di ricerca*, in DHA 46.1, 2021, in corso di stampa.
- Gallo, Buongiorno 2020: Gallo A., Buongiorno P., *Edoardo Volterra, il fascismo e le leggi razziali*, in Pagliara A. (a cura di), *Antichistica italiana e*

- leggi razziali Atti del Convegno in occasione dell'ottantesimo anniversario del Regio Decreto Legge n. 1779 (Università di Parma, 28 novembre 2018)*, Parma 2020, 93-124.
- Guarino 1997-1998: Guarino A., *Il secolo breve della romanistica contemporanea*, in SCDR 8-10, 1997-1998, 33-44.
- Guarino 2009: Guarino A., *L'anticamera del professor Albertario*, in SDHI 75, 2009, 1-4.
- Guizzi 2013: Guizzi F., *De Martino, Francesco*, in DBGI I, Bologna 2013, 697-699.
- Krüger 1930: Krüger H., *Römische Juristen und ihre Werke*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, II, Milano 1930, 302-337.
- Krummrey, Panciera 1980: Krummrey H., Panciera S., *Criteri di edizione e segni diacritici*, in *Tituli* 2, 1980, 205-215.
- Labruna 2010: Labruna L., *Rileggere i maestri. Vincenzo Arangio-Ruiz*, in TSDP 3, 2010, 1-23 (estr. con paginaz. auton.).
- Landucci 1885: Landucci L., *Di una pessima edizione del Corpus iuris civilis*, in AG 34, 1885, 175-181.
- Landucci 1933: Landucci L., *Una grande centenaria ricorrenza della civiltà latino-italica. Le Pandette di Giustiniano*, in AG 109, 1933, 22-53.
- Lanza 2013: Lanza C., *de Francisci, Pietro*, in DBGI II, Bologna 2013, 675-678.
- Lenel 1883: Lenel O., *Das Edictum perpetuum. Ein Versuch zu dessen Wiederherstellung*, Leipzig 1883.
- Lenel 1927: Lenel O., *Das Edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, Leipzig 1927<sup>3</sup>.
- Mantello 2002: Mantello A., *Salvatore Riccobono. Profilo*, in SDHI 68, 2002, XVI-XXI.
- Mantovani 2003: Mantovani D., «*Contardo Ferrini e le opere dei giuristi*», in Mantovani D. (a cura di), *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo*, Milano 2003, 129-170.
- Marottoli 1994: Marottoli P., *Fadda, Carlo*, in DBI 44, Roma 1994, 128-132.
- Marrone 1997: Marrone M., *Romanisti professori a Palermo*, in Index 25, 1997, 587-616, anche in *Scritti giuridici*, II, a cura di Falcone G., Palermo 2003, 871-900, e in Purpura G. (a cura di), *La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo. Origini, vicende ed attuale assetto*, Palermo 2007, 157-186.
- Marrone 2013: Marrone M., *Chiazzese, Lauro*, in DBGI I, Bologna 2013, 522.
- Massei 1942: Massei M., Recensione di *Fontes juris romani anteiustiniani* [!], *pars prima (Florentiae 1941); pars altera (Florentiae 1940)*, in AG 128, 1942, 83-86.
- Mazzacane 2001: Mazzacane A., «*Il leone fuggito dal circo*». *Pandettistica e diritto comune europeo*, in Index 29, 2001, 97-111.

- Mecca 2013: Mecca G., *Manuali di scienze giuridiche, politiche e sociali. Letteratura universitaria e insegnamento del diritto in Italia tra Otto e Novecento*, in Tortorelli G. (a cura di), *Non bramo altr'esca. Studi sulla casa editrice Barbèra*, Bologna 2013, 157-203.
- Minale 2012: Minale V.M. (a cura di), *Carteggio Croce – Arangio-Ruiz*, Bologna 2012.
- Mitteis 1909: Mitteis L., Rezension von *Fontes Iuris Romani Anteiustiniani*, in ZRG RA 30, 1909, 476-477.
- Nallino 1923: Nallino C.A., *Ancora il libro siro-romano di diritto e Barhebreo*, in RSO 10, 1923, 78-86.
- Nallino 1925: Nallino C.A., *D'alcuni passi del «Libro siro-romano» concernenti le successioni*, in Rend. Acc. Lincei, ser. VI, 1, 1925, 774-846.
- Nallino 1930: Nallino C.A., *Sul libro Siro-romano e sul presunto diritto siriano*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, I, Milano 1930, 201-261.
- Nardoza 2013: Nardoza M., *Biondi, Biondo*, in DBG I, Bologna 2013, 260-261.
- Orestano 1936: Orestano R., *Gli editti imperiali. Contributo alla teoria della loro validità ed efficacia nel diritto romano classico*, in BIDR 44, 1936-1937, 219-331.
- Orestano 1937: Orestano R., *Il potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali. Contributo alla teoria delle fonti del diritto nel periodo romano classico*, Roma 1937.
- Pancierà 1991: Panciera S., *Struttura dei supplementi e segni diacritici dieci anni dopo*, in Supplementa Italica n.s. 8, 1991, 9-21.
- Petrucciani 2013: Petrucciani A., *Ravà, Marcella*, in *Dizionario bio-bibliografico dei bibliotecari italiani del XX secolo*, Roma 2013 (consultabile on line all'indirizzo: <http://www.aib.it/aib/editoria/dbbi20/rava.htm>).
- Purpura 2012: Purpura G. (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori*, I-II, Torino 2012.
- Raggi 2006: Raggi A., *Seleuco di Rhosos. Cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, Pisa 2006.
- Rassegna bibliografica* 1932: *Rassegna bibliografica delle scienze giuridiche sociali e politiche*, Napoli 1932.
- Riccobono 1893: Riccobono S., *Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium*, in BIDR 6, 1893 (sed 1894), 119-171 (da cui si cita), con una Nota anche in *Scritti di diritto romano I (Studi sulle fonti)*, Palermo 1957, 1-44.
- Riccobono 1894-1895: Riccobono S., *Studi sulle fonti del diritto romano. Βιβλία ἔξ Julianus ad Minicium*, in BIDR 7, 1894, 225-268; BIDR 8, 1895, 169-295, anche in *Scritti di diritto romano I (Studi sulle fonti)*, Palermo 1957, 45-176.
- Riccobono 1929: Riccobono S., Recensione di Stroux J., *Summum ius summa iniuria (Leipzig 1926)*, in Gnomon 5.2, 1929, 65-87.

- Riccobono 1934a: Riccobono S., *Vittorio Scialoja*, in BIDR 42, 1934, 1-40.
- Riccobono 1934b: Riccobono S., *Interpretazione del C. J.*, in BIDR 42, 1934, 41-67.
- Riccobono 1935: Riccobono S., *Otto Gradenwitz*, in BIDR 43, 1935, 420-426.
- Riccobono 1941a: Riccobono S., *Praefatio*, in *Fontes Iuris Romani Antejustiniani, Pars prima. Leges*, ed. S. Riccobono, editio altera, Florentiae 1941, VII-X.
- Riccobono 1941b: Riccobono S., *Gli studi di diritto romano in Italia*, in *Il pensiero giuridico italiano*, I, Roma 1941 (rist. a cura di Di Cecca D. et al., Roma 2018).
- Riccobono 1945: *Acta divi Augusti*, I, ed. S. Riccobono, Romae 1945.
- Riccobono 1947: Riccobono S., *Le mie colpe*, in BIDR 49-50, 1947, 30-45.
- Riccobono 1951: Riccobono S., *Le scuole di diritto in Roma al tempo di Augusto*, in *Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano e di Storia del Diritto (Verona, 27-28-29.IX.1948)*, I, Milano 1951, 85-92.
- Riccobono, Baviera 1908: Riccobono S., Baviera J., *Praefatio*, in *Fontes Iuris Romani Antejustiniani*, Florentiae 1908, VII-VIII.
- Rizzo 1942: Rizzo A., *Floro e Livio* (1942), anche in Id., *Scienza impura. Pagine di filologia e umanità*, Roma 1981, 117-120.
- Rizzo 1943: Rizzo A., *ΔΟΤΕ ΜΟΙ ΛΕΚΑΝΗΝ* (1943), anche in Id., *Scienza impura. Pagine di filologia e umanità*, Roma 1981, 121-124.
- Rizzo 1947: Rizzo A., *Un professore santo* (1947), anche in Id., *Scienza impura. Pagine di filologia e umanità*, Roma 1981, 193-194.
- Rizzo 1981: Rizzo A., *Scienza impura. Pagine di filologia e umanità*, Roma 1981.
- Rizzo 2016: Rizzo S., *Poeti pittori e carrettieri. Storia di una famiglia italiana*, Messina 2016.
- Rocco 1916: Rocco A., *Parole dette dal Prof. Rocco inaugurandosi il Seminario giuridico*, in AUPA 1, 1916, 6-17.
- Rolandi 2012: Rolandi M., *La papirologia giuridica in Italia dagli albori alla seconda guerra mondiale*, in *Aegyptus* 92, 2012, 181-198.
- Rupprecht 2007: Rupprecht H.-A., *Ludwig Mitteis (1859-1921)*, in Capasso M. (ed.), *Hermae. Scholars and Scholarship in Papyrology*, Pisa 2007, 67-70.
- Santucci 2016: Santucci G., «Decifrando scritti che non hanno nessun potere». *La crisi della romanistica fra le due guerre*, in Birocchi I., Brutti M. (a cura di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino 2016, 63-102.
- Schulz 1961: Schulz F., *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, Weimar 1961.
- Scialoja 1881: Scialoja V., *Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle Università italiane. Lettera al Prof. F. Serafini*, in AG 26, 1881, 486-494.

- Scialoja 1883: Scialoja V., *Novae Digestorum editionis specimen. Lib. I Tit. V. De statu hominum*, Senis 1883.
- Scialoja 1933: Scialoja V., *Un maestro: Pietro Bonfante*, in *L'illustrazione italiana*, 22 gennaio 1933, 126, anche in *Scritti giuridici*, II, *Diritto romano, seconda parte*, Roma 1934, 307-309.
- Sciascia 1942-1944: Sciascia G., *Le annotazioni ai digesta-responsa di Q. Cervidio Scevola*, in *Annali della Facoltà giuridica di Camerino* 16, 1942-1944, 87-158.
- Sciascia 1946-1947: Sciascia G., *Contardo Ferrini e o diritto romano (1946-1947)*, anche in Id., *Varietà giuridiche. Scritti brasiliani di diritto romano e moderno*, Milano 1956, 197-208.
- Sini 2003: Sini F., *Nota su Pietro Bonfante (1864-1932)*, in *Diritto e Storia* 2, 2003.
- Solazzi 1946: Solazzi S., *Recensio ad Fontes Iuris Romani Anteiustiniani – Pars tertia. Negotia (Florentiae 1943)*, in *SDHI* 12, 1946, 323-334.
- Spagnuolo Vigorita 2004: Spagnuolo Vigorita T., *Francesco De Martino (31. 5. 1907-18. 11. 2002)*, in *ZRG RA* 121, 2004, 753-795.
- Stolfi 2012: Stolfi E., *Vittorio Scialoja*, in *Enc. ital., Appendice, VIII. Il contributo italiano alla storia del pensiero*, Roma 2012, 397-400.
- Stroux 1926: Stroux J., *Summum ius summa iniuria. Ein Kapitel aus der Geschichte der Interpretatio Iuris*, in *Festschrift Paul Speiser-Sarasin zum 80. Geburtstag*, Leipzig 1926, 115-158.
- Stroux 1929a: Stroux J., *Eine Gerichtsreform des Kaisers Claudius*, München 1929.
- Stroux 1929b: Stroux J., *Summum ius summa iniuria. Un capitolo concernente la storia della interpretatio iuris. Versione dal tedesco di G. Funaioli. Con prefazione di S. Riccobono*, in *AUPA* 13, 1929, 639-691.
- Talamanca 1988: Talamanca M., *Un secolo di «Bullettino»*, in *BIDR* 91, 1988 (sed 1992), IX-CXLVII.
- Talamanca 1995: Talamanca M., *La romanistica italiana tra Otto e Novecento*, in *Index* 25, 1995, 159-180.
- Talamanca 2000-2001: Talamanca M., *Matteo Marrone nella tradizione della scuola romanistica siciliana*, in *BIDR* 103-104, 2000-2001 (sed 2009), 703-722.
- Treves 1997: Treves P., *Festa, Nicola*, in *DBI* 47, Roma 1997, 292-293.
- Varvaro 2013: Varvaro M., *La compravendita di animali appartenenti alle res mancipi in Varrone e in Gaio alla luce della corrispondenza fra Baviera, Pernice e Mommsen*, in *AUPA* 56, 2013, 299-323.
- Varvaro 2014: Varvaro M., *Gli «studia humanitatis» e i «fata iuris Romani» tra fascio e croce uncinata*, in *Index* 42, 2014, 643-661.
- Varvaro 2018: Varvaro M., *Circolazione e sviluppo di un modello metodologico. La critica testuale delle fonti giuridiche romane fra Otto Gradenwitz e Salvatore Riccobono*, in *Avenarius M. et al. (Hg.), Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer*

- unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert*, Tübingen 2018, 55-100.
- Varvaro 2019: Varvaro M., *Salvatore Riccobono tra il 'genio di Roma' e il fascismo. Parte I*, in BIDR 113, 2019, 93-114.
- Viarengo 2020: Viarengo G., *I commentari di giuristi romani intitolati a persone con particolare riferimento all'opera di Paolo*, in Baldus Chr. et al. (a cura di), *Prolegomena per una palingenesi dei libri 'ad Vitellium' di Paolo. Atti dell'incontro di studi italo-tedesco (Bologna-P.te Ronca 26-29 maggio 2016)*, Alessandria 2020, 1-30.
- Volpe 1930: Volpe G., *Il primo anno dell'Accademia d'Italia*, in Nuova Antologia 349-350, 16 giugno 1930, 490-496.
- Volterra 1932: Volterra E., *Umberto Ratti*, in Temi Emiliana 9, 1932, 153-160.
- Volterra 1934: Volterra E., *Pietro Bonfante*, in Genus 2, 1934, 371-378.
- Weiß 1922: Weiß E., *Erinnerung an Ludwig Mitteis: nach einem am 24. Januar 1922 in der Deutschen Gesellschaft für Altertumskunde in Prag gehaltenen Vortrage*, Leipzig 1922.
- Wenger 1942: Wenger L., *Rez. von Fontes Juris Romani Antejustiniani, Pars prima – Pars Altera (Florentiae 1940-1941)*, in DLZ Heft 29/30, 19. Juli 1942, 676-681.
- Zancan 1942: Zancan P., *Floro e Livio*, Padova 1942.



# EL VALOR DE LAS FUENTES JURÍDICAS BIZANTINAS PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO ROMANO EN EL PENSAMIENTO DE RICCOBONO

JOSÉ-DOMINGO RODRÍGUEZ MARTÍN  
 Universidad Complutense de Madrid

Abstract: This paper analyzes Riccobono's arguments to demonstrate, against the dominant theories of his time, that Byzantine sources allow Romanists to recover pre-justinianean materials and even traces of classical Roman Law.

Palabras clave: Derecho bizantino; Derecho romano; crítica interpolacionística; *Corpus Iuris*; Justiniano.

## 1. Introducción

El ideal exegético al que todo investigador debe aspirar es el de lograr la objetividad perfecta (o al menos, de intentar evitar esa "insuprimible subjetividad" del investigador, en palabras de Burdese):<sup>1</sup> el ideal, en fin, de lograr esa utópica capacidad de mirar las fuentes históricas desde un punto de vista estrictamente profesional, guiado exclusivamente por la crítica más sofisticada y siendo capaz de trabajar más allá de los prejuicios.

Pero las fuentes históricas que transmiten un contenido jurídico son, en este sentido, especialmente escurridizas, por dos razones:

a) por su doble naturaleza histórica y jurídica: se trata de textos que por su utilidad práctica trascienden su contexto original al ser susceptibles de seguir siendo aplicados a lo largo del tiempo, y por lo tanto pueden ofrecer estratos de información que corresponden a las diferentes etapas de su transmisión. Así, pueden aportarnos datos no sólo sobre el contexto histórico-jurídico en que fueron generados, sino también sobre cada uno de los períodos en que se decidió su copia y/o actualización; y puede darse incluso el caso de que sigan hasta cierto punto vigentes en la época misma del investigador, lo cual no puede sino condicionar su propia aproximación al texto.

b) por su valor político: si todo ordenamiento jurídico define y condiciona la sociedad en el que se aplica, los textos históricos de contenido jurídico son especialmente sensibles a las circunstancias sociales, económicas y obviamente jurídicas en los que se generan y transmi-

1 "Né può essere sottaciuta l'insopprimibile soggettività che si accompagna, nella ricerca storica, alla ovvia esigenza di oggettività della medesima, per cui i problemi del passato non possono essere analizzati se non con l'occhio del presente e lo stesso interesse per il passato è mosso dall'interesse del presente. Così si spiega come il passato venga rivisitato di volta in volta nel corso del tempo alla luce degli schemi ideologici, delle categorie mentali e dei bisogni pratici del presente: ogni vera storia è storia contemporanea, come ha incisivamente affermato Benedetto Croce" (Burdese 1997: 62).

ten. En este sentido, cualquier alteración en los parámetros que definen el funcionamiento de una sociedad se ven automáticamente reflejados en la selección de textos jurídicos que sobreviven en cada etapa histórica, y en el grado de pureza con que su texto acaba siendo copiado para su transmisión.

La discusión sobre el valor de las obras jurídicas bizantinas para la restitución no sólo del Derecho justiniano sino también del clásico es un buen ejemplo esta problemática: es la historia de una batalla intelectual en la cual Riccobono jugó un papel sin duda protagonista, y en la que acabaron confrontándose concepciones sobre la Historia del Derecho Romano de honda raíz y gran trascendencia para la correcta comprensión y exégesis de las fuentes, pues afectaban a aspectos esenciales como la visión del discutido papel de Justiniano como legislador efectivamente creativo (y no sólo recopilador), o las condiciones reales de la transformación del llamado Derecho 'clásico' al 'justiniano', sin olvidar aspectos colaterales pero de no menos trascendencia histórica como el papel del Derecho romano como elemento definitorio de la identidad nacional italiana moderna.

Resulta por otra parte también muy interesante asistir a la forma apasionada con que los principales protagonistas de la discusión expresaron sus opiniones, lo que revela no sólo la conciencia que tenían de la importancia de esta discusión para la evolución de la disciplina, sino también la fuerte personalidad de nuestros predecesores científicos. En este sentido, Riccobono es una fuente inagotable de argumentos y comentarios intensos y apasionados, dignos de ser recordados para recuperar ese cuadro tan vivo del panorama científico romanístico de principios del siglo XX.<sup>2</sup>

Es una historia, por tanto, que no sólo resulta interesante desde el punto de vista de la definición de una correcta metodología exegética, sino también para hacernos conscientes de los factores culturales, políticos e ideológicos que han condicionado y conformado la historia de nuestra disciplina y nuestro trabajo diario. Las hipótesis exitosas de una época pueden convertirse, en ocasiones, en verdaderos prejuicios para la siguiente, condicionando irremediablemente la visión de las fuentes y por tanto la validez de los resultados obtenidos; corresponde por tanto al investigador identificar en cada época los posibles lastres exegéticos y asumir, con valentía, puntos de vista libres de prejuicios.

2 Las propuestas metodológicas de Riccobono en relación con el valor que para el romanista tienen las fuentes jurídicas bizantinas se recogen principalmente en tres trabajos fundamentales: dos de 1906 publicados con el mismo título en diferentes sedes (*Tracce di diritto romano classico nelle collezioni giuridiche bizantine*, véase el elenco bibliográfico completo al final de este trabajo) y uno más amplio de 1908 (*Il valore delle collezioni giuridiche bizantine per lo studio critico del Corpus Iuris Civilis*), publicado en los Estudios en Homenaje a Fitting. Estos estudios constituyen la base principal para los datos y ejemplos recogidos en el presente trabajo, adaptados para su exposición según el papel asignado a la presente ponencia dentro del programa del presente Congreso Internacional y el plan de trabajo del volumen donde se integra.

## 2. El problema

Veamos en primer lugar los puntos de partida de la discusión, para ilustrar las concepciones sobre las que se asentaban las diferentes corrientes romanísticas del momento; a continuación se ofrecen ejemplos de los argumentos exegéticos y metodológicos esgrimidos por los rivales de cada una de las facciones científicas en el marco de la discusión.

Como es sabido, la discusión gira en torno a la utilidad de los textos jurídicos bizantinos contemporáneos a la época de Justiniano para conocer el Derecho Romano prejustiniano. No en vano los restos de literatura jurídica bizantina conservados hacen continuas referencias expresas a los materiales del *Codex* y el *Digesto*, pero no sólo, pues aluden también a materiales no siempre identificables dentro de los recogidos en la compilación justiniana, o desarrollan explicaciones jurídicas que parecen tener su base en textos de época anterior.

Ante esta situación, la lógica pregunta que se plantea el investigador es la siguiente: ¿pueden ofrecernos estos materiales bizantinos datos para reconstruir el Derecho Romano, ya sea mejorando nuestro conocimiento de fuentes conservadas, o bien aportándonos datos preciosos sobre fuentes perdidas? Y de ser así, ¿qué estado de las fuentes es el que podríamos reconstruir con base en los textos bizantinos? ¿La versión justiniana? O hipotizando que los comentaristas bizantinos tuvieran acceso a las fuentes en su estado prejustiniano, ¿quizá sería posible recuperar versiones anteriores de los materiales jurídicos romanos, quizá incluso su redacción originaria clásica?<sup>3</sup>

La cuestión, como puede verse, es fundamental, dada la escasez de materiales prejustinianos conservados y a disposición del romanista: no en vano de la estimación del valor específico de los textos jurídicos bizantinos como medio para acceder a los materiales jurídicos romanos depende que ese gran acervo de información pueda considerarse un tesoro de datos preciosos y esenciales para recuperar obras perdidas o, en caso contrario, tan sólo un testimonio de la experiencia jurídica posterior a la romana, interesante en su contexto pero que nada puede aportar para reintegrar los textos romanos ya conocidos.

Como en tantos otros aspectos fundacionales de ciencia romanística, también en torno a la cuestión del valor exegético de las fuentes jurídicas bizantinas debemos comenzar por los postulados de Mommsen. El gran autor alemán partía de una premisa sobre los límites de la literatura jurídica bizantina: si Justiniano, en su intención de preservar la pureza de los materiales compilados en lo que después sería llamado el *Corpus Iuris*, había permitido tan sólo la realización de traducciones *κατὰ πόδας*, de ἵνδικες y de παράτιτλα,<sup>4</sup>

3 Dos útiles exposiciones sintéticas y detalladas sobre la discusión relativa al valor de las fuentes bizantinas para la crítica del *Corpus Iuris* – desde una óptica más amplia que la que al presente trabajo corresponde – ofrecen Stolte 2009 y Andrés Santos 2013. Respecto a la crítica textual de los Basílicos, véase por todos van Bochove 2014.

4 Como es sabido, la restricción se recoge en dos de las constituciones introductorias del Digesto (const. *Tanta-Δέδωκεν*, § 21 y const. *Deo auctore*, § 12). Sobre el alcance de la prohibición de Justiniano, con la bibliografía relacionada, véase por todos Falcone 2014.

por necesidad la literatura jurídica bizantina producida en aquel momento tuvo que adaptarse y respetar estas limitaciones imperiales. En consecuencia, los restos de dicha literatura que hoy conservamos con material jurídico bizantino serían sólo útiles a los efectos de:

a) comprobar, fijar o restituir los textos de los manuscritos latinos del Digesto y del Código: se trataría por tanto de materiales útiles tan sólo para mejorar la información que los manuscritos, en la inevitable dinámica de la corrupción del texto a lo largo del proceso de transmisión, nos han preservado.

b) aumentar nuestro conocimiento de las doctrinas jurídicas auspiciadas por Justiniano: como había ya advertido Cuyacio y después confirmarían Krüger y el mismo Mommsen,<sup>5</sup> los comentarios bizantinos nos servirían para conocer las políticas legislativas específicas que habrían fundamentado la inclusión de los textos jurídicos romanos en la versión justiniana que hoy conservamos.

En otras palabras: siempre según Mommsen, el valor de los textos bizantinos se limitaría a la posibilidad que ofrecen para conocer el Derecho romano en su versión justiniana, pero no como medio de acceso al Derecho romano clásico. Fuera del ámbito estricto del Derecho justiniano, la información de las fuentes jurídicas bizantinas no pueden usarse como apoyo para una interpretación de una discusión clásica y mucho menos para la determinación de los textos en su estado pre-justiniano.<sup>6</sup>

Este postulado exegético se funda, a su vez, en otra premisa: la suposición de que los juristas bizantinos no han recurrido a otros materiales que aquéllos provistos (e interpolados) por Justiniano. De ser esto cierto, es lógico concluir que los textos jurídicos bizantinos no sirven para poder acceder a los textos clásicos de los juristas, como tampoco para conocer el tenor literal original de las constituciones imperiales.

Y no sólo eso: serían inservibles también para detectar las modificaciones realizadas por los compiladores en los textos, puesto que los bizantinos, teniendo exclusivamente la versión justiniana en sus manos, habrían podido tan sólo estudiar las políticas legislativas vigentes en su momento, sin poder acceder a materiales previos que les permitieran apreciar el alcance de las modificaciones concretas realizadas a los textos jurídicos romanos incorporados al *Corpus Iuris*.

Las fuentes bizantinas, por tanto, no podrían iluminar más que el Derecho romano de su época. *Mutatis mutandis*, no se trataría en el fondo de otra cosa de aplicar a las fuentes jurídicas bizantinas el muy conservador criterio exegético atribuido al crítico alejandrino Aristarco de Samotracia: "Ὅμηρον ἔξ' Ὀμήρου σαφηνίζειν."<sup>7</sup>

5 Véase sobre esta literatura anterior Riccobono 1906a: 197.

6 "L'opinione dominante ... nega invece a tutte quelle fonti qualsiasi autorità per le investigazioni sullo stato del diritto avanti Giustiniano" (Riccobono 1908: 465).

7 Para un resumen sobre la discusión relativa a la efectiva atribución de esta frase a Aristarco véase Nünlist 2015: 385.1.

### 3. El debate

#### 3.1. Las dudas metodológicas de Riccobono

Ésta es la doctrina metodológica preponderante cuando encontramos a un joven Riccobono en Alemania, a donde se ha desplazado para formarse con Gradenwitz, pero quien muy pronto empieza a desarrollar unos criterios metodológicos propios y muy personales. Esta precoz actitud crítica del joven romanista italiano no sólo le lleva a proponer un replanteamiento de la completa metodología del interpolacionismo exegético, sino que le acarrea el distanciamiento de los criterios y métodos aprendidos de sus maestros en el ámbito germánico.

Las dudas de Riccobono están bien fundadas, pues provienen en un estudio directo sobre las fuentes, fuentes que no responden a los estrictos patrones de contenido que Mommsen habría preconizado para ellas, pues (cito) “gli studiosi di altri secoli come i moderni hanno visto benissimo che le versioni, gli indici e le annotazioni dei Greci alle leggi del *Corpus Iuris Ciuilis* si distaccano assai di frequente dal testo latino, in quanto in alcuni punti offrono elementi più copiosi, in altri contengono meno, ed in non pochi tratti, infine, divergono essenzialmente dai libri ufficiali”.<sup>8</sup>

El problema está servido: si los autores bizantinos debían acomodarse a las estrictas restricciones establecidas por Justiniano en las constituciones *Tanta* y *Deo Auctore*, en principio sería imposible que los textos conservados reflejen una diversidad y riqueza de datos como la que Riccobono tiene ante sus ojos cuando deja por escrito sus dudas. Le resulta necesario manifestar, por tanto, que “il contenuto di quelle fonti non consente alla opinione dominante una tranquillità beata”.<sup>9</sup>

#### 3.2. Los argumentos en favor de la doctrina dominante

No obstante la constatación en las fuentes de estas divergencias respecto a lo que debería esperarse, Riccobono es cauto, pues es consciente de que la doctrina dominante está sólidamente fundada en argumentos de peso.<sup>10</sup>

En primer lugar – y con su peculiar estilo elegantemente irónico – Riccobono se refiere a la efectiva constatación de la existencia de órdenes del Emperador que prohibieron para siempre jamás, “per la pace dell’umanità”,<sup>11</sup> los comentarios a los materiales del *Corpus Iuris*. Estas prohibiciones incluirían, además, el uso de las recopilaciones de materiales anteriores, así como los estudios jurisprudenciales más antiguos y, sobre todo, la colación

8 Riccobono 1908: 466.

9 Riccobono 1908: 466.

10 Con su peculiar estilo expositivo – sea por apasionamiento sincero, sea por recurrir al habitual método retórico según el cual debe ensalzarse al contrincante a batir para luego, una vez vencido, realzar así la propia victoria dialéctica –, Riccobono describe los argumentos de la doctrina dominante como “difese formidabili” (Riccobono 1908: 465) e incluso como “le colonne d’Ercole che non si son potute superare” (Riccobono 1906a: 198).

11 Riccobono 1908: 466.

de los materiales oficiales con los manuscritos originales de los que fueron extraídos.

El segundo argumento, que deriva directamente del anterior, es la efectiva constatación de la aparente eficacia de las prohibiciones, atestiguada por la forma exterior de los primeros manuales jurídicos griegos: en efecto, estas primeras obras referidas al *Corpus Iuris* aparecen como versiones o índices, o sencillamente como comparaciones entre textos justinianos.<sup>12</sup> Al menos el formato de la primera producción literaria jurídica bizantina transmite la impresión, por tanto, de que las prescripciones justinianas se han cumplido en toda su extensión.

Mommsen habría llegado a afirmar, en una declaración que podría servir de dogma metodológico para la doctrina dominante en su momento, que los bizantinos habrían trabajado con absoluto desconocimiento de cualquier Derecho anterior y de cualquier material jurídico externo a lo recogido en el *Corpus Iuris*.<sup>13</sup>

Sin embargo, como es lógico el gran romanista alemán también habría sido consciente de ocasionales divergencias en los textos que eran difícilmente explicables si el axioma mencionado se consideraba categórico. Este obstáculo se salvaría, según Mommsen, por los requerimientos estilísticos de cada uno de los géneros en que las obras jurisprudenciales bizantinas se enmarcaban. Así, las aparentes divergencias en los textos no serían otra cosa que el producto del esfuerzo de síntesis propio de una *summa*, o bien la tendencia a la simplificación propia de los *indices*.<sup>14</sup>

### 3.3. Cuestiones sin explicar

Si se asume esta visión de las fuentes, proporcionada por la interpretación dominante, se podrían explicar las divergencias en los textos por una sencilla vía: por mucho que las prohibiciones de Justiniano hubieran sido categóricas en su formulación y eficaces en su aplicación, los comentaristas primeros del *Corpus Iuris* tendrían no obstante aún fresca en la memoria el recuerdo del Derecho en su estado anterior. De ahí que, en ocasiones, en sus textos se deslicen datos, opiniones o explicaciones que no cuadran con lo expuesto en la compilación justiniana, pero que no tendrían más valor que el de ser “notizie particolari” o “semplici reminiscenze”<sup>15</sup> de un mundo jurídico ya derogado.

Sin embargo, Riccobono no puede evitar pensar que, de ser esto así, quedarían rastros estilísticos en los textos; al menos, indicios que pudieran apoyar esta hipótesis: expresiones, por ejemplo, como el “nisi memoria me fallit”, que abunda en Aulo Gelio.<sup>16</sup>

12 Riccobono 1908: 466.

13 “... cum absoluta iuris antiquioris omniumque omnino quae extra corpus iuris posita essent ignorantione”, Mommsen 1870: LX s.

14 Esta eficacísima síntesis del pensamiento de Mommsen corresponde a Guarino 1946: 309.

15 Riccobono 1908: 466.

16 Riccobono 1906a: 198.

Por otra parte, se argumenta desde la doctrina dominante (Zachariä von Lingenthal, en este caso) que los intérpretes del *Codex*, como Taleleo, en realidad estaban trabajando sobre la primera edición del Código des 529, lo que ocasionaría la distorsión con la versión de la *repetita praelectio* del 534.<sup>17</sup> En cuanto a las Instituciones, los trabajos de los comentaristas bizantinos no habrían excedido el ámbito estricto del *Corpus Iuris* más allá de, como mucho, la Paráfrasis de Teófilo.

Pero también en este caso se trataría de una hipótesis forzada, sin base textual que la apoyase,<sup>18</sup> construida a la desesperada para intentar encajar en la interpretación dominante las inexplicables divergencias que los primeros textos bizantinos ofrecen al investigador. Era necesaria una nueva interpretación de las fuentes y sus materiales originarios, que permitiera entender las llamativas divergencias entre los textos latinos del *Corpus Iuris* y sus correspondientes versiones grecobizantinas.

### 3.4. La formulación de una nueva hipótesis

Al final, toda la cuestión puede reconducirse, según Riccobono, a un solo problema: la presunción, asumida como axioma exegético, de que toda la producción de los comentaristas bizantinos deriva única y exclusivamente de la compilación en su versión oficial, “senza altri sussidi di sorta”.<sup>19</sup>

Pero esta presunción, en realidad, no es más que una capa de niebla<sup>20</sup> que difumina los riquísimos matices que ofrecen las fuentes, impidiendo al investigador mirar los textos con la lente adecuada para cada uno de los casos. Y no es raro, por ello, que otros romanistas antes que él hubiesen alzado la voz para expresar sus dudas exegéticas.

Así, ya Alibrandi habría advertido, con tristeza, que “i greci commentatori ebbero sussidi utilissimi che a noi in gran parte mancano”.<sup>21</sup> Ferrini, por su parte, precisa un poco más: si bien para Riccobono el gran romanista italiano no habría sabido zafarse del todo de la rígida forma forjada por Zachariä, Mommsen y Krüger, había no obstante sabido mirar más allá, afirmando que “l'autorità dei bizantini deriva dalle fonti di cui poterono valersi”, y que estas fuentes “non sono direttamente le opere classiche, bensì le loro elaborazioni antegustinianee”.<sup>22</sup>

17 Sobre la perspectiva de Zachariä véase Riccobono 1908: 466 s.

18 Baviera, al hilo de esta cuestión, comenta: “Naturalmente l'affermazione dello Zachariä era incontrollabile” (Baviera 1936: xL).

19 Riccobono 1908: 465.

20 De nuevo, una plástica imagen de Riccobono: “Or siffatta credenza non solo annebbia tutte le cognizioni che noi ricavamo dai greci, ma svalora addirittura l'importanza, dal punto di vista storico-critico, di tutta la letteratura giuridica del secolo VI” (Riccobono 1906a: 198).

21 La referencia se toma directamente como la cita Riccobono 1908: 467 (que refiere a Alibrandi 1896: 49).

22 De nuevo la cita se toma directamente de Riccobono 1908: 467 (referida al trabajo de Ferrini, tampoco accesible para mí en este momento, en *Per l'VIII centenario della Università di Bologna: studi giuridici e storici offerti da Ilario Alibrandi, Francesco Buonamici, Pietro Cogliolo ...*, Roma 1888, 85). La sospecha había sido ya formulada en sus *Prolegomena* a la

Aquí llegamos a un punto clave: si esta intuición de Ferrini es correcta (una sospecha que, como ya se ha mencionado, había sido ya formulada por Cuyacio), los testimonios jurisprudenciales bizantinos adquieren un valor único e inesperado, como medio para conocer y comprender cómo trabajaban los estudiosos del Derecho en los siglos justo anteriores a Justiniano.

Pero Riccobono va más allá e hipotiza que si es posible recorrer hacia atrás con seguridad el camino que lleva a las fuentes de los comentaristas bizantinos, podría ser incluso posible llegar a recuperar materiales clásicos, si se prueba que llegaron a usarlas como base para sus comentarios. Sería necesario, por tanto, realizar una atenta revisión de toda la producción jurídica del siglo VI, con actitud crítica pero sin prejuicios, para evaluar con precisión el estado de la cuestión.<sup>23</sup>

Un primer indicio que sirve de base a Riccobono para comenzar su revisión de las fuentes lo proveen los *Scholia Sinaitica*, fuente sobre la que había realizado un detallado estudio crítico en 1896.<sup>24</sup> Según el romanista italiano, los escolios del Sinaí demostrarían que los tratadistas bizantinos, saltándose la prohibición expresa de Justiniano, habrían trabajado con versiones griegas más antiguas de los textos del *Corpus Iuris*, las cuales habrían sido de uso común en las escuelas de Derecho postclásicas.<sup>25</sup>

“Questa conclusione potè sembrare e sembrò in fatto ad alcuno esagerata”, afirma cauteloso Riccobono,<sup>26</sup> consciente de estar removiendo los cimientos de una orientación exegética hasta entonces totalmente consolidada. Era necesario, por tanto, ofrecer a la romanística argumentos sólidos, por medio de ejemplos exegéticos extraídos de los diferentes libros del *Corpus Iuris*.

## 4. Ejemplos exegéticos en apoyo de la interpretación de Riccobono

### 4.1. Pruebas en las Instituciones de Justiniano

En relación con el manual redactado por Justiniano para el aprendizaje de la nueva compilación, Riccobono considera que ya los estudios de Ferrini han abierto una vía de agua en la interpretación tradicional. En esto probablemente Riccobono sea más categórico que el mismo Ferrini, al considerar que los mencionados estudios habrían provisto ya de la “prova completa”.<sup>27</sup>

Paráfrasis de Teófilo: “Is igitur fuit (ut patet) aetatis Iustiniani imperatoris mos, ut libri ex berutiensi schola profecti, cum fieri posset, ad noua studia aptarentur” (Ferrini 1884: XIV).

23 Riccobono 1908: 467.

24 Riccobono 1896: 217-300.

25 Riccobono 1906a: 198. Sobre el valor de los resultados de este trabajo, véase Varvaro 2018: 78, quien pone de relieve el ejemplo aducido por Riccobono, en el que un fragmento del Digesto en que aparece citado el jurista Trebacio (véase *infra*, nt. 41). Éste es uno de los textos que ya habrían llamado la atención de Cuyacio, tal y como recuerda Mommsen en la correspondiente nota en su edición del Digesto.

26 Riccobono 1906a: 199.

27 Véase Riccobono 1908: 468.



En efecto, los estudios de Ferrini habrían demostrado que Teófilo, para redactar su Paráfrasis griega, habría adaptado una antigua versión griega del texto gayano, quizá en uso en la Escuela de Derecho de Beirut. De hecho, ya incluso antes del descubrimiento del manuscrito de Verona había llamado la atención el hecho de que algunos párrafos de la Paráfrasis son más cercanos al Epítome de Gayo que a las mismas Instituciones de Justiniano.<sup>28</sup>

#### 4.2. Pruebas en el Código de Justiniano

Ya se ha comentado *supra* que Zachariä von Lingenthal trataba de explicar el sorprendente hecho de que la versión de Taleleo del *Codex* – realizada teóricamente *κατὰ πόδας* siguiendo las prescripciones del Emperador – no coincidiera en algunos puntos con el texto del Código, por medio de la hipótesis de que el *antecessor* habría trabajado sobre la primera edición del Código, no sobre la segunda.

Pero Riccobono considera que la explicación es otra: la base de su trabajo no sería la primera versión derogada del *Codex*, sino las compilaciones de constituciones imperiales prejustinianeas, en particular el *Codex Theodosianus*, pero también el Gregoriano y el Hermogeniano.<sup>29</sup>

Esta hipótesis, que había deducido ya a partir de sus estudios sobre los *Scholia Sinaitica*,<sup>30</sup> se confirmaba también a través de las referencias expresas formuladas por los contemporáneos de *Corpus Iuris*. Valgan a continuación algunos de los ejemplos propuestos por Riccobono, tomados de los escolios a los Basílicos:<sup>31</sup>

B. 11.2.60 sch. f.: μάλιστα ἐν τῷ ποτε λεγομένῳ Ἑρμογενιανῶ κóδικι λεγούσας

B. 11.2.35 sch. I (Teodoro): μάθε, κατὰ τοὺς παλαιοὺς νομικοὺς καὶ τὰς ἐν τῷ Ἑρμογενιανῶ καὶ Γρηγοριανῶ διατάξεις.

Otro ejemplo, muy ilustrativo, está relacionado con la regulación de la *laesio enormis* en el ámbito de la compraventa. La cuestión aparece regulada del siguiente modo en el Código justiniano:

28 Riccobono 1908: 468. La relación entre la tradición gayana latina occidental y Paráfrasis griega de Teófilo fue también puesta de relieve por Ferrini al descubrirse los Fragmentos de Autún (véase Ferrini 1889 y Ferrini 1900), recibiendo el apoyo posterior de romanistas como Levy 1929: 256.4, Schulz 1953: 302 o Nelson 1981: 99. Otros romanistas, sin embargo, fueron más críticos con esta interpretación, al entender que las similitudes entre obras isagógicas de un lado y otro del imperio correspondían más bien a un estilo docente común a todo el Imperio, y que por tanto respondían más a rasgos estilísticos formales que a una reutilización de materiales dogmáticos; en este sentido, Arangio-Ruiz afirmaba gráficamente que: "le coincidenze rilevate con la parafrasi di Teofilo restano in quel limbo nel quale le opere del genere, antiche e moderne, si somigliano tutte" (Arangio-Ruiz 1957: 371.2, seguido después por Cannata 1965: 553 s.).

29 Riccobono 1908: 468 s.

30 Riccobono 1908: 469.12 cita al efecto Schol. Sin. 1.2.5.9 y 52.

31 Riccobono 1908: 469.12.

Cl. 4.44.15 (a. 383, Grat. Valentin. Theodos. AAA.): *Quisquis maior aetate praedia etiam procul posita distraxerit, paulo vilioris pretii nomine repetitionis rei venditae copiam minime consequatur* rell.

Cuando se compara este texto con la versión de la misma constitución recogida en el Código Teodosiano, se aprecia claramente cómo los compiladores han optado por incluir en el *Codex* justiniano una versión más reducida, pues la teodosiana ofrece un texto más extenso y detallado:

CTh. 3.1.4: *Quisquis maior aetate [atque administrandis familiarum suarum curis idoneus comprobatus] praedia, etiam procul posita, distraxerit, [etiamsi praedii forte totius quolibet casu minime facta distractio est], repetitionis in reliquum, pretii nomine vilioris, copiam minime consequatur* rell.

Indico con corchetes en la constitución los fragmentos de texto que la versión justiniana ha omitido, de modo que se pueda apreciar con claridad la intensidad del trabajo de reducción acometido por parte de los compiladores.

Pero la sorpresa se produce, en lo que a este trabajo interesa, cuando se compara la constitución justiniana con el texto correspondiente de los Basílicos:

B. 19.10.84: καὶ ἐπιτηδείως διοικῆσαι τὴν ἰδίαν φαμίλιαν δοκιμασθεῖς κτήματα εἰ καὶ πόρρω διακείμενα πωλήσει, εὐτελεστέρου τιμήματος ὀνόματι ἀναλήψεως τοῦ πραθέντος πράγματος εὐπορίαν μηδαμῶς ἐπικτάσθω κτλ.

La expresión “τὴν ἰδίαν φαμίλιαν δοκιμασθεῖς” no tiene apoyo alguno en Cl. 4.44.15, pero claramente se refiere al pasaje “atque administrandis familiarum suarum curis idoneus comprobatus” de la versión teodosiana, que como hemos visto es uno de los dos pasajes que los compiladores habrían suprimido para su inclusión en el *Codex*.

Como se puede apreciar, el texto de los Basílicos recoge una traducción griega que se apoya en el texto del Teodosiano, y no en la que teóricamente debería ser su modelo, es decir, la del Código justiniano, puesto que recoge datos que aparecían en la constitución original pero quedaron suprimidos en la versión reducida recogida en el segundo.

Lo más probable es suponer, según Riccobono, que el texto de los Basílicos se apoyasen no en la versión latina de la constitución tal y como aparece en el *Codex Iustinianus* sino en una traducción griega de los códigos prejustinianos, que circularía entre los comentaristas bizantinos y que sería utilizada para sus escritos, haciendo caso omiso de las prohibiciones de Justiniano.<sup>32</sup>

Otro ejemplo llamativo lo ofrece el caso de Cl. 3.42.8.1, donde se regula el pacto en favor de tercero. Dicho pacto se admite en Derecho justiniano gracias a una interpolación del texto original incluida por Triboniano. El texto, tal y como aparece en el *Codex*, presenta el siguiente tenor literal:

32 Riccobono 1908: 472 s.

Cl. 3.42.8 pr. (Impp. Dioclet. et Maxim., a. 293): *Quod si pactus sit, ut tibi restituantur, si quidem ei qui deposuit successisti, iure hereditario depositi actione uti non prohiberis: si vero nec civili nec honorario iure ad te hereditas eius pertinet, intellegis nullam te ex eius pacto contra quem supplicas actionem stricto iure habere: utilis autem tibi propter aequitatis rationem dabitur depositi actio.*

Y de nuevo en este caso la pista nos la ofrecen los Basílicos (B. 15.4.28), en cuyo pasaje correspondiente se puede leer el texto de la constitución imperial sin interpolación ninguna. Para facilitar al lector la comparación de los textos, se ofrece a continuación la confrontación de cada pasaje latino y griego:

Cl. 3.42.8 pr.

*Quod si pactus sit, ut tibi restituantur,*

*si quidem ei qui deposuit successisti, iure hereditario depositi actione uti non prohiberis: si vero nec civili nec honorario iure ad te hereditas eius pertinet, intellegis nullam te ex eius pacto contra quem supplicas actionem stricto iure habere: utilis autem tibi propter aequitatis rationem dabitur depositi actio*

B. 15.4.28

Εἰ μέντοιγε ὁ τὰ ἴδια παραθέμενος συνεφώνησεν ὥστε σοι αὐτὰ ἀποδοθῆναι, εἰ μὲν ἐκληρονόμησας τὸν παραθέμενον, δύνασαι δικαίῳ κληρονομίας ταῦτα ἀπατεῖν

εἰ δὲ μήτε κατὰ τὸ πολιτικὸν μήτε κατὰ τὸν πραιτορα αὐτὸν ἐκληρονόμησας,

οὐδεμίαν ἀγωγὴν ἔχεις κατ' αὐτοῦ, καθ' οὗ ἐδεήθης, ἀπὸ τῶν τοιούτων συμφύων.

Como se puede ver, tanto el texto latino de la constitución como su versión griega conservada en los Basílicos van corriendo paralela y perfectamente; sin embargo, al final del texto latino se aprecia cómo, abruptamente, la constitución imperial presenta un pasaje final añadido por el que se concede una acción útil por razones de equidad, concesión a la cual no hace referencia alguna el texto paralelo griego.

Ya Eisele<sup>33</sup> había advertido esta disonancia entre los textos, y había interpretado que los comisarios de los Basílicos habrían decidido devolver el texto de la constitución imperial a su estado original, suprimiendo la interpolación justiniana.

33 Para la discusión doctrinal sobre esta disonancia entre los textos griego y latino, véase Riccobono 1908: 470 s.

Riccobono, por el contrario, explica que lo que sucede ante los ojos del investigador es que los materiales sobre los que trabajan los redactores de los *Basílicos* son en realidad versiones griegas de textos anteriores (en este caso, según Riccobono, una traducción de la constitución imperial tal y como aparecería el *Codex Hermogenianus*).<sup>34</sup>

Basten estos dos ejemplos para ilustrar los argumentos que esgrime Riccobono<sup>35</sup> para someter a revisión la visión tradicional, en cuanto a la crítica de los materiales del *Codex*: el uso por parte de los comentaristas bizantinos de traducciones griegas de obras anteriores a la compilación habrían dejado huellas clarísimas en las fuentes bizantinas; su detección y adecuada exégesis permitiría, por tanto, no sólo recuperar material excluido por los compiladores sino también estudiar el proceso de recepción en lengua griega de los textos imperiales clásicos.

### 4.3. Pruebas en el Digesto

Al contrario que en el caso de las Instituciones y el Código de Justiniano, los estudios sobre los materiales que los bizantinos había usado para comentar el Digesto estaban menos desarrollados en época de Riccobono; quizá por ello es en este tercer caso donde el autor italiano concentró sobre todos sus esfuerzos por demostrar su hipótesis alternativa a la dominante.

La situación de partida era la habitual: según Mommsen y Zachariä, los bizantinos contemporáneos y posteriores a la compilación justiniana habrían trabajado única y exclusivamente sobre los materiales del *Corpus Iuris*, o quizá, como mucho, con sus “*prmissimi interpreti*”.<sup>36</sup> Y sin embargo, las versiones griegas del Digesto presentan también, como en el caso de las otras dos obras de la compilación, llamativas diferencias con la versión latina justiniana.

En efecto, ya por una parte había logrado demostrar Ferrini que el *Index* de Estéfano se aleja significativamente del Digesto “*per struttura e indole*”,<sup>37</sup> lo mismo que sucedería en el caso de Teófilo o de Doroteo, y en cuanto a Cirilo o el Anónimo, con su peculiar estilo personal recordaba Riccobono cómo “*lo stesso Zachariä tornava dalle sue peregrinazioni attraverso le fonti contemporanee a mani vuote*”.<sup>38</sup>

Por otra, el mismo Riccobono había llegado a identificar muchos otros pasajes que, tras una adecuada exégesis, permitirían confirmar que los bi-

34 Riccobono 1908: 471; en 473 llama la atención sobre el hecho de que Taleleo, el autor que más información aporta sobre el uso de otros materiales para redactar los comentarios jurisprudenciales al *Codex* justiniano, confirma en otros pasajes el uso de fuentes anteriores a la compilación.

35 Véase además Riccobono 1908: 469 s. y Riccobono 1906a: 205, en relación con Cl. 3.32.5 y Hex. 2.1.35 y 2.1.6.

36 Riccobono 1908: 474.

37 Riccobono 1908: 474.

38 Riccobono 1908: 475. Y añade el autor italiano, con siguiendo con su ácido estilo: “*Non potrebbe essere cotesto un segno del falso cammino fatto da un così potente signore nei suoi regni?*”.

zantinos habrían trabajado con materiales prejustinianos para confeccionar sus obras de comentario al Digesto. Los indicios aportados por estos pasajes se podrían agrupar en cuatro categorías metodológicas, acuñadas por el propio Riccobono.<sup>39</sup>

#### 4.3.1. Diferencias entre los textos latinos y griegos debidas a elementos nuevos o diversos referidos por los escritores bizantinos

Un ejemplo que serviría para ilustrar esta primera categoría lo ofrece Dorotheo, el cual indica que Servio es el autor de determinados *responsa* referidos por Alfeno en los *Libri digestorum*, y nombra a Juliano como protagonista de cuestiones referidas por Africano. Lo sorprendente de este hecho es que Justiniano ha cancelado las referencias a estos dos juristas clásicos, pero son indudablemente correctas. Esta suposición había sido confirmada ya por Antonio Agustín y por el mismo Mommsen.<sup>40</sup>

En esta misma línea, Estéfano (B. 22.15.13) atribuye D. 3.2.22 (Marcell. 2 *publ.*) a Marciano, y por tanto corrige así la lectura que hoy nos ofrece la *littera Florentina*, la cual atribuye el pasaje del Digesto, erróneamente, a Marcelo. Del mismo modo, Estéfano, en su análisis a B. 16.8.10, habría identificado a Próculo como el jurista mencionado en D. 7.8.10.2 (Ulp. 17 *ad Sab.*), en vez del efectivamente mencionado, 'Priscus'.<sup>41</sup>

Se trataría, en los dos casos, de afirmaciones de los comentaristas bizantinos que sólo serían posibles si se admite que tendrían delante, junto al texto oficial de la compilación, los correspondientes materiales prejustinianos. De hecho, el mismo Estéfano alude en ocasiones a una versión más antigua, 'τὸν παλαιόν', del cual habría sacado materiales ciertamente notables, como advierte Riccobono. Un ejemplo de esto sería su comentario a D. 15.1.32 pr. (Ulp. 2 *disp.*), donde según él se hablaría de la acción 'ῥεσκισσορίαν', pero que no consta en la versión oficial de la compilación. Esta afirmación, sin embargo, fue confirmada por la versión del texto de Ulpiano aportada por el manuscrito en Estrasburgo estudiado por Lenel,<sup>42</sup> lo cual lleva a pensar de nuevo que el escoliasta trabajaba con materiales prejustinianos.<sup>43</sup>

39 Riccobono 1908: 475.

40 Riccobono 1908: 475 s.

41 Y, de hecho, en los manuscritos latinos se ha transmitido junto a 'Prisco' el nombre de 'Treba-cio', cuando debería ser 'Neracio', tal y como afirma Armenópulo (Hex. 3.3.92: 'Ἐὰν κλοπιμαίαν θεράπειαν πίστει καλῆ ἀγοράσῃς, εἶγε αὐτῇ γεννήσῃ παρά σοι, δύνασαι οὐσοκαπιτεῦεν, εἰ καὶ ἐν τῷ μέσῳ τῆς οὐσοκαπίουος χρόνῳ ἔμαθες κλοπιμαίαν εἶναι τὴν θεράπειαν, καὶ οὕτω μὲν ἀδιαιστίτως ὁ Ν ε ρ ἄ τ ι ο ς εἶπεν); véase Riccobono 1908: 476.35.

42 Sobre esto véase Riccobono 1906a: 218, con una tabla comparativa de los textos, y Riccobono 1908: 477.

43 No me resisto a recoger aquí las – por así decir – apasionadas afirmaciones críticas de Riccobono, el cual considera que los intérpretes de este texto, al intentar no violentar la doctrina dominante en cuanto a las fuentes de las obras bizantinas (unido al auge desbocado de la crítica interpolacionista), llegan incluso a admitir que hasta los juristas clásicos se saltaban los efectos procesales de la *litis contestatio*, con tal de hacer cuadrar los textos. Pues bien, Riccobono manifiesta con esta plasticidad su opinión sobre la cuestión (Riccobono 1906a: 219): "Che i limiti dell'interpolazione si fossero male determinati, deve attribuirsi piuttosto che alla sconsideratezza degli scrittori alla *imbecillitas* del genere umano, come direbbe Giusti-

### 4.3.2. Pasajes que no tienen correspondencia alguna con los materiales del Digesto

También para esta segunda categoría metodológica en cuanto a la crítica del Digesto aporta Riccobono ejemplos muy reveladores: en primer lugar, el caso de D. 7.6.5.1 (Ulp. 17 *ad ed.*), que Estéfano comenta aportando el tenor literal de la *formula prohibitoria*, que con consta en el texto latino recogido en la compilación justiniana:

“εἰ φαίνεται με δίκαιον ἔχειν τοῦ κωλύειν σε τοῦ UTI FRUI”

Este bellísimo ejemplo de los datos preciosos que pueden aportar los textos bizantinos respecto de la versión justiniana conservada, lo es también de hasta dónde pueden llegar los prejuicios metodológicos, puesto que la noticia aportada por Estéfano en B. 16.6.5 sch. 6. se consideró espuria, al no admitirse – siguiendo la doctrina dominante – que su trabajo estuviera basado en otros materiales que no fueran los del *Corpus Iuris*. El mismo Lenel habría descartado en principio este dato para su reconstrucción del Edicto, aunque posteriormente habría recapacitado incorporando esta información a sus propios materiales (dicho con las inimitables palabras de Riccobono: “sol-tanto in seguito ad esame più maturo la formula prohibitoria potè ottenere la cittadinanza romana che gode ora *optimo iure*”).<sup>44</sup>

Otro ejemplo puede encontrarse, según Riccobono, en Hex. 2.1.23, dedicado a la *specificatio*:<sup>45</sup>

Ἰστέον δὲ ὅτι ἐπὶ τῶν τοιούτων εἰ μὲν καλῆ πίστει εἷς τι εἶδος ὕλη μετεσκευάσθη, δύναται ζητεῖν ὁ κατασκευάσας τὰς δαπάνας· εἰ δὲ κακῆ πίστει, ζητεῖν ταύτας οὐ δύναται.

Este pasaje, que no se encuentra entre los materiales del *Corpus*, por su estilo didáctico había inducido a Heimbach a reconducirlo a la Paráfrasis de Teófilo, pero Riccobono, sin embargo, establece su relación con dos textos prejustinianos de la tradición gayana no recogidos en el Digesto:

Gai 2.76: *Sed si ab eo petamus fundum uel aedificium et inpensas in aedificium uel in seminaria uel in sementem factas ei soluere nolimus, poterit nos per exceptionem doli mali repellere, utique si bonae fidei possessor fuerit.*

Epit. 2.1.6: *Sed in his omnibus superius comprehensis quicumque in terra aliena aliquid posuerit aut aedificaverit aut horum, quae dicta sunt, aliquid fecerit, illis, qui aliena praesumserint, hoc competit, ut expensas vel impendia, quae in his fecerint, a dominis, qui rem factam vindicant, recipere possint.*

niano”, y que tales afirmaciones “decantan la bancarotta della caccia o sport delle interpolazioni o dell’ossessione dei tribonianismi”.

44 Riccobono 1908: 478. Sobre el valor de este precioso dato de Estéfano véase Varvaro 2010: 185-187, el cual afirma que la transcripción del tenor literal de la fórmula obliga a admitir que el escoliasta tenía ante los ojos materiales clásicos.

45 Riccobono 1908: 480 y en detalle Riccobono 1906a: 199-204.

Estos dos ejemplos, tomados aquí de entre otros muchos que aporta Riccobono,<sup>46</sup> ilustran cómo no sólo los textos bizantinos enriquecen en sus comentarios el material recibido vía *Corpus Iuris*, sino además la importancia de algunas de estas aportaciones para recuperar información perdida a lo largo de la transmisión de los textos clásicos que culmina en la selección de Justiniano para confeccionar el Digesto.

### 4.3.3. Pasajes griegos inmunes a las interpolaciones tribonianas

En este tercer grupo se recogen textos griegos que los comentaristas bizantinos incorporan a sus obras, aparentemente como traducciones del Digesto, pero que al ser analizados con detalle se revelan como traducciones de un estado del texto anterior al momento en que los compiladores lo alteraron. Aparece así la versión griega como un texto paralelo “immune” a las intervenciones de los compiladores.

Baste para ilustrar este punto un ejemplo claro y sencillo que aporta Riccobono, que precisamente por ello resulta muy contundente como argumento en el marco de la presente discusión.

Se trata de B. 12.1.50, que trata del nivel de responsabilidad que asumen los socios entre sí:

Ὁ κοινωνὸς ἀπὸ δόλου ἐνέχεται.

La responsabilidad, como se puede ver, se limita tan sólo al dolo, pero cuando se compara con el texto de referencia (Ulp. 31 *ad ed.*, D. 17.2.52.2) nos encontramos con una sorpresa:

*et Celsus libro septimo digestorum ita scripsit: socios inter se dolum e t c u l p a m p r a e s t a r e o p o r t e t .*

Lo sucedido es patente: mientras que los compiladores han intervenido en el texto de Ulpiano para ampliar la responsabilidad del socio, los Basílicos nos transmiten una versión griega del texto anterior – y por tanto no alterada por los compiladores – que no incluye la responsabilidad por culpa.

Otro ejemplo en este sentido, de los varios que aporta Riccobono,<sup>47</sup> surge de la comparación entre D. 20.1.16.4 y el correspondiente B. 25.2.16.4:

D. 20.1.16.4 (Marcian. *l. s. ad form. hypoth.*): *Interdum etiam de fructibus arbitrari debet iudex, ut, ex quo lis inchoata sit, ex eo tempore etiam fructibus condemnet. quid enim si minoris sit praedium, quam debetur? nam de antecedentibus fructibus nihil potest pronuntiare, n i s i e x s t e n t e t r e s n o n s u f f i c i t .*

46 Véase Riccobono 1908: 478-480 para su exégesis de los siguientes pasajes: D. 3.1.10, al que Taleleo añade un pasaje; D. 19.2(52).55 en relación con el capítulo 55(53) dentro de B. 20.1; y un fragmento del Νόμος γεωργικός transmitido por el Ms. ambrosiano Q 50 (§ 87) y que al no corresponder con el Digesto es sólo reconducible a Gai 2.73-75.

47 En Riccobono 1908: 481-487 se desarrollan con detalle otros supuestos, para poner de manifiesto que se trata de un método de trabajo común a los primeros intérpretes de la compilación de Justiniano, y no sólo de redactores particulares (véase esp. 486).

B. 25.23.16.4: Καὶ περὶ τῶν μετὰ προκάταρξιν καρπῶν ὁ δικαστὴς τυποῖ· τί γάρ, ὅτι τὸ πρᾶγμα πρὸς τὸ χρέος οὐκ ἀρκεῖ; Περὶ γάρ τῶν προλαβόντων οὐδὲν ψηφίζεται, εἰ μὴ φαίνονται καὶ τὸ πρᾶγμα οὐκ ἀρκεῖ.

El texto de Marciano en su versión del Digesto termina con una frase, '*nisi exstent et res non sufficit*', de la cual no hay rastro en la versión griega de los Basílicos; y como recalca Riccobono, la diferencia no es banal, puesto que introduce la novedad justiniana de que el condenado mediante la *actio hypothecaria* puede ser condenado a restituir también los frutos percibidos antes de la *litis contestatio*.

De esta regla, ajena a los principios del Derecho romano clásico, no hay rastro en la versión griega de los Basílicos, lo cual de nuevo lleva a pensar que su redactor tiene delante una traducción griega de la jurisprudencia romana en una versión anterior a las modificaciones del Emperador.

#### **4.3.4. Pasajes griegos que presentar indicios claros de añadidos posteriores, insertados a veces por medio de simples notas marginales**

Con esta cuarta categoría de pruebas en relación con los materiales usados por los bizantinos para comentar el Digesto se llega, según Riccobono, al "colmo dell'evidenza":<sup>48</sup> los comentaristas, ante las profundas modificaciones introducidas por Justiniano en los textos clásicos que ellos estaban acostumbrados a manejar, se ven obligados a modificar sus propios manuales griegos para adaptarlos a la nueva realidad marcada por el *Corpus Iuris*.

Riccobono ofrece un ejemplo claro en este sentido, relativo a la modificación del valor jurídico de los esponsales del Derecho clásico al justiniano: como es sabido, según el Derecho clásico los esponsales no crean un vínculo jurídico, sino que tienen tan sólo una importancia ético-social, y despliegan sólo efectos jurídicos subsidiarios como por ejemplo la responsabilidad por los gastos derivados de la expectativa de un matrimonio que se suspende antes de su celebración. Y con más razón se recalca su irrelevancia jurídica en casos en que el matrimonio prometido incurriera en algún tipo de impedimento.

En este último supuesto, sin embargo, Justiniano introdujo una modificación, prohibiendo no sólo el matrimonio sino también los esponsales en caso de que la pareja estuviese afectada por un impedimento permanente (como por ejemplo el hecho de que existiera entre ellos una relación tutor-pupila). Esta prohibición consta en una clara interpolación a un texto del jurista Modestino:

D. 23.1.15 (Mod. *l. s. de enucl. cas.*): *Tutor factam pupillam suam nec ipse uxorem ducere nec filio suo in matrimonio adiungere potest. [scias tamen, quod de nuptiis tractamus, et ad sponsalia pertineret.]*

Marco entre corchetes el pasaje final del texto, que tanto por fondo como por forma parece una clara interpolación: no sólo por el contenido material – en el que se aprecia claramente la intención de extender un principio general clásico a un supuesto concreto al que, en principio, el Derecho clásico

48 Riccobono 1908: 487.



no consideraría necesario aplicarlo – sino especialmente desde el punto de vista formal, pues el ‘scias’ con que se introduce la frase final corresponde, claramente, al ‘ἴσθι’ con que se introducen las glosas marginales explicativas en los manuscritos.<sup>49</sup>

La abrupta modificación final añadida por los compiladores habría obligado a los comentaristas bizantinos a actualizar sus propias versiones griegas de los textos, para adaptarlos al nuevo Derecho vigente. Y así, el fragmento de los *Basílicos* correspondiente al texto arriba reproducido (atribuido al Anónimo), refleja exactamente esta situación:

B. 28.1.13: Ὁ γενόμενος ἐπίτροπος οὐ δύναται γαμεῖν τὴν ὑπ’ αὐτοῦ ἐπιτροπευθεῖσαν ὀρφανὴν οὔτε παιδί αὐτοῦ ζευγύναι·[τὸ αὐτὸ καὶ περὶ μνηστείας].

Como se puede ver, el comienzo del texto es la traducción exacta del original de Modestino, hasta el punto de que incluso traduce con precisión los dos verbos diferentes relativos a la unión matrimonial usados por el jurista clásico (*uxorem ducere* = γαμεῖν; *in matrimonio adiungere* = ζευγύναι). Y justo al final, exactamente en el punto en que los compiladores han introducido el añadido, el Anónimo debe realizar la misma operación: de ahí que en la versión griega conste: ‘τὸ αὐτὸ καὶ περὶ μνηστείας’, con todos los caracteres típicos de las glosas marginales (referencia a lo anterior, sin verbo) que luego acaban incorporadas al texto glosado.<sup>50</sup>

Riccobono aporta otros ejemplos de esta categoría,<sup>51</sup> algunos de los cuales serían – usando sus propias palabras – “rimarchevoli e, vorrei dire, infallibili”,<sup>52</sup> mientras que otros no se toman ya de los *Basílicos* sino de otras fuentes bizantinas, que presentarían, según el autor italiano, claras muestras de haber sido modificadas para adaptarse a los textos justinianeos. Indicios de estas modificaciones se podrían encontrar en los *Scholia Sinaitica*,<sup>53</sup> en escolios como los atribuidos al Anónimo<sup>54</sup> o en el *Hexabiblos*.<sup>55</sup>

Todas estas contundentes pruebas no harían sino desmentir la opinión general de que los bizantinos no trabajaron más que con los materiales del *Corpus Iuris*; en este sentido, es imposible no recoger aquí de nuevo las propias palabras de Riccobono,<sup>56</sup> quien no sin cierta ironía afirma que los casos arriba estudiados serían un “meraviglioso fenomeno, se si dovesse prestar credito a quella «*absoluta iuris antiquioris omniumque omnino quae extra corpus iuris posita essent ignoratione*»” con la que Mommsen consideraba que trabajaron los bizantinos.<sup>57</sup>

49 Riccobono 1908: 489.81.

50 Riccobono 1908: 489 s.

51 Como por ejemplo la ampliación realizada sobre D. 7.8.1.2.2 en relación con la amplitud del derecho de uso recibida por testamento, modificada también en B. 16.8(76).12.2; véase Riccobono 1908: 487 s.

52 Riccobono 1908: 490.

53 Riccobono 1908: 490 s. α).

54 Riccobono 1908: 491 β).

55 Riccobono 1908: 491 γ).

56 Riccobono 1908: 491; véase también Riccobono 1906a: 214.

57 Véase *supra*, nt. 13.

## 5. Una nueva metodología

### 5.1. Los resultados

“Il vecchio pregiudizio è sfatato”, declara satisfecho Riccobono al concluir sus análisis.<sup>58</sup> De acuerdo con los resultados de su estudio, los comentaristas bizantinos del siglo VI no se habrían limitado a consultar los materiales de los juristas más antiguos tan sólo por curiosidad anticuaria esporádica o para consultar puntos específicos ante dificultades ocasionales encontradas en la compilación, sino que siguieron recurriendo con asiduidad y normalidad a todos aquellos trabajos antiguos, incorporando fragmentos de Derecho en su versión prejustiniana a sus trabajos de comentario sobre el *Corpus Iuris*.

Estos fragmentos, de todos modos, nos habrían llegado “sotto ogni aspetto notevoli e soverchianti”,<sup>59</sup> puesto que el proceso de transmisión habría sufrido, como es lógico, todo tipo de avatares; de hecho, lo que conocemos de aquellos trabajos (que dejando aparte la Paráfrasis de Teófilo consiste, como es sabido, en fragmentos dispersos) habría pasado por un proceso de selección e integración de tres siglos, a manos de todo tipo de comisiones y particulares.

La adaptación del viejo Derecho a los nuevos principios, por tanto, se habría realizado poco a poco, y por vías muy diversas, lo cual nos habría dejado un panorama muy heterogéneo en cuanto al contenido y forma de las fuentes. Este proceso de adaptación “perfetto non lo fu mai”,<sup>60</sup> lo cual es sin duda una fortuna para los investigadores modernos, puesto por esa vía se habrían salvado muchos datos preciosos sobre el Derecho anterior a la compilación imperial. Con razón (y humor) afirmaba por ello Guarino: “dobbiamo ringraziare la «sciatteria» degli antecessores nell’attualizzare così imperfettamente i loro testi”.<sup>61</sup>

El mejor ejemplo de este heterogéneo proceso lo ofrecerían, según el autor italiano, los *Scholía Sinaitica*, cuya riqueza describe como “residui lacunosi di un commentario insigne ai libri di Ulpiano *ad Sabinum*, formatosi nella scuola fiorente avanti Giustiniano, ricco di confronti con tutte le opere giuridiche del ciclo Severiano, cospicuo per formulazioni solide e fedeli”, y que con seguridad siguieron siendo utilizados con posterioridad al 534, y que en algún momento cercano a esa fecha habrían sido revisados y adaptados al nuevo Derecho en puntos determinados.<sup>62</sup>

Riccobono describe así un escenario probablemente más realista que el hipotizado por la doctrina dominante, que prácticamente habría imaginado que la promulgación del *Corpus Iuris* habría supuesto hacer *tabula rasa* de toda la literatura jurídica anterior. Un proceso de adaptación progresivo,

58 Riccobono 1908: 493.

59 Riccobono 1908: 493.

60 Riccobono 1908: 493.

61 Guarino 1939: 274. Sobre el paulatino proceso de traducción de materiales del latín al griego, profundizando en la hipótesis de Riccobono, véase Scheltema 1941: 429-433.

62 Riccobono 1908: 494.

sumado a la resistencia derivada de la insuperable *auctoritas* de los viejos textos (de Gayo al Teodosiano, pasando por toda la jurisprudencia imperial)<sup>63</sup> frente a prohibiciones imperiales o cambios legislativos,<sup>64</sup> explicarían mejor el estado actual en que encontramos las fuentes bizantinas.<sup>65</sup>

Un rasgo de estilo de redacción y exposición típico de estas fuentes bizantinas vendría a confirmar, además, está nueva visión de las fuentes: en efecto, un estudio detallado de los contenidos demuestra que los bizantinos tienen un conocimiento y una comprensión de las fuentes anteriores a su época absolutamente perfectos; por el contrario, los añadidos que se ven obligados a introducir para introducir las modificaciones justinianas se realizan “con fretta, fiaccamente, con contorcimenti del pensiero penosi”.<sup>66</sup>

## 5.2. La última crítica y la fortuna de la hipótesis

Los últimos intentos de resistencia por parte de la doctrina tradicional para mantener su validez llegaron enseguida de la mano de Peters<sup>67</sup> y más tarde de Sontis,<sup>68</sup> los cuales intentaron demostrar que la teoría mommseniana del “esfuerzo de síntesis” realizado por lo bizantinos seguía siendo una hipótesis válida para explicar, como alternativa a la propuesta de Riccobono, el extraño estado de las fuentes.

Guarino,<sup>69</sup> sin embargo, ha puesto de relieve que estas críticas no resultaron eficaces, y que debe considerarse probado que las obras de los *antecessores*<sup>70</sup> se basan en traducciones griegas de las fuentes clásicas.<sup>71</sup> Esta

63 Riccobono aporta en este punto una serie de ejemplos de las diferentes vías de recepción material prejustiniano en las obras bizantinas: una constitución de Arcadio citada por Juan Lido, una cita del libro tercero *Quaestionum* de Papiniano a través de Julián de Ascalón que llega hasta Armenópulo, la Glosa de Turín a las Instituciones, etc. (véase en detalle Riccobono 1908: 495 s.).

64 Giuffrè llegó a afirmar, ante este estado de las fuentes, que las prohibiciones de Justiniano debían considerarse simplemente utópicas (Giuffrè 1968: 573). Riccobono, por su parte, ilustra la situación justiniana con ejemplos del Derecho moderno, alegando que tampoco el Código de Napoleón, ni el italiano de 1865 ni el BGB alemán supusieron para la doctrina civilística del momento una ruptura radical con todo el acervo literario jurídico anterior (Riccobono 1908: 496).

65 Sobre la efectiva recepción de la normativa justiniana en los escolios de los Basílicos véase Lokin, van Bochove 2011.

66 Riccobono 1908: 494.

67 Peters 1913; en contra, por su parte, Mitteis 1913. Guarino afirma que la explicación de Peters para las divergencias entre las versiones griegas y los materiales del *Corpus Iuris* – que se debería a que los bizantinos trabajaban con versiones latinas diferentes de las utilizadas por los compiladores – cede ante la más lógica y mejor argumentada explicación de Riccobono, que hipotiza con versiones griegas de los textos latinos como base del trabajo de los *antecessores* (Guarino 1939: 275).

68 Sontis 1937.

69 Principalmente en los dos trabajos ya citados: Guarino 1939 y Guarino 1946.

70 Guarino 1946: 309 se refiere específicamente a los escolios al Digesto y la *summa* del Anónimo. Véase no obstante Pieler 2008: 366 a., con nt. 77, en apoyo de Sontis frente a Riccobono.

71 De hecho Guarino recuerda que en ocasiones el mismo *antecessor*, por motivos didácticos, explica los textos del *Corpus Iuris* comparándolos con las fuentes precedentes (Guarino 1939: 274).

producción bizantina habría ido siendo adaptada al nuevo Derecho sólo posteriormente y de manera progresiva, pero muchos de los elementos prejustinianos habrían sobrevivido a este paulatino trabajo de revisión y adaptación, dato éste que debe admitirse como probado de cara a adoptar la metodología exegética adecuada.<sup>72</sup>

Tan es así que Guarino considera innegable un dato muy relevante, que cambia totalmente la óptica de la doctrina tradicional: el hecho de que las citas a autores clásicos que se pueden encontrar en los escolios son por lo general más exactas que las que se han conservado a través de la *littera Florentina*, lo cual podría explicarse si se piensa que estos materiales serían los utilizados por los maestros de Berito con anterioridad a la compilación justiniana.<sup>73</sup>

Partiendo de esta afirmación, habría quizá que matizar la que ahora debe ser considerada la nueva doctrina dominante, es decir, la formulada por Riccobono, o simplemente considerar que, sin contradecirla, se abren otras posibilidades exegéticas. En efecto, dando por hecho las divergencias entre los textos latinos del *Corpus Iuris* y las versiones griegas de los bizantinos, caben otras dos explicaciones alternativas para este hecho:

- a) que ciertas alteraciones en los textos bizantinos fueran realizadas por los compiladores de los Basílicos, y no en momentos anteriores;<sup>74</sup>
- b) que los textos bizantinos presenten alteraciones realizadas no por los *antecesores*, sino en una fase anterior, y por tanto, prejustiniana.<sup>75</sup>

Matrices aparte, corresponde sin duda a Riccobono el mérito haber cambiado la visión de la romanística respecto del valor de las fuentes bizantinas, y por tanto de la metodología exegética que debe ser aplicada en el trabajo con ellas. No sólo Guarino afirma rotundamente que la hipótesis de Riccobono debía prevalecer sobre la tradicional,<sup>76</sup> sino que esta convicción ha sido en las décadas siguientes asumida y afirmada sin dudarla por investigadores posteriores como Giuffrè<sup>77</sup> o Simon.<sup>78</sup>

72 Guarino 1946: 310 dice que estos restos prejustinianos se encuentran “indiscutiblemente” en las obras mencionadas en la nota anterior.

73 Guarino 1939: 275; el autor considera también innegable por ejemplo que Estéfano conoce la *formula prohibitoria* clásica, que no está en el Digesto; que Taleo cita un principio de Paulo que no aparece ni en el Digesto ni en la *summa* de los Basílicos; que Armenópulo, en fin, utiliza materiales sólo localizables en la *Epitome Cai*.

74 Opción descartada por Riccobono, véase en este sentido Guarino 1946: 311.1.

75 Guarino 1946: 311, precisamente el objeto de estudio en el artículo donde se realiza esta afirmación. Ya Bonfante había advertido que las traducciones griegas de las fuentes clásicas usadas por los *antecesores*, como bien había demostrado Riccobono, no siempre serían útiles para la crítica del *Corpus Iuris* (Bonfante 1931: 97).

76 “La tesi oggi dominante è quella avanzata dal Riccobono” (Guarino 1946: 309).

77 “Si deve al Riccobono l'ipotesi, che si è mostrata poi feconda, secondo cui i commentatori greci del Digesto, oltre che delle *Institutiones* e del *Codex* ... si fondarono essenzialmente su traduzioni (in greco) dei testi classici” (Giuffrè 1968: 578.31).

78 “Die kurzen Notizen der Kommentatoren des justinianischen Gesetzgebungswerkes bilden unsere bedeutsamste Quelle für die Erforschung der Schuljurisprudenz des 5. Jhs.” (Simon 1970: 315).

## 6. Epílogo: del prejuicio científico al prejuicio político

Comenzaba este trabajo haciendo referencia a la aspiración de objetividad que a todos los investigadores nos obliga, para luego ilustrarlo con el enfrentamiento de Riccobono contra los prejuicios metodológicos que condicionaban el valor de las fuentes bizantinas en su tiempo. Como hijo de su época que era, Riccobono tuvo que denunciar una determinada concepción no sólo de las fuentes en sí, sino toda una visión del mundo justiniano y de su relación con lo que generalmente solemos llamar períodos clásico y postclásico de la Historia de Roma. Se trataba, por tanto, de un prejuicio de muy amplio espectro, que trascendía lo estrictamente jurídico para incardinarse en la visión, necesariamente condicionada por las coordenadas intelectuales en que se vivía, de los procesos histórico-culturales.

Pero los prejuicios estrictamente científicos, por la naturaleza del mundo académico, son identificables, puesto que al asumir la vestimenta de hipótesis explicativas de un determinado problema salen a la luz, y por tanto pueden ser objeto de crítica, discusión y, en su caso, falsación. Por ello, el peligro real está más bien en los prejuicios socio-culturales que en ocasiones subyacen en la base de los científicos, pues éstos – más profundos – no se manifiestan, sino que al conformar el tejido ideológico e intelectual de la vida cotidiana forman parte de ella como elemento aparentemente natural, y así condicionan de modo muy discreto nuestra completa visión del mundo, incluida la visión científica.

En este sentido, los tiempos que el gran maestro Riccobono tuvo que vivir fueron probablemente los más difíciles de la Historia europea. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todos los cimientos intelectuales en los que se basaba la sociedad occidental se derrumbaron, causando el desmoronamiento de conceptos jurídicos considerados bien definidos hasta ese momento – el ciudadano, el pueblo, el Estado –, haciendo aparecer conceptos pseudo-jurídicos como la raza o la identidad, y arrastrando con ello toda una visión civilizada de la Historia y la Tradición.

En medio de estas espantosas turbulencias históricas, los intelectuales de todas las disciplinas acabaron fascinados, desbordados o arrastrados por el espíritu de la época. Remito en este punto al apasionante capítulo del colega Varvaro<sup>79</sup> en el libro ‘temerario’<sup>80</sup> que se presenta en este acto, donde con todos los detalles se describen los efectos que el nacionalismo, el movimiento *Los-von-Rom* y la reacción italiana en defensa de un ‘Derecho romano puro’ tuvieron, en busca de conquistas culturales nacionales, en los estudios del Derecho romano.

En efecto: tras lucha titánica por derribar los prejuicios científicos del cambio de siglo, descrita a lo largo de la presente exposición, en sus últimos escritos Riccobono se replanteó el valor de las escuelas bizantinas prejustinianas, que, como hemos visto, tanto había alabado y defendido. Y así,

79 Varvaro 2018; cfr. Varvaro 2019: 93-114.

80 Pues en efecto, como dicen los editores, “Tornare sulle origini e sul «farsi» di un metodo, come quello interpolazionistico ... nel quadro delle attuali rivalutazioni degli studi romanistici (e dei «giganti» della Romanistica) può forse sembrare temerario” (Avenarius et al. 2018: 7).

sin llegar a negar su calidad técnica, rechaza sin embargo – en defensa de la grandeza del Derecho Romano Clásico – cualquier contribución creativa de los “orientales”, negando así la existencia (y cito) “de un derecho clásico degenerado” (!)<sup>81</sup> por vía de infección de costumbres orientales o de nuevos principios desarrollados por los juristas prejustinianos.

Y así, la magnífica teoría que proponía que la codificación de Justiniano había sido influenciada por el trabajo de las escuelas bizantinas del siglo quinto – y que por tanto habría incorporado contenido oriental y helénico al *Corpus* junto a textos genuinamente romano-occidentales – fue rotundamente calificada por Riccobono como una ‘leyenda’.<sup>82</sup> No es de extrañar que Bonfante, en su discurso con motivo de la presentación del Digesto milanés y del 1400 Aniversario de la publicación del *Corpus Iuris*, se quejara desolado: “lo scenziato rinnega tutto il suo passato e invano vuol celarsi questa posizione”.<sup>83</sup>

Estoy de acuerdo con el colega Varvaro cuando dice al final del capítulo mencionado que tal vez estos temas, a medio camino entre lo humano y lo académico, entre la figura del científico y su papel como político, puedan parecer espinosos; pero yo añadiría: precisamente ante los tiempos turbulentos que parecen amenazar a la actual Unión Europea – con rebrote del nacionalismo y del identitarismo, y ante el sorprendente retorno de posturas políticas radicales que por su fracaso histórico deberían considerarse implanteables por los ciudadanos –, es quizá un buen momento para que nosotros, Historiadores del Derecho y por tanto de las reglas que han estructurado la convivencia social a lo largo de los siglos, reflexionemos e intentemos aportar también hoy nuestra perspectiva, distanciada y razonada, de procesos históricos como los que vivió Riccobono.

Sirva como estímulo a la esperanza ver cómo hoy, casi cien años después de la actividad intelectual de Riccobono, y habiendo avanzado mucho desde los terribles acontecimientos de aquellos tiempos – que también para los hombres de su época debieron ser desconcertantes –, disfrutamos de un acervo olvidado de preciosas referencias clásicas recuperado gracias a su gran intuición y su desafío a los prejuicios, un tesoro que languidecía oculto entre los textos bizantinos y que todavía hoy ofrece al romanista posibilidades inagotables.

Volvamos por tanto al trabajo, y para ello propongo concluir con un doble y estimulante consejo metodológico que el joven Riccobono nos regaló, para aprovechar mejor esta riqueza: en primer lugar, “affrontare i testi con prudente libertà”;<sup>84</sup> a continuación, trabajar “senza preconcetti e senza pre-

81 Sobre este impactante cambio de óptica en el marco del nacionalismo y la revisión de la Historia desde el punto de vista del fascismo, véase con detalle Varvaro 2018: 97. Bonfante recuerda el rechazo por parte de Albertario y él mismo a esta revisión extrema de su propia teoría por parte de Riccobono, argumentando que era innegable la existencia de toda una corriente jurídica creativa oriental, desde Constantino en adelante (Bonfante 1931: 99).

82 Varvaro 2018: 97.254.

83 Bonfante 1931: 99. En su conferencia Bonfante alude a que el motivo del abandono del proyecto por parte de Riccobono se debe a diferencias metodológicas (Bonfante 1931: 95).

84 Riccobono 1908: 466.

giudizi. Il lettore da parte sua dovrebbe per un momento metter di lato il pregiudizio del divieto di Giustiniano. Il lettore conosce infatti che il più grande legislatore della terra ... non stabilì alcuna speciale polizia per i gabinetti di studio degli antecessori; e fu, per lo meno in questo, savio davvero".<sup>85</sup>

## Bibliografía

- Alibrandi 1896: Alibrandi I., *Opere giuridiche e storiche del prof. Ilario Alibrandi raccolte e pubblicate a cura della Accademia di scienze storico-giuridiche*, I, Roma 1896.
- Andrés Santos 2013: Andrés Santos F.J., *El valor de las fuentes jurídicas bizantinas para la crítica textual y la Quellenforschung del Corpus iuris civilis: I. Panorámica general*, en e-LHR 16, 2013, 1-30.
- Arangio-Ruiz 1957: Arangio-Ruiz V., *Storia del diritto romano*, Napoli 1957<sup>7</sup>.
- Avenarius et al. 2018: Avenarius M. et al. (Hg.), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica. Circolazione di modelli e metodi fra giuristi europei nel tardo Ottocento*, Tübingen 2018.
- Baviera 1936: Baviera G., *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, en *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, I, Palermo 1936, XXI-CVIII.
- Bonfante 1931: Bonfante P., *L'edizione italiana del Digesto e gli studi di Diritto Romano*, en Albertario E. (a cura di), *Conferenze per il XIV centenario delle Pandette: 15 dicembre 530-15 dicembre 1930*, Milano 1931, 95-103.
- Burdese 1997: Burdese A., *Diritto romano e interpretazione del diritto*, en *Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al prof. F. Gallo*, I, Napoli 1997, 61-77.
- Cannata 1965: Cannata C.A., *Sui Fragmenta Augustodunensia*, en *Studi in onore di Biondo Biondi*, I, Milano 1965, 549-563.
- Falcone 2014: Falcone G., *The Prohibition of Commentaries to the Digest and the Antecessorial Literature*, en SG 9, 2014, 1-36.
- Ferrini 1884: Ferrini C., *Prolegomena a Institutionum Graeca Paraphrasis Theophilo Antecessori vulgo tributa*, Berolini 1884, VII-XXII.
- Ferrini 1899: Ferrini C., *I frammenti di diritto pregiustiniano del palinsesto di Autun*, en RIL 32, 1899, 947-950, también en *Opere di Contardo Ferrini*, 2. *Studi sulle fonti del diritto romano*, Milano 1929, 421-424.
- Ferrini 1900: Ferrini C., *Sui frammenti giuridici del palinsesto di Autun*, en *Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino* 35, 526-537, también en *Opere di Contardo Ferrini*, 2. *Studi sulle fonti del diritto romano*, Milano 1929, 425-436.

85 Riccobono 1906a: 199.

- Giuffrè 1968: Giuffrè V., *Note sull'attività degli scolasti pregiustiniani*, en Atti dell'Accademia delle Scienze Morali e Politiche 79, Napoli 1968, 564-594.
- Guarino 1939: Guarino A., Recensión a Sontis J.M., *Die Digestensumme des Anonymos – I. Zum Dotalrecht (ein Beitrag zur Frage der Entstehung des Basilikentextes)*, Heidelberg 1937, en SDHI 5, 1939, 273-285.
- Guarino 1947: Guarino A., *Sull'importanza delle compilazioni giuridiche bizantine per l'indagine storico-critica*, en *Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, Milano 1947, 309-317.
- Levy 1929: Levy E., *Westen und Osten in der nachklassischen Entwicklung des römischen Rechts*, en ZRG RA 49, 1929, 230-259.
- Lokin, van Bochove 2011: Lokin J.H.A., van Bochove Th.E., *Compilazione – educazione – purificazione. Dalla legislazione di Giustiniano ai Basilica cum scholiis*, en Lokin J.H.A., Stolte B.H. (a cura di), *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, Pavia 2011, 99-146.
- Mitteis 1913: Mitteis L., Recensión a Peters H., *Die oströmischen Digestenkommentare und die Entstehung der Digesten*, en ZRG RA 34, 1913, 402-416.
- Mommsen 1870: Mommsen Th., *Praefatio*, en *Digesta Iustiniani Augusti*, I, Berolini 1870, v-LXXX.
- Nelson 1981: Nelson H.L.W., *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, Leiden 1981.
- Nünlist 2015: Nünlist R., *What does Ὁμηρον ἐξ Ὁμήρου σαφηνίζειν actually mean?*, en *Hermes* 143.4, 2015, 385-403.
- Peters 1913: Peters H., *Die oströmischen Digestenkommentare und die Entstehung der Digesten*, en *Berichte über die Verhandlungen der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig*, phil.-hist. Kl., 65-1, 1913, 3-113.
- Pieler 2008: Pieler P., *Zur Hermeneutik der byzantinischen Rechtstexte*, en Avenarius M. (Hg.), *Hermeneutik der Quellentexte des Römischen Rechts*, Baden-Baden 2008, 355-382.
- Riccobono 1896: Riccobono S., *Gli scolii sinaitici*, en BIDR 9, 1896, 217-300.
- Riccobono 1906a: Riccobono S., *Tracce di diritto romano classico nelle collezioni giuridiche bizantine*, en BIDR 18, 1906, 197-222.
- Riccobono 1906b: Riccobono S., *Tracce di diritto romano classico nelle collezioni giuridiche bizantine*, en *Miscellanea di Archeologia di Storia e di Filologia dedicata al prof. A. Salinas nel XL anniversario del suo insegnamento accademico*, Palermo 1906, 153-171.
- Riccobono 1908: Riccobono S., *Il valore delle collezioni giuridiche bizantine per lo studio critico del Corpus Iuris Civilis*, en *Mélanges Fitting*, II, Montpellier 1908, 465-497.



- Scheltema 1941: Scheltema H.J., *De antiquae iurisprudentiae reliquiis in libris byzantinis oblectamentum*, en TR 17, 1941, 412-456.
- Schulz 1953: Schulz F., *History of Roman Legal Science*, Oxford 1953.
- Simon 1970: Simon D., *Aus dem Kodexunterricht des Thalelaios*, en ZRG RA 87, 1970, 315-394.
- Sontis 1937: Sontis J.M., *Die Digestensumme des Anonymos*, Heidelberg 1937.
- Stolte 2009: Stolte B.H., *The Value of the Byzantine Tradition for Textual Criticism of the Corpus Iuris Civilis. 'Graeca leguntur'*, en Lokin J.H.A., Stolte B.H. (a cura di), *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, Pavia 2009, 667-680.
- van Bochove 2014: van Bochove Th.E., *The Basilica between Quellenforschung and Textual Criticism*, en Signes J., Pérez I. (eds.), *Textual Transmission in Byzantium: between Textual Criticism and Quellenforschung*, Turnhout 2014, 539-576.
- Varvaro 2010: Varvaro M., *Praescriptio e pregiudizio*, en IAH 2, 2010, 147-188.
- Varvaro 2018: Varvaro M., *Circolazione e sviluppo di un modello metodologico. La critica testuale delle fonti giuridiche romane fra Otto Gradenwitz e Salvatore Riccobono*, en Avenarius M. et al. (Hg.), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica. Circolazione di modelli e metodi fra giuristi europei nel tardo Ottocento*, Tübingen 2018, 55-100.
- Varvaro 2019: Varvaro M., *Salvatore Riccobono fra il 'genio di Roma' e il fascismo. Parte I*, en BIDR 113, 2019, 93-114.



# I DIRITTI REALI IN SALVATORE RICCOBONO TRA CRITICA INTERPOLAZIONISTICA ED ETICA CRISTIANA

GIANNI SANTUCCI

Università degli Studi di Trento

Abstract: Riccobono was persuaded that the compilers of Justinian, influenced by Christian ethic, had interpreted the Roman law of property in a social perspective, abandoning the classical law characterized by individualistic conception. The essay analyzes contents and methods of Riccobono's interpretation and stresses the relationship between interpolation criticism and influence of Christianity. \*

Parole chiave: Salvatore Riccobono; diritto romano; diritti reali; critica interpolazionistica; etica cristiana.

## 1. Premessa

Nonostante un tale esordio possa apparire bizzarro se non addirittura sconveniente, vorrei aprire il mio intervento manifestando un punto di disaccordo con quanto Salvatore Riccobono scrisse in un tardo contributo apparso sul *Bullettino dell'Istituto di diritto romano*, dove annoverava fra le sue "colpe", quella "di non aver seguito nella produzione scientifica l'impulso che veniva da dentro e dalla speciale preparazione nel campo della esegesi e della dogmatica giuridica".<sup>1</sup> Almeno con riguardo all'impegno profuso dal maestro palermitano nello studio dei diritti reali, infatti, mi pare che si dovrebbe piuttosto affermare il contrario. Rilevanza di proprie scelte interiori nell'approccio alla ricerca, cura esegetica e rigore dogmatico costituiscono, a mio giudizio, gli architravi su cui costantemente poggiano le indagini di Riccobono in tale ambito. Altri fattori ne caratterizzano il *ductus*, fra cui l'ingente mole di fonti messe sotto minuziosa osservazione e l'inedito interesse per il pensiero e le opere dei singoli giuristi:<sup>2</sup> una consapevole tendenza alla storicizzazione che marca definitivamente la distanza dalle impostazioni pandettistiche che, peraltro, avevano giocato un ruolo non secondario nella sua formazione scientifica.<sup>3</sup>

Com'è noto, i rapporti reali hanno occupato una posizione non marginale all'interno dell'opera scientifica di Riccobono, che sappiamo essere

\* Riproduco il testo nella forma predisposta per l'esposizione orale, salvo talune modifiche formali fra cui l'omissione di parole di circostanza e dei doverosi ringraziamenti. Ho conservato il tono semplice e discorsivo, limitandomi nelle note ad indicare la bibliografia essenziale.

1 Riccobono 1947: 30.

2 Sono gli anni dell'esordio nella romanistica dello studio biografico dei *prudentes*. Per un primo inquadramento generale mi permetto di rinviare a Santucci 2012: 141-146. Più specificatamente e di recente con attenzione a Riccobono: Nardoza 2012: 687-692.

3 Sull'influenza del magistero di Bernhard Windscheid su Riccobono, si veda da ultimo Varvaro 2013: 1685.

tanto copiosa quanto policroma.<sup>4</sup> Gli argomenti che si affollano non sono pochi: accessione, alveo abbandonato, comunione, *ius tollendi*, pertinenze, *retentio*, servitù prediali, spese, superficie, usufrutto, uso; e non aggiungo la figura giuridica che credo fu per Riccobono il 'tema dei temi': il possesso, con le ramificazioni direttamente annesse, oggetto in questa sede di una relazione specifica.

Basta una lettura fuggevole e rapsodica per cogliere la varietà dei temi e la peculiarità dei singoli contributi, caratterizzati da precise individualità nelle premesse, nei percorsi e negli obiettivi; offrirne ora un quadro esaustivo ed analitico nel limitato tempo di una relazione, oltre che divenire operazione difficile se non addirittura impossibile, risulterebbe di certo poco felice se si vogliono cogliere i profili metodologici e le impostazioni culturali di fondo che caratterizzano questa parte dell'opera riccoboniana. Meglio svolgere un nucleo di riflessioni di più largo respiro, privilegiando alcuni contributi rispetto ad altri e, nel loro esame, circoscrivere l'attenzione solo a peculiari e rilevanti profili.

Riccobono ha consegnato alla romanistica decisive lezioni di metodo, ha svelato fasi e fattori dell'evoluzione del diritto romano, ne ha indicato una compiuta rappresentazione. Gli esiti di tale mole scientifica sono stati discussi, acquisiti e talora rifiutati nei singoli e variegati filoni della ricerca, e, infine, nella romanistica più recente contestualizzati in una storia della storiografia. Non credo si possa dar torto ad Antonio Guarino quando ebbe a scrivere che "l'opera scientifica di lui fa ormai parte integrale della cultura di ciascuno di noi".<sup>5</sup> La statura scientifica del maestro palermitano è stata ampiamente illustrata nel tempo:<sup>6</sup> risulterebbe ozioso ripercorrere nuovamente in questa sede quanto già scritto con competenza e dovizia di particolari, tuttavia è opportuno indugiare brevemente su talune scelte di fondo che hanno guidato la ricerca di Riccobono, la cui verifica ci permetterà di com-

4 Utile al riguardo l'analitica rassegna condotta da Giovanni Baviera in occasione della celebrazione del quarantennale dell'insegnamento del maestro palermitano: Baviera 1936: xxx-xcii.

5 Guarino 1993: 43.

6 Recenti illustrazioni della biografia scientifica di Riccobono si rinvengono in Marrone 2003a: 855-867 e Varvaro 2013: 1685-1688; Varvaro 2016: 394-397, ove sono racchiusi ragguagli bibliografici sulle numerose testimonianze tributate alla figura dello studioso dalla romanistica nel tempo (ulteriori riferimenti si ritrovano anche in Bartocci 2012: ix-xi, alle ntt. 1-2). Più in particolare sul magistero e la scuola di Riccobono si veda per tutti Marrone 2003b: 595-602, mentre specificatamente per una descrizione dell'opera scientifica di Riccobono nella romanistica non si possono certamente dimenticare, seppur in parte datati e caratterizzati talora da un spirito agiografico (già osservato nella storiografia), gli ampi e documentati contributi di Giovanni Baviera e dell'allievo Lauro Chiazzese: Baviera 1936: xix-cviii; Chiazzese 1939: xlii-lviii. Sull'incidenza nella romanistica degli indirizzi metodologici e delle concezioni di Riccobono una documentata analisi con numerosi riferimenti bibliografici in Albertario 1935: 83-86 e una sintesi in Chiazzese 1961: 301-305. Successivamente ritengo significative, fra le altre, le testimonianze di Riccardo Orestano (Orestano 1981: 713-720; Orestano 1987: 553-556), i cui rapporti scientifici con il maestro Riccobono sono lumeggiati da Mantello 1998: xxxiv-xxxix. Si vedano anche i contributi di Mario Talamanca, anche con particolare riferimento alla storia del *Bullettino dell'Istituto di diritto romano*: Talamanca 1982: 709-716; Talamanca 1988: cxxiii-cxxvii. Particolare, ma degna di interesse la *Nota di lettura* di Mario Lauria alla ristampa del *Sommario delle lezioni di istituzioni*: Lauria 1980: v-viii. Infine, più di recente, sul pensiero di Riccobono: Nardoza 2012: 33-38; Santucci 2016: 88-92.

prendere meglio e in profondità le prospettive con cui lo studioso indagò i temi dei diritti reali.

## 2. Ruolo e limiti della critica interpolazionistica

Innanzitutto il tema delle interpolazioni:<sup>7</sup> il lungo e proficuo periodo di perfezionamento che Riccobono condusse in Germania e il suo avvio all'attività di ricerca coincisero, come tutti sanno, con l'affermarsi di quell'approccio critico sui testi romani che vedeva in Otto Gradenwitz, di cui Riccobono fu allievo,<sup>8</sup> uno dei padri ispiratori che nel 1887 aveva dato alle stampe un saggio monografico divenuto presto celebre.<sup>9</sup> Ora, a parte un paio di eccezioni, tutti gli studi dedicati espressamente ai diritti reali, o che comunque coinvolgono in modo non incidentale questi temi, appartengono al primo ventennio della produzione scientifica dello studioso. In questo periodo ricomprendo alcune ricerche presenti nel celeberrimo 'corpus' *Dal diritto romano classico al diritto moderno. A proposito del fr. 14 D. X, 3 Paulus III 'ad Plautium'* del 1917, considerato, almeno in parte, uno spartiacque del lungo percorso scientifico dello studioso. Posteriore, anche se di poco, un saggio in tema di costituzione delle servitù del 1922,<sup>10</sup> mentre risale agli ultimi anni della sua attività un breve contributo sulla sopravvenienza della *mala fides*.<sup>11</sup> I diritti reali, quindi, costituiscono una parte significativa degli interessi scientifici del "primo Riccobono",<sup>12</sup> del "Riccobono ... della prima maniera", volendo mutuare l'espressione da Antonio Guarino, che aveva definito questo periodo dello studioso come quello della "critica, anzi ipercritica, che si risolveva in indagini esegetiche minutissime, generalmente coronate da giudizi radicali circa le presunte, vastissime, interpolazioni postclassiche, e soprattutto giustinianee".<sup>13</sup>

Ora, che Riccobono sia da annoverare fra i pionieri della critica interpolazionista in Italia non credo sia fatto che si possa in alcun modo revocare in dubbio. Già lo rivendicava fieramente Giovanni Baviera nelle Onoranze palermitane del 1936,<sup>14</sup> che, fra l'altro, raccoglievano un nutrito *Elenco delle interpolazioni segnalate da S. Riccobono*,<sup>15</sup> e l'allievo Biondo Biondi affermava nella commemorazione presso l'Accademia dei Lincei nel 1959: "potrò sbagliare od esagerare, ma ritengo che il vero fondatore della critica, intesa

7 In argomento per una ricognizione generale cfr. Santucci 2016: 78-87, con riferimenti bibliografici alle note 76 e 77.

8 Sulla figura dell'autorevole romanista in particolare nei rapporti con Riccobono si veda Varvaro 2018: 55-100.

9 Gradenwitz 1987; anticipato da un saggio sulla *Savigny-Zeitschrift* del 1986 (Gradenwitz 1886: 45-84), annata della rivista in cui trovava pubblicazione un altro significativo saggio in questa direzione a firma di Fridolin Eisele (Eisele 1886: 15-31).

10 Riccobono 1922: 333-362.

11 Riccobono 1948: 25-35.

12 Così Varvaro 2018: 74 e 77.

13 Guarino 1993: 45.

14 Baviera 1936: xxxi.

15 Guarneri Citati 1936: xciii-ciii.

non come esercitazione filologica e frammentaria, ma come mezzo di ricostruzione organica di dottrine e di storia degli istituti, sia proprio Riccobono<sup>16</sup>. Com'è noto, la pubblicazione del già ricordato contributo *Dal diritto romano classico al diritto moderno*,<sup>17</sup> è il momento da cui si è soliti far iniziare la svolta metodologica di Riccobono – addirittura di “clamorosa conversione” parlò Odoardo Carrelli<sup>18</sup> – che lo portò a combattere l'esasperato fervore dell'interpolazionismo, il quale troppe volte si risolveva in una meccanica e sterile analisi formale a scapito di un'indagine sulla genuinità dei testi finalizzata a verificarne la tenuta della sostanza dogmatica e dei contenuti, spesso conservati in età giustiniana, nonostante gli interventi della mano compilatoria.<sup>19</sup> In realtà, come anche di recente si è ribadito,<sup>20</sup> Riccobono richiamò fin dai suoi primi lavori – e quindi ben prima della ‘fatidica’ data del 1917 – la necessità di un uso sorvegliato di tale metodologia, anche se massiccio e diffuso. Da una parte egli apparve consapevole dei rischi insiti in essa che potevano facilmente degenerare in un irriflessivo esercizio fomite di esagerazioni ed abusi. Dall'altra, egli sottolineò la necessità di reperire la ragione sostanziale, cioè l'innovazione giuridica che aveva guidato i compilatori nell'alterazione testuale.

Assai eloquenti al riguardo risultano le primissime pagine del noto contributo *Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium* del 1893, ove si rinvie una sorta di breve programma metodologico circa l'impiego della critica testuale, in cui, fra l'altro, egli avverte del potenziale abuso di questo metodo presso i romanisti quando scrive:

in mezzo a tutto il bene che la critica dei testi comincia oggi ad offrire, s'è anche infiltrata una certa esagerazione, la quale sino ad un certo punto, giustifica il comportamento degli scettici di fronte alle nuove scoperte, e che potrebbe, ben tosto, divenire un'arma di discredito nell'avvenire. L'esagerazione è data da un preconcetto che s'è venuto formando ... di credere che dovunque nel testo si presenti una irregolarità, per ciò stesso, ci si debba vedere la mano di Triboniano,

specificando nella nota a piè di pagina come “di una tale esagerazione non vanno esenti i nomi più autorevoli nella nostra materia”.<sup>21</sup> Per poi proseguire e delineare il fondamentale criterio direttivo della differenziazione fra interpolazioni formali e sostanziali, dato acquisito dalla storiografia successiva:<sup>22</sup> “né si deve sfuggire, come si è fatto finora, la questione se noi ci troviamo di fronte ad una interpolazione solamente formale, oppure anche sostanziale”. La ricerca di queste ultime presuppone sempre un'indagine sull'operato dei compilatori al fine di individuare “una produzione giuridica, più o meno

16 Biondi 1965: 785.

17 Riccobono 1917.

18 Carrelli 1943: 3. Di “seconda scuola del Riccobono” scrisse Vincenzo Arangio-Ruiz (Arangio-Ruiz 1977: 145).

19 Si veda, fra gli altri, Andrés Santos 2011: 89-94.

20 Varvaro 2018: 69.

21 Riccobono 1893: 6.

22 Sul punto per tutti Varvaro 2018: 70-75.

nuova, creata o solamente formulata dai compilatori, per conseguire uno scopo legislativo; sia per eliminare una controversia, sia per elevare una norma. Il testo che ne risulta porta allora l'impronta dei loro autori; la «ostinata ripetizione» della forma ce ne avvisa; nel suo contenuto noi troviamo il materiale per misurare la loro capacità scientifica o legislativa".<sup>23</sup>

Non c'è dubbio, quindi, che a differenza di altri fautori dell'interpolazionismo, Riccobono predicò fin dai suoi primi studi un impiego 'sapiente' di tale approccio metodologico che, dopo il *revirement* del 1917, praticò decisamente con ben altra prudenza e sobrietà. Approccio metodologico che non era tanto, o comunque non solo, volto alla *pars destruens*, cioè a concludere l'alterazione testuale, quanto, piuttosto, alla *pars construens*, cioè a cercare la restituzione del contenuto giuridico del testo; da qui, come detto, la diffidenza incondizionata che sempre lo accompagnò nei confronti dell'esclusivo monopolio di criteri formali e stilistici, tratto costante in molta critica interpolazionista.

### 3. L'influenza dell'etica cristiana nello sviluppo del diritto romano

L'altro profilo che merita di essere illustrato in via preliminare è quello del ruolo che il cristianesimo assunse agli occhi di Riccobono quale fattore di cambiamento e di sviluppo del diritto privato romano. Si tratta di aspetto rimasto parzialmente in ombra nella storiografia<sup>24</sup> rispetto a quello – centrale nella romanistica del '900 – relativo alla tenuta scientifica della critica interpolazionistica, anche se intimamente connesso con quest'ultimo, poiché – come meglio si vedrà nel prosieguo – lo studioso, attraverso la denuncia di un folto numero di presunte interpolazioni, volle cogliere nei testi giurisprudenziali classici le istanze dell'etica cristiana di conio giustiniano.

Riccobono fu fra i primi a porsi in Italia<sup>25</sup> – e "coraggiosamente" come ci ricorda Ugo Brasiello<sup>26</sup> – il problema dell'incidenza del cristianesimo sul diritto romano, affermandone in modo risoluto una potente influenza. Il tema ha guidato lo studioso in diversi contributi volti ad indagare specifici aspetti o istituti;<sup>27</sup> ma esso, per quanto riguarda gli anni della produzione scientifica che stiamo prendendo in esame,<sup>28</sup> fu anche tratteggiato in una visuale unitaria in due saggi distinti, ma pressoché sovrapponibili nei contenuti.

Il primo, in ordine di tempo, è il testo di una conferenza tenuta nel 1908 al Congresso internazionale di scienze storiche in Berlino, pubblicata poi nella rivista *Scientia* con il titolo *L'influenza del cristianesimo nella codifi-*

23 Riccobono 1893: 7.

24 Il tema, in rapporto al fascismo con cui Riccobono cercò una posizione di sintesi, è ora indagato da Varvaro 2019: 107-110.

25 Per la ricostruzione del dibattito fra fine '800 e primo '900 si veda Roberti 1935: 5 e 5.2.

26 Brasiello 1958: xv.

27 Ricordo almeno Riccobono 1935: 59-78. Ulteriori riferimenti in Varvaro 2019: 107.69.

28 Sull'argomento Riccobono è ritornato più volte nel tempo: si vedano anche Riccobono 1935; Riccobono 1949: 178-190; Riccobono 1953: 43-58. Ulteriori riferimenti si trovano ora in Varvaro 2019: 107.69.

*cazione di Giustiniano*.<sup>29</sup> Riccobono significativamente pose in epigrafe alla pubblicazione due terzine del Paradiso di Dante. La prima notissima, almeno a noi romanisti: “Cesare fui e son Giustiniano / che per voler del primo Amor ch’io sento / dentro le leggi trassi il troppo e ‘l vano” (*Par.* VI, 10-12); la seconda, meno conosciuta ai più, ma ben più eloquente per chi aveva in animo di dimostrare l’azione del pensiero cristiano sul diritto romano: “Tosto che con la chiesa mossi i piedi / a Dio per grazia piacque di spirarmi / l’alto lavoro, e tutto in lui mi diedi” (VI, 22-24). Mentre il precedente contributo aveva trovato come sede editoriale una rivista di alta divulgazione scientifica, il secondo, ricavato pure questo dal testo di una conferenza, fu pubblicato nel 1911 sulla *Rivista di diritto civile*, con il titolo *Cristianesimo e diritto privato*.<sup>30</sup>

Le motivazioni che spinsero Riccobono a percorrere questi sentieri della ricerca furono certamente di carattere scientifico, al fine di cogliere le ragioni, indipendentemente da fattori evolutivi esterni al diritto romano, delle indubbe diversità che affioravano fra il blocco del diritto classico e quello del diritto giustiniano,<sup>31</sup> stante anche l’indifferenza e la negazione che la scuola storica aveva manifestato intorno a tali temi.<sup>32</sup> Ma vi fu anche una precisa ragione di carattere ideologico<sup>33</sup> cui, peraltro, egli rimase fedele anche nei decenni successivi:<sup>34</sup> Riccobono, studioso di vocazione cattolica, che di lì a pochi anni non tardò ad abbracciare il fascismo,<sup>35</sup> si pose in posizione schiettamente antimarxista, reagendo alle teorie del materialismo storico e alle correnti anticattoliche che avevano preso piede nell’ambito delle scienze.

Sotto il profilo metodologico le sue indagini intorno ai pretesi influssi delle dottrine cristiane sul diritto romano si fondano da una parte sull’intelligenza delle norme imperiali di età cristiana (“le leggi degli imperatori cristiani”) e, dall’altra, sullo “studio critico della compilazione di Giustiniano”,<sup>36</sup> poiché solo attraverso lo studio delle interpolazioni si potrà svelare “l’azione del cristianesimo” e come “si manifestò nell’opera di Giustiniano, dove rivolgimenti profondi si produssero sui principii direttivi del diritto privato”.<sup>37</sup> La convinta dimostrazione del potente condizionamento che l’etica cristiana esercitò sul diritto privato romano ebbe oppositori e sostenitori già in seno alla sua stessa scuola<sup>38</sup> e ha trovato solo parziale accoglienza nella romani-

29 Riccobono 1909: 122-152.

30 Riccobono 1911: 37-70.

31 Differenze inizialmente attribuite anche alle influenze provinciali (cfr. Riccobono 1909: 124), ma tale argomento scemò successivamente.

32 La critica dello studioso circa gli atteggiamenti della scienza storica dell’800 si trova ben lumeggiata in Riccobono 1949: 178-181.

33 La ragione prevalente agli occhi di Melchiorre Roberti (Roberti 1935: 4.1).

34 Riccobono 1935: 61-78; Riccobono 1949: 185-190.

35 In argomento di recente: Cascione 2009: 33-37; Varvaro 2019: 93-114. Il punto è trattato diffusamente, seppur con altre finalità, anche in Bartocci 2012.

36 Riccobono 1909: 125; Riccobono 1911: 39.

37 Riccobono 1911: 39.

38 Critico nei confronti fu Giovanni Baviera (Baviera 1912: 67-121; Baviera 1935: 125-128; Baviera 1936: LXXII-LXXV). In posizione adesiva furono alcuni allievi di Riccobono. Mi riferisco in particolare a Biondo Biondi, di cui basterà qui richiamare alcuni contributi poi raccolti negli



stica. Fra chi si è dimostrato più propenso a seguirne, seppur con cautela, l'insegnamento<sup>39</sup> e quanti ne hanno negato il valore,<sup>40</sup> certamente si è posto l'accento sul carattere congetturale della lettura riccoboniana che "per quanto verosimile, non può nei singoli casi venire accolta, come fondata che in base ad una positiva dimostrazione" come scriveva Giovanni Pacchioni,<sup>41</sup> conducendo quindi altri romanisti come, per esempio, Silvio Perozzi a manifestare perplessità e sospendere il giudizio,<sup>42</sup> limitandosi a individuare un circoscritto influsso solo in specifici istituti del diritto delle persone.<sup>43</sup>

#### 4.1. La "nuova concezione dei diritti reali" fra critica testuale ed etica cristiana

Di "nuova concezione dei diritti reali"<sup>44</sup> parlò Riccobono nella conferenza berlinese sull'*Influenza del Cristianesimo nella codificazione di Giustiniano*, dedicando espressamente ad essi un paragrafo in cui ritornano taluni risultati già conseguiti in precedenti contributi e altri sono anticipati. In estrema sintesi, secondo il pensiero di Riccobono, la dimensione etica cristiana aveva penetrato profondamente il diritto giustiniano, indirizzando il legislatore e gli interpreti verso un consapevole e meditato ridimensionamento del concetto di proprietà di stampo egoista ed individualista proprio del diritto romano classico.

Idee che, in maniera pressoché identica, furono ripetute di lì a poco nella conferenza romana del 1910, in cui, fra i vari passaggi, così si espresse Riccobono:

I diritti reali perdono così, in parte, quella mirabile struttura granitica che è ancora trasparente nelle opere dei giureconsulti, e divengono, invece, corpi fluidi che si dilatano o si assottigliano, secondo il grado maggiore o minore di utilità che torni a profitto della famiglia umana ... la funzione della proprietà, quindi, del diritto cioè più possente sulle cose, non poggia esclusivamente sull'arbitrio del titolare, ma riceve ora norma e disciplina, al fine che possa contribuire nella maggior misura possibile al benessere sociale.<sup>45</sup>

*Scritti giuridici* (Biondi 1965a: 543-715) e, soprattutto, i tre volumi del *Diritto romano cristiano* (Biondi 1952 e Biondi 1954), e a Lauro Chiazzese, che toccò il tema nei suoi notissimi *Confronti testuali* (Chiazzese 1931: 399-411) e in altri contributi (Chiazzese 1948: 222-237 e Chiazzese 1961: 329-335).

39 Cfr. Brasiello 1958: xv; Arangio-Ruiz 1978: 6.

40 Così, per esempio, Pietro Bonfante (Bonfante 1909: 540); tale scettico atteggiamento era maturato già prima della presa di posizione di Riccobono: cfr. le note redatte da Pietro Cogliolo al *Manuale di Storia del diritto romano* di Guido Padelletti (Padelletti 1886: 615), a confutazione del saggio di Raymond Théodore Troplong (Troplong 1843).

41 Pacchioni 1918: 336. Seguito sul punto da Roberti 1935: 9.

42 Perozzi 1928: 411.

43 Emblematico, fra gli altri, Girard 1929: 771.

44 Riccobono 1909: 134.

45 Riccobono 1911: 54.

Per dimostrare l'influenza dell'etica cristiana nell'ambito dei diritti reali, come per altri settori del diritto privato che qui però non interessano, Riccobono ricorse in modo diffuso alla critica interpolazionistica, giudicando "aggiunte tribonianee"<sup>46</sup> le opinioni dei giuristi classici, ogniqualevolta costoro predicavano interventi equitativi per smussare scelte ritenute eccessivamente rigorose, o mitigavano il carattere granitico del *dominium*, cercando di contemplare altri interessi che si presentavano di volta in volta come degni di tutela.

L'affresco dipinto da Riccobono, di cui vedremo immediatamente alcune significative pennellate, viene così ad essere composto da una parte inferiore in cui riposa il diritto romano classico, la cui essenza è dominata da un'impronta accentuatamente individualistica che plasma in modo rigidamente coerente ogni figura giuridica. Riccobono ne apprezza la limpida tecnica e l'alta scientificità, cogliendo anche le individualità dei singoli giuristi; ma il suo 'cuore' pulsa per la parte superiore dell'affresco, dove si staglia il diritto giustiniano, sensibile ad una più penetrante azione delle istanze sociali e solidali, poiché intimamente ispirato dalle nuove concezioni cristiane che si riflettono anche su una rinnovata visione dell'*aequitas*<sup>47</sup> e in cui lo studioso scorge una fonte più diretta del diritto moderno.

È inutile spendere tempo ora sulle strade che la romanistica ha battuto a partire dalla seconda metà del secolo scorso e che rendono chiaramente da tempo non accettabile siffatta visione, fra l'altro, così radicalmente dicotomica, valutabile oggi, con occhio ormai distante, in una adeguata contestualizzazione storiografica. Si deve tuttavia segnalare che tale lettura evolutiva della concezione dei diritti reali, negli anni in cui Riccobono la manifestò e la ripeté in più occasioni, ebbe un impatto limitato e discontinuo presso la romanistica coeva: trovò consensi negli allievi come Andrea Guarneri Citati<sup>48</sup> e Biondo Biondi,<sup>49</sup> spesso non fu seguita o fu ignorata presso altri romanisti, fra cui Vittorio Scialoja, Pietro Bonfante, Silvio Perozzi, Édouard Cuq e Paul Frédéric Girard, nelle cui autorevoli trattazioni istituzionali riposavano le opinioni dominanti maturate in seno alla romanistica.<sup>50</sup> Certamente gli esiti della critica testuale riscossero più ampi consensi, data anche la temperie metodologica dell'epoca, rispetto alla pretesa influenza del cristianesimo.<sup>51</sup>

46 Riccobono 1913: 61.

47 In argomento Silli 1980: 5 s.; si veda anche, seppur in una prospettiva generale, Pinna Parpaglia 1973: 255-264.

48 In tema di *alveus derelictus* si veda Guarneri Citati 1926: 110 s.

49 Circa *impensae*, *ius tollendi* e *alveus derelictus* Biondi 1954: 279-284; con riferimento alla *communio*: Biondi 1954: 314-316. A questo proposito v. anche Biondi 1959: 856.

50 A livello rapsodico e limitandomi ad un paio di esempi, ricordo come le ricerche sulle radicali innovazioni giustiniane circa il regime della *communio* non furono accolte da Perozzi 1928: 746; Bonfante 1966: 304 e ignorate nelle oltre settanta pagine che Scialoja dedicò al condominio nel suo corso sulla teoria della proprietà (Scialoja 1928: 425-502). O, ancora, in tema di *usus* non trovarono albergo le tesi del maestro palermitano in Costa 1911: 269-270.1; Cuq 1917: 340.8; Perozzi 1928: 790; Girard 1929: 396; Bonfante 1966: 340.

51 Emblematico a proposito dell'*usus* Giuseppe Grosso nel suo corso sull'usufrutto (Grosso 1958: 434): "ha aperto la via a questa interpretazione storica il Riccobono, che ha acutamente visto le interpolazioni, ma è stato troppo draconiano nel trarne le conseguenze". Così già

Ma è giunto il tempo di seguire il pensiero dello studioso più in dettaglio e procedere alla verifica delle concrete ricadute di siffatta visione generale sulle singole figure giuridiche, limitando la nostra rassegna, per ragioni di tempo, a taluni contributi che credo significativi si rivelino in tale direzione.

#### 4.2. “La dottrina dell'alveo abbandonato”

Com'è noto, nel caso in cui un fiume cambi il suo corso in modo stabile, abbandonando il suo letto originario, quest'ultimo sarà acquistato dai proprietari dei fondi, non *limitati*, che si trovano sulle sponde opposte, estendendo il loro diritto sino alla linea mediana del corso d'acqua: questa la soluzione che i giuristi romani hanno adottato come criterio generale.<sup>52</sup>

In un saggio destinato nel 1898 agli *Studi in onore di Francesco Schupfer*,<sup>53</sup> Riccobono si interrogò sulla tenuta del criterio che presiede tale modo di acquisto della proprietà, prendendo in esame particolarmente due testi che giudicò variamente interpolati dai compilatori. Circoscrivo qui il mio discorso al testo più noto e di difficile lettura, su cui si è depositata ampia e penetrante letteratura,<sup>54</sup> D. 41.1.7.5 (Gai. 2 *rer. cott.*),<sup>55</sup> dove si affaccia la seguente peculiare casistica: il fiume, dopo aver abbandonato il letto originario e averne scavato uno nuovo, lascia anche quest'ultimo per ritornare al precedente. Qual è la sorte di questo nuovo alveo, che fu a sua volta abbandonato? Si afferma una piana applicazione del criterio enunciato prima: deve essere diviso in proprietà dai titolari dei fondi rivieraschi fino alla mediana del fiume.

Ma la faccenda può complicarsi: se il fiume, nel creare il nuovo alveo, avesse occupato interamente il fondo di un proprietario, quando esso rientra nell'antico alveo, il proprietario del fondo interamente occupato potrebbe vantare il suo *dominium* sul letto del fiume? La risposta appare negativa perché il fondo ha cessato di essere tale in quanto divenuto pubblico con l'ingresso del fiume e, successivamente, quando tale fondo è stato abbandonato, il proprietario, non disponendo di una parte di fondo confinante e

Bonfante 1972: 117, che, pur affermando l'alterazione di molti testi, scriveva: “Non si può nemmeno asserire che i compilatori portino una concezione nuova in luogo dell'antica”, come invece asseriva Riccobono, individuando tale nuova idea compilatoria nell'influenza del cristianesimo.

52 Per tutti si veda Branca 1958: 262. Utili ragguagli bibliografici in Maganzani 1997: 342 s. e 342-343.1-2.

53 Riccobono 1898: 215-228.

54 In argomento diffusamente con la ricostruzione del dibattito dottrinale, si veda Maddalena 1970: 105-119. Cfr. anche Sargenti 2011: 637-642.

55 D. 41.1.7.5 (Gai. 2 *rer. cott.*): *Quod si toto naturali alveo relicto flumen alias fluere coeperit, prior quidem alveus eorum est, qui prope ripam praedia possident, pro modo scilicet latitudinis cuiusque praedii, quae latitudo prope ripam sit: novus autem alveus eius iuris esse incipit, cuius et ipsum flumen, id est publicus iuris gentium. Quod si post aliquod temporis ad priorem alveum reversum fuerit flumen, rursus novus alveus eorum esse incipit, qui prope ripam eius praedia possident. cuius tamen totum agrum novus alveus occupaverit, licet ad priorem is ager fuerat, stricta ratione quicquam in eo alveo habere potest, quia et ille ager qui fuerat desiit esse amissa propria forma et, quia vicinum praedium nullum habet, non potest ratione vicinitatis ullam partem in eo alveo habere: sed vix est, ut id optineat.*

rivierasca non può giovare del criterio prima enunciato e acquistarne fino alla linea mediana del fiume. Soluzione quest'ultima che appare eccessivamente rigida ed iniqua: nella chiusa del passo Gaio afferma che essa deve essere respinta: *'sed vix est, ut id obtineat'*.

Secondo Riccobono nel diritto classico l'acquisto della proprietà sull'alveo abbandonato "è regolato da norme di diritto assoluto ed è definitivo" e la peculiare posizione di Gaio ai suoi occhi significa che la giurisprudenza romana "non ebbe mai dubbiezze in proposito, come s'inclina a ritenere", ma fu "costante in questo senso, sin dal tempo della repubblica".<sup>56</sup> Di fronte alla pretesa coerenza della soluzione classica, Riccobono giudica interpolata la parte finale del testo preso in esame, poiché i compilatori giustinianeî avevano in animo di introdurre un criterio fondato sull'*aequitas*, abbandonando il rigido sistema classico fondato su una *stricta ratio*.

Appare significativo che lo studioso, per affermare l'interpolazione giustiniana del frammento, non indulga sulla presenza di indizi formali né ritenga sufficiente al fine di una corretta ed efficace dimostrazione dell'alterazione testuale, la pretesa incongruenza nel testo gaiano fra la chiusa e quanto precede,<sup>57</sup> ma ponga l'accento, a livello sostanziale, sul programma legislativo di Giustiniano in cui egli vuole cogliere un penetrante influsso della dottrina cristiana nel principio che nessuno deve arricchirsi a scapito altrui.<sup>58</sup> Tale riflessione trovò poi ulteriore e più manifesta illustrazione nella già richiamata conferenza berlinese, in cui Riccobono, dopo aver predicato come "il principio che nessuno deve mai arricchirsi con danno altrui: *'nemo ex aliena iactura locupletari debet'* ha tutta la semplicità e tutta la forza di un precetto evangelico",<sup>59</sup> spiega che "con tale norma si giunge perfino ad escludere, nei casi in cui è possibile, l'accrescimento dell'alveo derelitto ai proprietari rivieraschi, garantito da una antica e costante dottrina; Giustiniano anche in questo caso dispone che chi ha perduto il fondo occupato dalle acque in modo permanente, ha diritto a ricuperarlo nel caso che il fiume riprenda altro corso".<sup>60</sup>

#### 4.2. "Sull'*usus*"

Negli studi per la ricorrenza dei venticinque anni del magistero universitario di Vittorio Scialoja del 1905, Riccobono presentò una dotta memoria dedicata a cogliere storicamente le facoltà concesse al titolare del diritto d'uso.<sup>61</sup> Nella scienza romanistica coeva a Riccobono, sia quella che illustrava ancora gli esiti della tradizione del diritto romano comune, sia quella orientata in senso compiutamente storicistico,<sup>62</sup> si leggeva il progressivo riconoscimento

56 Riccobono 1898: 217.

57 Riccobono 1898: 220.

58 Riccobono 1898: 228.

59 Riccobono 1909: 140.

60 Riccobono 1909: 143.

61 Riccobono 1905: 581-603.

62 Stato della dottrina in Riccobono 1905: 582.1-2.

all'utente di una moderata percezione dei frutti come un'evoluzione del diritto di uso che aveva trovato le sue maggiori aperture nella giurisprudenza severiana.

Riccobono preferì individuare "due diverse configurazioni dell'uso, le quali rispondono a due periodi storici ben distinti": la prima concezione propria del diritto romano classico, "rigorosa e logica nella struttura e armonica in tutte le sue parti"; la seconda attribuita a Triboniano, che mediante interpolazioni, "riuscì a snaturare la figura classica dell'uso".<sup>63</sup> Segnalati alcuni testi che esprimono con rigore e pienezza il diritto romano classico e dove non si rinviene alcuna pretesa alla percezione dei frutti a favore dell'utente, egli ne passa in rassegna critica altri, ritenuti "casi anormali",<sup>64</sup> in cui, mediante l'accertamento di costrutti alterati, si ravvisa il portato dell'innovazione giustinianea, testimoniata appunto dall'emergere di una casistica che amplia variamente il contenuto del diritto di uso. Fra i non pochi testi su cui è calata l'acribia esegetica dello studioso, mi fermo intorno a D. 7.8.12.1 (Ulp. 17 *ad Sab.*)<sup>65</sup> che costituisce, a mio avviso, un buon esempio dell'impostazione critica seguita da Riccobono, alieno dal giudicare il frammento in base alla presenza di parole o costrutti interpretabili come segno del lessico giustiniano; sensibile, piuttosto, alla verifica di eventuali contraddizioni logiche del testo e alla ricerca di argomentazioni sostanziali ai fini della denuncia dell'interpolazione. Contraddizioni che il maestro palermitano coglie, per esempio, nell'inutile ripetersi della menzione di alcuni frutti posti a disposizione dell'utente oppure nel duplice richiamo ai giuristi Sabino e Cassio, la cui opinione, dopo aver aperto l'*incipit* del frammento, ritorna verso la fine, ponendosi però in modo incoerente con quella di Nerva che Ulpiano pure riporta. Osserva Riccobono al riguardo:

Sabino e Cassio ammettevano che l'utente potesse trarre profitto soltanto di quei pochi generi e non *usque ad compendium*; Nerva consente, ed aggiunge ancora due voci: *et adicit*; come mai dunque i nomi di Sabino e Cassio ritornano in scena, sorpassando questa volta Nerva, per concedere all'utente tutto: «*et ex his quae Nerva negavit?*».

L'apertura di una nutrita schiera di giuristi ('*sed Sabinus et Cassius et Labeo et Proculus*') nel concedere la percezione dei frutti all'utente appariva troppo dirimpente e distonica: "chi conosce la formazione lenta e progressiva

63 Riccobono 1905: 582.

64 Riccobono 1905: 599.

65 D. 7.8.12.1 (Ulp. 17 *ad Sab.*): *Praeter habitationem quam habet, cui usus datus est, deambulandi quoque et gestandi ius habebit. Sabinus et Cassius et lignis ad usum cottidianum et horto et pomis et holeribus et floribus et aqua usurum. Non usque ad compendium, sed ad usum, scilicet non usque ad abusum: idem Nerva, et adicit stramentis et sarmentis etiam usurum, sed neque foliis neque oleo neque frumento neque frugibus usurum. Sed Sabinus et Cassius et Labeo et Proculus hoc amplius etiam ex his quae in fundo nascuntur, quod ad victum sibi suisque sufficiat sumpturum et ex his quae Nerva negavit: luventius etiam convivis et hospitibus posse uti: quae sententia mihi vera videtur: aliquo enim largius cum usuario agendum est pro dignitate eius, cui relictus est usus. Sed utetur his, ut puto, dumtaxat in villa: pomis autem et oleribus et floribus et lignis videndum, utrum eodem loco utatur dumtaxat an etiam in oppidum ei deferri possint: sed melius est accipere et in oppidum deferenda, neque enim grave onus est horum, si abundant in fundo.*

della giurisprudenza romana, svolgentesi a grado a grado, sempre alla stregua della pratica della vita, deve senz'altro ritenere impossibili siffatti voli".<sup>66</sup> L'unanimità di opinioni presso i giuristi, pure di scuole opposte,<sup>67</sup> assumeva agli occhi di Riccobono il segno di un'aggiunta compilatoria, portandolo ad interrogarsi se fosse

mai possibile che i corifei della giurisprudenza avessero potuto, nei loro responsi e insegnamenti, dissentire di tante minuzie: se la vedova passata a seconde nozze potesse abitare col marito, se l'usuuario trar profitto della paglia, adibire le serve nella propria tessitoria, accogliere in casa ospiti etc. e trovarsi poi in perfetto accordo per i poteri più gravi al medesimo riconosciuti. Chi ciò ammetta, deve pur concludere che i giuristi romani fossero destituiti di senso pratico e di logica.<sup>68</sup>

Non mancano, poi, rilievi sostanziali. L'ammettere che l'usuuario possa percepire i frutti condurrebbe ad una confusione concettuale con il diritto di usufrutto e la limitazione ai bisogni dell'usuuario (*'quod ad victum sibi suisque sufficiat'*) viene letta da Riccobono alla luce di considerazioni di storia economica. Il fatto che l'usuuario potesse percepire quanto abbisognava a lui e ai suoi famigliari veniva a cozzare contro il modello dell'economia domestica che si pretendeva dominante in tutto l'arco temporale di Roma antica, secondo la quale, in una dimensione tendenzialmente autarchica, prodotti e frutti non mutavano la loro titolarità durante il loro processo produttivo in quanto destinati sempre alla cerchia del produttore. Perciò concludeva Riccobono:

or data la costituzione economica degli antichi, l'uso non poteva avere il contenuto che ricaviamo ora dai Digesti; attribuire all'usuuario «ex his quae in fundo nascuntur quod ad victum sibi suisque sufficiat» avrebbe importato semplicemente mettere a sua disposizione, escludendo qualsiasi altro, tutto ciò che produceva la terra, fosse pure un latifondo.

Questo fenomeno, invece, ben poteva accadere in età giustiniana, poiché "i compilatori dell'Oriente invece avevano innanzi agli occhi un sistema di economia più evoluto, almeno nelle linee generali, di quello vissuto dai giuristi romani".<sup>69</sup>

Come già si è fatto prima cenno, secondo l'opinione allora dominante, i testi in cui si ammetteva un limitato *frui* a favore dell'usuuario erano identificati come eccezioni maturate nella giurisprudenza classica e spiegati, per esempio, ora dogmaticamente, in quanto espressione di volontà del concedente da Bernhard Windscheid,<sup>70</sup> o, in una visuale storica, quale benigna interpretazione degli atti di ultima volontà da Frédéric Girard.<sup>71</sup> Riccobono, nel respingere queste idee, svolse un'ulteriore e finale riflessione circa l'es-

66 Riccobono 1905: 591.

67 Riccobono 1905: 592 s.

68 Riccobono 1905: 593.

69 Riccobono 1905: 594.

70 Windscheid 1925: 744.

71 Girard 1929: 396.

senza degli istituti giuridici, intesi come “organismi che possono presentare nel dettaglio asimmetrie o irregolarità, ma non tali che nella pratica sconvolgano il funzionamento, lo scopo essenziale dell’istituto”, mentre osservava come tali eccezioni fossero le cosiddette “singolarità” che investivano “i principi fondamentali della figura giuridica dell’uso”.<sup>72</sup>

Se in tale denso saggio Riccobono si concentrò nell’affermare risolutamente l’innovazione giustiniana, le motivazioni furono illustrate in seguito nella già citata conferenza romana su *Cristianesimo e diritto privato*, dove si legge che Giustiniano nell’ampliare le prerogative dell’utente enunciava:

un motivo morale, nei termini seguenti: neque enim grave onus est horum si abundant in fundo. Dunque, quel che abbonda nel tuo potere, quel che a te è superfluo non deve essere negato al bisognoso. Chi non vede anche in questa applicazione la luce del Vangelo?<sup>73</sup>

#### 4.4. “Dalla «Communio» del diritto quiritario alla proprietà moderna”

La verifica di numerose contraddizioni testuali presenti nel Digesto offrì il presupposto a Riccobono per svolgere la sua indagine circa l’essenziale differenza fra il paradigma concettuale proprio dei giuristi classici e quello giustiniano, valorizzando quest’ultimo come fondamento del diritto moderno della proprietà.<sup>74</sup>

Impianto costruito con coerenza geometrica sui principi della proprietà solitaria quello che emerge con chiarezza cristallina nelle opere giurisprudenziali classiche, in cui si esprime l’indole schiettamente individualistica del *dominium* romano; Riccobono vi riconosce ed isola taluni caratteri essenziali, fra questi l’impossibilità di concepire una forma di appartenenza *in solidum* a più soggetti, ma solo l’idea di un concorso di distinti e pieni diritti di proprietà che, coesistendo sulla medesima *res*, si limitano meccanicamente a vicenda. Da ciò discendono due criteri direttivi che vengono a porsi in contraddizione fra loro: da una parte, la massima indipendenza per il comproprietario nell’esercitare il suo potere di dominio e, dall’altra, la necessità che gli atti di disposizione giuridica sulla cosa siano realizzabili solo con il consenso di tutti i condomini.<sup>75</sup>

L’analisi critica di alcune fonti, fra cui principalmente D. 10.3.28 (Pap. 7 *quaest.*)<sup>76</sup> che riferisce una massima di Sabino, conduce Riccobono a scorgerne nel principio ‘*potior est causa prohibentis*’ l’asse portante della *communio*; ma tale *ius prohibendi*, nel diritto classico, si sostanzia di comportamenti fattuali, irrilevanti nella sfera giuridica: “*prohibere* non s’intende che

72 Riccobono 1905: 602 s.

73 Riccobono 1911: 48 s.

74 Riccobono 1913: 33-119.

75 Riccobono 1913: 33-35 e 40-50.

76 D. 10.3.28 (Pap. 7 *quaest.*): *Sabinus ait in re communi neminem dominorum iure facere quicquam invito altero posse. Unde manifestum est prohibendi ius esse: in re enim pari potioem causam esse prohibentis constat ...* Si vedano anche D. 8.5.11 (Marcell. 6 *dig.*) e D. 8.2.26 (Paul. 15 *ad Sab.*).

al socio compete l'*actio negatoria* o *prohibitoria* contro l'altro. Ma significa, invece, che ciascuno dei socii può direttamente impedire con la forza, di sua autorità, l'opera o qualsiasi azione sulla cosa intrapresa dall'altro".<sup>77</sup>

La disponibilità nella sfera giuridica di ciascun condomino rimane illimitata, mentre l'uso e il godimento della *res* in comunione deve procedere mediante il consenso di tutti, poiché ciascuno di essi ha la facoltà di inibire ogni comportamento dell'altro. La mancanza dell'accordo comune paralizza, pertanto, qualsivoglia operatività della comunione.

Quest'ultimo profilo, unitamente agli esiti maturati in altre considerazioni strettamente correlate, portò Riccobono ad esprimere un giudizio alquanto severo sulla concezione della *communio* elaborata dai giuristi romani:

si tratta pertanto di un rapporto senza disciplina e senza regolamento di sorta ed in questo senso addirittura anarchico; in cui il sistema individualistico romano si manifesta in tutta la sua potenza. Il risultato è sicuramente antieconomico e antisociale, ma non in modo diverso che tutto l'ordinamento della proprietà. E perciò non è a pensare che i Romani abbiano avvertito le durezze del loro sistema di proprietà; di certo non tentarono mai di apportarvi alcuna mitigazione, ché, come s'è visto, applicarono sempre il principio di fondo con tutte le conseguenze sopra rilevate, con la logica più perfetta ed inesorabile.<sup>78</sup>

Alla concezione classica Riccobono oppone risolutamente quella giustiniana ricavabile dalla lettura di non pochi testi del Digesto "folti di interpolazioni", dirette, quest'ultime, a "smorzare la durezza delle decisioni classiche", rimproverando alla critica moderna di essersi limitata all'individuazione delle interpolazioni, senza valutarle in una visuale unitaria e sistematica, facendo emergere la radicale e consapevole riforma giustiniana della *communio*.<sup>79</sup>

In questa prospettiva gioca un ruolo fondamentale l'innovazione giustiniana in tema di *ius prohibendi*. Se nel diritto classico la *prohibitio* aveva carattere fattuale, nel diritto giustiniano per Riccobono assume piena ed autonoma dimensione giurisdizionale che si manifesta, in ragione del riscontro di rilevanti alterazioni e addizioni di conio giustiniano,<sup>80</sup> attraverso la concessione di *actiones* ed *interdicta*.<sup>81</sup> La 'vestizione giurisdizionale' ad

77 Così Riccobono 1913: 39, a proposito di D. 8.5.11 (Marcell. 6 *dig.*) ritenuto profondamente alterato.

78 Riccobono 1913: 50. Cfr. quanto in sintesi ebbe a dire Riccobono nella conferenza romana del 1910: "Il condominio classico non ha disciplina; il diritto di veto è poziore, come nel diritto pubblico; il danno o il vantaggio dei soci è una quantità irrilevante di fronte all'autonomia del diritto dei singoli" (Riccobono 1911: 52).

79 Riccobono 1913: 57.

80 "Le aggiunte tribonianee ... evidentissime, mirano a dare al *iudicium communi dividundo* quella funzione ... di regolare i rapporti dei socii, in qualsiasi evenienza": Riccobono 1913: 59-61.

81 In D. 10.3.28 (Pap. 7 *quaest.*) si legge come giustiniano tutto il testo papiniano che segue il *Sabinianum* (da '*sed etsi*' a '*tollere cogitur*'); in D. 8.2.26 (Paul. 15 *ad Sab.*) la menzione da parte del giurista classico della *prohibitio* privata che il socio dissenziente poteva adoperare fu recisa dai compilatori e sostituita dalla frase '*sed per ... opus tolli*'. Oltre a tali frammenti, centrali nella sua ricostruzione, Riccobono giudicò frutto di interpolazione la menzione del ricorso al *iudicium communi dividundo* e al pretore in D. 39.1.3.1 e 2 (Ulp. 52 *ad ed.*), che riporta, a titolo d'esempio, trascrivendo le ipotesi di alterazione formulate da Riccobono: 1. *Si in*



opera di Giustiniano della *prohibitio* classica trova un'armonica corrispondenza nella programmatica soppressione da parte dello stesso di tutte le tracce delle forme di difesa privata, cui Riccobono dedicò un'ampia digressione, coinvolgendo un buon numero di fonti, ove ogni menzione del ricorso dell'autorità giurisdizionale era ritenuta un'aggiunta o modifica sostanziale di conio giustiniano.

Emblematica la restituzione di D. 39.1.5.10 (Ulp. 52 *ad ed.*):<sup>82</sup> qui Ulpiano, a tutela dell'integrità del proprio fondo contro l'edificazione o immissione altrui, sconsiglia al proprietario di procedere con la *operis novi nuntiatio*, proponendo altri strumenti, cioè il ricorso al pretore o la riesumazione di una misteriosa forma di autodifesa privata, la *prohibitio per iactum lapilli*, strumenti che per Riccobono erano chiarissime aggiunte giustiniane, pur non potendosi esimere dal ritenere che la menzione del lancio del lapillo in bocca a Giustiniano, imperatore del sesto secolo, suonasse come "ridicolo".<sup>83</sup>

Agli occhi di Riccobono la riforma dello *ius prohibendi* in tema di *communio* costituisce un tassello importante di un ben più ampio e "nuovo atteggiamento della legislazione di Giustiniano".<sup>84</sup> Con enfasi retorica Riccobono vedeva il diritto privato classico, espressione della "potenza del diritto dei singoli", scemare nel tardo impero, in cui lo Stato, assumendo i caratteri dell'assolutezza, mirava alla "restrizione della libertà dei singoli, ed in primo luogo dello assoluto diritto individuale" e la legislazione giustiniana trovò "nel suo cammino la cooperazione di una grande forza, quale era quella della dottrina cristiana, che deprime e annulla i sentimenti egoistici ed inculca, come primi doveri, la pace e l'amore fra tutti gli uomini".<sup>85</sup>

Guidata dalla preminenza dell'interesse collettivo e dell'utilità sociale, la riforma giustiniana depotenziò la rilevanza dell'autonomia dei singoli, aprendo all'idea del criterio della volontà della maggioranza che sostituì quello dell'unanimità. Il criterio della maggioranza appare, così, nel pensiero dello studioso espressione di "un principio generale applicato dal legislatore tutte le volte che più persone si trovano in una medesima situazione, collegate da un comune interesse".<sup>86</sup> Espressione a sua volta di un più ampio

*loco communi quid fiat nuntiatio locum habebit adversus vicinum, plane si unus nostrum in communi loco faciat, non possum ego socius opus novum ei nuntiare, sed eum prohibebo [communi dividendo iudicio vel per praetorem]. 2. Quod si socius meus in communi insula opus novum faciat et ego propriam habeam, cui nocetur, an opus novum nuntiare ei possim? et putat Labeo non posse nuntiare, quia possum eum alia ratione prohibere aedificare [hoc est vel per praetorem vel per arbitrium communi dividendo] quae sententia vera est.*

82 Riporto il testo, sempre con le indicazioni delle presunte interpolazioni: D. 39.1.5.10 (Ulp. 52 *ad ed.*): *Meminisse autem oportebit quotiens quis in nostro aedificare vel in nostrum immittere vel proicere vult [melius esse eum per praetorem vel per manum id est lapilli ictum] prohibere, quam operis novi nuntiatione: ceterum operis novi nuntiatione possessorem eum faciemus cui nuntiaverimus. At si in suo quid faciat, quod nobis noceat tunc operis novi denuntiatio erit necessaria. [et si in nostro aliquid facere quis perseverat, aequissimum erit interdicto adversus eum quod vi aut clam aut possidetis uti].*

83 Riccobono 1913: 65.

84 Riccobono 1913: 74.

85 Riccobono 1913: 75.

86 Riccobono 1913: 108.

“principio di socialità rinvigorito e diffuso soltanto dalla dottrina cristiana”, che divenuto “coscienza popolare” e tradotto “in norme giuridiche nella prima codificazione dell’epoca cristiana”<sup>87</sup> venne a tracciare “le linee essenziali” del paradigma della comunione moderna.<sup>88</sup>

#### **4.6. “Dal diritto romano classico al diritto moderno. A proposito del fr. 14 D. X, 3 Paulus III ad Plautium”**

*Dal diritto romano classico al diritto moderno*, com’è noto, costituisce un amplissimo saggio di quasi cinquecento pagine, maturato in modo inatteso dall’esegesi del testo paolino che spinse Riccobono “ad investigazioni piuttosto diffuse su varii punti di diritto”, fra questi alcuni inerenti ai rapporti reali trovano digressioni più o meno estese, come per esempio, rimborso delle spese, *ius tollendi, retentio, superficie*.

Come già era avvenuto per lo studio in tema di *communio*, il titolo risulta eloquente del percorso scientifico intrapreso da Riccobono, volto a isolare il diritto giustiniano, inteso “come fonte più diretta del diritto moderno”, da quello romano classico, seppur “di grande importanza ... dal lato scientifico”.<sup>89</sup> Pure qui l’utilizzo di una severa critica testuale è lo strumento per scavare il solco che allontana il diritto classico da quello giustiniano, ove si ravvisa costante l’influenza della nuova etica cristiana. Per ragioni di tempo e per la varietà dei temi mi limiterò a poche battute intorno a due soli aspetti che ci permetteranno comunque di valutare il percorso scientifico dello studio anche intorno a questi temi.

Innanzitutto il preteso allargamento giustiniano del diritto di rimborso delle spese necessarie ed utili in favore di qualsiasi possessore, di buona o mala fede, così come di ogni detentore. Esso rappresenta la nuova disciplina in cui si ravvisa il fondamento etico che Giustiniano forgiò nel principio di D. 5.3.38, interpolato per la bisogna: *‘non debet petitor ex aliena iactura lucrum facere’*.<sup>90</sup>

Accanto a mutazioni determinate da condizioni sociali ed economiche, certamente il principio elaborato da Giustiniano si deve anche “ascrivere alla dottrina cristiana, la quale piena di un elevatissimo contenuto etico impone dovunque il sacrificio del vantaggio e dell’arbitrio individuale a quelli che si considerano come ideali e interessi comuni”. Nel regolamento della compensazione delle spese

l’elemento etico sovrasta. Esso vigila ora come a sbarrare la strada a tutte le iniquità che il diritto romano classico aveva reso legittime con la sua sanzione, a volte per mere ragioni formali, ma più di frequente per il potere della volontà individuale nel campo del diritto privato.<sup>91</sup>

87 Riccobono 1913: 117.

88 Riccobono 1911: 52.

89 Riccobono 1917: 2.

90 Riccobono 1917: 238-240.

91 Riccobono 1917: 240.

Una lunga ed articolata analisi, con diffuso ricorso alla critica testuale, portò poi Riccobono a scorgere nella politica legislativa giustiniana il depotenziamento del principio dell'accessione *superficies solo cedit* e il fatto che "la legge *de tigno iuncto* fu accolta nel *Corpus iuris*, ma non è più inderogabile".<sup>92</sup> Fenomeni che venivano così ricondotti alla valorizzazione ed estensione da parte di Giustiniano dello *ius tollendi* che, "quando ha luogo, investe ed annulla l'uno e l'altra". Nel determinare questa 'rivoluzione' giustiniana che coinvolgeva l'assetto dei principi di accessione e dello *ius tollendi*, Riccobono venne ad interrogarsi anche sul suo fondamento etico, venendo a concludere:

un nuovo principio etico sovrasta, che costituisce l'interesse supremo, il fine più essenziale degli ordinamenti legislativi, cioè il principio che «nessuno deve arricchirsi con danno di altri» ... Il *ius tollendi*, pertanto, si può spiegare solo alla luce di quel principio etico, che nella Compilazione fu affermato come la suprema delle leggi nella comunità cristiana.<sup>93</sup>

## 5. La natura dell'usufrutto: originalità del pensiero di Riccobono

Curiosamente il tema di cui Riccobono tracciò solamente un abbozzo,<sup>94</sup> mancando per esso una trattazione *ex professo*, è quello, fra i tanti praticati dallo studioso nel campo dei rapporti reali, ad avere suscitato i più intensi e dibattiti in seno alla romanistica anche in tempi recenti.

Ne *Le mie colpe* il maestro palermitano si era rammaricato di non aver mai pubblicato un'opera in tema di usufrutto, da lui più volte annunciata,<sup>95</sup> Vincenzo Arangio-Ruiz l'aveva creduta imminente<sup>96</sup> e Pietro Bonfante nel volume dedicato ai diritti reali del suo *Corso* aveva colto importanza e originalità delle tesi di Riccobono, ma si trovava costretto a valutarle con difficoltà "per la forma schematica"<sup>97</sup> e come scrisse lo stesso Riccobono: "Bonfante me ne rivolgeva, a voce, grave rimprovero".<sup>98</sup> Riccobono aveva delineato le sue tesi in tema di usufrutto nella redazione scritta del corso istituzionale palermitano, di probabile circoscritta diffusione editoriale, tuttavia Pierpaolo Zanzucchi, in una rubrica della *Savigny-Zeitschrift* del 1909, dedicata ad illustrare oltralpe i risultati della letteratura romanistica italiana, ne riferì con ampiezza alla comunità degli studiosi.<sup>99</sup>

92 Riccobono 1917: 291. Si veda Riccobono 1909: 142: "Così il principio del diritto antico: «*superficies solo cedit*» rimaneva annientato. Non solo: ma quella stessa legge «*de tigno iuncto*» figura ormai nella compilazione come una reliquia veneranda della saggezza antica".

93 Riccobono 1917: 291 s.

94 Anticipata da un accenno in Riccobono 1905: 594 e 594.2, la trattazione del tema si rinviene nei manuali istituzionali a partire dal corso del 1907-1908 (cfr. Riccobono 1911: 471-480) e molto più tardi in Riccobono 1947: 33-38.

95 Riccobono 1947: 30.

96 Arangio-Ruiz 1909: 435-436.1.

97 Bonfante 1933: 69 e 71.

98 Riccobono 1948: 36.

99 Così Zanzucchi 1909: 509-512.

Riccobono propone una suggestiva e personale lettura dell'inciso '*salva rerum substantia*' che compare nella nota definizione di usufrutto del giurista Paolo con cui i compilatori decisero di aprire il settimo libro del Digesto dedicato all'usufrutto.<sup>100</sup> Tale inciso non è altro che un residuo occasionale dell'originario impianto dell'istituto per diritto classico, impianto profondamente modificato dai compilatori che vollero dare alla figura giuridica il contenuto e la struttura che conosciamo. In esso, secondo lo studioso, bisogna riconoscere il significato di "senza attingere, esclusa la sostanza"; un diritto, quello riconosciuto dai giuristi classici all'usufruttuario, che attribuisce unicamente la facoltà di appropriarsi dei frutti e non conferisce alcun potere sulla cosa, ma "si limita alla *species rei*, cioè alla forma, alla figura esteriore da cui dipende la produzione dei frutti, e non investe la *substantia*, cioè l'essenza della cosa".<sup>101</sup> Siffatta concezione veniva, inoltre, a spiegare pienamente il carattere originario e la funzione primitiva dell'istituto nato nella cerchia familiare e per ragioni alimentari.

Facendo inevitabilmente ricorso alla critica testuale per isolare le aggiunte giustinianee, Riccobono trasse precise e rilevanti conseguenze dalla sua lettura su quello che doveva essere il regime classico dell'usufrutto. Così, l'usufrutto doveva apparire concepibile solo con riguardo ad una persona fisica; l'usufruttuario doveva conformare il godimento in termini di misura e qualità alla *consuetudo* del *paterfamilias* e non ad un criterio astratto che si individua nel criterio dell'*arbitrium boni viri*. Non solo: ma l'usufruttuario acquistava i frutti solo con la *perceptio*, non con la *separatio* del frutto dalla cosa madre, poiché li avrebbe acquisiti in base al suo *ius utendi fruendi*, non *iure soli*. Egli non disponeva della legittimazione attiva per le azioni che spettano al titolare di un diritto reale: *actio legis Aquiliae*, *aquae pluviae arcendae*, *operis novi nuntiatio*, poste a tutela dell'integrità del diritto reale e, infine, non poteva in alcun modo alterare la destinazione economica della cosa, neppure migliorandola. A tutto ciò Riccobono contrappone l'innovazione giustiniana che viene a concepire l'usufrutto come uno *ius in corpore*, non come una *pars fundi*. Per giustificare un tale assunto cercò la dimostrazione di un nucleo di interpolazioni. E così per affermare che l'usufruttuario acquistava i frutti fin dal momento della separazione egli ritenne essere aggiunta compilatoria '*et fructuarii*' in D. 22.1.28 pr. (Gai. 2 *rer. cott.*), il medesimo procedimento doveva aver avuto luogo per affermare la concessione in via utile dell'*actio legis Aquiliae* e dell'*actio aquae pluviae arcendae*. La facoltà per l'usufruttuario di poter trasformare la destinazione economica della cosa e apportarvi migliorie è il frutto di un massiccio intervento compilatorio nella parte centrale di D. 7.1.13 (Ulp. 18 *ad Sab.*), testo nodale e problematico per la disciplina. Il fatto che l'usufruttuario per diritto giustiniano non debba più uniformarsi alla *consuetudo* del *paterfamilias*, ma osservi il criterio astratto

100 D. 7.1.1 (Paul. 3 *ad Vit.*): *Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia.*

101 Riccobono 1911: 473.

dell'*arbitrium boni viri* è attribuibile alle alterazioni compilatorie di vari testi fra cui D. 7.1.9.6 e 7 (Ulp. 17 *ad Sab.*) e di D. 7.1.15.5 (Ulp. 18 *ad Sab.*).<sup>102</sup>

Mi pare che, a differenza delle altre ricerche in tema di diritti reali finora esaminate, l'influenza dell'etica cristiana faccia capolino solo parzialmente e in modo sfumato come ragione sottesa al nuovo assetto giustiniano. Un riferimento a ciò lo si ritrova solo nella già citata conferenza berlinese, dove si rammenta che se i poteri in capo all'usufruttuario con Giustiniano si ampliarono, al contempo gli furono posti limiti nell'interesse sociale e per il vantaggio generale, quali ad esempio, non poter nuocere all'agricoltura né rendere deteriore il fondo.<sup>103</sup> Privilegiare gli interessi sociali e il vantaggio generale rispetto a quelli del singolo proprietario appare un riflesso dell'etica cristiana.<sup>104</sup>

Come appena detto, l'originale lettura riccoboniana circa l'essenza dell'usufrutto ebbe notevole eco e ha finito per divenire un punto di confronto obbligato per la letteratura romanistica successiva. Definita "geniale" dallo stesso Pier Paolo Zanzucchi,<sup>105</sup> seguita nella cerchia degli allievi del maestro palermitano,<sup>106</sup> essa trovò accoglienza presso autorevoli romanisti,<sup>107</sup> mentre altri studiosi ne hanno sempre apprezzato l'originalità e la potente suggestione, pur non riuscendo a condividerla nella sue conclusioni generali.<sup>108</sup>

## 6. La centralità nel diritto giustiniano

Il passaggio dal diritto romano classico a quello giustiniano fu, agli occhi di Riccobono, una riforma dell'intero sistema, un "profondo mutamento giuridico", che toccò i "principi basilari del diritto classico".<sup>109</sup> E questo non solo per l'ambito dei diritti reali di cui qui io mi occupo. Da un diritto classico eticamente orientato alla supremazia del singolo individuo, "un sistema di formazione naturalistica e umano nel senso genuino della parola",<sup>110</sup> a un diritto, quello giustiniano, dove "è visibile l'aspirazione a fondare ordinamenti duraturi in armonia con i precetti dell'etica cristiana; a rendere il diritto più umano, sacrificando senza rimpianto la logica giuridica", un diritto che risulta avere

una superiorità innegabile sul diritto classico romano, cioè dal lato del sentimento, per il suo contenuto più umano, per l'affermazione del prin-

102 Per un'analisi delle posizioni giurisprudenziali sui criteri di valutazione degli obblighi dell'usufruttuario si veda di recente Santucci 2013: 139-160.

103 Il riferimento è a D. 7.1.13.5 (Ulp. 18 *ad Sab.*), ritenuto interpolato.

104 Riccobono 1909: 136.

105 Zanzucchi 1909: 512.

106 Sanfilippo 1960: 29-32; Biondi 1972: 309 e 309.56-57.

107 Buckland 1927: 332-334; Kaser 1939: 468-475.

108 Arangio-Ruiz 1908: 132.1; Pampaloni 1910: 151 s. e 151-152.5-6; De Ruggiero 1913: 36-38; Bonfante 1933: 69-72; Masson 1934: 16-24; Vaucher 1940: 16 s.; Grosso 1958: 46-53; Bretone 1962: 182 s. Una precisa rassegna della letteratura in argomento si rinviene in Wesener 1961: 1141-1145.

109 Riccobono 1917: 233.

110 Riccobono 1909: 140.

cipio di cooperazione e solidarietà, che costituiscono in sostanza i caratteri più salienti, o le tendenze più vive, del diritto moderno.<sup>111</sup>

Il cristianesimo, quindi, venne a costituire il principale fattore di evoluzione interna del diritto romano, senza che le innovazioni di cui fu portatore il diritto giustiniano si potessero “riconnettere all’attività delle scuole orientali, o, più generalmente all’opera della dottrina”.<sup>112</sup>

Tale paradigma interpretativo, come abbiamo visto, è emerso con costanza nell’analisi precedentemente condotta su alcuni dei più significativi contributi del maestro palermitano nell’ambito dei diritti reali. Il discorso andrebbe allargato e inserito nella più ampia cornice del significato complessivo che il *Corpus iuris civilis* aveva assunto nel pensiero di Riccobono, ma tale intricato argomento esula dai compiti a me assegnati in questo Convegno. Nel concludere, tuttavia, mi permetto una rapsodica riflessione sul ruolo che il diritto giustiniano ricoprì nella visione di Riccobono.

La compilazione si presentava agli occhi dello studioso come un’opera complessa, frutto del precipitato di ordinamenti e regole spesso inconciliabili fra loro perché depositate in momenti storici diversi e dove la logica diretta e inflessibile dei giuristi romani venne orientata da Giustiniano alla luce dei principi opposti del nuovo diritto del sesto secolo; in una parola: “il sistema del diritto romano fu riprodotto nell’opera di Giustiniano, ma vuotato interamente del suo contenuto al cui posto furono collocati altri principi”. Ma l’operazione giustiniana non fu indolore agli occhi di Riccobono, in quanto i compilatori non poterono del tutto stravolgere i cardini del diritto precedente e così avvenne che “molti punti di diritto furono come luoghi maligni della nostra scienza, fomite di controversie implacabili” mentre “le riforme essenziali introdotte dal legislatore del VI secolo trascinarono una vita tribolata”.<sup>113</sup>

Accanto alla sensibilità storica che guidò Riccobono in siffatta ricostruzione evolutiva del diritto romano, con il supporto vigile della critica interpolazionistica, si affaccia e sembra coesistere un’impostazione che definirei ideologica e dogmatica al tempo stesso. Facile da scorgere questa differente impostazione in un nucleo di riflessioni che orbitano intorno a due punti fermi. Il primo rappresentato dall’idea, tutt’altro che storicamente orientata, di assumere il diritto romano come un corpo omogeneo di principi organici e coerenti poiché “le esigenze dommatiche impongono ciò in modo inderogabile” e in questa prospettiva “la fusione degli elementi classici e giustiniani appare inconcepibile”; il secondo che solo il diritto giustiniano, forte dei nuovi principi, possa costituire il fondamento del diritto moderno, come già avevano compreso i glossatori che con il metodo della conciliazione e delle distinzioni avevano cercato di “mettere in evidenza maggiore il diritto nuovo”.<sup>114</sup>

111 Riccobono 1917: 239.

112 Riccobono 1917: 234. In precedenza lo studioso aveva riconosciuto un ruolo non secondario alle influenze provinciali sul tardo diritto romano, sulla scorta delle indagini allora compiute da Ludwig Mitteis, cfr. Riccobono 1909: 124.

113 Riccobono 1917: 442.

114 Riccobono 1917: 442.

Nella naturale combinazione di questi due punti Riccobono assume come fonti del diritto giustiniano quelle “norme che fluiscono dai passi interpolati, considerati per sé stessi, cioè isolatamente, rispetto alle decisioni classiche”, mentre quest’ultime o l’interprete le riesce a piegare ed aggregare ai nuovi principi giustiniane, oppure, se del tutto antinomiche, vanno eliminate come “elementi storici antiquati”.<sup>115</sup> Appare in Riccobono l’idea di una ‘funzione liberatoria’ dai tanti elementi del diritto romano classico che, pur essendo conservati nelle moderne codificazioni, risultano quali residui di una cultura giuridica tramontata, veri e propri “elementi morti”.<sup>116</sup> Si viene così a immaginare una sorta di ‘Versteinerung’ del diritto romano classico, mutuando una felice immagine di Arthur Steinwenter e di Henryk Kupiszewski,<sup>117</sup> da eliminare al fine “di restaurare la giurisprudenza, liberandola da inciampi e dibattiti innumerevoli ed aspri”, e per “preparare l’avvenire del nostro diritto”.<sup>118</sup>

Emerge, in definitiva, una lezione metodologica complessa e non priva, se vogliamo, anche di certa ambiguità. Accanto alla restituzione storicamente orientata dei due blocchi monolitici classico e giustiniano, Riccobono tende ad isolare, in modo quasi astratto e antistorico, un ipotetico diritto giustiniano ‘puro’, da prediligere in quanto superiore nei valori etici e fondamento dei diritti moderni.

## Bibliografia

- Albertario 1935: Albertario E., *Introduzione storica allo studio del diritto romano giustiniano*, Milano 1935.
- Andrés Santos 2011: Andrés Santos F.J., *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in REHJ 33, 2011, 65-120.
- Arangio-Ruiz 1908: Arangio-Ruiz V., *La struttura dei diritti su cosa altrui in diritto romano*, in AG 82, 1909, 418-469.
- Arangio-Ruiz 1977: Arangio-Ruiz V., *Gli studi di storia del diritto romano, ora in Scritti di diritto romano*, IV, Camerino 1977, 141-156.
- Arangio-Ruiz 1978: Arangio-Ruiz V., *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1978<sup>14</sup>.
- Bartocci 2012: Bartocci U., *Salvatore Riccobono il diritto romano e il valore politico degli Studia Humanitatis*, Torino 2012.
- Baviera 1912: Baviera G., *Concetto e limiti dell’influenza del Cristianesimo sul diritto romano*, in *Mélanges P.F. Girard*, I, Paris 1912, 67-121.
- Baviera 1935: Baviera G., *La codificazione giustiniana e il Cristianesimo, in Atti del Congresso internazionale di Diritto romano (Roma-Bologna 17-27 aprile 1933)*, II, Pavia 1935, 125-128.

115 Riccobono 1917: 244 s. e 244-245.206.

116 Riccobono 1917: 443.

117 Kupiszewski 1985: 181.

118 Riccobono 1917: 443.

- Baviera 1936: Baviera G., *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL del suo insegnamento*, I, Palermo 1936, XIX-CVIII.
- Biondi 1952: Biondi B., *Il diritto romano cristiano*, I-II, Milano 1952.
- Biondi 1954: Biondi B., *Il diritto romano cristiano*, III, Milano 1954.
- Biondi 1959: Biondi B., *Comunione (diritto romano)*, in *NNDI* 3, Torino 1959, 855-857.
- Biondi 1965a: Biondi B., *Salvatore Riccobono* [1959], ora in *Scritti giuridici*, IV, Milano 1965, 781-793.
- Biondi 1965b: Biondi B., *Scritti giuridici*, I, Milano 1965, 543-717.
- Biondi 1972: Biondi B., *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1972<sup>4</sup>.
- Bonfante 1909: Bonfante P., *Storia del diritto romano*, Milano 1909<sup>2</sup>.
- Bonfante 1933: Bonfante P., *Corso di diritto romano*, III. *Diritti reali*, Roma 1933.
- Bonfante 1966: Bonfante P., *Istituzioni di diritto romano, ristampa della decima edizione (con prefazione di E. Albertario)*, Torino 1966<sup>10</sup>.
- Branca 1958: Branca G., voce *Accessione*, in *ED* 1, Milano 1958, 261-272.
- Bretone 1962: Bretone M., *La nozione romana di usufrutto*, I *Dalle origini a Diocleziano*, Napoli 1962.
- Carrelli 1943: Carrelli O., *A proposito di crisi del diritto romano*, in *SDHI* 9, 1943, 1-20.
- Chiazzese 1939: Chiazzese L., in *Ricordo delle onoranze tributate a Salvatore Riccobono dalla R. Università di Palermo il 28 novembre 1936 - XV*, in *AUPA* 18, 1939, XLII-LVIII.
- Chiazzese 1931: Chiazzese L., *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane*, in *AUPA* 16, 1931 (sed 1933), 3-554.
- Chiazzese 1948: Chiazzese L., *Cristianesimo e diritto*, in *BIDR* 51-52, 1948, 222-237.
- Chiazzese 1961: Chiazzese L., *Introduzione allo studio del diritto romano*, Palermo 1961<sup>3</sup>.
- De Ruggiero 1913: De Ruggiero R., *Usufrutto e diritti affini. Corso di lezioni*, Napoli 1913.
- Eisele 1886: Eisele F., *Zur Diagnostik der Interpolationen in den Pandekten und im Codex*, in *ZRG RA* 7, 1886, 15-31.
- Girard 1929: Girard P.-F., *Manuel élémentaire de droit romain*, Paris 1929<sup>8</sup>.
- Gradenwitz 1886: Gradenwitz O., *Interpolationen in den Pandekten*, in *ZRG RA* 7, 1886, 45-84.
- Gradenwitz 1887: Gradenwitz O., *Interpolationen in den Pandekten. Kritische Studien*, Berlin 1887.
- Grosso 1958: Grosso G., *Usufrutto e figure affini nel diritto romano*, Torino 1958<sup>2</sup>.



- Guarino 1993: Guarino A., *Salvatore Riccobono*, in *Labeo* 4, 1958, 185-189, anche in *Pagine di diritto romano*, II, Napoli 1993, 43-49 (da cui si cita).
- Guarneri Citati 1926: Guarneri Citati A., *Il ripristino della proprietà sull'alveo derelitto in diritto romano*, in *AUMC* 1, 1926, 107-138.
- Guarneri Citati 1936: Guarneri Citati A., *Elenco delle interpolazioni segnalate da S. Riccobono*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL del suo insegnamento*, I, Palermo 1936, xciii-ciii.
- Kaser 1939: Kaser M., *Geteiltes Eigentum im älteren römischen Recht*, in *Festschrift Paul Koschaker*, I, Weimar 1939, 445-478.
- Kupiszewski 1985: Kupiszewski H., *Continuità del diritto*, in *Studia iuridica* 12, 1985, 181-184.
- Lauria 1980: Lauria M., *Nota di lettura*, in Riccobono S., *Sommario delle lezioni d'istituzioni di diritto romano*, Napoli 1980, v-viii.
- Maddalena 1970: Maddalena P., *Gli incrementi fluviali nella visione giurisprudenziale classica*, Napoli 1970.
- Maganzani 1997: Maganzani L., *I fenomeni fluviali e la situazione giuridica del suolo rivierasco: tracce di un dibattito giurisprudenziale*, in *Jus* 44 (settembre-dicembre), 1997, 342-390.
- Mantello 1998: Mantello A., *Nota di lettura*, in Orestano R., *Scritti*, I, Napoli 1998, xv-lxxi.
- Marrone 2003a: Marrone M., *Salvatore Riccobono* [1990], anche in *Scritti giuridici*, II, Palermo 2003, 855-867 (da cui si cita).
- Marrone 2003b: Marrone M., *Romanisti professori a Palermo*, in *Index* 25, 1997, 587-614 (da cui si cita), anche in *Scritti giuridici*, II, Palermo 2003, 871-900.
- Masson 1934: Masson P., *Essai sur la conception de l'usufruit*, in *RH* 13, 1934, 1-47.
- Meylan 1932: Meylan Ph., *Fructus sine usu et actus sine itinere*, in *Studi in memoria di Aldo Albertoni*, I, Padova 1932, 97-142.
- Nardoza 2012: Nardoza M., «*Il problema della storia dei giuristi romani nella romanistica italiana fra Ottocento e Novecento*», in Baldus Chr. et al. (a cura di), *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen / Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011)*, Trento 2012, 663-721.
- Orestano 1981: Orestano R., *'Diritto'. Incontri e scontri*, Bologna 1981.
- Orestano 1987: Orestano R., *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987<sup>3</sup>.
- Pacchioni 1918: Pacchioni G., *Corso di diritto romano*, I, Torino 1918<sup>2</sup>.
- Padelletti 1886: Padelletti G., *Storia del diritto romano manuale ad uso delle scuole, con note di Pietro Cogliolo*, Firenze 1886<sup>2</sup>.

- Pampaloni 1910: Pampaloni M., *Il concetto classico dell'usufrutto*, in BIDR 22, 1910, 109-154.
- Perozzi 1928: Perozzi S., *Istituzioni di diritto romano*, I, Roma 1928<sup>2</sup>.
- Pinna Parpaglia 1973: Pinna Parpaglia P., *Aequitas in libera republica*, Milano 1973.
- Riccobono 1893: Riccobono S., *Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium* [1893], ora in *Scritti di diritto romano*, I, Palermo 1957, 1-44.
- Riccobono 1898: Riccobono S., *La dottrina dell'alveo abbandonato*, in *Studi giuridici dedicati e offerti a F. Schupfer*, I, Torino 1898, 215-228.
- Riccobono 1905: Riccobono S., *Sull'usus*, in *Studi di diritto romano, di diritto moderno e di storia del diritto pubblicati in onore di Vittorio Scialoja nel XXV anniversario del suo insegnamento*, I, Milano 1905, 581-603.
- Riccobono 1909: Riccobono S., *L'influenza del Cristianesimo nella codificazione di Giustiniano*, in *Scientia* 5, 1909, 122-152.
- Riccobono 1911: Riccobono S., *Istituzioni di diritto romano*, Palermo 1911.
- Riccobono 1913: Riccobono S., *Dalla Communio del diritto quiritario alla comproprietà moderna*, in Vinogradoff P. (ed.), *Essays in legal history read before the International Congress of Historical Studies held in London in 1913*, Oxford 1913, 33-119.
- Riccobono 1917: Riccobono S., *Dal diritto romano classico al diritto moderno. A proposito del fr. 14 D. X, 3 Paulus III 'ad Plautium'*, in AUPA 3-4, 1917, 165-730, anche in *Scritti di diritto romano*, II (*Dal diritto romano classico al diritto moderno. A proposito di D. 10, 3, 14 [Paul. 3 ad Plautium]*), Palermo 1964 (da cui si cita).
- Riccobono 1922: Riccobono S., *Dies e condicio nella costituzione della servitù su fondi italici e provinciali (fr. 4 D. VIII, 1)*, in TR 3, 1922, 333-362.
- Riccobono 1935: Riccobono S., *L'influenza del Cristianesimo sul diritto romano*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano (Bologna e Roma xvii-xxvii aprile mcmxxxiii)*, Roma, II, Pavia 1935, 59-78.
- Riccobono 1947: Riccobono S., *Le mie colpe*, in BIDR 49-50, 1947, 30-45.
- Riccobono 1948: Riccobono S., *Mala fides superveniens nocet. Prolegomena huius principii in iure Romanorum*, in *Apollinaris* 21, 1948, 25-35.
- Riccobono 1949: Riccobono S., *Lineamenti della storia delle fonti e del diritto romano*, Milano 1949.
- Roberti 1935: Roberti M., *Cristianesimo e collezioni giustinianee. – Dissertazione preliminare*, in *Cristianesimo e diritto romano*, Milano 1935, 1-64.
- Sanfilippo 1960: Sanfilippo C., *Servitutes personarum. Corso di diritto romano. Parte prima*, Catania 1960<sup>2</sup>.
- Santucci 2012: Santucci G., *La scienza romanistica tedesca vista dall'Italia: il «dogma» della fungibilità dei giuristi romani*, in Baldus Chr. et al. (a cura di), *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen / Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi ro-*

- mani. *Atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011)*, Trento 2012, 133-158.
- Santucci 2013: Santucci G., *Il giudizio del vir bonus nel diritto di usufrutto*, in Lovato A. (a cura di), *Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica. Incontro di studio Trani, 28-29 ottobre 2011*, Bari 2013, 139-160.
- Santucci 2016: Santucci G., «Decifrando scritti che non hanno nessun potere». *La crisi della romanistica fra le due guerre*, in Birocchi I., Brutti M. (a cura di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino 2016, 63-102.
- Sargenti 2011: Sargenti M., *Il regime dell'alveo derelitto nelle fonti romane*, in BIDR 68, 1965, 195-273, anche in *Scritti (1947-2006)*, Napoli 2011, 637-706 (da cui si cita).
- Scialoja 1928: Scialoja V., *Teoria della proprietà nel diritto romano. Lezioni ordinate curate edite da P. Bonfante*, I, Roma 1928.
- Silli 1980: Silli P., *Mito e realtà dell'«aequitas christiana». Contributo alla determinazione del concetto di «aequitas» negli atti degli «scrinia» costantiniani*, Milano 1980.
- Talamanca 1982: Talamanca M., *Esperienza scientifica diritto romano, in Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia. Messina-Taormina 3-8 novembre 1981*, Milano 1982, 677-784.
- Talamanca 1988: Talamanca M., *Un secolo di «Bullettino»*, in BIDR 91, 1988, IX-CXVII.
- Troplong 1843: Troplong R.T., *De l'influence du Christianisme sur le droit civil des Romains*, Paris 1843.
- Varvaro 2013: Varvaro M., *Riccobono Salvatore sr.*, in DBGI II, Bologna 2013, 1684-1688.
- Varvaro 2016: Varvaro M., *Riccobono, Salvatore*, in DBI 87, Roma 2016, 394-397.
- Varvaro 2019: Varvaro M., *Salvatore Riccobono tra il 'genio di Roma' e il fascismo. Parte I*, in BIDR 113, 2019, 93-114.
- Vaucher 1940: Vaucher R., *Usufruit et pars dominii. Étude sur la notion romaine de l'usufruit considéré par rapport à la propriété*, Lausanne 1940.
- Wesener 1961: Wesener G., *Usus fructus*, in PWRE IX.A t. 1, Stuttgart 1961, coll. 1137-1176.
- Windscheid 1925: Windscheid B., *Diritto delle Pandette* (trad. ital.), I, Torino 1925.
- Zanzucchi 1909: Zanzucchi P., *Rivista della letteratura romanistica italiana 1907-1908*, in ZRG RA 30, 1909, 509-520.



# IL POSSESSO NELL'OPERA DI RICCOBONO

GIACOMO D'ANGELO

Università degli Studi di Palermo

**Abstract:** The author estimates Riccobono's main theories on the subject of possession, particularly with reference to the problems concerning the distinction between possession and detention and the distinction *civiliter-naturaliter possidere*. The study suggests the possibility of new perspectives of investigation, but at the same time, shows that Riccobono's contribution to the subject still marks a milestone for any future research.

**Parole chiave:** Riccobono; possesso; detenzione; *animus possidendi*; *civilis possessio*; *naturalis possessio*.

## 1. Premessa

Premetto che, malgrado ogni sforzo, non potrò adempiere fino in fondo il compito che mi sono prefissato. Dovrei qui illustrare l'apporto di Riccobono – un apporto formidabile – alla ricostruzione della storia della *possessio*,<sup>1</sup> ma d'altra parte, perché tale apporto possa essere apprezzato a pieno, dovrei sottoporre puntualmente ad esame i molti testi che vengono in considerazione in materia e cercare così di restituire la vera cifra del lavoro di Riccobono, il tratto più caratteristico della sua intera opera: la costante e scrupolosa attenzione al dato delle fonti; il minuto e paziente lavoro esegetico, assunto dal grande studioso a mezzo imprescindibile per la formulazione di qualunque tesi, di qualunque diagnosi, di qualunque proposizione cd. scientifica.

In questa occasione, tuttavia, non potrò dedicare all'esegesi tutto lo spazio che meriterebbe. Mi limiterò a tracciare un quadro generale di sintesi e analizzerò solo le fonti più significative.

Detto ciò, entro senz'altro in argomento.

1 Sul contributo di Riccobono in materia v. principalmente Baviera 1936: XLIII-XLVII, e Nicosia 1965a: 15-22 (= Nicosia 1997: 20-27), 170-171.93, 172.96; Nicosia 2008: 16, 25, 29-33; Nicosia 2012: 1-6 (v. anche Nicosia 2015a: 739 s.; Nicosia 2015b: 4.12, 19.75; Nicosia 2015c: 158 s.); fra molti altri, poi, e a testimonianza dell'eccezionale impatto di tale contributo fino ai giorni nostri, *adde*: Fadda 1911: 22, 26 s., 33 s., 38-41; Albertario 1912: 381-396 (*passim*); Albertario 1914a: 11-13, 47-49, 188-209 (*passim*); Albertario 1914b: 275-295 (*passim*); Albertario 1915: 1-7 (*passim*); Albertario 1939: 15 s., 164-183 (*passim*); Albertario 1941a: II 109; Albertario 1941c: II 215-229 (*passim*); Albertario 1946: 67-75 (*passim*); Rotondi 1921: 230 s., 237 s.; Bonfante 1926: III 546.l, 593, 595-599; Bonfante 1933: III 177, 211 s., 220 s., 266; Bonfante 1946: 292-293.7; Hägerström 1927: 105-107, 199-221.1 (*passim*); Kunkel 1931: 40-79 (*passim*); Bozza 1936: 3, 10 s., 258-271 (*passim*); Bozza 1964a: 16-18; Bozza 1964b: 66 s., 218-237 (*passim*); Kaser 1950: 12, 45, 45.193; Kaser 1956: 313, 329; Leifer 1953: 838 s., 846-848; D'Emilia 1953: 517.1, 521.4, 522.1; Biondi 1956: 313.6; Lauria 1957: 12 s.; Maschi 1966: 443 s., 455.67, 464, 464.89, 480-482, 487; Mac Cormack 1967: 47 s.; Zamorani 1977: 57.4; Lambrini 1998: 4, 27, 65 s.; Mantello 2001: 1283, 1391-1397; Böhr 2002: 86, 88; Piro 2004: 235-237, 353.289, 373.337; Bivaschi 2006: 21 s.; Ferretti 2011: 227, 227-228.30; Ferretti 2017: 5; Finazzi 2018: 104, 220.

## 2. L'interesse di Riccobono per il possesso e l'importanza dei risultati delle sue indagini

Il tema del possesso destò a più riprese l'interesse di Riccobono nel corso di una lunga, fervida e gloriosa attività scientifica. A conferma di tale interesse basterà richiamare rapidamente alcuni dati.

Riccobono si laureò nel 1889 discutendo una tesi di diritto romano proprio sul possesso;<sup>2</sup> già nel 1892 recensiva in materia un lavoro di Hirsch,<sup>3</sup> esibendo doti di spiccata autonomia;<sup>4</sup> e l'anno successivo, a coronamento di un intenso periodo di studi (1889-1893) presso varie Università tedesche (Monaco, Lipsia, Berlino Strasburgo), licenziava tre scritti nei quali si confrontava – ancora neppure trentenne – con gli annosi problemi dell'origine, del ruolo e del significato dell'*animus possidendi*:<sup>5</sup> problemi che dopo la pubblicazione del *Das Recht des Besitzes* di Savigny – la monografia che aveva segnato l'inizio di una vera e propria letteratura scientifica sul possesso romano<sup>6</sup> e della quale erano state curate ben sette edizioni, dal 1803 al 1865<sup>7</sup> – erano venuti alla ribalta come il centro di gravità dei tanti studi fioriti via via in argomento.

Quindi una pausa prolungata – nei propositi iniziali dell'autore un addio<sup>8</sup> – e Riccobono si risolse caparbio a tornare sul possesso negli anni compresi fra il 1910 e il 1915, volgendosi specialmente ai problemi della terminologia possessoria,<sup>9</sup> che rappresentarono il campo elettivo delle sue ricerche, e al tema della *traditio ficta*.<sup>10</sup>

Sempre al possesso, poi, egli dedicò un corso di lezioni nell'anno accademico 1933-1934,<sup>11</sup> ivi riproponendo e perfezionando molte delle tesi fino ad allora sostenute; e ancora – a parte numerose altre occasioni (anteriori e successive al suddetto corso) in cui ebbe modo di toccare questioni possessorie nell'ambito di studi più generali<sup>12</sup> – l'insigne studioso si fece carico

2 Lo stesso Riccobono (Riccobono 1910: 321) ricordava il suo precoce interesse per il tema: "Im letzten Jahre meiner Universitätsstudien, 1889 in Palermo, hatte ich mich eingehend mit der Besitzlehre beschäftigt".

3 Riccobono 1892: 355-362.

4 Su molti punti Riccobono 1892: 355-362, dissentiva dall'opinione di Hirsch, prendendo posizione anche alla luce del metodo cd. critico (cui avevano dato in quegli anni un rinnovato impulso gli studi di Eisele e di Gradenwitz, citati da Riccobono 1892: 359.2) e valutando nel complesso in modo non benevolo l'opera recensita.

5 Riccobono 1893a: 124-127; Riccobono 1893b: 227-280; Riccobono 1893c: 229-233.

6 Per tale giudizio v. già Fadda 1911: 5, che celebrava il trattato di Savigny, fra l'altro, come "il libro che ha aperto una nuova epoca; che ha dato all'indagine un indirizzo veramente scientifico".

7 Per la fortuna dell'opera di Savigny e il fondamentale ruolo di guida e di stimolo che essa ha avuto nel moderno panorama degli studi sul possesso v. per tutti Nicosia 2008: 7, 11-13.

8 V. *infra*, § 4.

9 Riccobono 1910: 321-371; Riccobono 1915: 377-424; v. anche Riccobono 1911a: 5-28.

10 Riccobono 1912a: 259-304; Riccobono 1912b: 415-467; Riccobono 1913: 159-255.

11 Riccobono s.d.

12 Cfr. spec. Riccobono 1922: 218 s.; Riccobono 1946: 63-67; Riccobono 1951: II 91 s.; Riccobono 2004: 89-96; per una sintesi *adde* Riccobono 1911b: spec. 432-463.

di riprendere i problemi della terminologia del possesso per un'ultima e sintetica messa a punto del suo pensiero, come in una sorta di consuntivo, nel 1947,<sup>13</sup> undici anni prima di spegnersi.

A ragione, dunque, il possesso può annoverarsi fra i “temi prediletti”<sup>14</sup> di Riccobono, dagli esordi della sua produzione fino alla piena maturità e oltre.<sup>15</sup> Non solo, ma i risultati delle indagini da lui svolte – cosa ancor più degna di nota – segnano in argomento una tappa indelebile. Non a caso, ancora di recente un esperto della *possessio* come Giovanni Nicosia,<sup>16</sup> nella sua introduzione alla ristampa dello studio principale di Riccobono sulla terminologia dei rapporti possessori, arriva a dividere la sterminata produzione storiografica sul possesso romano in due epoche aventi come termine di *separatio* proprio l'opera riccoboniana: “Nella storia secolare delle dottrine possessorie, della loro impostazione e dei molteplici risvolti problematici, una svolta decisiva, quasi uno spartiacque, è costituito dalle indagini riccoboniane: si impone la distinzione tra prima e dopo Riccobono”.<sup>17</sup>

Ciò risulterà ancor meglio se approfondiamo il discorso sulla riflessione condotta in tali indagini.<sup>18</sup>

13 Riccobono 1947: 40-45.

14 Così Baviera 1936: xLIll.

15 Schematizzando, sulla base dei dati forniti nel testo e di quanto ancora si dirà *infra*, §§ 3-5, si possono distinguere fondamentalmente tre fasi della produzione riccoboniana in tema di possesso: una fase ‘fondativa’ (1889-1893), di ricognizione e rielaborazione in chiave esegetica delle principali dottrine in argomento (v. gli scritti citati *supra*, ntt. 3 e 5); una fase matura di ulteriore riflessione (1910-1915), contrassegnata da una larga e fortunata applicazione del metodo critico (v. gli scritti citati *supra*, ntt. 9-10); e una fase finale (non corrispondente a un preciso segmento temporale) di sistemazione generale della materia e di consolidamento dei risultati raggiunti nelle prime due fasi (v. spec. gli scritti citati *supra*, ntt. 11 e 13).

16 Al possesso e ai connessi istituti dell'*usus* e dell'*usufructus* Nicosia ha dedicato nel corso di oltre mezzo secolo tutta una serie di pregevoli contributi. In particolare si segnalano: Nicosia 1960a; Nicosia 1960b: 137-158; Nicosia 1965a; Nicosia 1965b: 159-204; Nicosia 1996: 79-97; Nicosia 2002: 277-309; Nicosia 2008; Nicosia 2009: 865-897; Nicosia 2012: 1-6; Nicosia 2013: 275-283; Nicosia 2015a: 739-751; Nicosia 2015b: 1-27; Nicosia 2015c: 156-159; Nicosia 2016: 257-264; Nicosia 2017a: 371-376; Nicosia 2017b: 364-369. Per una valutazione di sintesi di questa produzione fino all'anno 2007 v. Cannata 2006-2007: 59-68.

17 Nicosia 2012: 5. Nicosia, peraltro, formula un giudizio analogo per tutta la produzione riccoboniana (*ibid.*: “In qualunque tema è intervenuto Riccobono, dopo di lui si è voltata pagina: le sue impostazioni e le sue fondamentali intuizioni, talora dopo aspri contrasti e prolungate polemiche, hanno finito col trionfare”) e conclude le sue riflessioni richiamando (Nicosia 2012: 6) Sanfilippo 1958: 126, già dell'avviso che Riccobono – suo diretto Maestro – “aveva impresso un'orma indelebile su la via della conoscenza storica del diritto si da dividere in due epoche la moderna storiografia romanistica: prima e dopo Riccobono”. Diversamente Gallo 2014: 56, reputa l'opinione di Sanfilippo il frutto di una “eccessiva semplificazione” ma addita comunque in Riccobono “L'ultimo studioso, al quale è attribuibile un influsso epocale nello studio del diritto romano”.

18 Ometterò di considerare soltanto gli studi sulla *traditio ficta*, che investono anche il tema dell'acquisto del *dominium* ed esigerebbero una trattazione a sé, quale non è possibile nella presente occasione. Per una disamina dei risultati di tali studi (citati *supra*, nt. 10; *adde* Riccobono s.d.: spec. 141-174), cfr. almeno Albertario 1914a: 237-242, e Baviera 1936: XLVII-XLIX.

### 3. I primi studi di Riccobono in materia e la sua impostazione in chiave storica del problema della distinzione fra possesso e detenzione: dalle *causae possessionis* all'*animus possidendi*

Mi rifaccio anzitutto agli esordi. All'epoca in cui Riccobono cominciò a cimentarsi con l'arduo tema del possesso – siamo alla fine dell'800 –,<sup>19</sup> il dibattito storiografico in materia era dominato dal contrasto fra due grandi teorie: la teoria cd. soggettiva o della volontà, facente capo a Savigny, e la teoria cd. oggettiva o causale, facente capo a Jhering.<sup>20</sup>

Savigny<sup>21</sup> concepiva il possesso come il prodotto della somma di un elemento oggettivo (o materiale o di fatto), la detenzione,<sup>22</sup> e di un elemento soggettivo (o psicologico o spirituale), l'*animus possidendi*; e nell'*animus possidendi* inteso come *animus domini* (o *sibi habendi*), cioè come volontà del possessore di tenere la cosa come propria, egli scorgeva (al di fuori di alcuni casi particolari: i casi di possesso cd. derivato) il *quid proprium* del possesso rispetto alla detenzione: situazione che a differenza del possesso si sarebbe concretata esclusivamente nella materiale disponibilità della cosa – priva di effetti giuridici – da parte di chi non nutriveva l'*animus domini*.

Per Jhering,<sup>23</sup> invece, nessuna differenza strutturale sarebbe intercorsa fra il possesso e la detenzione. Ogni detenzione, piuttosto, sarebbe stata normalmente possesso e anche i detentori non sarebbero stati privi dell'*animus possidendi*. Tale *animus* non sarebbe stato infatti l'*animus domini* ma nient'altro che la cosciente volontà di chi teneva la cosa di stare con essa in una relazione materiale. Sicché la distinzione fra possesso e detenzione sarebbe scaturita soltanto da motivi pratici e di opportunità; motivi che avrebbero indotto l'ordinamento a negare in certi casi alla detenzione la tutela possessoria in considerazione del titolo per cui la cosa veniva

19 V. gli scritti citati *supra*, ntt. 3 e 5.

20 Intorno a queste due teorie proliferarono come satelliti, per adesione o per contrapposizione, tutta una serie di teorie minori, riferite e discusse in Riccobono 1893b: 233-269.

21 Savigny 1865: 108-138.

22 Savigny 1865: 26 (v. anche 210), definiva la detenzione come uno stato tale da rendere possibile al possessore non solo di esercitare fisicamente la propria azione sulla cosa ma di impedire altresì ogni azione estranea sulla stessa ("den Zustand, in welchem nicht nur die eigne Einwirkung auf die Sache physisch möglich ist, sondern auch jede fremde Einwirkung verhindert werden kann"). A tale stato, come puntualmente rilevato da Piro 2004: 223-228, e da Nicosia 2008: 36.16, egli si riferiva in genere con il termine '*Factum*' o più di rado con il termine '*corpus*'. Nella riflessione storiografica successiva a Savigny, invece, proprio il termine '*corpus*', adoperato solitamente nelle fonti classiche per indicare il corpo stesso del possessore o della persona per mezzo della quale si possedeva, è divenuto usuale per designare l'elemento oggettivo del possesso; il che ha dato luogo a gravi fraintendimenti specialmente per quanto concerne l'esatto modo di intendere i fenomeni dell'acquisto e della conservazione '*solo animo*' del possesso: v. sul punto D'Angelo 2007: 22-31.; D'Angelo 2018: 16-27.

23 Jhering 1889 (*passim*). Per la riflessione svolta da Jhering in opposizione a Savigny e l'influsso da essa esercitato sulla dottrina e sulla legislazione successive (specialmente con riferimento al codice civile tedesco) v., fra tanti, Riccobono 1893b: 228-269; Riccobono 1911a: 5-8, 15.3, 18-19, 23; Riccobono s.d.: 53-58; Bozza 1936: 2, 6-9; Albertario 1941a: Il 108 s.; Lauria 1956: 9-12; Biavaschi 2006: 15-19; Nicosia 2008: 25-28; v. anche Mantello 2001: spec. 1336-1361, che illustra in particolare l'influsso delle tesi di Jhering sulla scienza giuridica italiana e ne mette a fuoco i sottostanti presupposti ideologici e metodologici.



tenuta (una *causa detentionis* anziché *possessionis*: deposito, comodato, locazione etc.) ovvero, nel caso dei sottoposti, per l'incapacità giuridica (patrimoniale e processuale) di chi la teneva.

Due visioni dogmaticamente inconciliabili, dunque, quelle di Savigny e di Jhering. Eppure con grande acume Riccobono<sup>24</sup> – appena un'neofita in una lotta fra giganti – credette di poter trovare una sintesi fra l'una e l'altra sul piano di un'evoluzione storica della teorica del possesso; e ciò sviluppando alcuni spunti già presenti nel pensiero di Dernburg<sup>25</sup> e di Kniep.<sup>26</sup> In particolare, a suo avviso, la teoria di Jhering avrebbe rappresentato lo stato della dottrina più antica, incentrata esclusivamente sugli elementi della *possessio corpore* e della *causa possessionis*,<sup>27</sup> e sarebbe stata ancora seguita nella prima età classica dai giuristi sabiniani; mentre la teoria di Savigny sarebbe stata nella sostanza<sup>28</sup> quella maggiormente aderente al pensiero della giurisprudenza classica più tarda (specialmente nella sistemazione dogmatica di Paolo) a seguito di un audace e fecondo sviluppo inaugurato da Labeone, che per primo avrebbe dato rilievo in tema di acquisto del possesso al requisito dell'*animus possidendi*.<sup>29</sup>

Dell'evoluzione che in breve ho tratteggiato Riccobono scorgeva una precisa traccia in due testi di Paolo.

Il primo – quello su cui egli poneva principalmente l'accento,<sup>30</sup> e giudicato “una delle pietre miliari nella ricostruzione della dottrina romana del

24 Riccobono 1893b: 265-277, 280; v. anche Riccobono 1893d: 25-29.

25 Dernburg 1883: 67-68.2, richiamato in Riccobono 1893b: 257, 257.19.

26 Kniep 1886: 117, 315 s., richiamato in Riccobono 1893b: 257, 257.20.

27 In poche efficaci parole Riccobono 2004: 89, avrebbe poi scolpito questa prima fase della storia della *possessio* affermando che “I veteres conoscevano il possesso come un fatto materiale stabilito in forza di una causa giusta o ingiusta”.

28 Dico ‘nella sostanza’ perché Riccobono – tenendo anche conto della successiva formulazione del suo pensiero e non senza oscillazioni al riguardo – si discostò comunque da Savigny nella rappresentazione ora di entrambi gli elementi costitutivi del possesso ora del solo elemento oggettivo. Da un lato, infatti, egli fu sempre fermo nel criticare la definizione della detenzione proposta dal romanista tedesco (v. *supra*, nt. 22), concependo l'elemento oggettivo del possesso come un potere di fatto sulla cosa di carattere attuale (non già meramente potenziale) e ipotizzandone peraltro un'evoluzione – nel senso di un progressivo attenuarsi dell'esigenza di una relazione fisica fra il possessore e la cosa – nel campo della *traditio* (Riccobono 1911b: 447 s.; Riccobono s.d.: 46-50, ove vengono altresì criticate le teorie elaborate per un'esatta delimitazione del concetto della detenzione da Perozzi e da Jhering; per una accurata ricostruzione sul punto delle idee di Riccobono si rinvia a Piro 2004: 235-237); e dall'altro egli identificava inizialmente (Riccobono 1911b: 448-451) l'*animus possidendi* con l'*animus domini* solo con riguardo alla *possessio civilis* (per il cui concetto v. *infra*, nel prossimo §) mentre intendeva tale *animus* quale elemento della *possessio* cd. *ad interdicta* (per la quale v. sempre il prossimo §) in un senso diverso: come volontà del possessore di appropriarsi la cosa “solo sotto l'aspetto economico ... senza alcun riferimento alla proprietà” (Riccobono 1911b: 449 s.). Salvo ad abbracciare più tardi (Riccobono s.d.: 51 s., 58, 65, 76) la teoria dell'*animus domini* nel suo nucleo essenziale (a prescindere dai possessi cd. derivati) e senza più distinguere fra *possessio civilis* e *possessio ad interdicta*.

29 V. D. 41.2.51 (lav. 5 *ex post. Lab.*).

30 Riccobono 1893b: 270-276; Riccobono 1893d: 25-29; v. pure Riccobono s.d.: 56 s., 111 s.

possesso<sup>31</sup> – è tratto dai *libri ad Plautium*, il giurista che Paolo commentava:

D. 13.7.37 (Paul. 5 *ad Plautium*): *Si pignus mihi traditum locassem domino, per locationem retineo possessionem, quia antequam conduce-ret debitor, non fuerit eius possessio, cum et animus mihi retinendi sit et conducenti non sit animus possessionem apiscendi*.

Nel passo si dice che un creditore pignoratizio, se avesse locato allo stesso debitore-*dominus* la cosa da questi ricevuta in pegno, ne avrebbe conservato il possesso,<sup>32</sup> e a fondamento di tale decisione si adducono due motivazioni: a) il debitore non possedeva la cosa<sup>33</sup> prima di prenderla in locazione ('*quia antequam conduce-ret debitor, non fuerit eius possessio*'); b) il creditore voleva conservare il possesso di tale cosa e il conduttore-debitore, per converso, non voleva acquistarlo ('*cum et animus mihi retinendi sit et conducenti non sit animus possessionem apiscendi*').

Ora, per Riccobono – che sulla scia di Lenel<sup>34</sup> ipotizzava un originario riferimento del brano alla *fiducia cum creditore* anziché al pegno<sup>35</sup> – la prima motivazione avrebbe dovuto attribuirsi a Plautio, seguace della dottrina sabiniana, e sarebbe stata in linea con la teoria oggettiva, esprimendo l'idea per cui il contratto di locazione non era (dal punto di vista del conduttore) una *causa possidendi*; mentre la seconda sarebbe stata sovrapposta – “appiccicata”<sup>36</sup> – alla prima da Paolo (del cui contrasto di vedute con Plautio i compilatori avrebbero eliminato ogni traccia)<sup>37</sup> in conformità al rilievo conferito all'elemento soggettivo a partire da Labeone. Riccobono<sup>38</sup> richiamava inoltre

D. 41.2.3.23 (Paul. 54 *ad ed.*): *Quod autem Quintus Mucius inter genera possessionum posuit, si quando iussu magistratus rei servandae causa possidemus, ineptissimum est: nam qui creditorem rei servandae*

31 Così Baviera 1936: xxxv s.

32 Il possesso – si intende – di cui il creditore pignoratizio era già titolare, ossia il possesso rilevante ad effetti diversi da quello dell'usucapione, che continuava invece a correre in favore del pignorante. Per la divisione degli effetti del possesso di una cosa data in pegno fra il pignorante e il creditore pignoratizio (che possedeva fondamentalmente *ad interdicta*) v. spec. D. 41.2.1.15 (Paul. 54 *ad ed.*) e D. 41.3.16 (lav. 4 *ex Plautium*). In argomento v. ultimamente Nicosia 2016: 257-259, 261-263.

33 Ogni riferimento non poteva che essere anche qui, come nel prosieguo del discorso, al possesso di cui si è detto nella precedente nota.

34 Lenel 1889: I 1153.4.

35 Riccobono 1893b: 271. Salva l'ipotesi accennata nel testo, condivisa in passato da molti altri studiosi (cfr. almeno gli autori citati in Tondo 1959: 175.25), Riccobono (Riccobono 1893b: 271-276; v. anche Riccobono 1893d: 26-29; Riccobono s.d.: 56 s.), teneva comunque ferma la sostanziale classicità di entrambe le motivazioni su cui si fonda la decisione del passo. Soltanto, per quanto riguarda la seconda, egli supponeva che i compilatori giustiniani avessero eliminato qualche espressione con la quale Paolo avrebbe tenuto distinto il suo parere da quello di Plautio (per cui v. oltre nel testo).

36 Riccobono 1893b: 273.

37 V. *supra*, nt. 35.

38 Riccobono 1893b: 265; v. anche Riccobono 1910: 334; Riccobono s.d.: 16, 111.

*causa vel quia damni infecti non caveatur, mittit in possessionem vel ventris nomine, non possessionem, sed custodiam rerum et observationem concedit: et ideo, cum damni infecti non cavente vicino in possessionem missi sumus, si id longo tempore fiat, etiam possidere nobis et per longam possessionem capere praetor causa cognita permittit.*<sup>39</sup>

Quinto Mucio Scevola annoverava fra i *genera possessionum* anche la disponibilità materiale scaturente dalla *missio rei servandae causa*;<sup>40</sup> *missio* che per Paolo, invece, attribuiva al *missus* la mera *custodia et observatio* – la semplice detenzione, diremmo noi moderni – e che pertanto, ad avviso del giurista severiano, sarebbe stato quanto mai improprio (*ineptissimum est*) includere fra i titoli costitutivi di rapporti possessori. Ebbene, secondo Riccobono anche ciò avrebbe potuto trovare una adeguata spiegazione nell'ordine generale di idee che più su ho illustrato: a Quinto Mucio, vissuto in un'epoca in cui imperava la teoria oggettiva, sarebbe stato ancora ignoto il requisito dell'*animus possidendi*,<sup>41</sup> assunto solo più tardi a criterio discrezionale fra il possesso e la detenzione; ragion per cui il grande giurista repubblicano, a differenza di Paolo, non avrebbe ancora distinto fra l'una e l'altra figura.

Il dissidio fra la teoria soggettiva e la teoria oggettiva veniva così composto su basi esegetiche e per effetto di una contaminazione delle dottrine di Savigny e di Jhering irrompeva sulla scena una teoria intermedia. Una

39 Per i problemi della critica del testo e le vicende della sua tradizione manoscritta si rinvia alla recente e approfondita analisi di Finazzi 2018: spec. 106-116, che reputa spuri i riferimenti alla *cautio damni infecti* e alla *missio ventris nomine* ma difende la classicità della chiusa (*et ideo-permittit*).

40 Si discute se Quinto Mucio si riferisse alla sola *missio* dei creditori nel patrimonio del debitore o anche ad altre *missiones in possessionem* già eventualmente esistenti ai suoi tempi e con funzione parimenti conservativa (*rei servandae causa*). Del problema si occupa ampiamente Finazzi 2018: 116-161, che opta per la prima ipotesi. Secondo questo studioso, in particolare, Quinto Mucio avrebbe fatto "riferimento alla *missio* dei creditori nei *bona debitoris*, comprensiva dei casi in cui essa era utilizzata come sanzione dell'*indefensio* nelle *actiones in personam* ... e, eventualmente, ad altri casi di *missio in possessionem* creditoria *rei servandae causa*, come quella riguardante l'*absens rei publicae causa sine dolo malo*" (Finazzi 2018: 159 s.).

41 Soprattutto per ciò Riccobono 1893b: 267.17; Riccobono 1893c: 229-233; Riccobono s.d.: 187 s.; Riccobono 1946: 63; Riccobono 1951: 91 s.; Riccobono 2004: 89.115, si oppone ad oltranza alla proposta di van de Water (resa nota da Schulting 1828: VI 396 [§ 2.1]) di emendare l'espressione '*quod quasi magis probatur*' di D. 41.2.25.2 (Pomp. 23 ad Q. M.) in '*quod Quinto Mucio probatur*', suggerendo per suo conto di leggere '*quidem*' in luogo di '*quasi*'. Nel passo si discuteva infatti il problema della perdita della *possessio solo animo retenta* nei casi di occupazione; sicché l'emendazione '*quod Quinto Mucio probatur*' avrebbe implicato la conoscenza dell'*animus possidendi* già da parte del giurista repubblicano: il che per Riccobono sarebbe stato senz'altro da escludere. La proposta avanzata da van de Water, tuttavia, non ha mancato di riscuotere autorevoli adesioni: v., fra molti, gli autori citati in D'Angelo 2007: 18-19.15, e ultimamente Stolfi 2018: 147, 294 s.

teoria che Riccobono ribadì anche in studi successivi<sup>42</sup> e che, seppure a mio avviso discutibile,<sup>43</sup> ha finito per raccogliere vasti consensi.<sup>44</sup>

- 42 Riccobono s.d.: 16, 110-112; Riccobono 1946: 63-66; Riccobono 1951: 91 s.; Riccobono 2004: 89-92.
- 43 Diversamente da Riccobono non escluderei che il requisito dell'*animus possidendi* possa essere stato elaborato già prima di Labeone. Sul punto mi permetto di rinviare ad alcune osservazioni che ho svolto di recente (D'Angelo 2018: 11-16) in margine al pensiero di Ferretti 2017. A parte ciò, aggiungo le considerazioni che seguono:
- a) Le due motivazioni addotte in D. 13.7.37 (Paul. 5 *ad Plaut.*) non costituiscono secondo me il frutto della stratificazione storica di due distinte elaborazioni concettuali, imperniate rispettivamente sulla *causa possessionis* e sull'*animus possidendi*, ma mi sembrano integrarsi in una motivazione logicamente unitaria e proveniente interamente da Paolo: il creditore pignoratorio conservava nella specie il possesso della cosa (a ogni effetto diverso da quello dell'usucapione, principalmente *ad interdicta*: v. *supra*, nt. 32) sia perché già prima di darla in locazione era lui a possederla (agli effetti di cui si è detto), non il debitore-*dominus*; sia perché le parti non avevano inteso mutare con la locazione le loro pregresse posizioni in ordine alla cosa, volendo il creditore pignoratorio conservarne il possesso (sempre agli effetti sopra accennati) e non volendo per converso il debitore-*dominus* acquistarlo al suo posto. In generale, infatti, l'*animus possidendi* non poteva che conformarsi alla *causa* da cui derivava la disponibilità della cosa; ragion per cui il conduttore, quantunque fosse lui il *dominus* della cosa, non poteva avere tale *animus* agli effetti per cui il possesso si imputava al creditore pignoratorio in quanto il contratto di locazione non gli attribuiva tale possesso. *Mutatis mutandis*, peraltro, la stessa interpretazione resterebbe valida pure a volere riferire il testo originario, come proponeva Riccobono (v. *supra*, nt. 35), alla *fiducia cum creditore*; né comunque tale ipotesi mi persuade alla luce di quanto osservato in contrario da Tondo 1959: 175 s., e da Albanese 1959: 148 s.
- b) Quanto, poi, alle possibili ragioni del dissenso di Paolo da Quinto Mucio, quale emerge da D. 41.2.3.23 (Paul. 54 *ad ed.*), mi convince più una spiegazione diversa da quella proposta da Riccobono (v. *supra* nel testo). Si consideri che i giuristi classici erano soliti riferirsi in due differenti accezioni a quelle situazioni che noi oggi riconduciamo allo schema della detenzione: *lato sensu* essi ricomprendevano tali situazioni fra i rapporti possessori, come quando, ad es., le descrivevano in termini di '*naturaliter possidere*' e di '*naturalis possessio*' [v. ad es. D. 10.3.7.11 (Ulp. 20 *ad ed.*); D. 41.2.12 pr. (Ulp. 70 *ad ed.*); D. 41.5.2.1-2 (Iul. 44 *dig.*); D. 45.1.38.7 (Ulp. 49 *ad Sab.*)] o anche, semplicemente, in termini di '*possidere*' [v. ad es. D. 10.3.7.8 (Ulp. 20 *ad ed.*); D. 41.2.24 (Iav. 14 *ep.*); D. 36.4.5 pr. e 2 (Ulp. 52 *ad ed.*); mentre in un senso più ristretto e rigoroso [per cui v., ad es., D. 6.1.9 (Ulp. 16 *ad ed.*); D. 41.2.10.1 (Ulp. 69 *ad ed.*); D. 41.2.3.20 (Paul. 50 *ad ed.*); D. 41.2.18 pr. (Cels. 23 *dig.*); D. 41.2.49.1 (Pap. 2 *def.*); D. 41.3.33.1 (Iul. 44 *dig.*); D. 42.4.12 (Pomp. 23 *ad Q. M.*); D. 43.17.3.8 (Ulp. 69 *ad ed.*); D. 43.2.6.6.2 (Ulp. 71 *ad ed.*)] le tenevano distinte dal possesso quale rapporto giuridicamente rilevante ai fini, principalmente, dell'usucapione e della tutela interdittale. Tenuto conto di ciò, dunque, i due diversi punti di vista di Quinto Mucio e di Paolo risultanti da D. 41.2.3.23 (Paul. 54 *ad ed.*) potrebbero riportarsi rispettivamente al primo e al secondo degli impieghi ora accennati anziché a un'evoluzione storica nell'analisi della struttura del possesso; non solo, ma si potrebbe peraltro supporre che un uso tecnico, per dir così, di *possidere* e di *possessio* fosse ancora di lì a venire (o non si fosse ancora del tutto affermato) ai tempi del giurista repubblicano. Per l'ipotesi che quest'ultimo discorresse di *possessio* nella prima e più ampia accezione sopra segnalata v. pure gli autori citati da Finazzi 2018: 122.83-84, che respinge anch'egli la spiegazione di Riccobono (Finazzi 2018: 220-222).
- 44 Alle conclusioni di fondo di Riccobono avrebbe già aderito poco più tardi Ferrini 1908: 305.1; cfr. inoltre Nicosia 1965a: 170-171.93, con citazione di altra letteratura, nonché, almeno, Maschi 1966: 436, 441, 445.38, 451 s., 455, 458, 478 s.; Lambrini 1998: 98, 103 s., 115; Lambrini 2015a: 50 s., 53.64; Lambrini 2015b: 158, 159.54; Ferretti 2017: 32.31, 36-48, 55-58, 93 s., 198, 203; Ferretti 2020: 13-22, tutti concordi nell'ascrivere ai Proculiani (e *in primis* a Labeone) l'elaborazione della teoria dell'*animus possidere*.

#### 4. Gli studi di Riccobono sulla terminologia dei rapporti possessori e l'applicazione del metodo critico

Dei suoi *incunabula* possessori, però, Riccobono non fu all'inizio per nulla pago: anche in ciò si rivela ai posteri tutta l'inconsapevole grandezza dell'ancora giovane studioso.

Convinto di avere dato alla luce dopo quattro anni (1889-1893) di fatiche niente più che un '*ridiculus mus*', come più tardi ebbe a ricordare, e con la sensazione – amara ma consolatoria – di liberarsi da una 'zavorra',<sup>45</sup> egli aveva solennemente giurato che mai più si sarebbe occupato di possesso: "In Straßburg, im Jahre 1893, sagte ich mich los von meinen verjähri gen Aufzeichnungen. Aus diesen entstand ein «ridiculus mus», aber für mich war die Entlastung, die Freiheit. Und an einem schönen Maitage vertraute ich den majestätischen Wellen des Rheines den Schwur an, daß ich mich nie mehr mit der Besitzlehre plagen würde".<sup>46</sup> Ma da tale proposito si indusse poi a recedere – si direbbe quasi trascinato a forza dal fortuito sopravvenire di un pensiero folgorante – poiché, mentre attendeva ad alcune ricerche sull'usufrutto, ritenne di avere fatto incidentalmente in tema di possesso "eine wahre, echte Entdeckung":<sup>47</sup> una vera e propria scoperta.

Tale asserita scoperta concerneva la materia della terminologia possessoria, notoriamente irta di gravi difficoltà, e in particolare investiva il problema del significato dell'antitesi *civilis-naturalis possessio*: una distinzione che sin dai tempi della Glossa<sup>48</sup> fino agli studi di Cuperus<sup>49</sup> e di Savigny<sup>50</sup> aveva affaticato gli interpreti.

Riprendendo il tema più volte,<sup>51</sup> a partire da un contributo in lingua tedesca del 1910 intitolato '*Zur Terminologie der Besitzverhältnisse*' e recante il sottotitolo '*Naturalis possessio, civilis possessio, possessio ad interdicta*', Riccobono contrappose le sue idee principalmente a quelle di Savigny.

Per quest'ultimo<sup>52</sup> l'espressione '*possessio civilis*' avrebbe designato la *possessio* cd. *ad usucapionem*,<sup>53</sup> mentre l'espressione '*possessio naturalis*'

45 Come un '*Ballast*', infatti, Riccobono 1910: 321, descriveva la materia del possesso nel rievocare il consiglio ("den wertvollen Rat"), che Pernice gli aveva dato, di sbarazzarsi di quel peso e volgersi ad altri studi.

46 Riccobono 1910: 322.

47 Riccobono 1910: 322.

48 Per una ricostruzione in materia del pensiero dei Glossatori e più in generale delle principali dottrine dell'età intermedia (prima del polarizzarsi del dibattito intorno alle teorie di Cuperus e di Savigny) v. Savigny 1865: 139-153; Bonfante 1926: III 578 s., 588-590; Riccobono 1915: 387 s., 404-413; Albertario 1941c: II 229; Capogrossi Colognesi 1999: 192-216 (*passim*).

49 Cuperus 1804: spec. 23-40.

50 Savigny 1865: 69-101, 139-163.

51 A parte il contributo richiamato appresso nel testo, v. anche gli altri scritti già citati *supra*, ntt. 9 e 13, nonché Riccobono 1922: 218 s.; Riccobono s.d.: 10, 17-41.

52 V. *supra*, nt. 50.

53 Secondo Savigny 1865: 75, 86-88, solo in D. 41.2.24 (lav. 14 ep.) e in D. 45.1.38.7-8 (Ulp. 49 ad Sab.), nonché, forse, anche in D. 10.4.7.1 (Ulp. 24 ad ed.) l'espressione '*civiliter* (o *iure civili*) *non possidere*' sarebbe stata adoperata in un senso ampio, comprensivo di ogni possesso giuridicamente rilevante (sia *iure iure civili* sia *iure honorario*), ma senza alcun valore tecnico ai fini della determinazione del concetto della *possessio civilis*.

sarebbe stata usata in un duplice significato, ora per indicare sia la detenzione sia la *possessio* cd. *ad interdicta* (in contrapposizione alla *possessio civilis*) ora per indicare la semplice detenzione (in contrapposizione alla *possessio ad interdicta*).

Senonché, imbattendosi in

D. 43.16.1.9 (Ulp. 69 *ad ed.*): *Deicitur is qui possidet, sive civiliter sive naturaliter possideat: nam et naturalis possessio ad hoc interdictum pertinet,*

testo a cui riconduceva la 'scoperta' poc'anzi accennata e che additava come una sorta di vaso di Pandora nel campo della terminologia del possesso,<sup>54</sup> Riccobono<sup>55</sup> ipotizzò un'interpolazione che conduceva a impostare il problema della distinzione '*civilis-naturalis possessio*' in una prospettiva nuova: in una prospettiva storica oltre che dogmatica, appuntata su un contrasto fra il diritto classico e il diritto giustiniano.

In conseguenza della avvenuta fusione dei due interdetti *de vi* e *de vi armata* in un unico interdetto (*unde vi*) in cui veniva soppressa (sul modello del *de vi armata*) l'*exceptio vitiosae possessionis*<sup>56</sup> (presente nella formula del *de vi* classico), e con l'intento di estendere all'usufruttuario, che era un mero detentore, la tutela offerta da questo nuovo interdetto, i compilatori giustinianeî avrebbero alterato per Riccobono il passo in questione sostituendo un originario riferimento di Ulpiano ai *vitia possessionis*, al *possidere iuste e iniuste* e alla *iniusta possessio* con gli attuali cenni al *civiliter-naturaliter possidere* e alla *naturalis possessio*; onde la seguente proposta di restituzione del dettato classico del brano: *Deicitur is qui possidet [sive civiliter sive naturaliter] <nec vi nec clam nec precario ab adversario; iuste autem vel iniuste adversus ceteros> possideat <nihil refert>: nam et [naturalis] <iniusta> possessio ad hoc interdictum pertinet.*<sup>57</sup>

Così, sulla scorta di tale diagnosi e dell'analisi di altri testi ritenuti parimenti interpolati,<sup>58</sup> in cui pure si discorreva di *civiliter* e *naturaliter posside-*

54 Così, infatti, Riccobono 1910: 342, nell'accingersi a indagare la portata della distinzione *civilis-naturalis possessio* in diritto giustiniano, introduceva l'esame di D. 43.16.1.9 (Ulp. 69 *ad ed.*), analizzandolo in connessione al successivo § 10: "Wir müssen bei jener unheilvollen Stelle anfangen, welche die Schuld trägt, die ganze Verwirrung in unsere Materie gebracht zu haben"; v. inoltre Riccobono s.d.: 22: "È questo il testo che ha creato le più grandi difficoltà ... la causa prima di tutte le difficoltà suscitate nel campo della terminologia del possesso e della dottrina medesima"; Riccobono 1947: 41: "in questo testo ... si trovava la sede di tutte le difficoltà per la determinazione precisa della terminologia classica del possesso".

55 Riccobono 1910: 342-349; *adde* Riccobono 1915: 384-388; Riccobono s.d.: 21-26, 37-41; Riccobono 1947: 41-45.

56 Cfr. I. 4.15.6.

57 A sostegno di questa ricostruzione Riccobono 1910: 346 s., richiamava Lex agr. lin. 18, Cic. *pro Tull.* 19.45, Cic. *pro Caec.* 32.92, PS. 5.6.7 e Gai 4.154 per quanto concerne la determinazione del concetto della *deiectio*, nonché D. 43.17.2 (Paul. 65 *ad ed.*) e D. 43.26.15.5 (Pomp. 29 *ad Sab.*) per quanto concerne il tratto '*ius-te-pertinet*'; v. pure Riccobono s.d.: 24, 39-41; Riccobono 1947: 42 s.

58 D. 10.4.3.15 (Ulp. 24 *ad ed.*); D. 10.4.7.1 (Ulp. 24 *ad ed.*); D. 41.2.24 (Iav. 14 *epist.*); D. 45.1.38.8 (Ulp. 49 *ad Sab.*). Per l'esame di questi testi v. Riccobono 1910: 349-362; Riccobono 1915: 383-388.

re, Riccobono<sup>59</sup> pervenne a sistemare le sue teorie in argomento nei termini che mi accingo a riassumere.

Per diritto classico avrebbero dovuto individuarsi tre tipi di possesso, corrispondenti rispettivamente al grado più basso, al grado più alto e più completo e al grado intermedio dei rapporti possessori: a) la *possessio naturalis*, allusiva esclusivamente alla detenzione,<sup>60</sup> e non anche, come pensava Savigny, al possesso interdittale; b) la *possessio civilis*, consistente nel possesso civilmente rilevante in quanto fondato su una *causa* reputata idonea dal *ius civile* (o dal *ius gentium*) a giustificare l'acquisto del *dominium*<sup>61</sup> e non semplicemente coincidente, come sosteneva sempre Savigny, con la *possessio ad usucapionem*; c) e infine la *possessio ad interdicta*, costituente la figura centrale e più generale,<sup>62</sup> tutelata dal *ius honorarium* e designata in termini puri e semplici di *possessio* e di *possidere* ovvero, talora, mediante l'uso di particolari circonlocuzioni.<sup>63</sup>

In diritto giustiniano, poi, per effetto della fusione delle due sfere del *ius civile* e del *ius honorarium* in un unico ordinamento, il quadro si sarebbe semplificato e ridotto al binomio *possessio civilis-possessio naturalis*. La *possessio civilis* avrebbe infatti inglobato al suo interno anche la *possessio ad interdicta*, designando così ogni possesso giuridicamente rilevante, mentre la *possessio naturalis* avrebbe continuato a identificarsi soltanto con la detenzione.<sup>64</sup>

59 Riccobono 1910: 325-367 (spec., in sintesi, 337-339, 367). Tra gli scritti successivi a questo contributo, poi, v. Riccobono 1911a: spec. 9-13, 19 s.; Riccobono 1911b: spec. 434-438; Riccobono 1915: 378-391 (spec., in sintesi, 378 s., 383); Riccobono 1922: 218 s.; Riccobono s.d.: 19-41 (spec., in sintesi, 20 s., 41); Riccobono 1947: 40 s.

60 Riccobono 1910: 338: "P o s s e s s i o n a t u r a l i s ist stets das äußere, körperliche Verhältnis der Person zur Sache, und weiter nichts"; v. anche 340: "Die «poss. naturalis» bedeutet nichts anderes als die bloße Innehabung".

61 Riccobono 1910: 338: "P o s s e s s i o c i v i l i s ist das Besitzverhältnis, welches sich auf einen vom ius civile (und gentium) anerkannten Grund stützt und deswegen vom Rechte mit den mannigfachsten Folgen gebilligt wird". Che poi Riccobono, in particolare, ravvisasse il fondamento della *possessio civilis* in un titolo utile ai fini dell'acquisto della proprietà civile si evince sia dallo stesso contributo ora citato (Riccobono 1910: 332 s.), dove egli, fra l'altro, richiamava D. 41.2.3.21 (Paul. 54 ad ed.): *Genera possessionum tot sunt, quot et causae adquirendi eius quod nostrum non sit* rell.; sia – ancora più chiaramente – da altri suoi scritti (Riccobono 1911a: 9, 11 s., 16 s.; Riccobono 1911b: 434, 437, 448). Inequivoca al riguardo è la definizione che si legge in Riccobono 1911a: 9: "P O S S E S S I O C I V I L I S è il rapporto di possesso fondato mediante una *causa* riconosciuta idonea dal ius civile [o dal ius gentium] all'acquisto del dominio" (v. anche Riccobono 1911b: 434).

62 Riccobono 1910: 337: "Der Interdiktenbesitz bildet ... die große und allgemeine Kategorie der Besitzverhältnisse, war in der klassischen Jurisprudenz der Schwerpunkt der ganzen Lehre".

63 Riccobono 1910: 337, adduceva in proposito le espressioni riportate in D. 6.1.9 (Ulp. 16 ad ed.): *possessionem ... quae locum habet in interdicto uti possidetis vel utrobi*, e in D. 43.26.7 (Ven. 3 inst.): *eam rem, cuius possessionem per interdictum uti possidetis retinere possim*.

64 Solo in due testi che reputava interpolati, D. 41.1.11 (Marc. 3 inst.) e 41.1.53 (Pomp. 14 ad Q. M.), le qualifiche '*naturalis*' e '*naturaliter*' avrebbero fatto riferimento per Riccobono 1910: 362-367, non alla detenzione quale elemento materiale del possesso ma al possesso medesimo quale *res facti*. Per il resto, si può dire che nella sostanza Riccobono accoglieva per diritto giustiniano i risultati già proposti per lo stesso diritto classico da Cuperus (citato *supra*, nt. 49). Quest'ultimo contrapponeva infatti alla *possessio naturalis*, concepita quale mera detenzione, la *possessio civilis* intesa come possesso comunque produttivo di effetti giuridici, sia *iure civili* sia *iure honorario*.

Il risultato finale era un disegno coerente, storicamente discontinuo e saldamente ancorato alle fonti, analizzate con il metodo critico: un metodo che per Riccobono consentiva di fissare in materia un punto fermo e di sciogliere finalmente tutto l'intricato groviglio di difficoltà in cui la dottrina si era fino ad allora dibattuta – senza esiti soddisfacenti – a causa delle alterazioni (interpolazioni sostanziali) apportate ai testi dai commissari di Giustiniano,<sup>65</sup> i quali avrebbero ingarbugliato e oscurato la chiara e precisa terminologia dei classici. Particolarmente significativi sono in tal senso alcuni passaggi delle conclusioni formulate dal Maestro nel fondamentale saggio *Zur Terminologie der Besitzverhältnisse*:

Nach alledem hoffen wir zuversichtlich, die justinianische Terminologie des Besitzes von der klassischen klar und scharf getrennt und zugleich alle die großen Schwierigkeiten, welche die Quellen in dieser Beziehung bieten, überwunden zu haben ... In der Tat sind die Ungewißheit und die daraus erwachsenen Meinungsverschiedenheiten aus der Mischung der klassischen und der justinianischen Terminologie entstanden, wie sie in der Kompilation vorkommt. Da diese Ursache nun beseitigt ist, tritt alles in klares Licht ... die römischen Quellen sehr deutlich für uns sprechen, und ... zugleich die Ehre der römischen Jurisprudenz wiederhergestellt ist, indem wir nun erfahren, daß die glänzende Weltjurisprudenz, wie überall, so auch in der Besitzlehre eine Terminologie ausgearbeitet und befestigt hat, welche einleuchtend, genau, lebendig und deshalb sowohl der Volkssprache, als auch allen Anforderungen der Wissenschaft entsprechend ist. Es ist schade, daß eine so edle Verkörperung, welche die Wirklichkeit des Lebens in der von Justinian begrabenen Rechtssprache gefunden hatte, nur seelenlos an das Licht kommt, nachdem sie mehr als ein Jahrtausend geruht, und an ihrer Stelle die byzantinische Terminologie in der Rechtssprache der ganzen Welt festen Fuß fassen konnte; eine unbedeutende Terminologie, welche durch übertriebene Vereinfachung die Lehre des Besitzes selbst verwirrt und verdunkelt hat.<sup>66</sup>

I due diversi stadi della supposta evoluzione in materia – il classico e il giustiniano – non potevano essere più nettamente e nitidamente contrapposti; il che era del tutto coerente – corroborandolo – con un generale convincimento che aveva guidato Riccobono sin dalle sue ricerche giovanili: “Il preconcetto di ridurre o trovare la teoria del possesso delle nostre fonti come un tutto armonico, attraverso tutti i periodi del d. romano, è la causa delle infelici costruzioni, che provocano d’ogni parte degli attacchi”.<sup>67</sup> Verrebbe solo da chiedersi *en passant* – ed è un interrogativo che lasciamo aper-

65 La tesi ancor oggi famosa del carattere meramente formale di molte interpolazioni giustiniane, uno degli apporti più originali, fruttuosi e precoci dell’opera di Riccobono (v. già Riccobono 1893d: 6 s.; v. anche Riccobono 1893b: 276), non ha avuto peso nel campo degli studi sulla terminologia possessoria; anzi, proprio la diagnosi di interpolazioni sostanziali, a cominciare da quella già vista di D. 43.16.1.9 (Ulp. 69 *ad ed.*), costituisce in materia la base dei risultati dell’autore.

66 Riccobono 1910: 368-370; v. anche Riccobono 1911a: 9 s., 19 s.; Riccobono 1915: 382 s., 416; Riccobono s.d.: 18; Riccobono 1947: 40.

67 Riccobono 1893b: 277 s.



to – se in questa presa di posizione di Riccobono non si annidasse in fondo un 'preconcetto' di segno opposto a quello da lui criticato. Il preconcetto che la dottrina possessoria romana si fosse svolta per contrasti e rotture da un'epoca all'altra della sua storia (dall'epoca repubblicana a quella classica e da quest'ultima all'epoca giustiniana) anziché – come in alternativa sarebbe possibile pensare – per una lenta e stratificata sedimentazione – sia pur non senza tensioni, affinamenti, correzioni – di apporti via via acquisiti e non più accantonati o del tutto stravolti (salva la discussa esperienza del 'volgarismo')<sup>68</sup> nelle linee essenziali. Potrebbe insomma sorgere il dubbio se nell'approccio riccoboniano alla *Historisierung* della *possessio*<sup>69</sup> – un'esigenza già avvertita tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento<sup>70</sup> – non vi sia il rischio di fare ombra alla storia vera dell'istituto.

## 5. L'impatto della seconda serie degli studi di Riccobono sulla successiva storiografia: un bilancio

Anche i risultati delle ricerche di Riccobono esposti nel precedente paragrafo, e in misura anzi maggiore rispetto a quelli dei suoi primi studi, hanno lasciato il segno. A titolo di esempio ricorderò solo alcuni dei molti e autorevoli riconoscimenti che essi hanno ottenuto.

Già nel 1911 Fadda<sup>71</sup> ascriveva a Riccobono il merito di avere illuminato la terminologia romana dei rapporti possessori distinguendone lo strato classico da quello giustiniano:

La esatta visione della terminologia romana fu turbata da intenzionali mutamenti apportati dai compilatori ... è merito del RICCOBONO lo avere rilevato questo intervento. Dall'indagine compiuta dall'illustre romanista appare, che la terminologia giustiniana è sostanzialmente modificatrice della classica e che, solo tenendo presente questo mutamento, si può avere la precisa percezione della terminologia classica.

- 68 Sui rapporti possessori in età postclassica fondamentali sono gli studi, per molti aspetti divergenti, di Levy, 1951 e di Cannata, 1962. La diversità di indirizzi di tali studi si rispecchia nelle sintesi di Burdese 1985: 456, e di Cannata 1965: 330: l'uno convinto sulla scia di Levy che "La nozione di possesso cui era pervenuta la giurisprudenza classica ... si offusca in età postclassica" da un punto di vista sia terminologico che concettuale; l'altro invece del parere che "L'impostazione data all'istituto del possesso dalla giurisprudenza classica non subì variazioni di grande portata nel diritto postclassico e giustiniano", a parte alcune modifiche più incisive concernenti la sua tutela.
- 69 Un approccio che Riccobono tenne fermo – si badi – pure dopo che più tardi, come osserva Mantello 2001: 1392, si volse in generale a "ridimensionare il valore delle interpolazioni giustiniane, in nome d'una più forte continuità del 'classico' e 'nonclassico' visti nei loro segmenti temporali", non come "rigidi blocchi contrapposti all'interno delle diacronie dell'esperienza romana".
- 70 Oltre che a Dernburg e a Kniep, citati supra, ntt. 25-26, penso anche e innanzitutto ad Alibrandi 1871, che fu il primo fra i romanisti moderni ad applicare alla materia del possesso il metodo storico-critico.
- 71 Fadda 1911: 33 s.

Ancora sessant'anni dopo, nel 1971, nonostante la critica interpolazionistica avesse ormai da tempo celebrato i suoi fasti, Kaser<sup>72</sup> scriveva nel suo celebre manuale: “Unsere heutige Erkenntnis der Besitzkategorien und ihrer Geschichte beruht zu einem wesentlichen Teil auf den Arbeiten Riccobonos”.

E da ultimo, a distanza di oltre un secolo dalle indagini in materia dello studioso che onoriamo, Nicosia,<sup>73</sup> ribadendo un giudizio già espresso in altre occasioni<sup>74</sup> e pur dissentendo dalla proposta di ricostruzione del testo-chiave da cui Riccobono aveva preso le mosse – D. 43.16.1.9 (Ulp. 69 *ad ed.*) – e proponendone per suo conto una diversa e più semplice restituzione,<sup>75</sup> reputa comunque “una verità scientifica indiscutibile” l’idea di fondo propugnata dal Maestro “dell’estraneità al testo classico di ogni riferimento alla *possessio civilis* e alla *possessio naturalis*, nonché ... dell’originario riferimento” di Ulpiano “alla *iusta ed iniusta possessio*”; e parla al riguardo di una “felice diagnosi, che ha permesso di sgombrare il campo da equivoci secolari”. Insieme a questi e ad altri apprezzamenti,<sup>76</sup> comunque, non sono mancati

72 Kaser 1971: I 385.5.

73 Nicosia 2012: 2 s.

74 Nicosia 1965a: 15-22 (= Nicosia 1997: 20-27); v. anche Nicosia 2008: 16, 30-33, nonché, pure dopo la pubblicazione del contributo citato nella precedente nota, Nicosia 2015b: 4.12, 19.75; Nicosia 2015c: 158 s.

75 Nicosia 1965a: 22 (= Nicosia 1997: 27); Nicosia 2012: 4, riprendendo e sviluppando un’ipotesi di Seligsohn 1927: 31.117, suppone che i compilatori giustinianeî, nell’intervenire sul testo ulpiano, si fossero limitati a interpolare ‘*civiliter*’ e ‘*naturaliter*’ in luogo, rispettivamente, di ‘*iuste*’ e ‘*iniuste*’ e ‘*naturalis*’ in luogo di ‘*iniusta*’: *Deicitur is qui possidet, sive <iuste> [civiliter] sive <iniuste> [naturaliter] possideat: nam et <iniusta> [naturalis] possessio ad hoc interdictum pertinet*. Va poi rilevato che anche per altri aspetti Nicosia 2002: 277.1; Nicosia 2008: 16, 32-34, 45 s.; Nicosia 2012: 4 s.; Nicosia 2015a: 741, 750 s., non concorda con i risultati di Riccobono, in particolare per quanto concerne: a) i sospetti di interpolazione avanzati da quest’ultimo con riferimento ai testi citati *supra*, nt. 58, sospetti ritenuti da Nicosia 2008: 32 (v. anche Nicosia 2008: 16; ma diversamente Nicosia 1965a: 15.23 = Nicosia 1997: 20.23) “discutibili e a volte del tutto improbabili”; b) l’uso dell’espressione ‘*possessio ad interdicta*’, in effetti mai attestata nelle fonti, per alludere al possesso tutelato con gli interdetti, con la conseguente “creazione” – si osserva – “di una categoria concettuale estranea al pensiero giuridico romano” (Nicosia 2002: 277.1; Nicosia 2008: 34, 45 s.; Nicosia 2012: 4 s.; Nicosia 2015a: 741); c) l’ulteriore impiego delle espressioni ‘*civiliter* (o *iure civili*) *possidere*’ e ‘*civilis possessio*’ per individuare una figura astratta di possesso corrispondente al grado più elevato dei rapporti possessori: il che non si ritiene conforme allo stato delle fonti, in cui le espressioni in questione sarebbero piuttosto adoperate con valore sostanzialmente topico, per “chiare aspetti e problemi attinenti alle particolari situazioni di volta in volta prese in considerazione” (Nicosia 2012: 5; v. anche Nicosia 2008: 13).

76 Voglio ancora ricordare il giudizio di Mitteis 1912: 638, convinto che Riccobono avesse apportato “den größten seit langer Zeit in der Besitzlehre gemachten Fortschritt”; e quello di Chiazzese 1939: XLVII, “l’allievo prediletto di Salvatore Riccobono” (così Marrone 1997: 884), dell’avviso che già nel primo ventennio della sua attività scientifica il Maestro era riuscito a “fissare risultati nuovissimi e certi ... sciogliendo non di rado problemi che costituivano enimî addirittura secolari, come quello famosissimo della terminologia del possesso”. Fra i tanti studiosi, poi, che hanno accolto la proposta di ricostruzione di D. 43.16.1.9 (Ulp. 69 *ad ed.*) avanzata da Riccobono segnalò: Albertario 1912: 389, 390 s., 518; Albertario 1914a: 191-195; Albertario 1914b: 278 s. [v. anche Albertario 1941b: II 158; nonché Albertario 1939: 168 s.; Albertario 1941c: II 217 s.; Albertario 1946: 68 s., dove lo studioso prendeva altresì in considerazione la restituzione lievemente diversa (*Deicitur is qui possidet nec vi nec clam nec precario ab adversario; iuste enim an iniuste adversus ceteros possideat nihil refert, quod ad hoc interdictum pertinet*) proposta da Suman 1916-1917: 1632, anch’essa comunque ispirata a quella di Riccobono]; Rotondi 1921: 238, 238.1; Bonfante 1926: III 546.1, 595, 597; Bonfante 1933: III 211, 266,

anche dubbi, riserve, critiche più o meno affilate e penetranti. Penso soprattutto alle prese di posizione di Albertario e di Kunkel.<sup>77</sup>

Per Albertario<sup>78</sup> la *possessio ad interdicta* sarebbe stata ricompresa in diritto giustiniano non già, come credeva Riccobono, nella *possessio civilis* bensì, unitamente alla detenzione, nella *possessio naturalis*; mentre Kunkel,<sup>79</sup> sulla scia di Savigny e in opposizione sia a Riccobono che ad Albertario, voleva anticipare già al diritto classico un doppio significato della *possessio naturalis* come detenzione e *possessio ad interdicta*.

Seppure per vie diverse, dunque, Albertario e Kunkel mettevano in discussione risultati importanti delle ricerche riccoboniane. Ma le critiche avanzate da entrambi questi studiosi non convinsero affatto il padre della romanistica siciliana. Persuaso piuttosto della inoppugnabile forza delle sue conclusioni,<sup>80</sup> egli non rinunciò a replicare ai due colleghi in toni perentori e accesi,<sup>81</sup> assecondando in ciò la sua naturale irruenza<sup>82</sup> ed emettendo

464; Bonfante 1946: 292.7; Scherillo 1930: 296.4; Bozza 1936: 233-235, 248, 264 s.; Bozza 1964b: Il 185-187, 232-235; Aru 1938: 200 s.; Biondi 1955: 658.3. Albertario, seguito da Bozza, si è però opposto alle conclusioni che Riccobono traeva dalla sua diagnosi per diritto giustiniano e ha proposto una diversa tesi, che mi accingo a riferire nel testo; vicini alla posizione di Albertario anche Rotondi e Bonfante.

77 A parte i rilievi di Nicosia riferiti *supra*, nt. 75, comunque, in senso critico v. pure, almeno, Perozzi 1928: I 868-869.3, che reputava di origine bizantina il concetto della *possessio civilis*, e Hägerström 1927: 105-107, 199-221.1, che riproponeva in sostanza per diritto classico l'antica tesi di Cuperus, riferita *supra*, nt. 64, e sosteneva per diritto giustiniano, quanto al significato della *possessio naturalis*, una tesi analoga a quella di Albertario (v. oltre nel testo).

78 Albertario 1912: 389-396, 511, 515, 517.1; v. anche Albertario 1914a: 191-209; Albertario 1914b: 278-295; Albertario 1915: 1-7; Albertario 1929: 242; Albertario 1939: spec. 98, 167-187; Albertario 1941c: 217-229; Albertario 1946: spec. 38, 68-76.

79 Kunkel 1931: spec. 49-58, 59.

80 Non a caso così scriveva Riccobono s.d.: 32, senza celare un certo disappunto, dopo avere ribadito i capisaldi della sua ricostruzione e prima di confrontarsi in particolare con la diversa opinione di Kunkel: "Ma i dibattiti dottrinari hanno la tendenza a perpetuarsi, anche quando le soluzioni raggiunte sono evidenti, come quella che riguarda la terminologia del possesso".

81 Si vedano Riccobono 1915: 389 s., 413-424, per la replica ad Albertario (con particolare riferimento al primo degli scritti citati *supra*, nt. 78), e Riccobono s.d.: 32-41; Riccobono 1947: 44 s., per la replica a Kunkel.

82 Di questa nota della personalità di Riccobono è forse emblematico più di ogni altro un episodio a cui Riccardo Orestano, uditore delle lezioni di Esegesi tenute dal Maestro a Roma nell'anno accademico 1933-1934, assistette personalmente, come ricorda in uno scritto significativamente intitolato *L'animus di Salvatore Riccobono* (Orestano 1978: 1724-1726). Una mattina di novembre o di dicembre del 1933 Riccobono, all'epoca quasi settantenne, arrivò a lezione "in una mano" impugnando "a metà il bastone" – "un bastone semplicissimo dal manico ricurvo" – con cui era solito accompagnarsi nelle sue passeggiate da casa all'Università "e nell'altra un libricciuolo, un opuscolo" (Orestano 1978: 1725): l'estratto in fotocopia – martoriato da una lunga serie di 'segnacci' a matita apportati dal suo furibondo lettore – di un saggio in cui Fritz Pringsheim (Pringsheim 1933) reputava pressoché sistematicamente interpolati i testi del *Corpus iuris* facenti menzione dell'*animus*. Al romanista siciliano, convinto che "Le costruzioni intorno alla *voluntas* e all'*animus*" fossero "gli apporti più freschi e genuini che la giurisprudenza romana dall'età repubblicana ai Severi avesse dato alla grandezza del diritto di Roma" (Orestano 1978: 1728), la tesi di Pringsheim non poteva che apparire eretica. Per ciò egli, nel venire a conoscenza, "era esploso come una polveriera" (Orestano 1978: 1727) e quel giorno in cui si presentò a lezione per discuterla e rigettarla, come fece anche nei giorni successivi, era come se i suoi "occhi azzurrissimi lanciassero fiamme. Era furibondo, era ... fuori della grazia di Dio" (Orestano 1978: 1726).

una sentenza assai severa: Albertario avrebbe peccato di superficialità e di ignoranza di metodo e di dottrine, intervenendo su certi punti come “l'asino che, secondo una bella immagine popolare, irrompendo nell'orto distrugge tutto, senza discernimento, a diritta ed a manca”;<sup>83</sup> e Kunkel, da parte sua, avrebbe ripreso la questione “cercando di ravvivarla in maniera ... priva di utili risultati e di efficacia”<sup>84</sup> nonché in definitiva ricacciandola “nel caos in cui si trovava prima”.<sup>85</sup>

Tanto, come si vede, era l'ardore con cui il tenace e indomito studioso si tuffava dentro le dispute, incurante della veemenza dei colpi inferti; tanta – nel vivo ricordo di Orestano, che ebbe la fortuna di essere fra i suoi *auditores*<sup>86</sup> – era

la passione con cui Salvatore Riccobono affrontava i problemi. Una grande passione che ... lo rendeva simile ... ai ‘cavalieri antichi’ quanto erano chiamati a ‘torneare’ nelle vecchie ‘chansons de geste’ e a un certo momento, abbassata la celata dell'elmo, partivano testa in giù e lancia in resta, con tutto il loro impeto e l'impeto del galoppo del loro cavallo bardato, a scagliarsi contro l'avversario.<sup>87</sup>

Ma di cos'altro si nutre del resto il dibattito scientifico se non del confronto, talora anche aspro, fra diverse o persino opposte opinioni e come potrebbe altrimenti la scienza progredire? Così, in una mutata cornice metodologica, ormai ispirata un indirizzo conservativo nell'approccio all'analisi delle fonti classiche, mi spingerei anche a dire che i tempi mi sembrano oggi più che maturi per rivedere in misura non piccola le conclusioni di Riccobono in tema di terminologia del possesso; e ciò proprio a partire dall'esegesi di D. 43.16.1.9 (Ulp. 69 *ad ed.*), il testo su cui egli imperniava, come si è visto,<sup>88</sup> la sua intera ricostruzione.

Non può essere questa però la sede per perseguire un intento così ambizioso: mi riprometto di dedicare all'argomento un apposito lavoro.

## 6. Conclusioni

Per concludere, una cosa mi preme rimarcare. Si condividano o no i risultati di Riccobono, li si accolgano in tutto o solo in parte o si dissenta da essi anche radicalmente, il fatto stesso che la moderna storiografia continua a richiamarli e a discuterli resta in ogni caso la testimonianza più viva della preziosa e irrinunciabile ‘eredità’ lasciata dal Maestro in materia possessoria: il segno che la riflessione dottrinale sui problemi a cui si è accennato in que-

83 Riccobono 1915: 416.1.

84 Riccobono s.d.: 32.

85 Riccobono s.d.: 34. Albertario, comunque, non tardò a rintuzzare il colpo: v. Albertario 1915: 1-7, e Albertario 1914b: 275-295. Vorrei pensare che proprio in queste schermaglie possessorie – dure ma sempre nobili – affondi le radici il fiero antagonismo che divise irrimediabilmente, come è noto, i due studiosi.

86 V. *supra*, nt. 82.

87 Orestano 1978: 1727.

88 *Supra*, § 4.

ste pagine (il problema della distinzione fra possesso e detenzione; il ruolo da assegnare in proposito all'*animus possidendi* e il problema del suo significato e della sua origine; il problema dell'antitesi *civilis-naturalis possessio*, solo per richiamare i nodi principali) non può in effetti che dividersi, come bene avverte Nicosia,<sup>89</sup> fra un 'prima' e un 'dopo' Riccobono.

Soprattutto da Riccobono – sulla scorta di autorevoli precedenti<sup>90</sup> – prese avvio nel periodo a cavallo fra Ottocento e Novecento il tentativo sistematico di una revisione in chiave storico-critica di temi cruciali nella dottrina romana del possesso.<sup>91</sup> E soprattutto a Riccobono deve ancor oggi far capo – come a un ponte che non si può evitare per passare da una sponda all'altra – chiunque voglia riprendere in esame tali temi nella prospettiva – auspicabile – di un loro ripensamento.

## Bibliografia

- Albanese 1959: Albanese B., *Conductio suae rei*, in BIDR 62, 1959, 121-155, anche in *Scritti giuridici*, I, a cura di Marrone M., Palermo 1991, 123-159 (da cui si cita).
- Albertario 1912: Albertario E., *La possessio civilis e la possessio naturalis nelle fonti giustinianee e bizantine*, in Il Filangieri 37, 1912, 380-396, 511-525.
- Albertario 1914a: Albertario E., *Corso di diritto romano. Il possesso. Lezioni dell'anno accademico 1912-13*, Camerino 1914.
- Albertario 1914b: Albertario E., *La terminologia del possesso nella compilazione giustiniana e nelle fonti bizantine*, in BIDR 27, 1914 (ma successivo allo scritto appresso citato), 275-295.
- Albertario 1915: Albertario E., *Appunti per una critica sulla terminologia del possesso*, Pavia 1915, 1-7.
- Albertario 1929: Albertario E., Rec. di Ciapessoni P., *Il precarista detentore*, in AG 102, 1929, 240-243.
- Albertario 1939: Albertario E., *Corso di diritto romano. Il possesso*, Milano 1939.
- Albertario 1941a: Albertario E., *Il possesso*, in *Studi di diritto romano*, 2. *Cose-diritti reali-possesso*, Milano 1941, 105-140, già pubblicato con il titolo *Il possesso romano* in BIDR 40, 1932, 5-41.
- Albertario 1941b: Albertario E., *La involuzione del possesso del precarista del creditore pignoratizio e del sequestratario nel diritto postclassico giustiniano*, in *Studi di diritto romano*, 2. *Cose - diritti reali - possesso*, Milano 1941, 141-158.

89 V. *supra*, § 3 e nt. 17.

90 V. gli autori citati *supra*, nt. 70.

91 Incisiva sul punto Biavaschi 2006: 21: "Fu ... l'opera di Salvatore Riccobono ad aprire nuove frontiere alla ricerca, recuperando in senso storico l'evoluzione del possesso ed analizzando le fonti anche alla luce delle interpolazioni giustinianee".

- Albertario 1941c: Albertario E., *Distinzioni e qualificazioni in materia di possesso*, in *Studi di diritto romano, 2. Cose - diritti reali - possesso*, Milano 1941, 183-229.
- Albertario 1946: Albertario E., *Corso di diritto romano. Possesso e quasi possesso*, Milano 1946.
- Alibrandi 1871: Alibrandi I., *Teoria del possesso secondo il diritto romano*, Roma 1871, anche in *Opere giuridiche e storiche del prof. I. Alibrandi, raccolte e pubblicate a cura della Accademia di conferenze storico-giuridiche, I*, Roma 1896.
- Aru 1938: Aru L., *Le donazioni fra coniugi in diritto romano*, Padova 1938.
- Baviera 1936: Baviera G., *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento, I*, Palermo 1936, XXI-CVIII.
- Biavaschi 2006: Biavaschi P., *Ricerche sul precarium*, Milano 2006.
- Biondi 1955: Biondi B., *Successione testamentaria e donazioni*, Milano 1955<sup>2</sup>.
- Biondi 1956: Biondi B., *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1956<sup>3</sup>.
- Böhr 2002: Böhr R., *Das Verbot der eigenmächtigen Besitzumwandlung im römischen Privatrecht. Ein Beitrag zur rechtshistorischen Spruchregel-forschung*, München et al. 2002.
- Bonfante 1926: Bonfante P., *La possessio civilis e naturalis* in RISG 16, 1894, 161-214, con varie integrazioni nella versione più recente *La possessio civilis e la possessio naturalis*, in *Scritti giuridici varii, III. Obbligazioni, comunione e possesso*, Torino 1926, 534-599 (da cui si cita).
- Bonfante 1933: Bonfante P., *Corso di diritto romano, III. Diritti reali*, rist. corr. della I edizione (Roma 1933) con l'aggiunta degli indici delle fonti, a cura di Bonfante G., Crifò G., Milano 1972.
- Bonfante 1946: Bonfante P., *Istituzioni di diritto romano*, rist. corr. della X edizione (Torino 1946<sup>10</sup>) a cura di Bonfante G., Crifò G., con una prefazione di Albertario E. e una nota di Crifò G., Milano 1987.
- Bozza 1936: Bozza F., *Il possesso. Parte prima. Corso di Pandette svolto nella R. Università di Catania (1934-35)*, Napoli 1936.
- Bozza 1964a: Bozza F., *La nozione della possessio, I. Epoca preclassica*, a cura di Bellocci N., Siena 1964.
- Bozza 1964b: Bozza F., *La nozione della possessio, II. Epoca classica*, a cura di Bellocci N., Siena 1964.
- Burdese 1985: Burdese A., *Possesso (dir. rom.)*, in ED 34, Milano 1985, 452-467.
- Cannata 1962: Cannata C.A., *Possessio, possessor, possidere nelle fonti giuridiche del basso impero romano. Contributo allo studio del sistema dei rapporti reali nell'epoca postclassica*, Milano 1962.
- Cannata 1965: Cannata C.A., *Possesso (dir. rom.)*, in NNDI 13, Torino 1966, 323-330.

- Cannata 2006-2007: Cannata C.A., *Giovanni Nicosia: insegnamento e ricerca*, in Iura 56, 2006-2007 (sed 2008), 55-76, anche in *Scritti scelti di diritto romano*, III, a cura di Vacca L., Torino 2014, 193-212.
- Capogrossi Colognesi 1999: Capogrossi Colognesi L., *Nuovi orizzonti e antiche radici nel Recht des Besitzes di F.C. v. Savigny*, in *Proprietà e diritti reali. Usi e tutela della proprietà fondiaria nel diritto romano*, Roma 1999, 183-238.
- Chiazzese 1939: Chiazzese L., in *Ricordo delle onoranze tributate a Salvatore Riccobono dalla R. Università di Palermo il 28 novembre 1936 - XV*, in AUPA 18, 1939, XLII-LVIII.
- Cuperus 1804: Cuperus A.J., *Observationes selectae de natura possessionis. Denuo edidit, adiectis de naturali et civili possessione animadversionibus*, A.F.J. Thibaut, Jenae 1804.
- D'Angelo 2007: D'Angelo G., *La perdita della possessio animo retenta nei casi di occupazione*, Torino 2007.
- D'Angelo 2018: D'Angelo G., *A proposito di animo possidere*, in TSDP 11, 2018, 1-50 (consultabile on line).
- D'Emilia 1953: D'Emilia A., *Intorno alla configurazione del possesso romano e bizantino (sintesi storico-dommatica)*, in *Studi in memoria di Emilio Albertario*, II, Milano 1953, 515-544.
- Dernburg 1883: Dernburg H., *Entwicklung und Begriff des juristischen Besitzes des römischen Rechts*, Halle 1883.
- Fadda 1911: Fadda C., *Il possesso. Lezioni*, Napoli 1911.
- Ferretti 2011: Ferretti P., *Bruno Fabi. Antesignano di un indirizzo storiografico in tema di possesso*, in Lucrezi F., Negri G. (a cura di), *Modelli storiografici fra otto e novecento. Una discussione*, Napoli 2011, 221-242.
- Ferretti 2017: Ferretti P., *Animo possidere. Studi su animus e possessio nel pensiero giurisprudenziale classico*, Torino 2017.
- Ferretti 2020: Ferretti P., *Il possesso tra animus e corpus: da Labeone a Paolo*, in Ferretti P., Fiorentini M. (a cura di), *Formazione e trasmissione del sapere: diritto, letteratura e società. VI incontro tra storici e giuristi dell'antichità*, Trieste 2020, 11-36.
- Ferrini 1908: Ferrini C., *Manuale di Pandette*, Milano 1908<sup>3</sup>.
- Finazzi 2018: Finazzi G., *La delimitazione del concetto di possessio alla luce di alcune missiones in bona e in possessionem*, in Iura 66, 2018, 103-223.
- Gallo 2014: Gallo F., *Carattere ideologico della soggezione del giudice alla legge*, Torino 2014.
- Hägerström 1927: Hägerström A., *Der römische Obligationsbegriff im Lichte der allgemeinen römischen Rechtsanschauung*, I, Uppsala et al. 1927.
- Jhering 1889: Jhering R. von, *Der Besitzwille. Zugleich eine Kritik der herrschenden juristischen Methode*, Jena 1889.

- Kaser 1950: Kaser M., *Wesen und Wirkungen der Detention in den antiken Rechten*, in *Deutsche Landesfederate zum III. Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung in London 1950*, Berlin et al. 1950, 1-35, anche in *Atti del III Congresso di diritto comparato*, I, 1953, 259-300, e in *Ausgewählte Schriften*, II, Camerino 1976, 3-47 (da cui si cita).
- Kaser 1956: Kaser M., *Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht*, Köln et al. 1956<sup>2</sup>.
- Kaser 1971: Kaser M., *Das römische Privatrecht*, I. *Das altrömische, das vorklassische und das klassische Recht*, München 1971<sup>2</sup>.
- Kniep 1886: Kniep F., *Vacua possessio*, I, Jena 1886.
- Kunkel 1931: Kunkel W., *Civilis und naturalis possessio. Eine Untersuchung über Terminologie und Struktur der römischen Besitzlehre*, in *Symbolae Friburgenses in honorem Ottonis Lenel*, Leipzig [1931].
- Lambrini 1998: Lambrini P., *L'elemento soggettivo nelle situazioni possessorie del diritto romano classico*, Padova 1998.
- Lambrini 2015a: Lambrini P., *La possessio tra corpo e animo*, in *SCDR* 28, 2015, 563-586, anche in *Strutture giuridiche romane e diritto privato europeo*, Napoli 2019, 39-62 (da cui si cita).
- Lambrini 2015b: Lambrini P., *Corpus e animus da Lucrezio a Labeone*, in Niczyporuk P., Tarwacka A. (a cura di), *Noctes iurisprudentiae. Scritti in onore di Jan Zabłocki*, Białystok 2015, 153-161.
- Lauria 1956: Lauria M., *Possessiones. Età repubblicana*, Napoli 1957<sup>2</sup>.
- Leifer 1953: Leifer F., *Possessio, possessor, possidere*, in *PWRE* XXII.1, Stuttgart 1953, coll. 831-859.
- Lenel 1889: Lenel O., *Palingenesia iuris civilis*, I, Lipsiae 1889.
- Levy 1951: Levy E., *West Roman Vulgar Law. The Law of Property*, Philadelphia 1951.
- Mac Cormack 1967: Mac Cormack G., *Naturalis possessio*, in *ZRG RA* 84, 1967, 47-69.
- Mantello 2001: Mantello A., *Tematiche possessorie e ideologie romanistiche nell'Ottocento italiano*, estr. da *SDHI* 67 (*Supplementum*), 2001, 1-129, anche in *Variae*, II, Lecce 2014, 1271-1401 (da cui si cita).
- Marrone 1997: Marrone M., *Romanisti professori a Palermo*, in *Index* 25, 1997, 587-616, anche in *Scritti giuridici*, II, a cura di Falcone G., Palermo 2003, 869-900 (da cui si cita).
- Maschi 1966: Maschi C.A., *Il diritto romano*, I. *La prospettiva storica della giurisprudenza classica (diritto privato e processuale)*, Milano 1966<sup>2</sup>.
- Mitteis 1912: Mitteis L., *Recensioni a E. Albertario*, in *ZRG RA* 33, 1912, 635-640.
- Nicosia 1960a: Nicosia G., *L'acquisto del possesso mediante i potestati subiecti*, Milano 1960.



- Nicosia 1960b: Nicosia G., *Acquisto del possesso per procuratorem e reversio in potestatem domini delle res furtivae*, in *Iura* 11, 1960, 189-201, anche in *Silloge. Scritti 1956-1996*, I, Catania 1998, 137-158 (da cui si cita).
- Nicosia 1965a: Nicosia G., *Studi sulla delictio*, I, Milano 1965.
- Nicosia 1965b: Nicosia G., *Propter usum fructum possidere? Osservazioni su Cic. pro Caec. 32.94*, in *Studi in onore di Gaetano Zingali*, III. *Diritto privato e storia del diritto*, Milano 1965, 497-532, anche in *Silloge. Scritti 1956-1996*, I, Catania 1998, 159-204 (da cui si cita).
- Nicosia 1996: Nicosia G., *'Possesso nel diritto romano'*, in *Digesto*<sup>4</sup>. *Discipline privatistiche. Sez. civ. 14*, Torino 1996, 79-97 = *Il possesso nella plurisecolare esperienza romana. Profilo storico-dogmatico*, in Nicosia G., *Problemi possessori nell'esperienza giuridica romana*, Catania 1997, 179-240, e in *Silloge. Scritti 1956-1996*, II, Catania 1998, 759-818.
- Nicosia 1997: Nicosia G., *Problemi possessori nell'esperienza giuridica romana*, Catania 1997.
- Nicosia 2002: Nicosia G., *La pretesa possessio del sequestratario in Cunabula iuris. Studi storico-giuridici per Gerardo Broggin*, Milano 2002, 277-309, già pubblicato in lingua spagnola con il corrispondente titolo *La pretendida posesión del secuestratario* e senza l'apparato delle note in *SCDR* 11, 1999 (sed 2000), 65-81.
- Nicosia 2008: Nicosia G., *Il possesso*, I. *Dalle lezioni del corso di diritto romano 1995-1996*, Catania 2008<sup>2</sup>.
- Nicosia 2009: Nicosia G., *Iuris consultorum acutae ineptiae*, in *Studi in onore di Remo Martini*, II, Milano 2009, 865-897.
- Nicosia 2012: Nicosia G., *Introduzione alla ristampa di Riccobono S., Zur Terminologie der Besitzverhältnisse (Naturalis possessio, civilis possessio, possessio ad interdicta)*, a cura di Buongiorno P., in *RDR* 12, 2012, 1-6 (consultabile *on line*).
- Nicosia 2013: Nicosia G., *Possessio e res incorporales*, in *AUPA* 56, 2013, 275-283.
- Nicosia 2015a: Nicosia G., *Possessio ad usucapionem?*, in *SCDR* 28, 2015, 739-751.
- Nicosia 2015b: Nicosia G., *Vitiosa possessio e iniusta possessio*, in *Iura* 63, 2015, 1-27.
- Nicosia 2015c: Nicosia G., *In hoc interdicto. A quale interdictum si riferiva Paolo in D. 43.17.2?*, in *Iura* 63, 2015, 156-159.
- Nicosia 2016: Nicosia G., *Possessio pignori dantis, possessio precario dantis, possessio in solidum*, in *Iura* 64, 2016, 257-264.
- Nicosia 2017a: Nicosia G., *Breve nota sull'interpretazione 'nisi in' nella voce 'possessio' di Festo*, in *AUPA* 60, 2017, 371-376.
- Nicosia 2017b: Nicosia G., *Celso e l'acquisto del possesso*, in *Index* 45, 2017, 364-369.

- Orestano 1978: Orestano R., *L'animus di Salvatore Riccobono*, in *Iura* 29, 1978, 1-8, anche in *Diritto. Incontri e scontri*, Bologna 1981, 713-720, e in *Scritti (con una nota di lettura di Antonio Mantello)*, III. Sezione prima. *Saggistica*, Napoli 1998, 1723-1730 (da cui si cita).
- Perozzi 1928: Perozzi S., *Istituzioni di diritto romano*, I, Roma 1928<sup>2</sup>.
- Piro 2004: Piro I., *Damnum corpore suo dare. Rem corpore possidere. L'oggettiva riferibilità del comportamento lesivo e della possesso nella riflessione e nel linguaggio dei giuristi romani*, Napoli 2004.
- Pringsheim 1933: Pringsheim F., *Animus in Roman Law*, in *LQR* 49, 1933, 43-60, 379-412, anche in *Gesammelte Abhandlungen*, I, Heidelberg 1961, 300-338.
- Riccobono 1892: Riccobono S., Rec. di Hirsch P., *Die Prinzipien des Sachbesitzerwerbs und -Verlustes nach römischem Recht*, in *RISG* 14, 1892, 355-362.
- Riccobono 1893a: Riccobono S., *Die I. 5 pr. D. ad exhibendum für die Willenstheorie im Besitz*, in *AcP* 80, 1893, 124-127.
- Riccobono 1893b: Riccobono S., *La teoria del possesso nel diritto romano*, in *AG* 50, 1893, 227-280.
- Riccobono 1893c: Riccobono S., *Proposta di emendazione del fr. 25 § 2 D. 41, 2 (Pomp. ad Q. M.)*, in *BIDR* 6, 1893, 229-233.
- Riccobono 1893d: Riccobono S., *Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium*, in *BIDR* 6, 1893, 119-171, con una *Nota* anche in *Scritti di diritto romano I (Studi sulle fonti)*, Palermo 1957, 3-44 (da cui si cita).
- Riccobono 1910: Riccobono S., *Zur Terminologie der Besitzverhältnisse [Naturalis possessio, civilis possessio, possessio ad interdicta.]*, in *ZRG RA* 31, 1910, 321-371.
- Riccobono 1911a: Riccobono S., *La teoria romana dei rapporti di possesso. Le dottrine dei moderni e le legislazioni*, in *BIDR* 23, 1911, 5-28.
- Riccobono 1911b: Riccobono S., *Istituzioni di diritto romano*, Palermo 1911.
- Riccobono 1912a: Riccobono S., *Traditio ficta*, in *ZRG RA* 33, 1912, 259-304.
- Riccobono 1912b: Riccobono S., *La c. 1 Cod. de donationibus VIII, 53 e la forma delle donazioni a personae exceptae*, in *Mélanges P. F. Girard. Études de droit romain dédiées à M<sup>r</sup> P. F. Girard Professeur de droit romain à l'Université de Paris à l'occasion du 60<sup>e</sup> anniversaire de sa naissance (26 octobre 1912)*, II, Paris 1912, 415-467.
- Riccobono 1913: Riccobono S., *Traditio ficta*, in *ZRG RA* 34, 1913, 159-255.
- Riccobono 1915: Riccobono S., *Vecchi e nuovi problemi intorno alla terminologia del possesso*, in *Scritti giuridici dedicati ed offerti a Giampietro Chironi nel XXXIII anno del suo insegnamento*, I. *Diritto privato*, Torino 1915, 377-424.
- Riccobono 1922: Riccobono S., *La Fusione del Ius Civile e del Ius Praetorium in unico ordinamento*, in *Festgabe des Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie für Ernst Zitelmann zu seinem goldenen Doctor-*

- jubiläum (I. August 1923)* 16.4, 1922, 503-522, anche in *Labeo* 35.2, 1989, 215-232 (da cui si cita).
- Riccobono s.d.: Riccobono S., *Corso di diritto romano. Il possesso. Lezioni dell'anno accademico 1933-34*, Roma s.d. (1934?).
- Riccobono 1946: Riccobono S., *La giurisprudenza classica come fattore di evoluzione nel diritto romano*, in *Scritti di diritto romano in onore di Contardo Ferrini pubblicati dalla R. Università di Pavia*, a cura di Archi G.G., Milano 1946, 17-80.
- Riccobono 1947: Riccobono S., *Le mie colpe*, in *BIDR* 49-50, 1947, 30-45.
- Riccobono 1951: Riccobono S., *Le scuole di diritto in Roma al tempo di Augusto*, in Moschetti G. (a cura di), *Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto (Verona 27-28-29-IX-1948)*, II, Milano 1951, 85-92.
- Riccobono 2004: Riccobono S., *Lecture londinesi (maggio 1924). Diritto romano e diritto moderno*, a cura di Falcone G., Torino 2004.
- Rotondi 1921: Rotondi G., *Possessio quae animo retinetur. Contributo alla dottrina classica e postclassica del possesso e dell'animo possidendi*, in *BIDR* 30, 1921, 1-153, anche in *Scritti giuridici*, III. *Studii varii di diritto romano ed attuale*, a cura di de Francisci P., Pavia 1922, 94-256 (da cui si cita).
- Sanfilippo 1958: Sanfilippo C., *Salvatore Riccobono (13.1.1864-6.4.1958)*, in *Iura* 9, 1958, 123-126.
- Savigny 1865: Savigny F.C. von, *Das Recht des Besitzes. Eine civilistische Abhandlung*, Wien 1865<sup>7</sup>.
- Scherillo 1930: Scherillo G., *Contributi alla dottrina romana del possesso*, I. *Possessio naturalis*, in *RIL* 63, 1930, (n.v.), anche in *Scritti giuridici*, II.2. *Studi di diritto romano*, Bologna 1995, 295-314 (da cui si cita).
- Schulting 1828: Schulting A., *Notae ad Digesta seu Pandectas*, VI, a cura di Smallenburg N., Lugduni Batavorum 1828.
- Seligsohn 1927: Seligsohn E.H., *Iusta possessio*, Berlin [1927], 3-46.
- Stolfi 2018: Stolfi E., in Ferrary J.-L. et al. (a cura di), *Quintus Mucius Scaevola. Opera*, Roma 2018.
- Suman 1916-1917: Suman A., *Iusta et iniusta possessio*, in *AIV* 76.2, 1916-1917, 1607-1632.
- Tondo 1959: Tondo S., *Pignus e precarium*, in *Labeo* 5, 1959, 157-210.
- Zamorani 1977: Zamorani P., *Possessio e animus*, I, Milano 1977.



# RICCOBONO E LA *STIPULATIO*

THOMAS FINKENAUER

Eberhard-Karls-Universität Tübingen

Abstract: The Roman stipulation occupies a central place in Riccobono's work. His two-part essay of 1914 and 1922 on "Stipulatio ed instrumentum" should be mentioned in particular, but also his treatise "Punti di vista critici e ricostruttivi" of 1929. Riccobono initially sustained the then usual narrative about the stipulation's degeneration in the 4<sup>th</sup> and 5<sup>th</sup> centuries under the influence of the Hellenistic provinces. In 1929, at the latest, however, he subjected his previous findings to reinterpretation, which allowed him to date the increasing importance of writing for the classical stipulation back to the time of the Republic and "prove" the development from oral to written stipulation to be genuinely Roman. This reinterpretation, based upon Cic. *Top.* 26.96, Paul D. 45.1.140 pr. and D. 44.7.38 as well as his *voluntas* doctrine, was in the service of the fascist 'culto della romanità'. On account of Riccobono's text-conservative approach, his results are still often useful today, unlike those of many of his contemporaries.

Parole chiave: Riccobono; *stipulatio*; written and oral stipulation; *voluntas*; *consensus*; *causa*; *instrumentum*; *adiectio solutionis causa*; joint and several liability; stipulation with effects on third parties.

## 1. Introduzione<sup>1</sup>

### 1.1. Le opere di Riccobono sulla *stipulatio*

La *stipulatio* è una delle creazioni più originali della giurisprudenza romana e un "centro propulsore quasi di tutto il sistema delle obbligazioni romane".<sup>2</sup> Essa occupa un posto centrale nell'opera di Riccobono. Giovanni Baviera, nel suo omaggio in occasione della pubblicazione degli studi in onore di Riccobono nel 1936, afferma giustamente che "i suoi (*scil.* di Riccobono) contributi in questo campo sono tra i più notevoli".<sup>3</sup>

Nel corso di venticinque anni Riccobono si è dedicato alla *stipulatio* in diverse occasioni. Il punto focale principale su di essa si ritrova nel fondamentale saggio su "Stipulatio ed instrumentum nel Diritto giustiniano", pubblicato in due parti nella *Savigny-Zeitschrift* nel 1914 e nel 1922,<sup>4</sup> e anche in altri contributi, cioè in un breve saggio sulla forma della *stipulatio* del 1921,<sup>5</sup> nei due corsi del 1934-1935, uno dei quali è dedicato a "*Stipulationes, contractus, pacta*"<sup>6</sup> – secondo Biondi uno "studio fondamentale"<sup>7</sup> – e l'altro

1 Una versione in lingua tedesca del presente contributo è già stata pubblicata in G. D'Angelo et al. (a cura di), *Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone*, Torino 2019. Ringrazio il signor Andreas Herrmann, ref. iur. (Tübinga) per il suo prezioso lavoro preparatorio.

2 Riccobono 1935: 5; similmente Riccobono 1922a: 262.1.

3 Baviera 1936: LVI.

4 Riccobono 1914 e Riccobono 1922a.

5 Riccobono 1921.

6 Riccobono 1935a.

7 Biondi 1953: 121.

alle “Applicazioni della Stipulatio”,<sup>8</sup> poi in un articolo sulla dottrina dell’errore del 1935<sup>9</sup> e, infine, nella voce sulla “*Stipulatio*” pubblicata nel 1940 nel *Nuovo Digesto Italiano*.<sup>10</sup> Riccobono, inoltre, riassume la sua tesi sulla “degenerazione” della *stipulatio* nei suoi saggi intitolati “Punti di vista critici e ricostruttivi” del 1929<sup>11</sup> e “La prassi nel periodo postclassico” del 1933.<sup>12</sup>

## 1.2. Il libro sulla *stipulatio* – la traduzione di Wylie e Beinart

L’opera principale di Riccobono in materia di *stipulatio* è certamente il saggio sul rapporto fra *stipulatio* e documento pubblicato in due parti nel 1914 e 1922. Tale opera fa parte di tutta una serie d’importanti studi che appaiono in rapida successione e che trattano singoli istituti giuridici. I due saggi e un terzo contributo più breve sulla forma della *stipulatio*<sup>13</sup> sono stati tradotti in inglese da Wylie e Beinart e pubblicati come libro nel 1957, poco prima della morte di Riccobono nel 1958.<sup>14</sup> Già nel 1923, Wylie aveva tradotto i due articoli per fornire agli studenti (!)<sup>15</sup> di lingua inglese una introduzione nei “methods pursued in elucidating the law of stipulation by one of the great masters of our science”.<sup>16</sup> La traduzione, provvista di numerose spiegazioni, non trovò tuttavia un editore fino alla morte di Wylie, avvenuta nel 1948.<sup>17</sup> Come suo successore sulla cattedra di Città del Capo, Beinart tolse molte delle considerazioni di Wylie, aggiungendo le proprie spiegazioni alla traduzione<sup>18</sup> e integrò in vari luoghi il “Corso di diritto romano. *Stipulationes, contractus, pacta*”, pubblicato nel 1935, in cui Riccobono apportava alcune correzioni ai saggi del 1914 e del 1922. Beinart, inoltre, inserì il saggio di Riccobono del 1921 sulla forma nel secondo saggio del 1922 come nuova sezione (n. 41), ma nella versione rielaborata che il saggio ha trovato nel “Corso” del 1935.<sup>19</sup> Infine, Beinart andò oltre i cambiamenti di Riccobono e scrisse una nuova sezione sulla *causa*.<sup>20</sup>

8 V. Riccobono 1935: 5.

9 Riccobono 1935b.

10 Riccobono 1971.

11 Riccobono 1929.

12 Riccobono 1934: 338-345.

13 V. Riccobono 1921.

14 Riccobono 1957.

15 A questo scopo a ragione criticamente van Oven 1958: 466.

16 Wylie 1923: vii. Wylie sottolinea i meriti di Riccobono ed esprime la propria gratitudine personale: “It is impossible to exaggerate the debt which research on numerous branches of Roman law owes to Professor Riccobono’s efforts, and I take the present opportunity of gratefully acknowledging my personal obligations to this learned and courteous teacher.”

17 Così Beinart in Riccobono 1957: ix.

18 Beinart in Riccobono 1957: ix. Beinart identifica le note del traduttore con ‘Tr.’ (*translator*), le proprie note con ‘Ed.’ (*editor*).

19 V. Riccobono 1935a: 151 ss. Poiché Beinart eliminò il n. 35 del saggio (Riccobono 1922a: 271 s.), dal n. 41 la numerazione del libro è identica a quello del saggio del 1922.

20 Beinart in Riccobono 1957: 140-144.

Nella sua prefazione del 1954 Riccobono si astenne dall'arricchire con proprie aggiunte il "nuovo" libro.<sup>21</sup> Nella sua prefazione Beinart afferma che Riccobono è ancora attaccato alle sue precedenti opinioni,<sup>22</sup> a parte i punti meno importanti.<sup>23</sup> Riccobono stesso, tuttavia, ammette di non aver aggiunto nulla perché i suoi saggi erano essenzialmente fondati su un approccio critico ai testi. In un altro contesto, riconosce addirittura che egli avrebbe dovuto tenere conto in una certa misura delle opinioni contrarie.<sup>24</sup> Ci sarebbero voluti altri tre anni prima che il libro apparisse.

Il libro, tradotto da due mani diverse, riunisce così i testi dei tre saggi di Riccobono del 1914, del 1921 e del 1922 sottoposti a una revisione operata in base al suo "Corso" del 1935. A questi strati di testo sono aggiunte "glosse" con le note di Wylie e Beinart. Il recensore J.C. van Oven parla giustamente di tre masse di testo, il testo e le note di Riccobono, le note di Wylie e quelle di Beinart. In questo modo diventa possibile per il lettore "to study the subject in its dogmatic history during nearly half an age".<sup>25</sup> Questo è comunque corretto, ma è complicato dal fatto che Beinart interviene nella prima "massa" e, secondo quanto egli stesso afferma,<sup>26</sup> non rende espliciti tutti i suoi interventi sul testo. Il lettore, quindi, può difficilmente comprendere il risultato senza un certo esercizio di "critica testuale". Per esempio, per quanto riguarda il testo di D. 45.1.1.2, nella traduzione del saggio del 1914 si fa riferimento al saggio del 1921 senza però chiarire che tale riferimento non può naturalmente essere trovato nell'originale del 1914.<sup>27</sup> Se questa è solo una negligenza editoriale, è necessario notare anche i cambiamenti che incidono sul contenuto. Per esempio, nel 1914 Riccobono considerava possibile un'emendazione della parola *contra* nel testo dei D. 45.1.1.2 ('Ulp. «item»?),<sup>28</sup> mentre essa sarebbe probabile secondo Beinart: "The original text of Ulpian probably had «item»".<sup>29</sup> In questo modo, la svolta d'opinione di Riccobono, riflessa nel saggio del 1921 (*'multoque magis'*),<sup>30</sup> sembra più chiara di quanto

21 Riccobono 1957: vii.

22 Riccobono 1957: x.

23 Non è evidente, tuttavia, che tali punti sarebbero stati segnati nel libro.

24 Riccobono 1957: vii: "I have not here added anything to my original work because it consisted largely of critical studies of the Corpus Iuris Civilis ... As my thesis is based on interpolations introduced by Justinian in a rather imperfect and uneven manner into the old texts, I must concede some validity to the opposing doctrines which affirm that the classical principle that the nude pact did not beget an action remained under Justinian with however an increasing number of exceptions." Per la rinuncia ad alcune aggiunte v. anche Biondi 1958a: 177.

25 van Oven 1958: 467.

26 Beinart in Riccobono 1957: x: "The more important additions and alterations are indicated at the appropriate places, but not the minor ones." Quali cambiamenti siano "minori", tuttavia, rimane oscuro.

27 Riccobono 1957: 30.16.

28 Riccobono 1914: 247.5.

29 Riccobono 1957: 30.16.

30 Riccobono 1921: 35 e 35.3, in cui Riccobono, a differenza della sua indagine del 1914, sostiene espressamente la locuzione *'multoque magis'* anziché *'contra'*, perché solo così si potrebbe rendere chiara la conclusione *a minore ad maius*. Però, Riccobono 1957: 114 ha solo *'multo*

non fosse in realtà. Poi le modifiche di Beinart, derivanti dal “Corso” di Riccobono, non sono integrate in modo coerente nel testo principale. Per un allineamento completo sarebbero state necessarie altre modifiche, mentre una semplice riproduzione dei saggi originali non avrebbe richiesto alcuna modifica. Per fare un esempio, Beinart stesso si allontanò in una nota dalla comprensione di Riccobono del frammento D. 44.7.38, per poi informare il lettore che Riccobono nel “Corso” nel frattempo aveva aderito alla sua stessa visione.<sup>31</sup>

Infine, la traduzione elogiata da Riccobono<sup>32</sup> e da altri<sup>33</sup> non appare sempre corretta. Riccobono scrive per esempio: “tra i più insigni [passi] si adduceva il fr. 38 D. 44, 7 ... in cui appunto la «figura litterarum» è posta e svalorata in confronto alla «oratio»”.<sup>34</sup> Wylie e Beinart traducono invece: “the ‘figura litterarum’ and the ‘oratio’ are expressly contrasted”.<sup>35</sup> Non è possibile determinare se si tratti di una traduzione errata o di una delle modifiche non indicate da Beinart. Tutto sommato, l’edizione non ha quindi il successo che si presume in generale.<sup>36</sup> Tuttavia, il nuovo titolo, che parla della teoria del contratto, è probabilmente più adatto alle intenzioni di Riccobono, perché il suo scopo ultimo era quello di presentare la *stipulatio* (“degenerata”) come antesignano del contratto moderno europeo.<sup>37</sup>

## 2. Il metodo

L’inclinazione di Riccobono per la critica testuale è particolarmente evidente nei suoi studi sulla *stipulatio*.<sup>38</sup> Troviamo molte conferme di quanto altri, da ultimo Mario Varvaro, hanno detto sul metodo di Riccobono.<sup>39</sup> Come rappresentante della prima ora della critica testuale in Italia, quest’ultimo è consapevole degli eccessi che la caccia alle interpolazioni aveva provocato in Germania e vi si oppone con la convinzione che la prova di un ritocco testuale non costituisce affatto una prova del pensiero di Giustiniano. Riccobono rifiuta la dicotomia che contrappone il ‘classico’ al ‘non classico’, troppo comune ai suoi tempi, a favore di una forma di rappresentazione che enfatizzi le linee di sviluppo di un istituto giuridico. La critica testuale sarebbe inutile se fosse meramente filologica, in quanto dovrebbe essere sempre subordinata alla dogmatica. L’ipotesi di un’interpolazione (sostanziale) richiede una

*magis* invece di *‘multoque magis’*, ovviamente perché è proposto *‘multo magis’* in Riccobono 1935a: 43.

31 Beinart in Riccobono 1957: 149.16.

32 Riccobono 1957: VII (“accurate and competent translation”).

33 Biondi 1958a: 177; v. anche Arangio-Ruiz 1959: VIII.

34 Riccobono 1914: 226.

35 Riccobono 1957: II.

36 V. solo Arangio-Ruiz 1959: VIII (“magnifica”).

37 Così anche Biondi 1958b: 76.

38 Talamanca 1995: 175.

39 Varvaro 2013: 1687; Varvaro 2018: 70 ss., 81; v. precedentemente Baviera 1936: xxx ss. e Marrone 2003: 860 s.



ragione sostanziale.<sup>40</sup> La distinzione di Riccobono tra interpolazioni sostanziali e interpolazioni meramente formali,<sup>41</sup> e l'ulteriore differenziazione tra modifiche innovative e non innovative, lo proteggono dal dedurre frettolosamente il contenuto non classico dalla prova di un errore stilistico o dall'uso di una parola tipicamente giustiniana. Egli mette espressamente in guardia contro la conclusione diffusa al suo tempo secondo cui da un semplice ritocco stilistico si dovrebbe desumere un cambiamento sostanziale, come in occasione della presentazione di Ulpiano D. 45.1.1 pr. (seconda frase),<sup>42</sup> in cui singoli elementi come *igitur* sarebbero giustamente sospettati, ma in termini di contenuto niente darebbe nell'occhio. Secondo Riccobono un'interpolazione meramente formale potrebbe imputarsi alle formulazioni dei compilatori senza essere accompagnata necessariamente dall'intenzione di cambiare il diritto, o all'inserimento di altre parti di testo che, nondimeno, hanno origine classica, o alla necessità di riunire le restanti parti di testo dopo aver effettuato alcune riduzioni. Così i compilatori gli appaiono più come *sutores*, come "semplici levigatori dei testi dei classici".<sup>43</sup>

### 3. Lo sviluppo della *stipulatio*

Riccobono distingue tre fasi della "degenerazione" della *stipulatio* romana, cioè la sua graduale attenuazione, la sua semplificazione e infine la sua trasformazione.<sup>44</sup>

3.1. Secondo Riccobono, il periodo romano antico sarebbe stato dominato dalla solennità dell'atto. Egli ha apparentemente l'idea che le parti contraenti, l'una di fronte all'altra, avessero recitato formule immutabili.<sup>45</sup> Lo stipulante, così come il promittente, avrebbe presentato l'intero testo della *stipulatio* in perfetta congruenza con le parole da pronunciare, poiché solo la pronuncia delle parole avrebbe prodotto effetti giuridici.<sup>46</sup>

3.2. Nel periodo di affermazione del *ius gentium* i requisiti formali sarebbero stati notevolmente attenuati sotto l'influenza peregrina, mentre i requisiti della solennità sarebbero stati considerevolmente indeboliti dalle semplificazioni.<sup>47</sup> Dovrebbe essere rispettato solo lo schema domanda-risposta tramandato da Gaio, ma il *promissor* avrebbe potuto limitarsi ora alla ripetizione del verbo impiegato nella domanda (*promitto*, ma anche tutti gli al-

40 Riccobono 1921: 29, 38.

41 Riccobono 1914: 251: "Lo studio delle dottrine infatti esige ora più cura nel distinguere le interpolazioni sostanziali da quelle meramente formali".

42 *Si quis igitur ex his vult stipulari, per servum praesentem stipuletur, et adquiret ei ex stipulatu actionem. item si quis obligari velit, iubeat et erit quod iussu obligatus.*

43 V. Riccobono 1893: 124 s.

44 V. Riccobono 1934: 338; in modo meno dettagliato Riccobono 1971: 446 s.

45 Riccobono 1921: 31; Riccobono 1922a: 374.

46 Riccobono 1934: 338.

47 Riccobono 1934: 338.

tri verbi). Riccobono vuole individuare il punto di partenza per sviluppare questo problema in un brano delle Istituzioni, cioè l. 3.19.5, un testo che nascerebbe “certamente” da un’opera classica: ... *si hoc solum respondeas promitto, breviter videris ... spondidisse: nec enim necesse est in respondendo eadem omnia repeti, quae stipulator expresserit*.

Prassi e giurisprudenza di età repubblicana avrebbero già riferito l’atto della *stipulatio* a un documento precedentemente redatto (*cautio, instrumentum, scriptura*) che sarebbe stato quindi confermato oralmente.<sup>48</sup> L’atto stesso della *stipulatio* sarebbe stato ridotto a poche parole, ma facendo riferimento al contenuto del documento, sarebbe diventato parte della *stipulatio* orale. Riccobono si basa in primo luogo su

D. 45.1.140 pr. (Paul. 3 ad Ner.):<sup>49</sup> *Pluribus rebus praepositis, ita stipulatio facta est: “ea omnia, quae supra scripta sunt, dari?” propius est, ut tot stipulationes, quot res sint.*

La *stipulatio* orale divenne così una conferma del documento, il suo “battesimo giuridico”.<sup>50</sup> Con questa “semplificazione di notevole importanza della solennità orale”,<sup>51</sup> anche contenuti complessi sarebbero potuti facilmente diventare oggetto di *stipulatio*. Secondo Riccobono l’oralità della *stipulatio* e la semplice funzione di prova del documento della *stipulatio* non sarebbero mutate per tutto il periodo classico,<sup>52</sup> ma questo riferimento al documento avrebbe portato all’opinione diffusa secondo cui le parole registrate per iscritto fossero equivalenti a quelle pronunciate; chi avrebbe concesso un prestito alla fine della Repubblica avrebbe soprattutto tenuto al sicuro il documento nella propria cassa.<sup>53</sup> I giuristi classici, con la loro consueta eleganza e il loro senso della realtà, avrebbero inteso il documento come la rappresentazione del discorso orale, come avrebbe spiegato Paolo D. 44.7.38: *Non figura litterarum, sed oratione, quam exprimunt litterae, obligamur ...* Riccobono riferisce questo testo ai *verba* della *stipulatio* sopra menzionati (*‘omnia quae supra scripta sunt’*) e vede al lavoro la stessa finzione con cui, secondo Gai 2.104, nel *testamentum per aes et libram* la *nuncupatio* rende efficaci le disposizioni contenute nelle *tabulae*.<sup>54</sup>

Un’interruzione tra domanda e risposta avrebbe contraddetto la forma rigida della *stipulatio* che avrebbe richiesto un *actus continuus*. Pertanto sarebbero da considerarsi spuri i testi di Ulpiano D. 45.1.1.1, Giuliano D. 45.2.6.3 e Venuleio D. 45.1.137 pr. che permettono un *intervallum medium*, un *modicum intervallum* o un *aliquod momentum naturae*.<sup>55</sup> Anche il *‘quid ni?’* non

48 Sul punto egli cita Cic. *Top.* 26.96, in cui la *stipulatio* è considerata tra gli atti *‘quae ex scripto aguntur’*; cfr. Riccobono 1929: 524; Riccobono 1934: 341; v. anche Riccobono 1971: 446.

49 Si basa inoltre anche su Paolo D. 17.2.71 pr.: ... *deinde inter se his verbis stipulati sunt: “haec, quae supra scripta sunt, ea ita dari fieri neque adversus ea fieri?” ...*

50 Riccobono 1929: 530.

51 Riccobono 1934: 339; similmente Riccobono 1929: 529.

52 Riccobono 1922a: 310.

53 Riccobono 1934: 340; Riccobono 1971: 446.

54 Riccobono 1929: 530 s.; Riccobono 1934: 341; Riccobono 1935a: 26 ss.; Riccobono 1971: 446 s.

55 Riccobono 1914: 249, 252 ss.; v. anche Riccobono 1935: 72.

congruente formulato come risposta, che secondo Ulpiano D. 45.1.1.2 dovrebbe essere stato permesso, è considerato da Riccobono di conio giustiniano.<sup>56</sup> Egli dubita che nel periodo dell'epoca classica successivo a Gaio sia stato permesso l'impiego di lingue diverse dal latino e dal greco, come il punico o l'assiro; con ogni cautela e in base a quanto si legge in Gai 3.93 e in Ulpiano D. 46.4.8.4, egli ritiene spuria la risposta affermativa data da Sabino in Ulpiano D. 45.1.1.6.<sup>57</sup> La possibilità di utilizzare un interprete, però, sarebbe certamente interpolata.<sup>58</sup>

3.3. Contrariamente all'opinione prevalente a partire da Cuiacio,<sup>59</sup> nell'età postclassica il documento avrebbe avuto un effetto costitutivo, perché, secondo PS. 5.7.2 (seconda frase), l'atto di *stipulatio* solenne sarebbe stato finto quando veniva presentato un documento.<sup>60</sup> La *stipulatio* sarebbe divenuta un atto scritto.<sup>61</sup> Tuttavia non si sarebbe trattato di una novità, poiché, come dimostrato, il periodo repubblicano avrebbe già lavorato con la finzione, anche se in misura più limitata.<sup>62</sup> L'innovazione postclassica – l'abbandono della clausola di *stipulatio* orale – sarebbe stata quindi, in linea di principio, di poco rilievo.<sup>63</sup> La *stipulatio* scritta non sarebbe un ritrovato della pratica postclassica, ma avrebbe avuto precedenti pretori, come dimostrerebbe Ulpiano D. 27.7.4.3, in cui già il pretore avrebbe finto la *sponsio* dei garanti del *tutor* nel caso di una dichiarazione *ad acta* dell'autorità.<sup>64</sup> In considerazione della fusione del *ius honorarium* con il *ius civile* lo sviluppo da un'oralità rigorosa alla mera forma scritta sarebbe stato "di una naturalezza esemplare", e potrebbe farsi risalire alla continua influenza della prassi giuridica.<sup>65</sup>

Con la famosa costituzione di Leone dell'anno 472 (Cl. 8.37.10) solo dopo più di sei secoli la decadenza della forma di *stipulatio* solenne sarebbe finita. Seguendo l'opinione minoritaria, Riccobono interpreta la costituzione, ancora oggi controversa nella sua portata, come atto di abolizione della sola solennità, mentre le esigenze dell'oralità, dell'*unitas actus* e della presenza delle parti stesse sarebbero persistite anche dopo Leone.<sup>66</sup> In fin dei conti, la costituzione di Leone sarebbe stata la mera conferma di una prassi già diffusa.<sup>67</sup> Giustiniano avrebbe poi risolto il problema della compresenza delle parti con un compromesso, perché secondo Cl. 8.37.14 l'effetto del documento

56 Riccobono 1914: 255; più chiaramente ancora Riccobono 1921: 36; Riccobono 1935a: 161.

57 Riccobono 1914: 256 s.; Riccobono 1971: 445.

58 Riccobono 1914: 257.

59 Riccobono 1914: 245.

60 Per la ricostruzione di PS. 5.7.2 v. Riccobono 1914: 291 s.

61 Ciò è messo in rilievo da Riccobono 1929: 540-546 anche nella sua recensione della dissertazione di Brandileone 1931. Brandileone mantiene anche l'oralità della *stipulatio* postclassica.

62 Riccobono 1934: 342.

63 Riccobono 1934: 343.

64 Sul punto v. Riccobono 1922a: 266 s.; Riccobono 1929: 532.

65 Riccobono 1929: 533; Riccobono 1934: 343; Riccobono 1971: 447.

66 Riccobono 1914: 271, 275.

67 Riccobono 1934: 343.

può essere annullato solo con la prova che le parti non si trovavano nella stessa città il giorno della presunta conclusione della *stipulatio*. Con l'abolizione dell'obbligo di compresenza non sarebbe esistito più nessuno dei requisiti originari. La *stipulatio* di Giustiniano sarebbe stata quindi una *stipulatio* orale o scritta.<sup>68</sup>

Riccobono rileva infine l'adeguamento postclassico della *stipulatio* e del *pactum* che sarebbe stato preparato dall'abolizione della forma solenne. Al termine di questo sviluppo vi sarebbe l'azionabilità di ogni *pactum* che ha aperto la strada alla modernità.<sup>69</sup>

#### 4. Cambiamenti nella concezione di Riccobono

4.1. Come si è visto, era importante per Riccobono mostrare una linea di sviluppo organico e ininterrotto dalla "antica" alla "nuova" *stipulatio*. Essa non avrebbe avuto inizio, come generalmente supposto, solo nel periodo postclassico, ma molto prima, nel periodo repubblicano. In questo primo periodo l'influenza ellenistica della forma scritta, diffusa nelle province orientali, non potrebbe essere negata. Da quel momento, tuttavia, il diritto romano occidentale si sarebbe evoluto organicamente e, a parte questo impulso, spontaneamente fino a quando il primato del documento sarebbe stato finalmente riconosciuto.<sup>70</sup> Sarebbe stato il diritto romano (e non il diritto provinciale) che, nel corso del tempo, avrebbe attribuito rilevanza giuridica al documento.<sup>71</sup> La *stipulatio* sarebbe "degenerata" comunque, bensì non sotto l'influsso non romano orientale, quanto piuttosto perché il diritto romano stesso si sarebbe evoluto. Agli occhi di Riccobono la "degenerazione" sarebbe quindi intesa, contrariamente a quanto potrebbe apparire, non in modo negativo, ma come una sorta di liberazione del più importante di tutti i contratti, sotto l'influsso del principio del consenso, da quella forma ormai superflua. Così la *stipulatio* "degenerata" giustiniana sarebbe divenuta il prototipo del moderno contratto nei sistemi giuridici europei che nasceva con l'incontro della proposta e dell'accettazione. Tuttavia, in seguito, Riccobono rinuncia al termine "degenerazione" e parla in modo più neutro del compimento di un lungo processo storico.<sup>72</sup>

La reinterpretazione compiuta da Riccobono è ovvia: il graduale spostamento dell'atto di *stipulatio* orale tramite il documento, che può essere osservato soprattutto in epoca postclassica, è inteso, in contrasto con l'opi-

68 Riccobono 1914: 275 s.; Riccobono 1922a: 274, 307; Riccobono 1935a: 206 ss.

69 Riccobono 1922a: 274, 338 ss., 362 ss.

70 Riccobono 1934: 349, 344: "E seppure si voglia ammettere che la spinta alla prevalenza del documento provenga dall'Oriente, è d'altra parte sicuro che lo sviluppo normale e graduale verso il predominio della scrittura sui *verba* avviene nell'Occidente." V. anche Riccobono 1971: 447 s.

71 Riccobono 1929: 534.

72 Si parla di una 'degenerazione', per esempio, ancora in Riccobono 1922a: 263, 274, mentre nella voce del *Novissimo Digesto Italiano* non si utilizza più il termine 'degenerazione' e si discorre invece del "compimento di tutto il processo storico iniziato sin dal periodo del *ius gentium*" (Riccobono 1971: 447).

nione all'epoca prevalente, come un'autonoma conquista romana. Il passo intermedio del ragionamento necessario per Riccobono sta nel fatto che sarebbero stati infine i giuristi romani a trarre le conseguenze giuridiche decisive dal riferimento delle parole della *stipulatio* a un documento ('*omnia quae supra scripta sunt ...*'), il quale era già usuale ai tempi del *ius gentium* (e soprattutto in Oriente), e a riconoscere il documento come contenuto della *stipulatio*.<sup>73</sup>

4.2. Il punto di vista di Riccobono sulla *stipulatio* è cambiato nel corso del tempo – stiamo parlando di un arco di circa quarantacinque anni.<sup>74</sup> Questo cambiamento è appena percettibile, però, perché Riccobono, nonostante una sua affermazione contraria, lo nasconde abilmente. Egli è stato giustamente elogiato per la sua onestà scientifica e la capacità di correggere o abbandonare le sue precedenti opinioni.<sup>75</sup> Egli stesso rileva, per esempio, che il saggio del 1922 apparve a distanza di otto anni dal primo e che la sua linea principale rimase invariata, ma che nuove considerazioni, soprattutto nell'ambito del suo saggio del 1917 "Dal diritto romano classico al diritto moderno" sull'unificazione del *ius civile* e del *ius honorarium*, avrebbero dovuto portare a modifiche nel suo saggio del 1914: "molte affermazioni, e frasi e concezioni che si rinvergono nella 1. parte avrebbero bisogno di esser poste, con lievi o gravi ritocchi, in armonia con i risultati ultimi che qui presento".<sup>76</sup> Purtroppo, egli apporta le correzioni solo implicitamente; esse riguardano la concezione, come vedremo, piuttosto che le singole interpretazioni delle fonti; poiché a tale riguardo non si possono trovare differenze tra i due saggi del 1914 e del 1922.

4.3. Nel suo saggio del 1914 Riccobono racconta la storia usuale dell'epoca: fino a Diocleziano o Costantino il diritto classico, anche la *stipulatio*, sarebbe rimasto invariato.<sup>77</sup> La lotta del governo imperiale centrale contro le consuetudini giuridiche dell'Oriente ellenisticamente influenzato sarebbe stata combattuta ferocemente e avrebbe potuto (ancora) impedire influenze sugli istituti classici. Ciò sarebbe stato dimostrato da molte costituzioni del III secolo che sottolineano la solennità della *stipulatio* nei confronti dei richiedenti.<sup>78</sup> Riccobono rifiuta l'idea di una degenerazione della *stipulatio* compiutasi già nel periodo classico, ragione per la quale considera interpolati, per esempio, da un lato Cl. 8.37.1 del 200, in cui la domanda di *stipulatio* è

73 Riccobono 1934: 341.

74 Il suo corso di "Istituzioni" dell'anno 1894-1895 tratta già la *stipulatio* (Riccobono 1896: 33 s.), il suo ultimo articolo è quello nel *Nuovo Digesto Italiano* del 1940 (Riccobono 1971).

75 Baviera 1936: xxviii; de Francisci 1958: 458.

76 V. Riccobono 1922a: 262.1. Varvaro 2018: 87 considera il saggio del 1917 (Riccobono 1917) come uno "spartiacque".

77 Riccobono 1914: 260: "la dottrina, nel senso ormai noto, è così salda, in questo periodo, che essa né declina né varia menomamente con l'arrestarsi dell'attività dei grandi giureconsulti, ma procede immutata sino a Diocleziano ...".

78 Diocleziano e Massimiano Cl. 4.64.3; Cl. 4.2.12 (a. 294); Cl. 4.64.7; Cl. 3.38.7 (a. 294); Caracalla Cl. 8.43.1 (a. 212); Gordiano Cl. 8.42.6; Cl. 8.41.3.1; Riccobono 1914: 260, 263, 269.

presunta con una risposta di *stipulatio* documentata, così come, dall'altro lato, Ulpiano D. 2.14.7.12.<sup>79</sup> La *stipulatio* sarebbe rimasta intatta come atto orale, il documento avrebbe avuto valore esclusivamente probatorio. Il significato tradizionalmente attribuito al documento in Oriente, tuttavia, non avrebbe potuto essere cancellato dagli imperatori con le loro costituzioni. Sarebbe stato quindi solo nella tarda antichità, sotto la forte influenza dell'Oriente, che la forma scritta avrebbe finito con il prevalere sulla *stipulatio* orale.<sup>80</sup> Ancora fino alla costituzione di Leone del 472, tuttavia, il diritto avrebbe richiesto una *stipulatio* orale e solenne.<sup>81</sup> La finzione di una *stipulatio* sarebbe stata l'espedito gradito a Giustiniano per fornire efficacia giuridica all'atto. Alla fine, però, egli non avrebbe creato un nuovo diritto, ma avrebbe accolto solo la prassi esistente nelle province.<sup>82</sup> In retrospettiva, il trionfo della scrittura sarebbe stato inevitabile a causa della *Constitutio Antoniniana*, poiché da allora le clausole stipulatorie meccaniche sarebbero state inserite nei documenti.<sup>83</sup>

4.4. Anche nel saggio del 1922, secondo Riccobono, la *stipulatio* sarebbe degenerata solo a partire da Costantino: anziché sui *verba* ci si sarebbe basati, da quel momento in poi, sul documento e quindi sulla *voluntas* delle parti, in accordo con i costumi provinciali.<sup>84</sup> Riccobono accusa Brunner, che parte dall'idea secondo cui già in epoca classica assume un significato costitutivo del documento, di essere stato ingannato dalle interpolazioni di Giustiniano.<sup>85</sup> L'equiparazione di parola e scrittura nella seconda parte di Paolo D. 44.7.38 sarebbe di origine giustiniana,<sup>86</sup> mentre in tempi classici il documento avrebbe avuto solo valore probatorio.<sup>87</sup>

Secondo Riccobono i testi che si basano sul consenso e gli danno priorità rispetto ai *verba* sono ampiamente interpolati, come Ulpiano D. 45.1.1.4, in cui il debitore promette solo una somma inferiore a quella richiesta e la *stipulatio* è efficace per la quantità più bassa, o Paolo D. 45.1.83.1, in cui la *stipulatio* è inefficace nonostante i *verba* siano chiari, perché il debitore promette lo schiavo richiesto, ma il creditore aveva pensato a un altro schiavo con quel nome.<sup>88</sup> In D. 24.3.66.4, invece, egli vede già al lavoro la scuola Sabiniana che avrebbe attribuito un'importanza decisiva alla volontà anche nell'ambito di una *stipulatio*. Giavoleno avrebbe quindi considerato inefficace una promessa di rimborso che era stata erroneamente resa troppo alta.<sup>89</sup>

79 Riccobono 1914: 277 s., 282 s.

80 Riccobono 1914: 268.

81 Riccobono 1914: 272.

82 Riccobono 1914: 303 s.

83 Riccobono 1914: 277.

84 Riccobono 1922a: 263 s., 273, 374.

85 Riccobono 1922a: 273.

86 Riccobono 1922a: 310 ss.

87 Riccobono 1922a: 309.

88 Riccobono 1922a: 277 s.

89 Riccobono 1922a: 279, 282 s.; similmente Pomponio D. 45.1.21.

Ciò che è degno di nota, tuttavia, è un cambiamento di accento che non è insignificante nella più tarda produzione scientifica riccoboniana: mentre nel saggio del 1914 si parla solo della "*stipulatio*" e della sua persistenza inalterata in tempi classici, ora, nel saggio del 1922, si distingue fra la forma esterna e il cambiamento interno che la *stipulatio* aveva sperimentato. Anche se la *stipulatio* classica non avrebbe mai abbandonato la richiesta di congruenza esterna delle parole di *stipulatio*,<sup>90</sup> il diritto non sarebbe stato per nulla immutabile, ma piuttosto si sarebbe sviluppato anche nell'ambito degli atti giuridici formali. Questi progressi sarebbero dovuti al fatto che la struttura interna dei negozi giuridici, gli obiettivi con essi perseguiti e quindi, in ultima analisi, le intenzioni delle parti sarebbero state esaminate durante l'epoca classica in modo più approfondito.<sup>91</sup> Grazie a questa distinzione Riccobono può conciliare i risultati del suo studio del 1914 con il suo nuovo punto di vista: invariabilità all'esterno dell'atto e, allo stesso tempo, maggiore flessibilità al suo interno.

4.5. Riccobono fa solo l'ultimo passo, già spiegato sopra,<sup>92</sup> nei due saggi "Punti di vista critici e ricostruttivi" del 1929<sup>93</sup> e "La prassi nel periodo postclassico" del 1933.<sup>94</sup> Contrariamente al suo punto di vista precedente, egli pensa ora che già in epoca classica il documento sia una rappresentazione della pronuncia delle parole (Paolo D. 44.7.38, prima frase) e che, con una finzione certamente già "antica", cioè di età repubblicana, le parole scritte si considerano come pronunciate (*'omnia quae supra scripta sunt'*).<sup>95</sup> Sarebbe assolutamente "assurdo" spostare il cambiamento organico del diritto romano dai tempi della Repubblica agli ultimi due secoli prima di Giustiniano da solo.<sup>96</sup> Riccobono ora critica Perozzi che segue essenzialmente la precedente visione di Riccobono dell'immutabilità classica della *stipulatio* e che attribuisce lo sviluppo verso la scrittura solo all'influenza greca dopo Costantino.<sup>97</sup> Perozzi avrebbe frainteso "il meraviglioso sviluppo del diritto romano".<sup>98</sup>

90 Riccobono 1914: 257 s.; Riccobono 1922a: 310. In questo contesto Riccobono a volte si esprime in modo tale che fino alla costituzione di Leone la *stipulatio* è rimasta invariata (Riccobono 1914: 255.2, 272; Riccobono 1921: 37 s.). Per evitare equivoci si dovrebbe aggiungere che fino a Leone la sua forma esteriore non fu abbandonata.

91 Riccobono 1922a: 374: "La esigenza della forma si mantiene inalterata, meno lievi attenuazioni, fino a Diocleziano. Ma sarebbe perciò erroneo inferire che lo ius civile sia rimasto immobile nella sua struttura interna. Vero è al contrario, che l'opera della giurisprudenza dell'impero fu gagliarda nel promuovere l'avanzamento del diritto, anche nell'ambito degli atti solenni. E il progresso fu attuato, precisamente, con l'analisi più accurata e fine della struttura interna di tutti i negozi, in maniera da metterne in rilievo i fini da raggiungere, la conformazione e l'espressione della volontà adeguata a quei fini medesimi."

92 V. *supra*, § 3.2.

93 V. Riccobono 1929.

94 V. Riccobono 1934.

95 Riccobono 1934: 341; Riccobono 1935a: 26 ss.; Riccobono 1971: 446 s.

96 Riccobono 1935a: 15.

97 Perozzi segue Riccobono in vari punti: v. soprattutto Perozzi 1928: II 285, 289; v. anche Perozzi 1928: I 40.

98 Riccobono 1935a: 20.

4.6. Le indagini di Riccobono devono essere valutate sullo sfondo degli sviluppi ideologici della prima metà del XX secolo. Come ha chiarito la ricerca di Mario Varvaro, Riccobono nel 1914 è stato eletto consigliere del Comune di Palermo tra le fila dei nazionalisti e dal 1917-18 è stato pro-sindaco di Palermo e preside dell'amministrazione provinciale. Da quando l'Italia entrò in guerra contro la Germania nel 1915, si era allontanato dal metodo interpolazionistico "tedesco" e, nel suo saggio "Dal diritto romano classico al diritto moderno" del 1917,<sup>99</sup> vi si opponeva con l'idea di uno sviluppo ininterrotto e lineare del diritto romano fino ai codici moderni con la decisa partecipazione dei Glossatori e Commentatori italiani.<sup>100</sup> Per il fascista Riccobono il diritto europeo moderno costituirebbe l'eredità del diritto romano immortale, che si sarebbe sviluppato senza essere modificato da tutte le influenze non romane. Egli mette questo diritto romano, di cui l'Italia sarebbe l'erede legittima, al servizio del "culto della romanità" fascista.<sup>101</sup> Quindi, se Riccobono, contrariamente alla sua visione precedente, non sottolinea più le influenze orientali del IV e del V secolo, ma presenta piuttosto la crescente importanza del documento come un vero e proprio sviluppo romano (anche se con un "impulso" greco nei primi tempi), questa nuova visione può essere facilmente collocata nel contesto ideologico menzionato più su.

## 5. Che cosa resta di Riccobono?

### 5.1. La volontà

Nel suo discorso di ringraziamento in occasione della presentazione degli studi a lui dedicati lo stesso Riccobono pone l'accento sul fatto che per lui e per la sua scuola "il tormentoso problema della *voluntas* costituì sempre il cardine precipuo delle indagini".<sup>102</sup> Era convinto che il diritto romano fosse già permeato dall'idea di *aequitas* fin dai tempi di Cicerone e che avesse quindi dato alla *voluntas* delle parti la necessaria preminenza sui *verba*.<sup>103</sup> Quest'idea, in origine derivante dal diritto testamentario, sarebbe già prevalsa in epoca classica anche nel campo del diritto contrattuale. Così i Sabiniani avrebbero fatto valere la *condicio* o il *dies* collegati a una *stipulatio* e quindi la volontà delle parti con l'aiuto di un'*exceptio pacti*.<sup>104</sup> Anche in D. 24.3.66.4 Riccobono pone il sabiniano Giavoleno in contrasto con Labone e, per mancanza di consenso, gli fa considerare nulla la *stipulatio* con cui si è promesso erroneamente la restituzione del doppio della dote.<sup>105</sup> La *conventio* e il consenso si sarebbero affiancati, come elementi necessari, alla

99 Riccobono 1917.

100 Per quello che procede Marrone 2003: 863; Varvaro 2018: 86 s., 93 s.

101 Varvaro 2018: 95 s., 97 ss.

102 Baviera 1936: LXVI; v. anche Falcone 1985: 35.

103 Mantello 2002: xvii. V. per esempio Riccobono 1950: 17 s.: scoperta della priorità della volontà individuale su quella tipica alla fine dell'età repubblicana; v. anche Riccobono 1924: 62.

104 V. Riccobono 1930b: 133 per Giuliano D. 45.1.56.4 e, per Paolo D. 44.7.44.1, Riccobono 1924: 59.

105 Per la genuinità della decisione di Giavoleno di ridurre l'importo stipulato all'importo effettivamente dovuto v. Finkenauer 2009: 323 ss.



forma solenne, come, secondo Ulpiano D. 2.14.1.3, avrebbe elegantemente formulato Pedio.<sup>106</sup> Contrariamente all'opinione prevalente del suo tempo Riccobono considera classica l'affermazione di Pedio<sup>107</sup> – in cui concorda con la dottrina oggi prevalente.<sup>108</sup>

Riccobono ritiene che la *voluntas* abbia influenzato anche la *stipulatio* classica. Mentre nel 1922 riferiva ancora il *quod actum* solo ai *verba*,<sup>109</sup> nelle sue lezioni londinesi del 1924 identificava anche il *quod actum* nella *stipulatio* con la *voluntas*, per esempio per quanto riguarda l'inefficacia della dichiarazione non voluta seriamente, ma *ioci causa*.<sup>110</sup> Mentre la forma esterna della *stipulatio* sarebbe rimasta la stessa, la volontà si sarebbe aggiunta come elemento interno,<sup>111</sup> come egli giustificava, fra l'altro, con un riferimento all'etimologia di Varrone («*sponte*», *nam id valet et a voluntate*)<sup>112</sup> e all'inefficacia di una *stipulatio* conclusa per errore su un elemento essenziale del contratto.<sup>113</sup>

In uno studio del 1935 sull'errore Riccobono sottolinea che, a causa dell'autenticità del citato passo di Pedio, anche Pomponio D. 44.7.57 dev'essere ritenuto in gran parte autentico.<sup>114</sup> In esso Pomponio scrive nel suo commento a Quinto Mucio Scevola che il contratto è nullo per errore se una parte intende una cosa e l'altra parte qualcosa di diverso, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un contratto *bonae fidei*. L'esempio di scuola<sup>115</sup> secondo cui il *promissor* intendeva lo schiavo X, lo stipulante invece lo schiavo Y, sarebbe ancora stato deciso da Quinto Mucio a favore dei *verba* (da cui non emerge l'errore) a causa della rigidità formale della *stipulatio*.<sup>116</sup> Nel II secolo d.C., tuttavia, si sarebbero preferiti la *voluntas* interna o la *mens* e si sarebbe presunta la nullità del negozio. Questa «trasposizione del vizio dell'atto dall'interno all'esterno»<sup>117</sup> avrebbe avuto luogo già prima dell'epoca di Pedio, concedendo prima un'eccezione contro l'*actio ex stipulatu* e poi utilizzando l'antica tecnica della finzione.<sup>118</sup> Riccobono lo deduce dalla formulazione di I. 3.19.23, che per il caso di errore stabilisce: '*ac si ad interroga-*

106 ... *ut eleganter dicat Pedius nullum esse contractum, nullam obligationem, quae non habeat in se conventionem, sive re sive verbis fiat: nam et stipulatio, quae verbis fit, nisi habeat consensum, nulla est.*

107 Riccobono 1917: 313; Riccobono 1922a: 341; Riccobono 1930b: 143 ss.; Riccobono 1935a: 270, 313.

108 Voci 1972: 252 s.; Kaser 1971: 235 s., 237, 525; Mayer-Maly 1963: 249; Burdese 1988: 200; Talamanca 1991: 198; Cannata 2003: 96; Babusiaux 2006: 35, 54 s., 104; Knütel 2009: 225, 236.

109 Riccobono 1922a: 275 s.

110 Paolo D. 44.7.3.2; v. Riccobono 1924: 51. Per l'importanza della *voluntas* nell'epoca classica Riccobono 1924: 23 s., 25, 39 s.; Riccobono 1935a: 299 s.

111 Riccobono 1924: 39, 49.

112 Varro *de ling. Lat.* 6.69.

113 Riccobono 1924: 39, 49 s., 52.

114 V. Riccobono 1935b. Per la genuinità del brano Kaser 1971: 238.1; Harke 2005: 91-93; Schermer 1998: 265.126.

115 V. anche Paolo D. 45.1.83.1; Venuleio D. 45.1.137.1; I. 3.19.3.

116 Riccobono 1935b: 15.

117 Riccobono 1935b: 10.

118 Riccobono 1935b: 10.

*tum responsum non esset*'. Il testo conterrebbe qui un nucleo classico, cioè la finzione, con l'aiuto del quale già i giuristi classici nel caso del dissenso menzionato avrebbero trattato il *promissor* come se non avesse fatto una dichiarazione congruente. In questo modo essi avrebbero fatto valere la sua volontà interna. '*Promittis Pamphilum dari? – promitto*' può quindi essere letto come segue: '*Promittis Pamphilum dari? – promitto Stichum dari*'.<sup>119</sup> A causa di questa finzione Pomponio, a differenza di Quinto Mucio, avrebbe potuto ammettere la nullità della *stipulatio*.<sup>120</sup>

L'interpretazione di Riccobono è notevole e anche esemplare.<sup>121</sup> Senza che nel testo sia visibile un contrasto fra Quinto Mucio e Pomponio, esso è presupposto per parlare di uno sviluppo già in epoca classica. Un testo giustiniano, dichiarato classico per quanto riguarda la finzione che vi si articola, spiega come la giurisprudenza classica abbia superato il rigore formale della *stipulatio*. Con quest'approccio metodologico, Riccobono è in grado di trasferire lo sviluppo principale della 'consensualizzazione' della *stipulatio*, per citare un termine di Talamanca,<sup>122</sup> al periodo classico. Per i compilatori di Giustiniano, la cui mano sarebbe chiaramente visibile in D. 44.7.57,<sup>123</sup> resta allora solo il giudizio che qui, come nella maggior parte dei casi, essi avrebbero solo riassunto, semplificato o generalizzato.<sup>124</sup>

Con il suo allievo Biondi, però, possiamo anche affermare che Riccobono si è bloccato a metà strada della sua concezione, perché non l'ha fatto ovunque ci si poteva appoggiare sulla *voluntas* delle parti, per esempio non per i testi che non aderiscono all'austerità della forma, o che, contrariamente ai *verba*, affermano una riduzione automatica della somma stipulata o addirittura l'inefficacia della *stipulatio*.<sup>125</sup> Oggi, l'autenticità di questi e di altri testi simili è ampiamente riconosciuta.<sup>126</sup>

## 5.2. La forma della conclusione della *stipulatio*

5.2.1. Come già evidenziato, Riccobono ritiene impossibile che, secondo quanto tramandato in Ulpiano D. 45.1.1.2, la risposta '*quid ni?*' potrebbe essere stata riconosciuta in epoca classica. Una tale attenuazione della regola classica di congruenza non sarebbe provata in nessun altro passo.<sup>127</sup> Con l'aiuto di D. 45.1.1.2, egli ricostruisce lo strano testo di Paolo D. 45.1.35.2, che

119 Riccobono 1935b: 11 s.

120 Riccobono 1935b: 15.

121 Anche Riccobono 1935b: 18 considera il brano (e, naturalmente, la sua interpretazione) "esemplare".

122 Talamanca 1991: 198.

123 Riccobono 1935b: 2, 4: *in omnibus – sint, aliquis, et idem – existimantur*.

124 Riccobono 1935b: 17.

125 V. *supra*, § 4.

126 Talamanca 1991: 194 ss., 198; Finkenauer 2021: Rn. 62 ss., 71; Finkenauer 2009. V. anche *infra*, § 5.2.

127 In proposito Riccobono vide ancora le cose in modo diverso nel suo corso del 1894-95, nel quale ancora parti dall'autenticità del testo tramandato in D. 45.1.1.2 (Riccobono 1896: 34).

in realtà si riferisce più alla *stipulatio* che ai contratti consensuali elencati, e riconosce qui – pure spingendosi troppo oltre – un ‘*quid ni?*’ come risposta (non vincolante).<sup>128</sup>

Se il ‘*quid ni?*’ non fosse stato sufficiente, tanto più un semplice cenno non sarebbe stata una risposta vincolante. Riccobono, tuttavia, ritiene molto probabile che Ulpiano abbia già sollevato la questione dell’effetto vincolante dell’annuire e abbia citato diversi pareri sull’argomento; ma certamente avrebbe dato risposta negativa alla questione sollevata, come avrebbero fatto i compilatori in seguito. L’interpolazione sarebbe stata quindi solo un’interpolazione formale.<sup>129</sup> Solo per la “nuova” *stipulatio* (che si sarebbe fusa con il *pactum* e in cui sarebbe prevalso il principio consensuale) un cenno sarebbe stato indiscutibilmente sufficiente.<sup>130</sup>

L’argomentazione di Riccobono, tuttavia, non sembra convincente. Non si riesce a comprendere perché la consensualizzazione della *stipulatio* non avrebbe dovuto raggiungere già nel periodo tardo classico il riconoscimento di un ‘*quid ni?*’ (esplicito, anche se vestito solo in forma di domanda retorica).<sup>131</sup> Inoltre, se i compilatori hanno trasformato una risposta negativa di Ulpiano in una risposta positiva nella prima frase di D. 45.1.1.2 per quanto concerne il ‘*quid ni?*’, difficilmente si può supporre che nella seconda frase del testo riguardante il cenno della testa avrebbero dovuto mantenere la risposta negativa di Ulpiano solo come reminiscenza storica, secondo quanto pensa invece Riccobono.<sup>132</sup> Anche in questo caso un adeguamento al principio del consenso ormai prevalente sarebbe stato ovvio.

5.2.2. Ciò che è convincente, invece, è l’idea di Riccobono secondo cui già in epoca classica le parti, per esigenze di semplificazione, avrebbero probabilmente potuto fare riferimento nella formulazione della *stipulatio* a un documento in cui erano contenuti i dettagli del contratto, cfr. Paolo D. 45.1.140 pr. (*‘omnia quae supra scripta sunt ...’*). Il parallelo con il testamento istituito da Riccobono è senz’altro probante, poiché quanto formulato nel documento (*tabulae* o *cautio*) è considerato pronunciato dalla *nuncupatio*. Le lettere rappresentano il discorso.

5.2.3. Si può assolutamente seguire Riccobono anche nella sua interpretazione della costituzione di Leone del 472.<sup>133</sup> Egli si oppone alla visione prevalente e vede attraverso la legge, che, consentendo qualunque parola (!) al posto dei *sollemnia vel directa verba*, aboliva solo la forma della *stipulatio*,

128 Riccobono 1921: 37.

129 Riccobono 1914: 255.

130 Riccobono 1922a: 283.

131 Per l’autenticità della locuzione ‘*quid ni?*’ v. Knütel 2009: 245 s.; Liebs 2004: 235 s.; Finkenauer 2016: 96.

132 Riccobono 1922a: 283.

133 V. *supra*, § 3.3.

ma non l'oralità stessa. *Quaecumque verba* bastano, ma sono anche necessari. Leone, pertanto, non riconosceva affatto la forma scritta.<sup>134</sup>

### 5.3. *Adiectio solutionis causa*

Paolo D. 24.3.45 è un passo di fondamentale importanza, difficile e quindi non meno controverso, per la comprensione dell'*adiectio solutionis causa*: con '*mihi aut Titio*' *ego* si fa promettere una prestazione a sé stesso o a Tizio.<sup>135</sup> Un nonno materno aveva dato una dote al marito di una sua nipote ancora sotto *patria potestas* e gli aveva fatto promettere la restituzione alla nipote o ('*vel*') a sé stesso in caso di divorzio senza colpa. È ovvio che l'ordine del creditore e dell'*adiecta* sia invertito, ed è per questo che la clausola di *stipulatio* si scontra con il principio in forza del quale *alteri stipulari nemo potest*; in più si legge *vel* invece di *aut*. Paolo decide che la clausola deve essere considerata formulata nell'ordine corretto e con *aut*. Dopo la morte del nonno il suo erede può intentare un'azione per la restituzione della dote, si può concederla anche alla nipote con effetto liberatorio, e le si dà un'*actio utilis* per reclamare la dote. Le conseguenze giuridiche sembrano contraddirsi a vicenda, ed è per questo che la frase '*sed permittendum est ...*' è considerata interpolata a partire da Fabro.<sup>136</sup> Anche se Riccobono non nega le molteplici interpolazioni formali, considera il testo in gran parte genuino.<sup>137</sup> Anche nei tempi classici, l'ordine e la scelta delle parole non sarebbero stati decisivi per approvare un'*adiectio*.<sup>138</sup> Solo l'*actio ex pacto*, concessa all'erede del nonno, sarebbe materialmente falsa, perché corrisponderebbe alla fusione post-classica di *stipulatio* e *pactum*. Riccobono, d'altra parte, ritiene l'*actio utilis* a favore della nipote materialmente genuina a causa del *favor dotis* classico e dell'*affectio personarum*, anche se l'intero testo sarebbe stato modificato dai compilatori.<sup>139</sup> L'analoga azione riflette la pratica dei pretori e anche degli imperatori e la loro ricerca di *aequitas*. Così Riccobono è in linea con le voci più recenti che considerano il testo sostanzialmente autentico.<sup>140</sup>

### 5.4. Solidarietà

Riccobono intende due testi centrali sulla solidarietà nel senso della sua tesi di sviluppo, e in entrambi i casi si vorrà essere ancora oggi ampiamente d'accordo con lui. Primo D. 45.2.9 pr.: Papiniano parla di un trasferimento del principio di solidarietà dalla *stipulatio* (ben documentata) ad altri contratti (molto meno documentati) come *depositum*, *commodatum*, *emptio ven-*

134 Così anche Finkenauer 2016: 103 ss.; in senso opposto ancora Arangio-Ruiz 1960: 331; Levy 1956: 39 e 39.110.

135 Su questo punto ormai Schnabel 2015.

136 V. la bibliografia indicata da Schnabel 2015: 166.879 (167).

137 Riccobono 1930a: 402, 429; Riccobono 1935: 32.

138 Riccobono 1930a: 432 s.

139 Riccobono 1930a: 434 s.; Riccobono 1935: 38 ss.

140 Stagl 2009: 147 ss.; Finazzi 2010: 438 ss.; Schnabel 2015: 156-166.

*ditio* e *locatio conductio*.<sup>141</sup> La generalizzazione proviene da Papiniano o da Giustiniano? Riccobono resiste anche qui, e con pieno diritto, al pensiero in bianco e nero usuale ai suoi tempi e parla di uno sviluppo; perché altrimenti si soccombe troppo facilmente al pericolo di ritenere falsi i testi che non si adattano al sistema presupposto e di argomentare in fin dei conti in modo circolare.<sup>142</sup> Riccobono ritiene “assurda” l’opinione che l’estensione ai contratti non verbali sia giustiniana e difende non solo uno sviluppo giuridico a partire da Papiniano, di cui i compilatori avrebbero tenuto conto con una revisione del testo, ma è anche certo che Papiniano aveva già riconosciuto la possibilità di una solidarietà almeno per il *depositum* menzionato per primo. Inoltre, egli ritiene possibile che Papiniano abbia già permesso l’estensione del concetto a singoli altri contratti visto che il testo proviene dalle *quaestiones* papiniane. Ancora una volta Giustiniano appare solo come il compimento di uno sviluppo, non come un grande riformatore.<sup>143</sup>

Il secondo brano è la costituzione di riforma di Giustiniano Cl. 8.40.28 del 531, che abolisce l’effetto totale della *litis contestatio* sul debito solidale e introduce il concorso nell’adempimento.<sup>144</sup> Di conseguenza, solo la prestazione per l’intero al creditore ha efficacia liberatoria per tutti i debitori solidali. Riccobono rinvia allo stesso Giustiniano, che si riferisce espressamente al concorso nell’adempimento tra i mandanti (di credito) già riconosciuta prima di lui (*quemadmodum in mandatoribus statutum est*). Molto prima di Giustiniano si sarebbe cercato di porre fine agli svantaggi del sistema classico; la costituzione riformatrice non sarebbe stata espressione di arbitrio del legislatore, ma concluderebbe soltanto, anche in questo caso, un lungo processo di sviluppo.<sup>145</sup>

## 5.5. La *stipulatio* con effetti reali

Secondo Gai 2.31, servitù e usufrutto possono essere costituiti sul suolo provinciale per mezzo di *pactiones et stipulationes*. A causa dell’espressione utilizzata da Gaio, Riccobono ritiene impossibile, e a ragione, dubitare dell’efficacia reale di quest’atto di costituzione.<sup>146</sup> L’efficacia delle *pactiones et stipulationes* non si sarebbe verificata dopo il *ius Quiritium*, ma sulla base della *tuitio praetoris*; il pretore l’avrebbe protetta con eccezioni, interdetti e

141 D. 45.2.9 pr. (Pap. 27 *quaest.*): *Eandem rem apud duos pariter deposui utriusque fidem in solidum secutus, vel eandem rem duobus similiter commodavi: fiunt duo rei promittendi, quia non tantum verbis stipulationis, sed et ceteris contractibus, veluti emptione venditione, locatione conductione, deposito, commodato testamento, ut puta si pluribus heredibus institutis testator dixit: “Titius et Maevius Sempronio decem dato”.*

142 Sul punto Finkenauer 2013: 166.

143 Riccobono 1935: 79 ss., 83; sul brano v., in tempi più recenti, soprattutto Schmieder 2007: 164, 167 e *passim*.

144 Cl. 8.40.28.2 *lust.* (a. 531): *Idemque in duobus reis promittendi constituimus, ex unius rei electione praeiudicium creditori adversus alium fieri non concedentes, sed remanere et ipsi creditori actiones integras et personales et hypothecarias, donec per omnia ei satisfiat.*

145 Riccobono 1935: 99.

146 Così anche l’opinione dominante di oggi: v. Finkenauer 2010: 335 ss., con bibliografia.

con l'analogia *actio Publiciana* (Ulpiano D. 6.2.11.1). In considerazione della maggiore flessibilità della servitù pretoria rispetto alle forme di costituzione secondo il *ius civile* (per esempio per quanto riguarda le condizioni o i termini che, contrariamente a Papiniano D. 50.17.77, sarebbero stati ammessi per la servitù pretoria), per motivi pratici, la forma di costituzione pretoria avrebbe dovuto necessariamente essere estesa ai fondi italici;<sup>147</sup> anche questa è un'ipotesi convincente.<sup>148</sup>

Nella controversia dogmatica sul fatto se Gaio intendesse *pactiones et stipulationes* nel senso di Teofilo l. 2.3.4 e della visione allora e oggi prevalente come una combinazione di *pactum* e promessa (pena convenzionale)<sup>149</sup> o se egli fosse soddisfatto o di un *pactum* di costituzione o di una *stipulatio* corrispondente, nel 1922 Riccobono si schiera dapprima a favore di quest'ultima opinione: chiaramente, Giuliano D. 45.1.56.4 *in fine* non riguarderebbe la (frequente) *promissio servitutis*, ma si riferirebbe (per il suolo provinciale) "evidentemente alla costituzione di una servitù per mezzo di stipulazione".<sup>150</sup> Anche Papiniano D. 8.1.4 pr. tratterebbe l'*exceptio* contro una servitù costituita da una *stipulatio*,<sup>151</sup> e Africano D. 8.3.33.1, nonostante la profonda modifica da parte dei compilatori, parlerebbe espressamente di una servitù sul suolo provinciale costituita da una *pactio vel stipulatio*.<sup>152</sup> Anche oggi molti fattori inducono a condividere quest'opinione riccoboniana.<sup>153</sup> Sorprendentemente, Riccobono non cita più il suo saggio del 1922 nel suo articolo pubblicato nel 1940 nel *Nuovo Digesto Italiano* e mette in rilievo solo il fatto che entrambe, la *pactio* e la *stipulatio*, erano necessarie per la costituzione di una servitù.<sup>154</sup> Nel suo "Corso" del 1934-1935 prende una posizione più dettagliata. Anche qui non si può trovare nulla di più della sua opinione precedente che un patto oppure una *stipulatio* sarebbero bastati. Apparentemente Riccobono condivide ormai la dottrina dominante (a mio avviso errata), secondo la quale le *pactiones et stipulationes* sono una combinazione di patto e promessa di penalità convenzionale. Egli sottolinea, tuttavia, che la protezione pretoria era già stata raggiunta in epoca classica e che Giustiniano non presenta nulla di nuovo in questo senso.<sup>155</sup>

147 V. Riccobono 1922b: 357; Riccobono 1934: 342; Riccobono 1935: 251; Riccobono 1971: 447.

148 Cfr. Finkenauer 2010: 343 ss.

149 V. per tutti Windscheid, Kipp 1900: § 212.1; Rabel 1912: 391; Kaser 1971: 445 e 445.63; Grosso 1958: 357, 359.

150 Riccobono 1922b: 341 s. e in modo esplicito 343.1.

151 Riccobono 1922b: 342.

152 Riccobono 1922b: 353 s.

153 Così già Perozzi 1897: 24 s.; Krüger 1911: 4; Möller 2010: 333; Finkenauer 2010: 360 ss., 399.

154 Riccobono 1971: 447.

155 Riccobono 1935: 249 ss., 255.

## 6. Conclusioni

Le opere di Riccobono sulla *stipulatio* hanno riscosso grande successo;<sup>156</sup> esse sono spesso citate anche nelle nuove trattazioni.<sup>157</sup> Ciò è insolito se si considera che i suoi studi risalgono all'apogeo della ricerca interpolazionistica. Il suo allievo Biondi attesta giustamente che, anche 35 anni dopo la pubblicazione del secondo saggio nel 1922, l'opera sulla *stipulatio* è ancora "viva e fondamentale".<sup>158</sup> La ragione della 'leggibilità' del suo lavoro, valevole ancora oggi, è l'approccio metodologico in fondo conservativo di Riccobono, che rifiuta con veemenza gli eccessi della ricerca interpolazionistica del suo tempo. È proprio perché si esprime a favore di una *stipulatio* autenticamente romana che si è sviluppata organicamente dalla Repubblica, che deve considerare autentici molti testi sospettati all'epoca di essere giustiniani (e corrotti in modo orientale-ellenistico). Questo vale in particolare per il primato della *voluntas* sui *verba* e l'importanza del consenso, per cui egli poteva già ammettere l'una o l'altra attenuazione dell'austerità classica della forma. Riccobono è stato giustamente descritto come il precursore della rinuncia raggiunta infine da Kaser a un approccio critico al testo.<sup>159</sup> Gli fu così risparmiato in gran parte il destino di molti romanisti nella prima metà del XX secolo, di essere citato nella letteratura moderna, nel migliore dei casi, come una coloritura critica per il testo e quindi come esempio di un metodo ormai da tempo superato. Molti dei suoi risultati sono validi ancora oggi, ragione per la quale è sempre consigliabile consultare Riccobono, anche se molte delle sue ipotesi di interpolazione sembrano esagerate dal punto di vista odierno.

## Bibliografia

Arangio-Ruiz 1959: Arangio-Ruiz V., *Salvatore Riccobono e il "Bullettino"*, in BIDR 62, 1959, vii-xx.

Arangio-Ruiz 1960: Arangio-Ruiz V., *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1960<sup>14</sup>.

Baviera 1936: Baviera G., *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, I, Palermo 1936, XXI-CVIII.

Babusiaux 2006: Babusiaux U., *Id quod actum est. Zur Ermittlung des Parteiwillens im klassischen römischen Zivilprozess*, München 2006.

Biondi 1953: Biondi B., *Contratto e stipulatio*, Milano 1953.

156 V. per esempio Siber 1925: 178; Cornil 1929: 107-110; Cornil 1936: 243 (per quanto concerne Pedio *apud* Ulpiano D. 2.14.1.3); van Oven 1948: 208 s., 217; Schulz 1953: 483.

157 V. per esempio Biondi 1953: 121, 212, 295, 301, 308 s., 317, 340, 343; Arangio-Ruiz 1960: 326, 330; Simon 1964: 29, 33, ma anche 38; Guarino 2001: 822, 840; Kaser 1971: 235 s., 237, 525; Kaser 1975: 366, 370, 374-379, 381 s., 458; Finkenauer 2016: 104 s. (sulla costituzione di Leone), ma anche 107 (sulla locuzione 'quid ni?' e sul *medium intervallum*).

158 Biondi 1958a: 177.

159 Varvaro 2018: 70.94. Per Kaser v. Kaser 1972.

- Biondi 1958a: Biondi B., Rec. di "Riccobono, S., *Stipulation and the Theory of Contract*", in *Labeo* 4, 1958, 176-178.
- Biondi 1958b: Biondi B., Rec. di "Riccobono, S., *Stipulation and the Theory of Contract*", in *Iura* 9, 1958, 75-81.
- Brandileone 1931: Brandileone F., *La "stipulatio" nell'età imperiale romana e durante il medio evo*, in *Rivista di storia del diritto italiano* 1, 1928, anche in Ermini G. (a cura di), *Scritti di storia del diritto privato italiano*, II, Bologna 1931, 419-528.
- Burdese 1988: Burdese A., *Note sull'interpretazione in diritto romano*, in *BIDR* 91, 1988, 181-207.
- Cannata 2003: Cannata C.A., *Corso di istituzioni di diritto romano*, II.1, Torino 2003.
- Cornil 1929: Cornil G., *Cause et conséquences de l'apparition tardive de l'animum novandi*, in *Mélanges Paul Fournier*, Paris 1929, 87-118.
- Cornil 1936: Cornil G., *Explication de la règle 'Alteri nemo stipulari potest'*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, IV, Palermo 1936, 241-258.
- de Francisci 1958: de Francisci P., *Ricordo di Salvatore Riccobono*, in *Studi romani* 6, 1958, 457-458.
- Falcone 1985: Falcone G., *Ricordo di Salvatore Riccobono nella ricorrenza dei 120 anni dalla nascita (31 gennaio 1864)*, in *Atti della Reale Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo*, Palermo 1985, serie V, IV, 27-42.
- Finazzi 2010: Finazzi G., *Il contratto a favore del terzo proprio nell'esperienza giuridica romana*, in C. Russo Ruggeri (a cura di), *Studi in onore di A. Metro* II, Milano 2010, 423-482.
- Finkenauer 2009: Finkenauer Th., *Stipulation und Geschäftsgrundlage*, in *ZRG RA* 126, 2009, 305-357.
- Finkenauer 2010: Finkenauer Th., *Vererblichkeit und Drittwirkungen der Stipulation im klassischen römischen Recht*, Tübingen 2010.
- Finkenauer 2013: Finkenauer Th., *Duo rei – Neues von der Gesamtbligation*, in *ZRG RA* 130, 2013, 164-202.
- Finkenauer 2016: Finkenauer Th., *Wie formal war die römische Stipulation?*, in Piro I. (a cura di), *Scritti per Alessandro Corbino*, III, Tricase 2016, 87-108.
- Finkenauer 2021: Finkenauer Th., § 21. *Stipulation (Verbalkontrakt)*, in Babusiaux U. et al. (Hg.), in corso di stampa in *Handbuch des römischen Privatrechts*, Tübingen 2021.
- Grosso 1958: Grosso G., *Usufrutto e figure affini nel diritto romano*, Torino 1958<sup>2</sup>.
- Guarino 2001: Guarino A., *Diritto privato romano*, Napoli 2001<sup>12</sup>.
- Harke 2005: Harke J.D., *Si error aliquis intervenit – Irrtum im klassischen römischen Vertragsrecht*, Berlin 2005.



- Kaser 1971: Kaser M., *Das römische Privatrecht*, I. *Das altrömische, das vor-klassische und klassische Recht*, München 1971<sup>2</sup>.
- Kaser 1972: Kaser M., *Zur Methodologie der römischen Rechtsquellenforschung*, in Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte, 227. Band, 5. Abhandlung, Wien 1972.
- Kaser 1975: Kaser M., *Das römische Privatrecht*, II. *Die nachklassischen Entwicklungen*, München 1975<sup>2</sup>.
- Knütel 2009: Knütel R., *Zur Auslegung und Entwicklung der Stipulation im klassischen römischen Recht*, in Avenarius M. et al. (Hg.), *Ars Iuris. Festschrift für Okko Behrends zum 70. Geburtstag*, Göttingen 2009, 223-257.
- Krüger 1911: Krüger H., *Die prätorische Servitut*, Münster 1911.
- Levy 1956: Levy E., *Weströmisches Vulgarrecht. Das Obligationenrecht*, Weimar 1956.
- Liebs 2004: Liebs D., *Römisches Recht*, Göttingen 2004<sup>6</sup>.
- Mantello 2002: Mantello A., *Romanisti lateranensi del Novecento*, in SDHI 68, 2002, xvi-xx.
- Marrone 2003: Marrone M., *Salvatore Riccobono*, in *Scritti giuridici*, II, Palermo 2003, 855-867.
- Mayer-Maly 1963: Mayer-Maly Th., *Bemerkungen zum Aspekt der Konsensstörung in der klassischen Irrtumslehre*, in *Mélanges Philippe Meylan. Recueil de travaux publiés par la Faculté de droit I*, [Lausanne] 1963, 241-252.
- Möller 2010: Möller C., *Die Servituten. Entwicklungsgeschichte, Funktion und Struktur der grundstücksvermittelten Privatrechtsverhältnisse im römischen Recht*, Göttingen 2010.
- Perozzi 1897: Perozzi S., *Modi pretorii d'acquisto delle servitù*, in RSGI 23, 1897, 3-50.
- Perozzi 1928: Perozzi S., *Istituzioni di diritto romano*, I-II, Roma 1928<sup>2</sup>.
- Rabel 1912: Rabel E., *Zu den sogenannten praetorischen Servituten*, in *Mélanges P.F. Girard*, II, Paris 1912, 387-413.
- Riccobono 1893: Riccobono S., *Studi critici sui libri XVIII di Paulus ad Plautium*, in BIDR 6, 1893, 119-171.
- Riccobono 1896: Riccobono S., *Sommario delle lezioni d'istituzioni di diritto romano. Anno accademico 1894-95*, Camerino 1896 (rist. Napoli 1980).
- Riccobono 1914: Riccobono S., *Stipulatio ed instrumentum nel Diritto giustiniano*, in ZRG RA 35, 1914, 214-306.
- Riccobono 1917: Riccobono S., *Dal diritto romano classico al diritto moderno*, in AUPA 3-4, 1917, 165-730, anche in *Scritti di diritto romano II (Dal diritto romano classico al diritto moderno. A proposito di D. 10, 3, 14 [Paul. 3 ad Plautium])*, Palermo 1964.

- Riccobono 1921: Riccobono S., *La forma della stipulatio. A proposito del fr. 35 § 2 D. 45, 1*, in BIDR 31, 1921, 29-39.
- Riccobono 1922a: Riccobono S., *Stipulatio ed instrumentum nel Diritto giustiniano (Fortsetzung)*, in ZRG RA 43, 1922, 262-397.
- Riccobono 1922b: Riccobono S., *Dies e condicio nella costituzione delle servitù su fondi italici e su fondi provinciali (Fr. 4 D. VIII, 1)*, in TR 3, 1922, 333-362.
- Riccobono 1924: Riccobono S., *Diritto romano e diritto moderno*, in *Lecture Londinesi (maggio 1924)*, a cura di Falcone G., Torino 2004.
- Riccobono 1929: Riccobono S., *Punti di vista critici e ricostruttivi. A proposito della Dissertazione di L. Mitteis 'Storia del diritto antico e studio del diritto Romano'*, in AUPA 12, 1929, 500-637.
- Riccobono 1930a: Riccobono S., *Lineamenti della dottrina della rappresentanza diretta in Diritto Romano*, in AUPA 14, 1930, 389-447.
- Riccobono 1930b: Riccobono S., *La formazione della teoria generale del contractus nel periodo della giurisprudenza classica*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante*, I, Milano 1930, 124-173.
- Riccobono 1934: Riccobono S., *La prassi nel periodo postclassico*, in *Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano (Bologna e Roma 17-27 aprile 1933)*, Roma I, Pavia 1934, 317-350.
- Riccobono 1935: Riccobono S., *Applicazioni della Stipulatio. Lezioni raccolte a cura degli Assistenti Dott. G. Accardi, G. La Fortuna, R. Orestano e redatte da Domenico Macedonio. Anno accademico 1934-1935*, Roma [1935].
- Riccobono 1935a: Riccobono S., *Corso di diritto romano. Stipulationes, contractus, pacta. Anno accademico 1934-35*, Milano 1935.
- Riccobono 1935b: Riccobono S., *Note sulla dottrina dell'errore*, in BIDR 43, 1935, 1-18.
- Riccobono 1950: Riccobono S., *Der Wille als Entwicklungsfaktor im römischen Rechte*, in *Miscellanea Academica Berolinensia*, Berlin 1950.
- Riccobono 1957: Riccobono S., *Stipulation and the Theory of Contract*, translated by Wylie J.K., revised and edited by Beinart B., Amsterdam et al. 1957.
- Riccobono 1971: Riccobono S., *Stipulatio*, in NDI 12.1, Torino 1940, 901-904, ripubblicata con una bibliografia aggiornata e un'appendice da Riccobono jr. S., in NNDI 18, Torino 1971, 445-449.
- Schermaier 1998: Schermaier M., *Auslegung und Konsensbestimmung*, in ZRG RA 115, 1998, 235-288.
- Schmieder 2007: Schmieder Ph., *Duo rei. Gesamtbligationen im römischen Recht*, Berlin 2007.
- Schnabel 2015: Schnabel C., *Der solutionis causa adiectus im römischen Recht*, München 2015.

- Schulz 1953: Schulz F., *Classical Roman Law*, Oxford 1951.
- Siber 1925: Siber H., *Römisches Recht in Grundzügen für die Vorlesung*, I-II, Berlin 1925 e 1928 (rist. Darmstadt 1968).
- Simon 1964: Simon D., *Studien zur Praxis der Stipulationsklausel*, München 1964.
- Stagl 2009: Stagl J.F., *Favor dotis. Die Privilegierung der Mitgift im System des römischen Rechts*, Wien et al. 2009.
- Talamanca 1991: Talamanca M., *Conventio e stipulatio*, in Bellocci N. (a cura di), *Le teorie contrattualistiche romane nella storiografia contemporanea. Atti del Convegno di Diritto Romano, Siena 14-15 aprile 1989*, Napoli 1991, 163-218.
- Talamanca 1995: Talamanca M., *La romanistica italiana fra Otto e Novecento*, in *Index* 23, 1995, 159-180.
- van Oven 1948: Oven J.C. van, *Leerboek van Romeinsch privatrecht*, Leiden 1948.
- van Oven 1958: Oven J.C. van, Recensione di "Riccobono, S., *Stipulation and the Theory of Contract*", in *TR* 26, 1958, 466-469.
- Varvaro 2013: Varvaro M., *Riccobono, Salvatore sr.*, in *DBGI II*, Bologna 2013, 1685-1688.
- Varvaro 2018: Varvaro M., *Circolazione e sviluppo di un modello metodologico. La critica testuale delle fonti giuridiche romane fra Otto Gradenwitz e Salvatore Riccobono*, in Avenarius M. et al. (Hg.), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert. / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica. Circolazione di modelli e metodi fra giuristi europei nel tardo Ottocento*, Tübingen 2018, 55-100.
- Voci 1972: Voci P., *Interpretazione del negozio giuridico*, in *ED* 22, Milano 1972, 252-277.
- Windscheid, Kipp 1900: Windscheid B., Kipp Th., *Lehrbuch des Pandektenrechts*, I, Frankfurt a. M. 1900<sup>8</sup>.
- Wylie 1923: Wylie K.J., *Solidarity and Correality*, Edinburgh 1923.



## RICCOBONO E LA *NEGOTIORUM GESTIO*

SEBASTIAN LOHSSE

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Abstract: According to Riccobono, the actions deriving from *negotiorum gestio* in classical Roman law were dependant on the gestor having acted with *animus aliena negotia gerendi*. Based on this position, arguably, Riccobono tried to prove a clear cut distinction between *negotiorum gestio* and enrichment law for the 1865 *Codice civile* by asserting a more or less continuous development from Roman to modern law.\*

Parole chiave: Riccobono; *negotiorum gestio*.

Partsch, Riccobono, Rabel: questi sono i tre protagonisti, i cui nomi sono indissolubilmente legati allo studio della disciplina romana della *negotiorum gestio* agli inizi del XX secolo.<sup>1</sup> Su un punto in particolare le loro posizioni sui presupposti dell'azione di gestione degli affari altrui risultano inconciliabili, cioè sulla decisiva questione di stabilire fino a che punto l'*actio negotiorum gestorum directa* (cioè l'azione del *dominus* nei confronti del gestore, volta a ottenere quanto da questi procurato) e l'*actio negotiorum gestorum contraria* (cioè l'azione del gestore nei confronti del *dominus*, volta a ottenere il rimborso delle spese sostenute), secondo la dottrina dei giuristi classici, dipendessero dal requisito della volontà di gestire un affare altrui. Tale quesito sarà al centro del presente intervento.

### 1. Partsch, Riccobono, Rabel e l'*animus negotia aliena gerendi*

Il primo passo fu compiuto da Partsch. Nel suo studio sulla *negotiorum gestio* apparso nel 1913, egli aveva sostenuto, più o meno apoditticamente e facendo mero riferimento a varie fonti, che almeno per l'*actio contraria*, "l'*animus negotii gerendi* come requisito generalmente valido per il giurista classico non aveva alcuna rilevanza".<sup>2</sup> Ancor prima che la rielaborazione di questa tesi di Partsch divenisse accessibile al pubblico con la pubblicazione postuma di uno studio sul *Dogma del sinallagma* nel 1931,<sup>3</sup> Riccobono si era pronunciato sullo stesso tema, anche se sulla base di un lavoro sulle fonti maggiormente approfondito e arrivando a sostenere la posizione opposta. Così, nel noto lavoro pubblicato nel 1917 negli *Annali dell'Università di Palermo* con il titolo *Dal diritto romano classico al diritto moderno*, egli scrive testualmente: "È vero precisamente il contrario. Tutti i passi che attribuiscono efficacia alla gestione obbiettiva di affari altrui son giustiniani. E sono, invece, genuini, applicazione d'un principio basilare, quegli altri che esigono

1 V. le rispettive introduzioni alle sezioni sull'*animus negotia aliena gerendi* in Seiler 1968: 21 s. e Deppenkemper 2014: 330-332.

2 Partsch 1913: 37.

3 Partsch 1931: 88-95.

per la gestione una volontà qualificata del gestore.”<sup>4</sup> Nel 1930, infine, Rabel esaminò la questione in maniera ancora diversa: per lui non esisteva alcuna autonoma dottrina della volontà di gestione del negozio altrui, “perché questa appunto non era un requisito ulteriore rispetto al negozio altrui”;<sup>5</sup> purtuttavia i giuristi classici facevano talvolta ricorso all’*animus* quando era possibile, considerando tale volontà, inquadrate il negozio come proprio o come altrui.<sup>5</sup>

Queste posizioni non erano ovviamente nuove; su ciò torneremo. Nuova era però la motivazione metodologica, che risultava, almeno in Partsch e in Riccobono, dal contrasto fra il diritto giustiniano e quello classico e dalle relative interpolazioni. Naturalmente, come contrastanti erano le posizioni di Partsch e di Riccobono, così lo erano i rispettivi sospetti d’interpolazione. Mentre Partsch muoveva dal presupposto che fossero dovuti agli interventi compilatori quei passi che testimoniavano un *animus negotia aliena gerendi* quale requisito della gestione d’affari altrui,<sup>6</sup> Riccobono sospettava invece d’interpolazione quelli secondo i quali le azioni nascenti dalla *negotiorum gestio* dovessero essere concesse anche in assenza di intenzione di gestire un affare altrui.

## 2. Dal diritto romano al diritto vigente

Prima di rivolgerci alle fonti e di approfondire più da vicino l’approccio metodologico di Riccobono bisogna premettere alcune considerazioni sui retroscena della sua posizione. Qual era l’aspetto importante per Riccobono? Le tesi appena descritte, come si ritrovano nelle moderne introduzioni alle trattazioni delle azioni di gestione di affari altrui,<sup>7</sup> lo fanno capire in maniera del tutto insoddisfacente. Questo è vero già per il fatto che domandarsi se le *actiones negotiorum gestorum* presuppongano o meno un *animus negotia aliena gerendi* è una domanda di natura puramente costruttiva, se non si considerano anche le implicazioni di tale requisito. Fra le implicazioni vi è soprattutto la questione di stabilire fino a che punto le azioni di gestione siano adatte a richiedere l’arricchimento al *dominus negotii*: se l’*animus aliena negotia gerendi* non è un requisito delle azioni, e basta invece la mera natura oggettiva della gestione di affare altrui, infatti, l’*actio negotiorum gestorum contraria* rende possibile al gestore, per esempio, procedere contro il *dominus* anche nel caso in cui il gestore si fosse erroneamente intromesso in un negozio del *dominus* e lo avesse con ciò arricchito. Il gestore in questo caso può agire per l’arricchimento conseguito dal *dominus*. In assenza di altri presupposti, però, la pretesa deve limitarsi all’arricchimento conseguito dal *dominus*. Un rimborso totale delle spese, anche di quelle cioè che superano l’arricchimento, infatti, difficilmente potrà essere concesso al gestore

4 Riccobono 1917a: 75 s.

5 Rabel 1930: 288.

6 Partsch 1931: 88-95.

7 V. *supra*, nt. 1.

che si sia intromesso erroneamente in un negozio altrui, solo sulla base del presupposto di oggettiva alienità del negozio.

Ovviamente anche Riccobono aveva preso in considerazione tali aspetti.<sup>8</sup> Al di là di ciò, tuttavia, non gli importava affatto il mero studio di tali implicazioni nel contesto dell'antico diritto romano, ma nella prospettiva di una più vasta storia dei dogmi. Ciò si capisce già dal titolo del lavoro appena citato, *Dal diritto romano classico al diritto moderno*, e ancora più chiaramente si evince dallo studio *La gestione degli affari altrui e l'azione di arricchimento nel diritto moderno*, da lui pubblicato sempre nel 1917.<sup>9</sup> Insomma, a Riccobono interessavano risultati validi per il diritto vigente, anzi più precisamente, una critica storicamente fondata delle norme del Codice civile italiano del 1865 (e le corrispondenti norme del *Code civil* francese). Riccobono reagiva così alla discussione a lui coeva sulla questione se le azioni di gestione di affari altrui disciplinate in queste codificazioni trovassero applicazione anche in casi di pura oggettiva gestione di affari altrui e fossero adatte quindi a fondare implicazioni relative al diritto dell'arricchimento ingiustificato. Riccobono lo negava sulla base del tenore dell'articolo 1141 e 1144 del Codice civile del 1865. Le pretese ivi garantite, infatti, erano per lui "di un tipo unico, inalterabile": per Riccobono, l'art. 1144 concedeva al gestore indistintamente in ogni caso un diritto al pieno rimborso delle spese sostenute, non solo nei limiti dell'arricchimento del *dominus*. Al contrario, l'art. 1141 obbligava il gestore come se fosse venuto in essere un contratto. Entrambe le norme si potevano giustificare, per Riccobono, solo nell'ipotesi in cui il gestore avesse agito con un *animus negotia aliena gerendi*.<sup>10</sup> A suo giudizio non c'era alcuna lacuna nella disciplina della gestione di affari altrui, per quanto quest'ultima tralasciasse casi che nel diritto romano, sia classico, sia giustiniano, certamente sarebbero ricaduti nella gestione di affari altrui. Riccobono considerava invece incompleta la disciplina dell'arricchimento: il grave *deficit* del Codice civile risiedeva "nella mancanza di una formula generale desunta dallo sviluppo del diritto a riguardo dell'arricchimento ingiustificato".<sup>11</sup>

In questo modo, Riccobono separava nettamente la disciplina della gestione di affari altrui da quella dell'ingiustificato arricchimento. Quale ruolo giocava in tale distinzione l'argomento storico? Anche se ribadiva che la *negotiorum gestio* italiana, presupponendo la volontà di gestire un affare altrui, corrispondeva al modello della *negotiorum gestio* del diritto romano classico, Riccobono non arrivava a conclusioni provenienti direttamente dal diritto romano, del tipo, per esempio, che il moderno diritto italiano dovesse necessariamente avere a modello il diritto romano classico. Al contrario, cito testualmente:

Per risolvere tale problema [e cioè se il diritto italiano segua la teoria oggettiva o quella soggettiva della *negotiorum gestio*] non giova invocare l'autorità del diritto romano, ché rispetto al codice non ha un suo proprio

8 Riccobono 1917b: 409.

9 Riccobono 1917b.

10 Riccobono 1917b: 409.

11 Riccobono 1917b: 425.

peso, e nemmeno giova invocare l'autorità più immediata degli interpreti del Corpus iuris, perché noi sappiamo che ciascuna delle opposte dottrine ha fondamenti testuali, storici e dottrinali, imponentissimi.<sup>12</sup>

Nella prospettiva di Riccobono, quindi, non il diritto romano in sé doveva consentire l'interpretazione del codice civile: erano i nessi storico-dogmatici, semmai, che potevano essere in grado di fornire i riferimenti necessari. Cito ancora testualmente:

Per interpretare il nostro codice noi non possiamo ricorrere, in primo luogo, né alle dottrine di giureconsulti romani né a quelle di Giustiniano; vi possiamo ricorrere invece, solo quando i legami tra le dottrine assunte nel codice e quelle antiche siano dimostrati saldi ed evidenti.<sup>13</sup>

Riccobono, tuttavia, riteneva possibile stabilire effettivamente tali legami: per lui la gestione di affari altrui nel diritto romano classico era costruita sul modello del mandato, presupponeva perciò l'intenzione di gestire l'affare altrui e questa costruzione era stata trasmessa senza interruzione fino al Codice civile.

Ora, però, era chiaro che le fonti romane non solo mostravano tracce della gestione d'affari soggettiva, così qualificata sulla base del requisito dell'*animus aliena negotia gerendi*, per cui il *dominus* rispondeva per le spese sostenute dal gestore. Le fonti, invece, contenevano traccia anche della 'gestione obbiettiva', con responsabilità del *dominus* nei limiti del suo arricchimento. Diversamente non si potrebbe spiegare perché Riccobono ritrovasse già nella letteratura del XIX secolo la stessa varietà di opinioni per la quale a partire dai lavori dell'inizio del XX secolo citati in apertura, abbiamo visto come protagonisti Partsch, Riccobono e Rabel.

Riccobono conosceva quindi sia seguaci della teoria soggettiva sia seguaci della teoria oggettiva. Ai suoi tempi vi erano anche altre teorie. Per esempio, era stata sostenuta una soluzione mista, per la quale in linea di principio la gestione d'affari altrui del diritto romano doveva essere costruita soggettivamente. I casi di responsabilità per arricchimento del *dominus* tramandati dalle fonti erano invece anomalie, dovute alla mera oggettiva attività del gestore nell'ambito giuridico del *dominus*, e andavano interpretati come eccezionale estensione della disciplina della gestione d'affari in casi singoli. Infine c'era una quarta teoria, da Riccobono definita 'eclettica', per la quale l'azione del gestore contro il *dominus* doveva dipendere dal fatto che il gestore avesse agito con un *animus aliena negotia gerendi*. Al contrario, l'azione del *dominus* contro il gestore volta alla restituzione di quanto da lui ottenuto doveva dipendere unicamente dal fatto che il gestore avesse agito oggettivamente nell'ambito giuridico del *dominus*.<sup>14</sup>

12 Riccobono 1917b: 377.

13 Riccobono 1917b: 377.

14 V. la esposizione delle diverse teorie in Riccobono 1917b: 370-377.



### 3. L'interpretazione della *negotiorum gestio* come contratto bilaterale imperfetto

Se Riccobono intendeva mostrare invece che la *negotiorum gestio* si era mantenuta dalle fonti romane fino al codice civile italiano come un istituto autonomo e unitario per via della volontà di gestire affari altrui, allora occorreva separare nettamente i casi di gestione oggettiva, cioè della mera responsabilità del *dominus* nei limiti dell'arricchimento, da quelli della gestione vera e propria.

A questo scopo, un primo strumento gli era fornito dalle osservazioni in tema di *actiones*. Innanzitutto, infatti, che si dovesse trattare di un istituto costruito in modo unitario, gli risultava già dal parallelismo dell'*actio negotiorum gestorum directa* e dell'azione contraria, le cui formule si distinguevano solo per il rovesciamento dei soggetti, ma né per la *demonstratio* né per l'*intentio*.<sup>15</sup> Contrariamente all'appena menzionata 'teoria eclettica', quindi, la questione del requisito della volontà di gestire l'affare altrui doveva essere risolta allo stesso modo per entrambe le azioni.<sup>16</sup> Inoltre, l'uguaglianza dell'*intentio* della formula dell'*actio negotiorum gestorum* con quella della formula dell'*actio mandati* era per lui espressione di una costruzione parallela del mandato e della gestione di affari altrui, parallelismo che si combinava proprio con il requisito dell'*animus negotia aliena gerendi* e della volontà a esso connessa di obbligare il *dominus*. La *negotiorum gestio* del diritto romano classico sembrava così a Riccobono del tutto simile a un contratto: gli appariva letteralmente come un "contratto bilaterale imperfetto".<sup>17</sup> A Riccobono non venivano dubbi, anche se in effetti alcuni punti erano problematici. Sarebbe stato pur sempre necessario verificare che la *demonstratio* della formula dell'*actio negotiorum gestorum* non richiedesse un *animus negotia aliena gerendi*, ma che si limitasse proprio al fatto della gestione di un negozio altrui. Dall'uguaglianza dell'*intentio* con quella della formula dell'*actio mandati*, poi, non si sarebbe potuto dedurre nulla di più, se non il fatto che anche l'*actio negotiorum gestorum* era un *bonae fidei iudicium*.

Cosa significa questo per le fonti in cui palesemente, con rinuncia al requisito di un *animus negotia aliena gerendi*, si suppone che il *dominus* risponda nei limiti dell'effettivo arricchimento nei confronti del gestore, sulla base del mero atto di gestione del negozio da parte di quest'ultimo? Riccobono trovava anche per questo un'interpretazione sul piano processuale: come per il diritto romano, in generale, non era possibile giudicare isolatamente singoli fenomeni, ma occorreva valutarli nel complesso, come "un sistema di azioni che scaturiscono da varie fonti" (in particolare quelle del *ius civile* e quelle del *ius praetorium*), così tale principio valeva anche per la *negotiorum gestio*. Quindi, come sarebbe errato parlare solo dell'efficacia di un contratto venuto in essere in forza di dolo, senza considerare contestualmente la possibilità dell'*exceptio doli*, così sarebbe errato non considerare nella disciplina della *negotiorum gestio* il fatto che il pretore aveva la possi-

15 V. Lenel 1927: 104; Mantovani 1999: 56.157.

16 Riccobono 1917b: 384.

17 Riccobono 1917b: 370.

bilità di concedere *actiones utiles* o *in factum*. E appunto così si attivava il pretore nel caso singolo:

I requisiti specifici delle azioni volgari, ed in primo luogo il fondamento delle medesime che scaturiva pienamente dall'analogia col mandato, e di conseguenza l'*animus aliena neg. gerendi*, erano divenuti requisiti propriamente tecnici delle formule *iuris civilis* ... e come tali non erano richiesti quando il pretore credeva opportuno ed equo concedere una formula speciale per i casi singoli.<sup>18</sup>

Con il superamento del processo formulare tali distinzioni rimanevano di mero valore storico dal punto di vista giustiniano, ma in pratica erano divenute obsolete. Giustiniano avrebbe quindi integrato questi casi, in cui alle parti nel diritto classico venivano in soccorso *actiones utiles*, nella disciplina della gestione d'affari altrui (e addirittura vi avrebbe anche ricompreso i casi in cui il diritto classico non avrebbe previsto né una tutela giuridica o altre azioni come per esempio la *condictio indebiti* o la *condictio sine causa*). Se si voleva dare all'istituto della *negotiorum gestio* una struttura unitaria, per ricomprendervi tutti questi casi, era necessario rinunciare al requisito dell'*animus aliena negotia gerendi*. E questo è quanto si registra in Giustiniano: una deformazione dei requisiti della *negotiorum gestio*. La natura quasi-contrattuale dell'istituto non ha più alcun fondamento nella volontà del gestore, ma poggia unicamente sul fatto oggettivo della gestione di un negozio altrui. Al tempo stesso si sarebbe avuta anche una modifica del carattere delle azioni nascenti dalla gestione: con le riforme giustiniane le *actiones negotiorum gestorum* avrebbero assunto carattere e funzione di azioni di arricchimento.<sup>19</sup> Quest'azione di arricchimento sarebbe scaturita dall'inadeguatezza della *condictio*, che non poteva per sé fungere da onnicomprensiva azione di arricchimento, poiché presupponeva un *negotium* fra le parti, e così era inadatta fin dall'inizio a ricomprendere casi di arricchimento al di fuori di tali *negotia*.

Come poteva Riccobono, su queste basi, arrivare all'idea che la *negotiorum gestio* nel Codice civile italiano del 1865 fosse ancora costruita come nel diritto romano classico, anzi che se ne potesse seguirne l'evoluzione direttamente dal diritto romano al codice civile senza cesure? Per questo mancava ancora solo un passaggio intermedio: l'idea che i casi considerati da Giustiniano con le azioni di arricchimento fossero stati in seguito ricompresi gradualmente in un gruppo autonomo, dal quale poi il diritto moderno avrebbe fatto scaturire l'azione di arricchimento.<sup>20</sup> Se il diritto moderno riusciva così a superare l'insufficienza del diritto d'arricchimento del diritto romano classico, per la gestione d'affari senza incarico rimaneva, per forza di cose, esattamente il campo di applicazione che Riccobono voleva attribuire a essa già nel diritto classico. Qui come allora, insomma, la *negotiorum gestio* doveva essere limitata ai casi della gestione d'affari compiuta con *animus aliena negotia gerendi*.

18 Riccobono 1917b: 394 s.

19 Riccobono 1917b: 396 s.

20 Riccobono 1917b: 400.

#### 4. Fonti

Le considerazioni finora condotte possono avere suscitato la domanda sulle ragioni per cui finora non abbiamo menzionato alcuna fonte. La risposta non è difficile. Anche nel fondamentale contributo di Riccobono pubblicato nella *Rivista del diritto commerciale*,<sup>21</sup> che analizza i nessi con il diritto vigente e da quale si scoprono i motivi per cui Riccobono sosteneva le tesi prima descritte, sono scarsamente menzionate fonti. Il contributo si concentra pressoché interamente sulla discussione della letteratura secondaria e su considerazioni astratte. Del tutto diverso però è il contributo pubblicato negli *Annali dell'Università di Palermo*,<sup>22</sup> che a sua volta tralascia completamente il retroscena delle sue tesi. Questo contributo rende possibile, insomma, illustrare il rapporto della posizione di Riccobono con le fonti.

Uno dei testi più noti che mostra, dalla prospettiva oggi sostenuta almeno da qualche autore,<sup>23</sup> come l'*actio negotiorum gestorum contraria* fungesse già nel diritto classico da strumento per agire contro il *dominus* per l'arricchimento viene da Ulpiano:

D. 3.5.5(6.3) (Ulp. 10 *ad ed.*): *Sed et si quis negotia mea gessit non mei contemplatione, sed sui lucri causa, Labeo scripsit suum eum potius quam meum negotium gessisse (qui enim depraedandi causa accedit, suo lucro, non meo commodo studet): sed nihilo minus, immo magis et is tenebitur negotiorum gestorum actione. ipse tamen si circa res meas aliquid impenderit, non in id quod ei abest, quia improbe ad negotia mea accessit, sed in quod ego locupletior factus sum habet contra me actionem.*

L'attenzione di Ulpiano si rivolge dapprima all'*actio directa*, che il giurista in via dell'argomento *a fortiori* concede anche contro quel gestore che avesse agito non in considerazione del *dominus*, bensì per suo proprio vantaggio. Poi Ulpiano tratta dell'*actio contraria*: così come il testo è scritto, il *dominus* non deve al gestore il rimborso di tutte le spese, ma risponde solo nei limiti del suo arricchimento. Poiché qui palesemente non si tratta di un'*actio utilis*, ma di una vera e propria azione di arricchimento, per Riccobono questa decisione non poteva essere che giustiniana: per lui, quindi, Ulpiano si sarebbe limitato a dire che il gestore non poteva chiedere il rimborso delle spese: *[non] in id quod ei abest, quia improbe ad negotia mea accessit, [sed in quod ego locupletior factus sum] <non> habet contra me actionem.*<sup>24</sup>

Un caso del tutto simile, sempre trādito nel commento all'editto di Ulpiano, è relativo all'*actio funeraria*, che ai nostri scopi era simile all'azione di gestione:

D. 11.7.14.11 (Ulp. 25 *ad ed.*): *Si quis, dum se heredem putat, patrem familias funeraverit, funeraria actione uti non poterit, quia non hoc animo*

21 V. Riccobono 1917b.

22 V. Riccobono 1917a.

23 V. per tutti Deppenkemper 2014: 383, 391.

24 Riccobono 1906: 203; Riccobono 1917a: 73.3.

*fecit, quasi alienum negotium gerens: et ita Trebatius et Proculus putat. puto tamen et ei ex causa dandam actionem funerariam.*

Questa fonte sembra fatta apposta per testimoniare l'esistenza di un generale requisito di consapevolezza di gestire un negozio altrui, se qui all'erede putativo, che deve sopportare i costi del funerale del testatore, viene negata l'*actio funeraria* contro il vero erede, con l'argomento che egli il funerale *non hoc animo fecit quasi alienum negotium gerens*.<sup>25</sup> A Riccobono procura-va difficoltà solo il fatto che Ulpiano alla fine del testo intendesse garantire un'*actio*, se anche solo *ex causa*. Riccobono vedeva anche qui un intervento dei compilatori, che avrebbero adattato il testo alla nuova situazione giustiniana, e vedeva confermato questo sospetto di interpolazione non solo nel merito, ma anche per motivi formali: *putat* al singolare così come la non elegante giuntura '*putat. puto*' appare strano.<sup>26</sup> Ci si può chiedere certamente se entrambi i casi non sarebbero sembrati strani anche ai compilatori. Anzi, ancora più: a che scopo una tale contorta correzione invece della soppressione del *non* e la sostituzione di *quia* con *etsi*? – *funeraria actione uti poterit, etsi non hoc animo fecit* etc. sarebbe stato magari più chiaro. Del resto, né Partsch, per cui il testo era invece quasi un'ideale testimonianza della mancanza di necessità di una volontà di gestione dell'affare altrui, né Riccobono hanno riflettuto sulla circostanza che la volontà di gestire l'affare altrui qui era probabilmente necessaria per imputare il negozio a un altro soggetto diverso dal gestore. Contrariamente a quanto può sembrare a prima vista, l'esecuzione del funerale non costituisce, infatti, un negozio, che oggettivamente possa senz'altro dirsi che sia stato condotto a favore dell'erede. Lo scrive poco prima lo stesso Ulpiano, affermando che chi sostiene le spese funerarie fa nascere un credito con il defunto, non con l'erede (Ulp. 10 *ad ed.*, D. 11.7.1: *Qui propter funus aliquid impendit, cum defuncto contrahere creditur, non cum herede*), cosicché andrebbe considerato *dominus negotii* non l'erede, ma il defunto. A questa incertezza sulla persona del *dominus* va inoltre aggiunto che è del tutto dubbio se i costi di sepoltura debbano essere rimborsati. Chi li ha sopportati, può averlo fatto anche solo per mero interesse. Per un rimborso è perciò necessario, innanzitutto, avere agito con l'intenzione di essere rimborsato. Come Ulpiano precisa espressamente in un altro passo sull'*actio funeraria*, anche questo aspetto va appositamente verificato da parte del giudice, se si tratta di sapere il negozio di chi sia stato gestito (Ulp. 25 *ad ed.*, D. 11.7.14.7).

Un terzo e ultimo esempio del modo con cui Riccobono si accosta alle fonti. Il testo probabilmente più difficile con cui si è confrontato viene da Africano:

D. 3.5.48(49) (Afric. 8 *quaest.*): *Si rem, quam servus venditus subripuisset a me venditore, emptor vendiderit eaque in rerum natura esse desierit, de pretio [negotiorum gestorum actio mihi danda sit] <condictionem mihi adversus emptorem competere ait>, ut dari deberet, si negotium,*

25 Sulla fonte v. recentemente Unger 2018: 130 s.

26 Riccobono 1917a: 82 s.

*quod tuum esse existimares, cum esset meum, gessisses: sicut ex contrario in me tibi daretur, si, cum hereditatem quae ad me pertinet tuam putares, res tuas proprias legatas solvisses, [quandoque de ea solutione liberarer].*

In primo piano c'è, in Africano, il caso di uno schiavo venduto, che però aveva rubato una cosa al padrone quando era ancora sotto la sua potestà. Senza avere conoscenza del furto, l'acquirente dello schiavo aveva poi venduto a un terzo la cosa, che sarà quindi stata parte del *peculium* venduto insieme allo schiavo. In seguito la cosa perisce. Il venditore dello schiavo, così nella versione a noi giunta del testo, poteva agire con l'*actio negotiorum gestorum (directa)* per ottenere dal compratore il prezzo pagato.

Per Riccobono questa decisione doveva essere necessariamente giustiniana. Il riferimento al fatto che l'azione andava concessa, come sempre, quando qualcuno avesse gestito erroneamente un affare altrui credendolo proprio, non lasciava alcun dubbio sul fatto che mancava l'intento di gestire un negozio altrui. Mentre dunque il testo si riusciva ad allineare alla prospettiva di Riccobono, secondo cui Giustiniano avrebbe rinunciato al requisito della volontà di gestire un affare altrui, il giurista classico avrebbe comunque concesso un'*actio utilis* o anzi ancora una *condictio* (precisamente, una *condictio sine causa*): e così era la ricostruzione del testo classico proposta da Riccobono.<sup>27</sup>

Qualcosa di simile – dalla prospettiva di Riccobono – doveva valere per il diritto classico anche per il secondo caso trattato da Africano: in questa ipotesi un erede putativo utilizzava una propria cosa per adempiere a vari legati *per damnationem*, che avevano per oggetto proprio quella cosa di sua proprietà (*res tuas proprias legatas*), ma nei fatti gravata da legato a carico del vero erede. Fintantoché questa prestazione con efficacia di adempimento veniva a vantaggio del vero erede, l'erede putativo, secondo il testo a noi giunto, poteva agire contro l'erede, a prescindere dalla mancanza della consapevolezza di gestire un negozio altrui. Per Riccobono, invece, non poteva essere questa la disciplina classica. Infatti, chi, come il nostro erede putativo, adempiva un debito altrui in nome proprio e non in nome del vero debitore, non produceva la liberazione di quest'ultimo secondo il diritto classico: *quod quis suo nomine solvit, non debitoris, debitorem non liberat* (Ulp. 15 *ad ed.*, D. 5.3.31 pr.). Poteva avere luogo quindi – così argomenta Riccobono – solo una *condictio indebiti* dell'erede putativo contro i legatari, e a ogni modo gli doveva essere possibile trasferire questa *condictio* al vero erede e in cambio trattenere beni dal patrimonio ereditario nei limiti del valore di quanto da lui adempiuto. A sua volta l'erede poteva opporre l'*exceptio doli* contro le azioni dei legatari. In questo modo si sarebbe spiegato il passaggio conclusivo del nostro testo, che fa riferimento a un'efficacia liberatoria. Riccobono, però, non voleva arrivare alla conclusione che i classici non avessero descritto precisamente tutte queste implicazioni e si fossero accontentati di questa oscura annotazione sulla efficacia liberatoria, e quindi volle vedere anche qui l'opera dei compilatori.

27 Riccobono 1917a: 77 s.

Dalla prospettiva odierna si può sollevare ancora qualche dubbio: certo è giusto che l'erroneo adempimento di un debito altrui in linea di principio non libera il debitore. La via regolare, in questo caso, era costituita dalla *condictio* nei confronti del creditore, e non dal regresso verso il debitore: anche l'erede putativo dunque poteva agire con la *condictio* contro il creditore. Tuttavia la *condictio indebiti* di colui che adempiva erroneamente un debito altrui era destinata a non avere successo, se si trattava di una prestazione di indebito la cui ripetizione era generalmente esclusa. E l'irrepetibilità di tale credito è una regola che Giustiniano (I. 3.27.7) attribuisce ai *veteres* per quei casi in cui il vano esperimento di un'azione del genere aveva come conseguenza la condanna al doppio della somma dovuta. Una litiscrescenza di questo tipo è attestata soprattutto per quei legati *per damnationem* di una *certa res*.<sup>28</sup> Proprio di un legato di questo tipo sarà stato il legato discusso in Afric. D. 3.5.48, per cui l'erede putativo non avrà avuto successo nell'esperire la *condictio*. Su questi presupposti si sarà dunque basata l'efficacia liberatoria della prestazione dell'erede putativo menzionata da Africano, e quindi il passaggio conclusivo sarà stato di decisiva importanza anche per il testo classico.<sup>29</sup>

## 5. Conclusioni

Tralasciamo, però, queste osservazioni marginali, che non sono decisive ai fini delle riflessioni che stiamo conducendo. Le considerazioni di Riccobono sulla *negotiorum gestio*, così come gli esempi tratti dalle fonti, hanno dimostrato in maniera spero sufficientemente chiara quale fosse la posta in gioco: di decisiva importanza per Riccobono era potere dimostrare un'ininterrotta evoluzione della disciplina dalle fonti romane fino alle codificazioni vigenti, fra cui soprattutto il codice civile italiano. La *negotiorum gestio* con le sue intersezioni con la disciplina dell'arricchimento era un tema ideale per questo scopo. Se Riccobono cercava per il diritto vigente la prova che le azioni di gestione e di arricchimento andavano tenute rigidamente separate, doveva provare che tale separazione ci fosse stata anche nel diritto romano e che le azioni di gestione di affari altrui, insomma, già allora non servissero al mero scopo di compensare l'arricchimento. L'integrazione dell'idea di arricchimento nella disciplina della gestione di affari altrui da parte di Giustiniano in questo percorso evolutiva non costituiva per lui un problema, bensì solo un passo intermedio sulla via dello sviluppo di un'autonoma azione di arricchimento, una volta elaborata la quale la disciplina della gestione di affari altrui avrebbe potuto quindi riacquistare la sua forma originaria, caratterizzata dalla concentrazione sulla volontà di gestire l'affare altrui.

Al tempo stesso in base alle osservazioni fatte sulla *negotiorum gestio* si vede che Riccobono era arrivato evidentemente, a differenza di molti dei suoi contemporanei, a una critica interpolazionistica estremamente moderata: a muovere la sua critica non erano tanto mere osservazioni critiche di

28 V. Gai 4.9.

29 Per queste spiegazioni v. già Pacchioni 1890: 53-56 e Müller-Ehlen 1998: 171, 184, 193-195.

carattere linguistico, quanto considerazioni nel merito orientate dall'evoluzione da lui postulata. Tutto ciò non sorprende. Se si pensa che le ricerche principali di Riccobono sulla *negotiorum gestio* sono degli anni 1916-1917, è chiaro che abbiamo a che fare con la seconda fase dell'opera di Riccobono, che Mario Varvaro ha descritto a partire dal 1914 circa, e con la quale si collegano esattamente entrambe le osservazioni che abbiamo fatto in tema di gestione di affari altrui: Riccobono ribadisce qui uno sviluppo ininterrotto del diritto romano e prende sempre più distanza dalla critica interpolazionistica.

## Bibliografia

- Deppenkemper 2014: Deppenkemper G., *Negotiorum gestio – Geschäftsführung ohne Auftrag*, I, Göttingen 2014.
- Lenel 1927: Lenel O., *Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, Leipzig 1927<sup>3</sup>.
- Mantovani 1999: Mantovani D., *Le formule del processo privato romano*, Padova 1999<sup>2</sup>.
- Müller-Ehlen 1998: Müller-Ehlen M., *Hereditatis petitio. Studien zur Leistung auf fremde Schuld und zur Bereicherungshaftung in der römischen Erbschaftsklage*, Köln 1998.
- Pacchioni 1890: Pacchioni G., *La L. 48 (49) Dig. III. 5. ed il requisito dell'animus negotia aliena gerendi nell'actio negotiorum gestorum contraria*, in BIDR 3, 1890, 42-60.
- Partsch 1913: Partsch J., *Studien zur Negotiorum Gestio I*, Heidelberg 1913.
- Partsch 1931: Partsch J., *Das Dogma des Synallagma im römischen und byzantinischen Rechte*, in Partsch J., *Aus nachgelassenen und kleineren verstreuten Schriften*, Berlin 1931, 3-95.
- Rabel 1930: Rabel E., *Negotium alienum und animus*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, IV, Milano 1930, 279-304.
- Riccobono 1906: Riccobono S., *Tracce di diritto romano classico nelle collezioni giuridiche bizantine*, BIDR 18, 1906, 197.
- Riccobono 1917a: Riccobono S., *Dal diritto romano classico al diritto moderno. A proposito del fr. 14 D. X, 3 Paulus III 'ad Plautium'*, in AUPA 3-4, 1917, 165-730, anche in *Scritti di diritto romano II (Dal diritto romano classico al diritto moderno. A proposito di D. 10, 3, 14 [Paul. 3 ad Plautium])*, Palermo 1964 (da cui si cita).
- Riccobono 1917b: Riccobono S., *La gestione degli affari altrui e l'azione di arricchimento nel diritto moderno*, in RDComm 15, 1917, 369-426.
- Seiler 1968: Seiler H.H., *Der Tatbestand der negotiorum gestio im römischen Recht*, Köln, Graz 1968.
- Unger 2018: Unger O., *Actio Funeraria. Prinzip und Fall der verbotswidrigen Geschäftsführung ohne Auftrag*, Tübingen 2018.





## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

CHRISTIAN BALDUS

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

1. La relazione di sintesi è normalmente privilegio di maestri anziani. Non essendo tale, spero che la mia presenza con questa funzione sia giustificata almeno dal fatto di essere successore in cattedra di Otto Gradenwitz, professore a Heidelberg dal 1909 al 1928; e confesso che tale cattedra avrà effetto contagioso: quanto più rifletto sulle interpolazioni, tanto più ci credo. Almeno le cose non sono tanto semplici come si era soliti dire trent'anni fa. E non vorrei mancare di portare i saluti dell'amico Martin Avenarius, che insieme a Francesca Lamberti e a Mario Varvaro ha curato il volume che presentiamo,<sup>1</sup> che per impegni assolutamente improrogabili in sede è dovuto rimanere a Colonia; mi ha chiesto di sottolineare oggi pubblicamente quanto gli stia a cuore che i lavori vadano avanti per mettere in luce ancora di più lo sviluppo e l'apporto del pensiero riccoboniano alla romanistica internazionale.

2. Fin dai tempi del famoso scambio di opinioni fra Kaser e Wieacker, il problema centrale dell'interpolazionismo si può inquadrare nel binomio *Textkritik und Sachforschung*: un dilemma o una sfida che gira tutto intorno alla necessità di ridurre al minimo i condizionamenti delle nostre visuali. Questo incontro, diretto a fare progressi in quel senso, si può leggere in tale prospettiva; e ci ha condotto a una visione di Riccobono che non si risolve per niente nel passato ma che, tutt'al contrario, dimostra le vie che la romanistica potrà percorrere in futuro. Ma procediamo con ordine.

3. Una critica del testo che vorrebbe, in prima linea, liberarsi da preconcetti giuridici del proprio tempo, sarà necessariamente filologica. Tale è il caso del movimento fondato da Eisele, Gradenwitz e altri. Nell'uso pandettistico, le fonti romane erano state ridotte a elementi giustificativi di dogmi del presente, in funzione di ragionamenti giuridici provenienti da epoche varie e ordinate, appunto, di quel presente. L'approccio filologico dunque prometteva libertà. Ma da una schiavitù facilmente si cade in un'altra: in quel caso, in quella della filologia. Chi si libera dai preconcetti del proprio professore di diritto, diventa dipendente da quelli del professore di latino. L'approccio interdisciplinare è sempre attraente, porta a chi lo usa un sapere addizionale. Ma mai si può essere sicuri di saper giudicare bene tale apporto interdisciplinare: nella propria disciplina siamo prigionieri della propria formazione, nelle altre delle nostre carenze di formazione. Anche fuori dalla nostra disciplina ci sono sempre i cambi e le mode. La storia dell'interpolazionismo dimostra con tutta chiarezza che anche apporti decisivi – come per esempio la *Textstufenforschung* – dipendono non da verità eterne ma da elementi che in una data scienza non giuridica in un dato momento erano di moda.

1 Avenarius et al. 2018.

4. Detto questo, rimangono strade varie per rimediare al dilemma. Cercheremo di differenziare secondo le generazioni, sempre in vista del possibile apporto per noi stessi. Per lo stesso Gradenwitz, e questo è tipico per la generazione dei fondatori di un movimento, non poteva essere questione di tornare a una visione pandettistica delle fonti; egli pare abbia avuto fiducia nella possibilità di abbinare una tecnica filologica con una certa immagine giuridica del "classico" per progredire verso un'immagine giuridicamente più attendibile. Nella dialettica delle tendenze scientifiche, siffatto atteggiamento è più che comprensibile, e infatti ha reso possibile tutto lo sviluppo successivo. Per Riccobono forse era già diverso. La seconda generazione di un movimento può assumere atteggiamenti diversi: si confronta con i modelli della prima in pieno sviluppo, senza le esitazioni interne e gli impedimenti esterni che la prima doveva affrontare, può sentirsi rivoluzionaria senza pagare il prezzo della ribellione. Essa ci può dunque credere e radicalizzarsi; ma può anche, nell'arco di una vita che tipicamente va oltre quella della prima generazione, mettere qualche bemolle. Riccobono rappresenta la seconda strada, quella del bemolle. E forse di più. Forse ha cambiato melodia. La grande questione è quella di individuare da dove provengano i bemolle e le nuove melodie. Questo convegno ci ha dato tanti spunti su quel processo che vorrei abbozzare in seguito, ovviamente senza raccontare le ricchissime relazioni una per una. Ma prima vorrei dire perché tale processo, lungi dall'essere una mera metariflessione storiografica, ci deve interessare nel momento attuale del dibattito sulla critica del testo.

5. L'osservazione delle vicende della propria disciplina non conduce a un punto archimedeo, perché i punti archimedei nella storia non esistono. Aiuta, invece, a identificare almeno alcune influenze che potrebbero annebbiare la nostra visione: alcune *path dependencies*. Conduce dunque a una liberazione almeno relativa. Non possiamo limitarci a sintetizzare in formule vuote risultati di compromesso, perché nessun risultato è mai sicuro storicamente; possiamo utilizzare invece la storia della nostra scienza per prendere le distanze, specialmente dalle influenze che hanno guidati noi stessi.

6. Lo stato del dibattito attuale sulle interpolazioni è poco edificante. Dopo che l'anticritica, quella sollecitata dagli eccessi e ben giustificata, era stata recepita da larghi strati di romanisti non più capaci di giudicare i presupposti filologici del dibattito, sono rimaste le formule facili: "genuino nella sostanza", "poco maneggiato", "forse non libero da interventi marginali postclassici o giustinianei". E si interpretano i testi, in buona sostanza, senza prestare attenzione all'apporto possibile che la critica potrebbe avere per comprenderli meglio. Peggio ancora, si trova dall'altra parte anche una specie di regresso in modelli di primo Novecento laddove, per difendere tesi poco coerenti, si ricorre *ad hoc* a sospetti non meglio motivati. Dopo l'ultima – e sempre autorevole – messa a punto che dobbiamo alla raccolta di atti curati da Gianni Santucci e Massimo Miglietta,<sup>2</sup> il dibattito non ha trovato una nuova sintesi;

2 Miglietta, Santucci 2011.

e forse ci vuole prima esattamente quella riflessione storiografica che abbiamo fatto, per un aspetto circoscritto ma essenziale, qui.

7. Il programma è stato bipartito: ieri mattina abbiamo studiato il lato biografico e metodologico della questione, ieri pomeriggio e stamattina quello riferito a determinate materie. Ovviamente i due lati non sono separabili: la biografia del romanista è studio di tematiche concrete, e tale studio dipende, a sua volta, dagli influssi subìti. Sta anche lì il nesso fra *Textkritik* e *Sachforschung*. Trovo molto riuscita l'idea di mettere alla fine la presentazione del volume su *Gradenwitz, Riccobono e lo sviluppo della critica interpolazionistica*: non è e non vuol essere un punto di partenza per ogni futura ricerca, per così dire lo standard verso cui debbano orientarsi i contributi di ieri e di oggi, ma piuttosto si inserisce con loro, e con ogni altra ricerca pertinente, nella comune impresa di andare avanti. Cercando di identificare, come trasversali al convegno intero, alcuni aspetti salienti, ne vorrei menzionare tre (e il terzo potrebbe essere quello più difficile):

- a. il rapporto fra la circolazione pubblica delle dottrine, documentato in note a piè di pagina, e la comunicazione non pubblica fra i protagonisti che si può ricavare solo da ricerche di documenti inediti e cenni indiretti;
- b. il rapporto fra l'evoluzione delle dottrine romanistiche e quella dei metodi applicati per promuovere tale evoluzione;
- c. il rapporto fra spiegazioni tecniche e politiche dei vari sviluppi.

Trasversale a tutti e tre gli aspetti è un fattore internazionale: la comunicazione fra Italia e Germania, specie nel caso di Riccobono. La narrativa più semplice sarebbe troppo semplice: il giovane Riccobono segue modelli tedeschi, quello più maturo ne prende le distanze. Un'analisi più compiuta dimostrerebbe che le cose devono esser state più complicate, tanto alla luce della già solida formazione del giovane Riccobono che partiva verso Nord – e della sua, anche politicamente, complessa parabola ulteriore fra Palermo e Roma.

Le relazioni della seconda parte del convegno, che potremmo definire come orientate agli sviluppi della *Sachforschung*, hanno mostrato il potenziale della storia dei dogmi. Ma hanno anche fatto capire che il metodo può essere la spia di sviluppi per così dire sotterranei. Così, in quasi tutte le relazioni è diventata visibile una tendenza in Riccobono verso una narrativa continuista, forse influenzata anche dal fattore politico. In quale misura e perché, si scopre semmai sullo sfondo biografico oggetto della prima parte del Convegno.

Ogni romanista aspira alla costruzione di un'immagine del diritto romano, partendo più o meno, più presto o più tardi dal versante privatistico. Tale impresa ha le sue ripercussioni sulla periodizzazione proposta: nel periodizzare, si crea l'impostazione della narrativa personale. Le otto relazioni di ieri e oggi sono otto pezzi che convergono su un punto, e cioè la necessità di

continuare a battere quella pista. E non poteva quadrare meglio il ricordo di Lauro Chiazzese che dobbiamo al professor Marrone.

A ogni modo, per capire e distinguere bene i possibili motivi politici e tecnici per la strada scelta da Riccobono si dovranno seguire i dettagli nelle pubblicazioni, ivi comprese le lacune nelle note, integrando le informazioni aggiuntive che ci possono provenire da materiale d'archivio. E tutto ciò senza scissione artificiale fra "Storia" e "Istituzioni". È inevitabile che combiniamo i vari approcci che ciascuno preferirà per completare il quadro. Per ora, varie relazioni hanno messo in rilievo un certo chiaroscuro, una sana diffidenza verso le ipotesi troppo facili e i gratuiti giudizi *ex post*.

In quel quadro, è di speciale interesse il posizionamento di Riccobono contro la *Antike Rechtsgeschichte*.<sup>3</sup> A lui si deve l'idea di commissionare la traduzione del famoso (e per certi versi strano) articolo di Mitteis contro tale corrente, quella traduzione che ha avuto decisamente più impatto rispetto all'originale tedesco.<sup>4</sup> Mitteis fa uso della metafora della *Kunstlergeschichte*. La *querelle* è diventata famosa poi con il violento rifiuto da parte di Fritz Schulz nella *History / Geschichte*.<sup>5</sup> E ci sono almeno due chiavi di lettura (ovviamente connesse fra di loro), dipendenti dall'angolo visuale della romanistica nazionale di riferimento. Per qualche tedesco, Mitteis, nello sposare la tesi della *Kunstlergeschichte*, s'inserisce nei primi tentativi di sfuggire a quel meccanismo di inceppo cui era destinato l'interpolazionismo radicale. Per un osservatore italiano si preannuncia forse, piuttosto, il dibattito sul *ius controversum*, solo più tardi (re)importato in Germania. Siffatto dibattito avrebbe potuto essere tedesco, ma né la stilistica individualizzante di Kalb, né la *Kunstlergeschichte* di Mitteis, né l'analisi sistematica dell'esule Schwarz sono riusciti a imporsi oltralpe. La dottrina del *ius controversum*, oggi di nuovo oggetto di dibattito, ha trovato in Italia il suo terreno più fertile.

È quanto meno singolare che Riccobono, a quanto pare, non abbia utilizzato argomenti individuali contro l'interpolazionismo eccessivo da cui prende le distanze proprio in quel momento. Qui non manca solo una nota a piè di pagina, ma tutto un testo programmatico e potenzialmente utile. E di nuovo potrebbe essere troppo facile cercare subito una spiegazione politica. Prima dobbiamo seguire i testi riccoboniani che riguardano dati problemi sotto il profilo di possibili riferimenti a singoli giuristi e la loro individualità; solo dopo possiamo – forse – stabilire se vi sia stata recezione, criptorecezione o mancata recezione dell'approccio di Mitteis.

8. A questo punto, avvicinandomi alla fine di queste conclusioni che conclusioni non sono, vorrei parlare brevemente *pro domo (mea)*. Per la romanistica tedesca sarebbe fondamentale conoscere le opinioni di Otto Gradenwitz circa i tanti problemi sostanziali del diritto romano che deve aver trattato nei suoi corsi universitari. Egli non ha pubblicato, però, quasi nulla su tali

3 In argomento v. Varvaro 2010-2011: 301-315.

4 Mitteis 1918: 56-76; cfr. Mitteis 1928: 477-499; Mitteis 2019: 215-255, da leggere insieme alla presentazione di Beggio 2019: 193-214.

5 Schulz 1946: 4; cfr. Schulz 1961: 4 s.

problemi e non sappiamo perciò quale sia stata l'applicazione del suo metodo ai testi in esame, cioè il suo ponte fra *Textkritik* e *Sachforschung*. Spunti importanti fornisce nondimeno il corso berlinese sul diritto di famiglia: nel senso di un uso abbastanza limitato della critica del testo.<sup>6</sup> Quel corso, frequentato da Salvatore Riccobono, non era l'occasione per una rivoluzionaria ricostruzione del diritto di famiglia romano, piuttosto una sintesi ben convenzionale. È stato ipotizzato, e plausibilmente, che tale atteggiamento affondi le proprie radici anche nella situazione instabile e poco appagante del giovane professore straordinario senza stipendio; e forse neanche la materia gli sembrava molto appetibile. Non lo sappiamo però con certezza, e ancora meno sappiamo dei suoi anni di Königsberg, Strasburgo e Heidelberg.

Relazioni come quelle che abbiamo ascoltato ieri e oggi sarebbero impossibili per Gradenwitz – in mancanza di pubblicazioni che trattino più che marginalmente i vari istituti del diritto romano e perché è andato perso il lascito di Gradenwitz, vittima di emarginazione antisemita. La caricatura di un Gradenwitz totalmente indifferente quanto al momento giuridico risiede anche in quella circostanza; ed è evidente dai suoi ragionamenti sulla critica testuale che si deve trattare di una caricatura. Allo stato attuale delle cose, l'unico noto autore di appunti di un suo corso di lezioni è Riccobono. Tali appunti sono dunque di altissimo valore non solo per la ricostruzione della parabola del maestro siciliano, ma anche per arrivare a un'idea minima delle idee dello stesso Gradenwitz su problemi materiali del diritto romano – e del loro possibile impatto sulle generazioni successive.

Se il nostro convegno ha messo a disposizione di tutti nuovi spunti tecnicamente utili, abbiamo già fatto un grande passo in avanti. Se si è spianata la strada per una completa lettura e analisi dei materiali inediti, un passo ancor più grande. Se ha aiutato a storicizzare l'operato di due maestri, consegnando così le loro eredità non tanto al passato quanto piuttosto al presente, si sarà fatto un passo gigantesco. Ed è in siffatta prospettiva che vorrei ringraziare tutti i relatori e tutti coloro che hanno reso possibile questo convegno e che parteciperanno al dibattito sui suoi risultati. Sarà stato, nel futuro anteriore, solo un gradino fra gli altri; ma sulla strada in salita ci vogliono tanti gradini.

## Bibliografia

Avenarius et al. 2018: Avenarius M. et al. (Hg.), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica. Circolazione di modelli e metodi fra giuristi europei nel tardo Ottocento*, Tübingen 2018.

Beggio 2019: Beggio T., *Apresentação*, in IP 4.1, 2019, 193-214.

Meder, Mecke 2018: Meder S., Mecke Chr.-E., *Otto Gradenwitz' Berliner Familienrechtsvorlesung von 1892. Nach einer Mitschrift von Salvatore*

6 Meder, Mecke 2018: 157-213.

- Riccobono im Kontext von SpätPandektistik und Familienrechtspolitik am Vorabend des BGB*, in Avenarius M. et al. (a cura di), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert / Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica. Circolazione di modelli e metodi fra giuristi europei nel tardo Ottocento*, Tübingen 2018, 157-213.
- Miglietta, Santucci 2011: Miglietta M., Santucci G. (a cura di), *Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del 'Seminario internazionale di diritto romano' e della 'Presentazione' del terzo volume dei 'Iustiniani Digesta seu Pandectae' Digesti o Pandette dell'imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani (Trento, 14 e 15 dicembre 2007)*, Trento 2011.
- Mitteis 1918: Mitteis L., *Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium. Vortrag gehalten im Verein der Freunde des humanistischen Gymnasiums am 3. Juni 1917*, in *Mitteilungen des Vereins der Freunde des humanistischen Gymnasiums Wien*, Heft 18, 1918, 56-76.
- Mitteis 1928: Mitteis L., *Storia del diritto antico e studio del diritto romano*, in *AUPA* 12, 1928, 477-499.
- Mitteis 2019: Mitteis L., *Antike Rechtsgeschichte und romanistisches Rechtsstudium. História do direito antigo e estudio romanístico do direito*, in *IP* 4.1, 2019, 215-255.
- Schulz 1946: Schulz F., *History of Roman Legal Science*, Oxford 1946.
- Schulz 1961: Schulz F., *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, Weimar 1961.
- Varvaro 2010-2011: Varvaro M., *La antike Rechtsgeschichte, la Interpolationenforschung e una lettera inedita di Koschaker a Riccobono*, in *AUPA* 54, 2010-2011, 301-315.







## **Editorial and publishing policies**

Publishing proposals are to be submitted to the Director of the *History, Law & Legal History* series (director.hllh@unipa.it).

One or two Reviewers will evaluate each proposal by means of a double-blind peer-review process. If a revision of the work is requested, the Referees will ascertain if the Author has made the requested changes. If there are inconsistencies with the latter, the work will be submitted to the Scientific Board for a final evaluation.

On submission of their work, the Authors will declare that it is an original piece of work, which does not breach intellectual property or other rights. The Authors must also ensure that their book or chapter does not contain any libellous matter or violate any copyright or other intellectual property rights. The Authors are obliged to cite content from other appropriate sources in order to avoid plagiarism.

The Reviewers will behave in a fair and impartial manner; they will review the material in a timely manner and assist in improving the quality of a submitted proposal or typescript by reviewing the material with care, consideration and objectivity. The Reviewers will inform the Editorial board of any published or submitted content, which is similar to the material under review, or of any suspected plagiarism; they will also maintain the confidentiality of any information or material submitted during the review process.

The Director will: act in a fair and balanced way when carrying out their duties; devoid of discrimination; manage submissions in a timely manner; and treat all material as confidential. They will also provide guidance to the Authors regarding the expectations of the publication and the decision-making process regarding which books to publish, in turn is based on the quality and suitability for the said series.



## **HISTORY, LAW & LEGAL HISTORY**

1. Raimondo Santoro, *Per la Storia dell'obligatio I.*, 2020.
2. Mario Varvaro (a cura di), *L'eredità di Salvatore Riccobono*, 2020.

Finito di stampare nel mese di  
**dicembre 2020**  
presso  
**Fotograph s.r.l.**  
Palermo

Editing e typesetting  
**Paragraphics** Soc. Coop.

Progetto editoriale e grafico  
Luminita Petac  
**Paragraphics** Soc. Coop.  
per conto di NDF



Nel quadro di un rinnovato interesse per i problemi della critica testuale l'opera di Salvatore Riccobono (1864-1958) costituisce un'eredità preziosa sulla quale tornare a riflettere.

Questo volume raccoglie gli atti dell'Incontro internazionale di studi tenutosi a Palermo il 29 e 30 marzo 2019, che di questa eredità ha considerato vari aspetti, riesplorando percorsi metodologici e prospettive di indagine del romanista siciliano anche alla luce di documenti d'archivio inediti.

A una riflessione sui rapporti che legavano Riccobono alla scuola da lui fondata a Palermo e a quella romana si accompagna un'analisi del metodo critico impiegato nello studio delle fonti giuridiche romane anche in rapporto alle coordinate ideologiche e culturali che ne orientarono l'impiego diretto a rafforzare l'idea di un valore eterno del diritto romano. Un'attenzione particolare, inoltre, è stata dedicata alla ricostruzione della sua attività come attento editore di fonti e all'analisi delle sue ricerche sul valore delle fonti giuridiche bizantine per lo studio del diritto romano. In altri contributi vengono riesaminati i risultati raggiunti da Riccobono nelle sue ricerche dedicate ai diritti reali tenuto conto dell'influsso esercitato dal cristianesimo sul diritto privato romano, alla teoria del possesso, allo sviluppo fino all'età giustiniana della *stipulatio* nonché alla *negotiorum gestio* (anche in connessione al tema dell'arricchimento ingiustificato).

L'approccio alle fonti riscontrabile nell'opera riccoboniana rappresenta un modello di ricerca e di un metodo d'indagine che hanno saputo guadagnare significative conquiste nel campo degli studi romanistici: conquiste che, se non sempre possono considerarsi definitive, di certo testimoniano – come è stato scritto incisivamente da Bernardo Albanese – “l'universalità del magistero di Salvatore Riccobono, magistero da cui, in definitiva, discende tutta la romanistica moderna”.